BIBLIOTECA

DEI

COMUNI ITALIANI

RACCOLTA

DI

COSTITUZIONI ITALIANE

VOLUME I.

TORINO

TIPOGRAFIA ECONOMICA

1852.

Al Lettore

Nel programma della Biblioteca dei Comuni Italiani abbiamo promesso di pubblicare una raccolta degli Statuti politici promulgati in Italia. E con questa raccolta noi crediamo doversi dare principio a quella parte della biblioteca, che più specialmente risguarda le dottrine giuridiche e politiche. Infatti le Costituzioni o Statuti politici, fissando i principii fondamentali di ragione che regolar devono i reciproci rapporti dei cittadini fra loro e dei cittadini con la società, formano necessariamente la base di tutta la legislazione, e la natural logica introduzione degli studii legislativi e politici della nazione.

Ma lo scopo di questa raccolta non sarebbe pienamente raggiunto ove noi ci limitassimo alle costituzioni che comparvero negli anni 1848 e 1849. Mal può comprendere la vera loro portata sociale e politica chi non le mette a confronto con le varie Costituzioni da cui furono precedute, e in cui sta racchiuso il germe

Al Lettore

Nel programma della Biblioteca dei Comuni Italiani abbiamo promesso di pubblicare una raccolta degli Statuti politici promulgati in Italia. E con questa raccolta noi crediamo doversi dare principio a quella parte della biblioteca, che più specialmente risguarda le dottrine giuridiche e politiche. Infatti le Costituzioni o Statuti politici, fissando i principii fondamentali di ragione che regolar devono i reciproci rapporti dei cittadini fra loro e dei cittadini con la società, formano necessariamente la base di tutta la legislazione, e la natural logica introduzione degli studii legislativi e politici della nazione.

Ma lo scopo di questa raccolta non sarebbe pienamente raggiunto ove noi ci limitassimo alle costituzioni che comparvero negli anni 1848 e 1849. Mal può comprendere la vera loro portata sociale e politica chi non le mette a confronto con le varie Costituzioni da cui furono precedute, e in cui sta racchiuso il germe

di quelle grandi riforme, le quali, insinuatesi da lungo tempo, ad onta di ogni maniera di ostacoli, nelle nostre consuetudini e nell nostre leggi, ricevettero in quell'epoca memoranda una nuova solenne sanzione.

Distingueremo quindi in due parti le Costituzioni Italiane. Comprenderà la prima le costituzioni degli anni 1848 e 1849; comprenderà l' altra quelle che furono anteriormente promulgate cominciando dalla fine del secolo scorso.

COSTITUZIONI

DEGLI ANNI 1848-1849.

COSTITUZIONE NAPOLITANA

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

EC. EC. EC.

Visto l' atto Sovrano del 29 *di gennaio* 1848 *col quale aderendo al voto unanime dei Nostri amatissimi Popoli abbiamo di nostra piena, libera e spontanea volontà promesso di stabilire in questo Reame una Costituzione corrispondente alla civiltà de' tempi, additandone in pochi e rapidi cenni le basi fondamentali, e riserbandoci di sanzionarla espressa e coordinata ne' suoi principii sul progetto che ce ne presenterebbe fra dieci giorni l'attuale nostro Ministero di Stato:*

Volendo mandar subito ad effetto questa ferma deliberazione del Nostro Animo;

Nel nome temuto dell' Onnipotente Santissimo Iddio Uno e Trino, *cui solo è dato di leggere nel profondo de'cuori, e che noi altamente invochiamo a Giudice della purità delle Nostre intenzioni, e della franca lealtà, onde siamo deliberati di entrare in queste novelle vie di ordine politico:*

Udito con maturo esame il Nostro Consiglio di Stato; Abbiamo risoluto di proclamare, e proclamiamo irrevocabilmente da Noi sanzionata la seguente Costituzione.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. Il reame delle Due Sicilie verrà d' oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative.

2. La circoscrizione territoriale del reame rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legge.

3. L' unica religione dello stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai essere permesso l' esercizio di alcun' altra religione.

4. Il potere legislativo risiede complessivamente nel re, ed in un parlamento nazionale, composto di due camere, l' una di pari, l' altra di deputati.

5. Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al re.

6. L' iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al re, ed a ciascuna delle due camere legislative.

7. La interpretazione delle leggi in via di regola generale si appartiene unicamente al potere legislativo.

8. La costituzione garantisce la piena indipendenza dell' ordine giudiziario per l' applicazione delle leggi a' casi occorrenti.

9. Apposite leggi oltre alla libera elezione da parte de' rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicureranno ai comuni ed alle provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de' loro patrimonii.

10. Non possono ammettersi truppe straniere al servizio dello stato, se non in forza di una legge. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate. Nè senza una esplicit

legge può permettersi a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio del reame, salvo il solo passaggio delle truppe pontificie da quegli stati a Benevento e Pontecorvo, secondo i modi stabiliti dalla consuetudine.

11. I militari di ogni arma non possono esser privati dei loro gradi, onori e pensioni, se non ne' soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.

12. In tutto il reame vi sarà una guardia nazionale, la cui formazione organica sarà determinata da una legge.

In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che nella guardia nazionale i diversi gradi, sino a quello di capitano, verranno conferiti per elezione da coloro stessi che la compongono.

13. Il debito pubblico è riconosciuto e garentito.

14. Niuna specie d' imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge, non escluse le imposizioni comunali.

15. Non possono accordarsi franchigie in materia d' imposizioni, se non in forza di una legge.

16. Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle camere legislative.

Le imposizioni indirette possono avere la durata di più anni.

17. Le camere legislative votano in ogni anno lo stato discusso, e acclarano i conti che vi si riferiscono.

18. La gran corte de' conti rimane collegio costituito, salvo alle camere legislative il poterne modificare in forza di una legge le ordinarie attribuzioni.

19. Le proprietà dello stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge.

20. Il dritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti. Ma le petizioni alle camere legislative non possono farsi che in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarne in persona.

21. La qualità di cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge.

22. I cittadini sono tutti eguali in faccia alla legg lunque ne sia lo stato e la condizione.

23. La capacità di esser chiamato a cariche pubb appartiene indistintamente a tutti i cittadini senza alt che quello del loro merito personale.

24. La libertà individuale è garentita. Niuno può arrestato se non in forza di un atto emanato in con delle leggi dell'autorità competente, eccetto il caso di za, o quasi flagranza.

In caso di arresto per misura di prevenzione l' in dovrà consegnarsi all' autorità competente fra le spa prorogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al me i motivi del suo arresto.

25. Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi giudice diverso da quello che la legge determina: n pene possono essere applicate a' colpevoli se non quel bilite dalle leggi.

26. La proprietà de' cittadini è inviolabile. Il pien cizio non può essere ristretto se non da una legge gione di pubblico interesse. Niuno può essere astretto derla, se non per cagione di utilità pubblica riconosc previa sempre la indennità corrispondente a norma delle

27. La proprietà letteraria è del pari garentita ed labile.

28. Il domicilio de' cittadini è inviolabile, salvo il c cui la stessa legge autorizzi le visite domiciliari, le non possono allora praticarsi che ne' modi prescritti legge medesima.

29. Il segreto delle lettere è inviolabile. La respons degli agenti della posta, per la violazione del segreto lettere, sarà determinata da una legge.

30. La stampa sarà libera, e solo soggetta ad una repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offend religione, la morale, l'ordine pubblico, il re, la famiglia i sovrani esteri e le loro famiglie, non che l' onore e teresse de' particolari.

Sulle stesse norme a garentire preventivamente la moralità dei pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore.

La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di religione trattate *ex professo*...

31. Il passato rimane coperto d'un velo impenetrabile, ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni è cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora, viene vietato.

CAPO I.

Delle camere legislative.

32. Le camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni, salvo unicamente alla camera de'pari il potersi riunire, quando bisogna, come alta corte di giustizia ne' casi preveduti dalla costituzione.

33. In ciascuna delle due camere, non può aprirsi la discussione, se non quando il numero de' suoi componenti si trovi raccolto a pluralità assoluta.

34. Le discussioni delle camere legislative sono pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del presidente, reclamata e sostenuta da dieci de' suoi componenti, risolva di adunarsi in comitato segreto.

35. Nelle camere legislative, i partiti si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.

36. Chi fa parte di una delle camere legislative non può entrare a far parte dell'altra.

37. Si appartiene a ciascuna delle due camere il verificare i poteri di coloro che la compongono, e decidere delle controversie che possono insorgere sull'oggetto.

38. I ministri segretarii di stato possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati, tanto all'una quanto all'altra delle due camere legislative. Ma i

progetti di legge, che intendono a stabilire contribuzioni d ogni specie o che si riferiscono alla formazione degli stati di scussi, debbono prima essere necessariamente presentati all camera de' deputati.

39. Un progetto di legge discusso e votato in una camer non può essere inviato alla sanzione del re se non dopo es sere stato discusso e votato uniformemente nell' altra.

40. Ove tra le due camere vi sia dissidenza intorno al con tenuto di un progetto di legge qualunque, la discussione d questo non potrà riprodursi presso alcuna delle due camer nella sessione di quel medesimo anno.

41. I componenti delle due camere legislative sono invio labili per le opinioni, ed i voti da essi profferiti nell' eser cizio delle loro alte funzioni. Non possono essere arrestat per debiti durante il periodo della sessione legislativa ed i tutto il corso del mese che la precede o che la siegue. Ne giudizi penali che s' intentassero contro di essi, non posson essere arrestati senza l' autorizzazione della camera a cu appartengono; salvo il caso di flagrante o quasi flagrant reato.

42. Ciascuna delle due camere legislative formerà il su regolamento, in cui verrà determinato il modo e l' ordin delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e g incarichi delle commessioni ordinarie in cui deve distribuirsi e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno

CAPO II.

Camera de' pari.

43. I pari sono eletti a vita dal re, il quale nomina fra pari medesimi il presidente ed il vice-presidente della came ra, per quel tempo che giudica opportuno.

44. Il numero de' pari è illimitato.

45. Per esser pari si richiede aver la qualità di cittadin e l' età compiuta di trent' anni.

46. I principi del sangue sono pari di diritto, e prendon

posto immediatamente appresso il presidente. Essi possono entrare nella camera all' età di anni venticinque, ma non dare voto che all' età compiuta di trent' anni.

47. Sono eleggibili alla dignità di pari:

1. Tutti coloro che hanno una rendita imponibile di ducati tremila, posseduta da otto anni;

2. I ministri segretarii di stato, e i consiglieri di stato;

3. Gli ambasciatori che abbiano esercitato per tre anni, e i ministri plenipotenziarii, che abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni;

4. Gli arcivescovi e vescovi non più del numero di dieci;

5. I tenenti generali, i vice-ammiragli, i marescialli di campo ed i retro-ammiragli;

6. Coloro che per cinque anni abbiano esercitato la carica di presidente nella camera dei deputati;

7. Il presidente ed il procuratore generale della corte suprema di giustizia, ed il presidente ed il procuratore generale della gran corte de' conti;

8. I vice-presidenti ed avvocati generali della suprema corte di giustizia, e della gran corte de' conti, che abbiano esercitate queste cariche per tre anni;

9. I presidenti e procuratori generali delle gran corti civili, che abbiano esercitato quelle cariche per quattro anni;

10. Il presidente generale della società borbonica;

11. I presidenti delle tre accademie, di cui si compone la società borbonica, che abbiano esercitate per quattro anni quelle cariche.

48. La camera de' pari si costituisce in alta corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le camere legislative.

CAPO III.

Della camera de' deputati.

49. La camera de'deputati si compone di tutti coloro i quali

eletti alla pluralità de'suffragi ne ricevono il legittimo mandato dagli elettori corrispondenti.

50. I deputati rappresentano la nazione in complesso e non le province ove furono eletti.

51. La durata della camera dei deputati è di anni cinque: in conseguenza il mandato di cui si parla nell'articolo precedente spira col decorso di questo solo periodo di tempo.

52. Coloro pe'quali cessa il suddetto mandato dopo i cinque anni, possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle camere successive.

53. Il numero dei deputati corrisponderà sempre alla forza dell'intera popolazione pel computo della quale si adopererà l'ultimo censimento che precede l'elezione.

54. Per ogni complesso di 40000 anime vi sarà un deputato alla camera.

Il modo di assicurare, per quanto sia possibile la rappresentanza, dove nelle circoscrizioni all'obbietto siano eccesso o difetto di popolazione, sarà determinato nella legge elettorale.

55. Per essere tanto elettore quanto eleggibile si richiede aver la qualità di cittadino, e la età compiuta di 25 anni; e non trovarsi nè in istato di fallimento, nè sottoposto ad alcun giudizio criminale.

56. Sono elettori:

1. Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.

2. I membri ordinarii delle tre reali accademie di cui si compone la società borbonica, ed i membri ordinarii delle altre reali accademie.

3. I cattedratici titolari nella regia università degli studi, e nei pubblici licei autorizzati dalle leggi.

4. I professori laureati della regia università degli studi, nei diversi rami delle scienze, delle lettere e delle belle arti.

5. I decurioni, i sindaci e gli aggiunti delle comuni che trovansi nello effettivo esercizio delle loro funzioni.

6. I pubblici funzionari giubilati con pensione di ritiro

di annui ducati 120; ed i militari di ogni arma, dal grado di uffiziale in sopra i quali godono anch' essi una pensione di ritiro.

57. Sono eleggibili:

1. Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.

2. I membri ordinari delle tre reali accademie di cui si compone la società borbonica, i cattedratici titolari nella regia università degli studi, e i membri ordinarii delle altre reali accademie.

58. I pubblici funzionari, purchè siano inamovibili, gli ecclesiastici secolari, purchè non appartengano a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche, ed i militari possono essere così elettori come eleggibili, quando in essi concorrano le condizioni espresse ne' tre articoli precedenti.

59. Gl'intendenti, i segretari generali d'intendenza ed i sottintendenti in esercizio delle loro funzioni non possono essere nè mai elettori, nè mai eleggibili.

60. Coloro fra i deputati eletti, che accettano dal potere esecutivo sia un novello impiego, sia una promozione da un impiego di cui erano già rivestiti, non possono più far parte della camera, se non dopo essersi sottoposti al cimento della rielezione.

61. La camera dei deputati sceglie da sè ogni anno fra i suoi componenti medesimi, ed a suffragi segreti il presidente, il vicepresidente ed i segretari.

62. Per la prima convocazione delle camere legislative sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria la quale non diverrà definitiva se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle camere medesime nel primo periodo della loro legislatura.

CAPO IV.

Del re.

63. Il re è il capo supremo dello stato: la sua persona è sacra e inviolabile, e non soggetta ad alcuna specie di risponsabilità.

Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone: nomina a tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificenze di ogni specie.

Fa grazia a'condannati, rimettendo o commutando le pene.

Provvede a sostenere la integrità del reame: dichiara la guerra o conchiude la pace.

Negozia i trattati di alleanza e di commercio, e ne chiede l'adesione alle camere legislative prima di ratificarli.

Esercita la legazia apostolica e tutti i diritti del real patronato della corona.

64. Il re convoca ogni anno in sessione ordinaria le camere legislative: ne'casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria: ed a lui solo è dato di prorogarle e di chiuderle.

Egli può anche sciogliere la camera dei deputati, ma convocandone un'altra per nuove elezioni fra lo spazio improrogabile di 3 mesi.

65. Al re si appartiene la sanzione delle leggi votate dalle due camere. Una legge a cui la sanzione reale sia negata non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno.

66. Il re fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie.

Pubblica i necessari decreti e regolamenti per la esecuzione delle leggi, senza poter mai nè sospendere, nè dispensare alcuno dall'osservarla.

67. Il re può sciogliere talune parti della guardia nazionale, dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno.

68. La lista civile è determinata da una legge per la durata di ciascun regno.

69. Alla morte del re, se l'erede della corona è di età maggiore saranno da lui convocate le camere legislative fra lo spazio di un mese, per giurare alla di loro presenza di mantenere sempre integra ed inviolata la costituzione della monarchia.

Se l'erede della corona è di età minore, e non trovi pre-

ventivamente provveduto dal re in quanto alla reggenza ed alla tutela, allora le camere legislative saranno convocate fra dieci giorni dai ministri, sotto la loro speciale risponsabilità per provvedervi. Ed in questo caso faranno parte della reggenza la madre e tutrice e due o più principi della famiglia reale.

Lo stesso verrà praticato, laddove il re sventuratamente si trovi nella impossibilità di regnare per cagioni fisiche.

70. L'atto solenne per l'ordine di successione alla corona dell'augusto Re Carlo III del 6 di ottobre 1759 confermato dall'augusto re Ferdinando I nell'articolo 5 della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla real famiglia rimangono in pieno vigore.

CAPO V.

De' ministri.

71. I ministri sono risponsabili.

72. Gli atti di ogni genere sottoscritti dal Re non hanno vigore, se non contrassegnati da un ministro segretario di stato, il quale perciò solo se ne rende risponsabile.

73. I ministri hanno libero ingresso nelle camere legislative, e vi debbono essere intesi quando lo domandano: non però vi hanno voto, se non allora che ne fanno parte come pari o come deputati.

Le camere possono chiedere la presenza de'ministri nelle discussioni.

74. La sola camera de'deputati ha il diritto di mettere in istato di accusa i ministri per gli atti, di cui questi sono responsabili.

La camera de'pari ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli.

75. Una legge apposita determinerà partitamente i casi, nei quali si verifica la responsabilità dei ministri, i modi con cui deve procedere il giudizio contro di essi, e le pene da infliggersi loro, laddove risultino colpevoli.

76. Il Re non può far grazia ai ministri condannati, se non sulla esplicita domanda di una delle due camere legislative.

CAPO VI.

Del consiglio di stato.

77. Vi sarà un consiglio di stato da non eccedere il numero di ventiquattro individui che siano cittadini col pieno esercizio dei loro dritti. Gli stranieri ne verranno esclusi, benchè abbiano decreto di cittadinanza.

78. Il consiglio di stato è presieduto dal ministro segretario di stato di grazia e giustizia.

79. Il Re nomina i consiglieri di stato.

80. Il consiglio di stato è istituito per dare il suo ragionato avviso su tutti gli affari dei quali potrà essergli delegato l'esame in nome del Re da'ministri segretari di stato.

Una legge sarà emanata per determinare le attribuzioni: e fino a che questa non sarà pubblicata, rimarrà in vigore pel consiglio di stato quanto trovasi stabilito nelle leggi in vigore per consulta generale del regno, salvo quel che in esse potrà esservi di contrario alla presente costituzione.

CAPO VII.

Dell'ordine giudiziario.

81. La giustizia emana dal Re, ed in nome del Re vien retribuita da tribunali a ciò delegati.

82. Niuna giurisdizione contenziosa può essere stabilita, se non in forza di una legge.

83. Non potranno mai crearsi de' tribunali straordinarii, sotto qualunque denominazione. Con ciò non s' intende derogare allo statuto penale militare, e regolamenti in vigore tanto per l' esercito di terra come per l' armata di mare.

84. Le udienze de' tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicità possa offendere i buoni co-

stumi, deve dichiararlo in apposita sentenza: e questa debbe essere profferita alla unanimità in materia di reati politici e di abusi di stampa.

85. Nell' ordine giudiziario i magistrati saranno inamovibili; non cominceranno però ad esserlo se non dopo che vi sieno stati instituiti con nuova nomina sotto l' impero della costituzione, e che già si trovino di avere esercitato per tre anni continui le funzioni di magistrato.

86. Gli agenti del pubblico ministero presso le corti e i tribunali sono essenzialmente amovibili.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie.

87. Talune parti di questa costituzione potranno essere modificate pe' nostri dominii di là del Faro, secondo i bisogni e le condizioni particolari di quelle popolazioni.

88. Lo stato discusso del 1847 resterà in vigore per tutto l'anno 1848, e con esso rimarranno provvisoriamente in vigore le antiche facoltà del governo, per provvedere con espedienti straordinari ai complicati ed urgentissimi bisogni dello stato.

Clausola derogatoria.

89. Tutte le leggi, decreti, rescritti in vigore rimangono abrogati in quella parte che sono in opposizione alla presente costituzione.

Vogliamo e comandiamo che la presente costituzione politica della monarchia da noi liberamente sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, contrassegnata da tutti i nostri ministri segretari di stato, registrata e depositata nell'archivio del ministero e segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominii per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne il pienissimo adempimento.

Il nostro ministro segretario di stato degli affari esteri presidente del nostro consiglio de' ministri è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pronta pubblicazione.

Napoli, il dì 10 di febbraio 1848.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri Presidente del Consiglio de' Ministri.
Firmato, Duca di Serracapriola.

Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia incaricato del portafoglio del Ministero degli affari ecclesiastici.
Firmato, Barone Cesidio Bonanni.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze.
Firmato, Principe Dentice.

Il Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici.
Firmato, Principe di Torella.

Il Ministro Segretario di Stato di agricoltura e commercio.
Firmato, Commendatore Gaetano Scovazzo.

Il Ministro Segretario di Stato dell' interno.
Firmato, Cav. Francesco Paolo Bozzelli.

Il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina.
Firmato, Giuseppe Garzia.

Pubblicata in Napoli nel dì 11 febbraio 1848.

—

Modificazioni proposte dal Comitato di Palermo.

Re delle Due Sicilie, togliendo Re del Regno delle Due Sicilie. Re delle Due Sicilie è il vero titolo; è quello che intese a confermarsi col trattato di Vienna; è quello che non osta con la Costituzione del 1812.

Il Rappresentante del Re in Sicilia, quando non sia un membro della famiglia Reale, sia un Siciliano, porti il titolo di Vice Re.

Questa carica di Vice Re sia rivestita irrevocabilmente di un perfetto *Alter Ego*, fornito di tutte le facoltà che la Costituzione ammette al potere esecutivo; e legato con vincoli che la costituzione anzidetta impone al detto potere.

Se questa proposizione è accettata, potrebbe in un dato termine formolarsi dal Comitato, a scanso di ogni equivoco, tutto ciò che debba intendersi compreso nell'*Alter Ego* anzidetto.

Nella medesima disciplina dev'essere compreso:

1. Conservarsi gl'impieghi ed atti dati o fatti dal Comitato Generale, e gl'impieghi dati da altri Comitati, e quelli che si darebbero durante il tempo in cui i Comitati proseguiranno nello stato attuale.

2. L'atto di convocazione del parlamento pubblicato dal Comitato si ritenga come parte integrante della Costituzione sino a tanto che il potere legislativo non abbia adattato ai tempi la Costituzione del 1812.

3. Gl'impiegati di qualunque natura, civili, militari, diplomatici (per Sicilia) e dignità ecclesiastiche, conferirsi dal potere esecutivo residente in Sicilia a' soli Siciliani.

4. L'instituzione della guardia nazionale conservata con quelle migliori riforme che il Parlamento sarà per decidere.

5. Le fortezze sieno tutte evacuate dalle truppe in otto giorni dalla conclusione dell'accordo, e possano esser demolite quelle parti che potrebbero nuocere alla città, a scelta o de' Comitati locali o delle commissioni che nomineranno prima di sciogliersi, ed in mancanza a scelta del magistrato municipale.

6. La Sicilia conii moneta con quel sistema che il parlamento determinerà.

7. Sia riconosciuta e conservata l'attuale nostra coccarda e bandiera tricolore.

8. Sia consegnata alla Sicilia la quarta parte della flotta,

delle armi e materiali di guerra sinora esistenti, o l' equivalente in danaro.

9. Le spese di guerra rimangano rispettivamente compensate.

10. I danni di ogni natura del portofranco di Messina sue mercanzie, non siano a carico della Sicilia, ma del tesoro napoletano.

11. Che i ministri di Guerra, Marina, Affari Esteri (per Sicilia) e tutti gli altri Ministri per gli affari di Sicilia siano in Sicilia presso il Vice Re, e responsabili ai termini della Costituzione.

12. Che la Sicilia non debba riconoscere alcun Ministero di affari di Sicilia residente in Napoli.

13. Che sia restituito il portofranco a Messina nello stato in cui era avanti la legge del 1826, senza limitazione di quanto altro potesse per tutti gli altri punti della Sicilia disporre il parlamento.

14. Tutte le materie d' interesse comune ai due paesi di Napoli e Sicilia siano determinate di accordo coi due parlamenti.

15. Se si farà lega commerciale o politica dei popoli italiani, la Sicilia vi debba essere rappresentata distintamente come ogni altro Stato d' Italia, da persone nominate dal potere esecutivo residente in Sicilia.

16. L' approvazione di quanto sarà convenuto con questo atto, ove possa essere sviluppato, sia nelle debite forme data al Comitato prima dell' apertura del parlamento; in mancanza di che s' intende sciolta ogni trattativa col Comitato generale.

Restituzione dei vapori postali doganali comprati col danaro e pel servizio della Sicilia.

STATUTO DELLA TOSCANA

NOI LEOPOLDO II.

EC. EC.

Dal giorno in cui piacque alla Divina Provvidenza che Noi fossimo chiamati a governare uno Stato distinto per tanta civiltà e illustrato da tante glorie, la concordia non mai smentita e la fiducia che in Noi posero i Nostri amatissimi popoli formarono sempre la gioia del Nostro cuore e la felicità della comune patria.

Intesi noi a promuovere ogni prosperità dello Stato per via di quelle riforme econonniche e civili alle quali attendemmo con zelo indefesso per tutto il corso del governo nostro, il Cielo benedisse le nostre cure in tal modo che ne fosse dato di giungere a questo per noi faustissimo giorno, senza che alcuna perturbazione togliendo la possibilità di operare il bene pubblico, rendesse necessario il ricorrere alla istituzione di nuove forme politiche.

Alle quali ora muove l'animo nostro il desiderio di adempier con ferma, costante, e deliberata volontà quel proposito che fu da noi annunziato precedentemente ai nostri sudditi amatissimi, e di procurare ad essi, ora che il tempo ne è giunto, quella maggiore ampiezza di vita civile e politica alla quale è chiamata l'Italia in questa solenne inaugurazione del nazionale risorgimento.

Nè tale pensiero sorge nuovo nel petto nostro, siccom non fu ignoto a quello del padre nostro e dell'avo, d quali il governo ebbe gloria dal procedere sempre coi temj o antivenirli: nè le istituzioni novelle che a noi piace concedere tali sono, che non si conformino alle abitudi di tutta la vita nostra o alle tradizioni della Toscan cultrice antica di ogni sapere.

Il compiuto sistema di governo rappresentativo che n veniamo in questo giorno a fondare, è prova della fiduc da Noi posta nel senno e nella compiuta maturità d Popoli Nostri a dividere con Noi il peso di quei dover dei quali possiamo con intiera sicurezza confidare che s tanto vivo il sentimento nel cuore dei nostri popoli, quan è e fu sempre nella coscienza del loro principe e padre.

Questo preghiamo da Dio, rafforzando la preghiera n stra di quella benedizione che il Pontefice della Cristiani spandeva poc'anzi sull' Italia tutta, e nella fiducia del n stro voto promulghiamo il seguente statuto fondamental col quale veniamo a dare nuova forma al governo del Stato ed a formare la sorte della diletta nostra Toscana.

TITOLO I.

Diritto pubblico dei Toscani.

Art. 1. La religione cattolica, apostolica e romana è la s dello Stato.

Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemet alle leggi.

2. I Toscani, qualunque sia il culto che esercitano, se tutti eguali al cospetto della legge, contribuiscono indisti tamente agli aggravi dello Stato in proporzione degli ave e sono tutti egualmente ammessibili agl'impieghi civili e m litari.

3. Niuno impedimento alla libertà personale può essere p sto, se non nei casi e colle forme prescritte dalla legge.

4. Nessuno potrà essere chiamato ad altro foro, che a que

espressamente determinato dalla legge. Non potranno perciò esistere Commissioni o Tribunali straordinari sotto qualsivoglia denominazione o per qualunque titolo.

5. La stampa è libera, ma soggetta ad una legge repressiva.

Le opere per altro che trattano *ex professo* di materie religiose saranno soggette a censura preventiva.

6. La libertà del commercio e dell'industria sono principii fondamentali del diritto economico dello Stato.

Le leggi delle manimorte sono conservate ed estese a tutto il Granducato.

7. I principii fondamentali dell'ordinamento Municipale sono mantenuti nella loro piena integrità.

8. Tutte le proprietà sono inviolabili, salvo il caso di espropriazione per causa di utilità publica comprovata legalmente, e previa indennità.

9. Anche la proprietà letteraria è mantenuta e guarentita.

10. La Guardia civica è mantenuta istituzione dello Stato a norma della legge organica.

TITOLO II.

Principii fondamentali del governo toscano.

11. Le leggi dell'arruolamento militare sono obbligatorie per tutti i cittadini.

12. La persona del Granduca è inviolabile e sacra.

13. Al solo Granduca appartiene il potere esecutivo: Egli è il capo supremo dello Stato.

Egli comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza e di commercio; nomina a tutti gl'impieghi giudiziarii, governativi, amministrativi e militari; mantiene col mezzo de'suoi rappresentanti le relazioni colle potenze estere, e provvede con Motuproprii e Regolamenti alla esecuzione delle leggi, senza mai sospenderle o dispensare dall'osservanza di esse.

14. Nessuna truppa straniera potrà essere chiamata vizio dello Stato, se non in virtù di una legge.

15. Il solo Granduca sanziona le leggi e le promul

16. Le leggi e gli atti del Governo non hanno vig non sono muniti della firma di uno dei Ministri.

I ministri sono risponsabili.

17. Il potere legislativo sarà collettivamente eserci Granduca e da due Assemblee deliberanti, che sono il ed il *Consiglio generale.*

Il Granduca può sciogliere il Consiglio generale: il nuovo Consiglio dentro tre mesi.

18. La proposta delle leggi appartiene al Granduca ciascuna delle due assemblee.

19. La giustizia deriva dal Granduca, ed è amminis giudici ch'egli nomina ed istituisce.

Egli può far grazie e commutar le pene.

20. I giudici nominati dal Granduca, eccetto quelli bunali minori sono inamovibili dopo che avranno es le loro funzioni per lo spazio di tre anni.

21. La publicità dei giudizii è mantenuta.

L'ordinamento dei tribunali non può essere alterato chè per legge.

22. L'integrità del territorio Toscano è mantenuta. Lo conserva la sua bandiera e i suoi colori.

TITOLO III.

Delle assemblee legislative.

23. Le due Assemblee legislative si radunano in Fi ciascun anno.

§ 1. — *Del senato.*

24. Il Senato è composto di senatori nominati a vit Granduca. Il loro ufficio è gratuito. Il loro numero non mitato. Dovranno essi avere l'età di trent'anni compiti.

25. I Principi Toscani della famiglia regnante giunti all'età anni 21 compiti siedono di diritto nel Senato. Dànno voto l'età di 25 anni compiti.

26. Il Granduca nomina i senatori tra gl'individui compresi lle seguenti categorie:

Gli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, il Presidente e Vicepresidente del Consiglio generale e i Deputati al mesimo dopo che vi abbiano risieduto sei anni;

I Presidenti, i Vicepresidenti e i Giudici della Corte di sazione e delle Corti regie, e i Procuratori e Avvocati gerali presso le medesime;

I Professori delle Università toscane;

Le persone che occupano o hanno occupato gradi emiti nell'ordine governativo e militare;

I grandi proprietari di suolo, ed i principali commernti, capitalisti ed industriali;

E finalmente coloro che per servigi resi alla patria sieno essa benemeriti; o che l'abbian illustrata.

27. L'atto di nomina di ciascun Senatore fa menzione dei rvigi e dei titoli sui quali è fondata.

§ 2. — *Del consiglio generale.*

28. Il Consiglio generale si compone di ottantasei Deputati etti dai Collegi che saranno determinati per distretto dalla ge elettorale, la quale farà parte integrante del presente atuto fondamentale.

29. L'ufficio dei Deputati è gratuito, salvo una modica inmnità che dai Comuni del distretto elettorale venga comessa ai Deputati non residenti nella capitale, e per il solo mpo della sessione.

30. Il possesso, la capacità, il commercio, l'industria conriscono al cittadino toscano il diritto di essere elettore ai ermini e coi requisiti della legge elettorale sopra indicata.

31. Ogni elettore al Consiglio generale è eleggibile al mesimo, purchè abbia l'età di 30 anni compiti, e possesso o limora stabile nel distretto elettorale.

32. I Deputati sono eletti per quattro anni: usciti di uffizio potranno essere rieletti.

33. I Collegi elettorali si radunano per convocazione fatta dal Granduca.

Il Gonfaloniere del capoluogo nel distretto elettorale presiede di diritto il Collegio elettorale.

34. Il Consiglio generale è la sola autorità competente a giudicare intorno alla validità della elezione dei Deputati eletti a comporlo.

§ 3. — *Dei membri delle due assemblee.*

35. Nessuno dei membri delle due Assemblee durante la sessione, e tre settimane avanti e tre dopo, può essere catturato per debiti; non può essere arrestato o tradotto in giudizio criminale durante la sessione, se non previo l'assenso dell'Assemblea cui fa parte: si eccettua il caso di delitto flagrante.

36. I Senatori ed i Deputati sono inviolabili per le opinioni emesse e per i voti dati nelle Assemblee.

37. Allorchè un deputato al Consiglio generale durante il tempo del suo ufficio perde le qualità che lo rendevano eleggibile, l'Assemblea, udite le sue deduzioni lo decreta decaduto.

38. Il Senato nel caso stesso e nello stesso modo deferisce al Granduca la cognizione del fatto, provoca il decreto di esclusione.

39. Se il Deputato rinunzia o cessa l'uffizio per morte, per decadenza, per avere ottato ad altra rappresentanza, o se accetta dal Governo qualche uffizio salariato, il Collegio ch'egli rappresentava sarà immediatamente convocato per fare nuova elezione.

La cessazione per causa di accettato uffizio non fa divieto alla rielezione.

TITOLO IV.

Convocazione, apertura delle due assemblee e forma delle adunanze.

40. La convocazione delle due Assemblee è fatta dal Granduca. Le sessioni loro cominciano e finiscono nel tempo stesso.

41. Nessuna delle due assemblee potrà separatamente radunarsi, nè validamente deliberare per qualsivoglia motivo, fuori del tempo della sessione, salvo quanto al Senato il disposto dell'art. 62.

42. Il Granduca apre in persona, o per mezzo d'un commissario la sessione delle due assemblee in quella sola occasione riunite.

43. Il Granduca ha diritto d' interrompere la durata della sessione, e può convocare straordinariamente le due assemblee.

44. Le adunanze delle due assemblee sono publiche. Ma sulla domanda di 3 membri potranno costituirsi in adunanza segreta.

Gli atti delle assemblee saranno publicati a cura di ciascuna di esse.

45. Il Granduca nomina il presidente e il vice-presidente del Senato.

Il Consiglio generale elegge per ogni sessione il suo presidente e vice-presidente a schede segrete ed a maggiorità assoluta di suffragi.

46. I Senatori ed i Deputati, innanzi di sedere la prima volta nell' assemblea cui sono ammessi, prestano nelle mani del rispettivo presidente il giuramento con questa formola:

« Giuro di osservare inviolabilmente lo Statuto fondamen-
« tale e tutte le leggi dello Stato, e prometto di adempiere
« l'ufficio mio con verità e giustizia, provvedendo in ogni cosa
« al bene inseparabile della Patria e del Principe. Così Dio
« mi aiuti. »

47. Le adunanze delle due assemblee sono legali, e le de-

liberazioni valide, colla presenza e col voto della metà più uno dei membri, che le compongono.

48. Le deliberazioni delle due assemblee sono a maggiorità di suffragi.

Le due assemblee compileranno ciascuna il proprio regolamento.

TITOLO V.

Poteri delle due assemblee.

49. Il Senato ed il Consiglio generale concorrono insieme col Granduca alla formazione delle leggi, ed all'interpretazione autentica di esse.

Le leggi non hanno autorità quando non sieno state discusse e votate liberamente da ognuna delle due assemblee.

50. Le proposte di leggi possono dal ministro venire trasmesse indistintamente all'una o all' altra assemblea, salvo il disposto dell'art. 52.

51. Nessuno tributo potrà essere imposto o riscosso, se non consentito dalle due assemblee e sanzionato dal Granduca.

52. Saranno presentati alla deliberazione e al voto del consiglio generale prima che al voto del Senato:

1° Il bilancio *preventivo* e *consuntivo* d'ogni anno.

2° Le leggi statuenti creazione, liquidazione e pagamento dei debiti dello Stato.

3° Le leggi statuenti accrescimento d'imposta, alienazione di beni e rendite dello Stato.

53. L'imposta diretta è consentita per un anno; le imposte indirette potranno essere stabilite per più anni.

54. Ogni proposta di legge deve essere prima esaminata nelle sessioni in cui si divideranno le assemblee per i lavori preparatorii: discussa e approvata da un'assemblea, sarà trasmessa alla discussione e approvazione dell'altra, e quando sia vinta in ambedue sarà presentata alla sanzione del Granduca.

55. Quelle proposte che sieno rigettate da una delle due assemblee, o alle quali il Granduca nieghi sanzione, non potranno essere riprodotte nel corso della sessione.

56. Le proposte del governo saranno prima di ogni altra discusse ed approvate dalle assemblee.

57. Ogni cittadino giunto all'età di 21 anni ha il diritto e facoltà libera d'inviare all'una e all'altra assemblea petizioni e rimostranze.

L'assemblea, dietro l'esame e rapporti di una Commissione tratta dal suo seno, discute se debba accogliere le anzidette petizioni e rimostranze, e quando sembri opportuno ne decreta il rinvio al ministero cui risguardano.

Le petizioni e rimostranze però non potranno essere mai presentate personalmente alle assemblee.

58. Le assemblee non ricevono deputazioni, nè ascoltano, fuori dei loro propri membri, altro che i ministri o commissarii che il governo inviasse loro per la discussione delle leggi.

59. Inviano al principe deputazioni nei casi e colle forme prescritte dal regolamento. Corrispondono tra loro e col ministero per via di messaggio.

TITOLO VI.

Dei ministri.

60. I ministri possono essere membri del Senato e del Consiglio generale.

61. I ministri, o commissarii che ne tengono le veci, hanno libero accesso in ambedue le assemblee, hanno diritto di esservi ascoltati ad ogni richiesta loro: hanno l'obbligo, quando sieno invitati, a dare gli schiarimenti che all'assemblea sembrassero opportuni.

62. Il diritto di accusare i ministri appartiene al Consiglio generale: quello di giudicarli, al Senato. Una legge determinerà i casi della responsabilità dei ministri, le pene, le forme dell'accusa e del giudizio.

TITOLO VII.

Lista civile.

63. La dotazione della corona è fissata per tutta la durata del regno dalla prima assemblea del Senato e del Consiglio generale dopo l'avvenimento al trono del Granduca.

64. Durante il regno del Granduca attuale è mantenuta alla regia corte l'annua assegnazione della quale è ora dotata, nonostante la caduta reversione di Lucca al Granducato e la conseguente perdita delle signorie di Boemia.

65. Oltre questa assegnazione continuerà alla Real Corte l'uso dei regii palazzi, ville e giardini annessi. Il loro mantenimento e miglioramento rimarrà a carico dello Stato, che vi provvederà con gli assegnamenti da portarsi annualmente nei bilanci preventivi, se pure non venga in seguito stabilito fra lo Stato e la Real Corte l'affrancazione di quest'onere.

66. Quando il R. Principe ereditario toccherà l'età maggiore, gli sarà assegnata a carico dello Stato un'annua rendita, colla quale sia provvisto al dignitoso di lui mantenimento.

67. Oltre i beni che il Granduca attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo regno.

68. Il Granduca può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra i vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili dello Stato che limitano la quantità disponibile.

69. I possessi che costituiscono il patrimonio privato del Granduca sono, salvo la promessa eccezione, sottomessi a tutte le leggi che regolano le altre proprietà.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali.

70. La nobiltà toscana è conservata colle sue onorificenze. La creazione di nuovi nobili appartiene al Granduca.

71. È conservato l'ordine sacro e militare di Santo Stefano Papa e martire colle sue prerogative, dotazioni e statuti.

72. L'ordine del merito sotto il titolo di S. Giuseppe è pure conservato col suo statuto.

73. Il Granduca ha il diritto d'istituire nuovi ordini, e ne decreta gli statuti.

74. La collazione di tutti i benefizii di patronati regii, e pertinenti al patrimonio della corona, e l'esercizio dei diritti che ne dipendono, spettano al Granduca.

75. Ogni nuovo regno s'inizia col giuramento di mantenere lo statuto fondamentale. Questo giuramento si presta davanti alle due Assemblee riunite.

76. I debiti dello Stato sono guarentiti; rimangono ferme le obbligazioni contratte a favore dei terzi, non escluse le pensioni già stabilite.

77. Tutte le leggi e regolamenti che non sieno contrarii al presente Statuto fondamentale ritengono sempre il loro pieno vigore.

78. Il presente Statuto fondamentale, e tutti i diritti e poteri da esso sanciti, sono affidati alla lealtà, al patriottismo, al coraggio della guardia civica, e di tutt'i cittadini toscani.

TITOLO IX.

Disposizioni transitorie.

79. Il Granduca mentre istituisce fin d'ora un *Consiglio di Stato*, del quale saranno in breve stabilite le attribuzioni, e mentre provvederà anche alla regolare distribuzione degli Uffizii ministeriali, si riserva a promulgare le leggi necessarie a costituire il potere esecutivo in conformità dei principii stabiliti nel titolo primo, non meno che alla pronta e sollecita esecuzione del presente Statuto fondamentale e più specialmente:

1° La legge elettorale che sarà parte integrante del presente statuto;

2° La legge sulla stampa;

3° La legge organica dei governi ed amministrazioni compartimentali, e delle loro attribuzioni;

4° La legge preordinata ad estendere al territorio lucchese la legislazione vegliante nel granducato.

80. Saranno presentate alla deliberazione delle Assemblee legislative:

1° La proposta di legge sulle istituzioni municipali e compartimentali fondate sopra il sistema elettivo;

2° La proposta di legge sulla istruzione publica;

3° Le proposte di legge sulla responsabilità dei ministri;

4° La proposta di legge sui publici funzionarii;

5° La proposta di legge sulla espropriazione forzata per causa di publica utilità.

81. Alla prima sessione legislativa saranno presentati il bilancio preventivo del 1849 ed il bilancio consuntivo del 1847.

82. Il presente Statuto fondamentale sarà messo in vigore alla prima convocazione delle assemblee legislative, che avrà luogo appena compiute le elezioni.

83. I ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni sovrane.

Dato il 15 febbraio 1848.

LEOPOLDO.

Visto. *Il consigliere segretario di stato, primo direttore delle RR. segreterie*
F. Cempini.

Visto. *Il consigliere direttore del dipartimento di stato*
C. Ridolfi.

Visto. *Il consigliere direttore del dipartimento di grazia e giustizia*
B. Bartalini.

Visto. *Il consigliere ministro degli affari esteri, e direttore del dipartimento della guerra*
L. Serristori.

Visto. *Il consigliere direttore del dipartimento delle regie finanze*
G. Baldasseroni.

STATUTO

Degli Stati Sardi.

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

ECC. ECC. ECC.

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell' ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl' interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d' indissolubile affetto che stringono all' itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d' obbedienza e d' amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell' antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il

parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica.

3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

8. Il Re può far grazia e commutare le pene.

9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente, nell'ordine della successione al trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni vent'uno.

13. Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

17. La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistinta mente i mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al trono.

20. Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

22. Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

23. Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini.

24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

26. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

28. La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato.

33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1.° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;

2.° Il Presidente della Camera dei Deputati;

3.° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;

4.° I Ministri di Stato;

5.° I Ministri Segretarii di Stato;

6.° Gli Ambasciatori;

7.° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;

8.° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;

9.° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;

10.° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procurator Generale, dopo cinque anni di funzioni;

11.° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;

12.° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;

13.° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;

14.° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare.

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15.° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;

16.° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17.° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;

18.° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19.° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;

20.° Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;

21.° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.

34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.

35. Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso

è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

38. Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivii.

Della Camera dei Deputati.

39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.

40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

43. Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

44. Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono interamente nulli.

49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei voti.

55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare

da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

58. Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammessione dei proprii membri.

61. Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

62. La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

Dei Ministri.

65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

67. I Ministri sono risponsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

Dell'Ordine Giudiziario.

68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch' Egli istituisce.

69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

70. I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all' organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

72. Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno publici conformemente alle leggi.

73. L' interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Disposizioni generali.

74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.

75. La Leva militare è regolata dalla legge.

76. È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

77. Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

78. Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.

79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l' autorizzazione del Re.

81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie.

82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d' urgenza con Sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d' ora abolite.

83. Per l' esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

84. I Ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l' anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO.

Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell' Interno,
Borelli.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria,
Avet.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze,
Di Revel.

Il Primo Segretario di Stato dei Lavori pubblici, dell' Agricoltura, e del Commercio,
Des Ambrois.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari Esteri,
E. Di San Marzano.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina,
Broglia.

Il Primo Segretario la pubblica Istruzione

STATUTO FONDAMENTALE

DEL GOVERNO TEMPORALE

DEGLI STATI DELLA CHIESA

PIO PP. IX.

Nelle istituzioni di cui finora dotammo i Nostri sudditi fu nostra intenzione di riprodurre alcune istituzioni antiche le quali furono lungamente lo specchio della sapienza degli Augusti nostri Predecessori, e poi col volgere dei tempi volevansi adattare alle mutate condizioni per rappresentare quel maestoso edifizio che erano state da principio.

Per questa via procedendo eravamo venuti a stabilire una rappresentanza consultiva di tutte le Provincie, la quale dovesse aiutare il Nostro Governo nei lavori legislativi e nella amministrazione dello Stato, e aspettavamo che la bontà dei risultamenti avesse lodato l'esperimento che primi Noi facevamo in Italia. Ma poichè i nostri vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere il benefizio di una rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa, Noi non vogliamo fare minore stima dei popoli nostri, nè fidar meno nella loro gratitudine non già verso la nostra umile persona, per la quale nulla vogliamo, ma verso la Chiesa e questa Apostolica Sede, di cui Iddio ci ha commessi gl'inviolabili e supremi diritti e la cui presenza fu e sarà sempre a loro di tanti beni cagione.

Ebbero in antico i nostri comuni il privilegio di gover-

narsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi sotto la sanzione sovrana.

Ora non consentono certamente le condizioni della nuova civiltà, che si rinnovi sotto le medesime forme un ordinamento pel quale la differenza delle leggi e delle consuetudini separava sovente l'un comune dal consorzio dell'altro. Ma Noi intendiamo di affidare questa prerogativa a due consigli di probi e prudenti cittadini nell'uno da Noi nominati, nell'altro deputati da ogni parte dello Stato, mediante una forma di elezioni opportunamente stabilita: i quali rappresentino gli interessi particolari di ciascun luogo dei nostri dominii, e saviamente gli contemprino con quell'altro interesse grandissimo d'ogni Comune e di ogni Provincia ch'è interesse generale dello Stato.

Siccome poi nel nostro sacro Principato non può essere disgiunto dall'interesse temporale dell'interna prosperità l'altro più grave della politica indipendenza dello Stato della Chiesa, pel quale stette altresì l'indipendenza di questa parte d'Italia, così non solamente riserviamo a Noi e ai Successori Nostri la suprema sanzione e la promulgazione di tutte le leggi che saranno dai predetti consigli determinati fra il pieno esercizio dell'Autorità sovrana nelle parti di cui col presente atto non è disposto; ma intendiamo altresì di mantenere intera l'Autorità Nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte colla religione e la morale cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la cristianità che nello Stato della Chiesa, in questa nuova forma costituito, nessuna diminuzione patiscano la libertà ed i diritti della Chiesa medesima e della S. Sede, nè veruno esempio sia mai per violare la santità di questa religione che Noi abbiamo obbligo e missione di predicare a tutto l'universo come unico simbolo d'alleanza di Dio cogli uomini, come unico mezzo di quella benedizione celeste per cui vivono gli Stati e fioriscono le nazioni.

Implorato pertanto il divino aiuto e udito l'au-
rere dei nostri venerabili Fratelli Cardinali d

espressamente adunati a tal uopo in concistoro, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Disposizioni generali.

Art. 1. Il sacro collegio dei Cardinali elettori del Sommo Pontefice è Senato inseparabile del medesimo.

2. Sono istituiti due Consigli deliberanti per la formazione delle leggi, cioè l'Alto consiglio ed il consiglio dei Deputati.

3. Sebbene ogni giustizia emani dal Sovrano e sia in suo nome amministrata, l'ordine giudiziario è nondimeno indipendente nelle applicazioni delle leggi ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il diritto di far grazia. I giudici dei tribunali collegiali sono inamovibili quando vi avranno esercitato le loro funzioni per 3 anni dalla promulgazione del presente Statuto. Possono però essere traslocati ad altro tribunale uguale o superiore.

4. Non saranno istituiti tribunali o commissioni straordinarie; ognuno in materia tanto civile quanto criminale sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge, innanzi alla quale tutti sono uguali.

5. La Guardia civica si ha come istituzione dello Stato; e rimarrà costituita sulle basi della legge del 5 luglio 1847, e del Regolamento del 30 dello stesso mese.

6. Niun impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei casi e colle forme prescritte dalle leggi. E perciò niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato dall'Autorità competente. È eccettuato il caso di delitto flagrante, o quasi flagrante, nel quale l'arrestato dentro 24 ore è consegnato all'Autorità competente.

Le misure di polizia preventiva sono pure regolate da una legge.

7. Il debito publico è garantito, come pure le obbligazioni [illegible]

8. [illegible] sia dei corpi morali, [illegible] indi-

stintamente ed egualmente agli aggravi dello Stato, chiunque ne sia il possessore.

Quando il Sommo Pontefice dà la sanzione alle leggi sopra i tributi, l'accompagna con una speciale apostolica deroga alla immunità ecclesiastica.

9. Il dritto di proprietà in egual modo in tutti è inviolabile.

Sono eccettuate soltanto le espropriazioni per causa di publica utilità riconosciuta, e previo l'equivalente compenso a norma delle leggi.

10. La proprietà letteraria è riconosciuta.

11. L'attuale preventiva censura governativa o politica per la stampa è abolita, e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge.

Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni fino che il Sommo Pontefice nella sua Apostolica Autorità non provvegga con altri regolamenti.

Il permesso della censura ecclesiastica in niun caso toglie o diminuisce la responsabilità politica e civile di coloro i quali a forma delle leggi sono garanti delle publicazioni per mezzo della stampa.

12. I publici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi; le composizioni teatrali prima di essere rappresentate sono perciò soggette alla censura.

13. L'Amministrazione comunale e provvisoria sarà presso dei rispettivi cittadini: con apposite leggi verrà regolata in modo da assicurare alle Comuni e Provincie le più convenienti libertà, compatibili colla conservazione dei loro patrimonii e coll'interesse dei contribuenti.

Dell'alto consiglio e del consiglio dei deputati.

14. Il Sommo Pontefice convoca, proroga e chiude le sessioni d'ambedue i Consigli. Scioglie quello dei deputati convocandolo nuovamente nel termine di tre mesi per

nuove elezioni. La durata ordinaria della sessione annuale non oltrepassa i tre mesi.

15. Nessuno dei Consigli può adunarsi mentre l'altro è sciolto o prorogato, fuori del caso preveduto all'art. 46.

16. I due Consigli ogni anno sono convocati e chiusi in pari tempo. L'atto dell'apertura è fatto da un Cardinale specialmente delegato dal Pontefice, ed a questo unico oggetto si riuniscono insieme ambedue i Consigli. Nel resto i Consigli si adunano sempre separatamente. Agiscono validamente quando sia presente la metà degl'individui dei quali ciascheduno è composto.

17. Le sessioni dell'uno e dell'altro Consiglio sono pubbliche. Ciascun Consiglio però si forma in Comitato segreto sulla domanda di dieci membri.

Gli atti dei due Consigli sono publicati a cura di essi.

18. Ambedue i Consigli, quando saranno costituiti, redigeranno il rispettivo regolamento sul modo da tenersi nel trattare gli affari.

19. I membri dell'alto Consiglio sono nominati a vita dal Sommo Pontefice. Il loro numero non è limitato. È necessaria in essi l'età d'anni 30 ed il pieno esercizio dei diritti civili e politici.

20. Sono desunti dalle seguenti categorie:

1. I Prelati ed altri ecclesiastici costituiti in dignità.

2. I ministri, il presidente del Consiglio dei Deputati, il senatore di Roma e di Bologna.

3. Le persone che hanno occupato od occupano un distinto grado nell'ordine governativo, amministrativo e militare.

4. I Presidenti dei tribunali di appello, i Consiglieri di Stato, gli avvocati concistoriali, tutti dopo l'esercizio di sei anni.

5. I possidenti con una rendita di scudi 4000 all'anno sopra capitali imponibili e posseduta da sei anni innanzi.

6. E finalmente le persone benemerite [illegible]stato per distinti servigi o p[illegible]o illustrato con [illegible] nelle scienze e nelle a[illegible]

21. Al principio d'ogni sessione il Sommo Pontefice fra i Membri dell'Alto Consiglio nomina tanto il Presidente, quanto i due Vice-presidenti, qualora non gli piaccia di nominare un cardinale alla presidenza.

22. L'altro Consiglio si compone dei deputati scelti dagli elettori sulla base approssimativa di un deputato per ogni 50,000 anime.

23. Sono elettori:

1. I Confalonieri, priori ed anziani delle città e comuni; i Sindaci degli appodiati;

2. quelli che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi 300;

3. quelli che per altri titoli pagano al governo una tassa diretta di scudi 12 annui.

4. I membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle Università dello Stato.

5. I membri dei consigli di disciplina, degli avvocati, e procuratori presso i tribunali collegiali.

6. I laureati *ad honorem* nelle Università dello Stato.

7. I membri delle Camere di Commercio.

8. I capi di fabbriche o stabilimenti industriali.

9. I capi o i rappresentanti di società, corpi morali, istituzioni pie o publiche, le quali sono intestate nel censo come al n. 2, ovvero pagano la tassa di cui al n. 3.

24. Sono eleggibili: 1. Quei che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi tremila.

2. Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa fissa di scudi cento annui.

3. I membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle Università di Roma e Bologna: i membri dei Collegii di disciplina degli avvocati e procuratori presso i tribunali di appello.

4. Gli altri enunciati nei numeri 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente quando siano iscritti per la metà del capitale notato nel n. 1, ovvero paghino la metà della tassa di cui al n. 2 del presente articolo.

25. Negli elettori si richiede l'età d'anni venticinque, negli eleggibili quella di anni trenta: negli uni e negli altri il pieno esercizio dei diritti civili e politici, e perciò la professione della Religione cattolica, la quale è condizione necessaria pel godimento dei diritti politici nello Stato.

26. Niuno, quantunque abbia più domicilii e per più titoli sia compreso fra gli elettori, potrà però dare il voto doppio: potrà però la medesima persona essere eletta in due o più distretti, nel qual caso l'eletto avrà l'ozione.

27. I Collegi elettorali radunati per convocazione fatta dal Sommo Pontefice procedono alla elezione dei deputati nei modi e forme che saranno prescritte dalla legge elettorale.

28. Al principio d'ogni sessione il Consiglio dei deputati elegge fra i suoi membri il Presidente e Vice-presidente.

29. I membri d'ambedue i Consigli esercitano le di loro funzioni gratuitamente.

30. I membri d'ambedue i Consigli sono inviolabili per le opinioni e voti che profferiscono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo delle sessioni ed un mese innanzi ed altro dopo.

Non possono pure essere arrestati per giudizii criminali durante la sessione, se non previo l'assenso del Consiglio al quale appartengono, eccettuato il caso di delitto flagrante o quasi flagrante.

31. Oltre il caso in cui venga sciolto il Consiglio dei deputati, cessa l'ufficio di deputato

1. Colla morte naturale e civile e colla sospensione dei diritti civili.

2. Colla rinuncia.

3. Con il lasso di quattro anni.

4. Con la nomina all'alto consiglio.

5. Con avere accettato un impiego con stipendio dal Governo o con una promozione in quello che aveva.

Ogni volta che si verifica un caso di vacanza sarà immediatamente convocato il Collegio elettorale, dal quale quel

deputato era stato eletto. Il caso del n. 5 e 8 non è d'impedimento alle rielezioni.

52. Se durante l'officio il deputato perde una delle qualifiche di eleggibilità che di loro natura non sieno temporanee, il Consiglio, verificato il fatto, dichiara vacante l'officio. Si procederà alla nuova elezione a forma dell'articolo precedente.

L'alto Consiglio nello stesso caso de' suoi membri ne fa rapporto al Sommo Pontefice cui è riservato di prendere la conveniente determinazione.

Attribuzioni dei due Consigli.

53. Tutte le leggi in materie civili, amministrative, governative, sono proposte, discusse e votate dai due Consigli: comprese le imposizioni di tributi, e le interpretazioni e declaratorie che abbiano forza di legge.

54. Non hanno forza le leggi concernenti le materie di cui all'articolo precedente, se non dopo di essere state liberamente discusse ed accettate da ambedue i Consigli, e munite della sanzione del Sommo Pontefice.

Non possono quindi essere riscossi i tributi, se non sono approvati da una legge.

55. La proposta delle leggi è fatta dai Ministri; può essere fatta da ognuno dei due Consigli dietro richiesta di dieci dei suoi membri. Ma le proposizioni fatte dai ministri saranno sempre prima delle altre discusse e votate.

56. I Consigli non possono mai proporre alcuna legge

1. Che riguardi affari ecclesiastici o misti;
2. Che sia contraria ai canoni o disciplina della Chiesa;
3. Che tenda a variare o modificare il presente statuto.

57. Negli affari misti possono in via consultiva essere interpellati i Consigli.

58. È vietata nei due Consigli ogni discussione che le relazioni diplomatiche-religiose della S. Sede

59. I trattati di commercio, e quelle solite

sole di altri trattati che riguardassero le finanze dello Stato, prima di essere ratificati sono portati ai Consigli, i quali li discutono e votano a forma dell' art. 58.

40. Le proposte di legge possono dal Ministero essere trasmesse indistintamente all'uno o all'altro Consiglio.

41. Saranno sempre presentati prima alla deliberazione e voto del Consiglio dei deputati i progetti di legge riguardanti:

1. Il preventivo e consultivo di ogni anno; 2. quelli tendenti a creare, liquidare, ed accettare debiti dello Stato; 3. quelli sulle imposte, appalti ed altre concessioni o alienazioni qualsivogliano dei redditi e proprietà dello Stato.

42. L'imposta diretta è consentita per un anno: le imposte indirette possono essere stabilite per più anni.

43. Ogni proposta di legge, dopo di essere stata esaminata nelle sessioni, sarà discussa e votata dal Consiglio al quale fu trasmessa. Quando sia approvata è trasmessa all' altro Consiglio che in egual modo la esamina, la discute e la vota.

44. Se le proposte di legge saranno rigettate da uno dei Consigli, o se il Sommo Pontefice non dà la sanzione dopo il voto dei due Consigli, in tali casi la proposta non potrà essere riprodotta nel corso di quella sessione.

45. La verifica dei poteri e la questione sulla validità delle elezioni dei singoli membri del Consiglio dei Deputati, spetta al medesimo.

46. Il Consiglio dei Deputati soltanto ha il diritto di porre in istato di accusa i Ministri; spetterà all' alto Consiglio il giudicarli, e per questo unico oggetto potrà radunarsi come tribunale fuori del tempo e del caso di cui all'art. 45, eccettuato sempre il caso di cui all' art. 56. Se essi sono ecclesiastici, l'accusa è deferita al sacro Collegio, che procederà nelle forme canoniche.

47. Ogni cittadino maggiore di età ha diritto di far petizioni dirette al Consiglio dei Deputati negli affari di cui all'art. 55, o sopra i fatti degli agenti del potere esecutivo riguardanti gli [illegible] petizione dovrà essere in iscritto e dopo [illegible]

procuratore. Il Consiglio, sul rapporto d'una sezione, delibererà se e come averne ragione.

Coloro che fecero le petizioni possono essere tradotti innanzi il tribunale competente dalla parte che si crederà lesa dai fatti esposti.

48. I Consigli non ricevono deputazione, non ascoltano fuori dei propri membri oltre i commissari del Governo ed i Ministri, corrispondono in iscritto unicamente fra loro e col Ministero, inviano deputazioni al Sommo Pontefice nei casi e forme prevedute dal regolamento.

49. Le somme occorrenti pel trattamento del Sommo Pontefice, del sacro Collegio dei Cardinali, per le Congregazioni ecclesiastiche, per sussidio o assegno a quella *de propaganda fide*, pel Ministero degli affari esteri, pel corpo diplomatico della Santa Sede all'estero, pel mantenimento delle guardie pontificie palatine, per le sacre funzioni, per l'ordinaria manutenzione e custodia dei palazzi apostolici, e di lor dipendenze, degli annessi musei e biblioteche, per gli assegnamenti, giubilazioni e pensioni degli addetti alla Corte pontificia, sono determinate in annui scudi 600,000 sulle basi dello stato attuale, compreso un fondo di riserva per le spese eventuali. Detta somma sarà riportata in ogni annuo preventivo.

Di pieno diritto si ha sempre per approvata e sanzionata tale partita, e sarà pagata al maggiordomo del Sommo Pontefice o ad altra persona da esso destinata. Nel rendiconto o consuntiva annuo sarà portata la sola giustificazione di tal pagamento.

50. Rimangono inoltre a piena disposizione del Sommo Pontefice i canoni, tributi e censi ascendenti ad un'annua somma di scudi 13,000 circa, non che i diritti dei quali si fa menzione in occasione della Camera dei tributi nella vigilia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

51. Le spese straordinarie di grandi riparazioni nei palazzi apostolici, dipendenze, musei ed annessi, le quali non sono comprese nelle dette somme (quando abbiano luogo) saranno portate e discusse nei preventivi annuali o nei consecutivi.

Del sacro concistoro.

52. Quando ambedue i Consigli hanno ammessa la proposta di legge, sarà questa presentata al Sommo Pontefice e proposta nel concistoro segreto. Il Pontefice udito il voto dei Cardinali, dà o niega la sanzione.

Dei ministri.

53. L'Autorità governativa provvede con ordinanze e regolamenti all'esecuzione delle leggi.

54. Le leggi e tutti gli atti governativi riguardanti gli oggetti di cui all'art. 33. sono firmati dai rispettivi ministri, che ne sono risponsabili. Un' apposita legge determinerà i casi di tale responsabilità, le pene, le forme dell'accusa e del giudizio.

55. I Ministri hanno diritto d'intervenire ed essere uditi in ambedue i Consigli: vi hanno voto e ne sono membri: possono essere invitati ad intervenirvi per dare gli opportuni schiarimenti.

Della sede vacante.

56. Per la morte del Sommo Pontefice immediatamente e di pieno diritto restano sospese le sessioni d'ambedue i Consigli. Non potranno mai essi adunarsi durante la Sede vacante nè in quel tempo potrà procedersi o proseguirsi nella elezione dei deputati. Sono di diritto convocati ambedue i Consigli un mese dopo l'elezione del Sommo Pontefice. Se però il Consiglio dei Deputati fosse sciolto, e non compiute le elezioni, sono di diritto convocati i Collegi elettorali un mese dopo come sopra, e dopo un altro mese sono convocati i Consigli.

57. I Consigli non potranno mai, anche prima di sospendere le sessioni, ricevere o dare petizioni dirette al sacro Collegio o riguardanti il tempo della Sede vacante.

58. Il sacro Collegio, secondo le regole stabilite nelle Costituzioni Apostoliche, conferma i Ministri e ne sostituisce al-

tri. Fino a che non abbia luogo tale atto, i Ministri proseguono nel loro uffizio. Il Ministero per altro degli affari esteri passa immediatamente al Segretario del sacro Collegio, salvo allo stesso sacro Collegio il diritto di affidarlo ad altro soggetto.

59. Le spese del funere del Sommo Pontefice, quelle del conclave, quelle per la creazione, coronazione, e possesso del nuovo Pontefice, sono a carico dello Stato. I Ministri, sotto la dipendenza del cardinale Camerlengo, provvedono la somma occorrente quantunque non contemplata nel preventivo di quell'anno, fermo l'obbligo di renderne conto, dimostrando d'averla impiegata per i titoli di sopra enunciati.

60. Se allorchè muore il Sommo Pontefice il bilancio preventivo dell'anno non fosse ancora stato votato da ambedue i Consigli, i Ministri di pieno diritto sono autorizzati ad esigere i tributi e provvedere alle spese sulle basi dell'ultimo preventivo votato dai Consigli e sanzionato dal Pontefice.

Se però il preventivo allorchè muore il Pontefice era già stato votato da ambedue i Consigli, in questo caso il sacro Collegio userà del diritto di dare o negare la sanzione alla risoluzione dei Consigli.

61. I diritti di sovranità temporale esercitati dal defunto Pontefice, durante la Sede vacante, risiedono nel sacro Collegio, il quale ne userà a forma delle Costituzioni Apostoliche e del presente Statuto.

62. Vi sarà un Consiglio di Stato composto di dieci Consiglieri, e di un corpo di Uditori non eccedente il numero di ventiquattro, tutti di nomina sovrana.

63. Il Consiglio di Stato è incaricato sotto la direzione del Governo, di redigere i progetti di legge, i regolamenti di amministrazione publica, e di dar parere sulle difficoltà in materia governativa. Con apposita legge può essere al medesimo conferito il contenzioso amministrativo.

Disposizioni transitorie.

64. Saranno quanto prima promulgate:

1. La legge elettorale, che farà parte integrante del presente Statuto.

2. La legge repressiva della stampa, di cui nella prima parte dell' art. 11.

65. Sarà proposto nella prima deliberazione dei Consigli il preventivo del 1849. Saranno pure proposte le seguenti leggi per averne ragione in questa o in altra prossima sessione: la legge sulle istituzioni municipali e provinciali; il Codice di Polizia; la riforma della legislazione civile, criminale e di procedura, la legge sulla responsabilità dei ministri, e sopra i publici funzionari.

66. In questo anno i Consigli si raduneranno al più tardi il primo lunedì di giugno.

67. L' attuale Consulta di Stato cesserà venti giorni innanzi che sieno aperti i Consigli.

Intanto essa proseguirà nell' esame del preventivo, ed altre materie amministrative, che le sono state o le saranno rimesse.

68. Il presente Statuto sarà messo in vigore all' apertura dei due Consigli.

Ma per quel che riguarda la elezione dei deputati avrà forza appena publicata la legge elettorale.

69. Rimangono in vigore tutte le disposizioni legislative, che non son contrarie al presente Statuto.

E similmente vogliamo e decretiamo che nessuna legge o consuetudine preesistente o diritto quesito, o diritto dei terzi, o vizio di orrezione o surrezione possa allegarsi contro le disposizioni del presente Statuto, il quale intendiamo che debba essere quanto prima inserito in una Bolla concistoriale, secondo l'antica forma a perpetua memoria.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem die XIV martii, MDCCCXLVIII, Pontificatus Nostri anno secundo.

PIUS PAPA IX.



STATUTO FONDAMENTALE

DEL REGNO DI SICILIA

DECRETATO IL GIORNO 10 LUGLIO 1848
DAL GENERALE PARLAMENTO.

TITOLO I.

Religione, indipendenza, sovranità.

Art. 1. La religione dello Stato è la cattolica, apostolica, romana.

Quando il re non vorrà professarla sarà *ipso facto* decaduto.

2. La Sicilia sarà sempre Stato indipendente.

Il re dei Siciliani non potrà regnare o governare su verun altro paese.

Ciò avvenendo sarà decaduto *ipso facto*.

La sola accettazione di un altro principato o governo lo farà anche incorrere *ipso facto* nella decadenza.

3. La sovranità risiede nella università dei cittadini siciliani: niuna classe, niun individuo può attribuirsene l'esercizio. I poteri dello Stato sono delegati e distinti secondo il presente statuto.

TITOLO II.

Potere legislativo.

4. Il potere di far leggi, interpretarle e derogare ad esse appartiene esclusivamente al parlamento.

5. Il parlamento composto da rappresentanti del popolo, è diviso in due camere, dette l'una dei *deputati*, e l'altra dei *senatori*.

CAPO I.

Elezioni e rappresentanza.

6. Tutti i cittadini che abbiano compiuti gli anni 21, e che sappiano leggere e scrivere, sono elettori nel luogo del proprio domicilio, o dove abitano da tre mesi.

7. Non sono elettori: 1. i soldati delle truppe di terra e di mare; 2. i regolari; 3. i condannati per delitti, durante la pena; 4. i condannati per delitti di furto, frode, calunnia o falsa testimonianza sino a due anni dopo l'espiazione della pena; 5. i condannati per misfatti, sino alla riabilitazione.

8. Possono essere deputati, purchè abbiano compiuti gli anni 25: 1. i professori delle università, de' licei e de' collegii; 2. i membri dell'instituto d'incoraggiamento, delle società e delle commissioni economiche del regno; 3. i membri delle accademie letterarie, scientifiche ed artistiche del regno; 4. i dottori e licenziati in qualunque facoltà; 5. coloro che dall'esercizio d'una professione scientifica ricavano un emolumento di once 18 annuali; 6. i commercianti con case e stabilimenti di commercio; 7. i professori di arti liberali; 8. i proprietarii d'una rendita perpetua o vitalizia di once diciotto annuali.

9. Possono essere senatori, purchè abbiano compiuti gli anni trentacinque: 1. i già presidenti e vice-presidenti della camera dei deputati; 2. coloro che per due legislature sono stati deputati; 3. i già ministri, ambasciatori e plenipotenziarii costituzionali; 4. i già direttori di ministero costituzionale; 5. il giudice della monarchia, i vescovi, arcivescovi, archimandrita di Messina, abate di Santa Lucia, siciliani; 6. i professori dell'università; 7. i socii dell'instituto d'incoraggiamento; 8. coloro che dall'esercizio d'una professione scientifica ricavano un emolumento di once duecento annuali; 9. i proprietarii d'un'annua rendita perpetua o vitalizia di once cinquecento annuali.

10. Non possono essere deputati nè senatori: 1. i ministri

o direttori di ministero in esercizio; 2. i magistrati e gl' impiegati dell'ordine giudiziario in esercizio; 3. i funzionarii e gl' impiegati dei ministeri e d' ogni ramo d' amministrazione dello Stato; 4. gli uffiziali e soldati delle truppe di terra e di mare; 5. coloro che hanno cariche ed uffici di corte e gli impiegati di casa reale; 6. coloro che godono pensioni amovibili dal potere esecutivo; 7. i regolari; 8. gli analfabeti; 9. i debitori morosi dello Stato o dei comuni; 10. gli accusati per misfatti, finchè non tornino in libertà assoluta; 11. i condannati per delitti durante la pena; 12. i condannati per delitti di furto, frode, falsità, calunnia o falsa testimonianza fino a due anni dopo la espiazione della pena; 13. i condannati per misfatti sino alla riabilitazione.

Le incompatibilità previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, e 8 non avranno vigore nel solo caso che l'impiegato o funzionario eletto a rappresentante nell'una o nell'altra camera rinunzi al suo ufficio pria di sedere in parlamento.

11. Per ogni comune di 6,000 abitanti sarà scelto un deputato.

Per ogni comune di 18,000, due.

Per ogni comune capo-luogo di circondario, sebbene non abbia la popolazione di seimila abitanti, sarà scelto un rappresentante.

Dalle università degli studi di Catania e Messina sarà scelto un rappresentante per ciascuna, e due da quella di Palermo.

Da' comuni che sceglievano rappresentanti per la costituzione del 1812, quantunque non abbiano la popolazione richiesta dal presente articolo, e non siano capo-luoghi di circondario, sarà scelto il numero di rappresentanti stabilito dalla costituzione del 1812.

Per tutt' altri comuni sono formate tante associazioni di 8,500 abitanti, da ciascuna delle quali sarà scelto un deputato secondo l' apposito regolamento.

Dal comune di Palermo ne verranno scelti 10; da quei di Messina e Catania 5 per ognuno.

Dall' isola di Lipari due.

12. I senatori saranno 120; si eleggeranno dalle associazioni distrettuali in proporzione degli abitanti d'ogni distretto. Dei senatori del distretto di Messina, uno sarà eletto dagli elettori dell' isola di Lipari e sue adiacenze.

13. L' ufficio dei deputati durerà per due anni; quello dei senatori per sei.

Gli uni e gli altri potranno essere rieletti.

14. I deputati e i senatori, durante il loro ufficio e per due anni dopo, non potranno accettare benefizii, cappellanie, cariche o impieghi, il cui conferimento appartiene al potere esecutivo. Potranno essere eletti ministri, restando sospesi dalle funzioni di deputato o senatore, durante tale carica.

15. Potranno i comuni concedere ai rappresentanti, pel periodo delle sessioni, una indennità non eccedente tarì venti al giorno, tranne a coloro che risiedono nella capitale.

16. Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risedere in quei luoghi in cui si fanno le elezioni. Se vi si troverà forza armata di ordinaria guarnigione, menochè il servizio del giorno puramente necessario, dovrà questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia otto giorni prima, e ritornare otto giorni dopo le elezioni.

17. I membri del parlamento sono inviolabili per tutto ciò che avranno detto, scritto o votato nell' esercizio delle loro funzioni. Qualunque magistrato attenti a tale inviolabilità sarà destituito ed esiliato dal regno per anni dieci. Il re non potrà mai fargli grazia.

Nessun senatore o deputato, durante la sessione e per un mese antecedente e susseguente, potrà essere arrestato senza permesso della camera cui appartiene, tranne il caso di flagranza.

18. I membri del parlamento rappresentano l' intiera Sicilia, non i comuni o distretti particolari dai quali sono eletti.

CAPO II.

Del Parlamento.

19. Il parlamento si riunirà di diritto in Palermo il 12 di gennaio di ogni anno. Alla solenne apertura, che avrà luogo nella chiesa di S. Domenico, il re interverrà personalmente o per mezzo di un suo delegato.

Potrà il re, al bisogno, straordinariamente convocarlo.

20. La camera dei deputati è legalmente costituita con la presenza di sessanta, e quella dei senatori con trenta componenti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta. Il presidente avrà voto nel solo caso di parità.

21. Ciascuna Camera verifica i poteri dei suoi membri, e ne giudica.

22. Ogni sessione parlamentaria avrà la durata di tre mesi: potrà dalle camere essere di accordo prolungata.

23. La sessione delle due camere sarà contemporanea.

24. Le sedute saranno pubbliche. Ciascuna camera si unirà in comitato segreto sulla richiesta di 5 membri. La camera deciderà in seguito se la seduta debba riaprirsi al pubblico.

25. Ciascuna camera avrà un regolamento per l'esercizio delle sue funzioni.

26. L'iniziativa della legge appartiene ad ambe le camere. Ogni camera ha il diritto di assentire, dissentire o proporre modificazioni alla legge votata dall'altra camera.

Nessun progetto sarà legge ove non sia consentito da ambe le camere.

27. Nel caso che le due camere siano d'accordo in alcuni punti, e discordi in altri dello stesso progetto di legge, potranno deputare un numero eguale de' rispettivi membri perchè sedendo insieme procurino conciliare le differenze, e ridurre le camere alla conformità dei voti. Il nuovo progetto sarà recato alla discussione delle camere. Una proposta definitivamente rigettata non può riprodursi che alla nuova sessione.

28. Le leggi relative alle entrate e spese dello Stato, ed al quantitativo dell' esercito e dell' armata, dovranno iniziarsi esclusivamente nella camera dei deputati.

La camera de' senatori avrà solamente il diritto di assentire o dissentire, senza farvi modificazioni.

29. Ciascuno de' membri del parlamento ha diritto di proporre leggi. Ogni cittadino ha facoltà di presentare in suo nome, ma solo in iscritto, petizioni e progetti per mezzo di uno de' componenti la camera.

I ministri possono presentare e discutere progetti di legge.

30. La legge fatta dal parlamento sarà nello spazio di trenta giorni promulgata dal re, e con apposite osservazioni rimandata al parlamento.

Quante volte nella sessione immediata a quella in cui la legge fu fatta, il parlamento vi persista, il re fra quindici giorni dovrà necessariamente promulgarla.

31. Appartiene a ciascuna camera il diritto di fare rimostranze e indirizzi per qualunque atto del potere esecutivo.

32. Ciascuna camera avrà il diritto di ordinare l' arresto di chiunque l' abbia oltraggiata, giudicarlo e punirlo; potrà invece, se lo crede, inviarlo a' magistrati ordinari per subire il competente giudizio.

33. La camera de' deputati si rinnoverà per intero, quella dei senatori per terzo, in ogni biennio.

Le camere non possono essere disciolte, nè sospese dal re.

TITOLO III.

Potere esecutivo.

34. Il potere esecutivo sarà esercitato dal re per mezzo dei ministri responsali, ed eletti da lui.

CAPO I.

Del Re.

35. La persona del re è inviolabile.

36. I poteri conferiti al re dalla costituzione si trasmettono per successione.

La sola discendenza del primo re potrà regnare in Sicilia, morendo egli senza discendenti maschi, o pure estinta la di costoro linea discendentale maschile, la nazione sceglierà la novella dinastia.

La successione al reame di Sicilia sarà sempre regolata con ordine di primogenitura agnatizia tra i discendenti maschi del re con diritto di rappresentazione; in modo che i figli del primogenito predefunto escluderanno lo zio secondogenito vivente, e così di seguito. Sono perpetuamente ed in tutti i casi escluse le femmine, ed i loro discendenti anche maschi.

Morto un re senza discendenti maschi, succederà il fratello secondogenito, ed in difetto i di costui discendenti maschi, collo stesso ordine di primogenitura agnatizia.

Estinta la di costui linea maschile, succederà quella del terzogenito, e così di seguito; ben inteso però che in ogni caso di successione collaterale dovrà sempre darsi la preferenza alla linea ingressa e di qualità più prossima all' ultimo defunto re.

37. Tutte le quistioni di successione saranno decise dal parlamento.

38. In mancanza di legittimi successori nell' ordine come sopra stabilito, la nazione eleggerà il nuovo re.

39. Gli atti dello stato civile della famiglia reale saranno ricevuti nella forma comune dall'intiero magistrato municipale del luogo ove si celebrano; una copia di essi sarà depositata nell' archivio dello stato.

40. Alla morte del re l' immediato successore assumerà il governo del regno. Dovrà però farsi riconoscere dal parla-

mento, e presterà il giuramento alle camere riunite nel duomo di Palermo, e nelle mani dell' arcivescovo. Se la sessione del parlamento non trovisi aperta, decsi fra un mese convocare.

Le parole del giuramento sono:

» Io . . . . . re dei Siciliani giuro e prometto innanzi a Dio, e per questi santi Evangelii, di osservare e far osservare la costituzione del regno di Sicilia, in virtù della quale sono chiamato a regnare. »

41. L' istruzione del re minore sarà regolata dal parlamento. La maggiore età del re è fissata a 18 anni compiti: appena giuntovi, presterà il giuramento nei modi e colle condizioni prescritte nell' articolo precedente.

42. L' incapacità del re per difetto intellettuale sarà giudicata dal parlamento e dichiarata con un decreto.

43. Nei casi di minor età, imbecillità del re o vacanza di trono, appartiene al parlamento istituire la reggenza.

44. Se il parlamento non vi abbia provveduto, e le camere non sieno riunite, si formerà di diritto una reggenza provvisoria composta dall' arcivescovo di Palermo, da due presidenti delle camere, o da coloro che lo furono nell' ultima sessione, e dal presidente del primo magistrato giudiziario del regno.

45. Il parlamento fisserà, ad ogni caso di successione, la lista civile da durare per tutta la vita del re.

46. Alla morte del re il parlamento, nel fissare la lista civile del successore, provvederà al mantenimento della regina vedova.

47. Il re e tutti i successibili al trono non potranno contrarre matrimonio senza il consenso del parlamento.

48. Come qualunque cittadino, nei negozi civili, il re è sottoposto alle leggi di privato diritto. La lista civile è immune da ogni azione.

49. I principi e le principesse sono sottoposti alle regole di privato diritto, come tutti i Siciliani.

50. Il re non potrà per qualsiasi cagione allontanarsi dal regno senza il consenso del parlamento, il quale non potrà accordarlo che per un termine fisso.

Il re che abbandonasse il regno senza un tale consenso, o prolungasse la sua dimora fuori l'isola al di là del termine prefisso, non avrà più diritto a regnare: il suo successore, ove ne abbia, salirà al trono, e la nazione eleggerà il nuovo re.

51. Non potrà il re esercitare alcuno dei poteri delegati a lui dalla costituzione senza consultare il consiglio dei ministri.

52. Niun ordine del re sarà eseguito se non sottoscritto da un ministro.

53. Il re rappresenterà la Sicilia nei rapporti colle altre potenze.

54. Egli ha il diritto di coniare monete, conformandosi alla legge, facendovi imprimere la sua effigie da un lato, dall'altro lo stemma della Sicilia.

55. Potrà intimare la guerra e conchiudere la pace; e, come la sicurezza e l'interesse dello stato il permetteranno, ne darà comunicazione al parlamento.

56. Potrà conchiudere trattati di alleanza e di commercio, i quali non avranno effetto senza l'assenso del parlamento.

57. Non potrà introdurre nè tenere nel regno altre truppe o rze di terra e di mare, se non quelle per le quali avrà ottenuto il consenso del parlamento.

58. Conferirà il comando e tutti i gradi militari delle forze di terra e di mare giusta la legge: salvo quel che è stabilito per la guardia nazionale.

59. Eleggerà gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici.

60. Provvederà le magistrature e tutte le cariche ed uffici amministrativi dello stato, secondo le leggi particolari.

61. Eserciterà tutti i diritti che per la legazia apostolica appartengono alla monarchia di Sicilia.

62. Presenterà a tutti i beneficii ecclesiastici di patronato nazionale, ai quali è annessa cura di anime, e provvederà a tutt'altre nomine ecclesiastiche secondo le leggi.

63. Potrà far grazia, attenuare, commutare, condonare le pene, tranne i casi eccettuati dalla costituzione, e salve sem-

pre le azioni civili. L'atto di grazia sarà motivato e reso pubblico.

64. Il re, a peso della lista civile, potrà istituire quegli ufficii di corte che riputerà convenienti al servizio e decoro della sua casa.

Essi saranno incompatibili con qualsiasi carica od uffizio dello stato: non daranno privilegio di sorta, nè preminenza o distinzione di grado sugli altri.

65. Il re nell' istituzione degli ufficii di sorte non potrà stabilire condizioni di classi o di ceti, nè categorie dentro le quali abbiano a conferirsi.

66. Il re non ha altri poteri al di là di quelli conferitigli dallo statuto.

Egli s'intitolerà *Re dei Siciliani per la costituzione del Regno.*

CAPO II.

De' ministri.

67. Al re solo appartiene la elezione o revocazione dei ministri.

68. I ministri sono risponsabili. Essi potranno esser processati e puniti ne'casi e modi stabiliti dall'apposita legge. Potrà il parlamento domandar conto de'loro atti, sottoporli a giudizio e punirli.

Il re non potrà loro far grazia attenuando, commutando o condonando la pena.

69. L'ordine del re, verbale o iscritto, non potrà in alcun caso sottrarre il ministro dalla responsabilità.

70. I ministri devono render conto in ogni anno al parlamento delle spese, e proporranno lo stato preventivo dei bisogni del loro ripartimento. Quello della finanza renderà il conto dell'entrate e delle spese publiche, e proporrà il bilancio preventivo per l'anno seguente.

TITOLO IV.

Del potere giudiziario.

71. Il potere giudiziario sarà esercitato dai magistrati istituiti dalla legge ed eletti dal re.

La legge non istituirà che soli magistrati e giurisdizioni ordinarie, così civili che criminali, salvo le giurisdizioni ecclesiastiche secondo la disciplina della chiesa di Sicilia, e le giurisdizioni militari per i reati e le persone militari, e per le altre da leggi speciali espressamente sottoposte allo statuto penale militare, e salvo i giudizi per giurati nelle materie in cui saranno stabiliti dal parlamento.

Il giudizio per giurati è stabilito in tutte le materie criminali, e pei delitti politici o commessi per mezzo della stampa. Per tali delitti al solo giurì appartiene pronunziare anche pei danni ed interessi.

Nessun cittadino potrà ricusarsi di esser giudice nei giudizi di fatto.

72. Il potere giudiziario nell' esercizio delle sue funzioni sarà indipendente. I giudici saranno sottoposti a giudizio a' termini della legge, e senza bisogno di autorizzazione.

Le udienze de'magistrati dell'ordine giudiziario sono pubbliche.

73. L'alta corte del parlamento è composta dalla camera dei deputati, che accusa, e da quella dei senatori che giudica.

74. Sono giudicabili dall'alta corte del parlamento, per tutti i fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, i ministri ed i magistrati supremi dello Stato, secondo la legge che ne stabilisce le forme e le classi.

75. La giustizia sarà sempre amministrata in nome della legge.

L'esecuzione sarà ordinata in nome della legge e del re.

TITOLO V.

Di altre istituzioni costituzionali.

76. La guardia nazionale è una istituzione essenzialmente

costituzionale. Gli ufficiali saranno scelti dalla stessa guardia. Essa sarà ordinata da un'apposita legge.

77. La guardia nazionale non potrà essere giammai disciolta nè sospesa dal potere esecutivo.

78. I forti d'ogni città del regno saranno affidati alla custodia della guardia nazionale.

Le truppe di linea potranno essere richieste dal comandante locale della guardia nazionale per prestare nelle fortificazioni dello stato quel servizio che essa crederà necessario.

79. La truppa nazionale di qualunque arma non potrà in tempo di pace eccedere il sesto della guardia nazionale di tutto il regno.

80. I municipii, in ciò che concerne l'azienda del proprio comune, si amministreranno da sè con quelle libertà che saranno garantite e regolate da una legge speciale.

Nessun cittadino può ricusare gli ufficii municipali gratuiti nel municipio al quale appartiene.

81. La publica salute sarà affidata ad un supremo magistrato di salute, indipendente da qualunque potere nell'esercizio delle sue funzioni. Una legge speciale ne ordinerà i poteri, e darà le norme per bene esercitarli.

TITOLO VI.

De' Siciliani e de' loro diritti.

82. La qualità dei Siciliani si acquista e si perde nei modi prescritti dalle leggi civili.

La naturalizzazione non potrà concedersi che in virtù di una legge.

83. I Siciliani sono tutti uguali innanzi alla legge. Essi soli e senza altra distinzione che il merito e la capacità, sono ammessi agli uffizii, a' benefizii ed alle pensioni di qualunque natura e grado.

84. Un solo ordine nazionale di merito sarà stabilito come semplice designazione alla publica stima.

Non vi sarà ammessa alcuna precedenza e privilegio. Nessun altro ordine precedente è riconosciuto.

85. Nessun cittadino potrà essere giudicato se non in vigore di una legge promulgata pria del fatto che dà luogo al procedimento, e per un regolare giudizio reso dal magistrato competente.

86. Il domicilio del cittadino è inviolabile. L'autorità publica non potrà penetrarvi per investigazioni, che nei casi stabiliti e con le forme ordinate dalla legge.

87. Nessun cittadino può essere arrestato fuori i casi stabiliti e senza le forme ordinate dalla legge. Ciascuno ha il diritto di resistenza contro ogni publico uffiziale che volesse arrestarlo, o con vie di fatto o minacce usargli violenza.

88. La parola e la stampa sono libere. I reati commessi per mezzo della parola e della stampa saranno puniti secondo la legge.

89. L'insegnamento è libero. Il publico insegnamento sarà gratuito e regolato da apposita legge.

90. Il secreto delle lettere è inviolabile.

91. I cittadini hanno diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, per privata o publica utilità, senza permesso alcuno, salvo l'applicazione delle leggi penali pei reati che si commettessero per l'abuso di questo diritto.

92. Niuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità publica, ne' casi e coi modi stabiliti dalla legge e mediante giusto e precedente compenso.

93. Tutto ciò che non è proibito da una legge è permesso. Le leggi che restringono il libero esercizio dei dritti del cittadino non si estendono al di là dei tempi e dei casi in esse espressi.

TITOLO VII.

Della revisione dello Statuto.

94. Nessun articolo dello statuto potrà essere modificato se non dopo una dichiarazione del parlamento che proponga la riforma a farsi; in tal caso il parlamento resterà disciolto per

riunirsi dopo una nuova elezione. Tanto la deliberazione che propone la riforma, quanto quella del nuovo parlamento, non saranno efficaci se non prese col concorso di due terzi dei votanti presenti di ciascuna camera.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie.

95. Nella prima sessione i senatori si divideranno a sorte in tre classi. La prima durerà per due anni, la seconda per quattro, la terza per sei.

96. Saranno chiamati, durante la loro vita, a far parte del senato, oltre il numero dei 120, quei pari temporali che siedono per la costituzione del 1812, e che il giorno 13 aprile firmarono personalmente l'atto di decadenza.

97. Niun senatore potrà farsi rappresentare da procura.

COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA ROMANA

Principii fondamentali.

I.

La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II.

Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, nè privilegi di nascita o casta.

III.

La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV.

La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

V.

I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI.

La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in

armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII.

Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII.

Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO PRIMO

Dei diritti e dei doveri de' cittadini.

1. Sono cittadini della Repubblica:

Gli originarii della Repubblica;

Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;

Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;

Gli stranieri col domicilio di dieci anni;

I naturalizzati con decreto del potere legislativo.

2. Si perde la cittadinanza:

Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;

Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;

Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;

Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un popolo;

Per condanna giudiziale.

3. Le persone e le proprietà sono inviolabili.

4. Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, nè essere distolto dai suoi giudici

naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.

Nessuno può essere carcerato per debiti.

5. Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

6. Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.

7. La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

8. L'insegnamento è libero.

Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

9. Il segreto delle lettere è inviolabile.

10. Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

11. L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.

12. Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

13. Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.

14. La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.

Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

TITOLO II.

Dell' ordinamento politico.

15. Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine giudiziario.

TITOLO III.

Dell' Assemblea.

16. L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.

17. Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.

18. Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.

19. Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di *uno* ogni ventimila abitanti.

20. I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.

Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

21. L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.

Si rinnova ogni tre anni.

22. L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

23. L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.

Nell'intervallo può essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente co' segretari, di trenta membri, o del Consolato.

24. Non è legale se non riunisce la metà, più uno dei suoi rappresentanti.

Il numero qualunque de' presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

25. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Può costituirsi in comitato segreto.

26. I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.

27. Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.

Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.

Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.

28. Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare.

49. L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, la guerra, e dei trattati.

50. La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al solato.

51. Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adot- con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto ni, salvo all'Assemblea di abbreviarlo in caso d'urgenza.

52. Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo mulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il solato indugia, il presidente dell'Assemblea fa la promul- ione.

TITOLO IV.

Del consolato e del ministero.

53. Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea a ggioranza di due terzi di suffragi.

Debbono essere cittadini della repubblica, e dell'età di 30 i compiti.

54. L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei soli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i primi eletti.

Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre i dacchè uscì di carica.

55. Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:

1. Degli affari interni;
2. Degli affari esteri;
3. Di guerra e marina;
4. Di finanze;
5. Di grazia e giustizia;
6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

56. Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi, e le azioni internazionali.

57. Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli imghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni no- a e revocazione deve esser fatta in consiglio de' ministri.

38. Gli atti dei consoli, finchè non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.

39. Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell'Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

40. I ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli affari che li risguardano.

41. I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, nè possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea sotto pena di decadenza.

42. Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.

43. I consoli e i ministri sono responsabili.

44. I consoli e i ministri possono essere posti in stato d'accusa dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.

45. Ammessa l'accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.

TITOLO V.

Del consiglio di stato.

46. Vi è un consiglio di stato, composto di quindici consiglieri nominati dall'Assemblea.

47. Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni politiche.

48. Esso emana que' regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

TITOLO VI.

Del potere giudiziario.

49. I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

50. Nominati dai consoli ed in consiglio de' ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, nè traslocati che con proprio consenso, nè sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

51. Per le contese civili vi è una magistratura di pace.

52. La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

53. Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.

54. Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.

55. Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.

L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.

È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

TITOLO VII.

Della forza pubblica.

56. L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.

57. L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.

58. Nessuna truppa straniera può essere assoldata, nè introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.

59. I generali sono nominati dall'Assemblea sopra proposta del Consolato.

60. La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, nè possono subire

variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.

61. Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.

62. Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della costituzione.

TITOLO VIII.

Della revisione della Costituzione.

63. Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.

64. L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.

65. L'Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

Disposizioni transitorie.

66. Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della costituzione.

67. Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.

68. Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finchè non sieno abrogati.

69. Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

Il Presidente
G. Galletti.

I Vice-Presidenti
A. Saliceti — E. Alloccatelli.

I Segretari
G. Pennacchi — G. Cocchi — A. Fabretti — A. Zambianchi.

COSTITUZIONE

DEL PRINCIPATO DI MONACO

FLORESTANO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE SOVRANO DI MONACO.

Da che Noi siamo stati chiamati dalla Divina Provvidenza al Governo del principato, tutti i nostri sforzi hanno costantemente avuto di mira il miglioramento delle istituzioni, la diminuzione dei pesi e l'aumento del benessere della popolazione.

Oggi, che un'era novella chiama tutti i popoli d'Italia a godere del benefizio d'istituzioni costituzionali, noi ci affrettiamo a prender parte a questa rigenerazione, e ci associamo francamente ai Sovrani che arricchirono i loro Stati di queste istituzioni.

Ma nel mentre apprezziamo i beneficii che devono provenire ad un paese dall'adozione di una costituzione libera, Noi non ponemmo in dimenticanza che un patto fondamentale deve essere in rapporto coll'esigenza delle possibilità (sic).

Il principato affidato alle nostre cure, non potendo essere considerato che come una grande famiglia alla quale non possono applicarsi le istituzioni che reggono un grande Stato, il suo governo deve necessariamente essere ristretto, proporzionato ai costumi e ai mezzi degli abitanti.

Dopo esserci fatto render conto dei bisogni reali del paese relativamente all'estensione sua e al numero della popolazione;

Dopo aver meditato sulle istituzioni accordate alle popolazioni vicine;

Noi abbiam dato e diamo agli abitanti del nostro principato la costituzione seguente:

Art. 1. La Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Ciononostante ognuno professa il suo culto con eguale libertà.

2. Tutti gli abitanti del principato sono eguali in faccia alla legge, qualunque sieno d'altronde i loro titoli e il loro rango.

3. Essi contribuiscono indistintamente giusta le proporzioni dei loro averi ai carichi dello Stato.

4. Hanno ugualmente diritto a tutti gli impieghi quando ne abbiano la capacità necessaria.

5. La libertà individuale è garantita, nessuno potendo essere arrestato e inseguito che nei casi previsti dalla legge, e nella forma che essa prescrive.

6. Ciascuno ha il diritto di pubblicare e far stampare la sua opinione conformandosi alle leggi che dovranno reprimere gli abusi di questa libertà.

7. Tutte le proprietà sono inviolabili: però lo Stato può esigere il sacrifizio per causa di pubblica utilità legalmente constatata, ma con previa indennità.

8. Tutte le ricerche intorno ad opinioni e voti emessi fino a questo giorno sono interdette.

FORMA DEL GOVERNO

9. La persona del Principe è sacra e inviolabile. Al principe appartengono il potere esecutivo e l'iniziativa delle leggi.

10. Il Principe è il capo supremo dello Stato; egli nomina a tutti gl'impieghi.

11. Egli farà stabilire un Consiglio di Stato chiamato a deliberare sulle leggi e ordinanze d'amministrazione generale. Nessuna legge o ordinanza non potrà essere promulgata e messa in esecuzione senza la sanzione del Principe.

12. Le leggi e ordinanze verranno promulgate dal Tribunale e vi saranno registrate.

13. Il Consiglio è composto di dodici membri di 30 anni compiti. La metà dei membri sarà nominata dal Principe e l'altra metà dagli elettori, nella proporzione seguente. — Due dagli elettori della comune di Monaco. — Tre da quelli del comune di Mentone. — Uno da quelli di Roccabruna. Ogni membro del Consiglio dovrà essere eletto dagli elettori del comune dove ha la sua residenza.

Questi elettori sono essi stessi nominati da tutti i cittadini maggiori del principato, impiegati civili e militari, proprietari, marinari possessori d'un battello di cinque tonnellate almeno, e da tutti quelli esercenti un' industria qualunque, formati in sessioni di dodici abitanti nominando ciascuno un elettore.

14. La durata delle funzioni dei consiglieri di stato sarà di cinque anni, allo spirare de' quali sarà proceduto ad una nuova nomina e a nuove elezioni.

Nonostante il Principe potrà sciogliere il Consiglio avanti quest'epoca; ma dovrà riorganizzarlo nelle forme qui sopra prescritte nello spazio di tre mesi al più lungo.

15. Il principe ereditario, alla sua maggiorità sarà membro di diritto del Consiglio di stato, e lo presiederà. Il Governatore generale assisterà alle sedute del Consiglio per darvi le spiegazioni necessare sulle leggi proposte. Egli lo presiederà in caso di minorità o d'assenza del Principe ereditario, e vi avrà voce deliberativa in questo caso solamente.

16. La legge organica dei Comuni e quella della giustizia di pace, saranno pubblicate prima del 1° marzo prossimo.

Dell'ordine Giudiziario.

17. Ogni giustizia emana dal Principe. Essa si ammini-

stra in suo nome da' giudici che egli nomina. e che egli istituisce.

I giudici sono inamovibili. Il giudice di pace sarà amovibile. I giudici attualmente esistenti saranno sottomessi a una nuova istituzione.

18. Il Principe ha sempre il diritto di far grazie e di commutare le pene.

19. I diversi codici e leggi attualmente in vigore continueranno ad essere eseguiti sino a che sieno state riviste o rettificate.

20. L'epoca delle elezioni sarà ulteriormente fissata da una ordinanza.

Dato dal nostro palazzo a Monaco il 12 febbraio 1848.

FLORESTANO I.

COSTITUZIONI

ANTERIORI AL 1848.

COSTITUZIONI
DELLA REPUBBLICA CISALPINA

La Repubblica Cisalpina ricevette dal generale Buonaparte la sua Costituzione, che fu proclamata e giurata in Milano nel giorno 21 Messidoro anno V (9 luglio 1797).

Poco dopo il governo francese stimò opportuno d'introdurvi alcuni cambiamenti, e non mancò d'imporli ai rappresentanti della Repubblica Cisalpina col mezzo del suo ambasciatore. La nuova costituzione, che porta la data 15 fruttidoro anno VI (1 settembre 1798), venne sottoposta all'accettazione del popolo: accettazione che il proclama 12 brunale anno VII (2 novembre 1798) annunciò essere seguita a grande maggioranza di voti.

I.ª COSTITUZIONE

DELL'ANNO 1797.

La repubblica cisalpina era da parecchi anni sotto il dominio della casa d'Austria.

La repubblica francese è succeduta a questa per diritto di conquista. Essa vi rinunzia da questo giorno, e la repubblica cisalpina è libera ed indipendente. Riconosciuta dalla Francia e dall'Imperatore, essa lo sarà ben tosto ancora da tutta l'Europa.

Il direttorio esecutivo della repubblica francese, non pago

d'avere impiegata la sua influenza e le vittorie delle armate repubblicane per assicurare l'esistenza politica della repubblica cisalpina, spinge più lungi le sue sollecitudini; ed essendo convinto, che se la libertà è il primo dei beni, una rivoluzione strascina dietro il più terribile di tutt'i flagelli, dà al popolo cisalpino la propria costituzione, che è il risultato delle cognizioni della nazione più illuminata.

Dal regime militare il popolo cisalpino deve dunque passare ad un regime costituzionale.

Perchè questo passaggio possa farsi senza scosse, senza anarchia, il direttorio esecutivo ha giudicato dovere questa sola volta far nominare i membri del governo, e del corpo legislativo: di maniera che il popolo non nominerà che dopo un anno alle piazze vacanti conformemente alla costituzione.

Ben da molti anni non esistevano più repubbliche in Italia. Il sacro fuoco di libertà vi era soffocato, e la più bella parte dell'Europa viveva soggetta al giogo degli stranieri.

Spetta alla repubblica cisalpina di manifestare al mondo colla sua saviezza ed energia, e colla buona organizzazione delle sue armate, che l'Italia moderna non ha degenerato, e che essa è degna ancora della libertà.

Firmato, BONAPARTE.

DICHIARAZIONE DE' DIRITTI E DE' DOVERI DELL'UOMO E DEL CITTADINO.

Il Popolo cisalpino proclama in presenza di Dio la seguente dichiarazione de' diritti e de' doveri dell'uomo, e del cittadino.

ART. 1. I diritti dell'uomo in società sono la libertà, l'eguaglianza, la sicurezza e la proprietà.

2. La libertà consiste in poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui.

3. L'eguaglianza consiste nell' esser la legge la stessa per tutti, così nel proteggere come nel punire. L'eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, nè alcun potere ereditario.

4. La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascuno.

5. La proprietà è il diritto di godere e di disporre de' proprii beni, delle proprie entrate, e del frutto del proprio lavoro e dell'industria.

6. La legge è la volontà generale espressa della maggioranza de'cittadini o de' loro rappresentanti.

7. Ciò che non è proibito dalla legge non può essere impedito. Niuno può esser costretto a far ciò che la legge non ordina.

8. Niuno può esser chiamato in giudizio, accusato, arrestato, nè detenuto, se non ne'casi determinati dalla legge, e secondo le formole da essa prescritte.

9. Quelli che procurano, spediscono, sottoscrivono, eseguono, o fanno eseguire atti arbitrarii, sono colpevoli, e debbono esser puniti.

10. Ogni rigore non necessario per assicurarsi della persona di un imputato, deve essere severamente represso dalla legge.

11. Niuno può esser giudicato, se non dopo essere stato inteso o legalmente citato.

12. La legge non deve prescrivere che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.

13. Ogni trattamento che aggrava la pena determinata dalla legge, è un delitto.

14. Nessuna legge, sia criminale sia civile, può avere effetto retroattivo.

15. Ognuno può obbligare il suo tempo ed i suoi servigi; ma non può vendersi, nè essere venduto: la sua persona non è una proprietà alienabile.

16. Tutte le contribuzioni sono stabilite per l'utile generale, e debbono esser ripartite tra i contribuenti in ragione delle loro facoltà.

17. La sovranità risiede essenzialmente nella universalità de' cittadini.

18. Nessun individuo, e niuna parziale unione di cittadini può attribuirsi la sovranità.

19. Niuno può, senza una delegazione formale, esercitare alcuna autorità, nè adempiere alcuna funzione pubblica.

20. Ciascun cittadino ha dritto eguale di concorrere, immediatamente o mediatamente alla formazione della legge, alla nomina de' rappresentanti del popolo e dei funzionarii pubblici.

21. Le funzioni pubbliche non possono divenire proprietà di quelli che l'esercitano.

22. La guarentigia sociale non può esistere, se la divisione de' poteri non è stabilita, se non sono stabiliti i loro limiti, ed assicurata la responsabilità de' funzionarii pubblici.

DOVERI.

1. Il mantenimento della società richiede, che quelli che la compongono conoscano ed adempiano i loro doveri.

2. Tutt' i doveri dell'uomo e del cittadino derivano da questi due principii scolpiti dalla natura in tutt' i cuori.

» Non fate agli altri ciò che non vorreste fatto a voi.

» Fate costantemente agli altri il bene che vorreste fatto » a voi ».

3. Gli obblighi di ciascuno verso la società consistono nel difenderla e servirla, nel vivere sottoposto alle leggi, e rispettar quelli che ne sono gli organi.

4. Nessuno è buon cittadino, se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, e buono sposo.

5. Nessuno è uomo dabbene, se non è lealmente e religiosamente osservatore delle leggi.

6. Chi trasgredisce apertamente le leggi, si dichiara in istato di guerra colla società.

7. Colui che senza violare apertamente le leggi, le elude coll'astuzia e co' raggiri, offende gl'interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.

8. Sul mantenimento delle proprietà riposa l'ordine sociale. Da esso viene assicurata la coltura delle terre, ogni produzione ed ogni mezzo di lavoro.

9. Ciascun cittadino deve i suoi servigi alla patria, al mantenimento della libertà, dell'eguaglianza e della proprietà, quante volte la legge lo chiama a difenderle.

COSTITUZIONE.

1. La repubblica cisalpina è una ed indivisibile.

2. L'universalità de' cittadini della repubblica cisalpina è il Sovrano.

3. La repubblica cisalpina conserva, e tramanda ai posteri il sentimento di eterna riconoscenza verso la repubblica francese, cui è debitrice della ricuperata libertà.

TITOLO I.

Divisione del territorio.

4. La repubblica cisalpina resta per ora divisa in undici dipartimenti. Essi sono i seguenti (1):

1. Dell'*Adda*. Capoluogo, Lodi alternativamente con Crema ogni due anni.
2. Delle *Alpi Apuane*. Capoluogo, *Massa*,
3. Del *Crostolo*. Capoluogo, *Reggio*.
4. Del *Lario*. Capoluogo, *Como*.
5. Della *Montagna*. Capoluogo, *Lecco*.
6. Dell'*Olona*. Capoluogo, *Milano*.
7. Del *Panaro*. Capoluogo, *Modena*.

(1) Coll'unione della repubblica cispadana, e con quella dei popoli della Valtellina, di Chiavenna e di Bormio, i dipartimenti della cisalpina furono aumentati fino al numero di venti.

8. Del *Po*. Capoluogo *Cremona*.

9. Del *Serio*. Capoluogo *Bergamo*.

10. Del *Ticino*. Capoluogo, *Pavia*.

11. Del *Verbano*. Capoluogo, *Varese*.

5. I confini de' dipartimenti possono essere mutati, o rettificati dal corpo legislativo.

6. Ciascun dipartimento è diviso in distretti, ciascun distretto in comunità. Le comunità conservano la loro attuale circoscrizione. Il corpo legislativo potrà nondimeno cambiarla.

TITOLO II.

Stato politico de' cittadini.

7. Ogni uomo nato e dimorante nel territorio della repubblica, il quale abbia compiuta l'età di anni venti, e siasi fatto iscrivere nel registro civico del suo comune, purchè non sia mendicante o vagabondo, è cittadino attivo della repubblica cisalpina.

8. Il figlio di cittadino, nato fuori del territorio della repubblica da parenti legittimamente assenti, si considera come nato nel territorio.

9. Acquista la cittadinanza ogni forestiere, che maggiore di anni venti ha dimorato per lo spazio di sette anni di seguito nel territorio della repubblica, con espressa dichiarazione tuttochè non obbligatoria anticipatamente fatta di rimanervi, e possiede in esso fondi corrispondenti alla rendita del valore locale di 200 giornate di lavoro; chi vi ha esercitato per sette anni non come semplice giornaliero un'arte utile; chi ha sette anni di servigio militare nelle milizie della repubblica, e dopo questo periodo di tempo, qualora abbia sposata una cisalpina, ed ha nel detto territorio esercitata almeno per un anno un' arte utile.

10. I figli de' forestieri nati nel territorio della repubblica si considerano come forestieri, finchè non abbiano adempiute le condizioni suddette.

11. Il forestiere maggiore di anni venti che dimora da cinque anni nel territorio della repubblica, e vi possiede uno stabilimento d'industria o di commercio, che occupi annualmente quattro persone almeno, diviene cittadino attivo.

Quando lo stabilimento occupi sei persone, basterà il domicilio di soli tre anni; se ne occupa otto o più, basterà quello di due.

12. Parimenti diviene cittadino attivo, indipendentemente da' requisiti di precedente domicilio o possidenza, esercizio di manifattura e di commercio, chiunque è dal corpo legislativo dichiarato benemerito della repubblica.

13. I soli cittadini cisalpini descritti nel registro civico a norma della legge, possono dar voto nelle assemblee primarie, ed esser chiamati alle funzioni stabilite dalla costituzione, e perciò sono denominati *attivi*.

I cittadini stati assenti con autorizzazione non potranno dar voto, se non abbiano dimorato per un mese immediatamente prima dell'assemblea nel territorio della repubblica.

14. L'esercizio dei dritti di cittadino si perde 1.° per la naturalizzazione acquistata in paese estero; 2.° per l'aggregazione a qualsiasi corporazione estera, che supponga distinzioni di nascita, o voti religiosi; 3.° per l'accettazione di funzioni o di pensioni offerte da un governo estero; 4.° per la condanna a pene afflittive o infamanti, sino alla riabilitazione.

15. L'esercizio dei diritti di cittadino resta sospeso: 1.° dall'interdetto giudiziario per cagion di furore, di demenza o d'imbecillità; 2.° per lo stato di debitore, fallito, o d'erede immediato che ritiene a titolo gratuito tutta o parte della successione di un fallito; 3.° per lo stato di domestico stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa; 4.° per lo stato d'accusa; 5. per una condanna in contumacia a pena afflittiva o infamante, fintantochè non sia annullata.

16. L'esercizio dei diritti di cittadino non si perde nè resta sospeso, se non ne' casi espressi negli articoli precedenti.

17. Ogni cittadino che ha soggiornato sette anni fuori del

territorio della repubblica, senza missione o autorizzazione a nome della nazione, vien considerato forestiere, e non può riacquistare le prerogative di cittadino cisalpino, se non dopo aver soddisfatto alle condizioni prescritte dagli articoli 10, 11, 12.

18. I giovani non possono essere iscritti sul registro civico, se non provano di saper leggere e scrivere, esercitare una professione meccanica, e fare l'esercizio militare, possedendo perciò un fucile d'ordinanza e la sua giberna. Le operazioni manuali dell'agricoltura sono comprese nelle professioni meccaniche. Questo articolo non avrà esecuzione, se non dopo il duodecimo anno della repubblica per riguardo al leggere e scrivere, e rispetto al fucile, all' anno terzo.

TITOLO III.

Assemblee primarie.

19. Le assemblee primarie sono composte dai cittadini domiciliati nello stesso distretto. Il domicilio richiesto per poter dar voto nelle dette assemblee, si acquista colla sola residenza per un anno, e si perde per un anno di assenza.

Niuno può cedere le proprie veci nelle assemblee primarie, nè dar voto sullo stesso oggetto in più assemblee.

20. Vi sarà almeno un'assemblea primaria per ogni distretto. Ove ne sieno più, ciascuna di esse sarà composta di 450 cittadini o 900 al più. Questi membri s' intendono cittadini, presenti o assenti, che hanno diritto di dar voto.

21. Le assemblee primarie si costituiscono provvisoriamente sotto la presidenza del più anziano: i due più giovani faranno provvisoriamente le funzioni di segretarii.

Le assemblee primarie sono definitivamente costituite colla nomina a scrutinio di un presidente, di un segretario e di tre scrutatori.

22. Insorgendo difficoltà sulle qualità richieste per dare il voto, l'assemblea risolve provvisoriamente, salvo il ricorso al tribunale civile del dipartimento.

25. In ogni altro caso, il solo corpo legislativo giudica sulla validità delle operazioni delle assemblee primarie.

24. Nessuno può comparire armato nelle assemblee primarie.

25. Appartiene alle assemblee il regolamento della loro polizia.

26. Le assemblee primarie si uniscono: 1. per accettare o rigettare i mutamenti all'atto costituzionale proposti dalle assemblee di revisione; 2. per fare le elezioni che loro si appartengono, giusta la costituzione.

27. Esse si riuniscono di pieno diritto il primo giorno del mese di germile di ciascun anno, per procedere secondo il bisogno all'elezione:

1.° dei membri dell'assemblea elettorale;

2.° de'giudici di pace, e de'loro assessori;

3.° degli uffiziali municipali ne'comuni di più di 3000 abitanti.

28. Dopo siffatte elezioni, si terranno ne'comuni al disotto di 3000 abitanti le assemblee comunali, che eleggono gli agenti di ciascun comune ed i loro aggiunti.

29. Ciò che si fa in un'assemblea primaria o comunale oltre all'oggetto della sua convocazione, e contro le formole determinate dalla costituzione, è nullo.

30. Le assemblee, tanto comunali che primarie, non fanno alcun'altra elezione, salvo quelle attribuite loro dall'atto costituzionale.

31. Tutte le elezioni si fanno a scrutinio segreto.

32. Qualunque cittadino legalmente convinto di aver venduto o comprato un voto, è escluso dalle assemblee primarie e comunali, e da ogni funzione pubblica per venti anni; ed in caso di recidiva sarà escluso per sempre.

TITOLO IV.

Assemblee elettorali.

33. Ciascuna assemblea primaria nomina un elettore in ragione di ogni 200 cittadini, presenti o assenti, i quali ab-

biano diritto di dar voto nella detta assemblea. Sino al numero di 300 cittadini inclusivamente non nomina che un elettore; se ne nominano due dai 301 sino ai 500; tre da 501 sino ai 700; quattro dai 701 sino ai 900.

34. I membri delle assemblee elettorali sono nominati in ogni anno, e non possono essere rieletti se non dopo l'intervallo di due anni.

35. Niuno potrà essere nominato elettore se non ha venticinque anni compiuti, e se oltre alle qualità necessarie per esercitare i diritti di cittadino cisalpino, non abbia una delle seguenti condizioni, cioè, ne' comuni di oltre a seimila abitanti, quella di proprietario od usufruttuario di un fondo valutato per una rendita eguale al valore locale di 150 giornate di lavoro, ovvero di locatario di un' abitazione o di un fondo rurale valutati per una rendita eguale al valore di 150 giornate di lavoro.

Nei comuni al disotto di seimila abitanti, quella di proprietario od usufruttuario di un fondo valutato per una rendita eguale al valore di 100 giornate di lavoro, ovvero di locatario di un'abitazione o di un fondo rurale valutati per una rendita eguale al valore di 100 giornate di lavoro.

In ogni caso, dovrà possedere un fucile d'ordinanza, la divisa nazionale, o almeno i paramani ed il colletto d'uniforme. Ciò non avrà effetto che dopo il terzo anno della repubblica.

Riguardo a quelli che saranno nel tempo stesso proprietarii od usufruttuarii da una parte, e locatarii affittuarii o massari dall'altra, le loro facoltà per questi diversi titoli saranno cumulate sino alla tassa necessaria per istabilire la loro eleggibilità.

36. L'assemblea elettorale di ciascun dipartimento si riunisce ai 20 germile di ciascun anno, e termina in una sola sessione di sette giorni al più e senza proroga, tutte le elezioni da farsi: dopo di che essa è disciolta di pieno diritto.

37. Le assemblee elettorali non possono occuparsi di alcun oggetto estraneo alle elezioni, delle quali sono incari-

cate: non possono spedire nè ricevere alcuna memoria, petizione, o deputazione.

38. Le assemblee elettorali non possono corrispondere tra loro.

39. Sciolta un'assemblea elettorale, niun cittadino stato membro della medesima può prendere il titolo di elettore, nè riunirsi con tal qualità a quelli che sono stati con lui membri della stessa assemblea. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza generale.

40. Gli articoli 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 del titolo precedente, sulle assemblee primarie, sono comuni alle assemblee elettorali.

41. Le assemblee elettorali eleggono secondo il bisogno: 1. i membri del corpo legislativo, cioè i membri del consiglio de'seniori, quindi i membri del gran consiglio; 2. i membri del tribunale di cassazione, ed i loro sostituti; 3. gli alti giurati; 4. gli amministratori de'dipartimenti; 5. il presidente, l'accusatore pubblico ed il cancelliere del tribunale criminale; 6. i giudici de'tribunali civili, ed i loro sostituti.

42. Allorchè un cittadino è eletto dalle assemblee elettorali per rimpiazzare un funzionario morto, dimesso o destituito, si considera eletto per quel solo tempo che rimaneva al funzionario rimpiazzato.

43. Il commessario del direttorio esecutivo presso l'amministrazione di ciascun dipartimento è tenuto, sotto pena di destituzione, d'informare il direttorio del tempo in cui si aprono e si chiudono le assemblee elettorali. Il detto commessario non può arrestarne o sospenderne le operazioni, nè entrare nel luogo delle sessioni; ma ha diritto di farsi comunicare il processo verbale di ciascuna sessione nel termine di ventiquattro ore, ed è tenuto di denunziare al direttorio le infrazioni per avventura fatte all' atto costituzionale. In tutti i casi, il solo corpo legislativo giudica sulla validità delle operazioni delle assemblee elettorali.

TITOLO V.

POTERE ESECUTIVO.

Disposizioni generali.

44. Il corpo legislativo è composto attualmente di un consiglio de'seniori in numero di quaranta, o di sessanta al più, e di un gran consiglio in numero di ottanta, o al più di centoventi.

45. Il corpo legislativo non può in verun caso delegare ad uno o più de' suoi membri, nè a chicchessia, alcuna delle funzioni ad esso attribuite dalla presente costituzione.

46. Non può per se stesso, nè per mezzo di delegati esercitare il potere esecutivo nè il potere giudiziario.

47. Sono incompatibili la qualità di membro del corpo legislativo e l'esercizio di un'altra funzione pubblica, eccetto quella d'archivista della repubblica; come pure è incompatibile la qualità di ministro di culto obbligato a residenza (1).

48. La legge determina il modo di rimpiazzare definitivamente o interinalmente que' funzionarii pubblici, che sono eletti membri del corpo legislativo.

49. Ciascun dipartimento concorre in ragione della sua popolazione alla nomina de'membri del consiglio de'seniori, e del gran consiglio.

50. Ogni dieci anni il corpo legislativo, giusta le liste della popolazione che gli saranno spedite, determina il numero de'membri dell'uno e dell'altro consiglio, che ciascun dipartimento dovrà somministrare.

(1) Questo articolo ed il seguente rispondono agli articoli 47 e 48 della costituzione francese del 1795, salvo che qui è aggiunta l'incompatibilità del Ministro di culto addetto a residenza.

Si noti che, eccetto il caso del ministro di Culto, l'incompatibilità è solo nell'*esercizio delle funzioni pubbliche*, non nella qualità di ufficiale pubblico: onde egli poteva essere eletto, ma le funzioni doveano sospendersi durante la legislatura.

51. Nessun cangiamento potrà farsi in tale ripartizione durante questo intervallo.

52. I membri del corpo legislativo non sono rappresentanti del dipartimento che gli ha nominati, ma della nazione tutta quanta, e non si può dar loro alcun mandato.

53. Ambedue i consigli si rinnovano in ogni anno per terzo.

54. I membri che escono dopo tre anni possono essere immediatamente rieletti per i tre anni seguenti; dopo di che sarà necessario un intervallo di due anni per poter essere nuovamente eletti.

55. Niuno, ed in verun caso, può esser membro del corpo legislativo per più di sei anni consecutivi.

56. Se per circostanze straordinarie uno de' due consigli si trovi ridotto a meno di sette ottavi de' suoi membri (1), se ne dà avviso al direttorio esecutivo, il quale è tenuto di convocare immediatamente le assemblee primarie de' dipartimenti, che hanno membri del corpo legislativo a rimpiazzare. Esse nominano immediatamente gli elettori, e questi procedono ai necessari rimpiazzi.

57. I membri nuovamente eletti per l'uno e l'altro consiglio, si riuniscono il giorno venti maggio nel comune destinato per le loro sessioni.

58. I due consigli riseggono sempre nello stesso comune.

59. Il corpo legislativo è permanente: può per altro sospendere le sue sessioni nei termini che avrà stabiliti.

60. In nessun caso i due consigli possono riunirsi in una medesima sala.

61. Le funzioni di presidente e di segretarii non possono durare più di un mese, così nel gran consiglio come in quello de' seniori.

62. I due consigli hanno rispettivamente il diritto di

(1) La Costituzione del 1795 non ricorreva alle elezioni per surroga, se non quando uno de' due Consigli si trovasse ridotto a meno di due terzi.

polizia nel luogo delle loro sessioni, e nel recinto esteriore che avranno determinato.

63. Hanno rispettivamente il diritto di polizia sugli individui del loro corpo; ma non possono condannare a pena maggiore della censura, dell'arresto per otto giorni, e della prigionia per tre giorni.

64. Le sessioni d'ambedue i consigli sono pubbliche, ma il numero degli astanti non potrà eccedere quello di 100 per ogni consiglio. I processi verbali delle sessioni saranno stampati.

65. Tutte le risoluzioni si fanno per alzata e seduta: in caso di dubbio si fa l'appello nominale, ma allora i voti sono segreti.

66. Ciascun consiglio, sulla domanda di più di un quarto de' suoi membri, può formarsi in comitato generale e segreto; ma ciò soltanto per discutere, non per deliberare.

67. Nessuno de' due consigli può creare nel suo seno alcun comitato permanente; ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembra suscettibile di un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra i suoi membri una commissione speciale, la quale si occuperà semplicemente dell'oggetto per cui è stata nominata. Questa commissione si scioglie tosto che il consiglio ha decretato sopra tale oggetto.

68. I membri del corpo legislativo ricevono un'annua indennità di lire seimila di Milano.

69. Vi sarà presso il corpo legislativo una guardia di 300 granatieri.

70. Il corpo legislativo determina il modo di cosiffatto servigio e la sua durata.

71. Il corpo legislativo non assiste ad alcuna cerimonia pubblica, nè vi spedisce alcuna deputazione. Niuno de' suoi membri potrà conversare co'ministri o agenti esteri, nè intervenire alle loro feste, ed accettare i loro inviti (1).

(1) La seconda parte dell' articolo mancava nella costituzione del 1795.

Gran Consiglio (1).

72. Per essere eletto membro del gran Consiglio conviene aver compiuti gli anni trenta, ed essere stato domiciliato sul territorio della repubblica, per dieci anni immediatamente precedenti all' elezione. La condizione dell'età di trenta anni non sarà necessaria prima dell'anno settimo della repubblica. Sino a quell'epoca basterà l'età di venticinque anni compiuti.

73. Il gran consiglio non può deliberare se la sessione non è composta almeno di cinquanta membri; ma la discussione potrà aprirsi col solo numero di trenta. Se due ore dopo aperta la discussione, il numero di cinquanta non è completo, il presidente manderà a chiamare alle loro case gli altri membri assenti; passate due altre ore, potranno anche i soli trenta deliberare.

74. La proposizione delle leggi appartiene esclusivamente al gran consiglio.

75. Nessuna proposizione può essere posta in deliberazione, nè risoluta nel gran consiglio, se non colla osservanza delle seguenti formole. Si fanno tre letture della proposizione; l'intervallo tra due delle dette letture non può essere minore di dieci giorni. Dopo ciascuna lettura si apre la discussione; per altro dopo la prima o la seconda, il gran consiglio può dichiarare che vi è luogo a proroga, o che non vi è luogo a deliberare. Ogni proposizione sarà stampata e distribuita due giorni prima della seconda lettura, e dopo la terza il consiglio deciderà se vi è luogo o pur no a prorogare la decisione.

76. Una proposizione definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non potrà essere riprodotta se non dopo il periodo di un anno.

77. Le proposizioni adottate dal gran consiglio si chiamano *risoluzioni*.

(1) Corrisponde al Consiglio de' cinquecento della costituzione del 1795.

78. Nel preambolo di ogni risoluzione si enuncierà: 1.o la data delle sessioni nelle quali si saranno fatte le tre letture della proposizione; 2.o l'atto col quale dopo la terza lettura sarà stato decretato non esservi luogo a proroga.

79. Sono esenti dalle formole prescritte nell'articolo 78 le proposizioni riconosciute urgenti da una previa dichiarazione del gran consiglio, la quale annunzierà i motivi dell'urgenza da spiegarsi nel preambolo della risoluzione.

Consiglio de' seniori (1).

80. Il consiglio de'seniori è composto di 40 membri.

81. Niuno può essere eletto membro del consiglio de'seniori, se non avrà l'età di quaranta anni compiuti, se non è ammogliato o vedovo, e se non è stato domiciliato nella repubblica per quindici anni immediatamente precedenti alla elezione.

82. La condizione del domicilio richiesto nel precedente articolo, e quella prescritta nell'articolo 72, non riguardano punto i cittadini che sono usciti dal territorio della repubblica con missione del governo.

83. Il consiglio de'seniori non può deliberare, se la sessione non è composta almeno di venti membri.

84. Appartiene esclusivamente al consiglio de' seniori, approvare o rigettare le risoluzioni del gran consiglio.

85. Tostochè una risoluzione del gran consiglio è pervenuta al consiglio de'seniori, il presidente ne legge il preambolo.

86. Il consiglio de'seniori ricusa di approvare le risoluzioni del gran consiglio, che non sono state fatte secondo le formole prescritte dalla costituzione.

87. Se la proposizione è stata dichiarata urgente dal gran consiglio, il consiglio de'seniori delibera per approvare o rigettare l'atto d'urgenza.

(1) Corrisponde al Consiglio degli anziani della costituzione del 1795.

88. Se il consiglio de' seniori rigetta l'atto di urgenza, non può deliberare sul merito della risoluzione.

89. Se la risoluzione non è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno le tre letture: l'intervallo fra due delle dette letture non può esser minore di cinque giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni risoluzione sarà stampata e distribuita almeno due giorni prima della seconda lettura.

90. Le risoluzioni del gran consiglio adottate dal consiglio de' seniori, si chiamano *leggi*.

91. Il preambolo delle leggi annunzia le date delle sessioni del consiglio de'seniori, nelle quali si sono fatte le letture.

92. Il decreto col quale il consiglio de' seniori riconosce l'urgenza di una legge, sarà motivato e menzionato nel preambolo della stessa legge.

93. La proposizione della legge fatta dal gran consiglio s'intende di tutti gli articoli di un medesimo progetto. Il Consiglio de'seniori deve rigettarli tutti o approvarli nella loro totalità.

94. L'approvazione del consiglio de' seniori viene espressa sopra ciascuna proposizione della legge colla seguente formola, sottoscritta dal presidente e dai segretarii: *Il consiglio de' seniori approva.*

95. Il rifiuto di adottare per motivo di omissione delle formole indicate nell' articolo 75 del presente titolo, viene espresso colla seguente formola, sottoscritta dal presidente e da'segretarii: *La costituzione annulla.*

96. Il rifiuto di approvare il merito della legge proposta si esprime con questa formola, sottoscritta dal presidente e dai segretarii: *Il consiglio de' seniori non può adottare.*

97. Nel caso del precedente articolo, il progetto della legge rigettato non può essere più presentato dal gran consiglio, se non dopo scorso un anno.

98. Il gran consiglio può per altro presentare in qualsivoglia epoca un progetto di legge, che contenga degli articoli formanti parte d'un progetto stato rigettato.

99. Il consiglio de' seniori spedirà le leggi nel giorno medesimo in cui le ha adottate, tanto al gran consiglio quanto al direttorio esecutivo.

100. Il consiglio de' seniori può mutare la residenza del corpo legislativo; ed in questo caso indica un nuovo luogo e l'epoca in cui i due consigli sono tenuti di recarvisi. Il decreto del consiglio de' seniori su questo oggetto è irrevocabile.

101. Nel giorno stesso del decreto, nè l'uno nè l'altro dei consigli possono deliberare nel comune dove hanno sino allora avuta la residenza. I membri che vi continueranno le loro funzioni saranno rei d'attentato contro la sicurezza della repubblica.

102. I membri del direttorio esecutivo, che ritarderanno o ricuseranno di suggellare, promulgare e spedire i decreti di traslazione del corpo legislativo, saranno rei del medesimo delitto.

103. Se nel termine di dieci giorni dopo quello stabilito dal consiglio de' seniori, la maggioranza di ciascuno dei due consigli non avrà fatta consapevole la repubblica del suo arrivo al nuovo luogo indicato, o la sua riunione in qualsiasi altro luogo, gli amministratori del dipartimento o in loro mancanza i tribunali civili convocheranno le assemblee primarie per nominare degli elettori, i quali procederanno tosto alla formazione di un nuovo corpo legislativo colla elezione di quaranta deputati pel consiglio de' seniori, o di ottanta per l'altro consiglio.

104. Gli amministratori del dipartimento o i tribunali civili, i quali nel caso dell' articolo precedente tardassero a convocare le assemblee primarie, saranno rei di alto tradimento e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

105. Sono dichiarati rei dello stesso delitto tutti i cittadini che mettessero ostacolo alla convocazione delle assemblee primarie ed elettorali nel caso dell'articolo precedente.

106. I membri del nuovo corpo legislativo si uniranno nel luogo dove il consiglio de' seniori avrà trasferite le ses-

sioni; e se non potranno riunirsi in quel luogo, in qualsivoglia altro si trovi la maggioranza, ivi sarà il corpo legislativo.

107. Eccetto il caso dell'articolo 100, nessuna proposizione di legge può avere origine nel consiglio de' seniori.

Della guarentigia de' membri del corpo legislativo.

108. I cittadini che sono o sono stati membri del corpo legislativo non possono essere citati, accusati, nè giudicati in alcun tempo per ciò che hanno detto o scritto nell' esercizio delle loro funzioni.

109. I membri del corpo legislativo, dal momento della loro elezione sino al trentesimo giorno dopo spirate le loro funzioni, non possono essere messi in giudizio, se non nelle forme prescritte da' seguenti articoli.

110. Possono per azioni criminose essere arrestati nell'atto del delitto; ma se ne dà immediato avviso al corpo legislativo, ed il processo non potrà essere continuato, se non dopo che il gran consiglio avrà proposto che si debba procedere giudiziariamente, e che il consiglio de'seniori l'avrà decretato.

111. I membri del corpo legislativo, salvo il caso di esser colti nell'atto del delitto, non possono esser tradotti innanzi agli ufficiali di polizia, nè messi in istato d'arresto prima che il gran consiglio riunito in comitato generale abbia proposto di procedere giudiziariamente, e che quello de' seniori l'abbia decretato nello stesso modo.

112. Nel caso dei due articoli precedenti, un membro del corpo legislativo non può esser tradotto innanzi ad alcun altro tribunale, salvo quello dell'alta corte di giustizia.

113. Saranno tradotti innanzi alla detta corte per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la costituzione, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

114. Nessuna denunzia contro un membro del corpo legislativo può dar luogo a procedere, se non è distesa in iscritto, firmata, e diretta al gran consiglio.

115. Se dopo aver deliberato nella maniera prescritta dall'articolo 78, il gran consiglio ammette la denunzia, lo dichiara nei seguenti termini: *La denunzia contro..... per fatto di..... in data del..... sottoscritta da..... è ammessa.*

116. L'incolpato allora è chiamato. Egli ha per comparire la dilazione di tre giorni interi; ed allorchè comparisce, sarà inteso nel luogo delle sessioni del gran consiglio.

117. Siasi oppur no presentato l'imputato, il gran consiglio dichiara dopo questa dilazione se ha luogo o non ha luogo l'esame della sua condotta.

118. Se viene dichiarato dal gran consiglio che vi è luogo ad esame, l'imputato è chiamato dal consiglio de'seniori: egli ha per comparire una dilazione di tre giorni interi, e se comparisce, viene inteso nell'interno del luogo delle sessioni del consiglio de'seniori.

119. Siasi o pur no presentato l'imputato, il consiglio dei seniori dopo questa dilazione, e dopo aver deliberato nelle forme prescritte dall'articolo 89, pronunzia l'accusa, se ci ha luogo, ed invia l'accusato innanzi all'alta corte di giustizia, la quale è obbligata d'istruire il processo senza alcun indugio.

120. Ogni discussione nell'uno e nell'altro consiglio relativa alla imputazione od all'accusa di un membro del corpo legislativo, si fa in consiglio composto di tre quarti almeno. Ogni deliberazione sopra gli stessi oggetti è fatta coll'appello nominale ed a scrutinio segreto.

121. L'accusa pronunziata contro un membro del corpo legislativo porta seco la sospensione: s'egli è assoluto dall'alta corte di giustizia, riassume le sue funzioni.

Relazioni de' due consigli fra loro.

122. Allorchè i due Consigli sono definitivamente costituiti, se ne danno avviso vicendevolmente per mezzo di un messaggio di stato.

123. Ciascun Consiglio nomina non più di due messaggi di stato pel suo servigio.

124. Essi portano a ciascuno dei consigli ed al Direttorio esecutivo le leggi e gli atti del corpo legislativo. Essi hanno a questo effetto l'entrata nel luogo delle sessioni del Direttorio esecutivo, e camminano preceduti da due uscieri.

125. Uno dei Consigli non può sospendere le sue sessioni al di là di cinque giorni senza il consentimento dell'altro.

Promulgazione delle leggi.

126. Il Direttorio esecutivo fa munire del suggello, pubblicare le leggi e gli altri atti del corpo legislativo ne' due giorni dopo la ricevuta.

127. Esso fa munire del suggello e promulgare nel corso del giorno le leggi e gli atti del corpo legislativo che sono preceduti da un decreto di urgenza.

128. La pubblicazione delle leggi e degli atti del corpo legislativo è ordinata nella forma seguente: *A nome della repubblica Cisalpina* (legge o atto del corpo legislativo)..... *Il Direttorio ordina che la legge, o l'atto legislativo qui sopra espresso sia munito del suggello della repubblica, pubblicato, ed eseguito.*

129. Le leggi, il preambolo delle quali non attesta l'osservazione delle forme prescritte dagli articoli 75 e 89, non possono essere promulgate dal Direttorio esecutivo; e la sua responsabilità a questo riguardo dura sei anni. Sono eccettuate le leggi, per le quali l'atto di urgenza è stato approvato dal consiglio de'seniori.

TITOLO VI.

POTERE ESECUTIVO.

130. Il potere esecutivo resta delegato ad un direttorio di cinque membri nominati dal corpo legislativo, che fa allora le funzioni di assemblea elettorale a nome della nazione.

131. La elezione di ogni individuo del Direttorio esecutivo si compie col metodo seguente: 1. Ogni membro del gran Consiglio proporrà una lista di quattro soggetti forniti dei

necessarii requisiti per essere direttori; 2. Si farà lo spoglio di queste liste, e si riterranno i nomi di coloro che hanno ottenuta la pluralità assoluta di voti fino al numero di quattro. Nel caso che non si ottenesse da questo scrutinio il numero suddetto de'soggetti colla pluralità assoluta, se ne farà un secondo per completarlo; 3. Su questi quattro si farà uno scrutinio segreto per escludere quello tra loro, che avrà il minor numero de'voti.

132. Ciò fatto, si manderà per mezzo di un messaggio dal gran Consiglio a quello de'seniori, la nota de'tre, ricevuta la quale il Consiglio de'seniori tirerà a sorte il nome d'un di loro, che resterà escluso.

I due nomi che restano saranno posti a scrutinio segreto, e quegli che avrà la pluralità s'intenderà eletto per membro del direttorio.

133. Tutte queste operazioni dovranno farsi nel medesimo giorno da entrambi i Consigli in sessione permanente, e ripetersi tante volte quanti eventualmente saranno i direttori da eleggersi (1).

134. I membri del direttorio esecutivo debbono avere l'età di trentacinque anni almeno (2).

135. Essi non possono esser trascelti che fra i cittadini stati membri del corpo legislativo, o ministri. La disposizione del presente articolo non sarà osservata se non al cominciare dell'anno nono della repubblica.

136. Cominciando dal primo giorno dell'anno V. della repubblica Cisalpina, i membri del corpo legislativo non potranno essere eletti membri del direttorio esecutivo nè ministri, tanto durante le loro funzioni legislative quanto nel corso del primo anno dopo spirate le funzioni medesime.

(1) La costituzione del 1793 avea stabilita una forma più semplice. Il Consiglio de' soli proponeva una lista decupla del numero dei membri del Direttorio da eleggersi, e sopra tal lista il Consiglio degli anziani sceglieva per scrutinio segreto. È chiaro che i legislatori cisalpini sentirono il bisogno di mettere maggiori cautele in una scelta di tanta importanza.

(2) La costituzione del 1793 richiedeva l'età di anni 30.

137. Il direttorio sarà pure parzialmente rinnovato colla elezione di un nuovo membro in ogni anno. La sorte deciderà ne'primi quattro anni della uscita di coloro che saranno stati nominati la prima volta.

138. Niuno de'membri che escono può essere rieletto se non dopo l'intervallo di cinque anni.

139. L'ascendete e discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, i cugini in primo grado, e gli affini in questi diversi gradi non possono essere contemporaneamente membri del direttorio, nè succedersi l'un l'altro se non dopo l'intervallo di cinque anni.

140. In caso di vacanza per morte, demissione o altrimenti di uno de'membri del direttorio, il suo successore viene eletto dal corpo legislativo nel termine di dieci giorni col metodo indicato negli art. 151, 152 e 153.

Il nuovo membro resta eletto pel solo tempo d'esercizio che rimaneva a quello che deve rimpiazzare. Per altro, se questo tempo non oltrepassa i sei mesi, l'eletto resta in funzione sino alla fine del quinto anno seguente.

141. Ciascun membro del direttorio ne sarà alla sua volta il presidente per lo spazio di soli tre mesi. Il presidente ha la firma e la custodia del suggello. Le leggi e gli atti del corpo legislativo sono indirizzati al direttorio nella persona del suo presidente.

142. Il direttorio esecutivo non può deliberare se non sono presenti almeno tre membri.

143. Il direttorio sceglie fuori del suo seno un segretario, che controfirma le spedizioni, e stende le deliberazioni su di un registro, nel quale ciascun membro ha il diritto di fare inserire il suo parere ragionato. Il direttorio può, quando lo stima necessario, deliberare senza l'assistenza del suo segretario; ed in questo caso le deliberazioni sono stese in un registro particolare da uno de' suoi membri medesimi.

144. Il direttorio provvede secondo la legge alla sicurezza esterna ed interna della repubblica. Può far de' proclami conformi alle leggi, e per la loro esecuzione. Dispone della forza

armata, senza però poterla comandare nè collettivamente nè per mezzo di alcun de' suoi membri, così durante il tempo delle sue funzioni come pel corso di due anni immediatamente posteriori al termine delle funzioni medesime.

145. Se il direttorio è informato che si fanno cospirazioni contro la sicurezza esterna o interna dello stato, può decretare mandati d'arresto e d'imprigionamento contro coloro che si sospettano autori o complici. Il detenuto dev'essere interrogato nello spazio delle ventiquattro ore dal ministro di giustizia, e qualora sia ulteriormente trattenuto, il direttorio deve entro otto giorni rimetterlo a' suoi giudici competenti, e ciò sotto le pene prescritte contro il delitto di detenzione arbitraria.

146. Il direttorio nomina i generali in capo, ma non può sceglierli tra i parenti o gli affini de' suoi membri ne' gradi espressi nell'articolo 139.

147. Il direttorio invigila sulla esecuzione delle leggi, e l'assicura presso le amministrazioni e ne' tribunali per mezzo de' commessarii da esso nominati.

148. Il direttorio nomina fuori del suo seno i ministri, e li rivoca allorchè lo giudica conveniente. Non può eleggerli dell'età minore di trent'anni, nè tra i parenti o affini de' suoi membri ne' gradi enunciati nell'art. 139.

149. I ministri corrispondono immediatamente colle autorità ad essi subordinate.

150. Il corpo legislativo determina le attribuzioni de' ministri, i quali saranno sei, cioè uno di giustizia, uno di guerra, uno degli affari esteri, uno degli affari interni, uno di polizia, ed uno delle finanze.

151. I ministri non formano un consiglio.

152. I ministri sono rispettivamente responsabili dell'inesecuzione sì delle leggi che degli ordini del direttorio.

153. Il direttorio nomina il ricevitore delle imposizioni dirette di ciascun dipartimento.

154. Nomina ancora i capi dei dicasteri, delle contribuzioni indirette, e dell'amministrazione de' beni nazionali.

155. Niuno, che possegga fondi stabili fuori del territorio della repubblica, può esser membro del direttorio, o ministro (1).

156. I membri del direttorio non possono conversare in privato co' ministri o agenti esteri.

157. Nessun membro del direttorio può uscire dal territorio della repubblica, se non sei mesi dopo cessate le sue funzioni (2).

158. Ogni direttore, durante l'intervallo di sei mesi, dovrà giustificare al corpo legislativo la sua residenza. L'art. 110, ed i seguenti fino all'articolo 121 inclusivamente, relativi alla guarentigia del corpo legislativo, sono comuni ai membri del direttorio.

159. Nel caso in cui più di due membri del direttorio fossero messi in giudizio, il corpo legislativo provvederà nelle forme ordinarie al loro rimpiazzo provvisionale durante il giudizio.

160. Eccetto il caso degli articoli 117 e 118, nè il direttorio nè alcuno de' suoi membri può essere chiamato nè dal gran consiglio, nè da quello de' seniori.

161. I conti e gli schiarimenti domandati dall'uno o dall'altro consiglio al direttorio, saranno dati in iscritto.

162. Il direttorio è tenuto in ogni anno di presentare in iscritto ad ambidue i consigli il conto delle spese, la posizione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle che crederà conveniente di stabilire. Deve altresì indicare gli abusi che sono a sua cognizione.

163. Il direttorio può in ogni tempo invitare in iscritto il gran consiglio a prendere qualche oggetto in considerazione, o può proporgli delle misure, ma non dei progetti distesi in forma di legge.

164. Nessun membro del direttorio può allontanarsi per più

(1) Questo articolo, ed il seguente 156 non erano nella costituzione del 1795.

(2) L'articolo della costituzione del 1795 estendeva questo termine a due anni.

di cinque giorni, nè più di dodici miglia dal luogo della residenza del direttorio, senza autorizzazione del corpo legislativo.

165. I membri del direttorio, durante il tempo della loro carica, non potranno vestire altro abito che quello che è loro destinato.

166. Il direttorio ha la sua guardia abituale e pagata a spese della repubblica, composta di 120 uomini a piedi e 60 a cavallo.

167. Il direttorio sarà accompagnato dalle sue guardie nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove occuperà sempre il primo luogo. Esso non interverrà che alle feste civiche.

168. Ciascun membro del direttorio si farà accompagnare al di fuori da due guardie.

169. Ciascun posto di forza armata presta al direttorio ed a ciascuno de' suoi membri gli onori militari superiori.

170. Il direttorio avrà due messaggi di stato, che esso nomina e può dimettere. Questi porteranno ai due consigli le lettere e le memorie del direttorio; a tale effetto avranno accesso nel luogo delle sessioni de' consigli legislativi, e cammineranno preceduti da un usciere.

171. Il direttorio risiederà nello stesso comune, in cui risiede il corpo legislativo.

172. I membri del direttorio saranno alloggiati a spese della repubblica, e nello stesso edifizio.

173. L'onorario di ciascuno di essi è stabilito nella somma di cinquantamila lire milanesi annue.

Ciascuno de' ministri avrà l'onorario di lire venticinquemila annue milanesi.

TITOLO VII.

CORPI AMMINISTRATIVI E MUNICIPALI.

174. Vi sarà in ciascun dipartimento un'amministrazione centrale, ed in ciascun distretto almeno un' amministrazione municipale.

175. Ogni membro d'un'amministrazione dipartimentale o municipale dev'essere in età almeno di 25 anni.

176. L'ascendente e discendente in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote, e gli affini negli stessi gradi, non possono simultaneamente esser membri della stessa amministrazione, nè succedersi se non dopo l'intervallo di due anni. Sarà escluso da ogni amministrazione centrale e municipale quegli che è ministro di culto con obbligo di residenza, e sarà eziandio escluso dall'amministrazione municipale chi ha interesse diretto col comune che deve amministrare.

177. Ciascuna amministrazione di dipartimento è composta di cinque membri, e sarà rinnovata per quinto in tutti gli anni.

178. Ciascun comune, la cui popolazione sarà di tre mila abitanti sino a cento mila, avrà per se solo un'amministrazione municipale.

179. Vi sarà in ciascun comune, la cui popolazione è inferiore a tre mila abitanti, un agente municipale, ed un aggiunto.

180. La riunione degli agenti municipali di ciascun comune forma la municipalità del distretto.

181. Vi è inoltre un presidente dell'amministrazione municipale, scelto in tutto il distretto.

182. Nei comuni, la popolazione dei quali è di tre mila fino a seimila abitanti, vi saranno cinque uffiziali municipali; dai sei mila sino a nove mila, ve ne saranno sette; e al di là ve ne saranno nove.

183. Nei comuni, la cui popolazione oltrepassa i cento mila abitanti, vi saranno almeno tre amministrazioni municipali. In questi comuni la divisione della municipalità si farà in maniera che la popolazione del circondario di ciascuno non sorpassi cinquanta mila individui, e non sia minore di trenta mila. La municipalità di ciascun circondario è composta di sette membri.

184. Nei comuni divisi in molte municipalità, vi sarà un

dicastero generale per gli oggetti che il corpo legislativo avrà giudicati indivisibili. Questo dicastero è composto di tre membri nominati dall'amministrazione del dipartimento, e confermati dal potere esecutivo.

185. I membri di qualunque amministrazione municipale sono nominati per un anno.

186. Gli amministratori del dipartimento ed i membri delle amministrazioni municipali possono essere rieletti una volta senza intervallo.

187. Ogni cittadino che sarà stato due volte di seguito eletto amministratore del dipartimento, o membro di un'amministrazione municipale, e che ne ha esercitate le funzioni in virtù delle due elezioni, non può essere eletto di nuovo se non dopo l'intervallo di due anni.

188. Nel caso in cui un'amministrazione dipartimentale o municipale perdesse uno o più membri per causa di morte, dimissione o altrimenti, verranno sostituiti quelli che dopo di essi nelle ultime assemblee primarie o elettorali hanno ottenuto la maggioranza de' voti; e nel caso che mancasse negli scrutinii il numero necessario de' restanti amministratori, debbono aggiungersi altri amministratori temporanei. In ambidue i casi i sostituiti non dureranno in ufficio che sino alle successive elezioni.

189. Le amministrazioni dipartimentali e municipali non possono modificare gli atti del corpo legislativo, nè quelli del direttorio esecutivo, nè sospenderne l'esecuzione. Non possono similmente ingerirsi negli oggetti dipendenti dall'ordine giudiziario.

190. Gli amministratori sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni dirette, e della soprintendenza del danaro proveniente dalle entrate pubbliche nel loro territorio. Il corpo legislativo determina le regole delle loro funzioni, così per questi oggetti come per le altre parti dell'amministrazione interna.

191. Il direttorio esecutivo nomina presso ciascuna amministrazione dipartimentale e municipale un commessario, e

lo rivoca quando il crede conveniente. Questo commessario invigila e sollecita l'esecuzione delle leggi.

192. Il commessario presso ciascuna amministrazione locale deve esser trascelto tra i cittadini domiciliati già da un anno nel dipartimento dove è stabilita una tale amministrazione, e deve almeno aver l'età di anni venticinque.

193. Le amministrazioni municipali sono subordinate alle amministrazioni de' dipartimenti, e queste a' ministri. Per conseguenza i ministri possono annullare, ciascuno nella sua parte, gli atti delle amministrazioni del dipartimento, e queste gli atti delle amministrazioni municipali, allorchè tali atti sono contrarii alle leggi o agli ordini delle autorità superiori.

194. I ministri possono altresì sospendere gli amministratori de' dipartimenti che hanno contravvenuto alle leggi o agli ordini delle autorità superiori, e le amministrazioni del dipartimento hanno lo stesso diritto riguardo ai membri delle amministrazioni municipali.

195. Niuna sospensione o annullamento diviene definitivo senza la formale conferma del direttorio esecutivo.

196. Il direttorio può altresì annullare immediatamente gli atti delle amministrazioni dipartimentali o municipali. Può sospendere o destituire immediatamente, allorchè lo crede necessario, gli amministratori sia di dipartimento sia di distretto, e mandarli innanzi a' tribunali del dipartimento, quando i casi lo esigeranno.

197. In caso di una risoluzione qualunque, che porti cassazione di atti, sospensione o destituzione di amministratori, se ne debbono addurre i motivi.

198. Allorchè i cinque membri di un'amministrazione dipartimentale sono destituiti, il direttorio esecutivo provvede al loro rimpiazzo sino alla successiva elezione; ma non può scegliere i loro sostituti provvisorii se non tra i passati amministratori dello stesso dipartimento.

199. Le amministrazioni cosi del dipartimento che del distretto non possono tra loro corrispondere che sopra gli

affari loro indicati dalla legge, e non sugl' interessi generali della repubblica.

200. Ogni amministrazione deve in ogni anno dare il conto delle sue operazioni. I conti resi dalle amministrazioni dipartimentali saranno stampati.

201. Tutti gli atti dei corpi amministrativi saranno fatti pubblici mediante il deposito del registro in cui sono descritti, e che resterà aperto a tutti gl' individui dipendenti da ciascuna amministrazione. Il detto registro si compie ogni sei mesi, e se ne fa il deposito due giorni dopo che è stato compiuto; ma il corpo legislativo può prorogare secondo le circostanze la dilazione stabilita per tale deposito.

TITOLO VIII.

POTERE GIUDIZIARIO.

Disposizioni generali.

202. Le funzioni giudiziarie non possono esercitarsi nè dal corpo legislativo nè dal potere esecutivo.

203. I giudici non possono ingerirsi nell'esercizio del potere legislativo, nè fare alcun regolamento; non possono impedire o sospendere l'esecuzione di alcuna legge, nè citare innanzi a sè i pubblici amministratori per oggetti relativi all'esercizio delle loro funzioni.

204. Niuno può essere allontanato sotto qualunque titolo dai giudici a lui assegnati dalla legge.

205. La giustizia è amministrata gratuitamente.

206. I giudici non possono essere sospesi se non per una accusa ammessa, nè destituiti se non per prevaricazione legalmente giudicata, o per altro titolo, per cui giusta il disposto degli articoli 11 e 15, debbano essere privati o sospesi dall'esercizio dei diritti di cittadino.

207. L' ascendente e discendente, i fratelli, lo zio ed il

nipote, e gli affini in questi rispettivi gradi non possono essere simultaneamente membri dello stesso tribunale.

208. Le sedute dei tribunali sono pubbliche, i giudici deliberano in segreto: le sentenze sono pronunziate ad alta voce, e si enunziano i motivi del giudicato desunti tanto dal fatto che dai termini della legge applicata.

209. Nessun cittadino, se non ha venticinque anni compiuti, può essere eletto giudice di un tribunale di dipartimento, nè giudice di pace, nè assessore del giudice di pace, nè giudice di un tribunale di commercio, nè membro del tribunale di cassazione, nè giurato, nè commessario del direttorio esecutivo presso i tribunali (1).

Della giustizia civile.

210. Non può essere impedito il diritto di far giudicare le differenze da arbitri scelti dalle parti.

211. La decisione degli arbitri è inappellabile e senza ricorso per cassazione, purchè le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

212. Vi è in ciascun circondario determinato dalla legge un giudice di pace con i suoi assessori. Sono tutti eletti per due anni, e possono essere immediatamente ed indefinitamente rieletti.

Vi sono ancora dei tribunali di famiglia per gli oggetti determinati dalla legge, ai quali presiedono i giudici di pace.

213. La legge determina gli oggetti spettanti inappellabilmente ai giudici di pace ed ai loro assessori, e ne attribuisce loro degli altri colla riserva dell'appello.

214. Vi sono de' tribunali particolori pel commercio: la legge determina i luoghi dove è utile stabilirli, come ancora la qualità delle cause di loro competenza, ed il valore sino al quale giudicano inappellabilmente.

215. Le cause, il cui giudizio non appartiene nè ai giu-

(1) La costituzione francese richiedeva anni 30.

dici di pace nè ai tribunali di commercio, sia inappellabilmente sia appellabilmente, sono portate immediatamente innanzi ai giudici di pace per essere conciliate. Se il giudice di pace non può conciliarle, le rimette al tribunale civile.

216. Vi è un tribunale civile per ogni dipartimento. La legge determina il luogo della residenza, sia dell' intero tribunale, sia di qualche sua sezione, ed il numero de' giudici che lo compongono. Vi sono inoltre presso ciascun tribunale un commessario ed un sostituto nominati dal direttorio esecutivo, il quale può anche dimetterli, ed un cancelliere. Ogni cinque anni si procede alla elezione di tutti i membri del tribunale. I giudici possono sempre essere rieletti.

217. In occasione della elezione de' giudici si nominano anche de' supplenti nel numero determinato dalla legge, tre de' quali abitanti nel comune dove trovasi il tribunale.

218. Il tribunale civile giudica inappellabilmente sulle appellazioni della sentenza dei giudici di pace, degli arbitri e de' tribunali di commercio; come pure nei casi determinati dalla legge.

219. L' appellazione dai giudicati del tribunale civile si porta al tribunale civile di uno dei tre dipartimenti più vicini, com' è determinato dalla legge.

220. Il tribunale civile non può giudicare con meno di tre giudici: dove il numero il consente, si divide in sezioni; ed in caso di appello, la sezione deve sempre essere formata coll'aggiunta di due giudici di più di quelli che hanno giudicato in prima istanza.

221. Il presidente del tribunal civile si prende per turno ogni sei mesi da' giudici dello stesso tribunale, secondo l'ordine della loro nomina. Nelle sezioni il più antico di nomina fa le parti di presidente (1).

---

(1) L' articolo corrispondente della costituzione francese del 1795 portava, che il presidente sarebbe eletto dai giudici con iscrutinio segreto.

222. Niuno può essere arrestato se non dietro un decreto delle autorità a ciò abilitate dalla legge, o quando sia colto nell'atto del delitto: l'arrestato deve immediatamente esser condotto avanti all'uffiziale di polizia.

223. L'ordine dell'arresto deve esprimere formalmente il motivo che lo determina, la legge a cui viene appoggiato, e deve notificarsi all'arrestato nell'atto della detenzione colla contemporanea consegna al medesimo di una copia dell'ordine istesso.

224. Qualunque persona arrestata e condotta innanzi all'uffiziale di polizia è immediatamente esaminata, o al più tardi tra le ventiquattro ore.

225. Se risulta dall'esame non esservi motivo d'incolpazione contro di lei, è subito rimessa in libertà; e se vi è ragione di mandarla alla casa d'arresto, vi è condotta nel più breve spazio possibile, che non oltrepasserà mai i tre giorni.

226. Niuna persona arrestata può essere ritenuta se dà idonea sicurtà, in tutti i casi in cui la legge permette di restar libero sotto sicurtà.

227. Niuna persona, nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può essere condotta o detenuta se non ne'luoghi legalmente e pubblicamente destinati per casa di arresto, di giustizia o di detenzione.

228. Niun custode o carceriere può ricevere o ritenere alcuna persona, se non in virtù d'un mandato di arresto, giusta le forme prescritte dagli articoli **222** e **223**, di un ordine d'imprigionamento, di un decreto di accusa o di condanna alla prigionia o detenzione correzionale, e senza che ne abbia fatta annotazione nel suo registro.

229. Il custode o carceriere deve presentare la persona del detenuto all'uffiziale civile della casa di detenzione tutte le volte che n'è richiesto, senza che alcun ordine possa dispensarnelo.

230. La presentazione della persona detenuta non può denegarsi a' suoi parenti ed amici che esibiranno un ordine dell' uffiziale civile, il quale è sempre tenuto di concederlo quando il custode o carcieriere non produca un ordine del giudice di tenere la persona arrestata in segreto.

231. Chiunque non autorizzato dalla legge dà, sottoscrive, esegue o fa eseguire l'ordine di arrestare un individuo, e chiunque nel caso di legittimo arresto conduce o ritiene l'arrestato in un luogo non pubblicamente o legalmente a ciò destinato, è reo di detenzione arbitraria.

232. Ogni rigore usato nell'arresto, nella detenzione o esecuzione oltre a quello prescritto dalla legge, è un delitto.

233. Vi sono in ciascun dipartimento, pel giudizio dei delitti che non portano pena afflittiva nè infamante, dei tribunali correzionali, il numero dei quali è determinato dalla legge. Questi tribunali non possono condannare alla detenzione per più di due anni. Il giudizio sopra i delitti la cui pena non eccede la multa di sei lire di Milano, o la detenzione di tre giorni, è delegato al giudice di pace, che pronunzia inappellabilmente.

234. Ciascun tribunale correzionale è composto da un presidente, due giudici di pace, o assessori del giudice di pace nel comune dov'è stabilito, da un commessario del direttorio esecutivo, nominato dallo stesso direttorio, che può anche dimetterlo, e da un cancelliere.

235. Il presidente di ciascun tribunale correzionale si prende in ogni anno, e per turno, dai membri delle sezioni del tribunale civile del dipartimento, eccetto il presidente.

236. Dalla sentenza del tribunale correzionale vi è appello al tribunale criminale del dipartimento.

237. Riguardo ai delitti che portano pena afflittiva od infamante, niuno può essere giudicato, se non sopra un'accusa ammessa dai giurati, o decretata dal corpo legislativo, nel caso che gli appartenga di decretare l'accusa.

238. Un primo corpo di giurati dichiara se l'accusa deve essere ammessa o rigettata: un secondo corpo di giurati ri-

conosce il fatto; e dipoi i tribunali criminali applicano la pena stabilita dalla legge.

239. I corpi de' giurati danno il voto per iscrutinio segreto.

240. Vi sono in ciascun dipartimento tanti corpi di giurati d'accusa quanti sono i tribunali correzionali. I presidenti de' tribunali correzionali ne sono i direttori, ciascuno nel suo circondario.

241. Le funzioni di commessario del potere esecutivo, e di cancelliere presso il direttore del corpo de' giurati di accusa, sono esercitate dal commessario e dal cancelliere del tribunale correzionale.

242. Ogni direttore del corpo de' giurati di accusa veglia immediatamente sopra tutti gli uffiziali di polizia del suo circondario.

243. Il direttore del corpo de' giurati procede immediatamente come uffiziale di polizia, sulle denunzie che gli fa l'accusatore pubblico, sia di ufficio, sia per ordine del direttorio esecutivo: 1.o su gli attentati contro la libertà o sicurezza individuale de' cittadini, 2.o sopra quelli commessi contro il diritto delle genti; 3.o sulla opposizione all'esecuzione sia de' giudicati, sia di tutti gli atti esecutorii emanati dalle autorità costituite; 4.o contro le turbolenze procurate, e contro le vie di fatto praticate per impedire la percezione delle contribuzioni, e la libera circolazione sia delle sussistenze, sia degli altri oggetti di commercio.

244. Vi ha un tribunale criminale per ogni dipartimento.

245. Il tribunale criminale è composto da un presidente, un accusatore pubblico, due giudici presi nel tribunal civile, un commessario del potere esecutivo presso il medesimo tribunale, o dal suo sostituto, e da un cancelliere. In caso poi di discrepanza fra i giudici del tribunale criminale, si aumenta il tribunale di altri due giudici da prendersi dal tribunal dipartimentale civile; si aumenta pure in questo modo nel caso d'appellazione dal tribunale correzionale (1).

(1) La seconda parte dell' articolo, che prevede il caso di discrepanza, è aggiunta al corrispondente articolo francese della costituzione del 1795.

246. Il presidente del tribunale civile non può esercitare le funzioni di giudice al tribunale criminale.

247. Gli altri giudici vi esercitano le loro funzioni, ciascuno alla sua volta, pel corso di un anno, secondo l'ordine della loro nomina.

248. L'accusatore pubblico è incaricato:

1. Di promuovere la procedura in conseguenza degli atti di accusa ammessi dal primo capo de'giurati;

2. Di trasmettere agli uffiziali di polizia le denunzie che sono a lui trasmesse direttamente;

3. Di vegliare su gli ufficiali di polizia del dipartimento, e di agire contro di essi secondo la legge in caso di negligenza o di fatti più gravi.

249. Il commessario del potere esecutivo è incaricato 1. di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l'applicazione della legge: 2. di sollecitare la esecuzione delle sentenze del tribunale.

250. I giudici non possono proporre ai giurati alcuna questione complessiva.

251. Il corpo de' giurati di giudizio è di dodici almeno: l'accusato ha la facoltà di ricusarne, senza allegare i motivi, un numero che la legge determina.

252. Il processo innanzi al corpo de'giurati di giudizio è pubblico, e non si può rifiutare agli accusati il soccorso di un difensore, che hanno essi la facoltà di scegliere, o che è loro destinato di ufficio.

253. Una persona assoluta da un corpo di giurati di giudizio, non può essere più molestata nè accusata per lo stesso fatto.

Del tribunale di cassazione.

254. Vi è per tutta la repubblica un tribunale di cassazione. Esso pronunzia: 1. sulle domande di cassazione contro i giudicati inappellabili profferiti da' tribunali; 2. sulle do-

mande di rimandare un giudizio da un tribunale all'altro, per causa di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica; 3. sulle questioni di competenza negli affari criminali, e sugli atti di accusa contro il tribunale intero.

255. Il tribunale di cassazione non può in alcun caso giudicare del merito delle cause: ma esso annulla i giudicati quando ne' processi sono state violate le forme, o quando i giudicati medesimi contengono espressa contravvenzione alla legge, e rimette il merito della causa al tribunale che deve prenderne cognizione.

256. Allorchè dopo una cassazione il secondo giudizio sopra il merito è attaccato co' medesimi mezzi del primo, la questione non può essere più agitata nel tribunale di cassazione, senza essere stata sottomessa al corpo legislativo, il quale fa una legge cui il tribunale di cassazione è obbligato di conformarsi.

257. In ogni anno il tribunale di cassazione è obbligato d' inviare a ciascuna delle sezioni del corpo legislativo una deputazione, che le presenta lo stato dei giudicati pronunziati; colla indicazione al margine, e il testo della legge che ha determinato il giudizio.

258. Undici giudici compongono il tribunale di cassazione.

259. Questo tribunale è rinnovato nel corso di cinque anni mutando due individui in ciascuno de' primi quattro anni, e tre nell'ultimo. Le assemblee elettorali de' dipartimenti nominano successivamente i giudici che debbono rimpiazzar quelli che escono dal tribunale di cassazione. I giudici di questo tribunale possono sempre essere rieletti.

260. Ciascun giudice del tribunale di cassazione ha un supplente eletto dalla stessa assemblea elettorale.

261. Vi sono presso i tribunali di cassazione un commessario e de' sostituiti, nominati ed amovibili dal direttorio esecutivo.

262. Il direttorio esecutivo denunzia al tribunale di cassazione, per mezzo del suo commessario, e senza pregiudizio

del diritto delle parti interessate, gli atti coi quali i giudici hanno oltrepassato i loro poteri.

263. Il tribunale annulla questi atti: e se da essi risultano argomenti di prevaricazione, il fatto è denunziato al corpo legislativo, il quale fa il decreto di accusa, dopo di avere ascoltati o citati gl' imputati.

264. Il corpo legislativo non può annullare i giudicati del tribunale di cassazione; può per altro ordinare la procedura contro la persona dei giudici che avessero prevaricato.

Alta corte di Giustizia.

265. Vi è un' alta corte di giustizia per giudicare le accuse ammesse dal corpo legislativo, sia contro i suoi propri membri, sia contro quelli del direttorio esecutivo.

266. L' alta corte di giustizia è composta da cinque giudici, e due accusatori nazionali da eleggersi col metodo prescritto negli art. 269 e 270, e dagli alti giurati nominati dalle assemblee elettorali dei dipartimenti.

267. L' alta corte di giustizia non si forma che in virtù di un proclama del corpo legislativo, compilato e pubblicato dal gran consiglio.

268. Essa si forma, e tiene le sue sessioni nel luogo destinato, mediante la promulgazione del gran consiglio. Questo luogo non può essere più vicino di sedici miglia al luogo ove risiede il corpo legislativo.

269. Allorchè il corpo legislativo ha proclamato la formazione dell'alta corte di giustizia, il tribunale di cassazione tira a sorte in una sessione pubblica sei dei suoi membri: esso nomina in seguito nella stessa sessione per via di scrutinio segreto tre fra gli estratti a sorte. Ciascuno poi dei tribunali dipartimentali civili nomina un individuo del rispettivo tribunale per via di scrutinio segreto, e dai nominati si estraggono due a sorte per compiere il numero di cinque giudici formanti l' alta corte di giustizia.

270. Il tribunale di cassazione nomina per scrutinio a maggioranza assoluta due accusatori pubblici, per esercitare presso l'alta corte di giustizia le funzioni di accusatori nazionali: uno ne sceglie fra i suoi membri, l'altro fra gl'individui de' tribunali dipartimentali.

271. Gli atti di accusa sono estesi e compilati dal gran consiglio.

272. Ciascuna assemblea elettorale nomina otto giurati per l'alta corte di giustizia.

273. Il direttorio esecutivo fa stampare e pubblicare un mese dopo l'epoca delle elezioni, la lista de' giurati nominati all'alta corte di giustizia.

TITOLO IX.

DELLA FORZA ARMATA.

274. La forza armata è istituita per difendere lo stato contro i nemici esterni, e per assicurare nell'interno il mantenimento dell'ordine, e la esecuzione delle leggi.

275. La forza armata è essenzialmente obbediente: nessun corpo armato può deliberare.

276. Essa si distingue in guardia nazionale sedentanea, ed in truppa assoldata (1).

Della guardia nazionale sedentanea.

277. La guardia nazionale sedentanea è composta di tutti i cittadini e figli di cittadini in istato di portar le armi.

278. La sua organizzazione e disciplina è la stessa per tutta la repubblica: essa è determinata dalla legge.

279. Nessun cisalpino può esercitare i diritti di cittadino.

(1) Si avverta che non è stata ritenuta dalla repubblica cisalpina la denominazione generica di *guardia nazionale*, anche per la truppa assoldata. È necessario forse ricordarsi che gli eserciti francesi erano ancora sul territorio della nuova repubblica, quando essa promulgava il suo statuto.

s' egli non è iscritto nel ruolo della guardia nazionale sedentanea.

280. Le distinzioni di grado, e la subordinazione non vi sussistono che relativamente al servizio, e pel tempo della sua durata.

281. Gli uffiziali della guardia nazionale sedentanea sono eletti temporaneamente dai cittadini che la compongono, e non possono essere rieletti al medesimo grado che dopo un intervallo prescritto dalla legge.

282. Il comando della guardia nazionale di un dipartimento intero non può essere affidato abitualmente ad un solo cittadino.

283. Il comando della guardia nazionale in una città di centomila abitanti e al disopra, non può essere abitualmente affidato ad un sol cittadino.

284. Se si giudica necessario di radunare tutta la guardia nazionale di un dipartimento o di una città, come sopra, il direttorio esecutivo può nominare un comandante temporaneo (1).

Della truppa assoldata.

285. La repubblica mantiene, anche in tempo di pace, una truppa assoldata.

286. L' armata si forma per arrolamento volontario, ed in caso di bisogno, nel modo che la legge determina (2).

287. I comandanti in capo non sono nominati che in caso di guerra: essi ricevono dal direttorio esecutivo delle commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste commissioni si limita ad una campagna, ma possono essere prorogate.

288. Tutte le piazze forti della repubblica non possono essere sotto lo stesso comandante.

(1) L' articolo francese non parlava che del solo dipartimento

(2) È stato soppresso l' articolo 287 della costituzione francese che escludeva i forestieri dagli eserciti francesi. Ed è stato altresì soppresso l' articolo 295 che proibiva l' introduzione di truppe straniere, senza permesso del corpo legislativo.

289. L'armaia è sottomessa a leggi particolari per la disciplina, per la forma de' giudizi, e per la natura delle pene.

290. Nessuna parte della guardia nazionale, nè della truppa assoldata può agire pel servizio interiore della repubblica, che sulla requisizione in iscritto dalle autorità civili nelle forme prescritte dalla legge.

291. La forza armata non può essere richiesta dalle autorità civili, se non nella estensione del loro territorio: essa non può essere autorizzata a trasportarsi da un distretto all'altro, se non sulla dimanda dell' amministrazione del dipartimento, nè può farsi passare da un dipartimento all'altro senza ordine del direttorio esecutivo.

292. Nondimeno il corpo legislativo determina i mezzi di assicurare colla forza armata la esecuzione delle leggi, e le procedure contro gli accusati sopra tutto il territorio cisalpino.

293. In caso di pericoli imminenti, l'amministrazione municipale di un distretto può ricercare la guardia nazionale de' distretti vicini: in questo caso l'amministrazione che ha fatta la requisizione, ed i capi delle guardie nazionali che sono stati ricercati, sono egualmente obbligati a renderne conto sul momento all'amministrazione dipartimentale.

TITOLO X.

ISTRUZIONE PUBBLICA.

294. Vi sono nella repubblica scuole primarie, dove gli allievi imparano a leggere ed a scrivere, e gli elementi del conteggio; e dove saranno istruiti intorno ai loro doveri per mezzo di un catechismo civico.

295. La repubblica provvede alle spese d'alloggio degli istitutori messi alla direzione di queste scuole.

296. Vi sono in diverse parti della repubblica scuole superiori alle scuole primarie, il numero delle quali sarà tale che ve n' abbia almeno una per due dipartimenti.

297. In tutta la repubblica vi è un istituto nazionale, in-

caricato di raccogliere le scoperte e di perfezionare le arti e le scienze.

298. I diversi stabilimenti d'istruzione pubblica non hanno fra loro alcun rapporto di subordinazione nè di corrispondenza amministrativa.

299. I cittadini hanno il diritto di formare stabilimenti particolari di educazione e d'istruzione, come ancora società libere per concorrere al progresso delle scienze, delle lettere e delle arti.

300. Saranno stabilite delle feste nazionali per mantenere la fraternità tra i cittadini, e renderli ben affetti alla patria, alla costituzione ed alle leggi, nelle quali feste la guardia nazionale almeno in parte, sarà obbligata d'intervenire armata per farvi delle evoluzioni.

TITOLO XI.

FINANZE.

Contribuzioni.

301. Le contribuzioni pubbliche sono deliberate e determinate in ciascun anno dal corpo legislativo.

302. Ad esso si appartiene stabilirle: esse non possono sussistere al di là di un anno, se non sono espressamente rinnovate.

303. Il corpo legislativo può creare quel genere di contribuzioni che crederà necessario, ma deve terminare annualmente l'imposizione prediale.

304. Le contribuzioni di qualunque natura sono ripartite fra tutt'i contribuenti in ragione delle loro facoltà.

305. Il direttorio esecutivo dirige e veglia sulla percezione e sull'incassamento delle contribuzioni, e dà a questo effetto tutti gli ordini necessarii.

306. I conti dettagliati della spesa de' ministri, firmati e certificati dai medesimi, sono pubblicati al principio di ciascun anno.

307. Lo stesso sarà della ricevuta delle diverse contribuzioni di tutte le rendite pubbliche.

308. Le liste di queste spese ed entrate sono distinte secondo la loro natura: esse esprimono le somme ricevute e spese d'anno in anno in ciascuna parte di amministrazione generale.

309. Saranno egualmente pubblicati i conti delle spese particolari ai dipartimenti, e relative ai tribunali, alle amministrazioni, al progresso delle scienze ed a tutti i lavori e stabilimenti pubblici.

310. Le amministrazioni del dipartimento, e le municipalità non possono fare alcuna ripartizione al di là delle somme stabilite dal corpo legislativo, nè decretare o permettere, senza esservi autorizzate dal medesimo, alcun imprestito locale a carico de'cittadini del dipartimento, del distretto e della comunità.

311. Al solo corpo legislativo si appartiene il diritto di regolare la fabbricazione di ogni specie di monete, di fissarne il titolo, il valore ed il peso, e di determinare il tipo.

312. Il direttorio invigila sulla fabbricazione delle monete, e nomina gli uffiziali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.

Tesoreria nazionale, e contabilità.

313. La tesoreria nazionale e la contabilità saranno sotto la ispezione del Direttorio (1).

314. Vi è un commessario della tesoreria nazionale ed un aggiunto, eletti dal Direttorio esecutivo, che può destituirli.

(1) Lo statuto francese del 1795 stabiliva cinque commessarii per la Tesoreria, e cinque per la contabilità; gli uni e gli altri eletti dal Consiglio degli anziani sopra proposta del Consiglio dei cinquecento. Qui si allargano le facoltà del direttorio, perchè il Commessario e l'aggiunto di Tesoreria sono di sua nomina. La contabilità è rimessa a tre censori, la cui scelta è riservata al Consiglio de' seniori.

Il corpo legislativo ha pure l'autorità di destituirli senza altra formalità ogni volta che lo giudichi necessario.

315. La durata delle loro funzioni è di quattro anni: uno di essi è rinnovato in ogni due anni, e può essere rieletto senza intervallo e indefinitamente.

316. Il commessario della tesoreria e l'aggiunto sono incaricati di vegliare sulla riscossione di tutto il danaro nazionale; di ordinare il giro de' fondi ed il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte coll'assenso del corpo legislativo; di tenere un conto aperto di entrata ed uscita col ricevitore delle contribuzioni dirette di ciascun dipartimento, colle diverse agenzie nazionali, e coi pagatori stabiliti ne'dipartimenti; di mantenere co' detti ricevitori e pagatori, e colle agenzie ed amministrazioni la corrispondenza necessaria per assicurare l'incassamento esatto e regolare delle pubbliche rendite.

317. Essi non possono far eseguire alcun pagamento, sotto pena di prevaricazione, se non in virtù, 1. di un decreto del corpo legislativo, e sino alla concorrenza delle somme decretate dal medesimo sopra ciascun oggetto; 2. di un ordine del Direttorio; 3. della firma del ministro che ordina la spesa.

318. Essi non possono, egualmente sotto pena di prevaricazione, far eseguire un pagamento se il mandato sottoscritto dal ministro cui spetta questo genere di spesa, non esprime la data tanto dell'ordine del Direttorio esecutivo, quanto del decreto del corpo legislativo che autorizza il pagamento.

319. I ricevitori delle contribuzioni dirette in ciascun dipartimento, le diverse agenzie nazionali ed i pagatori de' dipartimenti debbono rimettere alla tesoreria nazionale i loro conti rispettivi. Il commessario e l'aggiunto li verificano e li ammettono.

320. Il gran consiglio forma una lista di nove individui che non sieno membri del corpo legislativo, la presenta al Consiglio de'seniori, il quale elegge dalla lista medesima tre censori per la contabilità. Essi non possono essere nè destituiti nè sospesi che dal corpo legislativo; adempiranno le seguenti funzioni:

321. Il conto generale delle entrate e delle spese della repubblica, munito dei conti particolari e dei documenti giustificativi, sarà presentato dal commessario della tesoreria a'censori della contabilità che lo verificano, e se regge lo approvano.

322. I censori della contabilità debbono informare il corpo legislatieo degli abusi, della malversazione e di tutt' i casi di responsabilità, che scoprono nel corso delle loro operazioni; come ancora proporre le misure convenevoli agl'interessi della repubblica.

323. Il bilancio de'conti ammessi da'censori della contabilità, sarà stampato e pubblicato. Appartiene al corpo legislativo di stabilire la durata dei censori nelle loro funzioni.

TITOLO XII.

RELAZIONI ESTERE.

324. Il Direttorio esecutivo nomina e dà le istruzioni agli agenti diplomatici incaricati o di risedere stabilmente presso le potenze estere, o d'intavolare particolari negoziazioni.

325. La guerra non può essere decisa se non con un decreto del corpo legislativo, sulla proposizione formale e necessaria del Direttorio esecutivo.

326. I due consigli concorrono nelle forme ordinarie al decreto col quale vien decisa la guerra.

327. Nessuna milizia straniera, quando non sia di repubblica amica ed alleata della repubblica cisalpina, può essere introdotta nel territorio cisalpino senza il consenso anteriore del corpo legislativo (1).

In caso di ostilità imminenti o incominciate, di minacce o preparamenti di guerra contro la repubblica cisalpina, il Direttorio esecutivo è tenuto d'impiegare per la difesa dello stato i mezzi posti a sua disposizione, con obbligo di prevenirne immediatamente il corpo legislativo.

(1) La frase di questo articolo si riferisce, come è evidente, alla dimora delle truppe francesi sul territorio italiano.

328. Può anche indicare in questo caso gli accrescimenti delle forze, e le nuove disposizioni legislative che le circostanze potessero richiedere.

329. Il solo Direttorio può mantenere delle relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuir le forze come giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

330. È autorizzato a fare stipulazioni preliminari, cioè armistizii, neutralizzazioni e trattati preliminari di pace; può anche stabilire delle convenzioni segrete.

331. Il Direttorio esecutivo conchiude, sottoscrive o fa sottoscrivere colle potenze estere tutti i trattati di pace, di alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio ed altre convenzioni che stima necessarie al bene della repubblica.

332. Nel caso che un trattato contenga articoli segreti, le disposizioni dei detti articoli non possono essere distruttivi degli articoli palesi, nè contenere alienazione di alcuna parte del territorio della repubblica.

333. I trattati non sono validi se non dopo essere stati esaminati e ratificati dal corpo legislativo. Per altro le condizioni segrete possono essere provvisionalmente eseguite dal momento stesso in cui sono state stabilite dal Direttorio.

334. Ambedue i Consigli non deliberano sulla guerra o sulla pace se non in comitato generale.

335. I forestieri, stabiliti o no nella repubblica cisalpina, succedono nell'eredità de' loro parenti forestieri o cisalpini: essi possono contrattare, acquistare e ricevere beni situati nel territorio della repubblica, e disporne come i cittadini cisalpini con tutti i mezzi autorizzati dalla legge. Questa disposizione non avrà luogo, se non rispetto alle nazioni che ammettono egual trattamento.

TITOLO XIII.

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE.

336. Se l'esperienza facesse conoscere gl'inconvenienti

di qualche articolo della costituzione, il Consiglio de'seniori ne proporrà la revisione.

337. La proposizione del Consiglio de'seniori è in questo caso sottoposta alla ratifica del gran Consiglio.

338. Allorchè nello spazio di nove anni la proposizione del Consiglio de'seniori, ratificata dal gran Consiglio, sarà stata fatta in tre epoche lontane almeno tre anni l'una dall'altra, si convocherà un'assemblea di revisione.

339. Nondimeno per la prima volta, se passati i primi tre anni della repubblica cisalpina, il Consiglio degli anziani domanderà la revisione della costituzione; e se tale domanda verrà sanzionata dal gran Consiglio, dovrà il Direttorio, nello spazio al più di quattro mesi, convocare l'assemblea di revisione, perchè questa s'intraprenda dentro altri due mesi al più tardi ne'modi prescritti negli articoli seguenti (1).

340. Quest'assemblea vien formata da quattro membri per dipartimento, tutti eletti nella stessa maniera con cui si eleggono i membri del corpo legislativo, e che abbiano tutte quelle prerogative che si richieggono pel Consiglio dei seniori (2).

341. Il Consiglio de'seniori destina per la riunione dell'assemblea di revisione un luogo distante almeno sedici miglia da quello dove risiede il corpo legislativo.

342. L'assemblea di revisione ha il diritto di mutare il luogo di sua residenza, osservando la distanza prescritta dall'articolo precedente.

343. L'assemblea di revisione non esercita alcuna funzione legislativa nè di governo; ma si limita alla revisione de'soli articoli costituzionali che le saranno indicati dal corpo legislativo.

344. Tutti gli articoli della costituzione, niuno escluso, continuano ad essere in vigore, finchè i cangiamenti proposti dall'assemblea di revisione non sieno stati accettati dal popolo.

(1) Quest'articolo è aggiunto allo statuto francese del 1795.

(2) Lo statuto francese portava due membri per dipartimento.

345. I membri dell'assemblea di revisione deliberano in comune.

346. I cittadini che sono membri del corpo legislativo nel tempo in cui un'assemblea di revisione è convocata, non possono essere eletti membri della detta assemblea.

347. L'assemblea di revisione indirizza immediatamente alle assemblee primarie il progetto di riforma da essa stabilito; e subito spedito il progetto, l'assemblea è disciolta.

348. In nessun caso la durata dell'assemblea di revisione può oltrepassare i tre mesi.

349. I membri dell'assemblea di revisione non possono esser citati, accusati nè giudicati in alcun tempo, per quanto hanno detto o scritto nell'esercizio delle loro funzioni; e per tutta la durata di cosiffatto esercizio, non possono essere chiamati in giudizio, se non in virtù d'una decisione degli stessi membri dell'assemblea di revisione.

350. L'assemblea di revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica; i suoi membri ricevono una indennità eguale a quella de'membri del corpo legislativo.

351. L'assemblea di revisione ha il diritto di esercitare o di fare esercitare la polizia nella comunità in cui risiede.

TITOLO XIV.

DICHIARAZIONI GENERALI.

352. Non esiste fra i cittadini alcuna superiorità, salvo quella de'funzionarii pubblici, e relativamente all'esercizio delle loro funzioni.

353. La legge non riconosce alcuna obbligazione contraria ai diritti dell'uomo in società. La legge determina gli effetti dei voti religiosi già fatti (1).

354. A niuno può essere impedito di dire, scrivere, e stampare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi

(1) L'art. 352 della Costituzione francese dichiarava assolutamente di non riconoscere voti religiosi.

ad alcuna censura prima della loro pubblicazione. Niuno può esser responsabile di quanto ha scritto o pubblicato, se non nei casi preveduti dalla legge.

355. A niuno può essere impedito l'esercizio del culto che ha scelto, conformandosi alle leggi. Il potere esecutivo veglia all'esecuzione delle medesime, ed impedisce l'esercizio delle loro funzioni a que' ministri di qualunque culto che hanno demeritata la confidenza del governo. Niuno può essere obbligato a contribuire alle spese di qualunque culto (1).

356. Non vi è privilegio, nè maestranza, nè diritto di corporazione, nè limitazione alla libertà della stampa e del commercio, nè all'esercizio dell'industria e delle arti d'ogni specie. Qualunque legge proibitiva in questo genere, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisoria, e non ha effetto che per un anno al più, purchè non sia formalmente rinnovata.

357. La legge invigila particolarmente sulle professioni che interessano i costumi pubblici, la sicurezza e la salute dei cittadini. Non si può far dipender l'ammissione all'esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecuniaria.

358. La legge deve provvedere alla ricompensa degl'inventori, ed al mantenimento della proprietà esclusiva delle loro scoperte e produzioni.

359. La costituzione guarentisce la inviolabilità di tutte le proprietà, e la giusta indennizzazione di quelle delle quali la necessità pubblica legalmente comprovata richiede il sacrifizio.

360. La casa di ciascun cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte niuno ha diritto di entrarvi, se non nei casi d'incendio, d'inondazione, o di reclamo proveniente dall'interno della casa, o per oggetti necessarii alla processura criminale per que' titoli che la legge determina. Di giorno vi si possono eseguire gli ordini delle autorità costituite. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in virtù di una legge

(1) Il secondo comma dell'articolo non era nella Costituzione francese, la quale diceva solo: lo stato non stipendia culto alcuno.

e solamente per la persona e per l'oggetto espressamente designato nell'atto che ordina la visita.

361. Non si possono formare corporazioni nè associazioni contrarie all'ordine pubblico.

362. Nessun'assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare.

363. Nessuna società particolare, che vi si occupi di questioni politiche, può corrispondere con altre, nè aggregarsi ad esse, nè tenere sessioni pubbliche composte di associati ed assistenti distinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni di ammissione e di elegibilità, nè arrogarsi diritti di esclusione, nè far portare a'suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione.

364. I cittadini non possono esercitare i loro diritti politici se non nelle assemblee primarie o comunali.

365. Tutti i cittadini hanno la libertà di dirigere alle autorità pubbliche delle petizioni; ma esse debbono essere individuali: niuna associazione può presentar petizioni collettive salvo le autorità costituite, e solamente per oggetti proprii delle loro attribuzioni. I petizionarii non debbono mai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite. Nessun individuo nè alcuna particolare associazione può fare a nome del popolo petizioni o rappresentanze; molto meno arrogarsi la qaalificazione di popolo sovrano. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza pubblica.

366. Ogni attruppamento armato è un attentato alla costituzione, e deve essere immediatamente dissipato colla forza.

367. Ogni attruppamento non armato deve egualmente essere dissipato, prima per via di comando verbale, quindi se è necessario con la forza armata.

368. Più autorità costituite non possono mai riunirsi per deliberare insieme: niun atto emanato da una tale riunione può essere eseguito.

369. Niuno può portare insegne distintive che si riferiscono alla memoria di funzioni anteriormente esercitate o di servigi prestati.

370. I membri del corpo legislativo e tutti i funzionarii pubblici portano nell' esercizio delle loro funzioni i segni distintivi dell' autorità di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma.

371. Nessun cittadino può rinunziare, nè in tutto, nè in parte, all' indennità o al salario che gli è attribuito dalla legge a titolo di funzioni pubbliche.

372. Vi è nella repubblica uniformità di pesi e misure.

373. La costituzione adotta negli atti pubblici l'era francese, che comincia al 22 settembre 1792, epoca della fondazione di quella repubblica.

374. Nessuno dei poteri istituiti dalla costituzione ha il diritto di alterarla; salvo le riforme che potranno esservi fatte per via di revisione, secondo le disposizioni del titolo XIII.

375. I cittadini avranno sempre presente, che dalla saviezza delle elezioni nelle assemblee primarie ed elettorali dipende particolarmente la conservazione e la prosperità della repubblica.

376. La nazione cisalpina proclama, come guarentigia della fede pubblica, che dopo un' alienazione legalmente consumata di beni nazionali, qualunque ne sia l'origine, l'acquirente legittimo non può essere spogliato da un terzo; salvo a questo il diritto di essere indennizzato dal tesoro nazionale, qualóra vi sia luogo a tale indennizzazione.

377. Il corpo legislativo deve provvedere per tutte quelle parti della presente costituzione che non possono essere attivate prontamente e generalmente, affinchè la repubblica non ne risenta detrimento.

Deve però l'uniformità di tutti i regolamenti nella repubblica esser messa in atto nello spazio al più tardi di due anni dopo l'istallazione del corpo legislativo.

Venendo in qualunque modo ad ingrandirsi l'estensione della repubblica, il corpo legislativo determinerà il numero de'rappresentanti da accrescersi proporzionalmente ai due consigli, avuto il debito riguardo alla popolazione aggiunta.

378. Il popolo cisalpino affida il deposito della presente

costituzione alla fedeltà del corpo legislativo, del direttorio esecutivo, degli amministratori e dei giudici; alla vigilanza dei padri di famiglia; alla virtù delle spose e delle madri; all'affetto de' giovani cittadini, ed al coraggio di tutti i cisalpini.

Milano 20 messidoro anno V della repubblica francese.

Sottoscritta dal comitato di costituzione.

Fontana, Lambertenghi, Longo, Loschi, Mascheroni, Melzi, Moscati, Oliva, Paradisi, Porro.

Sottoscritta dal comitato centrale.

Lattoz, Moscati, Mandelli, Paradisi, Ricci, Sommariva, Visconti.

In nome della repubblica francese.

BONAPARTE.

II.ª COSTITUZIONE

DELL'ANNO 1798.

Considerando che la repubblica francese, la quale per mezzo del Generale in capo Bonaparte aveva dato alla repubblica cisalpina una costituzione, ha creduto per la conservazione, e per la felicità della repubblica cisalpina medesima di doverla in alcune parti modificare:

Considerando che la costituzione medesima modificata è stata ricevuta in forma autentica dai consigli legislativi, affine di promulgarla in tutta la repubblica: — risolve.

I. La costituzione rimessa in forma autentica dall' ambasciatore della repubblica francese ai due consigli legislativi sarà pubblicata in tutta la repubblica.

II. La costituzione suddetta è d'ora in avanti la sola legge fondamentale della repubblica.

III. Si pubblicano contemporaneamente i nomi degl'individui componenti i due consigli definitivamente nominati dalla repubblica francese per mezzo del suo ambasciatore.

IV. È approvata la nomina per membri del direttorio esecutivo fatta dalla repubblica francese negl'individui seguenti: Adelasio, Alessandri, Lamberti ex-direttori, Luosi ministro della giustizia, e Sopransi Fedele.

Quindi non si riconoscono per membri del direttorio esecutivo che li sunnominati cittadini, che immediatamente assumono le loro funzioni.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL' UOMO E DEL CITTADINO.

Il popolo cisalpino proclama alla presenza di Dio la seguente dichiarazione dei diritti e dei doveri dell' uomo e del cittadino.

DIRITTI.

Articolo 1. I diritti dell' uomo in società sono la libertà, l'eguaglianza, la sicurezza, la proprietà.

2. La libertà consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui.

3. L' eguaglianza nell' essere la legge stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce.

L'eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, alcun potere ereditario.

4. La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.

5. La proprietà è il diritto di godere, e di disporre dei suoi beni, delle sue entrate, del frutto del suo lavoro, e della sua industria.

6. La legge è la volontà generale espressa dalla maggiorità de' cittadini, e de' loro rappresentanti.

7. Ciò che non è proibito dalla legge non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare ciò ch' essa non ordina.

8. Nessuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte.

9. Quelli che procurano, spediscono, sottoscrivono, o fanno eseguire atti arbitrarii, sono colpevoli, e devono essere puniti.

10. Ogni rigore non necessario per assicurarsi della persona di un accusato dev' essere severamente represso dalla legge.

11. Nessuno può essere giudicato, se non dopo essere stato ascoltato, o legalmente citato.

12. La legge non ne prescrivere che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.

13. Ogni trattamento che aggrava la pena determinata dalla legge è un delitto.

14. Nessuna legge criminale o civile può avere alcun effetto retroattivo.

15. Ognuno può obbligare il suo tempo e i suoi servigi, ma non può vendersi, nè essere venduto: la persona non è una proprietà alienabile.

16. Tutte le contribuzioni sono stabilite per l'utilità generale: esse devon essere ripartite tra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà.

17. La sovranità risiede essenzialmente nella universalità de' cittadini.

18. Nessun individuo, nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.

19. Nessuno può senza una delegazione formale esercitare alcuna autorità, nè eseguire alcuna funzione pubblica.

20. Ogni cittadino ha un diritto eguale a concorrere immediatamente alla formazione della legge, alla nomina dei rappresentanti del popolo, e de' funzionarii pubblici.

21. Le funzioni pubbliche non possono divenire in proprietà di quelli che le esercitano.

22. La garanzia sociale non può esistere, se la divisione de' poteri non è stabilita, se non sono fissati i loro limiti, se non è assicurata la responsabilità de' funzionarii pubblici.

DOVERI.

Art. 1. Il mantenimento della società domanda, che quelli che la compongono conoscano ed adempiano egualmente i loro doveri.

2. Tutti i doveri dell'uomo e del cittadino derivano da questi due principii scolpiti dalla natura in tutti i cuori = Non fate agli altri ciò che non vorreste che si facesse a voi = Fate agli altri il bene che vorreste riceverne.

3. Gli obblighi di ciascheduno verso la società consistono

nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottomesso alle leggi, e rispettar quelli, che ne sono gli organi.

4. Nessuno è buon cittadino, se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito.

5. Nessuno è uomo da bene, se non è realmente, e religiosamente osservatore delle leggi.

6. Chi trasgredisce apertamente le leggi si dichiara in istato di guerra con la società.

7. Chi senza trasgredire apertamente le leggi, le elude coll'astuzia, co'raggiri, offende gli interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza, e della loro stima.

8. Il mantenimento delle proprietà è quello su cui riposano la coltivazione delle terre, tutte le produzioni, tutti i mezzi di travaglio e tutto l'ordine sociale.

9. Ogni cittadino deve i suoi servigi alla patria ed al mantenimento della libertà, dell' eguaglianza, e della proprietà, ogni qual volta la legge lo chiama a difenderle.

COSTITUZIONE.

Art. 1. La repubblica cisalpina è una ed indivisibile.

2. L'universalità de'cittadini cisalpini è il sovrano.

3. La rappresentanza nazionale si compone dalla universalità de' funzionarii pubblici stabiliti dalla costituzione.

TITOLO PRIMO.

Divisione del territorio.

4. La repubblica cisalpina è divisa in dipartimenti; essi sono li seguenti:

1. Olona, 2. Alto Pò, 3. Serio, 4. Adda ed Olio, 5. Mella, 6. Mincio, 7. Panaro, 8. Crostolo, 9. Reno, 10. Basso Pò, 11. Rubicone.

5. I limiti de'dipartimenti possono esser determinati, e rettificati dai consigli legislativi.

6. Ogni dipartimento è distribuito in distretti; ogni distretto è distribuito in comuni.

TITOLO III.

Stato politico dei Cittadini.

7. Ogni uomo nato e dimorante nella repubblica cisalpina, il quale compiti i 21 anni si è fatto segnare nel registro civico del suo distretto, ha quindi dimorato un anno nel territorio della repubblica, e paga una contribuzione diretta, diviene cittadino cisalpino.

8. Perchè uno straniero divenga cittadino cisalpino, conviene che dopo essere pervenuto all'età di 21 anni compiti, ed aver dichiarata la sua intenzione di fissarsi nella repubblica, vi abbia risieduto durante quattordici anni consecutivi, ch'egli vi paghi una contribuzione diretta, o che vi possegga uno stabilimento d'agricoltura o di commercio, o che abbia sposata una cisalpina.

9. Gl'individui inscritti sulla lista degli emigrati della repubblica francese sono esclusi per sempre dai diritti di cittadino cisalpino, e sono banditi dal territorio della repubblica cisalpina.

10. I cittadini cisalpini possono soli dare il voto nelle assemblee primarie, ed essere nominati alle funzioni stabilite dalla costituzione.

11. L'esercizio dei diritti del cittadino si perde: 1. Per la naturalizzazione in paese straniero: 2. Per l'aggregazione a qualunque corporazione estera, che supponesse distinzione di nascita, o esigesse voti di religione: 3. Per l'accettazione di funzioni o pensioni offerte da un governo estero: 4. Per la condanna a pene afflittive, o infamanti sino alla riabilitazione.

12. L'esercizio dei diritti di cittadino resta sospeso:

I. Per interdetto giudiziario, o per cagione di furore, di demenza, o d'imbecillità.

II. Per lo stato di debitore fallito, o erede immediato, che ritiene a titolo gratuito o tutta o in parte la successione di un fallito.

III. Per lo stato di domestico stipendiato addetto al servizio della persona, o della casa.

IV. Per lo stato di accusa.

V. Per la condanna in contumacia per fatti criminali, sinchè la sentenza non sia annullata.

13. Ogni cittadino, ch'essendo uscito dalla repubblica in tempo di pace, senza missione o autorizzazione data a nome della nazione avrà soggiornato in paese straniero sett' anni consecutivi, è considerato straniero. Se esce in tempo di guerra, perde i suoi diritti di cittadino dopo un anno d' assenza. Nell'uno e nell' altro caso egli non torna ad essere cittadino cisalpino, se non dopo aver soddisfatto alle condizioni prescritte dall'articolo 8.

Ogni cittadino, che soggiorna in un paese nemico della repubblica più di sei mesi dopo la dichiarazione di guerra, perde per sempre i suoi diritti politici.

14. I giovani non possono esser inscritti sul registro civico, se non provano che sanno leggere, scrivere, ed esercitare l'agricoltura, od una professione meccanica.

Questo articolo non avrà effetto, che all'incominciare dell'anno XV dell'era repubblicana.

TITOLO III.

Assemblee primarie.

15. Le assemblee primarie si compongono dai cittadini domiciliati nello stesso distretto. Il domicilio richiesto per dare il voto in queste assemblee si acquista colla sola residenza di un anno, e si perde per l'assenza di un anno.

16. Nessuno può farsi rappresentare da un altro nelle assemblee primarie, nè dare il voto per lo stesso oggetto in più di una di queste assemblee.

17. Vi è almeno un' assemblea primaria per distretto; essendovene di più, ogn' una sarà composta di 450 cittadini almeno, o di 900 al più. S'intendono compresi in questi numeri i cittadini presenti, o assenti che hanno diritto di darvi il voto.

e solamente per la persona e per l'oggetto espressamente designato nell'atto che ordina la visita.

361. Non si possono formare corporazioni nè associazioni contrarie all'ordine pubblico.

362. Nessun' assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare.

363. Nessuna società particolare, che vi si occupi di questioni politiche, può corrispondere con altre, nè aggregarsi ad esse, nè tenere sessioni pubbliche composte di associati ed assistenti distinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni di ammissione e di elegibilità, nè arrogarsi diritti di esclusione, nè far portare a'suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione.

364. I cittadini non possono esercitare i loro diritti politici se non nelle assemblee primarie o comunali.

365. Tutti i cittadini hanno la libertà di dirigere alle autorità pubbliche delle petizioni; ma esse debbono essere individuali: niuna associazione può presentar petizioni collettive salvo le autorità costituite, e solamente per oggetti proprii delle loro attribuzioni. I petizionarii non debbono mai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite. Nessun individuo nè alcuna particolare associazione può fare a nome del popolo petizioni o rappresentanze; molto meno arrogarsi la qualificazione di popolo sovrano. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza pubblica.

366. Ogni attruppamento armato è un attentato alla costituzione, e deve essere immediatamente dissipato colla forza.

367. Ogni attruppamento non armato deve egualmente essere dissipato, prima per via di comando verbale, quindi se è necessario con la forza armata.

368. Più autorità costituite non possono mai riunirsi per deliberare insieme: niun atto emanato da una tale riunione può essere eseguito.

369. Niuno può portare insegne distintive che si riferiscono alla memoria di funzioni anteriormente esercitate o di servigi prestati.

370. I membri del corpo legislativo e tutti i funzionarii pubblici portano nell' esercizio delle loro funzioni i segni distintivi dell' autorità di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma.

371. Nessun cittadino può rinunziare, nè in tutto, nè in parte, all' indennità o al salario che gli è attribuito dalla legge a titolo di funzioni pubbliche.

372. Vi è nella repubblica uniformità di pesi e misure.

373. La costituzione adotta negli atti pubblici l'era francese, che comincia al 22 settembre 1792, epoca della fondazione di quella repubblica.

374. Nessuno dei poteri istituiti dalla costituzione ha il diritto di alterarla; salvo le riforme che potranno esservi fatte per via di revisione, secondo le disposizioni del titolo XIII.

375. I cittadini avranno sempre presente, che dalla saviezza delle elezioni nelle assemblee primarie ed elettorali dipende particolarmente la conservazione e la prosperità della repubblica.

376. La nazione cisalpina proclama, come guarentigia della fede pubblica, che dopo un' alienazione legalmente consumata di beni nazionali, qualunque ne sia l'origine, l'acquirente legittimo non può essere spogliato da un terzo; salvo a questo il diritto di essere indennizzato dal tesoro nazionale, qualora vi sia luogo a tale indennizzazione.

377. Il corpo legislativo deve provvedere per tutte quelle parti della presente costituzione che non possono essere attivate prontamente e generalmente, affinchè la repubblica non ne risenta detrimento.

Deve però l'uniformità di tutti i regolamenti nella repubblica esser messa in atto nello spazio al più tardi di due anni dopo l'istallazione del corpo legislativo.

Venendo in qualunque modo ad ingrandirsi l'estensione della repubblica, il corpo legislativo determinerà il numero de' rappresentanti da accrescersi proporzionalmente ai due consigli, avuto il debito riguardo alla popolazione aggiunta.

378. Il popolo cisalpino affida il deposito della presente

costituzione alla fedeltà del corpo legislativo, del direttorio esecutivo, degli amministratori e dei giudici; alla vigilanza dei padri di famiglia; alla virtù delle spose e delle madri; all'affetto de' giovani cittadini, ed al coraggio di tutti i cisalpini.

Milano 20 messidoro anno V della repubblica francese.

Sottoscritta dal comitato di costituzione.

Fontana, Lambertenghi, Longo, Loschi, Mascheroni, Melzi, Moscati, Oliva, Paradisi, Porro.

Sottoscritta dal comitato centrale.

Lattoz, Moscati, Mandelli, Paradisi, Ricci, Sommariva, Visconti.

In nome della repubblica francese.

BONAPARTE.

II.ª COSTITUZIONE

DELL'ANNO 1798.

Considerando che la repubblica francese, la quale per mezzo del Generale in capo Bonaparte aveva dato alla repubblica cisalpina una costituzione, ha creduto per la conservazione, e per la felicità della repubblica cisalpina medesima di doverla in alcune parti modificare:

Considerando che la costituzione medesima modificata è stata ricevuta in forma autentica dai consigli legislativi, affine di promulgarla in tutta la repubblica: — risolve.

I. La costituzione rimessa in forma autentica dall' ambasciatore della repubblica francese ai due consigli legislativi sarà pubblicata in tutta la repubblica.

II. La costituzione suddetta è d'ora in avanti la sola legge fondamentale della repubblica.

III. Si pubblicano contemporaneamente i nomi degl'individui componenti i due consigli definitivamente nominati dalla repubblica francese per mezzo del suo ambasciatore.

IV. È approvata la nomina per membri del direttorio esecutivo fatta dalla repubblica francese negl'individui seguenti: Adelasio, Alessandri, Lamberti ex-direttori, Luosi ministro della giustizia, e Sopransi Fedele.

Quindi non si riconoscono per membri del direttorio esecutivo che li sunnominati cittadini, che immediatamente assumono le loro funzioni.

ontemporaneamente alla costituzione
ie quali la repubblica francese l' ha

a repubblica in dipartimenti.
a formazione dei corpi ammini-

ei tribunali.
legislativi.
ai fogli periodici.
egli individui sortiti dai due con-
zione.
stituite della repubblica continuano
ai ulteriori disposizioni dei consigli
pubblicate in seguito alle accennate

ale viene ordinata dai due consigli la
stituzione e delle leggi che l'accompa-
ato all' ambasciatore della repubblica
erale in capo dell' armata d' Italia col
azione nei due consigli.
ta immediatamente dai consigli legislativi
al popolo cisalpino relativa alle cose

soluzione sarà stampata.

sidente — Carbonesi — Bovara, segretarii.
sto mese ed anno.

egli anziani approva.

sidente — Ongaroni — Maestri. segretarii.
fiorile anno VI.

presidente — Pel direttorio esecutivo
Lamberti. direttore.

— —

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL' UOMO E DEL CITTADINO.

Il popolo cisalpino proclama alla presenza di Dio la seguente dichiarazione dei diritti e dei doveri dell' uomo e del cittadino.

DIRITTI.

Articolo 1. I diritti dell' uomo in società sono la libertà, l'eguaglianza, la sicurezza, la proprietà.

2. La libertà consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui.

3. L' eguaglianza nell' essere la legge stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce.

L'eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, alcun potere ereditario.

4. La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.

5. La proprietà è il diritto di godere, e di disporre dei suoi beni, delle sue entrate, del frutto del suo lavoro, e della sua industria.

6. La legge è la volontà generale espressa dalla maggiorità de' cittadini, e de' loro rappresentanti.

7. Ciò che non è proibito dalla legge non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare ciò ch' essa non ordina.

8. Nessuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte.

9. Quelli che procurano, spediscono, sottoscrivono, o fanno eseguire atti arbitrarii, sono colpevoli, e devono essere puniti.

10. Ogni rigore non necessario per assicurarsi della persona di un accusato dev' essere severamente represso dalla legge.

11. Nessuno può essere giudicato, se non dopo essere stato ascoltato, o legalmente citato.

V. Si pubblicano contemporaneamente [illegible] suddetta sei leggi, colle quali la repubbli[illegible] accompagnata, riguardanti:

1. La divisione della repubblica in di[illegible]

2. L'organizzazione e la formazione [illegible] strativi.

3. L'organizzazione dei tribunali.

4. La polizia dei consigli legislativi.

5. I clubs, o circoli, ed i fogli per[illegible]

6. L'indennizzazione degli individui [illegible] sigli per effetto della riduzione.

VI. Tutte le autorità costituite della [illegible] le loro incumbenze fino ad ulteriori di[illegible] legislativi, che verranno pubblicate in [illegible] leggi.

VII. L'atto, col quale viene ordina[illegible] pubblicazione della costituzione e delle [illegible] gnano, viene partecipato all'ambasci[illegible] francese, ed al generale in capo d[illegible] mezzo di una deputazione nei due co[illegible]

VIII. Si pubblicherà immediatament[illegible] una proclamazione al popolo cisalp[illegible] suddette.

La presente risoluzione sarà s[illegible]

Scarabelli, presidente — Carbo[illegible]
Milano 15 di detto mese ed anno.

Il consiglio degli anziani a [illegible]

Strigelli, presidente — Ongaro[illegible]
Milano 17 fruttidoro anno VI.

Segnato Adelasio, presidente — [illegible]
Lamberti, d[illegible]

nel vivere sottomesso alle leggi,
no gli organi.
no, se non è buon figlio, buon
mico, buon marito.
no, se non è realmente, e reli-
io leggi.
mente le leggi si dichiara in istato

apertamente le leggi, le elude
nde gli interessi di tutti, si rende
nza, e della loro stima.
proprietà è quello su cui riposano
, tutte le produzioni, tutti i mezzi
ne sociale.
i suoi servigi alla patria ed al man-
ell' eguaglianza, e della proprietà,
lo chiama a difenderle.

STITUZIONE.

cisalpina è una ed indivisibile.
ttadini cisalpini è il sovrano.
nazionale si compone dalla universalità
stabiliti dalla costituzione.

TOLO PRIMO.

sione del territorio.

isalpina è divisa in dipartimenti; essi

Pò, 3. Serio, 4. Adda ed Olio, 5. Mella,
8. Crostolo, 9. Reno, 10. Basso Pò,

timenti possono esser determinati, e ret-
legislativi.
ento è distribuito in distretti; ogni distretto
muni.

12. La Legge non dee prescrivere che pene str necessarie e proporzionate al delitto.

13. Ogni trattamento che aggrava la pena de dalla legge è un delitto.

14. Nessuna legge criminale o civile può avere fetto retroattivo.

15. Ognuno può obbligare il suo tempo e i vigi, ma non può vendersi, nè essere venduto: l non è una proprietà alienabile.

16. Tutte le contribuzioni sono stabilite per l'uti rale: esse devon essere ripartite tra i contribuenti i zione delle loro facoltà.

17. La sovranità risiede essenzialmente nella u de'cittadini.

18. Nessun individuo, nessuna unione parziale d può attribuirsi la sovranità.

19. Nessuno può senza una delegazione formal alcuna autorità, nè eseguire alcuna funzione pub

20. Ogni cittadino ha un diritto eguale a co mediatamente alla formazione della legge, all rappresentanti del popolo, e de' funzionarii pu

21. Le funzioni pubbliche non possono diveni di quelli che le esercitano.

22. La garanzia sociale non può esistere, de' poteri non è stabilita, se non sono fissat se non è assicurata la responsabilità de' fun?

DOVERI.

Art. 1. Il mantenimento della società dor che la compongono conoscano ed adempi: loro doveri.

2. Tutti i doveri dell'uomo e del citt: questi due principii scolpiti dalla natura Non fate agli altri ciò che non vorreste = Fate agli altri il bene che vorreste r

3. Gli obblighi di ciascheduno verso

[illegible] assemblee primarie si radunano [illegible] per [illegible] di un decreto: il più giovane fa provvisoriamente [illegible] e [illegible] di segretario.

[illegible] assemblee primarie sono definitivamente costituite [illegible] per [illegible] di un presidente, di un segretario, e di tre scrutatori.

[illegible] [illegible] [illegible] [

ultra elezione, se non quelle, che vengono loro attribuite dall'atto costituzionale.

29. Tutte l'elezioni si fanno a scrutinio segreto.

30. Ogni cittadino legalmente convinto di aver venduto o comprato un voto, è escluso dalle assemblee primarie e comunali, e da ogni funzione pubblica per venti anni, e in caso di recidiva, per sempre.

TITOLO IV.

Assemblee elettorali.

31. Ogni assemblea primaria nomina un elettore in ragione di 400 cittadini presenti od assenti, che hanno diritto di dare il voto in questa assemblea. Sino al numero di seicento cittadini inclusivamente non si nomina che un elettore: se ne nominano due da 601 sino a 900.

32. Gli elettori immediatamente dopo la loro nomina si riducono alla metà, estraendo a sorte quelli, che devono esser esclusi da queste funzioni.

Essi si riuniscono a tal effetto nel capo-luogo della municipalità; e l'estrazione della sorte si fa avanti al presidente, agli ufficiali municipali, ed al commissario del direttorio.

33. I membri delle assemblee elettorali sono nominati ogni due anni; e non possono essere rieletti, se non dopo l'intervallo di quattro anni.

34. Nessuno può essere nominato elettore se non ha 25 anni compiti, e se non riunisce alle qualità necessarie per esercitare i diritti di cittadino cisalpino quella di essere proprietario, o usufruttuario, o locatario di un bene, di cui la rendita annua sia eguale al valor locale di 150 giornate di lavoro.

35. L'assemblea elettorale di ogni dipartimento si riunisce ogni due anni il giorno 20 germile, e termina in una sola sessione di 10 giorni al più, e senza proroga, tutte le elezioni a farsi; dopo di che essa è disciolta di pieno diritto.

[illegible] elettorali avranno luogo il giorno [illegible] ottavo.

[illegible] elettorali non possono trattare [illegible] [illegible] elezioni, delle quali sono incaricate. Esse [illegible] ricevere alcuna memoria, petizione, [illegible]

[illegible] elettorali non possono corrispondere fra [illegible]

[illegible] membro di un'assemblea [illegible] [illegible] ne riunirsi in tale qualità [illegible] membri di questa stessa [illegible] a questo articolo e [illegible]

[illegible] 17, 21, 22, 25, 27, 28, [illegible] e [illegible]

[illegible] sulle assemblee primarie sono [illegible]

[illegible] eleggono secondo le [illegible] [illegible] consigli legislativi, cioè i membri [illegible] [illegible] quindi i membri del consiglio [illegible]

[illegible] tribunale di cassazione, e i loro sup- [illegible]

[illegible] di dipartimento.

[illegible] accusator pubblico, ed il cancelliere [illegible]

[illegible] tribunale civile del dipartimento ed i [illegible]

[illegible] dei tribunali di polizia correzionale ed [illegible] d'accusa, menzionati in appresso all'ar- [illegible]

[illegible] cittadino è eletto dalle assemblee elettorali [illegible] funzionario morto, dimissionato o desti- [illegible] eletto per quel solo tempo che rimaneva [illegible] impiazzato.

[illegible] del direttorio esecutivo presso l'ammi-

nistrazione di ogni dipartimento è tenuto, sotto pena di destituzione, d'informare il direttorio del cominciamento e della fine delle assemblee elettorali; egli non può arrestarne, nè sospenderne le operazioni, nè entrare nel luogo delle sedute; ma ha diritto di farsi comunicare il processo verbale di ciascuna seduta nel termine di 24 ore successive, ed è tenuto di denunziare al direttorio le frazioni che si fossero fatte all'atto costituzionale.

TITOLO V.

Potere Legislativo.

Disposizioni generali.

43. Il potere legislativo è esercitato da due consigli distinti ed indipendenti l'uno dall'altro, e aventi un abito particolare. Questi due consigli sono l'uno de' juniori, e l'altro degli anziani.

44. I consigli legislativi non possono in alcun caso nè divisamente nè collettivamente delegare ad uno o più dei loro membri alcuna delle funzioni che loro sono attribuite dalla costituzione.

45. Essi non possono esercitare nè da se stessi nè per mezzo di delegati il potere esecutivo nè il potere giudiziario.

46. Sono incompatibili la qualità di membro dei consigli legislativi e l'esercizio di un'altra funzione pubblica.

47. La legge determina il modo di rimpiazzare definitivamente o interinalmente quei funzionarii pubblici che vengono eletti membri dei consigli legislativi.

48. Ogni dipartimento concorre in ragione della sua popolazione alla nomina dei membri dei due consigli.

Ogni dieci anni i consigli legislativi, dietro gli stati di popolazione che loro sono mandati, determinano il numero dei membri che ciascun dipartimento dee nominare per l'uno e l'altro consiglio.

Nessun cangiamento può esser fatto in questa ripartizione durante questo intervallo.

49. I membri dei consigli legislativi non sono rappresentanti del dipartimento che gli ha nominati, ma lo sono della nazione intera, e non si può loro dare alcun mandato.

50. Ogni due anni i due consigli legislativi si rinnovano di un terzo.

51. I membri, che escono dai due consigli legislativi dopo sei anni, non possono essere rieletti che dopo un intervallo di due anni.

52. I membri nuovamente eletti per l'uno o per l'altro consiglio si riuniscono il giorno primo di pratile d'ogni anno nel comune che è stato indicato dai consigli legislativi precedenti, o nel comune istesso dove questi consigli hanno tenute le ultime loro sedute, se non ne hanno indicato un altro.

53. Se per circostanze straordinarie uno dei due consigli si trova ridotto a meno dei due terzi de' suoi membri, egli ne dà avviso al direttorio esecutivo, il quale è tenuto di convocare senza dilazione le assemblee primarie dei dipartimenti che hanno membri dei consigli legislativi a rimpiazzare a motivo delle date circostanze. Queste assemblee primarie nominano immediatamente gli elettori che procedono ai necessarii rimpiazzamenti.

54. I due consigli risiegono nell'istesso comune.

55. All' incominciare dell'anno nono dell' era repubblicana i consigli legislativi avranno ogni anno almeno tre mesi di vacanze continue contemporanee. L'epoca e la durata di queste vacanze sono determinate ogni anno da una legge emanata nei primi giorni di pratile.

Duranti le vacanze dei due consigli resta nella comune della loro residenza una commissione composta di cinque membri scelti a scrutinio segreto, un anno nel consiglio dei juniori, e l'altro in quello degli anziani.

L'unica funzione di questa commissione è di convocare li due consigli legislativi, se giudicasse che circostanze suscet-

tibili di mettere la repubblica in istato di pericolo esigessero questa convocazione dei consigli durante il tempo delle loro vacanze. In caso d'invasione del nemico, essa sarà sempre obbligata a convocarli.

Durante la loro sessione i consigli legislativi non tengono le loro sedute se non che in ogni due giorni. Nel caso che le circostanze esigessero di adunarsi ogni giorno, lo dichiareranno prima con un atto che sarà pubblicato.

56. Le funzioni di presidente e di segretario non possono eccedere la durata di un mese, nè nel consiglio dei juniori, nè in quello degli anziani.

57. I due consigli hanno rispettivamente il diritto di polizia nella sala delle loro sedute e nell'interiore recinto ch'essi hanno determinato. Questo recinto non può contenere più luoghi separati gli uni dagli altri da contrade, piazze o vie pubbliche.

58. I due consigli non possono in alcun caso riunirsi in una stessa sala.

59. Essi hanno rispettivamente il diritto di polizia sopra i loro membri, ma non possono condannarli a pena maggiore della censura, arresto per otto giorni, e prigionia di tre.

60. Le sedute dell'uno e dell'altro consiglio sono pubbiche; il numerò degli astanti non può eccedere quello de' membri rispettivi d'ogni consiglio. I processi verbali delle sedute si stampano.

61. Nel consiglio dei juniori ogni deliberazione si prende sedendo ed alzandosi: dopo l'alzata e seduta, sulla dimanda del terzo dei membri presenti, si fa l'appello nominale; ma allora i voti sono segreti. Nel consiglio degli anziani non può essere presa alcuna deliberazione legislativa, se non con appello nominale ed a scrutinio segreto.

62. Sulla dimanda di un terzo dei membri ogni consiglio può formarsi in comitato generale e segreto, ma solamente per discutere, non per deliberare.

63. Non può nè l'uno nè l'altro consiglio creare nel suo seno alcun comitato permanente; ma ciascuno di essi, quando la

materia gli sembra suscettibile di un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra i suoi membri una commissione speciale, che si restringe unicamente nell'oggetto per cui sarà nominata. Questa commissione si scioglie subito che il consiglio ha decretato sull'oggetto di cui essa era incaricata.

64. I membri dei consigli legislativi ricevono all' anno una indennizzazione fissata nell' uno e nell' altro consiglio al valore di duemila cinquecentocinquanta miriagrammi di frumento (moggia di Milano 123. 70/100).

65. Il direttorio esecutivo non può far passare o soggiornare alcun corpo di truppa nella distanza di due miriametri (12 miglia) dal comune in cui i consigli legislativi tengono le loro sedute, se non a loro richiesta, o colla autorizzazione.

66. Ogni consiglio legislativo ha la sua guardia propria e distinta, formata dai diversi corpi dell' armata attiva presi per giro. La guardia dell' uno non può essere più numerosa nè più forte che quella dell' altro, nè di quella del direttorio esecutivo.

67. I consigli legislativi non assistono ad alcuna cerimonia pubblica, nè vi spediscono alcuna deputazione.

68. Il consiglio dei juniori riceve tutte le petizioni e memorie dei cittadini. Il consiglio degli anziani non ne riceve alcuna.

Consiglio dei Juniori.

69. Il numero dei membri del consiglio dei juniori, in ragione della popolazione attuale, è di 80.

70. Per essere eletto membro del consiglio dei juniori, bisogna avere 25 anni compiti, ed essere stato domiciliato sul territorio della repubblica per tre anni immediatamente precedenti l'elezione.

71. Il consiglio dei juniori non può deliberare se la sedu[illegible] non è composta di 41 membri almeno.

72. La proposizione delle leggi appartiene esclusivamente a questo consiglio.

73. Non può essere deliberata nè risoluta alcuna proposizione in questo consiglio, se non osservando le forme seguenti:

Si fanno tre letture della proposizione: l'intervallo tra due di queste letture non può essere minore di dieci giorni.

Dopo ogni lettura si apre la discussione: per altro, dopo la prima o la seconda, il consiglio dei juniori può dichiarare che vi è luogo alla proroga, o che non vi è luogo a deliberare.

74. Se le modificazioni e le disposizioni addizionali verranno proposte dopo la terza lettura, il consiglio dei juniori può rigettarle subito, ma non può adottarle se non dopo un nuovo intervallo di dieci giorni.

75. Ogni proposizione, che sottomessa alla discussione è stata definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non può essere riprodotta se non dopo un anno.

76. Le proposizioni adottate da questo consiglio si chiamano risoluzioni.

77. Il preambolo d'ogni risoluzione annunzia 1. la data delle sedute nelle quali saranno state fatte le tre letture della proposizione; 2. l'atto col quale, dopo la terza lettura, si è dichiarato che non vi è luogo all'aggiornamento.

78. Sono esenti dalle forme prescritte nell' articolo 76 le risoluzioni le quali dietro una proposizione del direttorio esecutivo saranno riconosciute per urgenti con una previa dichiarazione del consiglio. Questa dichiarazione annunzia la proposizione del direttorio, egualmente che i motivi dell'urgenza, e se ne fa menzione nel preambolo della risoluzione.

Consiglio degli Anziani.

79. Il consiglio degli anziani, in ragione della popolazione [illegible]uale, è composto di 40 membri elettivi e di tutti gli ex-[illegible]ttori non demissionati nè destituiti che non occupano alcuna funzione pubblica. Questi nulladimeno non vi sederanno se non per quattro anni immediatamente successivi alla loro uscita dal direttorio.

80. Nessuno può essere eletto membro del consiglio degli anziani se non ha 40 anni compiti, se non è ammogliato o

vedovo, e se non è stato domiciliato nel territorio della repubblica per cinque anni immediatamente precedenti l'elezione.

81. La condizione del domicilio domandata dall' articolo precedente, e quella che è prescritta dall' articolo 70 non riguardano i cittadini che sono usciti dal territorio della repubblica con missione del governo.

82. Il consiglio degli anziani non può deliberare se la seduta non è composta della metà più uno de' suoi membri.

83. Appartiene esclusivamente al consiglio degli anziani l'approvare o rigettare le risoluzioni del consiglio de' juniori.

84. Subito che una risoluzione del consiglio dei juniori è pervenuta al consiglio degli anziani, il presidente ne legge il preambolo.

85. Il consiglio degli anziani ricusa di approvare le risoluzioni del consiglio dei juniori che non sono state fatte secondo le forme prescritte dalla costituzione.

86. Se la proposizione è stata dichiarata urgente dal consiglio de' juniori, quello degli anziani delibera per approvare o rigettare l'atto d'urgenza.

87. Se il consiglio degli anziani rigetta l'urgenza, non può deliberare sul merito della risoluzione.

88. Se la risoluzione non è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno tre letture: l'intervallo fra due di queste letture non può essere minore di cinque giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni risoluzione si stampa e si distribuisce almeno due giorni prima della seconda lettura.

89. Le risoluzioni del consiglio de' juniori adottate dal consiglio degli anziani si chiamano leggi.

90. Il preambolo delle leggi annunzia le date delle sedute del consiglio degli anziani, nelle quali si sono fatte le tre letture.

91. Il decreto, col quale il consiglio degli anziani riconosce l'urgenza d'una legge, sarà motivato e menzionato nel preambolo della legge medesima.

92. La proposizione della legge fatta dal consiglio de' ju-

niori s'intende di tutti gli articoli d' uno stesso progetto. Il consiglio degli anziani dee rigettarli tutti, o approvarli nella loro totalità.

93. L'approvazione di questo consiglio si esprime sopra ogni proposizione di legge colla seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretari — il consiglio approva.

94. Il rifiuto di adottare per motivo d'ommissione delle forme indicate nell'articolo 73 o negli articoli 77 e 78 si esprime nella seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretari — la costituzione annulla.

95. Il rifiuto di approvare il merito della legge proposta è espresso dalla seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretari — il consiglio non può adottare.

96. Nel caso del precedente articolo il progetto della legge rifiutato non può più presentarsi dal consiglio de' juniori, se non dopo un anno.

97. Il consiglio de' juniori può nulladimeno presentare in qualsiasi epoca un progetto di legge che contenga articoli formanti parte di un progetto già rifiutato.

98. Il consiglio degli anziani è tenuto a decretare sopra ogni risoluzione in un mese dopo l'indirizzo fattogliene dal consiglio de' juniori.

99. Passato il mese senza che il consiglio degli anziani abbia deliberato, il consiglio de' juniori può indirizzargli un messaggio con questi termini:

— Cittadini membri del consiglio degli anziani, il consiglio de' juniori vi ricorda, che il giorno . . . vi indirizzò una risoluzione sull'oggetto . . . . . Esso v'invita a deliberare nel tempo fissato dalla costituzione.

Questo tempo sarà di nuovo d'un altro mese.

100. Passato quest'altro termine senza che il consiglio degli anziani abbia deliberato, il consiglio de' juniori può dichiarare, che il consiglio degli anziani col suo silenzio ha approvata la sua risoluzione. Esso può in conseguenza mandarla al direttorio per farla eseguire come una legge; ed è tenuto ad avvisarne il consiglio degli anziani con suo messaggio.

101. In tal caso il preambolo della legge annunzia gli atti del consiglio de' juniori menzionati ne' due articoli precedenti.

102. L'abrogazione di una legge non può essere votata per urgenza, nè altrimenti che in due casi: o dietro l'invito del direttorio, e coll'appello nominale e scrutinio segreto dell'uno e dell'altro consiglio, ovvero sopra una mozione fatta ed ammessa ne' due consigli nella forma prescritta nell'articolo 78, e questa forma si osserva in tutte le deliberazioni relative all'abrogazione proposta.

103. Il consiglio degli anziani manda nell'istesso giorno le leggi che adotta tanto al consiglio de' juniori, quanto al direttorio esecutivo.

104. Il consiglio degli anziani può cangiare la residenza de' due consigli legislativi. In tal caso egli indica un nuovo luogo, e l'epoca della quale i due consigli sono tenuti a recarvisi. Il decreto del consiglio degli anziani su quest'oggetto è irrevocabile.

105. Nel giorno stesso di questo decreto non possono nè l'uno nè l'altro de' consigli deliberare nel comune nel quale hanno riseduto sino allora. I membri che vi continuassero le loro funzioni si renderebbero colpevoli di attentato contro la sicurezza della repubblica.

106. I membri del direttorio esecutivo che tardassero o ricusassero di sigillare, promulgare, o spedire il decreto di traslazione de' consigli legislativi, sarebbero colpevoli dell'istesso delitto.

107. Se nel termine di quindici giorni dopo quello dal consiglio degli anziani, la maggiorità di ciascuno dei due consigli non avrà reso noto alla repubblica il suo arrivo nel nuovo luogo indicato, o la sua riunione in un altro luogo qualunque, gli amministratori dipartimentali, o in loro mancanza, i tribunali civili de' dipartimenti convocheranno le assemblee primarie per nominare gli elettori, che procedono subito alla formazione dei nuovi consigli legislativi coll'elezione dei deputati, che il loro dipartimento dee mandare a ciascheduno dei due consigli.

108. Gli amministratori dipartimentali, che nel caso dell'articolo precedente tardassero a convocare le assemblee primarie, si renderebbero colpevoli di alto tradimento, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

109. Sono dichiarati colpevoli dello stesso delitto tutti i cittadini, che mettessero ostacolo alla convocazione delle assemblee primarie ed elettorali nel caso dell'articolo 107.

110. I membri dei nuovi consigli legislativi si radunano nel luogo, in cui il consiglio degli anziani avrà decretata la traslocazione dei consigli; se essi non possono radunarsi in tal luogo, si raduneranno i consigli legislativi dovunque essi si troveranno in maggiorità.

111. Eccettuato il caso dell'articolo 104, non può avere, origine nel consiglio degli anziani alcuna proposizione di legge.

Garanzia dei Membri dei Consigli Legislativi.

112. I cittadini che sono, o sono stati membri di uno dei due consigli legislativi non possono essere citati, nè accusati, nè giudicati in alcun tempo per quello che hanno detto o scritto nell'esercizio delle loro funzioni.

113. I membri dei consigli legislativi, dal momento della loro nomina sino al trentesimo giorno dopo spirate le loro funzioni, non possono essere messi in giudizio, se non nelle forme prescritte dagli articoli seguenti.

114. Essi possono per azioni criminose esser arrestati nell'atto del delitto; ma se ne dà immediatamente l'avviso ai due consigli legislativi, e il processo non può essere continuato, se non dopo che il consiglio de' juniori abbia proposta la traduzione dell'arrestato avanti l'alta corte di giustizia, e che il consiglio degli anziani l'abbia decretata.

115. In nessun caso i membri dei consigli legislativi possono esser tradotti avanti alcun altro tribunale criminale, fuorchè l'alta corte di giustizia.

116. Sono tradotti avanti la detta corte per fatti di tradi-

maneggi per rovesciare la costi-
sicurezza della repubblica.

contro un membro d'un consiglio
a procedere se non è stesa in iscritto,
consiglio de' juniori.

deliberato nella maniera prescritta dal-
juniori ammette la denunzia, lo

per il fatto di
sottoscritta da è am-

chiamato. Egli ha per comparire
giorni interi, ed allorchè comparisce viene
luogo delle sedute del consiglio

l'incolpato, il consiglio de'juniori
dichiara se vi ha luogo, o no

dichiara, che vi è luogo al-
chiamato dal consiglio degli anziani;
giorni interi, e se comparisce,
luogo delle sedute del consi-

l'incolpato, spirato il tempo ac-
degli anziani, dopo aver deliberato
pronuncia se vi è luogo
l'alta corte di giustizia, la quale
processo senza alcun ritardo.

nell'uno e nell'altro consiglio rela-
di un membro del corpo
generale e segreto.
si fa coll'appello

prima sezione dell'alta
un membro di un consiglio legisla-
Se egli è assolto dal

...lo della seconda sezione dell'alta corte di giustizia, ri... le sue funzioni.

6. L'incolpazione non porta seco nè sospensione, nè ar-

Relazioni dei due Consigli tra di loro.

7. Allorchè i due consigli sono definitivamente costituiti, ...danno scambievolmente avviso per il mezzo di un mes... di Stato.

8. Ciascun consiglio nomina per suo servizio due mes... di Stato.

9. Essi portano a ciascuno dei consigli, ed al direttorio ...tivo le leggi e gli atti de' consigli legislativi: essi hanno ...effetto l'entrata nel luogo delle sedute del direttorio ...tivo, e sono preceduti da due uscieri.

10. Durante la sessione, l'uno dei consigli non può non ...dere le sue sedute al di là di cinque giorni senza il ...timento dell'altro.

Promulgazione delle Leggi.

1. Il direttorio esecutivo fa munire del sigillo, e pub... le leggi e gli altri atti del corpo legislativo nei due ...dopo la ricevuta.

2. Esso fa munire del sigillo, e promulgare nello stesso ...le leggi e gli atti de' consigli legislativi, che sono ...duti da un decreto d'urgenza.

3. La pubblicazione delle leggi e degli atti dei consigli ...ativi è ordinata nella forma seguente: « In nome della ...blica cisalpina una ed indivisibile (legge) o (atto) dei ...gli legislativi) il direttorio esecutivo ordina che la legge ...to legislativo qui sopra espresso sia munito del sigillo ...repubblica, pubblicato, ed eseguito.

4. Le leggi, il preambolo delle quali non attesta l'osser... delle forme prescritte dagli articoli 75 e 88 non pos... essere promulgate dal direttorio esecutivo, e la sua re-

sponsabilità a questo riguardo dura due anni. Sono eccettuate le leggi per le quali l'atto d'urgenza è stato approvato dal consiglio degli anziani.

TITOLO VI.

Potere esecutivo.

135. Il potere esecutivo è delegato ad un direttorio di cinque membri nominati dai consigli legislativi, che fanno allora le funzioni di assemblea elettorale a nome della nazione.

136. Allorchè vi è luogo a nominare più di un direttore, ciascuno viene eletto separatamente e successivamente. L'ordine delle liste e delle nomine non stabilisce alcuna distinzione, nè alcun grado tra gli eletti. Per l'elezione di un membro del direttorio il consiglio de' juniori forma una lista di sei candidati, e la presenta al consiglio degli anziani, il quale mincia col farne estrarre tre a sorte, e quindi sceglie uno co- degli altri per via di scrutinio segreto. Gli scrutinii per queste operazioni si fanno nei due consigli a maggiorità assoluta.

Gli ex-direttori membri del consiglio degli anziani non danno il loro voto in questa elezione.

137. I direttori devono avere l'età di 36 anni compiti.

138. Essi non possono esser presi che fra i cittadini stati membri di un consiglio legislativo, direttori, o ministri. La disposizione del presente articolo comincierà al primo vendemmiale dell'anno 12 dell'era repubblicana.

139. Cominciando dal primo giorno dell'anno 8 dell'era repubblicana i membri elettivi dei consigli legislativi non potranno essere nominati direttori, nè ministri, tanto nel tempo delle loro funzioni legislative, quanto nel corso del primo anno dopo spirate le stesse funzioni.

140. Ogni anno esce di funzione un direttore; la sorte deciderà della successiva uscita di quelli, che sono stati nominati la prima volta. L'estrazione si fa dal direttorio in seduta pubblica.

141. Nessuno dei membri, che escono, può essere rieletto se non dopo un intervallo di sei anni.

142. L'ascendente e discendente in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote, i cugini in primo grado, gli affini in questi diversi gradi non posson essere nello stesso tempo membri del direttorio esecutivo, nè succedersi che dopo un intervallo di quattro anni.

Un cittadino che sarà stato generale in capo di armata non potrà essere eletto membro del direttorio, che due anni dopo aver cessato dal comando militare.

143. In caso di vacanza per morte, dimissione o altro motivo, di uno de' membri del direttorio, il suo successore è eletto dai consigli legislativi nel termine di dieci giorni.

Il consiglio de' juniori è tenuto a proporre i canditati ne' primi cinque giorni, ed il consiglio degli anziani a consumar l' elezioni ne' cinque giorni successivi.

Il nuovo membro non è eletto, se non per il tempo d' esercizio che restava al rimpiazzato. Se però questo tempo non eccede sei mesi, l' eletto resta in funzione sino al fine del tempo che rimaneva al rimpiazzato, e di più i cinque anni seguenti.

144. Ogni membro del direttorio sarà in giro presidente del direttorio per soli tre mesi; il presidente ha la firma, e la custodia del sigillo, le leggi, e gli atti dei consigli legislativi sono indirizzati al direttorio nella persona del suo presidente.

145. Il direttorio sceglie fuori del suo seno un segretario che controfirma le spedizioni, e scrive le deliberazioni sopra un registro, nel quale ogni membro ha il diritto di far inserir il suo parere motivato.

Il direttorio può, quando lo creda necessario, deliberare senza l' assistenza del segretario; in tal caso le deliberazioni si scrivono sopra un registro particolare da uno de' direttori.

146. Ogni deliberazione del direttorio dev' essere sottoscritta nel registro da tre membri almeno.

147. Il direttorio provvede secondo la legge alla sicurezza

esterna ed interna della repubblica; può fare proclami conformi alle leggi, e per la loro esecuzione; dispone della forza armata, senza però poterla comandare nè collettivamente, nè per mezzo di alcuno de' suoi membri, tanto nel tempo delle loro funzioni, quanto pel corso di due anni immediatamente successivi al termine delle dette funzioni.

148. Se il direttorio è informato, che si trami qualche cospirazione contro la sicurezza esteriore od interiore dello Stato può decretare mandati di presentazione, o di arresto contro quelli che sono sospetti di essere autori, o complici. Egli può fargli interrogare col mezzo del ministro di polizia; ma è obbligato sotto le pene prescritte contro il delitto di detenzione arbitraria a rimettergli avanti l'officiale di polizia nello spazio di 24 ore per procedere secondo le leggi.

149. Il direttorio nomina i generali in capo; egli non può sceglierli tra i parenti, od affini di uno de' suoi membri nei gradi espressi dall'articolo 142.

150. Il direttorio nomina parimenti tutti gli ufficiali al di sopra del grado di capitano. La legge determina il modo delle nomine ai posti di capitano, ed altri impieghi militari inferiori.

151. Il direttorio può dimettere tutti gli ufficiali militari di qualunque grado essi siano.

152. Il direttorio invigila sulla esecuzione delle leggi, e la assicura nelle amministrazioni, e ne' tribunali, per mezzo di commissari da lui nominati.

153. Il direttorio nomina fuori del suo seno i ministri, e li dimette quando lo crede conveniente; non può eleggerli di età minore di 30 anni compiti, nè tra i parenti o affini di un direttore ne' gradi espressi nell' articolo 142.

154. I ministri corrispondono immediatamente colle autorità che loro sono subornate.

155. La legge determina gli attributi, ed il numero de' ministri; questo numero è necessariamente di tre almeno, o di sei al più.

156. I ministri non formano consiglio.

157. I ministri sono rispettivamente responsabili dell' esecuzione tanto delle leggi, quanto degli ordini del direttorio.

158. Il direttorio nomina il ricevitore delle imposizioni dirette di ciascun dipartimento.

159. Nomina pure i sopraintendenti alla direzione delle contribuzioni indirette, ed alla amministrazione de' beni nazionali.

160. L' articolo 112 ed i seguenti sino all' articolo 126 inclusivamente relativi alla garanzia de' membri de' consigli legislativi sono comuni ai direttori.

161. I consigli legislativi provvedono, nelle forme ordinarie al rimpiazzamento provvisorio dei membri del direttorio, i quali siano messi in giudizio.

162. Fuori del caso degli articoli 120, e 121, i direttori non possono essere citati, nè chiamati tanto collettivamente quanto individualmente nè dal consiglio de' juniori, nè dal consiglio degli anziani.

163. I conti e gli schiarimenti domandati al direttorio dall' uno o dall' altro consiglio saranno dati in iscritto.

164. Il direttorio è tenuto ogni anno a presentare in iscritto all' uno ed all' altro consiglio il prospetto delle spese, la situazione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle che crede conveniente a stabilire. Deve anche indicare gli abusi che sono a sua notizia.

165. Il direttorio può in ogni tempo invitare in iscritto il consiglio de' juniori e quello degli anziani a prendere un oggetto di considerazione: può loro proporre misure, ma non dei progetti stessi in forma di leggi.

166. Nessun membro del direttorio può assentarsi per più di tre giorni senza l' autorizzazione espressa de' suoi colleghi. Egli non può in alcun caso allontanarsi dal luogo della residenza del direttorio più di 4 miriametri (24 miglia).

167. I membri del direttorio non possono, nè fuori, nè nell' interno delle loro case comparire nell' esercizio delle loro funzioni, se non nell' abito che loro è destinato.

168. Il direttorio ha la sua guardia propria e distinta,

composta nell'istesso modo e numero che quella di ciascuno de' consigli legislativi.

169. Il direttorio è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove ha sempre il primo luogo.

170. Ogni posto di forza armata deve ai direttori, tanto collettivamente, quanto individualmente, gli onori militari superiori.

171. Il direttorio ha due messaggieri di stato, ch' egli nomina e può dimettere. I messaggieri di stato portano ai due consigli legislativi le lettere e memorie del direttorio; essi a tal effetto hanno l'accesso nel luogo delle sedute dei consigli legislativi, e sono preceduti da due uscieri.

172. Il direttorio risiede nella stessa comune, in cui risseggono i consigli legislativi.

173. I direttori sono alloggiati ed ammobigliati a spese della repubblica, e nello stesso edificio.

174. Il trattamento di ogn' uno di loro è fissato ogni anno di diciottomille cinquecento miriagrammi di formento al valore (168 094 moggia di Milano).

TITOLO VII.

Corpi amministrativi e municipali.

175. Vi sarà in ogni dipartimento un' amministrazione centrale: vi sarà pure in ogni distretto un' amministrazione municipale almeno.

176. Ogni membro di un' amministrazione dipartimentale o municipale dev' avere 25 anni compiti.

177. L' ascendente ed il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote, e gli affini negli stessi gradi, non possono simultaneamente esser membri della stessa amministrazione, nè succedersi se non dopo un intervallo di due anni.

178. Ogni amministrazione dipartimentale è composta di tre membri; essa è rinovata ogni due anni di un terzo.

179. Ogni comune, la di cui popolazione ascende da 10,000 abitanti sino a 100 mille, ha per se solo una municipalità.

180. In ogni comune, la di cui popolazione è inferiore a 10,000 abitanti, vi è un ufficiale municipale, ed uno, o due, o tre aggiunti.

181. L'unione degli ufficiali municipali di ogni comune espressi nell'articolo precedente forma la municipalità del distretto.

182. Vi è di più un presidente della municipalità scelto in ogni distretto.

183. Nei comuni, la popolazione de' quali ascende da 10,000 sino ai 100,000 abitanti, vi sono sette ufficiali municipali, contandovi il loro presidente. In caso di necessità la legge può aggiungere a un comune di 10,000 o più abitanti qualche piccolo comune della vicinanza per formare il distretto. In tal caso la municipalità del distretto è composta dei sette ufficiali municipali del grande comune, e dell'ufficiale municipale di ciascuno dei piccioli comuni.

184. Nei comuni, la popolazione de' quali eccede i 100,000 abitanti, vi sono almeno tre municipalità; in questi comuni la divisione delle municipalità si fa in modo, che la popolazione del circondario di ciascuna non sia minore di 30,000.

La municipalità d'ogni circondario è composta di sette ufficiali munipali, contandovi il presidente.

185 Nei comuni divisi in più municipalità vi è un dicastero centrale per gli oggetti giudicati indivisibili dai consigli legislativi. Questo dicastero è composto di tre membri nominati dall'amministrazione del dipartimento, e confermati dal direttorio.

186. I membri delle amministrazioni municipali sono nominati per due anni, e rinnovati ogni anno per metà, o per la parte la più approssimante alla metà, ed alternativamente per la frazione più grande, e per la frazione più piccola.

187 Gli amministratori dipartimentali e municipali posson essere rieletti una volta senza intervallo.

188. Ogni cittadino, che due volte di seguito è stato eletto amministratore dipartimentale o municipale, e ne ha eseguite le funzioni, non può esser eletto di nuovo se non dopo l'intervallo di due anni.

189. Nel caso in cui un'amministrazione dipartimentale o municipale perdesse uno o più membri a cagione di morte, dimissione, destituzione o altrimenti, il direttorio nomina per compire il numero gli amministratori temporanei, che agiscono in tal qualità sino all'elezioni seguenti.

190. Le amministrazioni dipartimentali e municipali non possono modificare gli atti dei consigli legislativi, nè quelli del direttorio, nè sospendere l'esecuzione. Esse non possono ingerirsi negli oggetti dipendenti dall'ordine giudiziario.

191. Gli amministratori dipartimentali sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni dirette, e della sopraintendenza ai denari provenienti dalle pubbliche entrate nel loro territorio. La legge determina le regole ed il modo delle loro funzioni, tanto su questi oggetti, quanto sulle altre parti dell'amministrazione interna.

192. Il direttorio nomina presso ciascuna amministrazione dipartimentale e municipale un commissario, e lo dimette quando lo crede conveniente. Questo commissario invigila e sollecita l'esecuzione delle leggi: egli deve avere 25 anni compiti.

193. Le municipalità sono subordinate alle amministrazioni dipartimentali, e queste ai ministri. In conseguenza i ministri possono annullare, ciascuno nella sua parte, gli atti delle amministrazioni dipartimentali, e queste gli atti delle municipalità, allorchè tali atti sono contrari alle leggi, o agli ordini delle autorità superiori.

194. I ministri possono anche sospendere gli ammistratori dipartimentali, che hanno contravvenuto alle leggi, o agli ordini delle autorità superiori, e le amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso diritto riguardo ai membri delle mucipalità.

195. Nessuna sospensione o annullazione diviene definitiva renza la formale conferma del direttorio.

196. Il direttorio può altresì annullare immediatamente gli atti delle amministrazioni dipartimentali o municipali; egli può sospendere o destituire immediatamente, allorchè lo crede necessario, gli amministratori dipartimentali, e gli ufficiali municipali, e mandarli avanti i tribunali del dipartimento, quando i casi lo esigono.

197. Ogni decreto, che porti cassazione di atti, sospensione, o destituzione di amministratori dipartimentali o municipali, dev'essere motivato.

198. Le amministrazioni dipartimentali, e le municipalità non possono corrispondere fra loro, se non sopra gli affari che sono loro attribuiti dalla legge, e non sugl' interessi generali della repubblica.

199. Ogni amministrazione deve ogni anno render conto delle sue operazioni. I conti resi dalle amministrazioni dipartimentali si stampano, e non possono essere approvati definitivamente, se non dal direttorio.

200. Tutti gli atti dei corpi amministrativi si rendono pubblici mediante il deposito del registro, nel quale essi sono descritti, ed il quale è aperto a tutti gl'individui dipendenti dall'amministrazione. Questo registro si compie ogni sei mesi, e se ne fa il deposito nel giorno in cui si compie. La legge può prorogare, secondo le circostanze, il termine fissato per tale deposito.

TITOLO VIII.

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

Disposizioni generali.

201. Le funzioni giudiziarie non possono esser esercitate nè dai consigli legislativi, nè dal potere esecutivo.

202. I giudici non possono ingerirsi nell'esercizio del potere legislativo. Essi non possono impedire, nè sospendere l'esecuzione di alcuna legge, nè citare avanti a sè gli am-

amministratori dipartimentali o municipali per motivo delle loro funzioni, quando non siano a ciò autorizzati dal direttorio.

203. Non vi possono essere altri tribunali, che quelli stabiliti dalla costituzione, e nessuno può esser deviato dai medesimi.

204. La giustizia è amministrata gratuitamente.

205. I giudici non possono essere destituiti, se non per prevaricazione legalmente giudicata, nè sospesi, se non per una accusa ammessa.

206. L'ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, e gli affini in questi diversi gradi, non possono essere simultaneamente membri dello stesso tribunale.

207. Le sedute de' tribunali sono pubbliche, i giudici deliberano in segreto. Le sentenze si pronunziano ad alta voce: esse sono motivate, e vi si enunciano i termini della legge applicata.

208. Nessun cittadino, se non ha 25 anni compiti, può essere eletto giudice di un tribunale dipartimentale, nè giudice di pace, nè assessore di giudice di pace, nè membro del tribunale di cassazione, nè giurato, nè commissario del direttorio presso i tribunali.

Giustizia civile.

209. Non può essere impedito il diritto di far giudicare le differenze da arbitri scelti dalle parti.

210. La decisione di questi arbitri è inappellabile, ed anche senza ricorso al tribunale di cassazione, a meno che le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

211. Vi è in ogni circondario determinato dalla legge un giudice di pace con i suoi assessori. Essi sono tutti eletti per due anni, e possono essere immediatamente ed indefinitivamente rieletti.

212. La legge determina gli oggetti, dei quali i giudici di pace, e i loro assessori giudicano inappellabilmente; essa

ne attribuisce loro altri, de'quali essi giudicano salvo il diritto di appellazione. Gli affari, il giudizio de'quali non appartiene ai giudici di pace, nè ai tribunali di commercio, nè in ultima istanza, nè coll'appello, sono portati immediatamente avanti il giudice di pace e li suoi assessori per essere conciliati.

Se il giudice di pace non può conciliare le parti, le rinette avanti il tribunale civile.

213. Vi sono tribunali particolari per il commercio; la legge determina i luoghi dove è utile lo stabilirli, i casi, e le somme, per le quali possono giudicare inappellabilmente.

214. Vi è un tribunale civile in ogni dipartimento; ogni tribunale civile è composto di 11 giudici al più; presso ciascun tribunale vi è inoltre un commissario, il suo sostituto, ed un cancelliere, nominati e deponibili dal direttorio. Ogni sei anni si procede all'elezione dei giudici, che possono sempre essere rieletti.

215. In occasione dell'elezione de'giudici si nominano anche cinque supplementi al più, due de'quali si prendono tra i cittadini, che riseggono nel comune, in cui si trova il tribunale.

216. Il tribunale civile giudica in ultima istanza: 1° Nei casi determinati dalla legge; 2° Sulle appellazioni delle sentenze dei giudici di pace, degli arbitri, e dei tribunali di commercio.

217. L'appellazione dei giudizi del tribunale civile si porta al tribunale civile di uno dei tre altri dipartimenti più vicini determinati dalla legge.

218. Il tribunale civile può dividersi in sezioni; una sezione è composta almeno di tre giudici.

Giustizia correzionale e criminale.

219. Nessuno può esser preso, se non per esser condotto avanti all'ufficiale di polizia, e nessuno può esser arrestato,

o detenuto, se non nell'atto del delitto, o in virtù di un mandato di arresto degli uffiziali di polizia, o del direttorio nel caso dell'articolo 148, ovvero di un ordine di cattura dato, o da un tribunale, o da un direttore del giurì di accusa, o di un atto di accusa dell'alta corte di giustizia nei casi, nei quali le appartenga il pronunziarla, o di un giudizio di condanna alla prigione, o detenzione correzionale.

220. Affinchè l'atto che ordina l'arresto possa essere eseguito, conviene:

1. Ch'esso esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge in conformità della quale è ordinato.

2. Che questo atto sia notificato a quello, che ne è l'oggetto, e che gliene sia rilasciata una copia.

221. Ogni persona presa, e condotta avanti l'ufficiale di polizia si esamina immediatamente, o in un giorno al più tardi.

222. Se risulta dall'esame, che non vi è alcun motivo di incolpazione contro di lei, sarà subito rimessa in libertà, o se vi è motivo di mandarla alla casa di detenzione vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale in alcun caso non potrà eccedere tre giorni.

223. Nessuna persona arrestata può essere ritenuta se dà una sufficiente sicurtà, nei casi nei quali la legge permette di restar libera sotto la sicurtà.

224. Nessuna persona, nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può esser condotta o detenuta, se non nei luoghi legalmente e pubblicamente destinati per servire di casa di detenzione.

225. Nessun custode, o carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù di un mandato di arresto secondo le forme prescritte dagli articoli 219 e 220, di un ordine d'imprigionamento, di un decreto di accusa, o di condanna alla prigionia, o alla detenzione correzionale, e senza che ne abbia fatta annotazione nel suo registro.

226. Ogni custode o carceriere, senza che alcun ordine possa dispensarlo, è obbligato a presentare la persona dete-

nuta all'uffiziale civile, che ha la polizia della casa di detenzione, tutte le volte che ne sarà richiesto da questo ufficiale.

227. La presentazione della persona detenuta non potrà esser negata ai suoi parenti, ed amici ch'esibiranno l'ordine dell'ufficiale civile, il quale è sempre obbligato ad accordarlo, quando il custode o il carceriere non produca un ordine del giudice di tener la persona arrestata in segreto.

228. Chiunque non autorizzato dalla legge dà, sottoscrive, eseguisce, o fa eseguire l'ordine di far arrestare un individuo; o chiunque anche nel caso di arresto autorizzato dalla legge condurrà, riceverà, o riterrà un individuo in un luogo di detenzione non pubblicamente e legalmente a ciò destinato, e tutti i custodi, o carcerieri che contravverranno alle disposizioni dei tre articoli precedenti, saranno colpevoli del delitto di detenzione arbitraria.

229. Ogni rigore impiegato nell'arresto, nella detenzione, o esecuzione, oltre quello che è prescritto dalla legge, è un delitto.

230. Vi sono in ogni dipartimento per il giudizio dei delitti, la pena dei quali non è afflittiva, nè infamante, quattro tribunali correzionali al più. Questi tribunali non possono pronunziare pena più grave della prigionia di due anni. Il giudizio dei delitti, dei quali la pena non eccede il valore di tre giornate di lavoro, o la prigionia di tre giorni, è delegato al tribunale di polizia, composto del giudice di pace, e di due dei suoi assessori che giudicano inappellabilmente.

231. Ogni tribunale correzionale è composto di un presidente eletto per sei anni dalle assemblee elettorali, di due giudici di pace, o assessori de'giudici di pace del comune in cui è stabilito, d'un commissario del direttorio, nominato e deponibile dal direttorio, e di un cancelliere.

232. Vi è l'appellazione dai giudizi del tribunale correzionale avanti il tribunale criminale del dipartimento.

233. In materia dei delitti importanti pena afflittiva, o infamante, nessuna persona può esser giudicata, se non sopra

una accusa ammessa dai giurati, o decretata dai consigli legislativi, nel caso che appartenga a questi il decretare di accusa.

234. Un primo giurì dichiara, se l'accusa dev' essere ammessa o rigettata.

Il fatto è riconosciuto da un secondo giurì, e la pena determinata dalla legge viene applicata dai tribunali criminali.

235. I giurati non votano se non per scrutinio segreto.

236. I giurati di giudizio non potranno nelle 24 ore della loro riunione votare in favore o contro, se non all'unanimità. Essi saranno durante questo tempo esclusi da ogni comunicazione esterna. Se dopo questo tempo dichiarano di non essersi potuti accordare per dare un voto unanime, essi si riuniranno di nuovo, e la dichiarazione si farà a maggiorità assoluta. A voti uguali prevale l'opinione favorevole per lo accusato.

237. Vi sono in ogni dipartimento tanti giurì d'accusa, quanti tribunali correzionali. I presidenti dei tribunali correzionali sono, ciascuno nel suo circondario, direttori dei giurì di accusa.

Nei comuni maggiori di 50 mila individui possono essere stabiliti dalla legge, oltre il presidente del tribunale correzionale, tanti direttori dei giurì d'accusa, quanti n'esige la spedizione degli affari.

238. Le funzioni di commissario del direttorio, e di cancelliere presso il direttore del giurì d'accusa, sono eseguite dal commissario del direttorio, e dal cancelliere del tribunale correzionale.

239. Ogni direttore del giurì d'accusa invigila immediatamente sopra tutti gli uffiziali di polizia nel suo circondario.

240. Il direttore del giurì di accusa procede immediatamente come uffiziale di polizia sulle denunzie che gli fa il commissario del direttorio, sia per ffizio, sia per ordine del direttorio:

I. Sugli attentati contro la libertà o la sicurezza individuale dei cittadini.

II. Su quelli che sono commessi contro il diritto delle genti.

III. Sull' opposizione all'eseguimento dei giudizi e di tutti gli atti esecutivi emanati dalle autorità costituite.

IV. Sulle turbolenze cagionate, e sui fatti praticati per impedire la percezione delle contribuzioni, la libera circolazione delle sussistenze ed altri oggetti di commercio.

241. Ci è un tribunale criminale in ogni dipartimento.

242. Il tribunale criminale è composto di un presidente, di un accusatore pubblico, di due giudici presi nel tribunale civile, del commissario del direttorio presso il detto tribunale, o del suo sostituito, e di un cancelliere. Il presidente, l'accusator pubblico, e il cancelliere sono eletti per due anni dalle assemblee elettorali: essi possono sempre essere rieletti.

L' accusatore pubblico può essere destituito dal direttorio esecutivo.

243. Il presidente del tribunale civile non può esercitare le funzioni di giudice al tribunale criminale.

244. Gli altri giudici vi esercitano le altre funzioni ciascuno per giro duranti sei mesi nell' ordine della loro nomina, e non possono dentro questo tempo esercitare nessuna funzione al tribunale civile.

245. L'accusatore pubblico è incaricato:

I. Di promuovere la procedura contro i delitti sugli atti di accusa ammessi dai primi giurati.

II. Di trasmettere agli uffiziali di polizia le denunzie che loro sono indirizzate direttamente.

III. D'invigilare su i direttori del giurì di accusa, e gli uffiziali di polizia del dipartimento, e di agire contro di loro secondo la legge in caso di negligenza o di fatti più gravi.

246. Il commissario del direttorio è incaricato:

I. Di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l'applicazione della legge.

una a
gislati
accusa
234
messa
II
determ
nali.
235.
236.
loro
mità.
munic
essers
riunir
assolt
accus
237
quant
rezion
giurì
sere
correz
la spe
238.
celliere
dal con
nale c
239.
tamente
dario.
240.
mente
commiss
direttori

... tribunale di cass
... giudizii da
... da un tribuna
... o di pubbl
... azioni intentat
... mai ... di
... pronunziati
... stati ... o
... espressa alla legge.
... dee pronunciarne.
... giudizio sul
... la que-
... di cassazione
... i quali fanno

una legge, a cui il tribunale di cassazione è tenuto a conformarsi.

254. Ogni anno il tribunale di cassazione è obbligato ad inviare a ciascuno dei consigli legislativi una deputazione, che gli presenti lo stato de' giudizi pronunziati colla indicazione in margine, ed il testo della legge, che ha determinato il giudizio.

255. Il numero dei giudici dei tribunali di cassazione è uguale a quello dei dipartimenti.

256. Questo tribunale è rinnovato di un quarto ogni due anni. Se vi sono frazioni di numero saranno rimandate alla rinnovazione dell'ultimo quarto. I giudici di questo tribunale possono sempre essere rieletti.

257. Ciascun giudice di questo tribunale ha un supplementario.

258. Vi è presso questo tribunale un commissario nominato, e deponibile dal direttorio esecutivo.

259. Il direttorio denunzia al tribunale di cassazione per mezzo del suo commissario, e senza pregiudizio del diritto delle parti interessate, gli atti, con i quali i giudici hanno oltrepassati i loro poteri.

260. Il tribunale annulla questi atti, e se vi è prevaricazione, il fatto è denunziato ai consigli legislativi, che pronunziano il decreto di accusa dopo aver intesi o chiamati i prevenuti.

261. I consigli legislativi non possono annullare i giudizi del tribunale di cassazione: possono per altro ordinare la procedura contro la persona de' giudici, che avessero prevaricato.

Alta corte di giustizia.

262. Vi è un' alta corte di giustizia per giudicare le incolpazioni ammesse dai consigli legislativi tanto contro i loro proprii membri, quanto contro i direttori.

263. L'alta corte di giustizia è composta di tre giudici, e d'un commissario nazionale, estratti dal tribunale di cassazione

e di alti giurati nominati dalle assemblee elettorali dei dipartimenti.

264. L'alta corte di giustizia non si forma, se non in virtù di un proclama del consiglio dei juniori.

265. Essa si forma e tiene le sue sedute nel luogo indicato dal proclama del consiglio de' juniori.

Questo luogo non può essere vicino più di quattro miriametri (24 miglia) al luogo in cui riseggono i consigli legislativi.

266. Allorchè il consiglio de' juniori ha proclamata la formazione dell'alta corte di giustizia, il tribunale di cassazione cava a sorte sei de' suoi membri in una seduta pubblica, quindi nomina nella stessa seduta per mezzo di scrutinio segreto tre di questi sei. I tre giudici così nominati sono i giudici dell'alta corte di giustizia: essi scelgono tra loro un presidente.

267. Il tribunale di cassazione nomina nella stessa seduta per scrutinio alla maggiorità assoluta due suoi membri per fare all'alta corte di giustizia, uno le funzioni del direttore del giurì di accusa, l'altro le funzioni del commissario nazionale.

268. Ogni assemblea elettorale di ogni dipartimento nomina, ogni due anni, otto giurati per l'alta corte di giustizia.

269. Il direttorio fa stampare e pubblicare un mese dopo l'epoca dell'elezioni la lista dei giurati nominati presso l'alta corte di giustizia.

270. L'alta corte di giustizia si divide in due sezioni.

La prima, detta sezione di accusa, è composta dal direttore del giurì d'accusa, dal commissario nazionale, e da otto alti giurati cavati a sorte sulla lista generale. La seconda, detta sezione di giudizio, è composta da tre giudici, dal commissario nazionale, e da 16 alti giurati parimenti cavati a sorte sulla lista generale.

TITOLO IX.

Della forza armata.

271. La forza armata è istituita per difendere lo stato contro i nemici esterni, e per assicurare nell'interno il mantenimento dell'ordine, e l'esecuzione delle leggi.

272. La forza armata è essenzialmente obbediente: nessun corpo armato può deliberare.

273. Essa si distingue in guardia nazionale sedentaria, e guardia nazionale in attività.

Della guardia nazionale sedentaria.

274. La guardia nazionale sedentaria è composta di tutti i cittadini e figli de'cittadini in istato di portar le armi.

275. La sua organizzazione e la sua disciplina sono eguali per tutta la repubblica; esse sono determinate dalla legge.

276. Nessun cisalpino può esercitare i diritti di cittadino, se non è iscritto nel ruolo della guardia nazionale sedentaria.

277. Le distinzioni di grado, e la subordinazione non vi sussistono, se non relativamente al servizio e nel tempo della sua durata.

278. Gli ufficiali della guardia nazionale sedentaria sono eletti temporaneamente dai cittadini che la compongono, e non possono essere rieletti, che dopo un intervallo determinato dalla legge.

279. Il comando della guardia nazionale di un dipartimento intero non può essere affidato abitualmente ad un solo cittadino.

Della guardia nazionale in attività.

280. Se si giudica necessario radunare tutta la guardia nazionale di un dipartimento, il direttorio può nominare un comandante temporario.

[illegible] della guardia nazionale sedentaria in un [illegible] più abitanti, non può essere abitualmente [illegible] cittadino.

[illegible] mantiene a sue spese anche in tempo [illegible] il nome di guardia nazionale in

[illegible] per arrolamento volontario, e in [illegible] che la legge determina.

[illegible] delle truppe non sono nominati se [illegible] Essi ricevono dal direttorio delle com- [illegible] arbitrio. La durata di queste commis- [illegible] campagna: ma esse possono essere

[illegible] sottomessa a leggi particolari per la di- [illegible] dei giudizii, e per la natura delle pene. [illegible] della guardia nazionale sedentaria, nè [illegible] in attività può agire per il servizio [illegible] se non sulla requisizione in iscritto [illegible] delle forme prescritte dalla legge.

[illegible] pubblica non può essere requisita dalle auto- [illegible] nell'estensione del loro territorio. Essa non [illegible] un distretto nell'altro senza esservi auto- [illegible] strazione del dipartimento, nè quella di un [illegible] altro senza ordine del direttorio.

[illegible] i consigli legislativi determinano i mezzi [illegible] forza pubblica l'esecuzione de' giudizi, e [illegible] gli accusati su tutto il territorio della

[illegible] di pericoli imminenti, ogni municipalità può [illegible] guardia nazionale delle municipalità vicine. In [illegible] municipalità che ha fatta la requisizione, ed [illegible] guardie nazionali, che sono state requisite, sono [illegible] obbligati a renderne conto sul momento all'am- [illegible] dipartimentale.

[illegible] truppa straniera può essere introdotta sul [illegible] della repubblica senza il previo consenso dei con- [illegible] legislativi.

TITOLO X.

Istruzione pubblica.

291. Ci sono nella repubblica scuole primarie, dove gli allievi imparano a leggere, a scrivere, gli elementi dell'aritmetica e quelli della morale.

292. Vi sono in diverse parti della repubblica scuole più alte delle primarie, il numero delle quali è determinato dalla legge.

293. Vi è per tutta la repubblica un istituto nazionale incaricato di raccogliere le scoperte, di perfezionare le arti e le scienze.

294. I diversi stabilimenti d'istruzione pubblica non hanno fra loro alcun rapporto di subordinazione, nè di corrispondenza amministrativa.

295. I cittadini hanno diritto di formare stabilimenti particolari di educazione, e di istruzione, come anche società libere per concorrere ai progressi delle scienze, delle lettere, e delle arti.

296. Saranno stabilite delle feste nazionali per mantenere la fratellanza fra i cittadini, ed affezionarli alla costituzione, alla patria, ed alle leggi.

TITOLO XI.

FINANZE.

Contribuzioni.

297. Le contribuzioni pubbliche dirette sono deliberate e fissate ogni anno dai consigli legislativi; a loro soli appartiene lo stabilirne. Esse non possono sussistere al di là di un anno, se non sono espressamente rinnovate. Le contribuzioni indirette possono essere stabilite per cinque anni.

298. I consigli legislativi possono creare quel genere di contribuzioni, che crederanno necessario; ma essi devono

nomina gli ufficiali incaricati di esercitare immediatamente uest' ispezione.

Tesoreria nazionale e contabilità.

309. Vi sono tre commissari della tesoreria nazionale, nominati e deponibili dal direttorio.

310. I commissari della tesoreria sono incaricati d' invigilare sulla riscossione e su tutti i denari nazionali.

Di ordinare il giro dei fondi e il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte col consenso dei consigli legislativi.

Di tenere un conto aperto d'introito e di esito col ricevitore delle contribuzioni dirette di ogni dipartimento e colle diverse agenzie nazionali.

Di mantenere coi detti ricevitori, colle agenzie ed amministrazioni la corrispondenza necessaria per assicurare l'incassamento esatto e regolare delle pubbliche rendite.

311. Essi non possono far eseguire alcun pagamento sotto pena di prevaricazione, se non in virtù:

I. Di una legge, e sino alla concorrenza dei fondi decretati sopra ciascun oggetto;

II. Di una decisione del direttorio;

III. Della firma del ministro che ordina la spesa.

312. Essi non possono parimenti, sotto pena di prevaricazione, approvare alcun pagamento, se il mandato sottoscritto al ministro, cui spetta questo genere di spesa, non annunzia la data tanto della decisione del direttorio, quanto della legge che autorizza il pagamento.

313. I ricevitori delle contribuzioni dirette di ogni dipartimento, e le diverse agenzie nazionali rimettono alla tesoreria nazionale i loro conti rispettivi. La tesoreria li verifica e li ammette provvisoriamente.

314. Vi sono tre commissari della contabilità nazionale eletti ciascuno separatamente e successivamente dai consigli legislativi. Il consiglio dei juniori forma a quest' effetto una lista di sei candidati. Il consiglio degli anziani ne fa estrarre tre a sorte, e sceglie a scrutinio segreto fra gli altri tre.

315. Il conto generale delle entrate e spese della repubblica, munito dei conti particolari e dei documenti giustificativi, viene presentato dai commissari della tesoreria a quelli della contabilità, che lo verificano e lo approvano.

316. I commissari della contabilità danno riscontro ai consigli legislativi degli abusi, della malversazione e di tutti i casi di responsabilità che scoprono nel corso delle loro operazioni; essi propongono per parte loro le misure convenienti all' interesse della repubblica.

317. Il risultato dei conti ammessi dai commissari della contabilità si stampa e si rende pubblico.

318. I commissari della contabilità non possono esser sospesi nè dimessi se non dai consigli legislativi.

TITOLO XII.

Relazioni estere.

319. La guerra non può esser decisa se non da un atto dei consigli legislativi, sulla proposizione formale e necessaria del direttorio.

320. I due consigli legislativi concorrono nelle forme ordinarie all'atto col quale si decide la guerra.

321. In caso d'ostilità imminenti od incominciate, di minaccie o di preparativi di guerra contro la repubblica, il direttorio è tenuto ad impiegare per la difesa dello stato i mezzi posti a sua disposizione, coll'obbligo di prevenire immediatamente i consigli legislativi.

322. Il direttorio solo può mantenere relazioni politiche al di fuori, nominare gli agenti diplomatici, condurre le negoziazioni, distribuire la forza armata come giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

323. Esso è autorizzato a fare stipulazioni preliminari di pace; può anche stabilire convenzioni segrete.

324. Il direttorio conchiude, sottoscrive o fa sottoscrivere colle potenze straniere tutti i trattati di pace, d'alleanza, di

tregua, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni che giudica necessarie al bene dello stato. Questi trattati e convenzioni sono negoziate a nome della repubblica da agenti diplomatici nominati dal direttorio ed incaricati delle sue istruzioni.

325. Nel caso in cui un trattato contenga articoli segreti, le disposizioni di questi articoli non possono essere distruttive degli articoli palesi, nè contenere alcuna alienazione del territorio della repubblica.

326. I trattati non sono validi, se non dopo essere stati esaminati e ratificati dai consigli legislativi: nulla di meno le condizioni segrete hanno esecuzione dal momento stesso in cui sono ratificate dal direttorio.

327. Ambidue i consigli legislativi non deliberano sulla guerra e sulla pace, se non in comitato generale segreto.

328. I forestieri stabiliti, o no, nella repubblica cisalpina succedono ai loro parenti forestieri, o cisalpini; essi possono contrattare, acquistare e ricevere beni situati nella repubblica cisalpina, e disporne come i cittadini cisalpini con tutti i mezzi autorizzati dalle leggi.

La disposizione di questo articolo non potrà aver luogo, che in favore degli individui delle nazioni, che ammettono l'istessa disposizione.

TITOLO XIII.

Revisione della costituzione.

329. Se l'esperienza facesse sentire l'inconveniente di qualche articolo della costituzione, il consiglio degli anziani ne propone la revisione.

330. La proposizione del consiglio degli anziani è in questo caso sottomessa alla ratifica del consiglio de' juniori.

331. Quando in un intervallo di nove anni la proposizione del consiglio degli anziani ratificata da quello de' juniori è stata fatta a tre epoche distanti l'una dall' altra almeno tre anni, un'assemblea di revisione è convocata.

332. Il consiglio de' juniori è obbligato a pronunciare sulle proposizioni di questo genere nei tre mesi susseguenti la loro notificazione, senza di che esse s' intenderanno come rigettate.

333. La suddetta assemblea è formata di cinque membri per dipartimento, tutti eletti nella stessa maniera con cui si eleggono i membri dei consigli legislativi, e aventi gli stessi requisiti, che si esigono per il consiglio degli anziani.

334. Il consiglio degli anziani destina per l' unione dell'assemblea di revisione un luogo distante dal luogo dei consigli legislativi, almeno quattro miriametri (24 miglia).

335. L'assemblea di revisione ha il diritto di mutare il luogo della sua residenza, osservando la distanza prescritta dall'articolo precedente.

336. L'assemblea di revisione non esercita alcuna funzione, nè governo. Essa si limita alla revisione dei suoi articoli costituzionali, che le sono stati indicati dai consigli legislativi.

337. Tutti gli articoli della costituzione senza eccezione continuano ad essere in vigore, sintanto che i cangiamenti proposti dall'assemblea di revisione non siano stati accettati dal popolo.

338. I membri dell' assemblea di revisione deliberano in comune.

339. I cittadini, che sono membri dei consigli legislativi nel tempo in cui si convoca un'assemblea di revisione, non possono essere eletti membri di quest'assemblea.

340. L'assemblea di revisione indirizza immediatamente alle assemblee primarie il progetto di riforma, ch'esso ha stabilito; ma spedito questo progetto resta disciolta.

341. La durata dell'assemblea di revisione non può in alcun caso eccedere tre mesi.

342. I membri dell'assemblea di revisione non possono essere citati, accusati, nè giudicati in alcun tempo per quello che hanno detto, o scritto nell'esercizio delle loro funzioni. Nel tempo di queste funzioni essi non possono essere arrestati, e tradotti in giudizio per oggetti criminali, se non

innanzi l'alta corte di giustizia, e in virtù di una decisione dei membri stessi dell'assemblea di revisione.

343. L'assemblea di revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica: i suoi membri ricevono la stessa indennizzazione che hanno i membri dei consigli legislativi.

344. L'assemblea di revisione ha il diritto di esercitare e fare esercitare la polizia nel comune in cui risiede.

TITOLO XIV.

Disposizioni generali.

345. Non esiste tra i cittadini alcuna superiorità fuori che quella de' funzionari pubblici, o relativamente all'esercizio delle loro funzioni.

346. La legge non riconosce nè voti religiosi, nè alcun impegno contrario ai diritti naturali dell'uomo.

347. Nelle successioni dirette la legge non conosce distinzione tra i figli tanto maschi che femmine.

348. Non si può proibire ad alcuno il dire, scrivere, stampare e pubblicare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione, ma ognuno sarà responsabile di ciò che avrà pubblicato. Fintanto che la legge non abbia determinati i casi di questa responsabilità, il direttorio è incaricato di procedere contro gli scritti calunniosi e sediziosi.

349. È garantito a chiunque il libero esercizio del culto che si è scelto, conformandosi alle leggi.

Nessuno può essere sforzato a contribuire alle spese di un culto.

350. Non vi è privilegio, nè maestranza, nè diritto di corporazione, nè limitazione alla libertà del commercio interno ed esterno, ed all'esercizio dell'industria e delle arti di ogni specie. Ogni legge proibitiva in questo genere, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvi-

soria, e non ha effetto, se non durante un anno al più, purchè non sia formalmente rinovata.

331. La legge invigila particolarmente sulle professioni che interessano i costumi pubblici, la sicurezza e la salute dei cittadini; ma non si può far dipendere l'ammissione all'esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecuniaria.

332. La costituzione garantisce l'inviolabilità di tutte le proprietà, e la giusta indennizzazione di quelle delle quali la necessità pubblica legalmente comprovata esigesse il sacrificio.

333. La casa di ogni cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte nessuno ha diritto di entrarvi, se non nel caso d'incendio, d'inondazione o di riclamo proveniente dall'interno della casa o per oggetti necessarii alla processura criminale, nei casi che determina la legge. Durante il giorno vi si possono eseguire gli ordini delle autorità costituite. Nessuna visita domiciliare può aver luogo, se non in virtù di una legge, e per la persona e per l'oggetto espressamente dinotati nell'atto che ordina la visita.

334. Non si possono formare corporazioni nè associazioni contrarie all'ordine pubblico.

335. Nessuna assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare.

336. Nessuna società particolare, che si occupi di questioni politiche, può corrispondere con un'altra, nè aggregarsi ad essa, nè tener sedute pubbliche composte di associati e di assistenti distinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni di ammissione e di eleggibilità, nè arrogarsi diritti di esclusione, nè avere presidenti, o segretari, od oratori, in una parola alcuna organizzazione, nè far portare ai suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione.

337. I cittadini non possono esercitare i loro diritti politici, se non nelle assemblee primarie e comunali.

338. Tutti i cittadini hanno la libertà di dirigere alle autorità pubbliche le petizioni; ma esse devono essere individuali: nessuna associazione può presentarne di collettive, ec-

ettuate le autorità costituite, e solamente per oggetti proprii elle loro incumbenze. I petizionari non devono mai dimenicare il rispetto dovuto alle autorità costituite.

359. Ogni attruppamento armato è un attentato alla cotituzione; dev' essere sul momento dissipato dalla forza.

360. Ogni attruppamento non armato dev'essere egualmente lissipato, prima per via di comando verbale, e, se è necesario, colla forza armata.

361. Più autorità costituite non possono mai riunirsi per leliberare insieme. Niun atto emanato da una tal riunione può esser eseguito.

362. Nessuno può portare insegne, o denominazioni distintive, che ricordino funzioni anteriormente esercitate, o servizii prestati.

363. Nella rinovazione per terzo delle autorità costituite, le frazioni che vi possono occorrere sono rimesse alla rinovazione dell'ultimo terzo.

364. Chiunque ha azioni civili proponibili contro la nazione, può chiamare in giudizio gli agenti della tesoreria nazionale avanti li tribunali stabiliti dalla costituzione.

365. Ogni dieci anni la legge determina il prezzo, al quale il miriagramma di grano dovrà esser pagato in denaro duranti li dieci anni seguenti ai funzionarii pubblici, l'assegnamento di cui è fissato in miriagrammi; questo prezzo si stabilirà conformemente al mezzano prezzo del miriagramma di grano nei dieci anni precedenti nel comune dove riseggono i consigli legislativi.

366. I membri dei consigli legislativi, e tutti i funzionarii pubblici portano nell'esercizio delle loro funzioni l'abito, o il segno dell'autorità di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma.

367. Nessun cittadino può rinunziare, nè in tutto nè in parte, all'indennizzazione, o al trattamento che gli è assegnato dalla legge a ragione delle funzioni pubbliche.

368. Cominciando dall'anno 12 dell'era repubblicana, nessuno potrà essere amministratore dipartimentale, giudice di

un tribunale civile, presidente d'un tribunale criminale, accusator pubblico, commissario del direttorio, o sostituito presso un tribunale civile, o criminale, se non è stato almeno per un anno, o agente municipale, o commissario del direttorio presso una municipalità, o giudice di pace, o assessore del giudice di pace, o commissario del direttorio presso un tribunale correzionale.

369. Cominciando dallo stesso anno nessuno potrà essere membro dei consigli legislativi, membro del tribunale di cassazione, commissario del direttorio presso lo stesso tribunale, commissario della tesoreria nazionale, se non è stato almeno un anno, o agente diplomatico, o amministratore dipartimentale, o giudice di un tribunale civile, o presidente di un tribunale civile, o presidente di un tribunale criminale, o accusator pubblico, o commissario, o sostituito del commissario del direttorio presso un tribunale civile, o criminale, o in gradi maggiori di questi.

370. In tempo di pace i difensori della patria rivestiti di un grado di ufficiale posson essere nominati a tutte le funzioni indicate nell'articolo 368; gli ufficiali generali posson esser eletti alle funzioni menzionate nell'articolo 369. Gli uni e gli altri ripigliano i loro gradi militari dopo la cessazione delle funzioni civili.

371. Vi è nella repubblica uniformità di pesi e di misure.

372. L'era repubblicana, che comincia il 22 settembre 1792. giorno della fondazione della repubblica francese, è comune alla repubblica cisalpina.

373. La nazione cisalpina proclama, sotto la garanzia della fede pubblica, che dopo un' alienazione legalmente consumata de' beni nazionali, qualunque ne sia l'origine, l'acquirente legittimo non può esserne spogliato, salva al terzo reclamante la sicurezza di essere, se vi è luogo, indennizzato dal tesoro nazionale.

374. Niun funzionario stabilito dalla presente costituzione, direttore, ministro, legislatore, commissario della tesoreria nazionale, amministratore, agente municipale, elettore, giudice

di pace, accusatore pubblico, giudice, commissario del direttorio, giurato ordinario o speciale, o alto giurato, segretario, cancelliere o altro qualunque, potrà esercitare alcuna funzione prima di aver prestato il giuramento d'odio alla monarchia, all'oligarchia, ed all' anarchia, e di fedeltà, ed attaccamento alla repubblica, ed alla costituzione.

375. Nessuno dei poteri istituiti dalla costituzione ha il diritto di cangiarla nella sua totalità, nè in alcuna delle sue parti, salvo le riforme che potessero esservi fatte per via di revisione, secondo le disposizioni del titolo 13.

376. I cittadini si ricorderanno per sempre, che dalla bontà delle scelte nelle assemblee primarie, comunali ed elettorali, dipendono principalmente, la durata, la conservazione e la prosperità della repubblica.

377. Il popolo cisalpino rimette il deposito della presente costituzione alla fedeltà dei consigli legislativi, dei direttori, degli amministratori, e dei giudici; alla vigilanza dei padri di famiglia, alle spose, ed alle madri, all' affezione dei giovani cittadini, al coraggio di tutti i cisalpini.

Arrêté par moi ambassadeur de la république française.

Milan le 24 fructidor an sixième.

Signé, Trouvé.

Per copia conforme — Bovara, segretario.

Per copia conforme — Maestri, segretario.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA CISPADANA

È questa la prima fra le costituzioni foggiate a modo di quella di Francia che comparvero in Italia al finire del secolo scorso. Il congresso di Reggio, dopo aver decretata nel giorno 27 dicembre 1796 la unione dei popoli di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio, pensò a dare una costituzione alla novella repubblica che assunse il titolo di Cispadana. Bonaparte troncò le discussioni, volle che i rappresentanti si riunissero in Modena e che senza indugi pubblicassero una costituzione. Così fu fatto. La costituzione accettata dal popolo con la maggioranza di due terzi dei voti, venne proclamata nel giorno 27 marzo 1797, ma non ebbe che una breve durata, poichè di là a poco le provincie della repubblica Cispadana furono aggregate alla Cisalpina di cui seguirono le sorti.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DOVERI DELL'UOMO E DEL CITTADINO.

Il popolo cispadano in faccia a Dio proclama la seguente dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo e del cittadino.

I. I diritti dell'uomo, che vive in società, sono la libertà, l' uguaglianza, la sicurezza, la proprietà.

II. La libertà consiste in potere far ciò, che non nuoce ai diritti altrui. Nessuno può essere costretto a fare ciò, che la legge non comanda.

Ciò, che non è vietato dalla legge, non può essere impedito.

Niuno può essere impedito a dire, scrivere, e pubblicare, anche colle stampe, i suoi pensieri, fuorchè nei casi determinati dalla legge, e non può se non in questi essere responsabile di ciò, che ha scritto, o pubblicato.

III. L'uguaglianza consiste in questo, che la legge è la stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce.

Essa non ammette veruna distinzione di nascita, nè alcun potere ereditario.

IV. La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.

V. La proprietà è il diritto di godere, e di disporre dei propri beni, delle proprie rendite, del frutto del proprio lavoro e della propria industria.

Ognuno può impegnare il tempo, e l'opera sua; ma niuno può vendersi, nè essere venduto. La persona è una proprietà inalienabile.

VI. La sovranità risiede essenzialmente nell'universalità de' cittadini.

Nessun individuo, e nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.

Senza delegazione legittima non si può esercitare alcuna funzione pubblica.

Ogni cittadino ha un eguale diritto di concorrere immediatamente, o mediatamente alla formazione della legge, alla nomina de' suoi rappresentanti, e de' pubblici funzionari. Le pubbliche funzioni non possono passare in proprietà di quelli che le esercitano.

Niuno può portare segni distintivi, che ricordino funzioni antecedentemente esercitate, o servigi prestati.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA CISPAD

È questa la prima fra le costi
modo di quella di Francia che c
lia al finire del secolo scorso. Il
gio, dopo aver decretata nel giorn
la unione dei popoli di Bolo
e Reggio, pensò a dare una
vella repubblica che assu
Bonaparte troncò le discu
sentanti si riunissero in M
pubblicassero una costituzi
stituzione accettata dal
di due terzi dei voti, ven
27 marzo 1797, ma non e
poichè di là a poco le pr
spadana furono aggreg
guirono le sorti.

DICHIARAZIONE DEI
E

Il popolo cispadano i
dichiarazione dei dirit

tà di difenderla,
li rispettare coloro

O.

dana.

è una, e indivisibile.
padani è il sovrano.
e basi della repubblica. Nella
i consiste la sua forza. La sua
loro felicità colla saviezza del

onserva la religione della Chiesa

o esercizio di pubblico culto. Solo
tinuazione del libero, e pubblico
r tutto il suo territorio. Non vuole
, o abitante nel suo territorio, quando
, sia inquietato per opinione religiosa.
le protezione a' manifattori, negozianti,
ni nazione, che venissero a stabilirsi

le proprietà, o la giusta indennizzazione
li una pubblica necessità legittimamente
sagrifizio.
ramanda a' posteri un sentimento di eterna
la repubblica francese, cui deve la ricu-
a.
erne protetta, e la propone a se medesima

I funzionari pubblici non hanno altra sup
quella, che è relativa all'esercizio delle loro f

VII. La legge è la volontà generale espressa d
numero o de' cittadini, o de' loro rappresentant

Nissuna legge può essere giusta, quando s
sizione ai diritti dell'uomo vivente in società.

Nissuna legge civile o criminale può aver
retroattivo.

La legge non deve imporre se non pene
necessarie, e proporzionate quanto più si pos

VIII. Niuno può essere chiamato in giudi
arrestato, detenuto, fuorchè ne' casi deter
legge, e secondo le forme dalla legge prestr

Qualunque trattamento, che aggravi l
nata dalla legge, è un delitto.

Qualunque rigore non necessario p
un delinquente, o indiziato, deve essere
presso dalla legge.

Quelli, che sollecitano, spediscono, f
guire atti arbitrarii, o arbitrariamente l
colpevoli, e debbono essere puniti.

IX. Niuno può essere giudicato se no
legge, dopo essere stato ascoltato, o leg

X. Ogni contribuzione è stabilita
bisogni, ed interessi. Ogni contribu
partita fra i contribuenti in proporz

XI. La garanzia sociale non pu
non sono divisi, ed equilibrati, se
non sono circoscritti, e se non è as
lità de' funzionari pubblici.

XII. La conservazione della so
gl'individui della medesima co
diritti, così pure i propri dove

XIII. Tutti i doveri dell'uomo
da questi due principii. — Non
vorreste fatto a voi. — Fate costan
che ne vorreste ricevere.

...nel territorio
...adem-

...maggiore
...sette anni
...dichiara-
...rispondenti
...lavoro.
...ora da cinque
...possede uno
...uale occupi an-
...adino attivo col
...il requisito della

...sone, basta il do-
...basta quello di due.
...ad esercitare nella
...nni compiti per es-

...ndipendentemente dai
...sidenza, chiunque dal
...ito della repubblica.
...gistro civico possono dar
...re le altre funzioni pre-

...i cittadini altra distinzione
...versità de' requisiti costitu-
...e diverse funzioni pubbliche.
...ttadino rimane sospeso:
...iziale per furore, demenza, o

...bitore dichiarato fallito.
...ccusa per delitto, che importi

...i contumacia a pena afflittiva, o

TITOLO II.

Distribuzione del territorio.

8. Il territorio della repubblica cispadana è d
dipartimenti. Essi sono :

Dipartimento di Luni. Capo-luogo Massa.
Del Serchio. Capo-luogo Castelnuovo.
Dei Friniati. Capo-luogo Pavullo.
Delle Terme. Capo-luogo Vergato.
Del Crostolo. Capo-luogo Reggio.
Del Panaro. Capo-luogo Modena.
Dell'alta Padusa. Capo-luogo Cento.
Del Reno. Capo-luogo Bologna.
Del Po. Capo-luogo Ferrara.
Del Santerno. Capo-luogo Imola.

9. Ciascun dipartimento è ripartito in
10. Ogni cantone è diviso in sezioni.
11. I rispettivi confini si fissano dal co
seguito può, quando il bisogno lo chiegga,

TITOLO III.

Stato politico de' citt

12. Ogni uomo nato, e dimorante ne
blica, il quale abbia compita l'età d'
descrivere nel registro civico della s
sia mendicante o vagabondo, è cittadi
cispadana.

13. Il figlio di cittadino nato acc
ritorio della repubblica si consider

14. È cittadino ogni straniero
della costituzione alla cittadinanza
nenti alla repubblica, purchè con
maggiore d'anni venti, e siasi
civico.

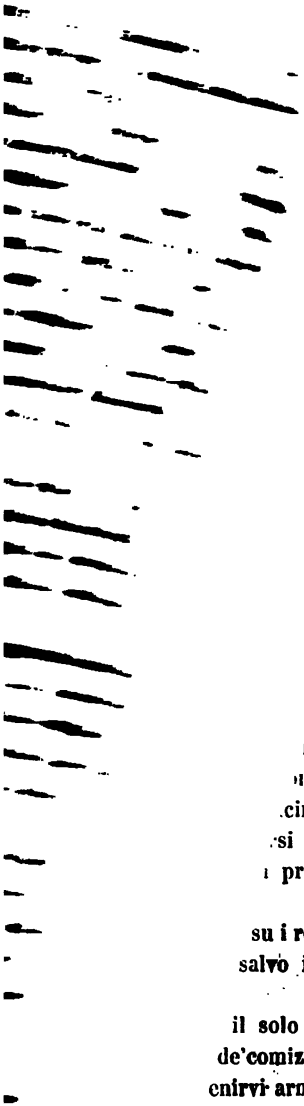

nessuno può
li saper
scienza,
arte mec-

delle pro-

ua sovranità im-
mente coll' organo
stituzionali.
cittadini domiciliati
registro civico della

uoghi, unicamente può

curatore, nè in più d'un

per ogni sezione. Si tiene
l'ispettore di quella.
iscono provvisoriamente sotto
mizio. Questi elegge fra i ra-
cimento.
si definitivamente colla nomina
presidente, di uno, o due se-

su i requisiti de'votanti, il comizio
salvo il ricorso al tribunale civile

il solo corpo legislativo decide sulla
de'comizii primarii.
enirvi armato.

40. I comizii primarii esercitano l'interna loro polizia.

41. Essi si radunano per accettare, o rigettare i cangiamenti dell'atto costituzionale proposti dall'assemblea di revisione.

42. Si uniscono di proprio diritto nell'ultima domenica di maggio di ciascun anno per fare le elezioni, che loro appartengono in virtù dell'atto costituzionale, cioè:

Primo. Di tanti decurioni quante sono le decine de'cittadini presenti, o assenti, che hanno diritto di votare ne'rispettivi comizii primarii. Se divisi per dieci li cittadini di una sezione resti un avanzo maggiore del cinque, vi è luogo all'elezione di un altro decurione.

Secondo. Di un ispettore della sezione, e suo sostituto incaricato a formare, e tenere il registro civico della sezione, ed a corrispondere colla municipalità del rispettivo cantone. Gli uni, e gli altri devono essere eletti fra i cittadini notati nel rispettivo registro della sezione.

43. Tutte le elezioni nei comizii primarii si fanno a scrutinio segreto per scheda scritta alla tavola del presidente, o per nomina all'orecchio dell'uno, o dei due segretarii, e degli scrutatori. Le elezioni risultano nel modo, che viene prescritto per la prima volta dal congresso cispadano, ed in appresso dal corpo legislativo.

44. Ogni cittadino legalmente convinto d'aver comprato, o venduto un voto resta escluso con pubblico editto per anni venti da'comizii primarii, ed in caso di recidiva per sempre.

45. Ciò, che si fa ne'comizii primarii al di là dell'oggetto della loro convocazione, e contro le forme costituzionali, è nullo.

46. Chiunque frappone ostacoli a questi comizii si rende colpevole di alto tradimento.

47. I comizii primarii non possono essere in corrispondenza fra loro.

TITOLO V.

Comizii decurionali.

48. I decurioni eletti in tutti i comizii primarii d'ogni sezione si radunano la prima domenica di giugno nel capoluogo del rispettivo loro cantone. Si costituiscono ivi provvisoriamente, e poi definitivamente nel modo espresso agli articoli 35, 36.

49. Eleggono entro, o fuori del loro seno, purchè sia nel proprio cantone, un elettore per ogni decina di decurioni. Se diviso per dieci il numero de'decurioni resta un avanzo maggiore del cinque, vi è luogo alla scelta di un altro elettore. La elezione si fa a tenore dell'articolo 43.

50. Gli elettori sono nominati ogni anno. Possono essere rieletti per un altro anno. In seguito non possono essere eletti di nuovo che dopo l'intervallo di un anno.

51. Non può essere elettore chi non ha venticinque anni compiti, e chi oltre alle qualità necessarie all'esercizio dei diritti di cittadino cispadano non unisce ancora una delle seguenti condizioni:

Primo. Nelle città, terre e castella di una popolazione, che superi il numero di seimila abitanti, quella di essere proprietario, o usufruttuario di un fondo valutato dell'annua rendita eguale al valore locale di duecento giornate di lavoro, oppure conduttore o di un fondo rurale valutato della stessa rendita, o di una casa valutata dell'annua rendita uguale a centocinquanta giornate di lavoro.

Secondo. Nelle città, terre e castella di una popolazione minore di seimila abitanti, quella di essere proprietario, o usufruttuario, di un fondo valutato dell'annua rendita eguale al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, oppure conduttore di un fondo rurale, o di una casa valutata dell'annua rendita eguale a cento giornate di lavoro.

Terzo. Nelle campagne, ed altri luoghi basta la proprietà, o l'usufrutto di un fondo valutato dell'annua rendita eguale al

giornate di lavoro, oppure
beni valutati dell'annua ren-
novecento giornate di lavoro.
che sono nel tempo stesso pro-
da una parte, e affittuarii, o coloni
per questi diversi titoli sono cumu-
rendita di sopra prescritta per requisito
il metodo di fissare il valore ri-
di lavoro.
dal requisito di detta rendita chiunque
è stato dichiarato benemerito della re-

decurionali eleggono parimenti:
i membri della loro municipalità. In que' contorni,
si trovano più municipalità, e finchè que-
i membri ne vengono eletti dai decurioni
spettante a tale municipalità.
I giudici di pace, e gli assessori.
di tre giorni i comizii decurionali com-
, che loro si attribuiscono dalla costitu-

le sessioni cessa nell'istante ogni funzione
nè essi possono ritenerne il titolo, nè riunirsi
gli altri, che sono stati con loro membri

decurionali sono comuni gli articoli 37, 38,
, 14, 15, 46, 47.
legislativo si occuperà sollecitamente di orga-
primarii colla norma:
che ogni sezione abbia un comizio primario.
che ogni comizio primario sia composto almeno di
di novecento cittadini presenti, o assenti ca-
Compiutasi questa operazione, non hanno più
decurionali, e il corpo legislativo prescrive
ne' comizii primarii seguano tutte quelle cle-

zioni, che venivano dalla costituzione attribuite ai decuriali.

TITOLO VI.

Comizii elettorali.

59. Gli elettori si radunano in ogni anno la seconda domenica di giugno nel capo-luogo del loro rispettivo dipartimento, e si costituiscono in comizio elettorale nel modo prescritto pe' comizi primarii negli articoli 55, 56.

60. I comizi elettorali si eleggono nel loro seno, o fuori fra i cittadini del proprio dipartimento:

Primo. I membri del consiglio dei trenta; indi quelli del consiglio dei sessanta, in quel numero, che la prima volta è assegnato a ciascun dipartimento dal congresso cispadano, e in appresso dal corpo legislativo, a norma delle tabelle di rispettiva popolazione.

Secondo. Eleggono pure per separato scrutinio li sostituti prima per i membri del consiglio dei trenta, poi per quelli del consiglio dei sessanta, nel numero, che per la prima volta assegna il congresso cispadano, ed in appresso determina il corpo legislativo.

Questi sostituti non hanno luogo che nel caso in cui alcuno de' membri eletti non possa, o non voglia accettare. Entrati i sostituti non possono più essere rimossi dagli eletti ai rispettivi consigli. È preferito nella sostituzione chi ha la maggiorità di voti. In caso di parità decide la sorte.

Terzo. Gli altri giurati.

Quarto. Gli amministratori de' dipartimenti.

Quinto. L'accusator pubblico ed il cancelliere del tribunale criminale.

Sesto. I giudici dei tribunali civili.

61. I commissari sono tenuti sotto pena di dimissione ad informare il direttorio esecutivo dell'aprimento e disciogliemento dei comizi elettorali.

62. Non possono per altro arrestarne, nè sospenderne le

ogni dipartimento deve eleggere ed inviare all'uno e all'altro consiglio.

73. Niun cangiamento può farsi a tale ripartizione, durante il decennio.

74. I membri del corpo legislativo non sono rappresentanti il dipartimento, che gli ha nominati, ma dell'intera repubblica, nè possono ricevere alcun mandato.

75. Entrambi i consigli si rinovano ciascun anno per un terzo.

76. Ne' primi due anni la sorte decide di quegl' individui, che per tale rinovazione debbono uscire. In seguito si dà luogo al turno.

77. Ogni qual volta abbia luogo la sorte, la rinovazione del corpo legislativo si fa pel terzo de' membri di ciascun dipartimento, e qualora il numero sia dispari, alternativamente entra la frazione minore, e successivamente la maggiore.

78. Dopo il primo anno della repubblica i nuovi eletti entrano in carica nel giorno primo di luglio.

79. I membri, che escono, non possono essere rieletti che dopo l'intervallo di due anni.

80. Se per circostanze straordinarie uno de' due consigli si riduce a meno di tre quarti de'suoi membri, ne avvisa prontamente il direttorio esecutivo. Questo è in dovere di unirlo immediatamente, e ne' modi costituzionali sostituire per elezione altri membri de' rispettivi dipartimenti, da' quali i mancanti erano stati nominati.

81. Gli eletti in tal caso devono recarsi senza dilazione al luogo, dove il corpo legislativo tiene le sue sedute. Questo deve subito ammetterli nel suo seno.

82. I due consigli risiedono nello stesso cantone. Non può trasportarsi alcuno de' suoi membri senza licenza del rispettivo consiglio.

83. Il corpo legislativo è permanente. Può sospendere per altro le sue sessioni per ripigliarle all'epoche da lui fissate.

84. Non possono in verun caso due consigli unirsi in una sala medesima.

85. Le funzioni di presidente, e di segretario non durano più di un mese in entrambi i consigli.

86. I due consigli hanno rispettivamente il diritto di polizia nel luogo delle loro sessioni, e nel recinto esteriore da essi determinato.

87. Hanno pure il diritto di polizia su gl' individui del loro corpo; ma non possono condannare a pena maggiore della interdizione al consiglio per tre sedute, dell'arresto per otto giorni, e della carcere per tre.

88. Le sessioni di amendue i consigli sono pubbliche. Gli astanti non possono oltrepassare il numero degli individui fissato dalla costituzione all'intero consiglio, cui intervengono.

89. Ogni deliberazione si fa per mezzo di alzata, e seduta. In caso di dubbio, come pure a richiesta della quinta parte de' membri presenti si viene all'appello nominale, ed allora i voti sono segreti.

90. Ciascun consiglio a richiesta della quinta parte de' membri presenti può formarsi in comitato generale, e segreto, ma soltanto per discutere, non mai per deliberare.

91. Niuno dei due consigli può creare nel suo seno alcun comitato permanente; ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembri meritare un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra i suoi membri una speciale commissione, che ristringe le sue operazioni unicamente all'oggetto per cui è formata.

92. Tale commissione è sciolta nel momento, in cui il consiglio ha deciso sull'affare, del quale era incaricata.

93. Ciascun membro del corpo legislativo riceve un'annua indennizzazione. Nel primo ventennio questa è fissata in mille pezze colonnate. Dopo il primo ventennio essa è regolata sopra una stabile quantità di frumento, che il corpo legislativo determina corrispondentemente al valore di mille pezze sull'adequato del ventennio antecedente.

94. Il direttorio esecutivo non può far passare, nè soggiornare alcun corpo di truppa nella distanza di quindici miglia dal luogo in cui si trova il corpo legislativo, se da questo non ne è ricercato, o autorizzato.

95. Presso al corpo legislativo sta una guardia di truppa assoldata di trecento granatieri. Sono essi dipendenti dal corpo legislativo, per la polizia interna, ed esterna dei rispettivi consigli. Al potere esecutivo spetta organizzare, e pagare questa truppa.

96. Il corpo legislativo non assiste a veruna cerimonia pubblica, nè vi spedisce alcuna deputazione.

97. Il corpo legislativo si raduna la prima volta in Bologna, e ivi continua le sue sessioni, finchè non crede conveniente di traslocare altrove la propria residenza.

Consiglio de' sessanta.

98. Niuno può essere eletto membro del consiglio dei sessanta, se non è fornito dei requisiti necessarii per esercitare i diritti di cittadino, se è obbligato al celibato, se non ha trent'anni compiti, e se non sia stato domiciliato per sette anni compiti immediatamente precedenti alla sua elezione nel territorio della repubblica.

Sino all' anno decimo della repubblica è sufficiente l' età d'anni venticinque compiti.

Sino all'anno settimo della repubblica non è necessario il requisito del precedente domicilio settennale.

Il corpo legislativo, quando lo creda conveniente, può a richiesta del direttorio esecutivo abilitare per le future elezioni qualcuno, che manchi de' suddetti requisiti, purchè sia cittadino attivo.

99. Il consiglio de'sessanta non può deliberare senza l'intervento del terzo almeno de' suoi membri.

100. Ad esso appartiene esclusivamente la proposizione di qualunque legge.

101. Non delibera, o risolve sopra alcuna proposizione, quando non osservi il seguente metodo.

Fannonsi due letture di qualunque proposta coll'intervallo di otto giorni. Dopo la prima lettura si discute la proposta, indi si stampa e se ne distribuisce copia a' membri

rito, si esprime con la seguente formola sottoscritta pure dal presidente, e dai segretarii. = *Il consiglio dei trenta non può approvare.*

121. Nel caso dell'articolo precedente la risoluzione rigettata non può nuovamente presentarsi dal consiglio dei sessanta che dopo un anno.

122. Il consiglio de'sessanta può nonostante presentare in qualunque tempo una risoluzione, che contenga articoli di altra antecedentemente rigettata.

123. Il consiglio de'trenta nel giorno istesso, in cui adotta una risoluzione del consiglio de'sessanta, ne dà parte così a questo, come al direttorio esecutivo.

124. Il consiglio de'trenta ha facoltà di traslocare la residenza del corpo legislativo. A tal effetto indica il luogo, e il tempo, in cui i due consigli sono tenuti a trasferirvisi. È irrevocabile il decreto del consiglio de'trenta su questo oggetto.

125. Dal punto di questo decreto, nè l'uno, nè l'altro consiglio può più premettere deliberazioni nel cantone ove risiedeva.

126. I membri, che ardiscono continuare ivi le loro funzioni, sono rei di attentato contro la sicurezza della repubblica.

127. Rei dello stesso delitto sono i membri del direttorio esecutivo, che ritardassero di sigillare, promulgare, e spedire il decreto di traslocazione del corpo legislativo.

128. Se dentro il quinto giorno dopo il giorno fissato dal consiglio de'trenta la maggiorità di ciascuno dei due consigli non ha reso noto con proclama alla repubblica il suo arrivo al luogo indicato, o almeno la sua riunione in altro luogo qualunque, le amministrazioni centrali, o in loro mancanza i tribunali civili de'dipartimenti convocano i comizi primarii per far seguire la elezione di un nuovo corpo legislativo secondo le forme della costituzione.

129. Le amministrazioni centrali, o i tribunali civili, che nel caso dell'articolo precedente diferiscono la convocazione

de' comizii primarii, rendonsi colpevoli di alto tradimento e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

130. Sono colpevoli dello stesso delitto i cittadini tutti, che frappongono ostacoli ai comizii per la formazione del nuovo corpo legislativo.

131. Gli eletti al nuovo corpo legislativo radunansi immediatamente nel luogo, in cui il consiglio de' trenta aveva trasferite le sue sessioni. Se mai non possono unirsi in questo luogo, ovunque si trovino in maggiorità, colà è il corpo legislativo.

132. Eccettuato il caso dell'articolo 124, niuna proposizione di legge può avere origine dal consiglio de' trenta.

Garanzia de' membri del corpo legislativo.

133. I cittadini, che sono, o sono stati membri del corpo legislativo, non possono essere accusati in alcun tempo per quanto hanno detto, o scritto nell'esercizio di loro funzioni.

134. I Membri del corpo legislativo dal momento di loro elezione sino al trentesimo giorno dopo spirate le loro funzioni non possono essere sottoposti a giudizio se non nelle forme prescritte negli articoli seguenti.

135. Per delitti possono essere arrestati = *in flagranti*; = ma tosto se ne deve dar parte al corpo legislativo, e il processo non può essere compilato, se non dopo che il consiglio de' sessanta abbia proposto, che si proceda giudicialmente, e che il consiglio de' trenta l'abbia decretato.

136. Fuori del caso d'essere colti nell'atto del delitto, i membri del corpo legislativo non possono essere tradotti avanti gli ufficiali di polizia, nè posti in istato di arresto, prima che il consiglio de' sessanta abbia proposto di procedere giudicialmente, e che il consiglio de' trenta l'abbia decretato.

137. Nel caso dei due articoli precedenti i membri del corpo legislativo non possono essere condotti ad alcun altro tribunale fuori di quello dell'alta corte di giustizia.

138. Vengono tradotti innanzi alla stessa corte per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la costituzione, e di attentato contro la sicurezza interna della repubblica.

139. Nessuna denunzia contro un membro del corpo legislativo può dar luogo a procedere, se non è stesa in iscritto, firmata, e diretta al consiglio dei sessanta.

140. Se, dopo la deliberazione a seconda della forma prescritta nell'articolo 101 il consiglio de' sessanta ammette la dinunzia, ne fa la dichiarazione ne'seguenti termini = *la denunzia contro ..... pel fatto di ..... in data di ..... sottoscritta da ..... è ammessa.*

141. L'incolpato allora è chiamato. Egli ha la dilazione di tre giorni senza che frattanto possa essere molestato. Allorchè comparisce, viene ascoltato nell'interno del luogo delle sessioni del consiglio de'sessanta.

142. L'incolpato siasi o no presentato, il consiglio de'sessanta dichiara dopo questa dilazione se vi ha luogo all'esame di sua condotta.

143. Se dal consiglio de'sessanta si dichiara esservi luogo ad esame, l'incolpato è chiamato dal consiglio dei trenta. Per comparire ha una dilazione di due giorni, senza che possa frattanto essere molestato. Se comparisce, si ascolta nell'interno del luogo delle sessioni del consiglio de'trenta.

144. L'incolpato siasi o no presentato, il consiglio dei trenta, dopo simile dilazione e dopo aver deliberato giusta la forma prescritta nell'articolo 113, pronuncia l'accusa, se vi ha luogo, ed invia l'accusato dinanzi all'alta corte di giustizia, la quale è tenuta d'instituire il processo senza frapporre indugio.

145. Qualunque discussione nell'uno e nell'altro consiglio, relativa all'incolpazione ed all'accusa contro un membro del corpo legislativo, si fa nel consiglio composto di tre quarti almeno. Ogni deliberazione sopra gli stessi oggetti è fatta coll'appello nominale ed a scrutinio secreto.

146. L'accusa pronunciata contro un membro del corpo

legislativo porta seco la sospensione. Se egli è assoluto dal giudizio dell'alta corte, ripiglia le sue funzioni.

Relazioni dei due Consigli tra di essi.

147. Allorchè i due consigli sono definitivamente costituiti, se ne danno reciprocamente avviso per mezzo di un messaggiere di stato.

148. Ciascun consiglio nomina due messaggieri di stato, per proprio servigio.

149. Eglino portano a ciascuno dei due consigli ed al direttorio esecutivo le leggi e gli atti del corpo legislativo. A quest'oggetto entrano nel luogo del direttorio esecutivo. Vanno scortati da due guardie.

150. Uno dei consigli non può sospendere le sue sedute al di là di cinque giorni senza che l'altro vi consenta.

Promulgazione delle Leggi.

151. Il direttorio esecutivo fa suggellare e pubblicare le leggi e gli altri atti del corpo legislativo entro due giorni dopo averli ricevuti.

152. Esso fa suggellare e promulgare dentro il giorno le leggi che sono precedute da un decreto di urgenza.

153. La promulgazione delle leggi e degli atti del corpo legislativo si ordina nella forma seguente: — In nome della repubblica cispadana una e indivisibile *Legge, ovvero atto del corpo legislativo . . . . . Il direttorio esecutivo ordina, che la legge, o l'atto legislativo qui sopra espresso sia munito del sigillo della repubblica, pubblicato, ed eseguito.*

154. Le leggi, che nelle premesse non presentano la osservanza delle forme prescritte negli articoli 101, 113, non possono essere promulgate dal direttorio esecutivo, e la responsabilità di lui a questo oggetto dura sei anni. Sono eccettuate le leggi, delle quali l'atto d'urgenza sia stato approvato dal consiglio de' trenta.

TITOLO VIII.

Potere esecutivo.

155. Il potere esecutivo è delegato a un direttorio di tre membri nominati dal corpo legislativo, che in questo caso fa le funzioni di comizio elettorale in nome della repubblica.

156. La elezione del direttorio esecutivo si compie col metodo seguente:

Primo. Ogni membro del consiglio de'sessanta presenta una scheda di otto soggetti forniti de'necessari requisiti per essere direttori.

Secondo. Si fa lo spoglio di queste schede, e si ritengono i nomi di quelli, che hanno ottenuta la pluralità assoluta delle voci.

Terzo. Se per tal mezzo non risultano nominati otto soggetti, per quelli che rimangono, si fa uno scrutinio segreto sopra tutti i nomi delle schede, procedendo coll'ordine della maggiorità comparativa delle voci che hanno ottenute.

Quarto. Se nel primo scrutinio il numero degli otto non è compito, se ne fa un secondo. Se il secondo non basta, si propone una copia dei candidati, che hanno avuto più voci, e s'invita il consiglio a scegliere tra quelli per iscrutinio segreto. Questa operazione si ripete tante volte, quanti sono i candidati, che rimangono da scegliersi per compiere il numero degli otto.

Quinto. Il consiglio de'sessanta distribuisce gli otto soggetti sopra tre liste. Nella prima registra quattro; nell'altre, due candidati per ciascheduna. Questa distribuzione si regola coll'ordine nel quale sono seguite le nomine.

Sesto. Il consiglio de' sessanta spedisce la prima lista de' quattro candidati a quello de' trenta. Questo ne pone i nomi in un' urna, e ne estrae due. Fa uno scrutinio segreto sopra gli estratti, e resta eletto chi ottiene pluralità assoluta di voti.

Settimo. Il consiglio de'sessanta avvisato per messag-

161. Niuno de' membri scaduti può di nuovo essere eletto che dopo l'intervallo di tre anni.

162. L'ascendente, e il discendente, i fratelli, lo zio, e il nipote, i cugini in primo grado, e i congiunti per affinità corrispondente a questi diversi gradi non possono essere contemporaneamente membri del direttorio, nè succedervisi che dopo l'intervallo di tre anni.

163. Nel caso di vacanza per morte, per dimissione, o altrimenti di uno dei membri del direttorio, il successore si elegge dal corpo legislativo dentro dieci giorni al più secondo il metodo dell'articolo 156.

Il nuovo membro non è eletto che pel solo tempo di esercizio, che rimaneva a quello, cui viene surrogato. Se non di meno questo tempo non eccede sei mesi, il nuovo eletto rimane in funzione sino al termine del terzo anno seguente.

164. Ciascun membro del direttorio è presidente per turno tre mesi soltanto. Il presidente ha la firma, e la custodia del sigillo.

Le leggi, e gli atti del corpo legislativo sono indirizzati al direttorio nella persona del presidente.

165. Il direttorio esecutivo non può deliberare senza l'intervento di due membri almeno.

166. Esso si sceglie fuori del suo seno un segretario, che controfirma le spedizioni, e stende le deliberazioni sopra un registro, nel quale ciascun membro ha il diritto di fare inserire il proprio sentimento co' motivi. Il direttorio può, quando lo reputi opportuno, deliberare senza l'intervento del suo segretario. In questo caso le deliberazioni sono stese sopra un registro particolare da uno de' membri del direttorio.

167. Il direttorio provvede secondo le leggi alla sicurezza della repubblica sì per l'interno, che per l'esterno. Può fare de' proclami conformi alle leggi, e per la esecuzione delle medesime.

Dispone della forza armata, senza che in verun caso possa comandarla nè collettivamente, nè per mezzo di alcuno dei suoi membri tanto in tempo delle sue funzioni, quanto pel

corso di due anni compiti immediatamente consecutivi al termine di queste stesse funzioni.

168. Se il direttorio è informato, che si cospiri contro alla sicurezza della repubblica, può rilasciare ordini, che gli siano tradotti innanzi, e che siano arrestati coloro, che sono presunti autori, o complici di questi attentati. Esso può interrogarli; ma è obbligato sotto le pene stabilite contro al delitto di detenzione arbitraria di rimetterli nel termine di quattro giorni avanti l'uffiziale di polizia, perchè si proceda contro di loro secondo le leggi. Può peraltro il direttorio in questo caso fare istanza al consiglio de' sessanta, perchè inviti il consiglio de' trenta a formare una commissione di sette membri tratti dal suo seno, la quale da lui informata dichiari, che la repubblica è in caso straordinario.

Se la commissione rilascia al direttorio questa formola da lei sottoscritta = *la repubblica è in caso straordinario*, = può allora il direttorio stesso ritenere i presunti rei in arresto per tutto il tempo, che creda conveniente, purchè non ecceda sei mesi; dopo i quali esso debbe rilasciarli, ovvero farli consegnare ai rispettivi giudici, perchè siano processati, e giudicati secondo la legge.

In questo caso solo il direttorio può fare eseguire visite domiciliari anche in tempo di notte.

La commissione de' sette dopo ventiquattr' ore dee far rapporto al consiglio de' trenta, che essa si è concertata col direttorio. Indi rimane affatto sciolta.

169. Il direttorio in tempo di guerra nomina il comandante, o comandanti in capo della truppa assoldata. Non può sceglierli fra' suoi congiunti, o affini ne' gradi espressi nell'articolo 162. Nomina pure il comandante della guardia nazionale sedentaria nel caso dell'articolo 305.

170. Invigila, perchè le leggi sieno eseguite nelle amministrazioni, e ne' tribunali col mezzo di commissari di governo che esso nomina, e che può sospendere, o dimettere, quando lo reputi opportuno.

171. Esso nomina fuori del suo seno i ministri, e li revoca, quando lo giudica conveniente.

Non li può eleggere di età minore di trent'anni, nè tra parenti, o affini de' suoi membri ne' gradi accennati nell' articolo 162.

172. I ministri corrispondono immediatamente colle autorità loro subordinate.

173. Il corpo legislativo determina il numero de' ministri, e le loro incombenze. Questo numero è di tre almeno, o di cinque al più.

174. I ministri non formano un consiglio.

175. I ministri sono rispettivamente responsabili della inesecuzione sì delle leggi, che degli ordini del direttorio.

176. Il direttorio non può eleggere per ministri, o per commissari persone, che siano obbligate al celibato.

177. Il direttorio nomina l'esattore delle contribuzioni dirette in ogni dipartimento, come pure ogni altro soprintendente alle aziende, ed all'amministrazione de'beni nazionali.

178. Niun membro del direttorio può uscire dal territorio della repubblica se non due anni compiti dopo il termine delle sue funzioni.

179. È obbligato, durante questo intervallo, di giustificare al corpo legislativo il luogo di sua residenza.

180. L'articolo 135, ed i seguenti sino all'art. 146 inclusivamente, relativi alla garanzia del corpo legislativo sono comuni ai membri del direttorio.

181. Nel caso, che anche un solo membro del direttorio fosse sottoposto a giudizio, il corpo legislativo provvede nelle forme ordinarie a surrogarne altro provvisionalmente pel tempo del giudizio.

182. Fuori del caso degli articoli 142, e 145, nè il direttorio, nè alcuno de' suoi membri può essere citato dal consiglio de'sessanta, nè da quello de'trenta.

183. I conti, e gli schiarimenti domandati dall'uno, o dall'altro consiglio al direttorio sono presentati in iscritto.

184. Il direttorio è obbligato ciascun anno di dare in iscritto all'uno, e all'altro consiglio lo specchio delle spese, la situazione delle finanze, lo stato delle pensioni esistenti, non meno che il progetto di quelle, che stima opportune di stabilire.

185. Esso debbe indicare gli abusi che sono a sua cognizione.

186. Alcun membro del direttorio non può assentarsi più i cinque giorni, nè allontanarsi al di là di dieci miglia dal uogo della residenza del direttorio senza permesso in iscritto el corpo legislativo.

187. Il direttorio può in ogni tempo invitare per iscritto consiglio de' sessanta a prendere qualche oggetto ad esame, può anche proporgli qualche provvidenza, ma non progetti i forma di legge.

188. I membri del direttorio nell'esercizio di loro funzioni on possono comparire nè in casa, nè fuori di casa che veiti dell'abito, che loro è prescritto.

189. Il direttorio a spese della repubblica ha una guardia ssa di cento uomini a piedi, e di cinquanta a cavallo.

190. Il direttorio è accompagnato dalla sua guardia nelle ubbliche comparse, nelle quali ha sempre il primo posto.

191. Ogni membro del direttorio si fa accompagnare al di uori da due delle dette guardie.

192. Ogni posto di forza armata deve al direttorio, e ai nembri del medesimo i primi onori militari.

193. Il direttorio ha due messaggeri di stato, che esso nonina, e può dimettere.

194. Questi messaggeri portano ai due consigli del corpo egislativo le lettere, e le memorie del direttorio. Perciò hanno ngresso nei luoghi delle sessioni de' consigli; e vanno scorati da due guardie.

195. Il direttorio soggiorna nel cantone istesso, ove risiede il corpo legislativo.

196. I membri del direttorio sono alloggiati a spese della repubblica in un istesso edifizio.

197. L'annua indennizzazione di ciascheduno di essi è fissata in diecimila pezze colonnate.

Dopo il primo ventennio essa è regolata sopra una stabile quantità di frumento, che il corpo legislativo determina corrispondentemente al valore di diecimila pezze nell'adequato del ventennio antecedente.

TITOLO IX.

Corpi amministrativi e municipali.

198. Vi è in ogni dipartimento un'amministrazione centrale.

199. Vi sono municipalità ne' luoghi, ove esistevano prima della costituzione. Il corpo legislativo determina il circondario, che loro appartiene.

Lo stesso corpo legislativo stabilisce in que' luoghi, che egli crede convenienti, una, o più municipalità, e ne determina i circondari. Può anche unire diversi circondari, ne' quali vi siano più municipalità, sotto l'amministrazione d'una municipalità sola, quando lo trovi opportuno. Per la città di Bologna vi sono quattro amministrazioni municipali.

200. Vi è in ciascuna sezione un ispettore, ed un sostituto, che corrisponde colla sua municipalità nel modo, e per gli oggetti, che prescrive la legge.

201. Ogni membro di amministrazione centrale o municipale deve avere compiti i venticinque anni.

Non può essere eletto membro di alcuna amministrazione centrale o municipale chi è obbligato a celibato.

202. L'ascendente e il discendonte, i fratelli, lo zio ed il nipote, e li congiunti di affinità corrispondente a questi diversi gradi non possono contemporaneamente essere membri della medesima amministrazione.

203. Gli amministratori centrali e municipali possono senza intervallo essere rieletti una volta alle medesime funzioni e che hanno esercitate: ma dopo essere stati una volta rieletti non possono più venir nominati alle medesime amministrazioni che dopo due anni.

204. Nel caso che una amministrazione centrale o municipale perdesse uno o più de' suoi membri per morte o per dimissione, gli amministratori rimanenti possono sostituire soggetti di loro scelta, che coprono i posti vacanti sino alle elezioni seguenti.

205. Ogni amministrazione centrale è composta di cinque

membri. La rinovazione di tutti si compie in tre anni. Per due anni se ne rinovano due per ciascun anno, e nel terzo anno se ne rinova un solo.

206. La legge determina il numero de' membri di ciascuna amministrazione municipale, avendo riguardo alle diverse circostanze.

207. Ogni amministrazione municipale si rinova tutti gli anni per metà o per la parte più prossima alla metà, ed alternativamente per la frazione più grande, e per la più piccola.

208. Le amministrazioni municipali devono essenzialmente nel loro circondario:

Primo. Essere incaricate del riparto delle contribuzioni dirette secondo la legge.

Secondo. Invigilare alla conservazione de' fondi pubblici, ed alla riscossione delle entrate di quelli come la legge prescrive.

Terzo. Presiedere agli affari d'acque e strade, annona, vittovaglie, ornato, spettacoli, sanità, pie instituzioni, e pubblica istruzione a norma della legge.

Quarto. Vegliare, perchè siano osservati i regolamenti, che la legge prescrive uniformemente per la guardia nazionale sedentaria della repubblica.

Quinto. Mantenere il buon ordine e la calma interna a norma di quanto prescrive la legge.

Sesto. Invigilare alla sicurezza ed alla salubrità delle carceri. A questo fine scelgano dal loro seno due ispettori, che visitino, quando occorre, i luoghi d'arresto e di carcere, e provvedano inoltre, perchè non sia aggravata oltre al rigor delle leggi la sorte de' detenuti.

Settimo. Finalmente ogni amministrazione municipale è tenuta al fine di ciascun anno di dare il conto della sua azienda all'amministrazione centrale, ed anche ogni qual volta questa lo richiegga. Per le città ove sono più municipalità, il corpo legislativo riparte fra loro le rispettive incumbenze.

209. Gli amministratori centrali, o municipali non possono

modificare gli atti del corpo legislativo, nè del direttorio esecutivo. Non possono sospendere la esecuzione, nè ingerirsi di cos'alcuna, che appartenga al poter giudiziario.

210. Non possono fra loro tenere corrispondenza sugl' interessi generali della repubblica, ma soltanto su quegli oggetti, che sono loro assegnati dalla legge.

211. Le amministrazioni centrali sono essenzialmente obbligate:

Primo. A vegliare su le amministrazioni municipali de'loro dipartimenti per impedirne, e correggerne le mancanze.

Secondo. A presiedere alla esecuzione de'lavori pubblici, ed a tutti quegli stabilimenti, che riguardano tutto il dipartimento, o almeno più di un cantone.

Terzo. A trasmettere ciascun anno al direttorio esecutivo il ristretto de'conti delle singole municipalità de'dipartimenti dopo averli verificati, e corredati, ove sia d'uopo, di osservazioni.

Quarto. A trasmettere ciascun anno al direttorio esecutivo il conto ancora della loro azienda generale.

Il corpo legislativo determina le regole, e i modi precisi di queste, e delle altre funzioni, che può affidare alle amministrazioni tanto centrali, che municipali.

212. Il direttorio esecutivo nomina presso ciascun dipartimento un commissario di governo, che esso può dimettere, quando lo reputi opportuno.

213. Questi veglia su i tribunali, e su le amministrazioni del dipartimento, ed esige, che le leggi vengano eseguite. Non può venir scelto, che tra i cittadini domiciliati da più d'un anno nel dipartimento, ove dee risiedere, e debbe avere non meno di trent'anni compiuti.

214. Le amministrazioni municipali sono subordinate alle centrali. Queste ai ministri.

215. Conseguentemente i ministri possono perciò, che è di loro uffizio, annullare gli atti dell' amministrazione centrale, e questa gli atti delle municipali, quando sieno contrarii alle leggi, o agli ordini delle autorità superiori.

I ministri possono anche sospendere li amministratori centrali, che hanno contravvenuto alle leggi, o agli ordini delle autorità superiori; e nello stesso modo le amministrazioni centrali hanno un eguale diritto sopra le municipalità. Nessuna sospensione d' amministratori, nessuna annullazione di atti diviene definitiva se non è formalmente confermata dal direttorio esecutivo.

216. Il direttorio esecutivo ha la facoltà di annullare anche immediatamente gli atti delle amministrazioni municipali, e centrali.

Può eziandio sospendere, e dimettere immediatamente gli amministratori centrali, e municipali, può tradurli, se v' ha luogo, innanzi al tribunale del dipartimento.

217. Ogni decreto però di annullazione di atti, di sospensione o destituzione di amministratori deve contenerne i motivi.

218. Quando vengono dimessi i cinque membri d'un' amministrazione centrale, il direttorio esecutivo nomina loro de' sostituti sino all'elezione seguente.

Debbono però scegliersi tutti fra i passati amministratori dello stesso dipartimento.

219. Ogni amministrazione deve ogni anno dare il conto delle sue operazioni. I conti resi dalle amministrazioni dipartimentali sono stampati.

220. Qualunque amministrazione rende pubblici i proprii atti, consegnando i protocolli, in cui sono scritti gli atti, agli archivi.

Chiunque è stato soggetto ad essa è in diritto di vederli.

221. Questi protocolli sono consegnati ogni semestre il giorno dopo che sono stati chiusi.

TITOLO X.

POTERE GIUDIZIARIO.

Disposizioni generali.

222. Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate nè dal corpo legislativo nè dal potere esecutivo.

223. I giudici non possono immischiarsi nell'esercizio del potere legislativo, nè fare alcun regolamento. Non possono arrestare o sospendere l'esecuzione di alcuna legge, nè citare innanzi se stessi i pubblici amministratori per motivo delle loro funzioni.

224. Nessuno può essere deviato dai giudici, che la legge gli assegna, nè per alcuna commissione, nè per altri titoli fuori di quelli che sono determinati da una legge anteriore.

225. La giustizia si amministra gratuitamente.

226. I giudici non possono esser dimmessi se non per prevaricazione legalmente giudicata, nè sospesi se non per accusa admessa.

227. L'ascendente, il discendente, i fratelli, lo zio e il nipote, i cugini in primo grado, ed i congiunti per affinità corrispondente a questi diversi gradi, non possono essere simultaneamente membri del medesimo tribunale.

228. Le sessioni de' tribunali sono pubbliche. I giudici deliberano in segreto. Le sentenze si pronunziano ad alta voce, sono accompagnate da' motivi, e vi si enunziano i termini della legge applicata.

229. Nissun cittadino, se non ha trent' anni compiti può essere eletto giudice di un tribunale di dipartimento, nè giudice di pace, nè assessore del giudice di pace, nè giudice di un tribunale di commercio, nè membro di un tribunale di cassazione, nè giurato, nè commissario del direttorio esecutivo presso i tribunali.

Giustizia civile.

230. Non si può impedire ad alcuno di far decidere sulle sue differenze per mezzo d'arbitri scelti dalle parti.

231. La decisione di questi arbitri non ammette appello, nè ricorso in via di cassazione, quando le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

232. In ciascun circondario di uno, o più cantoni, che il corpo legislativo determina, vi sono uno o più giudici di pace

con i suoi assessori. Tutti si eleggono per due anni da' cittadini del rispettivo circondario nel modo determinato dalla legge, e possono essere immediatamente, e indefinitamente rieletti.

233. La legge determina gli oggetti, su de' quali i giudici di pace, e loro assessori giudicano inappellabilmente. La medesima determina gli altri, nei quali essi giudicano, salva l'appellazione.

234. Vi sono de' tribunali particolari per il commercio di terra e di mare. La legge determina i luoghi, dove è utile lo stabilirli, ed il valore, dentro il quale possono giudicare inappellabilmente.

235. Gli affari, su de' quali i giudici di pace, ed i tribunali di commercio non possono giudicare nè inappellabilmente, nè appellabilmente, sono portati immediatamente innanzi ai giudici di pace, e ai loro assessori per essere conciliati. Se il giudice di pace non può conciliarli, li rimette al tribunale civile.

236. In ciascun dipartimento v'è un tribunale civile. Questo ne' dipartimenti del Reno, del Po, del Panaro e del Crostolo è composto di sei giudici almeno, e ne' dipartimenti di Luni, del Serchio, delle Terme, di Friniati, dell'alta Padusa e del Santerno di tre almeno, ed inoltre di un commissario del direttorio esecutivo, e di un cancelliere. Nel dipartimento di Luni detto tribunale risiede in Carrara. Ogni sei anni nei primi quattro dipartimenti, ed ogni tre anni negli ultimi, si procede all'elezione di tutti i membri del tribunale.

237. I giudici possono sempre essere rieletti.

In occasione dell'elezione de' giudici si nominano due sostituti tra i cittadini residenti nel cantone, ove il tribunale è stabilito.

238. Nei casi determinati dalla legge il tribunale civile giudica inappellabilmente sulle appellazioni dalle sentenze dei giudici di pace, degli arbitri, e dei tribunali di commercio.

239. L'appellazione dalle sentenze pronunziate dal tribu-

nale civile si porta al tribunale civile di uno de'dipartimenti più vicini, come è determinato dalla legge; e ivi giudicano cinque membri, e non meno, di detto tribunale.

240. Il tribunale civile, ove sia composto di sei membri almeno, si divide in sezioni per turno annuale, e la sorte decide dell'alternativa ne' due primi anni. Una sezione non può giudicare, se non è composta almeno di tre giudici.

241. Ogni sezione del tribunale, e ogni tribunale, ove questo è composto di membri meno di sei, si forma un presidente mensuale in turno.

Della giustizia correttiva e criminale.

242. Nessuno può essere arrestato se non per essere condotto innanzi all'uffiziale di polizia, e nessuno può essere messo in arresto, o detenuto se non in virtù di un mandato di arresto degli uffiziali di polizia, o del direttorio esecutivo nei casi dell'articolo 168, o di un ordine d'imprigionamento tanto di un tribunale, quanto del direttore del corpo dei giurati di accusa, o di un decreto di accusa del corpo legislativo ne' casi, in cui gli appartiene di pronunziarlo, o di una sentenza di condanna a prigionia, o a detenzione correttiva.

243. Affinchè l'ordine di arresto possa essere eseguito, conviene: 1. che esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge, in conformità della quale viene ordinato; 2. che sia stato notificato alla persona da arrestarsi, e che le ne sia stata rilasciata copia.

244. Qualunque persona arrestata, e condotta innanzi all'uffiziale di polizia sarà immediatamente esaminata o al più tardi in termine di ventiquattro ore.

245. Se risulta dall'esame non esservi motivo d'incolpazione contro di lei, sarà subito rimessa in libertà; e se vi è motivo di mandarla alla casa di arresto, vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale non potrà mai oltrepassare i tre giorni.

246. Nessuna persona arrestata può essere ritenuta, quando dia bastante cauzione in tutti que'casi, in cui la legge permette di restar libero sotto cauzione.

247. Nessuna persona nel caso, in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può essere condotta, o detenuta se non ne'luoghi legalmente, e pubblicamente designati per casa di arresto, di giustizia, o di detenzione.

248. Nessun custode, o carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona se non in virtù di un mandato di arresto giusta le forme prescritte dagli articoli 242, 243, di un ordine di imprigionamento, d'un decreto d'accusa, o condanna a prigionia, o a detenzione correzionale, e senza che l'abbia trascritto nel suo registro.

249. Il custode o carceriere dovrà presentare la persona del detenuto all'uffiziale civile della casa di detenzione tutte le volte che ne sarà richiesto, senza che nessun ordine possa dispensarnelo.

250. La presentazione della persona detenuta non potrà ricusarsi a' suoi parenti ed amici che esibiranno un ordine dell' uffiziale civile, il quale sarà sempre tenuto di accordarlo, a meno che il custode o carceriere non produca un ordine del giudice trascritto sopra il suo registro di tenere la persona arrestata in segreto.

251. Ogni uomo, qualunque sia la sua carica, o il suo impiego, fuori di quelli, ai quali la legge dà il diritto di arresto, che darà, segnerà, eseguirà o farà eseguire l'ordine di arrestare un individuo, o chiunque anche in caso di arresto autorizzato dalla legge, condurrà, o riterrà un individuo in luogo di detenzione non pubblicamente e legalmente designato, e tutti i custodi o carcerieri che contravverranno alle disposizioni dei tre articoli precedenti, saranno colpevoli di delitto di detenzione arbitraria.

252. Ogni rigore impiegato nell'arresto, detenzione o esecuzione oltre a quello prescritto dalla legge è un delitto.

253. Vi sono in ciascun dipartimento per giudicare delitti, che non portano pena afflittiva, nè infamante, tribunali

correzionali. Il corpo legislativo ne determina il numero e il luogo, ove collocarli. Questi tribunali non possono condannare a pene più gravi della prigionia per due anni.

254. La cognizione dei delitti, la pena dei quali non eccede o il valore di tre giornate di lavoro, o la prigionia di tre giorni, è delegata al giudice di pace che giudica inappellabilmente.

255. Ciascun tribunale correzionale è composto di un presidente, di due giudici di pace, assessori del giudice di pace del luogo, dove è stabilito, d'un commissario del direttorio esecutivo, ch'esso nomina e può dimettere, e di un cancelliere.

256. Il presidente di ciascun tribunale correzionale viene scelto ogni anno da cittadini del rispettivo circondario, come determina la legge, e può essere rieletto.

257. Vi è appello dalle sentenze del tribunale correzionale al tribunale criminale del dipartimento.

258. Riguardo ai delitti che portano pena afflittiva, o infamante, nessuno può essere giudicato, se non sopra un'accusa ammessa dai giurati, o decretata dal corpo legislativo nel caso in cui gli appartiene di far decreto di accusa.

259. Il primo corpo de' giurati dichiara, se l'accusa deve essere ammessa, o rigettata. Un altro corpo di giurati riconosce il fatto; poi la pena fissata dalle leggi viene applicata dai tribunali criminali.

260. I giurati non danno voto che a scrutinio segreto.

261. Vi sono in ciascun dipartimento tanti corpi di giurati di accusa, quanti tribunali correzionali.

262. I presidenti de' tribunali correzionali ne sono i direttori, ciascuno nel proprio circondario. Ne' cantoni al disopra di quaranta mila anime possono essere stabiliti dalla legge, oltre il presidente del tribunale correzionale, tanti direttori dei corpi di giurati di accusa, quanti richiederà la spedizione degli affari.

263. Le funzioni di commissario del direttorio esecutivo, e di cancelliere presso il direttore del corpo dei giurati di

accusa sono eseguite dal commissario, e dal cancelliere del tribunale correzionale.

264. Ogni direttore del corpo dei giurati di accusa invigila immediatamente sopra tutti gli uffiziali di polizia del suo circondario.

265. Il direttore del corpo dei giurati procede immediatamente come ufficiale di polizia sulle denunzie, che gli fa l'accusator pubblico sia per proprio uffizio, sia per ordine del direttorio esecutivo: I. su gli attentati contro la libertà, e sicurezza individuale dei cittadini; II. sopra quelli commessi contro il diritto delle genti; III. sulla opposizione all'eseguimento sia de' giudizi, sia di tutti gli atti esecutori emanati dalle autorità costituite; IV. contro le turbolenze cagionate, e contro le vie di fatto commesse per mettere ostacolo alla percezione delle contribuzioni, alla libera circolazione delle sussistenze, e degli altri oggetti di commercio.

266. Vi è un tribunale criminale per ogni dipartimento.

267. Il tribunale criminale ne' quattro dipartimenti del Reno, del Po, del Panaro, e del Crostolo è composto d'una sezione di tre giudici almeno del tribunale civile, ed inoltre di un accusatore pubblico, del commissario del direttorio esecutivo presso il medesimo tribunale, o del suo sostituto, e di un cancelliere. Ne' sei dipartimenti poi di Luni, del Serchio, delle Terme, dei Friniati, dell'alta Padusa, e del Santerno, il tribunal civile fa le funzioni ancora di tribunal criminale.

268. L' accusator pubblico è incaricato: I. di provvedere contro i delitti su gli atti di accusa ammessi dai primi giurati; II. di trasmettere agli uffiziali di Polizia le denunzie che sono a lui indirizzate direttamente; III. di vegliare su gli uffiziali di polizia del dipartimento, e di agire contro di essi secondo la legge in caso di negligenza, o di fatti più gravi.

269. Il commissario del direttorio esecutivo è incaricato: 1. di instare nel corso della procedura per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l'applicazione della legge; 2. di sollecitare l'esecuzione delle sentenze del tribunale criminale.

270. I giudici non possono proporre a'giurati alcuna questione complessa.

271. Il corpo de'giurati di giudizio è di dodici almeno. L'accusato ha la facoltà di ricusarne senza allegare i motivi un numero, che la legge determina.

272. Il processo davanti il corpo de'giurati di giudizio è pubblico, e non si può negare agli accusati il soccorso di chi gli assista, e li diriga. Essi hanno la facoltà di farne la scelta: non scegliendo, se ne fa la nomina ex officio.

273. Ogni persona assoluta da un corpo legittimo de'giurati non può essere di nuovo arrestata, nè accusata per lo stesso fatto.

Del tribunale di cassazione.

274. Vi è per tutta la repubblica un tribunale di cassazione. Egli pronunzia: 1. sulle dimande di cassazione contro le sentenze inappellabili pronunziate da'tribunali; 2. sulle dimande di rimandare un giudizio da un tribunale all'altro a motivo di sospetto legittimo, o di sicurezza pubblica; 3. sopra i regolamenti dei giudici, e su gli atti di accusa contro un tribunale intero.

275. Il tribunale di cassazione non può in alcun caso giudicare sul merito: ma esso annulla i giudicati, quando nei processi sono state violate le forme, o quando essi giudicati contengono espressa contravvenzione alla legge, e rimette il giudizio sul merito della causa al tribunale, che ne deve conoscere.

276. Allorchè dopo una cassazione il secondo giudizio sopra il merito è attaccato coi medesimi mezzi del primo, la questione non può più essere agitata nel tribunale di cassazione senza essere stata sottomessa al corpo legislativo, che fa una legge, a cui il tribunale di cassazione è obbligato di conformarsi.

277. Ogni anno il tribunale di cassazione è obbligato di inviare a ciascuna delle sezioni del corpo legislativo una de-

putazione, che presenta loro lo stato de' giudizi pronunziati colla notizia in margine, e il testo della legge che ha determinato il giudizio.

278. Il numero de' giudici del tribunale di cassazione è di sette.

279. Questo tribunale è rinovato di un membro per ciascun anno. Le assemblee elettorali dei dipartimenti nominano successivamente, ed alternativamente i giudici, che debbono rimpiazzar quelli che scadono. Il congresso cispadano determina, mediante la sorte, come comincia il turno. I giudici di questo tribunale possono essere rieletti.

280. Ciascun giudice del tribunale di cassazione ha un sopranumero eletto dalla stessa assemblea elettorale.

281. Vi è presso il tribunale di cassazione un commissario, e vi sono pure dei sostituti nominati, ed amovibili dal direttorio esecutivo.

282. Il direttorio esecutivo denunzia al tribunale di cassazione per mezzo del suo commissario senza pregiudizio del diritto delle parti interessate gli atti, per mezzo de' quali i giudici hanno oltrepassato i loro poteri.

283. Il tribunale annulla questi atti, e se da essi risultano argomenti di prevaricazione, il fatto è denunziato al corpo legislativo, il quale fa il decreto di accusa dopo di aver intesi, o citati gl'incolpati.

284. Il corpo legislativo non può annullare i giudici del tribunale di cassazione; può però procedere personalmente contro i giudici, che avessero prevaricato.

Alta corte di giustizia.

285. Vi è un'alta corte di giustizia per giudicare le accuse ammesse dal corpo legislativo sia contro i suoi proprii membri, sia contro quelli del direttorio esecutivo.

286. L'alta corte di giustizia è composta di cinque giudici, e di due accusatori nazionali, e di altri giurati nominati dalle assemblee elettorali dei dipartimenti.

287. L'alta corte di giustizia non si forma che in virtù di un proclama del corpo legislativo, esteso e pubblicato dal consiglio dei sessanta.

288. Essa si forma, e tiene le sue sessioni nel luogo designato dal proclama del consiglio de' sessanta. Questo luogo non può esser vicino più di quindici miglia al luogo, ove risiede il corpo legislativo.

289. Il tribunale civile d'ogni dipartimento, ed anche il tribunale di cassazione eleggono due de' suoi membri per scrutinio segreto in sessione pubblica. Tra questi eletti se ne estraggono a sorte cinque in giudici, e due in accusatori nazionali.

290. Il corpo legislativo determina il luogo e la forma di questa estrazione. Li giudici eletti scelgono fra loro un presidente.

291. Gli atti d'accusa sono stesi, e compilati dal consiglio de' sessanta.

292. Le assemblee elettorali di ciascun dipartimento nominano tutti gli anni quattro giurati per l'alta corte di giustizia.

293. Il direttorio esecutivo fa stampare, e pubblicare un mese dopo l'epoca delle elezioni la lista dei giurati nominati per l'alta corte di giustizia.

TITOLO XI.

Della forza armata.

294. La forza armata è instituita per assicurare nell' interno la conservazione del buon ordine, e la esecuzione delle leggi, e per difendere la repubblica da' nemici esterni.

295. Essa è divisa in guardia nazionale sedentaria, in truppa assoldata, ed in guardia di polizia.

296. Ogni forza pubblica è benemerita della società, e come tale rispettata.

297. La forza armata è essenzialmente obbediente. Niun corpo armato può deliberare.

Della guardia nazionale sedentaria.

298. Tutti i cittadini in istato di portar le armi, quantunque non descritti nel registro civico, sono tenuti a servire la repubblica nella guardia nazionale sedentaria. Quest'obbligo incomincia dall'età di anni diciotto compiti, e cessa in quella di cinquanta pure compiti. In caso che la repubblica sia in pericolo tutti i cittadini, e figli de'cittadini in istato di portar le armi senza eccezione di età debbono accorrere alla difesa della medesima.

299. Il corpo legislativo stabilisce l'organizzazione, e ne prescrive la disciplina, e l'una, e l'altra devono essere eguali per tutta la repubblica.

300. La distinzione de'gradi, e la subordinazione non sussistono che in ordine al servigio, e durante il medesimo.

301. Fuori di servigio non vi è prerogativa militare allegabile per questa guardia.

302. Gli ufficiali sono eletti per un dato tempo da'cittadini, che compongono questa guardia, nè possono essere rieletti se non dopo l'intervallo fissato dalla legge.

303. Nel circondario di ciascuna municipalità vi è un capo della guardia sedentaria eletto per un anno da' suoi fratelli d'armi. Non può venire rieletto che dopo l'intervallo di un anno.

304. Ogni volta che questa guardia è comandata in nome della legge, non può sotto qualunque pretesto dispensarsi dall'ubbidire.

305. Il solo direttorio esecutivo può giudicare, se sia necessario radunare tutta la guardia sedentaria, di uno o due dipartimenti al più; e allora può nominare un comandante temporaneo per quel solo caso di urgenza. In questa circostanza i capi della guardia sedentaria avvisati dallo stesso direttorio esecutivo tengono corrispondenza esatta col comandante.

306. In caso di pericolo imminente qualunque amministrazione municipale richiede, ed ottiene la guardia nazionale

sedentaria dai luoghi vicini; ma allora tanto l'amministrazione, che ha ricercato, quanto i capi della guardia nazionale requisiti debbono egualmente, e con sollecitudine renderne conto all'amministrazione centrale, e questa al direttorio esecutivo.

Della truppa assoldata.

307. La repubblica mantiene al suo soldo anche in tempo di pace sotto il nome di truppa assoldata una forza armata, e permanente.

308. Questa truppa si forma per arrolamento volontario e in caso di bisogno nel modo che la legge determina.

309. Il comando generale della truppa assoldata non può essere affidato in tempo di pace ad un uomo solo.

310. La nomina dei comandanti spetta al direttorio esecutivo.

311. La disciplina della truppa assoldata, la forma dei giudizi, la natura delle pene è stabilita da un codice particolare.

312. Il corpo legislativo ne ordina la compilazione sollecita, e destina gli stipendi degli ufficiali, e i modi delle rispettive elezioni.

313. La forza pubblica non può essere richiesta dalle autorità civili che nella estensione del loro territorio.

314. Il corpo legislativo determina i mezzi per assicurare colla forza le esecuzioni dei giudizi e l'arresto degli accusati nel territorio della repubblica. In caso di mancanza nei comandanti il direttorio esecutivo può sospenderli e dimetterli dall'impiego.

315. Nessuna truppa straniera può essere introdotta sul territorio della repubblica cispadana senza il consentimento del corpo legislativo. Dipende dal corpo legislativo il prendere al servigio una truppa forestiera. Dipende pure dal medesimo corpo legislativo l'ammettere forestieri nella truppa assoldata.

316. Il direttorio nomina uno o più spettori variabili ed

eleggibili fra gli uffiziali generali per vegliare sull'uniformità della disciplina, esattezza del servigio, istruzione dei diversi corpi tanto nei luoghi di loro stazione, come negli accampamenti d'istruzione generale, alla quale dovranno onninamente presiedere. S'informano inoltre della condotta e talenti d'ogni uffiziale, e vegliano sulla economia militare e sulla piena esecuzione degli ordini del direttorio, da cui ricevono le facoltà ed istruzioni opportune.

317. L'autorità dei medesimi non dura che pel tempo della loro ispezione.

Guardia di Polizia.

318. La repubblica mantiene provvisoriamente al suo soldo una guardia di polizia all'oggetto spezialmente di dare una forza ai giudici, ai tribunali, ed alle municipalità, col mantenere ovunque la quiete ed il buon ordine.

Il corpo legislativo ne stabilisce il piano e ne determina gli stipendi.

Il direttorio esecutivo soprintende all'esecuzione di questo piano, e dispone di questa guardia secondo il bisogno delle diverse parti della repubblica.

Se dopo il quinto anno si crede questa guardia superflua o inutile, può il corpo legislativo sopprimerla, o riformarla.

319. La guardia di polizia non è mai impiegata contro i nemici esterni dello stato.

TITOLO XII.

Finanze e contribuzioni.

320. Il corpo legislativo stabilisce ciascun anno la misura delle contribuzioni dirette. Stabilisce le indirette per quel tempo, ed in quel modo, che meglio assicura il vantaggio della repubblica.

321. Il corpo legislativo stabilisce qualunque genere di

contribuzioni, che da esso si reputa più opportuno; ma fra le ordinarie debbe assolutamente stabilirne una prediale.

322. Deve il corpo legislativo occuparsi anche della contribuzione personale affine di stabilirla, e porla in attività il più presto che sia possibile.

323. Il direttorio esecutivo dirige la percezione delle contribuzioni, e veglia sulle medesime, ed al loro introito nella cassa, dando a questo effetto tutti gli ordini necessarii.

324. I conti del ricevimento delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche, ed il conto generale della spesa pubblica si stampano ciascun anno.

325. Le liste di queste spese, ed entrate sono distribuite secondo la loro natura. Esse esprimono le somme ricevute. e spese anno per anno in ciascuna parte d' amministrazione generale.

326. Le amministrazioni non possono nella ripartizione accrescere, o diminuire contribuzioni fissate dal corpo legislativo, nè deliberare, o permettere senza essere autorizzate dal medesimo alcun prestito locale a carico de' cittadini del dipartimento, o del cantone.

327. Il solo corpo legislativo ha diritto di regolare la fabbricazione, ed emissione d'ogni specie di moneta, di prescriverne il valore, e il peso, e di determinarne il conio.

328. Il direttorio esecutivo invigila alla fabbricazione delle monete, e nomina gli uffiziali incaricati immediatamente di questa ispezione.

Tesoreria nazionale.

329. Vi sono tre commissarii della tesoreria nazionale eletti dal consiglio de' trenta sopra una lista di nove presentatagli dal consiglio de'sessanta. Continuano nelle loro funzioni per sei anni. Uno di essi si cangia ogni due anni, e può essere rieletto senza intervallo, e indifinitivamente.

330. I commissarii della tesoreria sono incaricati:

Primo. Ad invigilare alla riscossione di tutti i denari nazionali.

Secondo. Ad ordinare il giro de'fondi, e il pagamento di tutte le spese pubbliche approvate dal corpo legislativo, mediante la firma di due almeno di loro.

Terzo. A tenere un conto aperto d'incassato e di speso col ricevitore delle contribuzioni dirette da ogni dipartimento. colle varie aziende nazionali, e co' pagatori distribuiti ne' dipartimenti.

Quarto. A mantenere co' detti ricevitori, e pagatori, e colle aziende, ed amministrazioni la necessaria corrispondenza, onde assicurare l'introito esatto, e regolato delle pubbliche rendite.

331. Non possono far seguire alcun pagamento sotto pena di prevaricazione se non se in vigore:

Primo. Di un decreto del corpo legislativo, e fino alla concorrenza delle somme decretate da lui sopra ciascun oggetto.

Secondo. Di un ordine del direttorio esecutivo entro i limiti delle somme, che lascia a sua disposizione il corpo legislativo.

Terzo. Essi non possono parimente sotto pena di prevaricazione approvare alcun pagamento, se il mandato sottoscritto dal ministro, a cui spetta questo genere di spesa, non esprime la data tanto della decisione del direttorio esecutivo. quanto dei decreti del corpo legislativo, che autorizzano il pagamento.

332. Gli esattori delle contribuzioni dirette in ogni tempo. le differenti aziende nazionali, e i pagatori ne' dipartimenti trasmettono alla tesoreria nazionale i loro rispettivi conti. La tesoreria li verifica, e se reggono, gli approva.

333. Il corpo legislativo elegge fuori del suo seno tre censori sopra una lista di nove individui da presentarsi al consiglio de' trenta, come si prescrive pe' commissari della tesoreria nazionale, perchè adempiano le incombenze, delle quali parlano gli articoli 335, 336.

334. Terminato l'oggetto di loro incombenza cessa la loro funzione, e sono indennizzati, come determina il corpo legislativo.

335. Il conto generale delle entrate e delle spese della repubblica munito degli allegati giustificativi è presentato dai commissari della tesoreria ai censori, che lo verificano, e se regge, lo approvano.

336. Li censori del conto, se colle loro operazioni scoprono qualche abuso, ne informano il corpo legislativo, e propongono ne' loro rapporti le misure più convenienti agli interessi della repubblica.

337. Il bilancio de' conti, approvato da' censori, è reso pubblico colle stampe.

338. I commissari di tesoreria ed i censori del conto non possono essere sospesi rè dimessi dal loro uffizio se non dal corpo legislativo. Ma nell'intervallo tra le sedute del corpo legislativo il direttorio esecutivo può sospendere, e surrogare provvisoriamente tutto al più uno de' commissari della tesoreria nazionale coll'obbligo di farne rapporto all' uno e all'altro consiglio del corpo legislativo, tostochè ripigliano le loro sessioni.

TITOLO XIII.

Istruzione pubblica.

339. La repubblica prende cura della istruzione de' suoi cittadini.

340. Vi sono in ogni circondario determinato dalle rispettive municipalità, scuole primarie, nelle quali i fanciulli imparano a leggere e scrivere, gli elementi del calcolo, i principii della morale, e la costituzione.

341. In questi circondarii vi sono pur anche scuole primarie per le fanciulle. Debbono le medesime imparare a leggere, scrivere, gli elementi del calcolo, e i lavori necessarii per una famiglia.

342. La repubblica provvede agli emolumenti de' direttori, e delle direttrici di queste scuole primarie nel modo, che si determina dal corpo legislativo.

343. I direttori e le direttrici eleggonsi dalle rispettive municipalità per un triennio. Possono essere sospesi, e rimossi, ed anche ottenere conferma.

344. Le amministrazioni centrali, intese le rispettive municipalità, propongono al corpo legislativo i luoghi ne' quali è utile stabilire di nuovo, ove non sono, conservare, e migliorare, ove esistono, le scuole superiori alle primarie, avuto riflesso alla località, ed alle popolazioni. Il corpo legislativo ne determina il numero, ed il luogo. Le rispettive municipalità eleggono i soggetti.

345. Il corpo legislativo è incaricato di formare un piano per tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione, educazione e studio. Questo piano deve essere uniforme per tutta la repubblica. Il corpo legislativo prescrive pure il numero dei professori, ne determina gli stipendii, ed i requisiti.

346. Sonovi in diverse parti della repubblica scuole centrali in numero tale, che almeno se ne abbia una per ogni due dipartimenti.

347. Evvi per tutta la repubblica un istituto nazionale incaricato a raccogliere le scoperte, e a perfezionare le arti, e le scienze, principalmente l'agricoltura, per la quale si stabiliscono, ovunque si crederà più opportuno, pubbliche scuole, onde portarla al maggior grado di perfezione in tutta l'estensione della repubblica.

348. I professori dell'istituto nazionale sono eletti dal direttorio esecutivo. Quelli di qualunque accademia, o università dipartimentale, che esistesse nella repubblica, sono eletti dalle rispettive amministrazioni centrali. Il corpo legislativo stabilisce, e sanziona il piano delle elezioni per gli uni, e per gli altri.

349. I diversi stabilimenti di pubblica istruzione non hanno tra essi alcun rapporto di subordinazione, o di amministrativa corrispondenza.

350. I cittadini hanno diritto di fare qualunque particolare stabilimento d' istruzione, e di educazione, come pure di formare società per concorrere ai progressi delle scienze, delle lettere, e delle arti. Le autorità costituite vegliano sopra gli stabilimenti, e società.

351. Vi è un istituto militare nazionale. Vi sono nella repubblica scuole militari subalterne. Il corpo lagislativo ne determina il numero, ed i luoghi, e ne sanziona le rispettive organizzazioni.

352. Stabilisconsi feste nazionali per mantenere la fraternità tra i cittadini, e per affezionarli alla costituzione, alla patria, alle leggi.

TITOLO XIV.

Relazioni estere.

353. La conservazione della pace, e della buona intelligenza con tutte le nazioni forma il primario oggetto delle relazioni diplomatiche della repubblica.

354. Il direttorio esecutivo nomina, e dà le istruzioni agli agenti diplomatici incaricati o di risiedere stabilmente presso a qualche potenza estera, o di particolari negoziazioni di pace, di alleanza, e di commercio.

355. La guerra non può essere decisa se non dal corpo legislativo in seguito di una proposizione formale, e necessaria del direttorio esecutivo. Il decreto ne viene pronunziato dai due consigli.

356. Nel caso di ostilità, minacciate, intraprese, deve il direttorio esecutivo impiegare per la difesa della repubblica la forza, e i mezzi disponibili, che gli sono stati confidati.

È tenuto però d'informarne senza ritardo il corpo legislativo, cui può anche suggerire l' accrescimento di forze, e le nuove disposizioni legislative, che le circostanze addimandano.

357. Il solo direttorio può mantenere relazioni politiche al di fuori, diriggere le trattative, distribuire la forza armata

della repubblica, e regolarne la direzione in caso di guerra.

358. Ha facoltà di stipulare convenzioni preliminari, o provvisorie, quali sono gli armistizii, e le neutralità. Può ancora fissare convenzioni segrete.

359. Tutti i trattati di pace, di tregua, di alleanza, di neutralità, di commercio, ed altri, che potessero convenire al bene della repubblica, vengono formati, e regolati dal direttorio esecutivo in nome della repubblica cispadana, o direttamente, o per mezzo de' suoi agenti diplomatici.

360. Nessun trattato conchiuso dal direttorio è valido se non dopo l'esame, e la ratifica del corpo legislativo.

361. I due consigli non deliberano sulla guerra, e sulla pace se non in comitato generale.

362. Le condizioni segrete di qualche trattato possono provvisoriamente eseguirsi anche prima della ratifica del corpo legislativo, purchè non si trovino in opposizione cogli articoli pubblici dello stesso trattato, e non importino smembramento del territorio della repubblica.

TITOLO XV.

Revisione della costituzione.

363. Se per esperienza si conosca necessario di riformare, o cangiare qualche articolo della costituzione, il consiglio de' trenta propone a quello de' sessanta gli articoli da rivedersi, allegando i motivi della revisione.

364. In questo solo caso la proposizione del consiglio dei trenta è sottoposta alla ratifica dell' altro de' sessanta.

365. Per la prima volta basta una sola proposizione del consiglio de' trenta ratificata da quello de' sessanta.

L' assemblea per altro di revisione non può convocarsi se non dopo il terzo anno della repubblica.

366. Dopo la prima revisione qualunque volta nello spazio di nove anni la proposizione del consiglio de' trenta è stata ratificata dal consiglio de' sessanta in tre epoche distanti tra

di loro almeno tre anni, v' ha luogo alla revisione, e il consiglio de' sessanta indica gli articoli da riformarsi.

367. Indicati gli articoli da riformarsi il corpo legislativo ne dà avviso al direttorio, il quale fa radunare senza ritardo i comizii primari per la nomina degli elettori nel modo prescritto per la elezione de' membri del corpo legislativo. Questi elettori scelgono una deputazione di quaranta soggetti per proporre i termini della riforma.

368. I membri dell' assemblea di riforma si traggono dai varii dipartimenti con quella stessa proporzione, che si tiene nella formazione del corpo legislativo, e debbono avere i requisiti prescritti per la eleggibilità al consiglio de' trenta.

369. Niuno, che sia membro del corpo legislativo nel tempo in cui l' assemblea di riforma è convocata, può essere elettore, nè deputato di riforma.

370. Il consiglio de' trenta stabilisce il luogo, ove l' assemblea di riforma dee convocarsi, in distanza non minore di quindici miglia dalla residenza del corpo legislativo.

371. L' assemblea ha facoltà di traslocarsi, ove più gli piace, purchè si tenga alla distanza prescritta nel precedente articolo.

372. L' assemblea di riforma non esercita verun uffizio legislativo, nè governativo. Si restringe soltanto ad esaminare gli articoli indicati dal corpo legislativo. Questi le vengono trasmessi in iscritto dal direttorio. Essa delibera in comune, e propone la riforma entro giorni trenta al più.

373. L' assemblea dirigge il suo progetto di riforma a' comizii primarii, perchè l' approvino, o lo rigettino. Spedito il progetto di riforma, l' assemblea si discioglie.

374. I Comizii primarii accettano, o rigettano le proposte riforme a pluralità di voti. Deliberano separatamente sopra ciascun articolo. Questi comizii non durano più di tre giorni.

375. La costituzione resta nel suo pieno vigore anche rapporto agli articoli sottoposti a revisione, fintantochè non sieno accettate da' comizii le riforme proposte.

376. I membri dell' assemblea di riforma ricevono una in-

dennizzazione proporzionata a quella de' membri del corpo legislativo.

377. Nel tempo delle loro funzioni non possono essere chiamati in giudizio se non per decreto dell' istessa assemblea. In nessun tempo possono essere chiamati a render conto di quello, che hanno detto, o scritto nell' esecizio della loro incombenza.

378. L' assemblea di riforma non assiste a veruna pubblica cerimonia. Ha il diritto di esercitare, o fare esercitare la polizia nel luogo della sua residenza nel circondario, che essa determina.

Le sessioni dell' assemblea di riforma si tengono in pubblico, e sono regolate come quelle del corpo legislativo.

TITOLO XVI ED ULTIMO.

Disposizioni generali.

379. Non vi sono nella repubblica cispadana esenzioni privative, nè privilegi, che esimano alcun cittadino dagli oneri comuni agli altri, o rivolgano a vantaggio privato i diritti che debbono essere comuni.

380. Nella repubblica cispadana non vi è nobiltà. Non vi sono distinzioni di cavalleria, di ordini di nascita. Non vi sono giurisdizioni feudali, nè i titoli, le denominazioni, e le prerogative che ne derivano.

381. Vi è per tutta la repubblica una libera circolazione interna delle manifatture, e di tutte le derrate.

382. Continua il pagamento de' consueti dazii, finchè sia attivato un sistema daziario uniforme per tutta la repubblica.

383. È libero ancora il commercio di tutte le manifatture, e di tutte le derrate coll'estero, salvo il pagamento de' dazii o provvisoriamente esistenti, o di quelli, che in appresso venissero imposti dal corpo legislativo. Può il corpo legislativo in caso di necessità restringere in tutto, o in parte la libertà del commercio esterno; ma qualunque legge proibitiva ha in

questo caso la natura di legge provvisoria, e non dura più di un anno, quando non venga espressamente rinovata.

384. Non vi è privilegio, nè matricola, nè diritto di corporazione di arti, nè limitazione all' esercizio dell'industria, del commercio, della tipografica, delle arti di ogni specie, e del commercio.

385. La legge invigila particolarmente sulle professioni, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, e la salute dei cittadini; ma non si può far dipendere l'admissione all'esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecuniaria.

386. La legge deve provvedere alla ricompensa degl'inventori, o al mantenimento della proprietà esclusiva delle loro scoperte, e delle loro produzioni.

387. La casa di ciascun cittadino è un asilo inviolabile. In tempo di notte nessuno ha il diritto di entrarvi se non nei casi d' incendio, d' inondazione, o di grida provenienti dall'interno della casa, o in quelli dell' articolo 168. Di giorno vi si possono eseguire gli ordini delle autorità costituite. Nessuna visita domiciliare può aver luogo se non in virtù di una legge per la persona, o l'oggetto espressamente denotati nell'atto, che ordina la visita.

388. Ogni cittadino è libero d'indirizzare individualmente delle petizioni alle pubbliche autorità. Può ancora indirizzarne ciascuna autorità costituita, e ciascuna corporazione approvata, ma sopra oggetto soltanto di loro istituto. Nelle petizioni per altro non devesi mai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite.

389. I forestieri stabiliti, o no nella repubblica cispadana succedono nell'eredità dei loro congiunti forestieri, o cispadani, e possono contrattare, acquistare, e ricevere beni situati nel territorio della repubblica, e disporne come li cittadini cispadani con tutti i mezzi autorizzati dalle leggi, ogni qualvolta gli stati di detti forestieri accordino un egual trattamento ai cittadini cispadani.

390. I membri del corpo legislativo, e tutti i funzionarii pubblici portano nell'esercizio delle loro funzioni l'abito, o il

vo delle rispettive autorità. La legge ne determina la

I funzionarii pubblici ricevono un' annua indennizza-
lalla repubblica cispadana. Il corpo legislativo la deter-
Quanto alle municipalità lo stesso corpo legislativo de-
ı se e quale indennizzazione loro convenga.

Niun cittadino può rinunziare nè in tutto, nè in parte
idennizzazione, nè a quanto altro gli viene assegnato
egge a riguardo delle pubbliche funzioni.

Nessuna società particolare, trattando di questioni po-
può corrispondere con altre, nè aggregarsi ad esse,
ır sessioni pubbliche composte di associati, e di assi-
listinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni d'am-
ıè, ed eleggibilità, nè arrogarsi diritto d'esclusione, nè
tare ai suoi membri alcun segno esteriore della loro
tione.

Più autorità costituite non possono giammai unirsi
liberare insieme. Nessun atto emanato da tale unione
eguirsi.

Ogn attruppamento armato è un attentato alla costi-
:, e deve essere immediatamente dissipato colla forza
. Ogni attruppamento non armato deve egualmente es-
ssipato prima per via di comando verbale, quindi, se
ssario, colla forza armata.

Nella repubblica deve esservi uniformità di leggi, di
:, di pesi, misure, e monete.

L'èra della repubblica cispadana comincia il primo
o 1797; essa deve notarsi in tutti gli atti pubblici.

Se alla repubblica cispadana si unissero altre popo-
, che formassero uno, o più dipartimenti, si aumenta
ntità de' membri del corpo legislativo di quel numero
ile per sei, che più si avvicina alla proporzione già
a fra il numero attuale de' rappresentanti, e la intera
popolazione della repubblica cispadana. La rappresen-
così accresciuta si leverà con un nuovo riparto sulla
della popolazione della repubblica alla occasione delle

[illegible] Nel caso poi, che l'aggiunta popolazione fosse [illegible] di quella cispadana, allora a ri[illegible] popolazione si fa luogo alla revisione della [illegible] le modificazioni, che il corpo legislativo prescrive.

[illegible] cispadana per gli effetti civili, politici [illegible] non riconosce che i poteri costituzionarii, nè [illegible] fuori di quelle, che emanano dal suo corpo le[illegible] sono dal medesimo espressamente adottate. Que[illegible] sono le stesse per tutti i cittadini senza alcuna di[illegible]

[illegible] Niuno de' poteri istituiti dalla costituzione ha il di[illegible] cangiarla nella sua totalità, nè in veruna delle sue [illegible] salve le riforme, che possono esservi fatte col mezzo [illegible] conformemente alle disposizioni del titolo de[illegible]

[illegible] Il corpo legislativo deve provvedere per tutte quelle [illegible] presente costituzione, che non possono essere al[illegible] immediatamente, e generalmente, onde la repubblica non [illegible] detrimento.

[illegible] I cittadini abbiano di continuo a mente, che la li[illegible] economica della libertà, che l' eguaglianza è riposta [illegible] nello spirito, nella forza, nella fortuna, ma nella pro[illegible] legge.

[illegible] Ricordentino, che la conservazione, e la prosperità [illegible] dipende dalla saviezza delle scelte, che fanno

[illegible] La presente costituzione si affida come il più sacro de[illegible] alla virtù, e fedeltà del corpo legislativo, del di[illegible] esecutivo, degli amministratori, e dei giudici, alla [illegible] de' padri di famiglia, all'affetto delle madri, e delle [illegible] de' giovani, e alla unione, e virtù di tutti

G. Bertolani, *Presidente.*

[illegible] conforme.

[illegible]
[illegible] Raimondini
[illegible] Secchetti
[illegible] Bianconi

Segretarii del congresso cispadano.

Disposizioni provvisorie.

Primo. Per ciascuno de'dipartimenti di Luni, del Ser-o, de'Friniati, e delle Terme il numero de'membri dell'amnistrazione centrale è provvisoriamente di tre.

Secondo. In que'luoghi, dove attualmente si trovano muipalisti, la elezione de'loro membri si fa in numero di te. Nelle città per altro di Modena, Reggio, e Imola si eleg-no nove soggetti. In Ferrara quindici, e in Bologna per scuna delle quattro sue municipalità si nominano sette inidui eleggibili separatamente dalle quattro parti della Città, ue corrispondenti dipendenze.

Terzo. Le municipalità esercitano la loro funzione per ta quell' estensione de'luoghi situati entro il dipartimento, i appartengono, ne'quali la esercitavano in passato.

Quarto. Le comunità minori di cinquecento abitanti eleg-no soltanto un agente municipale, che corrisponda colla nicipalità più vicina. Quelle poi, che contengono un nu-ero maggiore di abitanti, quando non abbiano municipalità ncorrono provvisoriamente alla elezione de'membri della mu-ipalità più vicina, sempre però dentro il rispettivo dipar-ento.

Quinto. I giudici di pace, uno, o più si eleggono in tutti e'luoghi, dove presentemente hanno stabile residenza uno più giudici di prima istanza. Oltre la facoltà conciliativa no provvisoriamente per procedere, e giudicare quella me-sima facoltà, e giurisdizione, che avevano i giudici a'quali ccedono.

Sesto. Que'luoghi i quali per non aver attualmente giu-e di stabile residenza, non possono eleggere per ora un dice di pace, appartengono provvisoriamente al giudice di ce più vicino al reo convenuto dentro il loro cantone.

Settimo. La istituzione de'giurati, specialmente di giu-io, si sospende insino a che il corpo legislativo abbia mo-rato, e riformato l'attuale sistema di legislazione criminale.

Ottavo. Fino a che per altro possano aver luogo i giu-

rati, gl' inquisiti hanno nelle cause criminali, per cui dalla costituzione sono stabiliti i giurati medesimi, la facoltà di scegliersi quel difensore, che loro più piace, come pure due assistenti di loro confidenza alla formazione del processo.

Se gl'inquisiti non richiedono il difensore, e gli assistenti, i giudici è tenuto a farne loro destinazione *ex officio*.

Nono. L'accusa, o la denunzia deve intimarsi, e comunicarsi all'inquisito avanti del primo esame.

Decimo. Colle modificazioni, e dichiarazioni espresse di sopra si fanno ne' rispettivi comizii di ciascun dipartimento tutte le elezioni costituzionali, e il direttorio esecutivo resta incaricato a mettere col mezzo de' suoi commissarii in attualità di esercizio i nuovi funzionarii dentro a un mese dall'epoca dell'installamento di esso direttorio.

Undecimo. Tutti i funzionarii pubblici continuano le loro incombenze, finchè i nuovi siano posti in esercizio. Le commissioni economiche, e gli agenti restano ne' loro offizii sino a tanto che il direttorio abbia diversamente provveduto.

Duodecimo. Per le deroghe a' fedecommessi, ed altre materie graziose, come pure per le minorazioni, e commutazioni di pene stabilite dalle leggi ora vigenti ogni autorità risiede nel corpo legislativo, finchè siasi provveduto con nuove leggi.

Il corpo legislativo quando lo giudica opportuno, dà commissione ne' rispettivi dipartimenti, onde avere le necessarie informazioni a sollecitare l'esecuzione.

Tutto ciò si eseguisce gratuitamente.

G. Bertolani, *Presidente.*

Per copia conforme

C. Masi
P. Barazzoni
L. Ramondini
G. Sacchetti

Segretarii del congresso cispadano.

COSTITUZIONE

DEL POPOLO LIGURE

DELL'ANNO 1797.

SANZIONATA IL 2 DICEMBREDAI COMIZII POPOLARI
CON CENTOMILA VOTI FAVOREVOLI
E DICIASETTEMILA CONTRARII.

REPUBBLICA LIGURE

Il popolo ligure considerando, che il passato suo avvilimento è provenuto dall'essere stato soggetto ad un governo aristocratico, ereditario, e di essersi separato in classi differenti, ha stabilito di non formare in avvenire, che una sola famiglia coll'adottare una Costituzione fondata su i veri principii della libertà e dell'eguaglianza; pertanto riconosce e proclama solennemente al cospetto di Dio i seguenti principii:

SOVRANITA' DEL POPOLO

Art. 1. *La sovranità è l'esercizio della volontà generale: risiede essenzialmente nel popolo: è indivisibile, inalienabile, imprescrittibile.*

Art. 2. *Nessuno individuo, nessuna porzione del popolo può attribuirsi la sovranità. Niun può essere escluso dal parteciparne, se non nei casi determinati dalla legge per pubblica sicurezza.*

[illegible] una delegazione formale, e le-
[illegible] esercitare alcuna pubblica autorità.
[illegible] non sono proprietà di quelli,
[illegible] cittadino può essere eletto all'e-
[illegible] poteri, nei modi e forme, e con i
[illegible] dalla legge.

[illegible] espressione libera della volontà
[illegible] della pluralità de' cittadini, o de' loro
[illegible] sulla giustizia e sul bene co-
[illegible] libertà pubblica e individuale contro
[illegible] oppressione.

[illegible] non è proibito dalla legge, non può
[illegible] Nessuno può essere costretto a fare ciò
[illegible] ordina.

[illegible] esercitati contro chiunque si sia fuori
[illegible] le forme che la legge determina, sono
[illegible] tirannici.

DIRITTI DELL'UOMO IN SOCIETA'

[illegible] della società è la felicità comune. Il
[illegible] istituito per assicurare all'uomo il godimento
[illegible] de' suoi diritti.

[illegible] questi sono: la libertà, l'eguaglianza, la pro-
[illegible] sicurezza.

[illegible] libertà è la facoltà che appartiene all'uomo
[illegible] che non nuoce ai diritti degl' individui
[illegible] sociale.

[illegible] eguaglianza consiste nel diritto, che ha cia-
[illegible] di essere trattato ugualmente dalla legge,
[illegible] sia che essa protegga. Non conosce
[illegible] nè distinzione di nascita.

[illegible] proprietà è il diritto, che ha ciascuno di
[illegible] disporre de' suoi beni, del frutto del suo la-
[illegible] industria. La di lui persona è una pro-
[illegible] inalienabile.

Art. 6. *La sicurezza risulta dal concorso di tutta la società per difendere i diritti d' ogni suo individuo.*

DOVERI DELL' UOMO IN SOCIETA'

Art. 1. *I diritti altrui sono il limite morale dei nostri e il principio dei doveri. Si adempiono questi, col rispettar quelli. Il loro fondamento è in questa massima:* Fa costantemente agli altri il bene che vorresti riceverne. Non fare ad altri il male che non vorresti fatto a te stesso.

Art. 2. *I doveri di ciascheduno individuo verso la società sono: l'ubbidienza alle leggi, la difesa dell' eguaglianza; la contribuzione alle spese pubbliche; il servigio della patria, quando lo esige, anche col sacrifizio delle sostanze e della vita.*

Art. 3. *Chi viola apertamente le leggi, chi cerca di eluderle, dichiara sè nemico della società.*

Art. 4. *Nessuno è buon cittadino se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buono sposo.*

La pratica dei doveri privati e domestici è la base delle virtù pubbliche.

DOVERI DEL CORPO SOCIALE

Art. 1. *Il dovere della società verso gl' individui che la compongono, è la* garanzia sociale; *consiste nell'azione di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno: dove essa manchi, non vi è nè società, nè governo.*

Art. 2. *La* garanzia sociale *non esiste, se i limiti dei poteri non sono chiaramente determinati dalla legge; se la responsabilità di tutti gli uffiziali pubblici non è stabilita.*

Art. 3. *La società deve i mezzi per sussistere agl' indigenti e l' istruzione a tutti i cittadini.*

COSTITUZIONE

CAPO PRIMO.

Repubblica Ligure.

Art 1. La repubblica ligure è una, e indivisibile.

2. L'universalità dei cittadini liguri è il sovrano.

3. La libertà e l'eguaglianza sono la base della repubblica.

4. La repubblica ligure conserva intatta la religione cristiana-cattolica, che professa da secoli.

5. Accorda una speciale protezione all'industria, al commercio, alle arti e alle scienze.

6. Difende tutte le proprietà, e assicura le giuste indennizzazioni di quelle, delle quali la pubblica necessità, legalmente provata, esige il sacrifizio.

7. Conserva e tramanda a'posteri sentimenti di riconoscenza per la repubblica francese, e si dichiara naturale alleata di tutti i popoli liberi.

CAPO II.

Divisione del territorio.

8. Il territorio ligure è diviso in quindici a venti giurisdizioni.

9. Il capo-luogo della giurisdizione potrà sopra una disposizione del corpo legislativo cangiarsi ogni due anni, trasportandolo nei differenti comuni d'ogni giurisdizione.

10. Ciascuna giurisdizione è divisa in cantoni, i quali in tutto il territorio non ponno essere meno di centocinquanta, nè più di duecento.

11. Ciascun cantone è diviso in tanti comuni, quante sono le parrocchie, che contiene, senza però che le città o borghi che comprendono più parrocchie, possano formare più di un comune.

12. Il corpo legislativo determinerà il circondario di ciascuna giurisdizione, cantone, e comune dentro due mesi dalla sua installazione.

13. Si conserva provvisoriamente l'attuale divisione del territorio ligure.

CAPO III.

Stato politico de' cittadini.

14. Ogni uomo nato e domiciliato nel territorio della repubblica, che abbia compito l'età d'anni venti, e siasi fatto descrivere nel registro civico del suo comune, è cittadino attivo della repubblica ligure.

15. Il figlio di cittadino nato accidentalmente fuori del territorio della repubblica, si considera come nato nel territorio.

16. I forastieri diventano cittadini, se dopo avere dichiarato il loro animo col farsi descrivere nel registro civico, ed avere rinunciato alla cittadinanza della loro patria, hanno avuto domicilio fisso per dieci anni continui sul territorio della repubblica, e vi possedono uno stabilimento di commercio, o di industria, oppure un bene stabile del valore di lire diecimila, ovvero sposano una cittadina ligure.

17. Il figlio di forastiere, nato accidentalmente nel territorio della repubblica, si considera come forastiere, finchè non abbia adempito alle condizioni, che si prescrivono in questo capitolo per l'ammissione de' forastieri alla cittadinanza.

18. I forastieri che hanno ottenuto dall'antico governo il privilegio di cittadinanza, non possono esercitarne i diritti, se non dopo di avere abitato per anni dieci nello stato della repubblica, da computarsi però dal tempo, che ha avuto principio il loro domicilio.

COSTIT

CAP

Repub

Art 1. La repubblica lig
2. L'universalità dei ci
3. La libertà e l'eguag
4. La repubblica lig
stiana-cattolica, che pro
5. Accorda una spec
mercio, alle arti e alle
6. Difende tutte le
nizzazioni di quelle,
mente provata, esige
7. Conserva e
scenza per la repub
leata di tutti i popoli

8. Il territori
dizioni.
9. Il capo-luog
sposizione del co
sportandolo nei
10. Ciascuna
tutto il territo
nè più di due

. senza altri requisiti, quei
...tivo dichiara benemeriti della
...saranno pure cittadini tutti i
...nza ingaggio per anni sei la

...sono votare nei comizii del
... e impieghi, che sono sta-

...stieri gl'individui, i quali senza
... governo dimorano per dieci
... nel qual caso non rientrano
... non nei modi di sopra espressi

...adinanza quelli, che ottengono
...straniero, o aggregazione a qua-
...che esiga distinzione di nascita,
...non si riacquistano tali diritti, se
...ressi.

... di cittadino resta sospeso: 1. per
... regolare, o religioso, e conti-
... per l'accettazione, o ritenzione di
...titoli, o coccarde di potenze estere;
... afflittiva, o infamante, sino alla
... di accusa che possa dar luogo
...: 5. per l'interdizione legale in
... o furore; 6. per lo stato di de-
... o detentore, a titolo gratuito, di
... di un fallito, finchè non sia se-
...creditori: 7. per condanna in contu-
... infamante, finchè la sentenza non
... stato di domestico addetto a servizio
... di mendicante, o vagabondo.
...dono feudi in paese straniero, non
...diritti di cittadino, se non dieci anni
... la rinuncia del feudo.
... diritti di cittadino non si sospende, e
... nei casi espressi dalla costituzione.

decimo della repubblica nessuno individuo
ritto nel registro civico, se non prova che
rivere, ed esercitare un'arte.
ura, e la navigazione sono considerate dalla
iù utili, e le più rispettabili fra le arti.

CAPO IV.

Comizii primarii.

tadini attivi, perchè possano esercitare gli atti di
e necessario, che si radunino in comizii.
omizii primarii risultano dalla riunione di tutti i
attivi distribuiti in diverse radunanze, secondo i
ne' quali si trovano domiciliati.
domicilio richiesto per votare nei comizii primarii
omune, si acquista colla residenza di un anno, e non
e che coll'assenza di un anno.
Non si può votare per procuratore, non si può votare
in istesso oggetto che in un solo de'comizii primarii.

2. Vi sarà almeno un comizio primario per ogni comune,
posto di trecento cittadini almeno, e di seicento al più.
no compresi a formare questo numero anche i cittadini as-
senti, che avrebbero diritto di votare in quel comizio, se
fossero presenti. In que'comuni, ove i cittadini non arrivano
al numero di trecento, si uniranno a quelli del comune, o
comuni vicini, con cui possono formare il numero almeno
di trecento cittadini; e ciò sino al nuovo regolamento, che
sarà fissato dal corpo legislativo.

33. Questi comizii si costituiscono provvisionalmente sotto
la presidenza del più vecchio, e i due più giovani fanno
provvisionalmente le funzioni di secretarii.

34. Sono diffinitivamente costituiti colla nomina di un pre-
sidente, di due secretari, e due scrutatori.

35. Se insorgono quistioni sopra le qualità richieste per
votare, il comizio le decide provvisionalmente, salvo il ricorso
al giudice ordinario del distretto.

36. In ogni altro caso il corpo legislativo pronuncia sulla validità delle operazioni dei comizii.

37. È proibito di intervenire con armi ne' comizii; in tale caso si perde per dieci anni il diritto di votare, e di assistervi.

38. I comizii hanno tutta l'autorità per mantenere il buon ordine nel loro interno.

39. Gli atti che si facessero in uno di questi comizii, fuori dell'oggetto della loro convocazione, e contro le forme che sono determinate dalla costituzione, sono nulli. I comizii non possono ricevere, nè spedire memorie, petizioni, o deputazioni.

40. La costituzione determina gli oggetti, per i quali si devono convocare i comizii primarii, e sono i seguenti: 1. per accettare, o rigettare i cambiamenti dell'atto costituzionale, che fossero legittimamente proposti dall' assemblea di riforma: 2. per fare le elezioni, che loro appartengono giusta le circostanze.

41. Si radunano i comizi primari di proprio diritto, in forza della costituzione, e senza essere convocati, il giorno primo di maggio d'ogni anno, e procedono, secondo che vi è luogo, alle elezioni: 1. dei membri che devono comporre i comizii elettorali; 2. degli uffiziali municipali del loro comune.

42. Nei comuni al di sotto di trecento votanti, si tengono delle assemblee comunali solamente per eleggere gli uffiziali municipali.

43. La forma di votare in questi comizii si è per scrutinio segreto. Il resto circa la detta forma sarà determinato dal corpo legislativo. Il governo provvisorio lo determina per le prime elezioni.

44. Chiunque è legittimamente convinto di avere comperato o venduto un voto, oppure di avere procurata l'elezione di qualche individuo con minaccie, brighe, inganni, o con altro genere di seduzione, perde per venti anni l' esercizio de diritti di cittadinanza; in caso di recidiva li perde per sempre.

simili esclusioni si pubblicano nella giurisdizione per proclama.

45. Chiunque si fa lecito d' impedire la riunione di questi comizii, è dichiarato reo di lesa nazione.

46. I comizii primarii non possono avere fra di loro alcuna corrispondenza, o relazione.

CAPO V.

Comizii elettorali.

47. Ogni comizio primario nomina gli elettori per i comizii elettorali in ragione di uno per ogni trenta cittadini, che si trovano a votare nel comizio, o hanno diritio di votarvi, benchè assenti. Se il numero totale diviso per trenta dà un avanzo maggiore di quindici, vi è luogo alla nomina di un altro elettore.

48. Chi non ha l'età d'anni 25, chi vive unicamente di una mercede giornale, non può essere scelto per elettore. Non puonno essere scelti gli astretti a celibato per anni tre dalla accettazione della costituzione.

49. I membri de' comizii elettorali sono rinnovati, in ciaschedun anno, e non possono essere rieletti, se non dopo l'intervallo di un altro anno.

50. I comizii elettorali si riuniscono il giorno dieci di maggio d'ogni anno nel luogo, che verrà indicato dal corpo legislativo nella divisione definitiva del territorio.

Il governo provvisorio determina per la prima volta il giorno, ed il luogo, in cui dovranno riunirsi.

51. I comizii elettorali devono terminare le loro operazioni in una sola sessione, che non può durare oltre a cinque giorni. Dopo questo termine i comizii elettorali devono essere sciolti assolutamente.

52. La seconda convocazione dei comizii primari, ed elettorali avrà luogo in maggio del 1799.

53. L'intervallo fra la prima e la seconda convocazione sarà

considerato come un anno solo riguardo alla durata in carica di tutti i pubblici funzionarii. Le autorità costituite attualmente esistenti dureranno in carica fino alla divisione del territorio, ed alla organizzazione del potere giudiziario da farsi dal corpo legislativo.

Dopo la predetta divisione, ed organizzazione si raduneranno nel capo-luogo di ciascuna giurisdizione, e sulla convocazione del direttorio esecutivo gli elettori nominati nelle precedenti assemblee primarie, e procederanno per una sola volta alla elezione delle municipalità, dei giudici di pace, e del tribunale civile, e criminale delle rispettive giurisdizioni, che continueranno in carica fino alle successive elezioni, le quali avranno luogo nella prima riunione del popolo nei comizii primarii.

54. Meno il solo caso indicato nell'articolo precedente, dopo che è sciolto il comizio elettorale, non rimane a' cittadini, che ne sono stati membri, nè qualità, nè titolo di elettore: non possono perciò arrogarsi in alcuna maniera questo titolo, nè unirsi fra di loro con tale qualità: qualunque contravvenzione a tali disposizioni è un attentato alla sicurezza generale.

55. I regolamenti, che si trovano stabiliti per i comizii primarii agli articoli 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45 e 46, hanno luogo eziandio per i comizii elettorali.

56. I comizii elettorali si riuniscono per eleggere, secondo il bisogno: 1. I membri dei due consigli: prima quelli del consiglio de' seniori, e poi quelli del consiglio de' sessanta; 2. Gli alti giurati; 3. I giudici di pace della giurisdizione; 4. I soggetti che devono comporre il potere giudiziario; 5. Il cancelliere del tribunale civile, e criminale.

57. Il governo provvisorio è incaricato di unire per ora più distretti, la popolazione dei quali non ecceda 50 mila anime, in un solo dipartimento al solo oggetto di formare in ciascun dipartimento un solo comizio elettorale per la più facile nominazione dei membri del corpo legislativo.

58. Quando un cittadino è nominato nei comizii elettorali per rimpiazzare un funzionario morto, dimesso, o destituito,

si considera eletto per quel solo tempo, che rimaneva ancora al funzionario rimpiazzato.

59. Il commissario, che il governo deve avere nelle giurisdizioni, è tenuto, sotto pena di destituzione, d' informarlo de' tempi, in cui si aprono, e chiudono i comizii elettorali. Il detto commissario non può arrestare, nè sospendere, nè entrare nel luogo delle sessioni: ma ha diritto di domandare comunicazione del processo verbale delle sessioni nelle 48 ore, che le seguono, ed è tenuto di denunciare al direttorio esecutivo le infrazioni, che venissero fatte all'atto costituzionale.

Questo articolo è comune coi comizii primarii.

CAPO VI.

POTERE LEGISLATIVO.

Disposizioni generali.

60. Il corpo legislativo è diviso in due consigli: l'uno di trenta membri, denominato de' seniori, e l'altro di sessanta.

61. Il corpo legislativo non può in verun caso delegare a uno, o a più de' suoi membri, nè a chicchessia, alcuna delle funzioni a lui attribuite dalla costituzione.

62. Non può egli stesso, nè per mezzo di delegati, esercitare il potere esecutivo, nè il potere giudiziario.

63. È incompatibile la qualità di membro del corpo legislativo coll' esercizio di un' altra funzione pubblica; è pure incompatibile colla qualità di sacerdote addetto a cura di anime, ed obbligato a residenza.

64. La legge determina il modo di rimpiazzare definitivamente, o interinalmente que' funzionarii pubblici, che sono eletti membri del corpo legislativo.

65. Ciascuna giurisdizione concorre solamente in ragion della sua popolazione alle nomine dei membri dei due consigli.

66. Ogni dieci anni il corpo legislativo, giusta le liste della

popolazione, che gli sono spedite, determina il numero dei membri de' due consigli, che ciascuna giurisdizione deve somministrare. Per questa prima volta il governo provvisorio determina il numero suddetto.

67. Nessun cangiamento potrà farsi nella ripartizione stabilita durante un tale intervallo.

68. I membri del corpo legislativo non sono rappresentanti particolari della giurisdizione, che gli ha nominati, ma della nazione intiera, e non può darsi loro alcun mandato.

69. In ciascun anno sarà rinnovato un terzo dei membri dell'uno, e dell' altro consiglio. Le giurisdizioni, che hanno eletto quelli, che escono, eleggono quelli che li rimpiazzano.

70. I membri, che sortono dal corpo legislativo, non possono essere rieletti, se non dopo l'intervallo di tre anni di vacanza. Nei primi due anni la sorte decide di quelli, che devono uscire.

71. Li cittadini, che sono stati membri dei collegi dell'antico governo, non puonno essere eletti membri del corpo legislativo.

72. Vi sarà presso il corpo legislativo una guardia di cittadini presi dalla guardia nazionale sedentaria di tutte le giurisdizioni, e per ora di tutti i distretti, e scelti dai loro fratelli d'armi. Questa guardia non può essere minore di quattrocento cinquanta uomini in attività di servizio. Essa dipenderà interamente dal corpo legislativo, il quale determinerà il modo del suo servizio, e la sua durata.

73. Se per circostanze straordinarie uno dei due consigli si trovi ridotto a meno di due terzi de'suoi membri, se ne dà avviso al direttorio, il quale è tenuto di convocare immediatamente i comizii primarii delle giurisdizioni che hanno membri da rimpiazzare. Essi nominano immediatamente gli elettori, che procedono senza dilazione alle necessarie rielezioni.

74. I membri annualmente eletti per l'uno, e l'altro consiglio, devono portarsi al più presto al luogo della residenza del corpo legislativo. Si radunano il giorno 22 maggio dell'anno istesso.

75. I due consigli devono sempre risiedere nel medesimo comune.

76. Il corpo legislativo è permanente: ha però la facoltà di sospendere le sessioni, secondo che stima.

77. In nessun caso i due consigli possono radunarsi in una medesima sala.

78. Le funzioni di presidente, e di segretario non possono durare più d'un mese in alcuno dei due consigli.

79. I consigli hanno rispettivamente il diritto di polizia nel luogo delle loro sessioni, e nel circondario esteriore, che stimano di determinare,

80. Hanno rispettivamente il diritto di polizia sugl'individui del loro corpo, ma non possono pronunciare alcuna pena contro di essi più forte della censura, o di un arresto per otto giorni, o di detenzione per tre giorni.

81. Le sessioni dell' uno, e dell'altro consiglio sono pubbliche; non possono però gli astanti eccedere il numero di duecento per ogni consiglio.

82. Si tiene processo verbale di ogni sessione e si pubblica colle stampe.

83. Tutte le deliberazioni si fanno per alzata e seduta. In caso dubbio si passa alla interpellazione nominale: in tal caso i suffragi sono secreti.

84. Ogni consiglio sulla dimanda di un terzo de'suoi membri presenti può formarsi in comitato generale, e secreto; ma solamente per discutere, e non per deliberare.

85. In nessun caso nè l'uno, nè l'altro consiglio può creare nel di lui seno alcun comitato permanente; ha solamente la facoltà, per il semplice oggetto di un esame preparatorio, di nominare fra i suoi membri una commissione speciale, che dovrà ristringersi al semplice oggetto, per cui è stata nominata, e resterà sciolta tosto che il consiglio avrà decretato sopra questo oggetto medesimo.

86. I membri del consiglio legislativo ricevono un'annuale indennizzazione in ragione di lire dieci, del corso attuale, al giorno.

87. Il direttorio non può far soggiornare, e transitare alcun corpo di truppa dentro la distanza di otto miglia dalla residenza del corpo legislativo, se non a sua requisizione, o autorizzazione: a risalva però della truppa, che può soggiornare ordinariamente nel comune ove risiede il corpo legislativo, secondo sarà stabilito dallo stesso.

88. Il corpo legislativo non assiste ad alcuna cerimonia, o funzione pubblica, e non vi manda a suo nome alcuna deputazione.

89. Dopo che i due consigli sono definitivamente costituiti, se ne danno vicendevolmente notizia.

90. Uno de'due consigli non può sospendere le sue sessioni al di là di cinque giorni, senza che l'altro vi concorra.

Consiglio de' sessanta.

91. Questo consiglio è fissato al numero di sessanta.

92. Per essere eletto a questo consiglio è necessario di avere compita l'età d' anni 30, (per i primi sei anni basteranno anni 25 compiti), e di essere domiciliati da cinque anni nel territorio della repubblica. Quest'ultima condizione non è necessaria per quelli, che sono assenti per missione del governo.

Per i primi tre anni dalla accettazione della costituzione sono esclusi gli astretti a celibato.

93. Questo consiglio non può deliberare se non vi sono presenti almeno trenta dei suoi membri.

94. La proposizione delle leggi appartiene esclusivamente a questo consiglio.

95. Niuna proposizione può essere posta in deliberazione nè risoluta in questo consiglio, se non si osservano le forme seguenti:

Si fanno tre letture della proposizione: l'intervallo tra l'una e l'altra di esse non può essere minore di dieci giorni. Dopo ciascuna lettura si apre la discussione: è però in facoltà del consiglio dopo la prima, e la seconda lettura di dichiarare,

è luogo all'aggiornamento, oppure che non vi è luogo
erare. Ogni proposizione deve essere stampata, e di-
ta due giorni avanti la seconda lettura. Dopo la terza
iglio delibera sulla proposizione, oppure determina il
, in cui si propone di deliberare.
Le proposizioni, che sono state sottoposte a discus-
e definitivamente rigettate dopo la terza lettura, non
o essere riproposte, che dopo un anno.
Le proposizioni, che sono state adottate da questo con-
si chiamano deliberazioni.
Il preambolo d'ogni deliberazione deve contenere; 1.
: delle sessioni, nelle quali le tre letture della pro-
ne sono state fatte; 2. l'atto per cui si è dichiarato
r terza lettura non esservi luogo ad aggiornamento.
Sono esenti dalle forme prescritte nello articolo 95
posizioni riconosciute per urgenti da una previa dichia-
: del consiglio. Questa dichiarazione esprime i motivi
genza, e ne è fatta menzione nel preambolo della de-
ione.

Consiglio dei Seniori.

. I requisiti necessarii per essere eletto membro del
lio dei seniori sono; 1. l'età d'anni 40 compiti; 2. la
. di ammogliato, o di vedovo; 3. il domicilio di anni
nel territorio della repubblica: la terza condizione non
lica agli assenti per missione del governo.
. Questo consiglio non può deliberare, se non sono pre-
quindici dei suoi membri.
. Appartiene esclusivamente al consiglio dei seniori l'ap-
e, o rigettare le deliberazioni del consiglio dei ses-

. Dopo che una deliberazione del consiglio dei ses-
è pervenuta a quello dei seniori, il presidente ne fa
e il preambolo.
. Se la proposizione è stata dichiarata urgente, il con-

siglio dei seniori delibera per approvare, o rigettare l'atto di urgenza.

105. Se il consiglio dei seniori rigetta l'atto d' urgenza, non può discutere il merito della deliberazione.

106. Se la deliberazione non è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno le letture, e l'intervallo fra le due prime di queste letture non può essere minore di cinque giorni. La discussione è approvata dopo ciascuna lettura. Ogni deliberazioce è stampata, e distribuita due giorni almeno avanti la seconda lettura.

107. Il consiglio dei seniori non approva le deliberazioni del consiglio dei sessanta, che non sono state fatte secondo le forme prescritte dalla costituzione.

108. Le deliberazioni del consiglio dei sessanta, dopo che sono approvate dal consiglio dei seniori, si chiamano leggi.

109. Il preambolo delle leggi esprime la data delle sessioni del consiglio dei seniori, nelle quali si sono fatte le tre letture.

110. Il decreto, col quale il consiglio dei seniori riconosce l'urgenza di una legge, deve essere motivato, e se ne fa menzione nel preambolo della legge medesima.

111. La proposizione, che si fa di una deliberazione del consiglio de' sessanta, s' intende fatta di tutti gli articoli, che contiene. Il consiglio dei seniori deve rigettarli o approvarli nella loro totalità.

112. L'approvazione del consiglio de' seniori è espressa in ogni proposizione di legge colla seguente formola sottoscritta dal presidente, e da due secretarii almeno — *Il consiglio dei seniori approva.* —

113. Quando questo consiglio rigetta la legge proposta per causa di ommissione delle forme sopraindicate, si esprime con la formola seguente sottoscritta come sopra — *La costituzione annulla.* —

114. Quando il consiglio si decide a rigettare la deliberazione a cagione del merito, si esprime nella forma seguente sottoscritta dal presidente e due secretarii almeno — *Il consiglio dei seniori non può adottare.* —

lel caso di quest'ultimo articolo la deliberazione ri-
non può essere riproposta, se non dopo l'intervallo
ino.

uò nonostante il consiglio dei sessanta presentare
nque tempo un progetto di legge, ossia deliberа-
he contenga degli articoli i quali facevano parte di
deliberazione già stata rigettata.

l consiglio dei seniori dopo che avrà adottato una de-
ne, dovrà nel termine di 24 ore farla pervenire tanto al
dei sessanta, quanto al direttorio esecutivo.

l consiglio dei seniori può cambiare la residenza del
gislativo: in questo caso indica un nuovo luogo, e
in cui i due consigli sono tenuti di recarvisi: il de-
i seniori su questo punto è irrevocabile.

er le determinazioni contenute nel precedente articolo
dono i due terzi dei voti del consiglio de' seniori.

lel giorno medesimo, in cui è presa una tale deter-
e, il corpo legislativo non può ulteriormente deli-
el comune, in cui resideva. I membri che vi conti-
le loro funzioni, si renderebbero rei di attentato
a sicurezza pubblica.

membri del potere esecutivo, che ritardassero, o
ro di apporre i sigilli, promulgare, e spedire il de-
translazione del consiglio de' seniori, sono rei del
o delitto.

se nel termine di otto giorni, dopo che i seniori hanno
o di trasferire altrove la residenza del corpo legisla-
a si farà palese alla repubblica dalla maggiorità dei
di ciaschedun consiglio il loro arrivo alla nuova re-
oppure la loro riunione in qualunque siasi altro luogo,
ali delle giurisdizioni convocheranno i comizii primarii
inare gli elettori, i quali procederanno tosto alla for-
di un nuovo corpo legislativo nella sua totalità.

Li tribunali, a' quali appartiene nel caso dell'articolo
tte di convocare i comizii primarii, se mancano a questo
sono dichiarati rei di attentato contro la sicurezza

124. Sono dichiarati rei dello stesso delitto tutti quegl'individui, che si fanno lecito d' impedire la riunione de' comizii primarii, o elettorali nel caso predetto.

125. I membri del nuovo corpo legislativo eletto, come sopra, si riuniscono nel luogo, che era stato indicato dal consiglio de' seniori.

126. Nel caso, che non possano riunirsi in detto luogo, hanno la facoltà di farlo in qualunque altro: e ovunque si trova raccolta la maggiorità de' membri de' due consigli, s'intende che vi esista legalmente il corpo legislativo.

Garanzia dei membri del corpo legislativo.

127. I cittadini, che sono, o sono stati membri del corpo legislativo, non possono essere citati, accusati, nè giudicati in nessun tempo su quanto hanno detto, o scritto nello esercizio delle loro funzioni legislative.

128. I membri del corpo legislativo dal momento della loro elezione fino al trentesimo giorno dopo finite le loro funzioni non possono essere chiamati in giudizio, se non nelle forme prescritte ne' seguenti articoli.

129. Possono per azioni criminose essere arrestati nell'atto del delitto, ma se ne dà immediato avviso al corpo legislativo, ed il processo non può essere continuato, se non dopo che il consiglio de' sessanta ha proposto che si debba procedere giudizialmente, e che il consiglio de' seniori lo ha decretato.

130. I membri del corpo legislativo fuori del caso di essere colti in flagrante delitto non possono essere tradotti innanzi a chi è incaricato della polizia, nè messi in arresto prima che il consiglio de' sessanta riunito in comitato segreto abbia proposto di procedere giudizialmente, e che quello de' seniori l' abbia nello stesso modo decretato.

131. Nel caso de' due precedenti articoli i membri del corpo legislativo non possono essere giudicati, nè tradotti innanzi ad alcun altro tribunale, fuorchè a quello dell' alta corte di giustizia.

132. Saranno tradotti innanzi al detto tribunale per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la costituzione, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

133. Nessuna denunzia contro un membro del corpo legislativo può dar luogo a procedere, se non è stesa in iscritto, sottoscritta, e diretta al consiglio de' sessanta.

134. Se dopo avere deliberato nella maniera prescritta dall'articolo 98, il consiglio de' sessanta ammette la denunzia, lo dichiara ne' seguenti termini —— *La denunzia contro. . pel fatto di. . . . . in data de . . . . sottoscritta da. . . è ammessa.* ——

135. L'incolpato allora è chiamato: egli ha per comparire la dilazione di tre giorni intieri, ed allorchè comparisce, è ascoltato nel luogo della sessione del consiglio de' sessanta.

136. Siasi l'imputato presentato, o no, il consiglio de' sessanta dichiara dopo questa dilazione se vi sia luogo, o no, all'esame della sua condotta.

137. Se il consiglio de' sessanta dichiara che vi è luogo ad esame, l'imputato è chiamato dal consiglio de' seniori: egli ha per comparire la dilazione di tre giorni intieri, e se comparisce, è ascoltato nell'interno del luogo delle sessioni di detto consiglio.

138. Siasi, o no presentato l'incolpato, il consiglio dei seniori, dopo questa dilazione, e dopo di avere deliberato nelle forme prescritte nell'articolo 106. pronuncia l'accusa, se vi ha luogo, e rimette l'accusato all'alta corte di giustizia, la quale è obbligata d'instruire il processo senza alcun indugio.

139. L'accusa pronunciata contro un membro del corpo legislativo porta seco la sospensione; se egli è assoluto dall'alta corte di giustizia, riassume le sue funzioni.

Promulgazione delle leggi.

140. Il direttorio esecutivo fa apporre i sigilli, e pubbli-

care le leggi, ed ogni altro atto del corpo legislativo nel termine di due giorni dopo che gli ha ricevuti.

141. Deve apporre i sigilli, e promulgare dentro le 24 ore le leggi, e gli atti del corpo legislativo, che sono preceduti da un decreto di urgenza.

142. La pubblicazione delle leggi, e degli atti del corpo legislativo, si eseguisce colle seguenti formole — *In nome della repubblica Ligure (legge) o (atto) del corpo legislativo . . . Il direttorio esecutivo ordina, che la legge o l'atto legislativo qui sopra espresso sia pubblicato, eseguito, e munito del sigillo della repubblica.* —

143. Le leggi, il preambolo delle quali non fa menzione, che siano state osservate le forme prescritte in questo capitolo ne' titoli de' consigli de' sessanta, e de' seniori, non devono essere promulgate dal direttorio: la sua responsabilità per questo oggetto dura anni quattro.

CAPO VII.

Potere esecutivo.

144. Il potere esecutivo è delegato a un direttorio di cinque membri eletti a scrutinio segreto dal corpo legislativo, che in tal caso fa le funzioni di comizio elettorale in nome della nazione.

Il governo provvisorio stabilisce per la prima volta il modo dell'elezione dei membri, che compongono il direttorio.

Il corpo legislativo determina definitivamente il modo di detta elezione.

145. I membri del direttorio devono avere compita l'età di anni quaranta, devono essere non astretti al celibato, ed essere domiciliati nel territorio della repubblica per 10 anni addietro, eccettuati gli assenti per missione pubblica.

146. Li cittadini, che sono stati membri dei consigli dell'antico governo, non possono essere eletti membri del di-

ettorio. Questa disposizione si estende anche alle cariche del ministero.

147. Il direttorio è rinnovato per quinto ogni anno. Sono estratti a sorte successivamente i membri, che devono uscire per li primi quattro anni.

148. I membri, che sortono, non possono essere rieletti se non dopo l'intervallo di cinque anni di vacanza.

149. L'ascendente, il discendente in linea retta, i fratelli, o zio, il nipote, i cugini in primo grado, e gli affini in questi diversi gradi, non possono essere nel medesimo tempo membri del direttorio, nè succedersi l'un l'atro, se non dopo due anni.

150. In caso di vacanza per morte, dimissione o altro di uno de' membri del direttorio, il di lui successore è eletto dal corpo legislativo nel termine di dieci giorni.

151. Il consiglio de' sessanta è obbligato a proporre i candidati nei cinque primi giorni, ed il consiglio dei seniori deve terminare l'elezione negli altri cinque giorni.

152. Il nuovo membro resta eletto per il solo tempo, che rimaneva a quello, che ha rimpiazzato; se però questo tempo non oltrepassa sei mesi, l'eletto resta in funzione sino alla fine del terzo anno.

153. It direttorio nomina il suo presidente: deve questo rinnovarsi ogni due mesi.

154. Il presidente ha la firma, e la custodia del sigillo. Le leggi e gli atti del corpo legislativo s' indirizzano al direttorio nella persona del suo presidente.

155. Il direttorio non può deliberare se non vi sono presenti almeno tre membri.

156. Il direttorio sceglie fuori del suo seno un secretario, che sottoscrive insieme col presidente le spedizioni, e stende le deliberazioni sopra un regisIro, nel quale ciascun membro ha il diritto di far inserire il suo parere ragionato: il direttorio può, qnando lo stima necessario, deliberare senza l'assistenza del suo secretario; e in questo caso le deliberazioni sono stese in un registro particolare da uno de' membri del direttorio.

157. Il direttorio provvede secondo le leggi alla sicurezza interna, ed esterna della repubblica.

158. Può fare de' proclami conformi alle leggi, e per la loro esecuzione.

159. Dispone della forza armata; ma in niun caso può comandarla, nè collettivamente, nè per mezzo di alcuno de' suoi membri, tanto durante il tempo delle sue funzioni, quanto pel corso di due anni immediatamente successivi al termine di dette funzioni.

160. Se il direttorio è informato, che si trami qualche cospirazione interna, o esterna contro la sicurezza dello stato, può decretare mandati di arresto, e d'imprigionamento contro i presunti autori, o complici, acciocchè gli siano tradotti innanzi, e possa interrogarli. Deve però rimetterli, in caso che non fossero rilasciati, ai tribunali competenti, e ciò dentro il termine di due giorni al più, sotto le pene, che sono stabilite contro i rei di detenzione arbitraria.

161. Il direttorio nomina i generali in capo delle forze militari sia di terra, che di mare; ma non può sceglierli tra i parenti, o congiunti di alcuno de' suoi membri ne' gradi espressi nell'articolo 149.

162. Il direttorio invigila sull'esecuzione delle leggi, e se ne assicura nelle municipalità, e ne' tribunali per mezzo di commissarii da lui nominati.

163. Elegge fuori del suo seno i ministri, e li revoca quando lo stima conveniente. Non può sceglierli al di sotto dell'età di anni 30 nè fra cittadini astretti a celibato, nè fra parenti, o congiunti de' suoi membri nei gradi enunciati nell'art. 149. Avranno questi una indennità di lire quindici mila dell'attuale corso all'anno.

164. I ministri corrispondono immediatamente colle autorità ad essi subordinate.

165. Il corpo legislativo determina le incombenze, ed il numero de' ministri, che non possono essere più di cinque.

166. I ministri non formano un consiglio: sono rispettivamente responsabili della esecuzione delle leggi, e degli *ordini* del direttorio.

167. Niun membro del direttorio può sortire dal territorio della repubblica senza permissione del corpo legislativo, se non dopo due anni, che è uscito di carica.

168. Egli è obbligato durante questo intervallo di giustificare al corpo legislativo la sua residenza.

169. Gli articoli dal numero 127 al 139 inclusivamente, relativi alla garanzia del corpo legislativo, sono comuni ai membri del direttorio.

170. Nel caso, in cui più di due membri del direttorio fossero chiamati in giudizio, il corpo legislativo provvede nelle forme ordinarie al rimpiazzamento provvisionale durante il giudizio. Avrà luogo lo stesso provvedimento nel caso, che più di due membri fossero impossibilitati ad esercitare le loro funzioni per malattia o altra cagione.

171. Fuori dei casi espressi nella costituzione, nè il direttorio nè alcuno de' suoi membri può essere citato a comparire, nè dall'uno, nè dall'altro consiglio.

172. I conti ed i schiarimenti, che saranno dimandati al direttorio dall'uno o dall' altro consiglio, devono darsi in iscritto.

173. Il direttorio è obbligato in ciascun anno a presentare in iscritto ad ambidue i consigli i conti delle spese, lo stato delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle, ch'egli crede conveniente di accordare, o di riformare: deve altresì indicare gli abusi, che sono pervenuti a sua cognizione.

174. I membri del direttorio nell'esercizio delle loro funzioni non compariranno, che col distintivo nazionale, che è loro proprio: questo è determinato dal corpo legislativo.

175. Il direttorio ha la sua guardia abituale; è pagata a spese della repubblica, ed è composta di cento uomini.

176. Il direttorio è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie, e comparse pubbliche, ove ha sempre il primo posto.

177. Ogni posto di forza armata deve al direttorio, ed a ciascuno de' suoi membri, quando hanno il loro distintivo, gli onori militari.

178. Il direttorio risiede nello stesso comune, in cui risiede il corpo legislativo.

179. I membri del direttorio avranno una indennità di [illegible] ventimila, e saranno alloggiati nello stesso palazzo. I loro appartamenti saranno mobiliati senza lusso a spese pubbliche.

180. Il direttorio può in ogni tempo invitare il consiglio dei sessanta a prendere in considerazione un oggetto: può proporgli delle misure, ma non dei progetti, che abbiano forma di legge.

CAPO VIII.

Municipalità, assemblee di Cantone, e commissarii del governo.

181. Vi è in ogni comune una municipalità.

182. Vi è in Genova una municipalità composta di trenta membri, i quali non si radunano, che per nominare nel loro seno i membri dei comitati municipali, nei quali vien divisa. Si radunano altresì nei casi, nei quali si riuniscono le assemblee di cantone.

183. Se i membri della municipalità suddetta si radunassero per altri oggetti fuori degl' indicati nell'articolo precedente, si renderebbero colpevoli di delitto di lesa nazione.

184. I comitati municipali, nei quali è divisa l'amministrazione di Genova, sono sei, e sono composti ognuno di cinque membri. Questi sei comitati sono i seguenti: cioè, delle contribuzioni, di pubblica beneficenza, degli edili, dei pubblici stabilimenti, di polizia, e militare.

185. La legge determina a quale comitato debbano attribuirsi gli oggetti, che non fossero indicati nel presente articolo; può ancora rettificare, quando il bisogno lo chiegga, le rispettive incumbenze de' comitati.

186. Li diversi comitati non possono comunicare fra di loro, che per mezzo de' ministri per gli oggetti, che potessero

avere in comune, e rendono conto direttamente al governo della loro amministrazione. In caso di trasgressione di questo articolo, si rendono colpevoli di lesa nazione.

187. I detti comitati sono soggetti nel rimanente alle regole stabilite nel presente capitolo per le municipalità.

188. Ogni membro di amministrazione municipale deve avere compiti venticinque anni.

189. L'ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio, ed il nipote, e gli affini negli stessi gradi non possono simultaneamente essere membri dell'istessa amministrazione, nè succedersi se non dopo l'intervallo di un anno.

190. Non vi può essere nell'istessa amministrazione più di un cittadino astretto a celibato.

191. Sono esclusi dalle municipalità quelli, che sono debitori, o in lite col comune rispettivo.

192. I membri delle amministrazioni municipali non possono essere rieletti alle medesime amministrazioni, se non dopo l'intervallo di un anno.

193. Nel caso che venissero a mancare uno, o più membri nelle amministrazioni municipali per morte, o dimissione, o lite introdotta, come nell'articolo 191, o per assenza oltre un mese, o oltra sia cosa, gli amministratori rimanenti possono rimpiazzarli con cittadini di loro scelta sino alle elezioni seguenti.

194. Gli amministratori municipali restano in carica per tre anni; ogni anno si rinnova un terzo, e per i primi due anni si estraggono a sorte quelli che devono sortire.

195. La legge determina il numero de'membri di ciascheduna amministrazione municipale, che non potrà mai essere minore di tre.

196. Le amministrazioni municipali sono incaricate: 1°. della conservazione de'fondi pubblici, e della riscossione dei redditi di quelli, secondo che la legge prescrive; 2°. di tutto ciò che riguarda le acque, le strade, l'annona, vettovaglie, ornato, spettatori, sanità, porti, rade, confini, e pie instituzioni a norma della legge; 3°. di far osservare i regolamenti che la legge

prescrive per la guardia nazionale; 4°. di mantenere il buon ordine, e la tranquillità interna; 5°. di vegliare alla sicurezza e alla salubrità delle carceri; a questo oggetto scelgono nel loro seno due ispettori, che visitino le carceri, e i luoghi d'arresto, e provvedino perchè non sia, oltre il rigore della legge, aggravata la condizione dei detenuti.

197. Le municipalità possono corrispondere direttamente con i ministri, con obbligo però di trasmettere ai commissarii del governo presso il tribunale della giurisdizione un duplicato di tutto ciò, che spediranno ai ministri.

198. Ogni municipalità è tenuta a render conto in ogni anno al commissario del governo.

199. Vi è in ciascun cantone un'assemblea di cantone.

200. Le assemblee di cantone sono composte di un membro di ciascuna municipalità di cantone eletto dalle medesime.

201. Nel capo-luogo di ciascun cantone risiederà un giudice di pace, il quale presiederà all'assemblea del cantone quando questo è diviso in più comuni.

202. Le assemblee di un cantone composto di un solo comune non saranno altra cosa, che l'assemblea municipale.

203. Le assemblee di cantone sono incaricate della ripartizione delle contribuzioni, e di altri oggetti loro attribuiti dalla legge. In alcun caso però non possono mai riunirsi senza la precedente convocazione del commissario del governo per ordine del direttorio esecutivo.

204. Queste assemblee trasmettono copia dei loro atti, e deliberazioni al governo, e al suo commissario presso il tribunale della giurisdizione.

205. Ogni amministrazione municipale custodisce con esattezza il registro civico, il registro militare, ed il registro delle nascite, matrimonii, e morti di tutti gli individui del suo comune.

206. Le amministrazioni municipali, e le assemblee di cantone non possono modificare gli atti del corpo legislativo, nè quelli del direttorio esecutivo, nè sospenderne l'esecuzione, nè ingerirsi in alcuna maniera in ciò che appartiene al potere giudiziario.

207. Le municipalità, e le assemblee di cantone non possono tenere fra di esse alcuna corrispondenza sugli interessi generali della repubblica. La loro corrispondenza è ristretta unicamente a quegli oggetti, che sono loro assegnati dalla legge.

208. I commissarii del governo sono incaricati: 1. a vegliare sopra i tribunali, le municipalità, e le assemblee di cantone, ed a richiedere l'osservanza delle leggi, senza alcun diritto di censura; 2. a corrispondere coi ministri per denunziare agli stessi le trasgressioni delle autorità costituite dalla giurisdizione, e per trasmettere a queste gli ordini del direttorio, e dei ministri; 3. a mandare ogni anno al direttorio il ristretto de'conti delle municipalità, ed assemblee di cantone delle rispettive giurisdizioni, dopo averli verificati, e corredati, ove fia d'uopo, d'osservazioni.

209. Il corpo legislativo determina le regole e i modi precisi di queste, e delle altre funzioni affidate alle municipalità, alle assemblee di cantone, ed ai commissarii del governo.

210. Il commissario del governo dopo tre anni dalla accettazione della costituzione dovrà essere scelto dal direttorio esecutivo fra i cittadini domiciliati da più di un anno nella giurisdizione, ove deve risiedere; la sua età non può essere minore di anni trenta.

211. Il corpo legislativo fisserà lo stipendio di questo commissario del governo.

212. Le amministrazioni municipali, e le assemblee di cantone sono subordinate ai ministri.

213. Ogni commissario deve pubblicare ogni anno in istampa i conti della giurisdizione.

214. I predetti corpi consegnano in ciascun semestre i protocolli all'archivio della rispettiva giurisdizione, nel quale ciaschedun cittadino potrà prenderne comunicazione.

CAPO IX.

POTERE GIUDIZIARIO.

Disposizioni generali.

215. Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate nè dal corpo legislativo, nè dal potere esecutivo.

216. I giudici non possono ingerirsi nell'esercizio del potere legislativo, nè fare alcun regolamento.

217. Non possono arrestare, e sospendere l'esecuzione di alcuna legge, nè citare innanzi loro gli amministratori pubblici a cagione delle loro funzioni.

218. Nessuno può essere sottratto alla giurisdizione del giudice, che la legge gli assegna, nè in forza di alcuna commissione, nè per altri titoli di quelli, che sono determinati da una legge anteriore.

219. L'amministrazione della giustizia per tutto il territorio della repubblica ligure è gratuita.

220. I giudici non possono essere destituiti, che per prevaricazione legittimamente provata, nè sospesi, se non per accusa ammessa legalmente. In questi casi il giudizio appartiene al tribunale di revisione.

221. L'ascendente, il discendente, il fratello, lo zio, il nipote, i cugini, e gli affini in questi rispettivi gradi, non possono essere simultaneamente membri dello stesso tribunale.

222. Le sessioni de' tribunali sono pubbliche. I giudici deliberano in segreto. Le sentenze si pronunziano ad alta voce, e sono motivate sul fatto, e sulla legge, e non mai sull'autorità, nè su gli esempi.

223. Il codice delle leggi civili, e criminali è uniforme per tutta la repubblica. Il corpo legislativo è incaricato di formare, e mandare ad esecuzione questi due codici nel termine di un anno dal giorno della sua installazione.

La repubblica non conosce altro potere giudiziario, che quello stabilito dalla costituzione.

224. Non si può impedire ad alcuno di far decidere sulle sue differenze per mezzo d'arbitri scelti dalle parti.

225. Le decisioni di questi arbitri non ammettono appello, nè lasciano luogo a ricorso di nullità, o di revisione, a meno che le parti non abbiano fatte espressamente queste riserve.

226. Vi è in ogni cantone un giudice di pace almeno, che risiederà nel capo-luogo del cantone. Durerà in carica un anno; e potrà essere rieletto indefinitamente.

227. Il corpo legislativo può accrescere il numero de' giudici di pace secondo il bisogno; e in questo caso determina la loro rispettiva residenza.

228. La legge determina gli oggetti, sui quali i giudici di pace decidono senza rimedio l'appellazione. Determina quelli ancora, nei quali essi decidono appellabilmente.

229. Vi sono dei tribunali particolari per il commercio di terra, e di mare. La legge determina i luoghi, dove è utile lo stabilirli, ed il valore, dentro il quale possono giudicare inappellabilmente.

230. Non v'è alcuna camera, o corporazione di commercio, o che rappresenti in qualunque maniera gli interessi del commercio.

231. Gli affari su dei quali i giudici di pace, e i tribunali di commercio non possono giudicare nè senza appello, nè con appello, sono portati immediatamente innanzi ai giudici di pace, per essere conciliati. Se il giudice di pace non può conciliarli, li rimette al tribunale civile.

232. Vi è in ciascuna giurisdizione un tribunale civile, e criminale composto di tre membri. Il numero di detti membri può dal corpo legislativo essere aumentato nelle giurisdizioni, la popolazione delle quali eccede il numero di 50,000 anime. In questo caso però il tribunale è sempre diviso in sezioni composte di tre membri.

233. Il corpo legislativo determinerà il resto circa l'orga-

nizzazione del potere giudiziario dentro il termine di due mesi dalla sua installazione.

L'attuale organizzazione è provvisoriamente conservata.

234. Vi saranno due corpi di giurati in materia criminale; uno di accusa, e l'altro di giudizio. La legge determina le loro funzioni, ed organizzazione.

Giustizia correttiva, e criminale.

235. Nessun può essere arrestato, se non per essere condotto innanzi a chi è incaricato della polizia: e nessuno può essere messo in arresto, o detenuto se non è colto in flagranti, o in virtù di un mandato d'arresto degli uffiziali di polizia, o del direttorio esecutivo nei casi dell'articolo 160, o di un ordine d'imprigionamento di un tribunale, o di un decreto di accusa del corpo legislativo nei casi, in cui gli appartiene di pronunziarlo, o di una sentenza di condanna a prigionia, o a detenzione correttiva.

236. Affinchè l'ordine di arresto possa essere eseguito conviene: 1. che esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge, in conformità della quale viene ordinato: 2. che sia stato notificato alla persona da arrestarsi, e che le ne sia stata rilasciata copia.

237. Qualunque persona arrestata, e condotta innanzi a chi è incaricato della polizia, sarà esaminata al più tardi in termine di 24 ore.

238. Se risulta dall'esame non esservi motivo di incolpazione contro di lei, sarà subito rimessa in libertà: se vi è motivo di mandarla alla casa di arresto, vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale non potrà mai oltrepassare i tre giorni.

239. Nessuna persona arrestata può essere ritenuta, quando dia abbastanza cauzione di tutti quei casi, nei quali la legge permette di restare libero sotto cauzione.

240. Nessuna persona, nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può essere condotta, o detenuta,

se non nei luoghi legalmente, e pubblicamente designati per casa d'arresto, di giustizia, o di detenzione.

241. Nessun custode, o carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù di un mandato d'arresto, giusta le forme prescritte dagli articoli 235 e 236, di un ordine d'imprigionamento, di un decreto di accusa o condanna a prigionia, o a detenzione correzionale, e senza che l'abbia trascritto nel suo registro.

242. Il custode, o carceriere dovrà presentare la persona del detenuto all'ufficiale civile della casa di detenzione, tutte le volte che ne sarà richiesto, senza che nessun ordine possa dispensarnelo.

243. La presentazione della persona detenuta non potr ricusarsi a' suoi parenti, ed amici, che esibiranno un ordine dell'ufficiale civile, il quale sarà sempre tenuto d'accordarlo, a méno che il custode, o carceriere non produca un ordine del giudice trascritto sopra il suo registro di tenere la persona arrestata in segreto.

244. Ogni uomo qualunque sia la sua carica, o il suo impiego fuori di quelli, a' quali la legge dà il diritto di arresto, che darà, segnerà, eseguirà, o farà eseguire l'ordine di arrestare un individuo, o chiunque anche in caso d'arresto autorizzato dalla legge, condurrà, o riceverà, o riterrà un individuo in luogo di detenzione non pubblicamente, e legalmente designato, e tutti i custodi, e carcerieri, che contravverranno alle disposizioni dei tre articoli precedenti, saranno colpevoli di delitto di detenzione arbitraria.

245. Ogni rigore impiegato nell'arresto, detenzione, o esecuzione, oltre a quello prescritto dalla legge, è un delitto.

246. Le prigioni per gli accusati sono luoghi di custodia, e non di pena; devono tenersi separati dagli altri i prigionieri prevenuti di furto, di assassinio, o di altri delitti infamanti.

247. Le prigioni devono avere tutti i comodi, che esige l'umanità, e si devono avere per i prigionieri tutti quei riguardi, che si possono combinare colla sicurezza della persona detenuta.

248. I tribunali, che presiedono alle prigioni, i carcerieri, e gl'inservienti devono prestarsi, sotto pena di delitto di sevizie, a tutte le dimande ragionevoli dei detenuti.

CAPO X.

Tribunale di cassazione.

249. Vi è per tutta la repubblica un tribunale di cassazione: è composto di nove membri, i quali si eleggono dal corpo legislativo a scrutinio segreto nel modo, che sarà prescritto dalla legge, e per la prima volta dal governo provvisorio. Questo tribunale pronunzia: 1. sulle dimande di nullità contro i giudizii inappellabili proferiti dai tribunali: 2. sulle dimande di rimandare un giudizio da un tribunale all'altro a motivo di sospetto legittimo, e di sicurezza pubblica: 3. sulle quistioni d' incompetenza e di nullità negli affari comunali, e sugli atti di accusa contro un tribunale intiero.

250. Il tribunale di cassazione non può in alcun caso giudicare del merito delle cause, ma esso annulla i giudicati, quando nei processi sono state violate le forme, o quando i giudicati contengono espressa contravvenzione alla legge, e rimette il merito della causa al tribunale, che dove prenderne cognizione.

251. Allorchè, dopo una annullazione, il secondo giudizio sopra il merito è attaccato coi medesimi mezzi del primo, la quistione non può più essere stata sottomessa al corpo legislativo, che fa una legge, a cui il tribunale di cassazione è obbligato di conformarsi. Ogni anno questo tribunale invia ai due consigli una deputazione, che presenta loro lo stato dei giudizii pronunziati colla nota in margine, e il testo della legge, che ha determinato il giudizio.

252. Vi è presso il tribunale di cassazione un commissario del governo; per mezzo di questo il direttorio denunzia al detto tribunale, senza pregiudizio del diritto delle parti

teressate, gli atti, per mezzo de' quali i giudici hanno ol-epassato i loro poteri. Il tribunale annulla questi atti, e se ı essi risultano argomenti di prevaricazione, il fatto è de-nziato al corpo legislativo, il quale fa il decreto di accusa)po di avere intesi, o citati gl'incolpati.

253. Il corpo legislativo non può annullare li giudizii del ibunale di cassazione; può però procedere personalmente ntro i giudici, che avessero prevaricato.

254. Questo tribunale si rinnova ogni anno per terzo.

CAPO XI.

Alta corte di giustizia.

255. Vi è un'alta corte di giustizia per giudicare le ac-se ammesse dal corpo legislativo, sia contro i suoi proprii embri, sia contro quelli del direttorio esecutivo. L'alta corte giustizia è composta di cinque giudici, di due accusatori azionali, e di alti giurati nominati dai comizii elettorali delle iurisdizioni.

256. L'alta corte di giustizia non si forma che in virtù di n proclama del corpo legislativo pubblicato dal consiglio e' sessanta. Essa si forma, e tiene le sue sessioni nel luogo eignato dal proclama. Questo luogo non può essere più vi-ino di dieci miglia a quello, ove risiede il corpo legislativo.

257. Quando il corpo legislativo ha proclamato la forma-ne dell' alta corte di giustizia, il tribunale di cassazione ina quindici cittadini in una sessione pubblica, e fra esti ne elegge cinque a scrutinio segreto, che sono i cin-que giudici dell'alta corte di giustizia. Essi scelgono fra di loro un presidente.

258. Il tribunale di cassazione nomina nella medesima ses-ne per via di scrutinio segreto, alla maggiorità assoluta e voti, due dei suoi membri per fare presso l'alta corte di ustizia le funzioni di accusatori nazionali.

259. Gli atti di accusa sono stesi dal consiglio de' sessanta.

260. Le assemblee elettorali di ogni giurisdizione nominano tutti gli anni due giurati per l'alta corte di giustizia.

261. Il direttorio fa stampare e pubblicare dopo un mese dall'epoca delle elezioni la lista dei giurati nominati per l'alta corte di giustizia.

CAPO XII.

Della forza armata.

262. La forza armata è destinata per difendere lo stato contro i nemici esterni, e per assicurare nell'interno il mantenimento dell'ordine, e l'esecuzione della legge.

263. La forza armata è essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato può deliberare.

264. Essa si distingue in guardia nazionale, ed in truppa assoldata.

265. Il territorio della repubblica è diviso in sette fino a dieci divisioni militari comandate ciascuna da un ufficiale di truppa di linea. Il corpo legislativo determinerà il numero, l'estensione e la forza di ciascuna divisione.

Della guardia nazionale.

266. La guardia nazionale è composta di tutti i cittadini, e figli dei cittadini in istato di portare le armi.

267. La sua organizzazione, e disciplina è eguale per tutta la repubblica. Essa è determinata dal corpo legislativo. I Liguri, che sono atti a portare le armi, non possono esercitare i diritti di cittadino, se non sono scritti al ruolo della guardia nazionale.

268. Le distinzioni di grado, e la subordinazione non hanno luogo che relativamente al servizio, ed in tempo della sua durata.

269. Il comando della guardia nazionale di una giurisdizione non può essere affidato abitualmente ad un solo cittadino.

Il comando della guardia nazionale nel comune di
non può essere abitualmente affidato ad un solo cit-

Se si giudica necessario di radunare la guardia na-
di una, o più giurisdizioni, il direttorio esecutivo
minare un comandante temporaneo finchè dura la ur-

Gli uffiziali della guardia nazionale sono eletti a
dai cittadini, che la compongono, e non possono es-
eletti, che dopo l'intervallo fissato dal corpo legisla-

In ogni cantone vi è un capo della guardia nazionale
la' suoi fratelli d'armi.
Ogni volta, che la guardia nazionale è comandata in
lella legge, non può dispensarsi dall'ubbidire.
In caso di pericolo imminente qualunque amministra-
nunicipale richiede, ed ottiene la guardia nazionale
toni limitrofi, ma allora tanto l'amministrazione mu-
, che ha richiesto, quanto i capi della guardia nazio-
evono con sollecitudine renderne conto al commissario
erno, e questo al direttorio.

Della truppa assoldata.

La repubblica mantiene anche in tempo di pace una
assoldata di terra, ed una forza armata di mare.
La truppa si forma per arruolamento volontario, ed
di bisogno, nel modo che la legge determina.
I comandanti in capo non sono nominati che in caso
ra. Ricevono dal direttorio esecutivo delle commis-
evocabili ad arbitrio. La durata di queste commissioni
a ad una campagna, ma possono essere prorogate.
La truppa, e marineria assoldate sono sottomesse a
per la disciplina, per la forma de' giudizii,
lelle pene.
arte della guardia nazionale, nè della truppa

assoldata può agire per servizio interiore della repubblica, che sulla requisizione in iscritto delle autorità costituite nelle forme prescritte dalla legge.

281. Nulladimeno il corpo legislativo determina i mezzi di assicurare colla forza armata l'esecuzione delle leggi, e le procedure contro gli accusati su tutto il territorio ligure. Niun corpo di truppa straniera può essere introdotto sul territorio della repubblica senza il previo consenso del corpo legislativo.

CAPO XIII.

Contribuzioni.

282. Continua il pagamento delle consuete imposizioni, finchè sia messo in attività un sistema daziario uniforme per tutta la repubblica, ad eccezione però delle imposizioni, che sono abolite dalla presente costituzione.

283. È abolita ogni imposizione sul grano, e sul vino, che si consumano dentro il territorio della repubblica. Sono però eccettuati i liquori, ed i vini forastieri.

284. Il corpo legislativo stabilisce ciascun anno la misura delle contribuzioni dirette per quel tempo, ed in quel modo, che meglio assicuri il vantaggio della repubblica.

285. Il corpo legislativo stabilisce ogni anno una imposizione personale; essa non deve cadere sopra quelli, che non possedono se non il necessario; gli altri devono portarla in proporzione delle loro facoltà.

286. Il corpo legislativo stabilisce qualunque genere di contribuzione, che da esso si reputa più opportuna; ma fra le ordinarie dovrà stabilirne una territoriale. Tutti i beni di qualunque natura siano, inclusi i beni ecclesiastici, che esistono nel territorio della repubblica, vi sono soggetti senza eccezione.

287. Il corpo legislativo estenderà il porto-franco a tutti i punti i più convenienti del territorio della repubblica. Potrà ancora sopprimerlo intieramente. In ogni cosa formerà un si-

ma daziario, che provvegga alla indennità della cassa na-
nale.

288. Il direttorio dirige la percezione delle contribuzioni,
'eglia sulle medesime, ed il loro introito; dà a questo ef-
o tutti gli ordini necessarii.

289. I conti del ricevimento delle diverse contribuzioni, di
te le rendite pubbliche, ed il conto generale delle spese
bbliche si stampano ogni anno.

290. Le liste di queste spese, ed introiti sono classificate
ondo la loro natura. Esse esprimono le somme introitate,
e spese fatte ogni anno in ciascuna parte dell'amministra-
ne generale.

291. Le amministrazioni non possono nella ripartizione ac-
scere, o diminuire le contribuzioni fissate dal corpo legis-
vo, nè deliberare, o permettere senza esservi autorizzate
esso, alcun imprestito locale, a carico de' cittadini della
risdizione, o del comune.

292. Il solo corpo legislativo ha diritto di regolare la fab-
icazione, ed emissione d'ogni specie di moneta, di fissarne
valore, ed il peso, e di determinarne il tipo.

293. Il direttorio invigila sulla fabbricazione delle monete,
nomina gli uffiziali incaricati di esercitare immediatamente
esta ispezione.

Tesoreria nazionale.

294. Vi sono tre commissarii della tesoreria nazionale eletti
consiglio dei seniori sopra una lista di nove, che sarà
esentata dal consiglio dei sessanta: continuano nelle loro
nzioni per tre anni. Se ne cambia uno ogni anno, e può
ere confermato una sola volta per altri tre anni: dopo que-
conferma non può essere rieletto, che dopo la vacanza
due anni almeno.

I commissari della tesoreria nazionale sono incaricati: 1. della riscossione di tutti i denari nazionali; 2. di [illegible] dei fondi, e il pagamento di tutte le spese pub-

bliche fatte coll'assenso del corpo legislativo, mediante la firma di due di loro almeno; 3. di tenere un conto aperto d'introito ed esito col ricevitore delle contribuzioni dirette d'ogni giurisdizione, e coi diversi pagatori distribuiti nelle giurisdizioni; 4. di mantenere con detti ricevitori, e pagatori, colle agenzie ed amministrazioni la corrispondenza necessaria per assicurare l'introito esatto e regolare delle pubbliche rendite.

296. Non possono far eseguire alcun pagamento sotto la pena di prevaricazione se non in virtù: 1. di un decreto del corpo legislativo, e fino alla concorrenza delle somme decretate da lui sopra ciascun oggetto; 2. di un ordine del direttorio entro i limiti delle somme, che lascia a sua disposizione il corpo legislativo; 3. di un mandato sottoscritto dal ministro, a cui spetta questo genere di spesa. Questo mandato deve esprimere la data delle decisioni del direttorio, e dei decreti del corpo legislativo, che autorizzano il pagamento.

297. Gli esattori delle contribuzioni dirette in ogni giurisdizione, le diverse agenzie nazionali, e i pagatori nelle giurisdizioni devono trasmettere alla tesoreria i loro conti rispettivi: la tesoreria nazionale li verifica, e se li trova esatti, gli approva.

298. Il corpo legislativo elegge fuori del suo seno tre censori sopra una lista di nove individui da presentarsi al consiglio dei seniori, come si prescrive per i commissarii della tesoreria nazionale, perchè adempiano le incumbenze, delle quali parlano gli articoli seguenti.

299. Il conto generale delle entrate e delle spese della repubblica munito degli attestati e ricapiti giustificativi, è presentato dai commissarii della tesoreria ai censori, che lo verificano, e se regge, lo approvano.

300. I censori della centralità se vengono in cognizione, colle loro osservazioni, di qualche abuso, sono tenuti di informarne il corpo legislativo, e di proporre nei loro rapporti le misure convenevoli agli interessi della repubblica.

301. Il bilancio dei conti approvato dai censori è reso pubblico colle stampe.

302. Terminato l'oggetto di loro incumbenza cessa la loro funzione, e sono indennizzati, come determina il corpo legislativo.

303. I commissarii della tesoreria, ed i censori del conto non possono essere sospesi, e dimessi dal loro ufficio, se non dal corpo legislativo; ma nell'intervallo fra le sedute del corpo legislativo, il direttorio può sospendere, e surrogare provvisionalmente uno dei commissarii della tesoreria nazionale, con l'obbligo però di farne rapporto all'uno e all'altro consiglio, tosto che ripigliano le loro funzioni.

CAPO XIV.

Istruzione pubblica.

304. La repubblica prende cura dell'istruzione dei suoi cittadini.

305. In ogni cantone vi è almeno una scuola primaria, nella quale i fanciulli imparano a leggere, scrivere, gli elementi del calcolo, i principii della morale, e la costituzione.

306. La repubblica provvede agli emolumenti dei direttori di queste scuole primarie nel modo che si determina dal corpo legislativo.

307. I direttori sono eletti dalle rispettive assemblee di cantone per un triennio, e possono essere sospesi, e rimossi, ed anche ottenere conferma.

308. I commissarii del governo, intese le rispettive municipalità, propongono al corpo legislativo i comuni, nei quali è utile stabilire delle nuove scuole, o migliorare le scuole superiori alle primarie, avuto riguardo alla località ed alla popolazione.

309. Il corpo legislativo determina il numero, ed il luogo tanto delle scuole primarie, quanto delle superiori.

310. Le rispettive assemblee di cantone ne eleggono i soggetti.

311. Il corpo legislativo è incaricato di formare un piano

per tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione, educazione, e studio; questo piano deve essere uniforme in tutta la repubblica. Il corpo legislativo prescrive pure il numero dei professori, ne determina gli stipendii, e i requisiti.

312. Evvi per tutta la repubblica un solo istituto nazionale incaricato a raccogliere le scoperte, ed a perfezionare le arti e le scienze, principalmente l'agricoltura e la navigazione, per le quali si stabiliscono, ovunque si crederà più opportuno, delle pubbliche scuole, onde portarle al maggior grado di perfezione in tutta l'estensione della repubblica.

313. I professori dell'instituto nazionale sono eletti dal direttorio. Quelli di qualunque accademia o università che esistesse in qualunque giurisdizione della repubblica, sono pure eletti dal direttorio sulla presentazione di una lista tripla, e che sarà formata dal predetto instituto. Il corpo legislativo stabilisce e sanziona il piano delle elezioni per gli uni e per gli altri.

314. I diversi stabilimenti di pubblica istruzione non hanno fra di loro alcun rapporto di subordinazione, o di amministrativa corrispondenza.

315. Tutte le lascite destinate al mantenimento di pubbliche scuole e di collegi particolari per la educazione della gioventù, sono applicate agli oggetti contenuti nel presente articolo; salva però l'indennità di quegl'individui, che avessero in loro favore una particolare chiamata.

316. Le pubbliche scuole, che già esistono in qualche comune della repubblica, vi saranno conservate con le loro lascite rispettive, le quali saranno amministrate dalla municipalità del comune. Saranno però soggette al presente regolamento.

317. Vi è un istituto militare nazionale nel luogo creduto dal corpo legislativo più opportuno. Vi sono nella repubblica scuole militari subalterne. Il corpo legislativo ne determina il numero ed i luoghi, e ne approva le rispettive organizzazioni.

318. I cittadini possono formare degli stabilimenti d'istruzione e di educazione, e formare società per concorrere al progresso delle scienze e delle arti. Le autorità costituite vegliano sopra questi stabilimenti.

319. Dal corpo legislativo si stabiliscono delle feste nazionali in tutta la repubblica per mantenere la fraternità fra i cittadini, e per affezionarli alla costituzione. Vi sarà particolarmente una gran festa generale nel giorno 14 giugno di ciascun anno, che rammemori al popolo ligure la sua rigenerazione.

CAPO XV.

Relazioni estere.

320. Il direttorio esecutivo nomina, e dà le istruzioni agli agenti diplomatici incaricati o di risiedere stabilmente presso le potenze estere, o d'intavolare particolari negoziazioni.

321. La guerra non può essere decisa se non con un decreto del corpo legislativo sulla proposizione formale, e necessaria del direttorio esecutivo.

322. I due consigli concorrono nelle forme ordinarie al decreto, col quale vien decisa la guerra.

323. In caso di ostilità imminenti o cominciate, di minaccie, o preparativi di guerra contro la repubblica ligure, il direttorio è tenuto d'impiegare per la difesa dello Stato i mezzi posti a sua disposizione, con obbligo di prevenirne immediatamente il corpo legislativo.

324. Può suggerire l'accrescimento di forze, e le nuove disposizioni legislative, che le circostanze potessero esigere.

325. Il solo direttorio può mantenere relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze di terra e di mare, come giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

326. È autorizzato a fare stipulazioni preliminari, cioè armistizii, neutralizzazioni, e trattati preliminari di pace.

327. Il direttorio conchiude, sottoscrive, o fa sottoscrivere con le potenze estere in nome della repubblica tutti i trattati di pace, di alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni, che stima necessarie al bene della repubblica, e ciò anche per mezzo di agenti diplomatici da lui nominati.

328. Nessun trattato, o convenzione è valida, nè può eseguirsi, o avere forza, se non dopo la ratifica del corpo legislativo, il quale può tenere secreto, quando lo stimi opportuno, qualche articolo: questo però non potrà essere contrario agli articoli palesi, e dovrà esserè pubblicato al più presto possibile.

329. L'uno e l'altro consiglio deliberano in secreto, ossia in comitato generale, sopra la guerra e la pace.

CAPO XVI.

Riforma della costituzione.

330. Se l'esperienza facesse conoscere gl'inconvenienti di qualche articolo della costituzione, il consiglio de' seniori ne proporrà la revisione.

331. La proposizione del consiglio dei seniori è in questo caso sottomessa alla ratifica del consiglio de' sessanta.

332. Allorchè nello spazio di nove anni la proposizione del consiglio de'seniori ratificata da quello de'sessanta, sarà stata fatta in tre epoche diverse lontane almeno tre anni una dall'altra, si convocherà una assemblea di riforma.

333. Per la prima volta però basta una sola proposizione del consiglio dei seniori ratificata da quello dei sessanta, e può l'assemblea di riforma convocarsi dopo il terzo anno della repubblica.

334. Quando ha luogo l'assemblea di riforma, si fa nella seguente maniera:

335. Il consiglio de'sessanta ne dà avviso al direttorio, il quale fa radunare senza ritardo i comizii primarii per la

rmazione de'comizii elettorali, che dovranno eleggere al più sto possibile i membri dell'assemblea di riforma in quella aniera medesima, nella quale si eleggono i membri del ogo legislativo.

336. I membri dell' assemblea di riforma si mandano dai versi distretti in quella stessa proporzione, che si osserva r la formazione del corpo legislativo, avranno gli stessi requisiti dei membri del consiglio de'seniori.

337. L'assemblea di riforma è composta di sessanta membri.

338. I cittadini che sono membri del corpo legislativo, non sono essere nè elettori, nè deputati di riforma.

339. Il consiglio dei seniori stabilisce il luogo ove radunasi assemblea di riforma, che dovrà essere in distanza non miore di quindici miglia dalla residenza del corpo legislativo.

340. L'assemblea ha la facoltà di cambiare il luogo della na residenza, non violando però le leggi della distanza prescritta nell'articolo precedente.

341. Questa assemblea non esercita alcuna funzione legislativa, nè di governo: ma si limita alla riforma dei soli articoli costituzionali indicati dal corpo legislativo, e che le vengono trasmessi in iscritto dal direttorio.

342. I membri dell' assemblea di riforma deliberano in comune, e propongono la riforma entro il termine di giorni venta al più.

343. Quest' assemblea dirige immediatamente ai comizii rimarii il progetto di riforma da essa stabilito, e subito spedito il progetto, l'assemblea è disciolta.

344. I comizii primarii accettano, o rigettano colla pluralità de'voti le proposte riforme. Questi comizii non durano ù di tre giorni.

345. La costituzione resto nel suo pieno vigore, anche in rdine agli articoli sottoposti a revisione, fino a tanto che on sia accettata da'comizii la riforma proposta.

346. I membri dell'assemblea di riforma ricevono una indennizzazione di lire dodici del corso attuale al giorno.

347. Finchè durano le loro funzioni non possono essere

chiamati in giudizio, se non per decreto della stessa assemblea.

348. In nessun tempo possono essere chiamati in giudizio per rendere conto di quello che hanno detto, o scritto nell'esercizio delle loro incumbenze.

349. L'assemblea di riforma non interviene ad alcuna cerimonia. Ha il diritto di polizia nel luogo della sua residenza e nel circondario che essa determina.

350. Le sue sessioni sono pubbliche, e si regolano come quelle del corpo legislativo. Chi è escluso dall'essere membro del corpo legislativo, è escluso dall'essere membro dell'assemblea di riforma.

CAPO XVII.

Disposizioni generali.

351. I fedecommessi, primogeniture, e sostituzioni di qualunque specie e denominazione sono incompatibili colla presente costituzione. Non è più lecito d'instituirne per l'avvenire.

352. Il corpo legislativo determina dentro un anno il modo di soppressione dei fedecommessi già esistenti.

353. Resta abolito il così detto gius di avvocazione in tutta la sua estensione.

354. In tutti gli atti pubblici sarà inscritta l'era della repubblica ligure, che comincia il giorno 14 giugno 1797.

355. Tutti i funzionarii pubblici avranno un distintivo che sarà determinato dalla legge.

356. La legge pure determina quali funzionarii pubblici debbano avere un'indennità, e a quale somma debba ascendere.

357. Non esiste tra i cittadini alcuna superiorità, fuori che quelle dei funzionarii pubblici e relativamente all'esercizio delle loro funzioni.

358. I cittadini non possono esercitare i loro diritti poli-

ci, se non nei comizii primarii, o nelle assemblee comunali, e nelle forme stabilite dalla costituzione.

389. Ogni individuo può presentare petizioni alle autorità ostituite. Molti individui possono presentarne, purchè siano ottoscritte da ognuno. Niuna associazione può presentarne ollettivamente, fuorchè le autorità costituite, e solamente per ggetti relativi alle loro incumbenze. Nessuno individuo, nè lcuna particolare associazione può fare a nome del popolo etizioni, o rappresentanze, e molto meno arrogarsi la qualicazione di popolo sovrano. La contravvenzione a questo arcolo è un attentato contro la sicurezza pubblica, ed i conravventori saranno arrestati, e processati a norma della egge.

360. Ogni attruppamento armato è un attentato contro la icurezza pubblica, e deve essere immediatamente disperso olla forza armata.

361. Ogni attruppamento non armato deve egualmente essere isperso prima per via di comando verbale, quindi colla forza rmata, se è necessario.

362. Più autorità costituite non possono unirsi per deliberare insieme: nessun atto emanato da tale unione può essere seguito.

363. Nessuno può portare insegne, che conservino la memoria di funzioni anteriormente esercitate, o di servigi prestati.

364. Nessun cittadino può rinunciare nè in tutto, nè in parte alla indennizzazione, o salario, che gli è accordato dalla egge a cagione delle pubbliche funzioni.

365. I cittadini, che ricusano le pubbliche cariche senza egittima causa da dichiararsi dal corpo legislativo, sono considerati indifferenti al bene della patria.

366. Avvi nella repubblica uniformità di pesi, di misure, e di monete.

Il corpo legislativo farà eseguire la disposizione di questo rticolo il più presto che si potrà.

367. Non vi sono luoghi immuni dalle esecuzioni della giustizia nel territorio della repubblica.

...o è un asilo inviolabile; niuno
...l'incendio, d'inondazione, o di
...terno della casa.
... armata in caso di rissa, o di
...pamento, o ancora per eseguirsi
...stituite, diretti contro qualunque
...dentemente accusato, o decretato
...ggi: il tutto sotto la respons-
... che hanno dato l'ordine del-

... domiciliare, ed ogni esecuzione
... Sono permesse di giorno, e in virtù
...na, e l'oggetto espressamente in-
... la visita, o l'esecuzione.
... corporazioni, nè associazioni con-
...

... di cittadini può qualificarsi per
...

... popolare, che si occupi di quistioni
... con altre, nè aggregarsi ad esse,
... che composte di associati, e di as-
... dagli altri, nè imporre condizioni
...bilità, nè arrogarsi diritto di esclu-
... suoi membri alcun segno esteriore
...

... nè maestranza, nè corporazione,
... privativa di arti, mestieri, professioni,
... del commercio, all'esercizio delle
... qualunque specie, e particolarmente del-
... comprese in questo articolo le corpo-
...

... restano nello stato in cui si tro-
... corporazioni indicate. Il corpo legisla-
... i mezzi più convenienti di ac-
... all'indennità, che saranno giuste in
..., che venissero a soffrire indebita-

ente del danno nello scioglimento di detti corpi, e ciò dorà eseguire fra il termine di un anno al più.

376. Qualunque privilegio esclusivo in questo genere, uando le circostanze lo rendono necessario, è essenzialente provvisionale, e non ha effetto, che per un anno, se ure non è formalmente rinnovato. Non potrà però prolunarsi in qualunque caso oltre il termine di anni dieci.

377. La legge invigila particolarmente sulle professioni, he interessano i costumi pubblici, la sicurezza, la salute ei cittadini, e la fede pubblica. L'ammissione all'esercizio i queste professioni non può però giammai dipendere da lcuna prestazione pecuniaria.

378. Il corpo legislativo deve provvedere alla ricompensa egli inventori, o al mantenimento della proprietà esclusiva elle loro scoperte, o produzioni.

379. I padri di dieci figli viventi avranno una gratificaione da determinarsi dal corpo legislativo.

380. Gli stranieri stabiliti, o no nel territorio della reubblica ligure succedono nelle eredità dei loro parenti straieri, o liguri. Essi possono contrattare, acquistare, e ricere beni stabili nel territorio della repubblica, e disporne ome cittadini liguri in tutte quelle maniere, che sono auorizzate dalle leggi. Queste disposizioni però avranno luogo oltanto rispetto a quelle nazioni, che hanno adottate le meesime disposizioni verso della nazione ligure.

381. Non può essere impedito a chi che sia di dire, scrivere, far stampare, e pubblicare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione. Nessuno può essere responsabile di quel che ha scritto, o pubblicato colle stampe, o in qualunque altra maniera, se non nei casi preveduti dalla legge. Per questi l'autore, o lo stampatore saranno responsabili.

382. La repubblica ligure per gli effetti civili, politici, ed economici non riconosce, che i poteri costituzionali, nè aleggi fuori di quelle, che emanano dal suo corpo legisativo. Queste leggi sono le stesse per tutti i cittadini senza lacuna distinzione.

383. La nazione ligure proclama, come garante della fede pubblica, che dopo una alienazione legalmente consumata di beni nazionali, qualunque ne sia l'origine, l'acquirente legittimo non può esserne spogliato da qualunque terzo, salvo a questo il diritto di essere indennizzato dal tesoro nazionale, qualora vi sia luogo.

384. Non vi sono nella repubblica esenzioni, nè privative, privilegii di alcuna sorte, che esimano alcun cittadino dagli oneri comuni agli altri, o rivolgano a vantaggio privato i diritti, che sono comuni.

385. Nella repubblica ligure non vi sono distinzioni di nobiltà, di cavalleria, d'ordini, di nascita, o di alcun' altra maniera possibile.

386. Non vi sono giurisdizioni, ne' diritti feudali, nè titoli, nè dominazioni, o prerogative, che ne derivano.

387. Nessuno dei poteri instituiti dalla costituzione ha il diritto di alterarla, salvo le riforme, che potranno esservi fatte secondo la disposizione del capitolo 16.

388. Il debito pubblico è un carico sacro per la nazione. I fondi, ed introiti della repubblica sono ipotecati per sicurezza di tutti i suoi creditori.

389. Si dichiara soppressa, come incompatibile colla unità della repubblica e colla sovranità del popolo, qualunque giurisdizione civile, e criminale della banca di san Giorgio, e la proprietà, e l' amministrazione delle gabelle in essa trasfusa dallo antico governo.

390. Sarà dal corpo legislativo determinato l'interesse annuale da corrispondersi per l'indennità dei luogatarii prendendo per termine medio la rendita de'luoghi i dieci anni addietro. Sarà pure calcolato nel modo sopraindicato il prodotto annuale degli stabili posseduti dalla banca. Sarà questo dedotto dal totale dell'interesse annuo dei luoghi ed il residuo formerà il debito annuale della nazione verso i luogatarii.

391. I depositi esistenti nella banca formano un debito particolare della medesima.

392. Nel caso che qualche popolazione si unisse al territorio della repubblica il corpo legislativo determina il modo, nel quale essa concorrerà a nominare la rappresentanza nazionale.

393. Il corpo legislativo deve provvedere per tutte quelle parti della presente costituzione, che non possono essere messe in attività prontamente, e generalmente, onde la repubblica non ne risenta detrimento.

394. La nazione ligure abborrisce la schiavitù, e non la soffre sul di lei territorio.

395. I cittadini avranno sempre presente, che dalle buone elezioni nelle assemblee primarie, ed elettorali dipende principalmente la conservazione, e la prosperità della repubblica.

396. Il popolo ligure confida il deposito della presente costituzione alla fedeltà del corpo legislativo, del direttorio esecutivo, degli amministratori, e dei giudici, alla vigilanza dei padri di famiglia, alla virtù delle spose, e delle madri, e al coraggio e patriotismo di tutti i Liguri.



RACCOLTA

DI

COSTITUZIONI ITALIANE

VOLUME II.

TORINO

TIPOGRAFIA ECONOMICA

1852.

LAMPATO, BARIERI E COMP.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA ROMANA

DELL'ANNO 1798.

BANDITA E GIURATA IN ROMA

***Nel giorno* 20 *marzo* 1798.**

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL'UOMO E DEL CITTADINO.

Il popolo romano proclama alla presenza di Dio la seguente dichiarazione dei diritti e dei doveri dell' uomo e del cittadino.

DIRITTI.

Art. 1. *I diritti dell'uomo in società sono la libertà, la eguaglianza, la sicurezza, la proprietà.*

2. *La libertà consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui.*

3. *La eguaglianza consiste nell'essere la legge la stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce. La eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, alcun potere ereditario.*

4. *La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.*

5. *La proprietà è il diritto di godere e di disporre*

de' suoi beni, delle sue entrate, del frutto del suo lavoro e della sua industria.

6. *La legge è la volontà generale espressa dalla maggiorità de' cittadini o de' loro rappresentanti.*

7. *Ciò che non è proibito dalla legge, non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare ciò ch'esso non ordina.*

8. *Nessuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, se non ne' casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte.*

9. *Quelli che procurano, spediscono, sottoscrivono, eseguiscono, o fanno eseguire atti arbitrarii, sono colpevoli e devono essere puniti.*

10. *Ogni rigore, non necessario per assicurarsi della persona di un accusato, deve essere severamente represso dalla legge.*

11. *Nessuno può essere giudicato se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato.*

12. *La legge non deve prescrivere che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.*

13. *Ogni trattamento, che aggrava la pena determinata dalla legge, è un delitto.*

14. *Nessuna legge criminale o civile può avere alcun effetto retroattivo.*

15. *Ognuno può obbligare il suo tempo e i suoi servizi, ma non può vendersi, nè essere venduto; la persona non è una proprietà alienabile.*

16. *Tutte le contribuzioni sono stabilite per la utilità generale; esse devono essere ripartite tra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà.*

17. *La sovranità risiede essenzialmente nella universalità de' cittadini.*

18. *Nessun individuo, nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.*

19. *Nessuno può senza una delegazione formale esercitare alcuna autorità, nè eseguire alcuna funzione pubblica.*

20. *Ogni cittadino ha un diritto eguale di concorrere immediatamente o mediatamente, alla formazion della legge, alla nomina de' rappresentanti del popolo e dei funzionarii pubblici.*

21. *Le funzioni pubbliche non possono divenire proprietà di quelli che le esercitano.*

22. *La garanzia sociale non può esistere, se la divisione de' poteri non è stabilita, se non sono fissati i loro limiti, e se non è assicurata la responsabilità de' funzionarii pubblici.*

DOVERI.

Art. 1. *Il mantenimento della società domanda che quelli che la compongono, conoscano ed adempiano egualmente i loro doveri.*

2. *Tutti i doveri dell'uomo e del cittadino derivano da questi due principii scolpiti dalla natura in tutti i cuori.* = *Non fare agli altri ciò che non vorreste che si facesse a voi.* = *Fare agli altri il bene che vorreste riceverne voi.*

3. *Gli obblighi di ciascheduno verso la società consistono nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottomesso alle leggi e rispettar quelli che ne sono gli organi.*

4. *Nessuno è buon cittadino, se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito.*

5. *Nessuno è uomo da bene, se non è realmente e religiosamente osservatore delle leggi.*

6. *Chi trasgredisce apertamente le leggi, si dichiara in istato di guerra colla società.*

7. *Chi senza trasgredire apertamente le leggi, le elude coll'astuzia o co' raggiri, offende gl' interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.*

8. *Il mantenimento delle proprietà è quello su cui riposano la coltivazione delle terre, tutte le produzioni, tutti i mezzi di travaglio e tutto l'ordine sociale.*

9. *Ogni cittadino deve i suoi servizii alla patria e al mantenimento della libertà, dell'eguaglianza e della proprietà, ogni qual volta la legge lo chiama a difenderle.*

COSTITUZIONE

Art. 1. La repubblica romana è una ed indivisibile.

2. L'universalità dei cittadini romani è il sovrano.

TITOLO PRIMO.

Divisione del territorio.

3. La repubblica romana è divisa in dipartimenti. Essi sono i seguenti: il Cimino, il Circeo, il Clitumno, il Metauto, il Musone, il Tevere, il Trasimeno, il Tronto.

4. I limiti dei dipartimenti possono essere cangiati o rettificati dai consigli legislativi; ma in tal caso la superficie di un dipartimento non può eccedere cinquantacinque miriametri quadrati (2479 miglia quadrate di Roma).

5. Ogni dipartimento è distribuito in cantoni e in comuni.

TITOLO II.

Stato politico dei Cittadini.

6. Ogni uomo nato e dimorante nella repubblica romana, il quale compiti i vent'un anni, si è fatto segnare nel registro civico, e ha quindi dimorato un anno nel territorio della repubblica, e paga una contribuzione diretta di fondo o di persona, diviene cittadino romano. Nei primi sei mesi dopo lo stabilimento della costituzione la legge potrà accordare il

itto di cittadinanza a quelli i quali dichiarerà avere ben ritato della repubblica romana, purchè essi abbiano venque anni compiti.

7. Dal giorno 1 del vendemmiale anno 7 dell'era repubcana, perchè uno straniero divenga cittadino romano, conrrà che, dopo essere pervenuto all'età d'anni ventuno comi abbia risieduto nella repubblica per quattordici anni secutivi, che paghi una contribuzione diretta, che possegga a proprietà in beni stabili, o uno stabilimento di agricolra o di commercio o che abbia sposato una romana, e che oltre dichiari nel registro civico la sua intenzione di stalirvisi.

8. Gli individui iscritti sulla lista degli emigrati della reibblica francese sono esclusi per sempre dai diritti di citdini romani e banditi dal territorio della repubblica roana.

9. I cittadini romani possono soli dare il voto nei comizii, essere nominati alle funzioni stabilite dalla costituzione.

10. L'esercizio dei diritti di cittadino si perde:

1. Per la naturalizzazione in paese straniero.

2. Per l'aggregazione a qualunque corporazione estera, e supponesse distinzioni di nascita, o esigesse voti di regione.

3. Per l'accettazione di funzioni o pensioni offerte da n governo estero.

4. Per la condanna a pene afflittive o infamanti, sino lla riabilitazione.

11. L'esercizio dei diritti di cittadino resta sopeso:

1. Per interdetto giudiziario a cagione di furore, di demenza, o di imbecillità.

2. Per lo stato di debitore fallito, o erede immediato che ritiene a titolo gratuito o tutta o in parte la successione di un fallito.

3. Per lo stato di domestico stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa.

4. Per lo stato di accusa.

8. Per la condanna in contumacia, finchè la sentenza non sia annullata.

12. L' esercizio dei diritti di cittadino non si perde, nè resta sospeso, se non nei casi espressi dai due articoli precedenti.

13. Ogni cittadino che ha soggiornato sette anni consecutivi fuori del territorio della repubblica, senza missione o autorizzazione data a nome della nazione, è considerato straniero. Egli non torna ad essere cittadino romano, se non dopo avere soddisfatto alle condizioni prescritte dall' articolo settimo.

14. I giovani non possono essere iscritti nel registro civico, se non provano di saper leggere e scrivere, ed esercitare l'agricoltnra o un'altra professione meccanica. Questo articolo non avrà esecuzione, se non dall'anno quindici dell'era repubblicana.

TITOLO III.

Comizii.

15. I comizii si compongono dai cittadini domiciliati nello stesso cantone. Il domicilio richiesto per dare il voto in questi comizii si acquista colla residenza di un anno, e si perde per l'assenza di un anno.

16. Nessuno può farsi rappresentare da un altro nei comizii, nè dare il voto per lo stesso oggetto in più di una di queste adunanze.

17. Vi sarà almeno un comizio per cantone. Essendovene di più, ognuno sarà composto di 450 cittadini almeno, o di 900 al più. Si intendono compresi in questi numeri i cittadini presenti o assenti che hanno diritto di dare il voto.

18. I comizii si costituiscono provvisoriamente sotto la presidenza del più vecchio; il più giovane fa provvisoriamente le funzioni di segretario.

19. I comizii sono definitivamente costituiti colla nomina.

er via di scrutinio, di un presidente, di un segretario, e i tre scrutatori.

20. Insorgendo difficoltà sulle qualità richieste per dare l voto, il comizio decide; salvo però, in caso di esclusiva, l ricorso all'amministrazione del dipartimento, e definitivamente al potere esecutivo.

21. In ogni altro caso i consigli legislativi decidono soli ulla validità delle operazioni de' comizii.

22. Nessuno può comparire armato nei comizii.

23. Appartiene ai comizii la polizia che riguarda il loro nterno.

24. I comizii si adunano:

1. Per accettare o rigettare i cangiamenti all'atto costituzionale proposti dalle assemblee di revisione.

2. Per fare le elezioni che loro appartengono secondo l'atto costituzionale.

25. Essi si adunano di pieno diritto il giorno 1 di germile di ciascun anno, e procedono secondo le occorrenze lla nomina:

1. Dei membri dell'assemblea elettorale.

2. Del pretore e de'suoi assessori.

3. Del presidente della municipalità, o degli edili nelle comuni di 10,000 abitanti o più.

26. Subito dopo tali elezioni, si tengono, nelle comuni al disotto di 10,000 abitanti le assemblee tribuli che eleggono gli edili di ogni comune e i loro aggiunti.

27. Ciò che si fa in un comizio o in un'assemblea tribule, oltre l'oggetto della sua convocazione e contro le forme determinate dalla costituzione, è nullo.

28. I comizii e le assemblee tribuli non fanno alcun'altra elezione, se non quelle che vengono loro attribuite dall'atto costituzionale.

29. Tutte le elezioni si fanno a scrutinio segreto.

30. Ogni cittadino legalmente convinto di aver venduto o comprato un voto è escluso dai comizii e dalle assemblee tribuli e da ogni funzione pubblica per venti anni: e in caso di recidiva, per sempre.

TITOLO IV.

Assemblee elettorali.

31. Ogni comizio nomina un elettore in ragione di 200 cittadini presenti o assenti che hanno diritto di dare il voto in questa assemblea.

Sino al numero di 300 cittadini inclusivamente, non si nomina che un elettore.

Se ne nominano due da 301 sino a 500.

Tre da 501 sino a 700.

Quattro da 701 sino a 900.

32. Gli elettori, immediatamente dopo la loro nomina, si riducono a metà, estratti a sorte.

Essi si riuniscono a tal effetto al capo-luogo della municipalità; e l'estrazion della sorte si fa avanti al presidente, agli edili e al prefetto consolare.

33. I membri delle assemblee elettorali sono nominati ogni anno; e non possono essere rieletti, se non dopo l'intervallo di due anni.

34. Nessuno potrà essere nominato elettore, se non ha 25 anni compiti, e se non riunisce colle qualità necessarie per esercitare i diritti di cittadino romano, quella di essere proprietario o usufruttuario o locatario o affittuario di un bene di cui la rendita annua sia eguale al valor locale di 150 giornate di lavoro.

35. L'assemblea elettorale di ogni dipartimento si riunisce il giorno 20 germile di ogni anno; e termina, in una sola sessione di 10 giorni al più e senza proroga, tutte le elezioni da farsi, dopo di che essa è disciolta di pieno diritto.

36. Le assemblee elettorali non possono trattare di alcun oggetto estraneo alle elezioni delle quali sono incaricate. Esse non possono spedire, nè ricevere alcuna memoria, petizione o deputazione.

37. Le assemblee elettorali non possono corrispondere fra di loro.

38. Alcun cittadino, stato membro d'un'assemblea elettorale, non può prendere il titolo di elettore, nè riunirsi in tale qualità con quelli, che sono stati con lui membri di questa stessa assemblea. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza generale.

39. Gli articoli 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 del titolo precedente sui comizii sono comuni alle assemblee elettorali.

40. Le assemblee elettorali eleggono secondo le occorrenze:

1. I membri dei consigli legislativi, cioè i membri del senato, quindi i membri del tribunato.
2. I membri dell'alta pretura.
3. Gli alti giurati.
4. Gli amministratori di dipartimento.
5. Il presidente, e lo scriba del tribunal criminale.
6. I giudici del tribunal civile.
7. I presidenti dei tribunali di censura.

41. Quando un cittadino è eletto dalle assemblee elettorali per rimpiazzare un funzionario morto, dimissionato, o destituito, si considera eletto per quel solo tempo che rimaneva al funzionario rimpiazzato.

42. Il prefetto consolare di ogni dipartimento è tenuto, sotto pena di destituzione, d'informare il consolato del tempo in cui si aprono e si chiudono le assemblee elettorali. Egli non può arrestarne, nè sospenderne le operazioni, nè entrare nel luogo delle sedute; ma ha diritto di farsi comunicare il processo verbale di ciascuna seduta nel termine di 24 ore successive; ed è tenuto di denunziare al consolato le infrazioni che si fossero fatte all'atto costituzionale. In tutti i casi, i consigli legislativi pronunziano soli sulla validità delle operazioni delle assemblee elettorali.

TITOLO V.

POTERE LEGISLATIVO.

Disposizioni generali.

43. Il potere legislativo è esercitato da due consigli distinti e indipendenti l'uno dall'altro, e aventi un abito particolare. Questi due consigli sono il senato e il tribunato.

44. I consigli legislativi non possono in alcun caso, nè collettivamente, nè divisamente delegare ad uno o più dei loro membri, o a chicchessia alcuna delle funzioni che loro sono attribuite.

45. Essi non possono esercitare, nè da se stessi, nè per mezzo de' delegati, il potere esecutivo, nè il potere giudiziario.

46. Sono incompatibili la qualità di membro dei consigli legislativi e l'esercizio di un' altra funzione pubblica.

47. La legge determina il modo di rimpiazzare, definitivamente o interinalmente, que' funzionari pubblici che vengono eletti membri de' consigli legislativi.

48. Ogni dipartimento concorre alla nomina de' membri del senato e de' membri del tribunato.

49. I membri de' consigli legislativi non appartengono al dipartimento che gli ha nominati, ma alla nazione intera, e non si può loro dare alcun mandato.

50. Ogni due anni il senato si rinnova di un quarto, e il tribunato di un terzo.

51. I membri che escono dal senato dopo otto anni, e i membri che escono dal tribunato dopo sei anni, possono essere rieletti immediatamente, i primi per gli otto anni, e i secondi per i sei anni seguenti.

52. Nessuno può in alcun caso essere membro del senato più di sedici anni, nè del tribunato più di dodici anni consecutivi.

53. I membri nuovamente eletti per l'uno, e per l'altro

consiglio, si riuniscono in Roma per il giorno primo del pratile di ogni anno.

54. Se per circostanze straordinarie uno de' due consigli si trovi ridotto a meno di due terzi de' suoi membri, egli ne dà avviso al consolato, il quale è tenuto di convocare senza dilazione i comizii de' dipartimenti che hanno membri de' consigli legislativi da rimpiazzare a motivo delle date circostanze. I comizii nominano immediatamente gli elettori, che procedono ai necessarii rimpiazzamenti.

55. I due consigli risiedono sempre nella stessa comune.

56. I consigli legislativi avranno ogni anno quattro mesi consecutivi di vacanze simultanee; l'epoca di queste vacanze è determinata ogni anno da una legge emanata ne' primi dieci giorni del pratile.

57. Le funzioni di presidente e di segretario non possono eccedere la durata di un mese, nè nel senato, nè nel tribunato.

58. I due consigli hanno rispettivamente il diritto di polizia nella sala delle loro sedute e nell'interiore del recinto che essi hanno determinato. Questo recinto non può contenere più luoghi separati gli uni dagli altri da contrade, piazze e vie pubbliche.

59. I due consigli non possono in alcun caso riunirsi in una stessa sala, nè nello stesso recinto.

60. Essi hanno rispettivamente il diritto di polizia sopra i loro membri: ma essi non possono condannarli a pena maggiore della censura, arresto per otto giorni, o prigione di tre.

61. Le sedute dell'uno e dell'altro consiglio sono pubbliche; il numero degli astanti non può eccedere il doppio di quello de' membri rispettivi di ogni consiglio. I processi verbali delle suddette si stampano.

62. Nel tribunato ogni deliberazione si prende sedendo e alzandosi: in caso di dubbio si fa l'appello nominale, ma allora i voti sono segreti. Nel senato non può essere presa alcuna deliberazione legislativa, se non coll'appello nominale e a scrutinio secreto.

63. Sulla dimanda di un terzo de'membri presenti, ogni

consiglio può formarsi in comitato generale e segreto, ma solamente per discutere, non per deliberare.

64. Non può nè l'uno, nè l'altro consiglio creare nel suo seno alcun comitato permanente; ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembri suscettibile di un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra i suoi membri una commissione speciale che si ristringe unicamente nell'oggetto, per cui sarà nominata. Questa commissione si scioglie subito che il consiglio ha decretato sull'oggetto di cui essa era incaricata.

De' Consigli legislativi.

65. Ogni membro di ogni consiglio legislativo riceve, all'anno un'indennizzazione fissata al valore di 1,200 miriagrammi di formento (rubbi 51, 11.)

66. Il consolato non può far passare o soggiornare alcun corpo di truppe nella distanza di 2 miriametri (13 miglia di Roma, e 426 passi) dalla comune in cui i consigli legislativi tengono le loro sedute se non a loro richiesta o colla loro autorizzazione.

67. Ogni consiglio legislativo ha la sua guardia propria e distinta. La guardia dell'uno non può essere più numerosa, nè più forte che quella dell'altro, nè che quella del consolato.

68. I consigli legislativi non assistono ad alcuna cerimonia pubblica, nè vi spediscono alcuna deputazione.

TRIBUNATO.

69. Il numero de' membri del tribunato è fissato a 72

70. Per essere eletto membro del tribunato bisogna avere 28 anni compiti, ed essere stato domiciliato sul territorio della repubblica per 3 anni immediatamente precedenti la elezione.

71. Il tribunato non può deliberare, se la seduta non è composta di 36 membri almeno.

72. La proposizione delle leggi appartiene esclusivamente al tribunato.

73. Non può essere deliberata, nè risoluta alcuna proposizione nel tribunato, se non osservando le forme seguenti:

Si fanno tre letture della proposizione; l'intervallo tra due di queste letture non può essere minore di 10 giorni.

Dopo ogni lettura si apre la discussione: per altro dopo la prima o la seconda il tribunato può dichiarare che vi è luogo alla proroga, o che non vi è luogo a deliberare.

Ogni proposizione deve essere stampata e distribuita due giorni avanti la seconda lettura.

Dopo la terza lettura il tribunato decide se vi è luogo, o no, a prorogare la decisione.

74. Se le modificazioni e le disposizioni addizionali verranno proposte dopo la terza lettura, il tribunato può rigettarle subito, ma non può adottarle, se non dopo un nuovo intervallo di 10 giorni.

75. Una proposizione, che sommessa alla discussione, è stata definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non può essere riprodotta, se non dopo un anno passato.

76. Le proposizioni adottate dal tribunato si chiamano risoluzioni.

77. Il preambolo di ogni risoluzione annunzia:

1. La data delle sedute nelle quali saranno fatte le tre letture della proposizione.

2. L'atto col quale, dopo la terza lettura, si è dichiarato che non vi è luogo alla proroga.

78. Sono esenti dalle forme prescritte nell'articolo 73 le risoluzioni, le quali, sopra una previa e necessaria proposizione del consolato, saranno riconosciute per urgenti con una previa dichiarazione del tribunato.

Questa dichiarazione annunzia la proposizione del consolato, egualmente che i motivi dell'urgenza; e se ne fa menzione nel preambolo della risoluzione.

79. Il senato è composto di 32 membri elettivi e di tutti

gli ex consoli non dimissionati, nè destituiti, che non occupano altra funzione pubblica. Questi niente di meno non vi sederanno, se non per otto anni che seguono la loro uscita dal consolato.

SENATO

80. Nessuno può essere eletto membro del senato:

Se non ha 35 anni compiti;

Se non è maritato o vedovo;

E se non è stato domiciliato nel territorio della repubblica per 5 anni immediatamente precedenti l'elezione.

81. La condizione del domicilio, domandata dall'articolo precedente, e quella che è prescritta dall'articolo 70, non riguardano i cittadini che sono usciti dal territorio della repubblica con missione del governo.

82. Il senato non può deliberare, se la seduta non è composta di 18 membri almeno.

83. Appartiene, esclusivamente, al senato di approvare o rigettare le risoluzioni del tribunato.

84. Subito che una risoluzione del tribunato è pervenuta nel senato, il presidente ne legge il preambolo.

85. Il senato ricusa di approvare le risoluzioni del tribunato, che non sono state fatte secondo le forme prescritte dalla costituzione.

86. Se la proposizione è stata dichiarata urgente dal tribunato, il senato delibera per approvare o rigettare l'atto di urgenza.

87. Se il senato rigetta l'atto di urgenza, non può deliberare sul merito della risoluzione.

88. Se la risoluzione non è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno tre letture: l'intervallo tra due di queste letture non può essere minore di cinque giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni risoluzione si stampa e distribuisce almeno due giorni prima della seconda lettura.

89. Le risoluzioni del tribunato adottate dal senato si chiamano leggi.

90. Il preambolo delle leggi annunzia le date delle sedute del senato, nelle quali si sono fatte le tre letture.

91. Il decreto col quale il senato riconosce l'urgenza di una legge, sarà motivato e menzionato nel preambolo di questa legge.

92. La proposizione della legge fatta dal tribunato s' intende di tutti gli articoli d'uno stesso progetto; il senato deve rigettarli tutti, o approvarli nella loro totalità.

93. L'approvazione del senato si esprime sopra ogni risoluzione colla seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretarii — il senato approva. —

94. Il rifiuto di adottare, per motivo d'ommissione delle forme indicate nell'articolo 73, si esprime colla seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretarii — La costituzione annulla. —

95. Il rifiuto di approvare il merito della legge proposta è espresso nella seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretarii — Il senato non può adottare. —

96. Nel caso del precedente articolo il progetto della legge rifiutata non può più presentarsi dal tribunato, se non dopo un anno passato.

97. Il tribunato può niente di meno presentare in qualsisia epoca un progetto di legge che contenga degli articoli formanti parte di un progetto già rifiutato.

98. Il senato è tenuto di decretare sopra ogni risoluzione in un mese dopo l'indirizzo fattogliene dal tribunato.

99. Passato il mese, senza che il senato abbia decretato, il tribunato può indirizzargli un messaggio con questi termini —

— Cittadini senatori, il tribunato vi ricorda, che nel giorno . . . . vi indirizzò una risoluzione sull'oggetto . . . . Egli v'invita a decretarne nel tempo fissato dalla costituzione —

Questo tempo sarà di nuovo d'un mese.

100. Passato quest'altro tempo, senza che il senato abbia

decretato definitivamente, il tribunato può dichiarare che il senato col suo silenzio ha approvata la risoluzione. Egli può in conseguenza mandarla al consolato, per farla eseguire come una legge: ed è tenuto di avvisarne il senato con un messaggio.

101. In tale caso, il preambolo della legge annunzia gli atti del tribunato menzionati nei due articoli precedenti.

102. L'abrogazione di una legge non può essere votata per urgenza, nè altrimenti che sopra una previa e necessaria proposizione del consolato, e coll'appello nominale e scrutinio segreto dell'uno e dell'altro consiglio.

103. Il senato manda nell'istesso giorno le leggi che adotta tanto al tribunato che al consolato.

104. Il senato può cangiare la residenza dei consigli legislativi. Egli in tale caso indica un nuovo luogo, e l'epoca nella quale i due consigli sono tenuti di rendervisi. Il decreto del senato su quest'oggetto è irrevocabile.

105. Nel giorno stesso di questo decreto non possono nè l'uno, nè l'altro de' consigli deliberare nella comune nella quale hanno risieduto sin allora. I membri che vi continuassero le loro funzioni, si renderebbero colpevoli di attentato contro la sicurezza della repubblica.

106. I consoli che tardassero o ricusassero di sigillare, promulgare, o spedire il decreto di traslazione de' consigli legislativi sarebbero colpevoli dello stesso delitto.

107. Se in termine di 10 giorni dopo quello fissato dal senato la maggiorità di ciascun dei due consigli non avrà fatto sapere alla repubblica il suo arrivo nel nuovo luogo indicato, o la sua riunione in un altro luogo qualunque: gli amministratori dipartimentali, o in loro mancanza i tribunali civili del dipartimento, convocheranno i comizii per nominare gli elettori che procedano subito alla formazione dei nuovi consigli legislativi coll'elezione di 52 deputati per il senato, e di 72 per il tribunato.

108. Gli amministratori dipartimentali, che nel caso dell'articolo precedente, tardassero a convocare i comizii, si ren-

derebbero colpevoli di alto tradimento e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

109. Sono dichiarati colpevoli dello stesso delitto tutti i cittadini che mettessero ostacolo alla convocazione dei comizii, e delle assemblee elettorali, nel caso dell'articolo 107.

110. I membri dei nuovi consigli legislativi si radunano nel luogo in cui il senato aveva trasferito le sue sedute. Se essi non possono radunarsi in tal luogo, si avranno i consigli legislativi dovunque essi si troveranno in maggiorità.

111. Eccettuato il caso dell'articolo 104 non può aver origine nel senato alcuna proposizione di legge.

Della garanzia de' membri de' consigli legislativi.

112. I cittadini che sono stati membri di uno dei due consigli legislativi, non possono essere citati, nè accusati, nè giudicati in alcun tempo per quello che hanno detto o scritto nell'esercizio delle loro funzioni.

113. I membri dei consigli legislativi, dal momento della loro nomina sino al trentesimo giorno dopo spirate le loro funzioni, non possono essere messi in giudizio, se non nelle forme prescritte dagli articoli seguenti.

114. Essi possono per azioni criminose, essere arrestati nell'atto del delitto: ma se ne dà immediatamente l'avviso ai due consigli legislativi: e il processo non potrà essere continuato, se non dopo che il tribunato avrà proposto il trasporto avanti all'alta corte di giustizia, e ch'il senato lo avrà decretato.

115. In alcun caso un membro di un consiglio legislativo non può essere tradotto avanti alcun altro tribunal criminale ch'all'alta corte di giustizia.

116. Sono tradotti avanti alla stessa corte per fatti di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciar la costituzione, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

117. Nessuna denunzia contro un membro d' un consiglio

legislativo può dar luogo a procedere, se non è stesa in iscritto, firmata e diretta al tribunato.

118. Se dopo aver deliberato nella maniera prescritta dall'articolo 73, il tribunato ammette la denunzia, lo dichiara ne'seguenti termini. = La denunzia contro.... per il fatto..... in data de'.... sottoscritta da.... è ammessa.

119. L'incolpato allora è chiamato. Egli ha per comparire il tempo di 3 giorni intieri; ed allorchè comparisce, viene ascoltato nel luogo delle sedute del tribunato.

120. O si presenti o no l'incolpato, spirato il tempo accordatogli, il tribunato dichiara se vi è luogo o no all'esame della sua condotta.

121. Se il tribunato dichiara che vi è luogo all'esame, l'incolpato è chiamato dal senato. Egli ha per comparire due giorni interi: e se comparisce, viene ascoltato nell'interno del luogo delle sedute del senato.

122. O si presenti o no, l'incolpato spirato il tempo accordatogli, il senato dopo aver deliberato nelle forme prescritte all'articolo 88, invia, se vi è luogo, l'incolpato avanti all'alta corte di giustizia.

123. Ogni discussione nell'uno e nell'altro consiglio relativa all'incolpazione di un membro di un consiglio legislativo, si fa in comitato generale.

124. Ogni deliberazione su lo stesso oggetto si fa coll'appello nominale ed a scrutinio segreto.

125. L'accusa pronunziata dalla prima sessione dell'alta corte di giustizia contro un membro di un consiglio legislativo porta seco arresto e sospensione. Se egli è assoluto dal giudizio della seconda sessione dell'alta corte di giustizia riprende le sue funzioni.

126. L'incolpazione non porta seco nè sospensione, nè arresto.

Relazioni dei due Consigli tra di essi.

127. Ogni consiglio nomina per suo servizio due messaggieri di stato.

128. Essi portano a ciascun dei consigli e al consolato le leggi e gli atti dei consigli legislativi: essi hanno a tal effetto l'entrata nel luogo delle sedute del consolato: e marciano preceduti da due apparitori.

129. Uno de' consigli non può, oltre i quattro mesi fissati dall'articolo 56, sospendere le sue sedute al di là di cinque giorni, senza il consenso dell'altro.

Promulgazione delle leggi.

130. Il consolato fa munire del sigillo e pubblicare le leggi e gli altri atti de' consigli legislativi nei due giorni dopo la ricevuta.

131. Egli fa munire del sigillo e promulgare nello stesso giorno le leggi e gli atti de' consigli legislativi, che sono preceduti da un decreto di urgenza.

132. La pubblicazione della legge e degli atti dei consigli legislativi è ordinata nella forma seguente: — A nome della repubblica romana (legge) o (atto dei consigli legislativi)... Il consolato ordina che la legge o l'atto legislativo qui sopra espresso sarà pubblicato, eseguito, e munito del sigillo della repubblica.

133. Le leggi, delle quali il preambolo non attesta l'osservazione delle forme prescritte dagli articoli 73 e 88, non possono essere promulgate dal consolato: e la sua responsabilità a questo riguardo dura due anni. Sono eccettuate le leggi per le quali l'atto di urgenza è stato approvato dal senato.

TITOLO VI.

Potere esecutivo.

134. Il potere esecutivo è delegato a cinque consoli nominati dai consigli legislativi che fanno allora le funzioni di assemblea elettorale a nome della nazione.

135. Allorchè vi è luogo a nominare più di un console, ciascun viene eletto separatamente e successivamente. L'ordine delle liste e delle nomine non stabilisce alcuna distinzione, nè alcun rango tra gli eletti. Per l'elezione di un console, il tribunato forma una lista di sei candidati e la presenta al senato, il quale comincia col farne estrarre tre a sorte, e quindi sceglie uno degli altri tre con scrutinio segreto.

136. I consoli devono essere di 35 anni almeno, maritati, o vedovi.

137. Essi non possono essere presi che fra i cittadini stati membri di un consiglio legislativo, consoli, o ministri. La disposizione del presente articolo comincierà dall' anno 11 dell'èra repubblicana.

138. Cominciando dal primo giorno dell' anno 8 dell' èra repubblicana, i membri elettivi dei consigli legislativi non potranno essere eletti consoli, nè ministri, tanto nel tempo delle loro funzioni legislative, quanto nel corso del primo anno dopo spirate le stesse funzioni.

139. Ogni anno esce d'impiego un console. Nei primi quattro anni, la sorte deciderà della successiva uscita di quelli che saranno stati nominati la prima volta.

140. Nessuno dei membri che escono, può essere rieletto che dopo un numero di anni eguale a quello degli anni nei quali è stato in funzione.

141. L'ascendente e discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, gli affini in questi diversi gradi, non possono essere nello stesso tempo consoli, nè succedersi immediatamente nel consolato, se non dopo un numero di anni eguale a quello degli anni ne' quali essi sono stati rispettivamente in funzione.

142. In caso di vacanza, per morte, dimissione, o altro motivo, di uno de' consoli, il suo successore è eletto dai consigli legislativi in termine di 10 giorni. Il tribunato è tenuto di proporre i candidati ne' cinque primi giorni, e il senato di consumare l'elezione ne' cinque ultimi. Il nuovo membro non è eletto, se non per il tempo di esercizio che restava al rim-

piazzato. Se però questo tempo non eccede sei mesi, l' eletto esta in funzione sino al fine del tempo che rimaneva al rimpiazzato, e di più per i cinque anni seguenti.

143. Ogni volta che vi saranno più di due consoli da nominarsi, il tribunato farà tutte le presentazioni nel termine di due giorni, e il senato terminerà le nomine nel termine de' due seguenti.

144. Ogni console sarà in giro presidente del consolato per tre mesi. Il presidente ha la firma e la custodia del sigillo. Le leggi e gli atti dei consigli legislativi sono indirizzati al consolato nella persona del suo presidente.

145. Il consolato non può deliberare se non vi sono almeno tre consoli presenti.

146. Egli sceglie fuori del suo seno un segretario che controfirma le spedizioni, e scrive le deliberazioni sopra un registro, nel quale ogni membro ha il diritto di fare inserire il suo parere motivato. Il consolato può, quando lo creda necessario, deliberare senza l'assistenza del segretario: in tal caso le deliberazioni si scrivono sopra un registro particolare a uno de' consoli.

147. Il consolato provvede secondo la legge alla sicurezza esterna ed interna della repubblica. Può fare dei proclami conformi alle leggi, e per la loro esecuzione. Dispone della forza armata, senza però poterla comandare, nè collettivamente, nè per mezzo di alcuno de' suoi membri, tanto nel tempo delle loro funzioni, quanto pel corso di due anni immediatamente successivi al termine delle dette funzioni.

148. Se il consolato è informato, che si trami qualche cospirazione contro la sicurezza esteriore o interiore dello stato, può decretare mandati di presentazione o di arresto contro quelli che sono sospetti di esserne autori o complici. Egli può interrogarli; ma è obbligato, sotto le pene prescritte contro il delitto di detenzione arbitraria, rimetterli avanti all'uffiziale di polizia nello spazio di 24 ore.

149. Il consolato nomina i generali in capo: egli non può sceglierli tra i parenti o affini di un console ne' gradi espressi dall'articolo 141.

150. Il consolato nomina parimente tutti gli uffiziali al di su del grado di capitano. La legge determina il modo delle nomine ai posti di capitanato, e altri impiegati militari inferiori.

151. Il consolato può rivocare tutti gli uffiziali militari di qualunque grado essi sieno.

152. Il consolato invigila, e assicura l'esecuzione delle leggi nelle amministrazioni e ne' tribunali, per mezzo di prefetti consolari da lui nominati.

153. Il consolato nomina, fuori del suo seno, i ministri, e li rivoca, quando lo creda conveniente. Non può eleggerli di età minore di 30 anni, nè fra i parenti o affini di un console ne' gradi espressi nell'articolo 141.

154. I ministri corrispondono immediatamente colle autorità che loro sono subordinate.

155. La legge determina gli attributi e il numero de' ministri. Questo numero è necessariamente di 4 o di 6.

156. I ministri non formano consiglio.

157. I ministri sono rispettivamente responsabili, tanto delle leggi quanto degli ordini consolari non eseguiti.

158. Il consolato nomina i questori di ogni dipartimento.

159. Nomina pure i preposti alle direzioni delle contribuzioni indirette, e all'amministrazione de' beni nazionali.

160. L'articolo 114 e i seguenti sino all'art. 126 inclusivamente, relativi alla garanzia de' consigli legislativi, sono comuni ai consoli.

161. Nel caso in cui più di due consoli fossero posti in accusa dall'alta corte di giustizia, i consigli legislativi provvederanno nelle forme ordinarie al loro rimpiazzamento provvisorio durante il giudizio.

162. Fuori del caso degli articoli 119 e 127, i consoli non possono essere citati, nè chiamati, tanto collettivamente, quanto individualmente, nè dal tribunato, nè dal senato.

163. I conti e gli schiarimenti domandati al consolato dall'uno o dall'altro consiglio saranno dati in iscritto.

164. Il consolato è tenuto ogni anno di presentare in iscritto

l'uno e all'altro consiglio, il prospetto delle spese, la situazione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quello che crede conveniente di stabilire. Deve anche indicare gli abusi, che sono a sua notizia.

165. Il consolato può in ogni tempo invitare in iscritto il tribunato o il senato a prendere un oggetto in considerazione: può loro proporre delle misure, ma non dei progetti messi in forma di leggi.

166. Nessun console può assentarsi per più di cinque giorni senza l'autorizzazione espressa de' suoi colleghi. Egli non può in alcun caso allontanarsi dal luogo della residenza del consolato più di quattro miriametri (= 24 miglia, 852 passi di Roma).

167. I consoli non possono, nè fuori nè nell'interno delle loro case, comparire nell'esercizio delle loro funzioni, se non coll'abito che loro è destinato.

168. Il consolato ha la sua guardia abituale, e pagata a spese della repubblica. Questa guardia è composta, metà d'infanteria, metà di cavalleria. Essa è eguale in numero a quella di ognuno de' consigli legislativi.

169. Il consolato è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove ha sempre il primo luogo.

170. Ogni console si fa accompagnare al di fuori da due guardie.

171. Ogni posto di forza armata deve ai consoli, tanto collettivamente, quanto individualmente gli onori militari superiori.

172. Il consolato ha due messaggeri di stato, ch'egli nomina e può dimettere. I messaggeri di stato portano ai due consigli legislativi le lettere e memorie del consolato: essi a tale effetto hanno l'accesso nel luogo delle sedute dei consigli legislativi: essi marciano preceduti da due apparitori.

173. Il consolato risiede nella stessa comune, in cui risiedono i consigli legislativi.

174. I consoli sono alloggiati e ammobigliati a spese della repubblica e nello stesso edifizio.

175. Il trattamento di ognuno di loro è fissato ogni anno al valore di quindici mila miriagrammi di formento (632 rubbi).

TITOLO VII.

Corpi amministrativi e municipali.

176. Vi sarà in ogni dipartimento un'amministrazione centrale, e in ogni cantone un' amministrazione municipale almeno.

177. Ogni membro di un'amministrazione dipartimentale o municipale deve avere 25 anni almeno.

178. L'ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote, e gli affini negli stessi gradi, non possono simultaneamente essere membri della stessa amministrazione, nè succedersi, se non dopo un intervallo di due anni.

179. Ogni amministrazione dipartimentale è composta di tre membri, ed è rinnovata di un terzo, ogni 2 anni.

180. Ogni comune, di cui la popolazione ascende dai 10,000 abitanti sino a 100,000, ha per sè sola una municipalità.

181. In ogni comune, di cui la popolazione è inferiore a 10,000 abitanti, vi è un edile ed un aggiunto.

182. La riunione degli edili di ogni comune forma la municipalità del cantone.

183. Vi è di più un presidente della municipalità scelto in ogni cantone.

184. Nelle comuni, delle quali la popolazione ascende da 10,000 sino a 100,000 abitanti, vi sono sette edili, contandovi il loro presidente.

185. Nelle comuni, delle quali la popolazione eccede 100,000 abitanti, vi sono almeno tre municipalità. In queste comuni, la divisione della municipalità si fa in modo, che la popolazione del circondario di ciascuna non sia minore di 30,000. La municipalità di ogni circondario è composta di sette edili, contandovi il presidente.

186. Nelle comuni divise in più municipalità vi è un burò

ntrale per gli oggetti giudicati indivisibili dai consigli le-
slativi. Questo burò è composto da tre grandi edili nomi-
ti dal consolato.

187. Gli edili sono nominati per due anni, e rinnovati
ni anno per metà o per la parte più approssimante alla
età, e alternativamente per la frazione più grande, e per
frazione più piccola.

188. Gli amministratori dipartimentali, e gli edili possono
ere rieletti una volta senza intervallo.

189. Ogni cittadino, che, due volte di seguito, è stato
tto amministratore dipartimentale, e ne ha eseguite le
zioni, non può essere eletto di nuovo, se non dopo l'in-
vallo di un anno. Lo stesso ha luogo per l'edilità.

190. Nel caso, in cui un' amministrazione dipartimentale
municipale perdesse uno o più membri a cagion di morte,
missione, destituzione o altrimenti, il consolato nomina, per
mpire il numero, gli amministratori temporanei che agi-
sono in tale qualità sino all'elezioni seguenti.

191. Le amministrazioni dipartimentali e municipali non
ossono modificare gli atti dei consigli legislativi, nè quelli
el consolato, nè sospenderne l'esecuzione. Esse non possono
ngerirsi negli oggetti dipendenti dall'ordine giudiziario.

192. Gli amministratori sono essenzialmente incaricati delle
ripartizioni delle contribuzioni dirette, e della sopraintendenza
i denari provenienti dalle pubbliche entrate nel loro terri-
orio. La legge determina le regole e il modo delle loro
nzioni, tanto su questi oggetti, quanto su le altre parti
ell'amministrazione interna.

193. Il consolato nomina presso ciascuna amministrazione
ipartimentale e municipale un prefetto consolare, e lo re-
oca quando lo crede conveniente. Questo prefetto invigila, e
ollecita la esecuzione delle leggi. Egli deve avere 25 anni
meno.

194. Le municipalità sono subordinate alle amministrazioni
ipartimentali, e queste ai ministri. In conseguenza i ministri
ossono annullare, ciascuno nella sua parte, gli atti delle

amministrazioni dipartimentali, e queste gli atti delle municipalità, allorchè tali atti sono contrari alle leggi o agli ordini delle autorità superiori.

195. I ministri possono anche sospendere le amministrazioni dipartimentali, che hanno contravvenuto alle leggi o agli ordini delle autorità superiori; e le amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso diritto riguardo ai membri delle municipalità.

196. Nessuna sospensione, o annullazione diviene definitiva senza la formale conferma del consolato.

197. Il consolato può altresì annullare immediatamente gli atti delle amministrazioni dipartimentali o municipali. Esso può sospendere o destituire immediatamente, allorchè lo crede necessario, gli amministratori dipartimentali, e gli edili, e mandarli avanti ai tribunali del dipartimento, quando i casi lo esigano.

198. Ogni decreto che porti cassazione di atti, sospensione o destituzione di amministratori dipartimentali o di edili, deve essere motivato.

199. Le amministrazioni dipartimentali, e le municipalità non possono corrispondere tra loro, se non sopra gli affari che sono loro attribuiti dalla legge, e non su gl'interessi generali della repubblica.

200. Ogni amministrazione deve ogni anno render conto delle sue operazioni. I conti resi dalle amministrazioni dipartimentali si stampano, e non possono essere approvati definitivamente se non dal consolato.

201. Tutti gli atti de' corpi amministrativi si rendono pubblici mediante il deposito del registro nel quale essi sono descritti, e il quale è aperto a tutti gli individui dipendenti dall'amministrazione. Questo registro si compie ogni sei mesi, e se ne fa il deposito nel giorno in cui si compie. La legge può prorogare, secondo le circostanze, la dilazione fissata per tale deposito.

TITOLO VIII.

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

Disposizioni generali.

202. Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate, nè dai consigli legislativi, nè dal consolato.

203. I giudici non possono ingerirsi nell' esercizio del potere legislativo. Essi non possono impedire, nè sospendere l'esecuzione di alcuna legge, nè citare avanti a sè gli amministratori dipartimentali o gli edili, per motivo delle loro funzioni, purchè non siano autorizzati dal consolato.

204. Nessuno può essere deviato dai giudici assegnatigli dalla legge per alcuna commissione, nè per altre attribuzioni, che non quelle, che sono determinate da una legge anteriore.

205. I giudici non possono essere destituiti se non per prevaricazione legalmente giudicata, nè sospesi se non per una accusa ammessa.

206. L' ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, e gli affini in questi diversi gradi non possono essere simultaneamente membri dello stesso tribunale.

207. Le sedute dei tribunali sono pubbliche: i giudici deliberano in segreto: le sentenze si pronunziano ad alta voce: esse sono motivate, e vi si enunziano i termini della legge applicata.

208. Nessun cittadino, se non ha 25 anni compiti, può essere eletto giudice di un tribunale dipartimentale, nè pretore, nè assessore del pretore, nè membro dell'alta pretura, nè giurato, nè prefetto consolare presso i tribunali.

Giustizia civile.

209. Non può essere impedito il diritto di far giudicare le differenze da arbitri scelti dalle parti.

210. La decisione di questi arbitri è inappellabile, e anche senza ricorso all'alta pretura, se le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

211. Vi è in ogni circondario determinato dalla legge un pretore, e i suoi assessori. Essi sono tutti eletti per due anni, e possono essere immediatamente, e indefinitivamente rieletti.

212. La legge determina gli oggetti dei quali i pretori, e i loro assessori giudicano in ultima istanza. Essa ne attribuisce loro degli altri, de'quali essi giudicano, restando libero l'appello.

213. Gli affari, de'quali il giudicio non appartiene ai pretori, nè in ultima istanza, nè coll'appello, sono portati immediatamente avanti al pretore, e suoi assessori, per essere conciliati. Se il pretore non può conciliare le parti, le rimette avanti il tribunal civile.

214. Vi è un tribunale civile in ogni dipartimento. Ogni tribunale civile è composto di un prefetto consolare, del suo sostituito e di uno scriba nominati, e deponibili dal consolato, e almeno da cinque giudici. Ogni cinque anni si procede all'elezione dei cinque giudici che possono essere rieletti.

215. In occasione della elezione de'giudici, si nominano anche tre supplementarii, due de'quali si prendono tra i cittadini, che risiedono nella comune, in cui si trova il tribunale.

216. Il tribunale civile giudica in ultima istanza 1. nei casi determinati dalla legge, 2. sulle appellazioni dalle sentenze dei pretori, e degli arbitri.

217. L'appellazione dei giudicati del tribunal civile si porta al tribunale civile di uno dei tre altri dipartimenti determinati dalla legge.

218. Il tribunal civile non può giudicare in meno di tre giudici.

Della giustizia censoria e criminale.

219. Nessuno può essere preso, se non per essere condotto avanti all'ufficiale di polizia, e nessuno può essere arrestato,

o detenuto, se non per un mandato di arresto degli uffiziali di polizia, o del console nel caso dell'articolo 148: ovvero di un ordine di cattura dato o da un tribunale, o da un direttore del giurì di accusa, o da un atto di accusa dell'alta corte di giustizia, nei casi, nei quali le appartenga di pronunziare, o di un giudizio di condanna alla prigione o detenzione censoria.

220. Affinchè l'atto, che ordina l'arresto possa essere eseguito, conviene: 1.° che egli esprima formalmente il motivo d'arresto, e la legge, in conformità della quale è ordinato; 2.° che questo atto sia notificato a quello che ne è l'oggetto, e che gliene sia stata lasciata una copia.

221. Ogni persona presa e condotta avanti l'uffiziale di polizia si esamina immediatamente o in un giorno al più tardi.

222. Se risulta dall'esame, che non vi è alcun motivo di incolpazione contro di lei, sarà subito rimessa in libertà: o se vi è motivo di mandarla alla casa d'arresto, vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale in alcun caso non possa eccedere tre giorni.

223. Nessuna persona arrestata può essere ritenuta se dà una sufficiente sicurtà nei casi nei quali la legge permette di restar libero sotto sicurtà.

224. Nessuna persona nel caso, in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può essere condotta, o detenuta, se non nei luoghi legalmente e pubblicamente destinati per servire di case di arresto, di giustizia, o di detenzione.

225. Nessun custode, o carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù di un mandato di arresto, secondo le forme prescritte dagli articoli 219 e 220, di un ordine d'imprigionamento, di un decreto di accusa, o di condanna alla prigionia, o alla detenzione censoria, e senza che ne sia stata fatta annotazione nel suo registro.

226. Ogni custode, o carceriere, senza che alcun ordine possa dispensarnelo, è obbligato di presentare la persona detenuta all'uffiziale civile, che ha la polizia della casa di detenzione, tutte le volte, che ne sarà richiesto da questo uffiziale.

227. La presentazione della persona detenuta non potrà essere negata ai suoi parenti ed amici, che esibiranno l'ordine dell' uffiziale civile, il quale è sempre obbligato di accordarlo, quando il custode o il carceriere, non produce un ordine del giudice di tener la persona arrestata in segreto.

228. Chiunque di qualunque posto, o impiego, non autorizzato dalla legge dà, sottoscrive, eseguisce, o fa eseguire l'ordine di arrestare un individuo, o chiunque anche nel caso di arresto autorizzato dalla legge, condurrà, riceverà, o riterrà un individuo in un luogo di detenzione non pubblicamente, ed legalmente destinato; e tutti i custodi, o carcerieri, che contravverranno alle disposizioni dei tre articoli precedenti, saranno colpevoli del delitto di detenzione arbitraria.

229. Ogni rigore impiegato nell'arresto, nella detenzione, o esecuzione, oltre a quello che è prescritto dalla legge, è un delitto.

230. Vi sono in ogni dipartimento, per il giudizio dei delitti, dei quali la pena non è nè afflittiva, nè infamante, due tribunali di censura almeno, quattro al più. Questi tribunali non potranno pronunziare pena più grave della prigionia di due anni. Il giudizio dei delitti, dei quali la pena non eccede il valore di tre giornate di travaglio, o la prigionia di tre giorni, è delegato al tribunale di polizia composto del pretore, e di due de'suoi assessori, che giudicano in ultima istanza.

231. Ogni tribunale di censura è composto di un presidente eletto per cinque anni dalle assemblee elettorali, di due pretori, o assessori del pretore della comune, in cui è stabilito, di un prefetto consolare, nominati e deponibili dal consolato.

232. Vi è l'appellazione dai giudizi del tribunale di censura avanti al tribunal criminale del dipartimento.

233. In materia di delitti importanti pena afflittiva, o infamante, nessuna persona può essere giudicata, se non sopra un' accusa ammessa dai giurati.

234. Un primo giurì dichiara, se l'accusa deve essere am-

messa, o rigettata; il fatto è riconosciuto da un secondo giurì; e la pena determinata dalla legge viene applicata dai tribunali criminali.

235. I giurati non votano se non per scrutinio segreto.

236. I giurati di giudizio non potranno nelle 24 ore della loro riunione votare in favore o contro se non all'unanimità. Essi saranno, durante questo tempo, esclusi da ogni comunicazione esterna. Se dopo questo tempo dichiarano di non essersi potuti accordare per dare un voto unanime; essi si riuniranno di nuovo, e la dichiarazione si farà a maggiorità assoluta. A voti uguali prevale l'opinione favorevole per l'accusato.

237. I direttori del giurì d'accusa, e i presidenti dei tribunali criminali fanno a sorte la nota dei giurati sulle liste che sono scritte secondo il modo determinato dalla legge per le amministrazioni centrali, e che possono essere annullate dal consolato.

238. Vi sono in ogni dipartimento tanti giurì d'accusa, quanti tribunali di censura. I presidenti dei tribunali di censura sono, ciascun nel suo circondario, direttori del giurì d'accusa.

239. Nelle comuni maggiori di 50,000 individui, potranno essere stabiliti dalla legge, oltre il presidente del tribunale di censura, tanti direttori dei giurì d'accusa, quanti n'esigerà la spedizione degli affari.

240. Le funzioni di prefetto consolare, e di scriba presso il direttore del giurì d'accusa, sono eseguite dal prefetto consolare, e dallo scriba del tribunale di censura.

241. Ogni direttore del giurì di accusa invigila immediatamente sopra a tutti gli uffiziali di polizia del suo circondario.

242. Il direttore del giurì di accusa procede immediatamente come uffiziale di polizia, sulle denunzie che gli fa il prefetto consolare, sia per uffizio, sia dopo gli ordini del consolato:

1. Sugli attentati contro la libertà o la sicurezza individuale de' cittadini.

2. Su quelli che sono commessi contro il diritto delle genti.

3. Sull'opposizione all'eseguimento dei giudizi e di tutti gli atti esecutori emanati dalle autorità costituite.

4. Sulle turbolenze cagionate, e su i fatti praticati per impedire la percezione delle contribuzioni, la libera circolazione delle sussistenze e di altri oggetti di commercio.

243. Vi è un tribunale criminale in ogni dipartimento.

244. Il tribunal criminale è composto di un presidente, di due giudici presi tra quelli del tribunal civile, del prefetto consolare presso al tribunal civile, o del suo sostituto e di uno scriba. Il presidente e lo scriba sono eletti per cinque anni dalle assemblee elettorali; essi possono essere sempre rieletti.

245. Il prefetto consolare è incaricato:

1. Di procedere contro i delitti sugli atti di accusa ammessi dai primi giurati.

2. Di trasmettere agli uffiziali di polizia le denunzie, che gli sono indirizzate direttamente.

3. D'invigilare su i direttori del giurì d'accusa ed uffiziali di polizia del dipartimento, e di agire contro di loro seguendo la legge, in caso di negligenza o di fatti più gravi.

4. Di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l'applicazione della legge.

5. Di sollecitare l'esecuzione dei giudizi resi dal tribunale criminale, e di denunziare gli abusi, eccessi di potere e prevaricazioni.

246. I giudici non possono proporre ai giurati alcuna questione complessa.

247. Il giurì del giudizio è composto di 12 giurati almeno: l'accusato può, senza dire i motivi, ricusarne un numero che la legge determina.

248. Il processo avanti al detto tribunale criminale è pubblico, e non si può negare agli accusati il soccorso di un consiglio, che essi hanno la facoltà di scegliere, o che loro è nominato per uffizio.

249. Ogni persona assoluta da un giurì legale, non può essere molestata, nè arrestata per lo stesso fatto.

Dell' alta Pretura.

250. Vi sarà in tutta la repubblica un tribunale di alta pretura che giudica :

1. Sulle dimande di cassazione contro i giudizi dati in ultima istanza dai tribunali.

2. Sulle domande di rimandare un giudizio da un tribunale ad un altro a motivo di sospetto legittimo o di pubblica sicurezza.

3. Sulle questioni d'incompetenza e sulle azioni intentate contro un tribunale intero.

251. Nessuno può essere eletto membro dell'alta pretura se non è maritato o vedovo.

252. Il tribunale dell' alta pretura non può mai giudicare del merito degli affari; ma egli annulla i giudizi resi sulle processure, nelle quali le forme sono state violate, o che contengono qualche contravvenzione espressa alla legge, e rimette il merito della causa al tribunale che deve giudicarne.

253. Ogni anno il tribunale dell'alta pretura è obbligato d'inviare a ciascuno de' consigli legislativi una deputazione che gli presenti lo stato de' giudizi resi, coll'indicazione in margine, e il testo della legge che ha determinato il giudizio.

254. Il tribunale dell'alta pretura è composto di otto giudici.

255. Questo tribunale è rinnovato di un quarto ogni due anni. Le assemblee elettorali dei dipartimenti nominano i giudici, che devono rimpiazzare quelli che escono dal tribunale dell'alta pretura. I giudici di questo tribunale possono essere rieletti.

256. Ogni giudice di questo tribunale ha un supplementario eletto dalla stessa assemblea elettorale.

257. Vi è presso questo tribunale un prefetto consolare e un sostituto, nominati e deponibili dal consolato.

258. I consigli legislativi non possono annullare i giudizi

di questo tribunale: possono peraltro ordinare la procedura contro la persona de' giudici che avessero prevaricato.

Alta Corte di Giustizia.

259. Vi è un'alta corte di giustizia per giudicare le incolpazioni ammesse dai consigli legislativi tanto contro i loro proprii membri, quanto contro i consoli.

260. L'alta corte di giustizia è composta di un giurì di accusa, e di un giurì di giudizio, di un direttore del giurì di accusa, di un prefetto nazionale e di tre giudici.

261. L'alta corte di giustizia non si forma se non in virtù di un proclama del tribunato.

262. Essa si forma e tiene le sue sedute nel luogo designato dal proclama del tribunato. Questo luogo non può essere vicino più di quattro miriametri (26 miglia, 862 passi di Roma) al luogo in cui risiedono i consigli legislativi.

263. Allorchè il tribunato ha proclamato la formazione dell'alta corte di giustizia, il tribunale dell'alta pretura cava a sorte sei dei suoi membri in una seduta pubblica: quindi nomina nella stessa seduta per mezzo di scrutinio segreto tre di questi sei; i tre giudici così nominati sono i giudici dell'alta corte di giustizia: essi scelgono tra loro un presidente.

264. Il tribunale dell'alta pretura nomina nella stessa seduta per scrutinio alla maggiorità assoluta due suoi membri per fare all'alta corte di giustizia, uno le funzioni del direttore del giurì d'accusa, l'altro le funzioni di prefetto nazionale.

265. Ogni assemblea elettorale di ogni dipartimento nomina tutti gli anni otto giurati per l'alta corte di giustizia.

266. Il consolato fa stampare e pubblicare un mese dopo l'epoca delle elezioni la lista dei giurati nominati presso all'alta corte di giustizia.

267. L'alta corte di giustizia si divide in due sezioni:

La prima, detta sezione d'accusa, è composta dal diret-

tore del giurì di accusa, dal prefetto nazionale, e da otto alti giurati cavati a sorte sulla lista generale.

La seconda, detta sezione di giudizio, è composta da tre giudici, dal prefetto nazionale, e da 16 alti giurati parimente cavati a sorte sulla lista generale.

TITOLO IX.

Della Forza armata.

268. La forza armata è istituita per difendere lo stato contro i nemici di fuori, e per assicurare nell'interno il mantenimento dell'ordine, e l'esecuzione delle leggi.

269. La forza pubblica è essenzialmente obbediente, nessun corpo armato può deliberare.

270. Essa si distingue in guardia nazionale sedentaria, e guardia nazionale in attività.

Della Guardia Nazionale sedentaria.

271. La guardia nazionale sedentaria è composta di tutti i cittadini, e figli di cittadini in istato di portar le armi.

272. La sua organizzazione e la sua disciplina sono eguali per tutta la repubblica; esse sono determinate dalla legge.

273. Nessun romano può esercitare i diritti di cittadino se non è inscritto nel ruolo della guardia nazionale sedentaria.

274. Le distinzioni di grado, e la subordinazione non vi sussistono se non relativamente al servizio, e nel tempo della sua durata.

275. Gli uffiziali della guardia nazionale sedentaria sono eletti temporaneamente dai cittadini che la compongono, e non possono essere ricletti se non dopo qualche intervallo.

276. Il comando della guardia nazionale di un dipartimento intero non può essere affidato abitualmente ad un solo cittadino.

277. Se si giudica necessario di radunare tutta la guardia

nazionale di un dipartimento, il consolato può nominare un comandante temporario.

278. Il comando della guardia nazionale sedentaria in una città di 10,000 abitanti, e al di sopra, non può essere abitualmente confidato ad un solo cittadino.

Della Guardia Nazionale in attività.

279. La repubblica mantiene a sue spese anche in tempo di pace, sotto il nome di guardia nazionale in attività, un'armata di terra e di mare.

280. L'armata si forma per arruolamento volontario; e in caso di bisogno nel modo che la legge determina.

281. I generali in capo delle truppe di terra e di mare non sono nominati se non in caso di guerra. Essi ricevono dal consolato delle commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste commissioni si limita ad una campagna; ma esse possono essere prorogate.

282. Non vi può essere generalissimo.

283. L'armata di terra e di mare è sottomessa a leggi particolari per la disciplina, per la forma de' giudizi, e per la natura delle pene.

284. Nessuna parte della guardia nazionale sedentaria, nè della guardia nazionale in attività può agire per il servizio interno della repubblica, se non sulla requisizione in iscritto dell'autorità civile nelle forme prescritte dalla legge.

285. La forza pubblica non può essere requisita dalle autorità civili se non nell'estensione del loro territorio. Essa non può trasportarsi da un cantone all'altro senza esservi autorizzata dall'amministrazione del dipartimento, nè quella di un dipartimento in un altro senz'ordine del consolato.

286. Niente di meno i consigli legislativi determinano i mezzi d' assicurare colla forza pubblica l'esecuzione de' giudizi, e la procedura contro gli accusati su tutto il territorio della repubblica.

287. In caso di pericoli imminenti ogni municipalità può

are la guardia nazionale delle municipalità vicine. In
caso la municipalità che ha fatto la requisizione, e i
elle guardie nazionali che sono state requisite, sono egual-
obbligate a renderne conto sul momento all'amministra-
dipartimentale.
. Nessuna truppa straniera può essere introdotta sul ter-
o della repubblica senza il previo consenso dei consigli
ativi.

TITOLO X.

Istruzione pubblica.

. Vi sono nella repubblica scuole primarie dove gli al-
mparano a leggere, a scrivere, gli elementi dell'aritme-
e quelli della morale.
. Vi sono in diverse parti della repubblica scuole più
elle primarie, e il numero delle quali è determinato
legge.
. Vi è per tutta la repubblica un istituto nazionale in-
to di raccogliere le scoperte, di perfezionare le arti e le
e.
. I diversi stabilimenti d'istruzione pubblica non hanno
ro alcun rapporto di subordinazione nè di corrispon-
amministrativa.
. I cittadini hanno il diritto di formare stabilimenti par-
i di educazione e d'istruzione, come anche società li-
per concorrere ai progressi delle scienze, delle lettere,
e arti.
. Saranno stabilite delle feste nazionali per mantenere
tellanza tra i cittadini e affezionarli alla costituzione,
atria ed alle leggi.

TITOLO XI.

FINANZE.

Contribuzioni.

295. Le contribuzioni pubbliche sono deliberate, e fissate ogni anno dai consigli legislativi. A loro soli appartiene di stabilirne. Esse non possono sussistere al di là di un anno, se non sono espressamente rinnovate.

296. I consigli legislativi possono creare quel genere di contribuzioni, che crederanno necessarie: ma essi devono stabilire ogni anno un' imposizione di fondo, e un' imposizione personale.

297. Ogni individuo, che non trovandosi nel caso degli articoli 10 e 11 della costituzione, non è stato compreso nel ruolo delle contribuzioni dirette, ha il diritto di presentarsi alla municipalità, e di scrivervisi per una contribuzione personale eguale al valor locale di tre giornate di travaglio agrario.

298. L' iscrizione menzionata nell' articolo precedente non può farsi se non nel mese di messidoro d'ogni anno.

299. Le contribuzioni di qualunque natura sono ripartite tra tutti li contribuenti in proporzione delle loro facoltà.

300. Il consolato dirige e invigila sulla percezione e sull'incassamento delle contribuzioni, e dà a quest'effetto tutti gli ordini necessarii.

301. I conti dettagliati della spesa de' ministri, firmati, e certificati da loro si rendono pubblici al principio di ogni anno. Sarà lo stesso della ricevuta delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche.

302. Le liste di queste spese ed entrate sono distinte secondo la loro natura; esse esprimono le somme ricevute, e spese, di anno in anno, in ogni parte di amministrazione generale.

303. Sono egualmente pubblicati i conti delle spese parti-

lari ai dipartimenti, e relative ai tribunali, alle amministrazioni, ai progressi delle scienze, a tutti i travagli e stalimenti pubblici.

304. Le amministrazioni dipartimentali, e le municipalità on possono fare alcuna ripartizione al di là delle somme ssate dai consigli legislativi, nè deliberare o permettere senza ssere autorizzate da loro, alcun imprestito locale a carico ei cittadini del dipartimento, del cantone, o della comune.

305. Ai soli consigli legislativi appartiene il diritto di golare la fabbricazione, e l'emissione di ogni specie di moeta, di fissarne il valore e il peso, e di determinarne l'imronta.

306. Il consolato invigila sulla fabbricazione delle monete nomina gli uffiziali incaricati di esercitare immediatamente uesta ispezione.

Grande Questura e Contabilità.

307. Vi sono tre grandi questori nominati e deponibili dal nsolato. Essi non possono esser presi che tra i cittadini aritati o vedovi.

308. I grandi questori sono incaricati d'invigilare sulla rissione e su tutti i denari nazionali:

Di ordinare il giro de'fondi e il pagamento di tutte le spese tbbliche fatte col consenso dei consigli legislativi.

Di tenere un conto aperto d'introito e di esito col quere di ogni dipartimento, e colle diverse agenzie nazionali.

Di mantenere coi detti questori, colle agenzie ed amministrazioni la corrispondenza necessaria per assicurare l'inssamento esatto e regolare delle pubbliche rendite.

309. Essi non possono fare eseguire alcun pagamento sotto na di prevaricazione, se non in virtù:

1. Di una legge, e sino alla concorrenza dei fondi detati sopra ciascuno oggetto,

2. Di una decisione del consolato,

3. Della firma del ministro che ordina la spesa.

310. Essi non possono parimente sotto pena di prevaricazione, approvare alcun pagamento se il mandato sottoscritto dal ministro, cui spetta questo genere di spesa, non annunzia la data tanto della decisione del consolato, quanto della legge che autorizza il pagamento.

311. I questori di ogni dipartimento e le diverse agenzie nazionali rimettono alla grande questura i loro conti rispettivi: la grande questura li verifica, e gli ammette provvisoriamente.

312. Vi sono tre commissari della contabilità nazionale, eletti ciascuno separatamente e successivamente dai consigli legislativi: il tribunato forma a questo effetto una lista di sei candidati, il senato ne fa estrarre tre a sorte, e sceglie con scrutinio segreto tra gli altri tre.

313. Il conto generale delle entrate e spese della repubblica munito dei conti particolari, e dei documenti giustificativi, viene presentato dai grandi questori ai commissari della contabilità che lo verificano e approvano.

314. I commissari della contabilità dànno riscontro ai consigli legislativi degli abusi, della mala versazione, e di tutti i casi di responsabilità che scoprono nel corso delle loro operazioni. Essi propongono, nella parte loro, le misure convenienti all'interesse della repubblica.

315. Il risultato dei conti ammessi dai commissari della contabilità si stampa e rende pubblico.

316. I commissari della contabilità non possono essere sospesi, nè dimessi se non dai consigli legislativi.

TITOLO XII.

Relazioni estere.

317. La guerra non può essere decisa se non da un atto dei consigli legislativi sulla proposizione formale, e necessaria del consolato.

318. I due consigli legislativi concorrono nelle forme ordinarie all'atto, col quale si decide la guerra.

In caso di ostilità imminenti, o cominciate, di minacli preparativi di guerra contro la repubblica, il con- tenuto d'impiegare per la difesa dello stato i mezzi sua disposizione, coll'obbligo di prevenirne immedia- i consigli legislativi.

Il consolato solo può mantenere delle relazioni poli- di fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze e di mare, come giudica conveniente, e regolarne la e in caso di guerra.

Egli è autorizzato a fare stipulazioni preliminari di può anche stabilire delle convenzioni segrete.

Il consolato conchiude, sottoscrive, o fa sottoscrivere otenze straniere tutti i trattati di pace, di alleanza, za, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni, dica necessarie al bene dello Stato. Questi trattati e ioni sono negoziate a nome della repubblica da agenti tici nominati dal consolato, e incarirati delle sue ni.

Nel caso, in cui un trattato contenga degli articoli se- disposizioni di questi articoli non possono essere distrut- gli articoli patenti, nè contenere alcuna alienazione del lo della repubblica.

I trattati non sono validi se non dopo essere stati esa- e ratificati dai consigli legislativi; niente di meno le oni segrete ricevono la loro esecuzione dal momento in cui sono ratificate dal consolato.

Ambidue i consigli legislativi non deliberano sulla nè sulla pace, se non in comitato generale.

I forestieri stabiliti o no nella repubblica romana suc- ai loro parenti forestieri o romani. Essi possono con- , acquistare, e ricevere beni situati nella repubblica , e disporne come i cittadini romani con tutti i mezzi ati dalle leggi.

TITOLO XIII.

Revisione della Costituzione.

327. Se l'esperienza facesse sentire l'inconveniente di qualche articolo della costituzione, il senato ne propone la revisione.

328. La proposizione del senato è in questo caso sottomessa alla ratifica del tribunato.

329. Quando la proposizione di revisione è stata fatta dal senato e ratificata dal tribunato, se nel corso del settimo anno dopo questa ratifica la proposizione sarà rinnovata dal senato, ed egualmente ratificata dal tribunato, si convocherà l'assemblea di revisione.

Il tribunato è obbligato di pronunziare sulle proposizioni di questo genere nei tre mesi susseguenti la loro notificazione, senza di che esse si intenderanno come rigettate.

330. Questa assemblea è formata da cinque membri per dipartimento, tutti eletti nella stessa maniera che si eleggono i membri dei consigli legislativi, e aventi gli stessi requisiti che si esigono per il senato.

331. Il senato destina per la riunione dell'assemblea di revisione un luogo distante dal luogo dei consigli legislativi almeno quattro miriametri (26 miglia, 882 passi di Roma).

332. L'assemblea di revisione ha il diritto di mutare il luogo della sua residenza osservando la distanza prescritta dall'articolo precedente.

333. L'assemblea di revisione non esercita alcuna funzione nè governo. Essa si limita alla revisione dei soli articoli costituzionali, che le sono stati designati dai consigli legislativi.

334. Tutti gli articoli della costituzione senza eccezione continuano ad essere in vigore fintanto che i cangiamenti proposti dall'assemblea di revisione non siano stati accettati dal popolo.

335. I membri dell'assemblea di revisione deliberano in comune.

336. I cittadini, che sono membri dei consigli legislativi nel

tempo in cui si convoca un'assemblea di revisione, non possono essere eletti membri di questa assemblea.

337. L'assemblea di revisione indirizza immediatamente alle assemblee primarie il progetto di riforma, che essa ha stabilito. Essa, spedito questo progetto, resta disciolta.

338. La durata dell'assemblea di revisione non può in alcun caso eccedere tre mesi.

339. I membri dell'assemblea di revisione non possono essere citati, accusati, nè giudicati in alcun tempo per quello che han detto, o scritto nell'esercizio delle loro funzioni. Nel tempo di queste funzioni, essi non possono essere tradotti in giudizio se non innanzi all'alta corte di giustizia, e in virtù di una decisione dei membri stessi dell'assemblea di revisione.

340. L'assemblea di revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica; i suoi membri ricevono la stessa indennità che hanno i membri dei consigli legislativi.

341. L'assemblea di revisione ha il diritto di esercitare, o far esercitare la polizia nella comune in cui risiede.

TITOLO XIV.

Disposizioni generali.

342. Non esiste tra i cittadini alcuna superiorità fuori che quella dei funzionari pubblici, e relativamente all'esercizio delle loro funzioni.

343. La legge non riconosce nè voti religiosi, nè alcun impegno contrario ai diritti naturali dell'uomo.

344. Non si può proibire ad alcuno il dire, scrivere, stampare, e pubblicare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione; ma ognuno sarà responsabile di ciò ch'avrà pubblicato; fintantochè la legge abbia determinati i casi di questa responsabilità il consolato è incaricato di procedere contro gli scritti calunniosi e sediziosi.

345. Non vi è privilegio, nè maestranza, nè diritto di cor-

porazione, nè limitazione alla libertà del commercio, e all'esercizio dell'industria, e delle arti di ogni specie. Ogni legge proibitiva in questo genere, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisoria, e non ha effetto se non durante un anno al più, parchè non sia formalmente rinnovata.

346. La legge invigila particolarmente sulle professioni che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, e la salute dei cittadini; ma non si può far dipendere l'ammissione all'esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecuniaria.

347. La costituzione garantisce l'inviolabilità di tutte le proprietà o la giusta indennità di quelle delle quali la necessità pubblica legalmente comprovata esigesse il sagrifizio.

348. La casa di ogni cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte nessuno ha diritto di entrarvi, se non nel caso d'incendio, d'inondazione, o di riclamo proveniente dall'interno della casa. Durante il giorno vi si possono eseguire gli ordini delle autorità costituite. Nessuna visita domiciliare può aver luogo, se non in virtù di una legge, e per la persona, o per l'oggetto espressamente denotati nell'atto, che ordina la visita.

349. Non si possono formare corporazioni nè associazioni contrarie all'ordine pubblico.

350. Nessuna assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare.

351. Nessuna società particolare, che si occupi di questioni politiche, può corrispondere con un'altra, nè aggregarsi ad essa, nè tener sedute pubbliche composte di associati, e di assistenti distinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni di ammissione, e di eleggibilità, nè arrogarsi diritti di esclusione, nè aver presidenti, o segretari, o oratori, in una parola alcuna organizzazione, nè far portare ai suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione.

352. I cittadini non possono esercitare i loro diritti politici, se non nei comizi, o nell'assemblee tribuli.

353. Tutti i cittadini hanno la libertà di dirigere alle auto-

rità pubbliche le petizioni; ma esse devono essere individuali: nessuna associazione può presentarne delle collettive, nè individuali, eccettuate le autorità costituite, e solamente per oggetti proprii delle loro incumbenze. I petizionari non devono mai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite.

354. Ogni attruppamento armato è un attentato alla costituzione; dev' essere sul momento dissipato dalla forza.

355. Ogni attruppamento non armato deve essere egualmente dissipato, prima per via di comando verbale, e se è necessario colla forza armata.

356. Più autorità costituite non possono mai riunirsi per deliberare insieme; alcun atto emanato da una tale riunione non può essere eseguito.

357. Nessuno può portare insegne distintive, che ricordino funzioni anteriormente esercitate, o de' servizi prestati.

358. I membri dei consigli legislativi, e tutti i funzionari pubblici portano, nell' esercizio delle loro funzioni, l' abito o il segno dell' autorità di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma.

359. Nessun cittadino può rinunziare, nè in tutto, nè in parte, all' indennità o al trattamento, che gli è assegnato dalla legge, a ragion delle funzioni pubbliche.

360. Cominciando dall' anno 16 dell' èra repubblicana, nessuno potrà essere amministratore dipartimentale, giudice di un tribunale civile, presidente di un tribunale criminale, prefetto consolare o sostituto, presso un tribunale civile o criminale, se non è stato almeno per un anno o edile, o prefetto consolare presso una municipalità, o pretore o assessor del pretore, o prefetto consolare presso un tribunale di censura.

361. Cominciando dallo stesso anno, nessuno potrà essere senatore, tribuno, alto pretore, prefetto consolare presso l'alta pretura; gran questore, se non è stato almeno un anno o amministrator dipartimentale, o giudice di un tribunal civile, o presidente di un tribunal criminale, o prefetto, o sostituto del prefetto consolare presso un tribunale civile, o criminale, o in gradi maggiori di questi.

362. I difensori della patria rivestiti di un grado di ufficiale possono, nel tempo di pace, essere nominati a tutte le funzioni designate e nell'ordine determinato dai due articoli precedenti. Essi ripigliano i loro gradi militari, dopo la cessazione delle loro funzioni civili.

363. Vi è nella repubblica uniformità di leggi civili e criminali, di pesi, e di misure.

364. L'èra repubblicana che comincia al 22 settembre 1792. giorno della fondazione della repubblica francese, è comune alla repubblica romana.

365. Sarà fatta sugli emigrati una legge che non potrà essere cangiata se non nelle forme determinate dagli articoli 336 e seguenti della costituzione.

366. La nazione romana proclama come garanzia della fede pubblica, che dopo un' alienazione legalmente consumata di beni nazionali, qual che ne sia l'origine, l'acquirente legittimo non può esserne spogliato, salva al terzo riclamante la sicurezza, di essere, se vi è luogo, indennizzato dal tesoro, nazionale.

367. Alcun funzioniaro stabilito dalla presente costituzione console, ministro, legislatore, questore, amministratore, edile, elettore, pretore, giudice, prefetto consolare, giurato ordinario o speciale, o alto giurato, segretario, scriba, o altro qualunque non potrà esercitare alcuna funzione prima di aver prestato il giuramento di odio alla monarchia, e all'anarchia, e di fedeltà, ed attaccamento alla repubblica, ed alla costituzione.

368. Le differenti nomine attribuite colla presente costituzione a tutte le funzioni emanatevi ai comizii, alle assemblee tribuli, alle assemblee elettorali, ai consigli legislativi, ed ai consoli, saranno fatte per la prima volta dal generale comandante le truppe francesi in Roma. Esse avranno lo stesso effetto e la stessa durata, come se fossero state fatte secondo il modo costituzionale. Facendo queste nomine il generale non sarà vincolato dalle regole stabilite nella presente costituzione. Tutti quelli, che egli nominerà alle funzioni civili o militari, acquisteranno i pieni diritti di cittadino romano.

369. Sarà fatto al più presto un trattato di alleanza tra la repubblica romana e la repubblica francese.

Sino alla ratifica di questo trattato ogni legge emanata dai consigli legislativi romani non potrà essere promulgata ed eseguita, se non dopo la previa approvazione del general comandante le truppe francesi in Roma, il quale potrà anche di propria autorità fare quelle leggi che gli sembrassero urgenti, uniformandosi alle istruzioni direttegli dal direttorio esecutivo della repubblica francese.

Il consolato dovrà promulgare queste ultime, come se fossero emanate dal potere legislativo.

370. Alcuno dei poteri istituiti dalla costituzione non ha il diritto di cangiarla nella sua totalità, nè in alcuna delle sue parti, salve le riforme che potrebbero esservi fatte per via di revisione secondo le disposizioni del titolo XIII.

371. I cittadini si ricorderanno per sempre, che dalla bontà delle scelte nei comizii, ed assemblee tribuli dipendono principalmente la durata, la conservazione, e la prosperità della repubblica.

372. Il popolo romano rimette il deposito della presente costituzione alla fedeltà dei consigli legislativi, dei consoli, degli amministratori e dei giudici; alla vigilanza dei padri di famiglia, alle spose, ed alle madri, all'affezione dei giovani cittadini, al coraggio di tutti i romani.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA PARTENOPEA

DELL'ANNO 1799.

Questa costituzione si allontana più delle altre pubblicate in Italia sul finire del secolo scorso dalla francese. Essa è opera principalmente di Mario Pagano. *In mezzo alla imitazione servile degli ordini di Francia, vi si vedono,* scrive il Botta, *alcuni ordini nuovi di non poca importanza e di utilità evidente.*

Crediamo di far cosa grata ai nostri lettori pubblicando anche il ragionamento che si leggeva preposto al modello della costituzione. Botta lo chiama *opera in cui tutto l'acume dei greci ingegni si discopriva, atti sempre a pruovare i principii astratti con astrattezze maggiori.*

COSTITUZIONE NAPOLETANA

DELL' ANNO 1799.

Rapporto del Comitato di legislazione al Governo provvisorio.

Cittadini rappresentanti!

Una costituzione che assicuri la pubblica libertà, e che slanciando lo sguardo nella incertezza de' secoli avvenire, guardi a soffocare i germi della corruzione e del dispotismo, è l'opera più difficile a cui possa aspirare l'arditezza dell'umano ingegno. I filosofi dell'antichità, che tanto elevarono l'umana ragione, ne presentarono solamente i principii, e le antiche repubbliche le più celebri e sagge ne supplirono in più cose la mancanza colla purità de' costumi e colla energia dell'animo, che ispirò loro una sublime educazione. Gran passi avea già dati l'America in questa, diremo, *nuova scienza,* formando le costituzioni de' suoi liberi stati. Novellamente la Francia, che ha contestato straordinario amore di libertà con prodigi di valore, ha data fuori altresì una delle migliori costituzioni che si sieno prodotte finora. Il comitato di legislazione del governo provvisorio autorizzato dal generale in capo Championnet, ha terminato il suo lavoro, e vi presenta un progetto di costituzione che sottomette al vostro esame.

Esso ha adottata la costituzione della madre repubblica francese. Egli è ben giusto, che da quella mano istessa, da cui ha ricevuto la libertà, ricevesse eziandio la legge, custode e conservatrice di quella. Ma considerando che la diversità del ca-

rattere morale, le politiche circostanze, e la fisica posizione delle nazioni richieggono necessariamente dei cangiamenti nelle costituzioni, propone alcune modificazioni a quella della repubblica madre, e vi rende conto altresì delle ragioni che a ciò l'hanno determinato.

La più egregia cosa che ritrovasi nelle moderne costituzioni, è la dichiarazione de' dritti dell'uomo. Manca alle antiche legislazioni questa solida ed immutabile base. Noi ci siamo giovati della dichiarazione che porta in fronte la costituzione francese. Ma ci siamo pure avvisati che l'eguaglianza non è già un dritto dell'uomo, secondo l'anzidetta dichiarazione, ma la base soltanto di tutti i diritti, ed il principio sul quale vengono stabiliti e fondati. L'eguaglianza è un rapporto, e i dritti sono facoltà. Sono le facoltà di operare, che la legge di natura, cioè l'invariabile ragione e conoscenza de' naturali rapporti, ovvero la positiva legge sociale concede a ciascuno. Da tal rapporto di eguaglianza di natura che è tra gli uomini, deriva l'esistenza e l'eguaglianza dei dritti, essendo gli uomini simili, e però eguali tra loro, hanno le medesime facoltà fisiche e morali: e l'uno ha tanta ragione di valersi delle sue naturali forze, quanto l'altro suo simile. Donde segue che le naturali facoltà indefinite per natura, debbano essere definite per ragione, dovendosi ciascuno valer di esse per modo, che gli altri possano ancora adoperar le loro. E da ciò segue eziandio, che i dritti sono eguali; poichè negli esseri eguali, eguali debbono essere le facoltà di operare. Ecco adunque come dalla somiglianza ed eguaglianza della natura scaturiscono i dritti tutti dell'uomo, e l'eguaglianza di tai dritti.

Abbiamo derivati tutti i dritti dell'uomo dall'unico e fondamentale dritto della propria conservazione. La libertà, la facoltà di opinare, di servirsi delle proprie forze fisiche, di manifestare i proprii pensieri, la resistenza all'oppressione, sono tutte modificazioni del primitivo dritto dell'uomo di conservarsi quale la natura lo ha fatto, e di migliorar se stesso come la medesima lo sprona.

La libertà è la facoltà dell'uomo di valersi di tutte le sue

forze morali e fisiche come gli piace, colla sola limitazione di non impedir agli altri di far lo stesso. Questo dritto si confonde con quello primitivo. Perciocchè quando l'uomo viene impedito di far uso delle sue facoltà, egli non si conserva nello stato suo naturale. Le facoltà paralizzate dalla violenza sono nulle, e l'uomo schiavo è l'uomo deteriorato.

Potendo l'uomo valersi di tutte le sue facoltà, può far uso della principale, ch'è la sua ragione, in tutti i modi ed in tutta l'estensione. E perciò può aversi quelle opinioni che più gli sembrano vere. La sola limitazione dell'esercizio della facoltà di pensare sono le regole del vero. La tirannia che inceppa gli spiriti, è più detestabile di quella che incatena i corpi.

Poichè l'uomo ha la facoltà di valersi dell'azione del suo corpo; poichè è per natura stabilito che le idee e le volizioni determinano il moto del corpo; il dritto di manifestare le sue opinioni e volizioni colla voce, colla parola, coi segni, o colla scrittura, è conforme all'ordine della natura.

Da quel primo fonte di tutti i dritti deriva altresì quello della proprietà. La proprietà reale è una emanazione e continuazione della proprietà personale. L'uomo impiegando le sue forze sopra una porzione del comune patrimonio cioè sulla terra, dandole nuova vita e nuova forma colla sua industria e col suo lavoro, fa passare in quella le sue facoltà personali. Quella nuova forza che acquista la terra coltivata e migliorata dalla mano dell'uomo, quella nuova facoltà di produrre è dell'uomo, della cui attività è l'opera. Il prodotto delle sue facoltà è similmente suo, come le facoltà medesime. E poichè l'uomo ha il dritto di conservare le sue forze e facoltà, egli ha benanche il dritto di farle passare nella terra, e di occuparne una porzione, senza la quale malamente o per nulla si potrebbe conservare.

Ma i dritti non guarentiti dalla forza, sono come disegni senza esecuzione, come le idee non realizzate. Quindi contro la oppressione ogni uomo ha il diritto d'insorgere. Ma stabilire l'assoluto dritto d'insurrezione è fondare un principio antisociale, è fomentare lo spirito di anarchia, che rende ognora

ondeggiante la società, e finalmente la mena al totale discioglimento, o a quella stanchezza che poi l'abbandona nelle braccia del dispotismo. Come dunque segnare quel giusto punto tra la passiva pazienza, base del dispotismo, e l'anarchica insorgenza? Abbiamo creduto dar la risoluzione di questo interessante problema, fermando che ogni cittadino abbia il dritto d'insorgere contro le autorità ereditarie e perpetue, tiranniche sempre: ma che il popolo tutto possa solamente insorgere contro gli abusivi esercizii de' poteri costituzionali. Ma quando diciamo popolo, intendiamo parlare di quel popolo, che sia rischiarato ne' suoi veri interessi, e non già d'una plebe assopita nella ignoranza e degradata nella schiavitù, non già della cancrenosa parte aristocratica. L'uno e l'altro estremo sono de' morbosi tumori del corpo sociale, che ne corrompono la sanità. È increscevole al certo, che non abbiamo nelle moderne lingue voce per esprimere la nozione che vogliamo designare. E però non potendo precisare la nozione di popolo. abbiamo prefinita la sua facoltà dicendo, ch'esso può insorgere per darsi una nuova costituzione, ma libera soltanto.

Dal medesimo principio della somiglianza ed eguaglianza di natura abbiamo fatto scaturire tutti i doveri dell'uomo. Essendo gli uomini tutti simili ed eguali, ciascuno deve comportarsi co' suoi simili non altrimenti che con se stesso, se egli è pur vero che sieno simili i rapporti dell'essere istesso verso degli esseri simili. Il fondamentale dovere, base di ogni morale, è che ciascuno sia verso gli altri affetto come è verso di se stesso.

Dal principio istesso dell'eguaglianza degli uomini svilupasi un secondo luminoso principio, base del dritto politico. il quale scorto prima dal napoletano Gravina, adottato di poi da' celebri giuspubblicisti francesi Montesquieu e Rousseau, è la feconda sorgente dei dritti e doveri del cittadino, dei dritti del popolo, e de' doveri de' pubblici funzionarii.

La società vien formata dalla unione della volontà degli uomini che voglion vivere insieme per la vicendevole guarentigia de' proprii dritti. L'unione delle forze fa la pubblica au-

orità, e l'unione de' consigli forma la pubblica ragione, la quale avvalorata dalla pubblica autorità; diviene legge. Quindi l'imprescrittibile dritto del popolo di mutar l'antica costituzione, e stabilirne una nuova più conforme agli attuali suoi interessi, ma democratica sempre, e quindi il dritto di ogni cittadino di esser guarentito dalla pubblica forza, e il dovere di contribuire alla difesa della patria; quindi finalmente i dritti e doveri de' pubblici funzionarii, che per delegazione esercitano i poteri del popolo sovrano, e per dovere sono vittime consecrate al pubblico benè.

Passiamo intanto all'esame della costituzione. La ripartizione ed armonica corrispondenza de' poteri fu nella costituzione francese eccellentemente stabilita; onde abbiamo esattamente camminato per le sue tracce, eccetto poche mutazioni. Ci arresteremo soltanto su di quelle che meritano maggior attenzione, e passeremo le più leggiere, che si possono ravvisare nella stessa lettura.

Ci è sembrato necessario di lasciar sussistere le due partizioni del corpo legislativo, non ostante ciò che si è detto o si possa dire in contrario. Un tale stabilimento fuor di ogni dubbio arresta la naturale rapidità del corpo legislativo, e dà la necessaria maturità alle leggi, la moltiplicazione e la precipitanza delle quali inviluppa e sconvolge la repubblica. Ma dall'altra banda abbiamo considerato, che la sezione, la quale dee proporre la legge, convien che sia piuttosto un ristretto corpo d'uomini di età matura, che una numerosa assemblea di giovani. Oltre l'esempio delle antiche repubbliche, nelle quali un ristretto senato proponeva le leggi, e numerosa assemblea popolare la rigettava o approvava, solide ragioni ci hanno a tal parere determinati.

La moltitudine, del pari che un solo, mal riesce a proporre la legge. Un solo difficilmente richiama innanzi alla sua mente i lati tutti e le possibili combinazioni che debbono guidare il legislatore nel proporre la più generale, esatta e chiara forma di utile legge. Per lo contrario, laddove la discussione si fa da gran moltitudine, egli è quasi impossibile che non si ab-

bandoni l'oggetto principale e che il divagamento di molte subalterne ed inutili questioni non faccia traviare dall'essenziale scopo. Un mediocre numero ischiva gl' inconvenienti opposti, ed accoppia l'uno e l'altro vantaggio. Iscorge le moltiplici combinazioni che uno o pochi difficilmente veggono, e non si disperde nell'infinità d'inutili considerazioni, che impediscono di reassumere la discussione e richiamarla al suo vero oggetto.

Nè ci ha fatto mutar sentimento la considerazione, che i molti e i più giovani fossero più abili a proporre le leggi dal perchè la fervida gioventù e la moltitudine osa più, tenta sempre nuove cose e si lancia a nuovi oggetti. Proporre le leggi è più l'effetto della fredda analisi che dell'ardito genio, richiede più estensione di lumi che voli di spirito. Ritrovare la propria, esatta e chiara forma di legge, è più l'opera del riserbato giudizio, che dell'audace invenzione. Ond'è che pochi ed uomini maturi vi riescano meglio, che ardente moltitudine di giovani. Finalmente quella unità che regna in tutte le opere della natura, e che deve ritrovarsi in tutte le produzioni dell'arte, perchè la rettitudine ed energia delle operazioni vi si rinvenga, quella unità che forma la bontà e la perfezione della legislazione per mezzo della corrispondenza ed accordo di tutte le sue parti, più facilmente si potrà conseguire da pochi che da molti.

D'altra parte poi la moltitudine è propria assai più a rilevare i vantaggi o gl'incomodi di una legge; poichè ciascuno separatamente riguarda l' oggetto por un lato diverso, e la comunicazione di diverse vedute presenta all' assemblea sanzionatrice quel tutto che deesi aver presente per approvare o rigettare con verità.

Per siffatte considerazioni, nel nostro progetto di costituzione un Senato di cinquanta membri prepara la legge e la propone, e l' assemblea ed il consiglio di centoventi membri fa le veci de'comizii e delle agore delle antiche repubbliche, con tanto maggior vantaggio, che mentre conserva la generalità della discussione, va pure esente dai tumulti e dalla confusione che di necessità porta seco la numerosa ed inquieta popolare assemblea.

Le circostanze locali e la premura di semplificare per quanto è possibile la costituzione, ci hanno spinto a fare alcuni cangiamenti altresì nel potere giudiziario. Il portare ne' giudizii civili l'appello da un dipartimento all'altro, secondo la costituzione francese, è fuor di dubbio incomodo assai e dispendioso ancora ai litiganti, soprattutto ai poveri, che si dovranno recare per ottener giustizia nella centrale di un dipartimento forse più giorni lontana dal luogo della loro dimora. E perciò, avendo diviso il tribunale civile in quattro sezioni, di cinque giudici l'una, abbiamo stabilito che si porti l'appello dall'una all'altra sezione. Per tal modo si assicura la giustizia, nè vengono disagiati i litiganti.

Il tribunale criminale ha ricevuta eziandio una leggiera modificazione. La giustizia censoria o correzionale ci sembra più propria per quelle funzioni alle quali venne destinata nelle antiche repubbliche, vale a dire a correggere i vizii, germe di delitti, che a punire i piccoli misfatti. Ei ci pare più convenevole lasciare alla stessa giustizia criminale l'incarico di punire così i grandi come i piccoli delitti. Non deve farsi distinzione alcuna per la maggiore o minor grandezza de' delitti e delle pene. Si appartiene alla giustizia criminale così la pena di due anni di carcere, che vien riserbata nella costituzione della repubblica madre alla giustizia correzionale, come la pena di dieci o venti anni di ferri.

Egli è vero, che la costituzione francese non richiede l'intervento de'giurati ne'giudizii de'piccoli delitti, che sono i più frequenti, per render quelli più spediti. Ma la pena di due anni di carcere imposta senza l'intervento de'giurati può non leggiermente offendere la libertà civile, e preparare lentamente le catene alla nazione. Il sorgente occulto dispotismo può valersi di questa molla per innalzare la macchina fatale che fulmini gli amici della libertà. Per la qual cosa abbiamo nei piccioli delitti come nei gravi, eccetto il castigo de' leggieri disordini alla polizia commessi, richiesta la medesima solennità, ed affidato alla stessa giustizia criminale il procedimento. Per tale metodo si conserva meglio l'unità del sistema giu-

diziario, si rende più semplice la macchina politica, e la libertà civile più sicura.

Avendo tolto di mezzo i tribunali correzionali, ci è convenuto di far eleggere i presidenti de' due giurì dalle assemblee elettorali, riserbando ad essi le funzioni medesime che vengono loro attribuite dalla costituzione francese. Dalle medesime assemblee elettorali verranno nominati i giudici criminali, essendoci sembrato minor male caricar la repubblica di un nuovo ma non grave dispendio, che sospendere le funzioni dei giudici civili, i quali secondo la costituzione francese, dovrebbero adempire per giro le funzioni dei giudici criminali. Presso di noi per la moltiplicità degli oggetti debbono essere per molti anni assai occupati i giudici civili.

Ad imitazione delle antiche repubbliche abbiamo richiamata la censura alle sue nobili funzioni di emendare i costumi, correggendo i vizi: perciocchè si è stabilito un collegio di censori da crearsi in ogni anno in ciascun cantone coll'incarico d' imporre le pene della privazione del dritto attivo o passivo di cittadino a coloro che non vivessero democraticamente. Una vita soverchiamente voluttuosa, una sregolata condotta tenuta nel governo della propria famiglia, costumi superbi ed insolenti mal si confanno col vivere democratico, e preparano insensibilmente una voragine, nella quale presto o tardi corre a precipitarsi la libertà. Ma la loro facoltà non deve estendersi ad imporre sospensione di dritti civili oltre il terzo anno, nè potrà su' pubblici funzionarii esercitar la censura, se non dopo spirato il tempo delle loro funzioni; ed allora potranno esser puniti ancora per que'vizi, che nel corso delle loro cariche avranno forse manifestati. In tal modo sarà rispettata l'autorità de' pubblici funzionarii, ed imbrigliata la baldanza de' viziosi.

Questi che possiamo chiamare i sacerdoti della patria, verranno eletti tra le persone le più savie e le più probe del cantone, e dell' età assai matura di anni 50, nella quale è spento l' ardore delle passioni, ma non è mancata l' energia necessaria a stendere la mano ardita per curare le piaghe della repubblica.

La censura, più che spegnere il male, deve prevenirlo. Fondare i buoni costumi è il metodo più proprio per estirpare i corrotti. Quindi ella deve invigilare sulla privata e pubblica educazione. La pubblica morale, tanto coltivata dagli antichi quanto negletta dai moderni, le istituzioni repubblicane, esser debbono il principale oggetto delle sue cure.

Un celebre politico dice, che le leggi dell'educazione debbono esser sempre relative alla costituzione, come eziandio le altre leggi tutte, civili, criminali ed economiche. Ma noi siam d'avviso che i principii delle leggi tutte, e particolarmente di quelle che riguardano l'educazione, convien che formino parte integrale della costituzione. Essa deve contenere i germi dell'intera legislazione, e deve rassomigliare il tronco dell'albero da cui sbucciano i rami, che sono segnati nei suoi nodi. Vi sono delle leggi civili, criminali ed amministrative immediatamente connesse alla costituzione, da cui non possono distaccarsi, senza che essa vacilli; non altrimenti che un edifizio è necessitato a crollare ove si atterri quel muro che lo attacca alle vicine fabbriche. Per sì fatta ragione nella costituzione della repubblica francese vengono compresi i principii della criminale legislazione. Per sì fatta ragione eziandio nella costituzione convien dispiegare i principii della pubblica educazione. La libertà non è minacciata soltanto dalle usurpazioni dei poteri costituiti, ma benanche dai privati cittadini e dalla pubblica corruzione. Anzi le autorità costituite, avvalorate di qual siasi potere, se non si trovano nelle mani de'potenti cittadini, se il veleno della corruzione non ha per avventura infettato il corpo sociale nè paralizzato lo spirito repubblicano, non aspirano mai alla tirannide. La costituzione per tanto deve innalzare un argine altissimo contro la corruzione dei costumi non meno, che contro l'eccessivo potere de' funzionarii. Cosa che non si può altrimenti conseguire se non per mezzo dell'educazione e delle istituzioni repubblicane.

Non è negletta l'istruzione nella costituzione francese; ma riguarda piuttosto la parte intellettuale che la morale.

L'eguaglianza politica non deve far sì che venga promosso all'esercizio delle pubbliche funzioni colui, che non ne ha l'ingegno per adempierle. Il dritto passivo di ogni cittadino è, secondo la nostra veduta, ipotetico, vale a dire che ogni cittadino, posto che divenga abile, acquista il dritto alle pubbliche cariche. Un tal dritto si risolve nella facoltà di acquistare il dritto di eleggibilità.

Nelle democrazie un uomo della infima plebe può armar la sua mano de' fasci consolari, quando abbia il valor di un Mario e l'ingegno di un Tullio. Ma un ignorante venditor di salumi, che vien proposto al governo di Atene, necessariamente perderà la repubblica, e sarà l'oggetto de' pungenti sali di Aristofane. Quindi la legge deve prefinire le qualità morali del cittadino che può essere eletto. Ella deve stabilire quale educazione, quali studi ed esercizii si richieggono nel cittadino eleggibile. Il dritto di eleggere può essere più esteso di quello di essere eletto, richiedendosi minore ingegno per discernere l'ingegno altrui, che per amministrare la repubblica. Per la qual cosa abbiamo individuate un poco più esattamente le qualità e l'educazione del cittadino eleggibile, affidandone a' censori l'ispezione e la cura.

Primieramente portiamo opinione, che qualsiasi cittadino non possa esercitare il dritto di eleggere, se non abbia servito almeno nella milizia sedentanea. La libertà non si conquista che col ferro, e non si mantiene che col coraggio. Conviene di più, che abbia apprese le prime lettere, l'abbaco e 'l catechismo repubblicano. Ma il cittadino che deve ascendere al sublime grado di legislatore, di direttore o pur di giudice, fa d'uopo che abbia date alla patria molte testimonianze del suo ingegno e della sua virtù. Egli deve aver compito un corso di studi nelle pubbliche scuole, e deve aver ricevuta l'educazione fisica e morale che la legge stabilisce. Deve inoltre aver trascorse le minori magistrature, tirocinio e pruove per le maggiori. E deve di più non esser mai stato notato dal corpo censorio.

Finalmente, cittadini rappresentanti, vi proponiamo un'ag-

giunzione fatta da noi alla costituzione francese, per quel salutare timore che dobbiamo noi avere del dispotismo e di ogni potere arbitrario, al cui cenno si è pur troppo per lo corso di tanti secoli abituata la nostra nazione.

Se il potere esecutivo sia troppo dipendente dal corpo legislativo, come lo era nella costituzione francese del 1793, in tal caso l'assemblea assorbirà il potere esecutivo, e concentrandosi in essa tutti i poteri, ella diverrà dispotica. Se poi sia indipendente l'uno dall'altro, potranno sorgere due disordini, o l'inazione ed il languore della macchina politica per la poca intelligenza de' due corpi che rivalizzino tra loro, ovvero l'usurpazione dell'uno sull'altro per quella naturale tendenza di ogni potere all'ingrandimento.

Ecco la necessità di un altro corpo di rappresentanti del popolo, che sia come un tribunale supremo, il quale tenga in mano la bilancia de' poteri, e li rinchiuda ne' loro giusti confini: che abbia in somma la custodia della costituzione e della libertà. Esso farà rientrare il potere esecutivo nella sua linea ove l'abbia oltrepassata. Esso opporrà un *veto* al corpo legislativo, se in qualche caso usurpi l'esecuzione; e nel tempo stesso richiamerà l'uno e l'altro corpo, quando faccia mestieri, all'adempimento de proprii doveri, riparando insieme agli eccessi di commissione ed a' difetti di omissione. Il potere tribunizio risederà in questo corpo, che noi abbiam chiamato degli efori.

Ma perchè sia baluardo di libertà e non già seme d'arbitrario potere, conviene che sia spogliato d'ogni altra funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria, perchè non abbia interesse alcuno d'inceppare le altrui funzioni per estendere le proprie. Nè per altra ragione i tribuni di Roma, e gli efori a Sparta sollevarono talvolta delle politiche tempeste, se non perchè mescolavansi ne' giudizii, nella legislazione e nella esecuzione.

Il riguardo medesimo ci ha fatto stabilire che non possano costoro, spirate le loro funzioni, passare in senato o in consiglio prima di tre anni. Imperocchè l'interesse per un corpo al quale potrebbero aspirare, li potrebbe agevolmente travolgere.

Egli è stato mestieri limitare i poteri di questo imponente

collegio il più che fosse possibile. E però vieta la costituzione che i suoi membri potessero prima di cinque anni essere rieletti, e richiede ancora l'età matura di anni quarantacinque compiuti. La durata delle sue funzioni non eccederà l'anno. Le sue sessioni si terranno una sola volta nell'anno, nè la durata di quelle potrà oltrepassare lo spazio di 15 giorni: le più frequenti riunioni potrebbero più turbare che riordinare; poichè gli uomini voglion sempre fare qualche cosa, o che sia o no a proposito, quando sono riuniti per fare. Verranno finalmente eletti nel modo istesso che i membri del corpo legislativo. Le loro decisioni avranno nome di decreti e non di legge: e questi decreti saranno sacrosanti ed inviolabili: e potranno giudicare tanto ad istanza de' poteri per terminare le loro controversie, quanto di ufficio.

Cittadini rappresentanti, son queste le considerazioni sopra i pochi cangiamenti fatti alla costituzione della repubblica madre, che il comitato di legislazione vi propone. Ponderatele col vostro eletto ingegno, esaminatele colla vostra alacre attenzione, adottatele o rigettatele, secondo che il bene della patria lo richiede.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DOVERI DELL'UOMO, DEL POPOLO E DE' SUOI RAPPRESENTANTI.

L' immobile base di ogni libera costituzione è la dichiarazione dei diritti e doveri dell' uomo, del cittadino, e quindi del popolo. Perciocchè il principale oggetto di ogni regolare costituzione dev' essere quello di guarentire siffatti dritti, e prescrivere tali sacri doveri. Perciò la provvisoria Rappresentanza della Repubblica Napolitana, alla presenza dell' Essere supremo, e sotto la sua guarentigia, proclama i dritti e i doveri dell' uomo, del cittadino e del popolo, e fa le seguenti dichiarazioni:

1. *Tutti gli uomini sono eguali, ed in conseguenza tutti gli uomini hanno dritti eguali. Quindi la legge nelle*

ne e ne' premii, senza altra distinzione salvo quella [illegible] qualità morali, deve tutti egualmente considerarli.

DRITTI DELL' UOMO

1. Ogni uomo ha dritto di conservare e migliorare il [illegible]essere, e perciò tutte le sue facoltà fisiche e morali.

2. Ogni uomo ha dritto di esercitare tutte le sue facoltà fisiche e morali, come più gli aggrada, colla sola limitazione di non impedir gli altri a far lo stesso nè disorganizzare il corpo politico cui appartiene. Quindi la libertà, [illegible] è per appunto l'anzidetta facoltà di adoperare tutte le sue forze come gli piace, coll'enunciata limitazione, [illegible] secondo dritto dell' uomo. Questa distrutta, è distrutto l'uomo morale, poichè le facoltà che non si possono esercitare, divengono nulle.

4. La libertà di opinione è un dritto dell' uomo. La principale delle sue facoltà è la ragionatrice. Quindi ha dritto di svilupparla in tutte le possibili forme; e però nutrire tutte le opinioni chè gli sembrano vere.

5. La libertà delle volizioni è la conseguenza del loro dritto di opinare. La sola limitazione della volontà [illegible]o le regole del vero che prescrive la ragione.

6. Il sesto dritto dell'uomo è la facoltà di adoperare [illegible]azione del suo corpo secondo i suoi bisogni, purchè non impedisca gli altri a far lo stesso.

7. Quindi deriva il dritto di manifestare colle parole, gli scritti, ed in qualunque maniera le sue opinioni e [illegible]izioni, purchè non si turbino i dritti degli altri e quelli [illegible] corpo sociale.

8. Nasce benanche dal sesto dritto quello della proprietà. L'uomo che impiega le sue facoltà nella terra, [illegible] rende propria. Perciocchè il prodotto delle facoltà è [illegible] proprio di ciascuno, come le facoltà medesime.

9. La resistenza a colui che impedisce il libero esercizio delle proprie facoltà è un dritto dell' uomo. Senza di [illegible]sa è precario ogni altro dritto.

L' anzidetta resistenza è un dritto dell' uomo nello stato fuorsociale. Nello stato sociale la individuale resistenza è permessa soltanto contro le autorità perpetue ed ereditarie, tiranniche sempre.

DRITTI DEL CITTADINO

10. *Ogni cittadino ha il dritto di essere guarentito dalla pubblica forza in tutti i suoi dritti naturali e civili.*

11. *Ogni cittadino deve essere premiato o punito a proporzione de' meriti e de' delitti, senza distinzione alcuna di persone.*

12. *Ogni cittadino ha il dritto di eleggere e di essere eletto pubblico funzionario, purchè abbia le qualità morali richieste dalla legge.*

DRITTI DEL POPOLO

13. *Il dritto fondamentale del popolo è quello di stabilirsi una libera costituzione, cioè di prescrivere a sè stesso le regole colle quali vuol vivere in corpo politico.*

14. *Quindi deriva il dritto di poter mutare, quando lo stimi a proposito, la forma del governo, purchè dia a se stesso una libera costituzione: poichè niuno ha il dritto di far ciò che gli nuoce. La sovranità è un dritto inalienabile del popolo, laonde o da sè, o per mezzo dei suoi rappresentanti, può farsi delle leggi conformi alla costituzione che si ha stabilita, e può farle eseguire, per ciocchè senza l'esecuzione le leggi rimangono nulle.*

15. *Il popolo ha il dritto di far la guerra. Questo dritto scaturisce da quello della resistenza, ch' è il baluardo di tutti i dritti.*

16. *Ha il dritto d' imporre le contribuzioni necessarie alle pubbliche spese. Gli uomini riunendosi in società, siccome hanno ceduto l'esercizio delle loro forze fisiche per la conservazione della medesima, così hanno ipotecata quella parte dei loro beni, che è necessaria al mantenimento dell' ordine che la fa sussistere.*

DOVERI DELL'UOMO

I doveri dell'uomo sono obbligazioni o sia necessità morali, che nascono dalla forza morale di un principio di ragione. Ed è questo il medesimo principio dal quale abbiamo derivati i dritti, vale a dire la somiglianza e l'eguaglianza degli uomini.

17. *Il dovere fondamentale dell'uomo è di rispettare i dritti degli altri. L'eguaglianza importa, che tanto valgono i nostri quanto i dritti degli altri.*

18. *Ogni uomo deve soccorrere gli altri uomini, e sforzarsi di conservare e migliorare l'essere de' suoi simili, perciocchè per la somiglianza di natura ciascun uomo dev'essere affetto verso gli altri come verso se stesso.*

19. *Quindi è sacro dovere dell' uomo di alimentare i bisognosi.*

20. *È obbligato ogni uomo d'illuminare e d' istruire gli altri.*

DOVERI DEL CITTADINO

Il principio dei doveri civili si è, che la società vien composta dall'aggregato delle volontà individuali. Quindi la volontà generale, o sia la legge, deve dirigere le volontà individuali.

21. *Ogni cittadino deve obbedire alle leggi emanate dalla volontà generale, o da' legittimi rappresentanti del popolo.*

22. *Ogni cittadino deve obbedire alle autorità costituite dal popolo.*

23. *Ogni cittadino deve conferire colle opere e colle contribuzioni al mantenimento dell'ordine sociale.*

E perciò ogni cittadino dev'essere militare.

24. *Ogni cittadino deve denunziare alle autorità costituite i tentativi degli scellerati contro la pubblica sicurezza, e proporre le accuse dei delitti commessi innanzi ai magistrati competenti.*

25. *I pubblici funzionarii debbono guarentire ogni cittadino contro l'interna ed esterna violenza.*

26. *Ogni pubblico funzionario deve consecrar se stesso, il suo ingegno, la sua fortuna e la sua vita per la conservazione e pel vantaggio della Repubblica (1).*

COSTITUZIONE

Art. 1. La Repubblica Napoletana è una ed indivisibile.

2. L' universalità dei cittadini della Repubblica è il Sovrano.

TITOLO PRIMO.

Divisione del territorio.

3. Il territorio continentale della repubblica napoletana è diviso per ora in diciassette dipartimenti, i quali sono: — 1. *Gran Sasso* — 2. *Aterno* — 3. *Majella* — 4. *Liri* — 5. *Vesuvio* — 6. *Biferno* — 7. *Gargano* — 8. *Calore* — 9. *Sele* — 10. *Palinuro* — 11. *Bradano* — 12. *Vulture* — 13. *Leuca* — 14. *Polino* — 15. *Crati* — 16. *Lacinio* — 17. *Leucopetra.*

4. Il corpo legislativo può cambiare o rettificare i limiti ed il numero de' dipartimenti; purchè la superficie di un dipartimento non sia più estesa di . . . .

(1) Le modifiche fatte dai compilatori napoletani alla *Dichiarazione dei dritti dell' uomo e del cittadino* sono motivate nel rapporto che precede la costituzione. È evidente che essi vollero dare un ordine rigorosamente scientifico ai canoni ed alle massime raccolte e ravvicinate dallo statuto francese, e dedurne più apertamente le conseguenze.

5. Ciascun dipartimento è diviso in cantoni: e ciascun cantone in comuni: i limiti de' cantoni possono ancora esser rettificati o cambiati dal corpo legislativo, ma in guisa che la distanza di ogni comune dal capo-luogo del cantone non sia più di sei miglia.

TITOLO II.

Stato politico dei Cittadini.

6. Ogni uomo nato e dimorante nel territorio della repubblica dell' età di 23 anni compiuti, ed ascritto sul registro civico del suo cantone, e domiciliato per un anno intero sul territorio della repubblica, pagando una contribuzione diretta, è cittadino della repubblica.

7. Que' naturali, che avran fatta una o più campagne per la difesa della repubblica, sono cittadini senza veruna condizione di contribuzione.

8. Il forestiere diventa cittadino della repubblica, allor quando, dopo aver compiuti gli anni 23, e dopo di aver dichiarato di volersi stabilire nel territorio della repubblica, vi sia poi dimorato per sette anni di seguito; purchè paghi una contribuzione diretta, e possegga in proprietà un fondo o uno stabilimento di agricoltura o di commercie, e che abbia sposata una donna della repubblica.

9. Nelle assemblee primarie i cittadini della repubblica soltanto possono votare; ed essi soli possono esser chiamati alle funzioni dalla costituzione stabilite.

10. Si perde l' esercizio de' dritti di cittadino, soltanto:

1. Per la naturalizzazione in paese straniero;

2. Per l' associazione a qualunque corpo straniero, che richiede distinzione di nascita, o voto religioso;

3. Per accettazione di funzioni o pensioni offerte da un governo straniero;

4. Per condanna di pena afflittiva o infamante, fino alla riabilitazione.

11. I diritti di cittadino restano sospesi, soltanto:

1. Per interdetto giudiziario a causa di furore, di demenza o d' imbecillità;

2. Per lo stato di debitore fallito, o di erede immediato, detentore o donatario di tutta o parte della successione di un fallito;

3. Per lo stato di familiare stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa;

4. Per accusa ammessa dal giurato di accusa;

5. Per condanna di contumacia, finchè la sentenza non sia annullata;

6. Per decreto de' censori.

12. Ogni cittadino che avrà dimorato sette anni di seguito fuori del territorio della repubblica senza missione o licenza a nome della nazione, si ha come forestiere: egli non riacquista la cittadinanza, se non dopo aver soddisfatto alle condizioni prescritte nell' art. 8.

13. Non possono i giovani essere ascritti sul registro civico, se non provano di saper leggere, scrivere, esercitare un mestiere, e render conto del catechismo repubblicano.

Le operazioni manuali dell' agricoltura si appartengono a' mestieri.

Questo articolo comincerà ad avere la sua piena esecuzione dopo un decennio.

TITOLO III.

Assemblee primarie.

14. Si compongono le assemblee primarie da cittadini domiciliati nel medesimo cantone.

Il domicilio richiesto per aver diritto di votare in queste assemblee debb' essere di un anno, e si perde il diritto per un anno di assenza.

Nelle grandi comuni divise in più cantoni, ciascuno può votare nel cantone ove attualmente dimora, quantunque non vi sia domiciliato da un anno, purchè la sua dimora per detto tempo sia stata in qualunque altro luogo del comune.

15. Niuno può sostituire a sè un altro nelle assemblee primarie, nè per lo stesso oggetto votare in più di una di dette assemblee.

16. Non può esservi meno di un' assemblea primaria in ogni cantone. Ove ne sieno più, ciascuna è composta almeno di 450 cittadini, e di 900 al più. S' intende questo numero di que' cittadini, presenti o assenti, che abbiano il dritto di votare.

17. Provvisionalmente il più anziano presiede alle assemblee primarie nel radunarsi: e le funzioni di segretario si adempiono provvisionalmente dal più giovane.

18. Definitivamente le assembee primarie sono costituite colla nomina a scrutinio di un presidente, di un segretario, e di tre scrutatori.

19. Sorgendo difficoltà sulle qualità richieste per votare, l' assemblea provvisionalmente decide, dando luogo a ricorso al tribunale civile del dipartimento. Ma le elezioni seguite non saranno perciò alterate per le decisioni posteriori.

20. Il corpo legislativo è il solo che decide sulla validità delle operazioni delle assemblee primarie, nel caso che si sia trasgredita una espressa determinazione della costituzione.

21. Niuno può intervenire armato nelle assemblee primarie.

22. Esse regolano la loro polizia.

23. Le assemblee primarie si radunano,

1. Per accettare o rigettare i cambiamenti dell'atto costituzionale proposti dall' assemblea di revisione;

2. Per fare le elezioni che loro appartengono secondo la costituzione.

24. Esse si radunano in ogni anno di pieno loro dritto il primo germinale, e procedono secondo l' occorrente a nominare:

1. I membri dell' assemblea elettorale;

2. I giudici di pace ed i suoi assessori;

3. Il presidente dell' amministrazione municipale del cantone, o gli ufficiali municipali nei comuni al di sopra di 10,000 abitanti.

25. Immediatamente dopo questa elezione, si adunano nei comuni al di sotto di 10,000 abitanti le assemblee comunali, le quali eleggono gli agenti di ciascun comune ed i loro aggiunti.

26. È nullo tutto ciò che si fa in un' assemblea primaria o comunale oltre l' oggetto della loro convocazione, e contro le forme determinate dalla costituzione.

27. Tutte le elezioni si fanno a scrutinio segreto.

28. Qualunque cittadino legalmente convinto di aver venduto o comprato un suffragio, è escluso dalle assemblee primarie e comunali, e da ogni pubblica funzione per 20 anni, ed in caso di recidiva, per sempre.

TITOLO IV.

Assemblee elettorali.

29. Ogni assemblea primaria nomina un elettore per ogni 200 cittadini, presenti o assenti, cha abbian dritto di votare in detta assemblea.

Fino al numero di 300 inclusivamente non si nomina che un solo elettore. Da 301 cittadini fino a 500, se ne nominano due: da 500 fino a 700, tre; e quattro da 700 fino a 900.

30. I membri delle assemblee elettorali sono nominati in ogni anno, e non possono essere rieletti prima che sieno decorsi tre anni.

31. Niuno può essere nominato elettore, se non abbia l'età di 25 anni compiuti, e se alle qualità necessarie per esercitare i dritti di cittadino non aggiunga una delle seguenti condizioni:

Nelle comuni al di sopra di 6000 abitanti, quella di esser proprietario, nsufruttuario, o locatario di beni, o di un fondo o di una casa della rendita eguale al valore locale di 200 giornate di lavoro di campagna;

Nelle comuni al di sotto di 6000 abitanti, quella di esser proprietario, usufruttuario, o locatario di una casa o di un

ıdo, che gli renda il valore locale di 150 giornate di la-
ro di campagna;

Nei villaggi, quella di proprietario o usufruttuario di
ni, la cui rendita sia eguale al valore di 150 giornate di
oro di campagna, o di fittaiuolo o socio di beni della ren-
a di 200 giornate di lavoro di campagna.

La rendita richiesta dalla legge può cumulativamente
er composta di tutti gli enunciati prodotti.

52. In ogni anno il dì 20 germile si riuniscono le assem-
e elettorali in ogni dipartimento, e in dieci giorni, senza
roga, terminano tutte le elezioni che si hanno a fare; dopo
che esse sono disciolte di pieno diritto.

53. Le assemblee elettorali di altro non possono occuparsi
: delle sole elezioni, di cui sono incaricate; nè possono
iare o ricevere alcuna memoria, petizione o deputazione.

54. Esse non possono aver tra loro alcuna corrispondenza.

55. I cittadini che sono stati membri di un' assemblea e-
torale non possono prendere più il titolo di elettori, nè
nirsi con questa qualità a coloro che sono stati membri
detta assemblea.

La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla
urezza generale.

56. Gli articoli 15, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27 e 28 del
olo precedente sulle assemblee primarie sono comuni alle
emblee elettorali.

57. Le assemblee elettorali, secondo l' occorrente, eleg-
no:

1. I membri del Corpo legislativo, cioè i membri del
nato e del Consiglio:

2. I membri del tribunale di cassazione;

3. Gli alti giurati;

4. Gli amministratori del dipartimento;

5. Il presidente, l' accusatore pubblico, il cancelliere
i giudici del tribunale criminale;

6. I giudici del tribunale civile;

7. Gli efori;

8. I censori nei cantoni del dipartimento.

38. Quando alcuno è eletto dalle assemblee elettorali a prendere il luogo di un morto, di un dimesso o destituito, si considera eletto per quel tempo che restava al funzionario cui è surrogato.

39. Il commessario dell'Arcontato presso l'amministrazione di ogni dipartimento, è tenuto sotto pena di destituzione, di avvisare l'Arcontato dell'apertura e chiusura delle assemblee elettorali. Egli non può arrestarne, o sospenderne le operazioni, nè entrare nel luogo delle sessioni; ma ha dritto di farsi comunicare il processo verbale tra le ventiquattro ore che seguono, ed è obbligato di denunziare all' Arcontato le violazioni fatte alla costituzione.

TITOLO V.

POTERE LEGISLATIVO.

Disposizioni generali.

40. Il corpo legislativo si compone di un Senato e di un Consiglio.

41. Non può mai il corpo legislativo delegare ad uno o più de' suoi membri, nè a chi che sia alcuna funzione commessagli ed attribuitagli dalla costituzione.

42. Esso non può esercitare nè per se stesso, nè per mezzo di delegati, il potere esecutivo o giudiziale.

43. L' esercizio di ogni altra funzione pubblica, eccetto quella di archivista della repubblica, o di membro dell' istituto nazionale, è incompatibile colla qualità di membro del corpo legislativo.

44. Il modo di surrogare definitivamente e temporaneamente i funzionarii pubblici a coloro che vengono eletti membri del corpo legislativo, è determinato dalla legge.

45. Ogni dipartimento concorre in proporzione della sua popolazione alla nomina de' membri del senato e del consiglio.

46. Il corpo legislativo sugli stati della popolazione, che dee richiedere a tutti i dipartimenti in ogni decennio, determina il numero dei membri del Senato e del Consiglio, che ogni dipartimento dee nominare. Durante questo intervallo non può farsi niun mutamento sopra questa ripartizione.

47. I membri del corpo legislativo si considerano come rappresentanti della intera nazione, e non già del dipartimento che li ha nominati, nè può esser dato loro alcun mandato.

48. Il Senato ed il Consiglio si rinnovano in ogni anno del terzo.

49. Niuno può essere rieletto membro del corpo legislativo se non tre anni dopo esserne uscito.

50. Se il Senato ovvero il Consiglio, per istraordinarie circostanze si trovi ridotto a meno di due terzi de' suoi membri, ne dà avviso al potere esecutivo, il quale è obbligato di convocare senza dilazione le assemblee primarie del dipartimento, che debbono surrogare i membri del corpo legislativo. Le assemblee primarie nominano immantinenti gli elettori, che procedono alle necessarie surrogazioni.

51. Se il potere esecutivo fra lo spazio di venti giorni manca di far convocare le assemblee primarie, il corpo legislativo di pieno dritto può, e deve farle convocare, perchè procedano alla elezione.

52. I membri novellamente eletti per la surrogazione debbonsi immediatamente riunire al loro corpo.

53. I membri regolarmente eletti in ogni anno pel Senato e pel Consiglio si riuniscono il primo pratile di ciascun anno nel comune indicato dal precedente Corpo legislativo, o in quello stesso comune in cui ha tenuto le sue ultime sessioni; purchè non ne avesse designato un altro.

54. Il Senato ed il Consiglio riseggono entrambi nello stesso comune.

55. Il Corpo legislativo è sempre permanente: nondimeno esso può aggiornare le sue sessioni.

56. Non possono per niun caso il Senato ed il Consiglio riunirsi in una stessa sala.

57. Le funzioni del presidente non possono oltrepassare la durata di un mese, e quelle di segretario di tre mesi.

58. Il Senato ed il Consiglio hanno rispettivamente il dritto di polizia nel luogo delle loro sessioni, e nel recinto esteriore da essi determinato.

59. Si appartiene ai medesimi il dritto di polizia sopra i loro membri; ma non possono condannarli a pena maggiore di un arresto in casa per otto giorni e della prigionia di tre giorni.

60. Sono pubblicate le sessioni del Senato e del Consiglio: non può il numero degli assistenti eccedere la metà dei membri.

61. I processi verbali del Senato e del Consiglio sono impressi.

62. Tutti i suffragi si danno col sedersi ed alzarsi: in caso che la terza parte dei membri domandi il suffragio nominale, si prendono i nomi a scrutinio segreto.

63. Nel Senato e nel Consiglio, sulla domanda di un terzo de' membri, possono essi riunirsi in comitato generale, ma solamente per discutere, non per deliberare.

64. Nè il Senato nè il Consiglio possono creare nel loro seno alcun comitato permanente. Solamente essi hanno la facoltà, ove una materia meriti di esser preparata, di nominare tra i loro membri una speciale commissione, che si limiti soltanto all'oggetto proposto, la quale si discioglie subito che sia risoluto l'oggetto divisato.

65. I membri del Corpo legislativo ricevono una indennità annuale in ducati 1500.

66. L'Arcontato non può far passare o soggiornare alcun corpo di milizie alla distanza di quindici miglia dal comune ove risiede il Corpo legislativo, senza autorizzazione o richiesta del medesimo.

67. Presso il Corpo legislativo risiede una guardia di cittadini, scelta dalla guardia nazionale sedentanea di tutti i dipartimenti, o di quelli che esso stima a proposito, la quale non è minore di 700 uomini di servizio attivo.

68. Il modo di questo servizio e la sua durata si determina dal Corpo legislativo.

69. In niuna cerimonia pubblica assiste mai il Corpo legislativo, nè vi manda alcuna deputazione.

Del Senato.

70. Il Senato si compone di cinquanta senatori.

71. Per essere eletto membro del Senato si richieggono seguenti condizioni:

1. L' età di 40 anni compiuti;

2. Essere maritato o vedovo;

3. Essere domiciliato sul territorio della repubblica dunte un decennio precedente alla elezione;

4. Essere stato membro di qualche amministrazione dirtimentale, o del potere giudiziario.

La condizione degli anni 40 di età non sarà richiesta ima di un decennio dallo stabilimento della repubblica; o al qual tempo potrà bastare l' età di anni 30. Le altre ndizioni non si richiederanno che dopo sette anni dallo staimento della repubblica.

72. Il Senato non può deliberare se la sessione non è comsta di 30 membri almeno.

73. La proposta delle leggi esclusivamente si appartiene al nato (1).

74. Niuna proposta può esser deliberata nè risoluta sé non ervandosi le forme seguenti:

1. Si fanno tre letture della proposta. L' intervallo tra e di queste letture non può esser minore di dieci giorni.

2. Si apre la discussione dopo ciascuna lettura. Il Seto dopo la prima o la seconda può dichiarare esservi luogo l'aggiornamento, o non esservi luogo a deliberare;

(1) Il senato napoletano non rappresenta perfettamente il Consiglio degli niani della costituzione francese del 1795. La sua attribuzione è mutata: approvazione è riserbata al Consiglio.

3. Ogni proposta deve essere impressa, e distribuita ai membri almeno due giorni prima della seconda lettura;

4. Dopo la terza lettura, il Senato decide se debba o no aggiornarsi.

75. Ogni proposta sottomessa alla discussione, e definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non può esser riproposta se non dopo un anno compiuto.

76. Le proposte adottate dal Senato, si chiamano *determinazioni*.

77. Il proemio di ogni determinazione deve portare, 1. le date delle sedute, in cui le tre letture della proposta sono state fatte; 2. l' atto col quale dopo la terza lettura è stato dichiarato non esservi luogo all' aggiornamento.

78. Non si richieggono le forme prescritte nell'articolo 74 per le proposte riconosciute urgenti con una precedente dichiarazione del Senato.

Questa dichiarazione espone i motivi dell'urgenza: e se ne deve far menzione nel proemio della determinazione.

Del Consiglio.

79. Il Consiglio è composto di 120 membri.

80. Niuno può essere eletto membro del Consiglio,

1. Se egli non abbia l' età di 30 anni compiuti;

2. Se non sia stato domiciliato sul territorio della repubblica per dieci anni immediatamente precedenti alla elezione;

3. Se non sia maritato o vedovo;

4. Se non sia stato membro di qualche amministrazione almeno municipale.

81. La condizione dell' età dee correre dopo un decennio dalla costituzione della repubblica, fino al qual tempo può bastare l' età di 25 anni: le altre condizioni ancora non debbono richiedersi che dopo un decennio.

82. La condizione del domicilio e quella dell' articolo 71,

non riguardano i cittadini che sono usciti dal territorio della repubblica con missione del governo.

83. Il Consiglio non può deliberare se la sessione non è composta almeno di 81 membri.

84. Appartiene esclusivamente al Consiglio di approvare o rigettare le determinazioni del Senato (1).

85. Tostochè una determinazione del Senato perviene al Consiglio, il presidente ne fa leggere il proemio.

86. Il Consiglio ricuserà di approvare le determinazioni del Senato, che non sieno state fatte nelle forme prescritte dalla costituzione.

87. Se la determinazione è stata dal Senato dichiarata urgente, il Consiglio delibera per approvare o rigettare l' atto di urgenza.

88. Rigettato l' atto di urgenza, il Consiglio più non delibera sulla determinazione.

89. Se la determinazione non contiene atto di urgenza, se ne fanno tre letture: l' intervallo tra due di queste letture non può esser minore di cinque giorni.

La discussione si apre dopo ogni lettura.

Due giorni almeno prima della seconda lettura, ogni determinazione è impressa e distribuita.

90. Le determinazioni del Senato, approvate dal Consiglio, si chiamano *leggi*.

91. Il proemio delle leggi porta la data delle sessioni del Consiglio, nelle quali le tre letture si sono fatte.

92. Si deve inserire nel proemio della legge il motivo del decreto, per cui il Consiglio ha riconosciuta l'urgenza della legge.

93. La proposta, ossia la determinazione della legge fatta dal senato, è individua. Il consiglio dee rigettare o approvare tutti gli articoli insieme.

94. L' approvazione del consiglio sopra ogni determinazione

(1) Il Consiglio napoletano approva o rigetta come il Consiglio degli anziani della costituzione francese del 1795.

... questa formola sottoscritta dal pre-
... *il consiglio approva*».

... accettare per causa di ommissione delle
... articolo 74. si esprime con questa formola,
... presidente e dai segretarii: « *La costituzione*

... accettare per altra causa la determinazione
... espresso dal presidente e dai segretarii con
... « *Il consiglio non può accettare* ».

... del precedente articolo non può la determi-
... dal senato nuovamente presentata, se non dopo
... anno.

... senato nondimeno può in qualunque tempo presen-
... una deliberazione, che contenga degli articoli, i quali
... parte della determinazione rigettata.

... consiglio manda nel medesimo giorno le leggi accet-
... al senato che all'arcontato.

100. La residenza del corpo legislativo può esser cambiata
... consiglio, determinando un altro luogo, ed il tempo in cui
... il senato vi si debbano trasferire. Questo decreto del
... consiglio sopra tale oggetto è irrevocabile.

101. Dopo un tal decreto, nè il senato ne il consiglio pos-
... più deliberare nel comune dove hanno avuto fino allora
... residenza. Sono rei di attentato contro la sicurezza della
repubblica quei membri che vi continuassero le loro funzioni.

102. I membri dell'arcontato che ritardassero o rifiutassero
... suggellare, promulgare ed inviare il decreto della transla-
... del corpo legislativo, sono rei del medesimo delitto.

103. Se nel ventesimo giorno dopo quello stabilito dal con-
... la maggioranza del senato e quella del consiglio non
... fatto conoscere alla repubblica il loro arrivo nel novello
... stabilito, o la loro riunione in altro luogo qualunque,
... amministratori del dipartimento, ed in loro mancanza i
... civili del dipartimento, convocano le assemblee pri-
... per nominare gli elettori, che procederanno subito alla
... di un nuovo corpo legislativo, colla elezione de' 50
... de' 150

104. Gli amministratori del dipartimento, che nel caso dell'art. precedente indugiano a convocare le assemblee primarie, si rendono rei di alto tradimento, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

105. Son dichiarati rei del medesimo delitto tutti i cittadini che mettono ostacolo alla convocazione delle assemblee primarie ed elettorali, nel caso dell'articolo precedente.

106. I membri del nuovo corpo legislativo si raduneranno nel luogo dove il consiglio avea trasferite le sue sessioni.

Se essi non vi si possono riunire, in qualunque altro luogo si trovino in maggioranza, quivi risiede il corpo legislativo.

107. Niuna proposta di legge, eccetto il caso dell'articolo 106, può cominciare a farsi nel consiglio.

Della guarentigia de' membri del corpo legislativo.

108. I cittadini che sono, o sono stati membri del corpo legislativo, non possono esser citati, accusati, o giudicati in niun tempo per quel che essi han detto o scritto nell'esercizio delle loro funzioni; purchè non sia a favore dei poteri ereditarii e perpetui (1).

109. Essi, immediatamente dopo la loro nomina fino al 30 giorno dopo spirate le loro funzioni, non possono esser sottoposti a giudizio, fuorchè nelle forme prescritte negli articoli seguenti.

110. Possono essere arrestati in flagranza di delitto; ma se ne dee immediatamente dar notizia al corpo legislativo, ed il processo non può esser continuato se non dopo che il senato avrà dichiarato di ammettersi l'accusa, e che il consiglio l'avrà decretato.

111. Eccetto il caso del flagrante delitto, i membri del corpo legislativo non possono esser menati innanzi agli uffi-

(1) Quest'ultima eccezione è aggiunta all'articolo francese. L'intolleranza de' legislatori napoletani era una rimembranza de' divieti di tal natura che assai spesso s'incontrano nella storia greca e nella romana.

ciali di polizia, nè posti in istato di arresto, se prima il senato non abbia dichiarato di ammettersi l'accusa in giudizio, e che il consiglio non l'abbia decretato.

112. Niun membro del corpo legislativo, eccetto i casi dei due articoli precedenti, può esser tradotto dinanzi ad altro tribunale che all'alta corte di giustizia.

113. Essi son tradotti innanzi alla stessa corte per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la costituzione, e di attentato contro la sicurezza interiore della repubblica.

114. Non può dar luogo a processo niuna denuncia contra un membro del corpo legislativo, se non è posta in iscritto, e sottoscritta ed indirizzata al senato.

115. Se dopo essersi deliberato secondo la forma descritta nell'art 74, il senato ammette la denuncia, esso la dichiara in questi termini:

« La denuncia contro N. N. per lo fatto di .... colla » data di .... sottoscritta da .... è ammessa ».

116. L'incolpato è allora chiamato: egli ha per comparire tre giorni interi di dilazione: se si presenta, è inteso nell'interno del luogo delle sessioni del senato.

117. Siasi oppur no presentato l'incolpato dopo l'anzidetta dilazione, il senato dichiara se vi è luogo o no all'esame della sua condotta.

118. Se il senato dichiara che vi è luogo all'esame, l'incolpato è chiamato dal consiglio. Egli per comparire ha una dilazione di due giorni interi: e comparendo, è inteso nell'interno del luogo delle sessioni del consiglio.

119. O che l'imputato si sia presentato o no, il consiglio dopo questa dilazione, e dopo aver deliberato nelle forme prescritte dall'articolo 89, pronunzia se vi ha luogo all'accusa, ed invia l'accusato innanzi all'alta corte di giustizia, la quale è obbligata d'istruire il processo, senza alcun ritardo.

120. Ogni discussione così del senato come del consiglio, riguardante l'imputazione o l'accusa di un membro del corpo legislativo, si fa in comitato generale. Ed ogni deliberazione

opra gli oggetti medesimi si prende a suffragio nominale, ed scrutinio segreto.

121. L'accusa pronunziata contro un membro del corpo egislativo, porta seco sospensione. Se egli è assoluto da decreto dell'alta corte di giustizia, riprende le sue funzioni.

Relazione del senato e del consiglio fra loro.

122. Allorchè il senato ed il consiglio sono definitivamente costituiti, se ne danno vicendevolmente avviso per mezzo di un messaggio di Stato.

123. Ciascuno di essi nomina due messaggi di Stato addetti al proprio servigio.

124. I messaggi portano al senato, al consiglio ed all'arcontato le leggi e gli atti del corpo legislativo: e per questo oggetto è loro permesso di entrare ne' rispettivi luoghi delle sessioni: essi camminano preceduti da due portieri.

125. Nè il senato nè il consiglio può sospendere al di là di cinque giorni le sue sessioni, senza il vicendevole consenso.

Promulgazione delle leggi.

126. L'Arcontato appone il suggello e pubblica le leggi e gli atti del Corpo legislativo fra lo spazio di due giorni da che gli ha ricevuti.

127. Esso deve apporre il suggello e promulgare in un giorno le leggi e gli atti del Corpo legislativo che sono preceduti da un decreto di urgenza.

128. La promulgazione delle leggi e degli atti del Corpo legislativo viene ordinata nella seguente formola:

« A nome della Repubblica Napoletana (*legge*, o *atto* » *del Corpo legislativo*) l'Arcontato ordina, che la legge o » l'atto legislativo suddetto sia pubblicato ed eseguito, e mu» nito del suggello della repubblica ».

129. Le leggi, il proemio delle quali non esprime l'osservanza delle forme prescritte dagli art. 74 e 89, non possono

essere promulgate dall'Arcontato, e la sua responsabilità, rispetto a questo, dura sei anni.

Sono eccettuate le leggi, per le quali l'atto di urgenza è stato approvato dal Consiglio.

TITOLO VI.

POTERE ESECUTIVO.

150. Il potere esecutivo è delegato ad un corpo, denominato *Arcontato*, composto di cinque membri eletti dal Corpo legislativo, il quale in questo caso fa le veci dell'assemblea elettorale a nome della nazione (1).

151. Il Senato forma a scrutinio segreto una lista di quattro persone per ciascun membro dell'Arcontato da eleggersi, e la presenta al Consiglio, il quale parimenti a scrutinio segreto ne sceglie uno dell'anzidetta lista.

152. Gli arconti debbono aver compiuti 40 anni di età.

153. Non possono essere scelti che fra que' cittadini i quali sono stati membri del corpo legislativo, o ministri.

La disposizione di questo articolo avrà il suo pieno effetto dopo il settimo anno dallo stabilimento della repubblica.

154. Dopo il sesto anno dallo stabilimento della repubblica, i membri del Corpo legislativo non potranno essere eletti nè membri dell'Arcontato nè ministri, mentre sono nell'esercizio delle loro funzioni legislative, nè due anni appresso, dopo terminate le stesse funzioni.

155. In ciascun anno l'Arcontato si rinnova in parte colla elezione di due de' suoi membri nel primo anno, e tre nell'anno appresso.

Nel primo anno dello stabilimento della repubblica sarà deciso a sorte l'uscita successiva di que' membri nominati la prima volta.

(1) L'Arcontato, rimembranza degli arconti di Atene, corrisponde quasi perfettamente al Direttorio francese.

136. Niuno de' membri che sia uscito dall'Arcontato può essere rieletto prima che sieno scorsi cinque anni.

137. L'ascendente, il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio, il nipote, i cugini in primo grado, ed i congiunti a questi diversi gradi, non possono essere nel medesimo tempo arconti, nè succedersi che dopo l'intervallo di cinque anni.

138. Un cittadino che sia stato generale in capo di armata, non potrà essere eletto arconte che tre anni dopo di esser cessato dal comando militare.

139. In caso di vacanza di un arconte per morte, dimissione, o altrimenti, il Corpo legislativo eleggerà il suo successore dieci giorni al più tardi dal momento della vacanza.

Il Senato è obbligato di proporre i candidati tra i primi cinque giorni; ed il Consiglio dee terminare l'elezione negli ultimi cinque.

Il nuovo eletto dee compiere il tempo di quello che è mancato. Ma se il tempo da compiersi non ecceda i mesi sei, il nuovo eletto, dopo aver compiuto il tempo che rimaneva a compiersi dal mancato, continua per gli anni appresso a tenore di quello che viene ordinato nell'art. 138.

140. Ogni arconte, a vicenda, fa da presidente soltanto per tre mesi.

Il presidente ha la sottoscrizione e la custodia del suggello.

Le leggi e gli atti del Corpo legislativo sono indirizzati all'Arcontato sotto il nome del suo presidente.

141. L'Arcontato non può deliberare se non intervengono almeno tre membri.

142. Esso sceglie fuori del suo seno un segretario, che aggiunge la sottoscrizione alle spedizioni, e forma il registro delle determinazioni, in cui ogni membro ha il dritto di far notare il suo voto ragionato.

143. Può l'Arcontato, parendogli a proposito, deliberare senza l'assistenza del segretario, nel qual caso le determinazioni si scrivono sopra un particolar registro da uno degli stessi membri.

144. L'Arcontato provvede a norma delle leggi alla sicurezza esterna ed interna della repubblica.

Esso può far de' proclami conformi alle leggi, e per l'esecuzione delle medesime.

Esso dispone della forza armata: ma non potrà mai l'Arcontato in niun caso, o tutto, o per mezzo di alcuno de' suoi membri, comandarla, nè in tempo delle sue funzioni, nè due anni dopo dal giorno che saranno terminate.

145. Essendo avvisato l'Arcontato che si fanno cospirazioni contro la sicurezza interna o esterna della repubblica, può decretare ordini o mandati di arresto, o chiamare innanzi a sè coloro che si presumono autori o complici, e può interrogarli: ma è obbligato, sotto le pene stabilite contra il delitto di detenzione arbitraria, di mandarli fra lo spazio di due giorni innanzi all'ufficiale di polizia, perchè si proceda a norma delle leggi.

146. L'Arcontato nomina i generali in capo, ma non può sceglierli fra i parenti o congiunti de' suoi membri, ne' gradi espressi dall'art. 137.

147. Esso invigila e procura l'esecuzione delle leggi nelle amministrazioni e ne' tribunali per mezzo de' commessarii che vi destina.

148. Nomina fuori del suo seno i ministri, e, parendogli a proposito, li destituisce.

Non può sceglierli di età minore di 30 anni, nè tra parenti e congiunti nei gradi espressi nell'art. 137.

149. I ministri corrispondono immediatamente colle autorità loro subordinate.

150. Il numero de' ministri, che non può essere minore di quattro, nè maggiore di sei, è determinato dal Corpo legislativo.

151. I ministri non formano consiglio.

152. Sono rispettivamente responsabili della inesecuzione tanto delle leggi, quanto degli arresti dell'Arcontato.

153. Il ricevitore delle contribuzioni dirette di ciascun dipartimento si nomina dall'Arcontato.

154. Nomina ancora i sopraintendenti alla direzione delle contribuzioni dirette, ed alla amministrazione de' beni nazionali.

155. Niun arconte può uscire dal territorio della repubblica *se non* due anni dopo aver terminate le sue funzioni.

156. Egli è obbligato durante questo tempo di far nota al Corpo legislativo la sua residenza.

157. L'art. 110 e seguenti, fino all'art. 121 inclusivamente, riguardanti la guarentigia del Corpo legislativo, sono comuni agli arconti.

158. Il Corpo legislativo provvede nelle forme ordinarie a surrogare provvisionalmente fino al decreto finale quegli arconti i quali sono stati messi in giudizio.

159. Eccetto i casi divisati negli art. 117. e 119, nè l'Arcontato nè alcun de' suoi membri può esser chiamato nè dal Senato nè dal Consiglio.

160. I conti e gli schiarimenti richiesti dal Senato o dal Consiglio all'Arcontato, si dànno in iscritto.

161. È obbligato l'Arcontato di presentare ogni anno in iscritto al Senato ed al Consiglio il prospetto delle spese, la posizione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle che crede aversi a stabilire.

Deve anche indicare gli abusi che sono a sua notizia.

162. È permesso all'Arcontato d'invitare in ogni tempo per iscritto il Senato a prendere qualche oggetto in considerazione: può ancora proporgli de' provvedimenti, ma non già de' progetti distesi in forma di leggi.

163. Niun arconte può allontanarsi più di tre giorni, senza l'espressa autorizzazione del Corpo legislativo, nè allontanarsi dal luogo della residenza più di miglia 24.

164. Gli arconti non possono nè fuori, nè nell'interno delle loro case, comparire in esercizio delle funzioni loro, se non coll'abito designato.

165. L'Arcontato ha la sua guardia propria e continua, a spese della repubblica, la quale è composta di 120 uomini a piedi ed altrettanti a cavallo.

166. Esso è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove prende sempre il primo luogo.

167. Ogni arconte si fa al di fuori accompagnare da due guardie.

168. All'Arcontato, ed a ciascuno de' suoi membri ogni posto di forza armata deve *gli onori* militari superiori.

169. L'Arcontato ha due messaggi di Stato, ch'gli stesso nomina e può dimettere.

Costoro portano e nel Senato e nel Consiglio le lettere e le memorie dell'Arcontato; e però hanno l'entrata nel luogo delle loro rispettive sessioni, e sono preceduti da due portieri.

170. L'Arcontato risiede nella stessa comune in cui risiede il Corpo legislativo.

171. Gli arconti sono alloggiati in una medesima casa a spese della repubblica.

172. Il mantenimento di ciascuno di essi è di ducati seimila annui.

TITOLO VII.

Corpi amministrativi e municipali.

173. In ogni dipartimento vi ha un' amministrazione centrale, ed in ogni cantone almeno un'amministrazione municipale.

174. Ogni membro di amministrazione dipartimentale o municipale debb'essere dell'età almeno di anni 25.

175. Non possono essere nel medesimo tempo membri di una stessa amministrazione, nè succedersi se non dopo lo spazio di due anni, gli ascendenti e discendenti in linea retta, i fratelli, il zio, i nipoti, o i congiunti negli stessi gradi.

176. Ogni amministrazione dipartimentale è composta di cinque membri, i quali per lo quinto si rinnovano ogni anno. Ne' primi quattro anni dal giorno della istallazione della costituzione, decide la sorte della uscita dei membri.

177. Vi ha in ogni comune, la cui popolazione oltrepassa i 10,000 abitanti fino a 100,000, una municipalità per se sola (1).

178. In ogni comune, la cui popolazione è inferiore a 10,000 abitanti, vi ha un agente municipale, e tre aggiunti.

(1) L'art. francese diceva dai 5000 ai 100,000.

In quelli inferiori a 5000 abitanti, fino a 1000, vi ha un agente municipale e due aggiunti. Nei comuni al di sotto di 1000 abitanti vi ha un agente municipale ed un solo aggiunto.

179. La riunione degli agenti municipali di ogni comune forma la municipalità del cantone.

180. Vi ha parimente un presidente dell'amministrazione municipale scelto in tutto il cantone.

181. Nei comuni, la cui popolazione oltrepassa i 10,000 abitanti fino a 50,000, vi sono cinque ufficiali municipali.

In quelli di 50,000 fino a 100,000 ve ne sono sette.

Nei comuni, la cui popolazione oltrepassa 100,000 abitanti, vi saranno almeno tre amministrazioni municipali. In cosiffatti comuni la divisione delle municipalità si fa in maniera che la popolazione del circondario di ciascuna non oltrepassi 100,000 individui, nè sia minore di 300,000.

La municipalità di ogni circondario è composta di sette membri.

182. Nei comuni divisi in più municipalità, vi ha un dicastero centrale per gli oggetti stimati indivisibili dal Corpo legislativo.

Il dicastero è composto di tre membri, nominati dall'amministrazione del dipartimento, e confermati dall'Arcontato.

183. I membri di ogni amministrazione municipale sono nominati per due anni, e rinnovati per metà in ogni anno: il primo anno si rinnovano per la metà con uno di meno, il secondo anno con uno di più.

184. Gli amministratori dipartimentali, ed i membri delle amministrazioni municipali possono per una sola volta essere rieletti senza intervallo.

185. Ogni cittadino che fosse stato due volte di seguito eletto amministratore dipartimentale o municipale, e che ne abbia esercitate le funzioni, non può esser di nuovo eletto se non dopo lo spazio di due anni.

186. Mancando per caso di morte, dimissioni, o altrimenti, uno o più membri di un'amministrazione dipartimentale o municipale. i rimanenti possono essere surrogati da amministratori

temporanei, i quali fino alle seguenti elezioni esercitano le funzioni de'mancanti.

187. Le amministrazioni dipartimentali e municipali non possono alterare gli atti del corpo legislativo, nè quelli dell'Arcontato, nè sospenderne l'esecuzione: nè possono mischiarsi negli oggetti dipendenti dall'ordine giudiziario.

188. Gli amministratori sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni dirette, e della sopraintendenza delle rendite pubbliche del loro territorio.

Le regole ed il modo delle loro funzioni vengono determinati dal corpo legislativo, tanto sopra i divisati oggetti, quanto sulle altre parti dell'amministrazione interna.

189. L'Arcontato nomina un commessario presso ogni amministrazione dipartimentale o municipale, che può destituire quando il creda conveniente. Questo commessario invigila per la esecuzione delle leggi.

190. Il commessario presso ciascuna amministrazione deve esser trascelto tra i cittadini domiciliati da un anno nel dipartimento in cui l'amministrazione è stabilita.

Egli deve almeno aver l'età di venticinque anni.

191 Le amministrazioni municipali sono subordinate alle amministrazioni del dipartimento, e queste a'ministri.

I ministri perciò possono annullare, ciascuno nel suo carico, gli atti delle amministrazioni municipali, ove questi atti sieno contrarii alle leggi ed agli ordini delle autorità superiori.

192. Possono i ministri eziandio sospendere gli amministratori del dipartimento, i quali abbiano contravvenuto alle leggi ed agli ordini delle autorità superiori: e le amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso dritto sopra i membri delle amministrazioni municipali.

193. Senza la formale conferma dell'Arcontato, niuna sospensione o annullamento diviene definitivo.

194. L'Arcontato può bene immediatamente annullare gli atti delle amministrazioni dipartimentali o municipali. Esso può, credendolo necessario, sospendere o destituire gli ammini-

stratori così del dipartimento che del cantone, ed in caso di delitto, inviarli a'tribunali del dipartimento.

195. Ogni decreto di cassazione di atti, di sospensione o destituzione di amministratori, deve esser motivato.

196. Essendo destituiti i cinque membri di un'amministrazione dipartimentale, l'Arcontato ne surroga degli altri, fino alla elezione seguente; ma non può scegliere i surrogandi provisorii se non dagli amministratori antichi del medesimo dipartimento.

197. Non possono corrispondere fra loro le amministrazioni tanto del dipartimento quanto del cantone, se non sopra gli affari loro designati dalla legge, e non sopra gl'interessi generali della repubblica.

198. Ogni amministrazione deve annualmente render conto della sua amministrazione.

I conti renduti dalle amministrazioni dipartimentali sono stampati.

199. Tutti gli atti de'corpi amministrativi si rendono pubblici, descrivendosi in un registro, che tutti possono osservare.

Questo registro si compie ogni sei mesi, e si deposita nel giorno medesimo in che viene compiuto.

200. L'Arcontato può, secondo le circostanze, prorogare il tempo stabilito per questo deposito, due mesi al più.

TITOLO VIII.

POTERE GIUDIZIARIO.

Disposizioni generali.

201. Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate nè dal potere esecutivo nè dal corpo legislativo.

202. I giudici non possono mescolarsi nell'esercizio del potere legislativo, nè fare alcun regolamento.

Non possono arrestare o sospendere l'esecuzione di niuna legge, nè citare dinanzi a sè gli amministratori per ragioni delle loro funzioni.

203. Niuno può esser deviato dai giudici dalla legge stabiliti, da alcuna commissione, nè per altre attribuzioni, che non sieno determinate da una legge anteriore.

204. La giustizia si amministra gratuitamente.

205. Non possono i giudici esser destituiti, se non per prevaricazione legalmente giudicata; nè sospesi, se non per un'accusa ammessa.

206. L'ascendente, il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio, il nipote, ed i cugini nel primo grado, od i congiunti in questi medesimi gradi, non possono essere simultaneamente membri dello stesso tribunale.

207. Le sessioni de' tribunali sono pubbliche, i giudici deliberano in segreto: i giudicati sono enunciati ad alta voce: vi saranno divisati i motivi ed i termini della legge applicata.

208. Niun cittadino, se non abbia compiuta l'età di anni 25, può essere eletto giudice di un tribunale del dipartimento, nè giudice di pace, nè giudice di un tribunale di commercio, nè membro del tribunale di cassazione, nè giurato, nè commessario dell'Arcontato presso i tribunali.

Della giustizia civile.

209. Non può essere impedito alle parti il diritto di far decidere le controversie dagli arbitri di loro scelta.

210. Dalle decisioni degli arbitri non vi è appello, nè ricorso al tribunale di cassazione, se le parti espressamente non l'abbiano riserbato.

211. In ogni circondario determinato dalla legge vi ha un giudice di pace e più assessori.

212. I giudici di pace sono eletti per due anni, e possono essere immediatamente rieletti.

213. La legge determina gli oggetti per i quali i giudici di pace, coi loro assessori, giudicano inappellabilmente, e quelli per i quali giudicano restando salvo l'appello.

214. Vi sono de' tribunali particolari per lo commercio di

terra e di mare. La legge determina i luoghi dove è utile stabilirli, i casi e le somme per le quali possono giudicare inappellabilmente.

215. Gli affari, il cui giudizio non appartiene a' tribunali di commercio nè a' giudici di pace, nè in ultima istanza, nè coll'appello, sono portati immediatamente innanzi al giudice di pace ed a' suoi assessori per esser conciliati.

Se il giudice di pace non può conciliare le parti, le rimette al tribunale civile.

216. Vi ha un tribunale civile per ogni dipartimento.

Ogni tribunale civile è composto almeno di quindici giudici, a' quali è aggiunto un commessario ed un sostituto, nominati e deponibili dall'Arcontato, ed un cancelliere (1).

Ogni cinque anni si procede alla elezione di tutti i membri del tribunale, i quali possono essere consecutivamente ricletti.

217. Nella elezione de' giudici si nominano altresì cinque per supplemento.

218. Il tribunale civile giudica in ultima istanza in tutti i casi determinati dalla legge, sopra gli appelli dai decreti dei giudici di pace, de' tribunali di commercio, e degli arbitri.

219. L'appello dai decreti del tribunale civile si porta dall'una all'altra sezione del tribunale.

Una sezione per giudicare non può esser minore di cinque giudici.

220. I giudici riuniti nominano tra loro, a scrutinio segreto, il presidente di ciascuna sezione.

Della giustizia criminale. (3)

221. Niuno può essere arrestato se non per esser condotto

(1) La costituzione francese del 1795 stabiliva il numero dei giudici a venti almeno.

(2) La costituzione francese faceva produrre l'appello innanzi ad un tribunal civile d'altro dipartimento. I legislatori napoletani trovarono troppo incomoda questa forma d'appellazione, e ritennero l'appello da una ad un'altra sezione.

(3) Vegnasi il rapporto del comitato, dove sono spiegate le ragioni per le quali non volle ritenersi la giustizia *correzionale*.

innanzi all'ufficiale di polizia: e niuno può esser posto in arresto, o detenuto, se non per un decreto degli ufficiali di polizia o dell'Arcontato nel caso dell'articolo 145, o di un ordine di cattura sia di un tribunale sia del direttore del giurì di accusa, o per un decreto di accusa del corpo legislativo, in caso che a questo appartenga di pronunziarlo, e per un decreto di condanna alla prigione o alla detenzione.

222. Per essere eseguito l'atto che ordina l'arresto, bisogna

1. Che esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge per cui è ordinato;

2. Che sia stato notificato, e che ne sia stata lasciata copia all'incolpato.

223. La persona arrestata e condotta innanzi all'uffiziale di polizia, sarà all'istante esaminata, o al più tardi nello stesso giorno.

224. Se dall'esame risulta che non sussiste la imputazione, sarà rimessa tosto in libertà, o se dovrà inviarsi al luogo della detenzione, vi sarà condotta nel più breve spazio, che in niuno caso potrà eccedere i tre giorni.

225. Niuna persona arrestata può esser detenuta se dà bastevole cauzione, in que' casi che la legge permette di restar libero sotto malleveria.

226. Nel caso in cui la detenzione è autorizzata dalla legge, niuna persona può esser condotta o detenuta se non ne' luoghi legalmente e pubblicamente designati per servire di casa di arresto, di carcere o di qualsiasi detenzione.

227. Niun custode o carceriere può ricevere o ritenere persona alcuna se non in virtù di un ordine di arresto, secondo le forme prescritte negli articoli 221 e 222, di un ordine di carcerazione, di un decreto di condanna alla prigione o alla detenzione, e senza farne prima annotazione sul registro.

228. Ogni custode o carceriere, senza che possa esserne da alcun ordine dispensato, è obbligato di presentare la persona detenuta all'ufficiale civile incaricato della polizia della casa di detenzione, essendone da questo ufficiale richiesto.

229. Il carceriere non può ricusarsi di presentare la persona detenuta ai suoi parenti ed amici che portano un ordine dell' ufficiale civile, il quale è obbligato sempre di concederlo, purchè il custode o carceriere non presenti un ordine del giudice, trascritto nel suo registro, di tenere la persona arrestata in segreto.

230. Chiunque, non autorizzato dalla legge, sia qualunque la sua carica, il quale darà, soscriverà, eseguirà, o farà eseguire ordine di arrestare un individuo; o chiunque, in caso ancora di arresto autorizzato dalla legge, condurrà, riceverà o riterrà un individuo in luogo di detenzione non designato pubblicamente e legalmente, e tutti i custodi e carcerieri i quali contravverranno ai tre articoli precedenti, saranno rei del delitto di arbitraria detenzione.

231. Ogni rigore negli arresti, detenzioni o esecuzioni, eccedente, o diverso da quello che la legge prescrive, è un delitto.

232. La conoscenza dei delitti, la cui pena non eccede il valore di tre giornate di lavoro o l'imprigionamento di tre giorni, è delegata al giudice di polizia, che pronunzia in ultima istanza (1).

233. Niuna persona può esser giudicata se non per un'accusa ammessa da'giurati, o decretata dal corpo legislativo, nel caso che gli appartenga di decretarla.

234. Un primo giurì dichiara se l'accusa deve essere ammessa o rigettata. Il fatto viene dichiarato da un secondo giurì; e la pena dalla legge determinata è applicata da'tribunali criminali.

235. I giurati votano a scrutinio segreto.

236. In ogni dipartimento vi sono de'giurì di accusa, e di giudizio.

237. Il corpo legislativo stabilirà i presidenti de'giurì di accusa, quanti il bisogno ne richiede.

(1) I giudici di polizia, dei quali gli articoli seguenti indicano le attribuzioni, furono sostituiti ai tribunali correzionali della costituzione francese.

238. Presso il direttore del giurì di accusa vi sarà un commessario del potere esecutivo, ed un cancelliere.

239. Ogni direttore del giurì di accusa ha l'immediata sorveglianza di tutti gli uffiziali di polizia del suo circondario.

240. Il direttore del giurì di accusa, come ufficiale di polizia, sopra le denunzie che di ufficio o per ordine dell'Arcontato gli fà l'accusatore pubblico, procede

1. Per i delitti contro la libertà e la sicurezza individuali de'cittadini;

2. Per quelli commessi contro il diritto delle genti;

3. Per quelli di resistenza ai decreti od agli atti esecutivi emanati dalle autorità costituite;

4. Per quelli di turbolenze mosse, o di turbolenze commesse per impedire la percezione delle contribuzioni, e la libera circolazione delle sussistenze ed altri oggetti di commercio.

241. In ogni dipartimento vi sarà un tribunale criminale, composto di un presidente, di un accusatore pubblico, di quattro giudici, del commessario del potere esecutivo, e di un cancelliere.

242. Il presidente, l'accusatore pubblico, i quattro giudici, ed il cancelliere, sono eletti dalle assemblee elettorali, durano due anni, e possono sempre esser rieletti.

243. L'accusatore pubblico è incaricato:

1. Di perseguitare i delitti su gli atti di accusa ammessa da'primi giurati.

2. Di trasmettere agli uffiziali di polizia le denuncie che sono loro direttamente indirizzate;

3. D'invigilare gli uffiziali di polizia, ed agire contro di essi secondo la legge, in caso di negligenza o di misfatti più gravi.

244. Il commessario del potere esecutivo ha l'incarico di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, e prima della sentenza per l'applicazione della legge; d'invigilare l'esecuzione delle sentenze pronunziate dal tribunale criminale.

245. Non possono i giudici proporre ai giurati niuna *questione* complessiva.

246. Il giurì del giudizio è composto almeno di 12 giurati. L'accusato ha la facoltà di ricusarne, senza addurre i motivi, un numero che la legge determina.

247. Il processo dinanzi al giurì del giudizio è pubblico: nè si può agli accusati negare l'assistenza di un difensore, scelto dai medesimi, o loro nominato di uffizio.

248. Ogni persona assoluta da un giurì legale non può esser ripresa, nè accusata per lo medesimo delitto.

Del tribunale di cassazione.

249. In tutta la repubblica vi ha un sol tribunale di cassazione, il quale decide

1. Le domande di cassazione dei decreti senza appello emanati dai tribunali;

2. Le domande di rimettersi la giudicatura da un tribunale all'altro per causa di legittimo sospetto, o di sicurezza pubblica;

5. Il regolamento de' giudici, e le sospezioni contro un tribunale intero.

250. Il tribunale di cassazione non può mai giudicare del merito delle cause; ma annulla i decreti ne' processi in cui le forme sono state violate, o che contengono qualche contravvenzione espressa alla legge; e le rimette per rifarsi il giudizio al tribunale competente.

251. Se dopo una cassazione, il secondo giudicato è attaccato nel merito per le medesime ragioni che il primo, la questione non può essere agitata di nuovo nel tribunale di cassazione, senza essere stata sottomessa al Corpo legislativo, il quale pronunzia una legge, alla quale il tribunale di cassazione è obbligato di conformarsi.

252. È obbligato in ogni anno questo tribunale di mandare così al Senato come al Consiglio una deputazione, che loro presenti lo stato dei decreti proferiti, colla indicazione al margine del testo della legge che ha determinato il decreto.

253. Il numero de' giudici del tribunale di cassazione non può eccedere i tre quarti del numero de' dipartimenti.

254. Questo tribunale si rinnova in ogni anno per la quarta parte.

Le assemblee elettorali de' dipartimenti nominano successivamente ed alternativamente i giudici che debbono surrogarsi a coloro che escono dal tribunale di cassazione.

255. I giudici di questo tribunale possono essere sempre rieletti.

256. Ogni giudice del tribunale di cassazione ha un supplementario, nominato dalla medesima assemblea elettorale.

257. Presso di questo tribunale vi ha un commessario, nominato e deponibile dall' Arcontato.

258. A questo tribunale, senza pregiudizio del diritto delle parti interessate, l' Arcontato per mezzo del suo commessario denunzia gli atti coi quali i giudici hanno ecceduto i loro poteri.

259. Il tribunale di cassazione annulla questi atti. E se vi ha prevaricazione, il fatto si denunzia al corpo legislativo, il quale pronunzia il decreto di accusa, avendo prima intesi o chiamati gl' incolpati.

260. Non può il corpo legislativo annullare i giudizi di questo tribunale; può per altro procedere contro le persone dei giudici incorsi nella prevaricazione.

Alta corte di giustizia.

261. Vi ha un' alta corte di giustizia per le accuse ammesse dal corpo legislativo, tanto contro i suoi proprii membri, quanto contro quelli del potere esecutivo.

262. Essa è composta di cinque giudici, due accusatori nazionali, presi dal tribunale di cassazione, e di alti giurati nominati dalle assemblee elettorali dei dipartimenti.

263. L' alta corte di giustizia non si riunisce che in virtù di un proclama del corpo legislativo, scritto e pubblicato dal consiglio.

264. Essa si forma, e tiene le sue sessioni nel luogo designato da un proclama del medesimo consiglio. Questo luogo

non può esser più vicino di 24 miglia a quello dove risiede il corpo legislativo.

265. Come il corpo legislativo ha proclamata la formazione dell'alta corte di giustizia, il tribunale di cassazione tira a sorte otto de' suoi membri in pubblica sessione: e quindi nella stessa sessione a scrutinio segreto nomina cinque da questi otto: i cinque giudici così nominati formano l'alta corte di giustizia, e scelgono tra loro un presidente.

266. Il tribunale di cassazione nomina nella stessa sessione, a scrutinio e per maggioranza assoluta, due de' suoi membri per fare presso l'alta corte di giustizia le funzioni di accusatori nazionali.

267. Gli atti di accusa sono diretti e redatti dal Consiglio.

268. In ogni anno le assemblee elettorali di ciascun dipartimento nominano un giurato per l'alta corte di giustizia.

269. L'Arcontato fa stampare e pubblicare, un mese dopo le elezioni, la lista de' giurati nominati per l'alta corte di giustizia.

TITOLO IX.

Della Forza armata.

270. La forza armata è stabilita per difesa dello Stato contro ai nemici esterni, e per la interna sicurezza; per lo mantenimento dell'ordine, e per la esecuzione delle leggi.

271. La forza pubblica è essenzialmente obbediente. Niun corpo armato può deliberare.

272. Essa si distingue in guardia nazionale sedentanea ed in guardia nazionale attiva.

Della guardia nazionale sedentanea.

273. La guardia nazionale sedentanea è composta di tutti i cittadini e figli di cittadini in istato di portar le armi.

274. La sua organizzazione e la sua disciplina sono le stesse per tutta la repubblica, e sono determinate dalla legge.

275. Niuno individuo della repubblica può esercitare i dritti di cittadino, se non è ascritto nel ruolo della guardia nazionale sedentanea.

276. Non sussistono se non relativamente al servizio, e nel tempo della sua durata, le distinzioni di grado e la subordinazione.

277. Gli uffiziali della guardia nazionale sedentanea sono eletti a tempo da' medesimi cittadini che la compongono, nè possono esser rieletti che dopo un tempo determinato dalla legge.

278. Il comando della guardia nazionale sedentanea di un dipartimento intero non può essere affidato continuamente ad un sol cittadino.

279. Se si giudica necessario di radunare tutta la guardia nazionale di un dipartimento, può l'Arcontato nominare un comandante temporaneo.

280. In una città di dieci o più mila abitanti, non può il comando della guardia nazionale sedentanea essere continuamente confidato ad un sol cittadino.

Della guardia nazionale in attività.

281. La repubblica mantiene a sue spese, anche in tempo di pace, sotto il nome di guardia nazionale in attività, un'armata di terra e di mare.

282. L'armata si forma per arrolamento, nel modo dalla legge determinato.

283. Niun forestiere che non abbia acquistati i dritti di cittadino, può essere ammesso nelle armate della repubblica.

284. I generali in capo di terra e di mare si nominano nel solo caso della guerra.

Essi ricevono dal potere esecutivo commissioni revocabili ad arbitrio.

La durata di queste commissioni termina con una sola campagna; ma possono essere talvolta prolungate.

285. Il comando generale delle armate della repubblica non può essere affidato ad un solo cittadino.

286. L'armata di terra e di mare, per la disciplina, per la forma delle leggi e per la natura delle pene, è sottomessa a stabilimenti particolari.

287. Niuna parte della guardia nazionale, o attiva o sedentanea, può agire per lo servizio interno della repubblica, se non a richiesta per iscritto dell'autorità civile, nelle forme dalla legge divisate.

288. Non può dalle autorità civili esser richiesta la forza pubblica, se non nella estensione del suo territorio.

Essa non può trasportarsi da un cantone all'altro, senza essere autorizzata dall'amministrazione del dipartimento, nè può, senza ordine dell'Arcontato, trasportarsi da uno in altro dipartimento.

289. Nondimeno, il corpo legislativo determina i mezzi di assicurare colla forza pubblica l'esecuzione dei giudicati e la procedura contro gli accusati sopra tutto il territorio della repubblica.

290. In caso d'imminente pericolo, può l'ammistrazione municipale di un cantone chiamare la guardia nazionale de' cantoni vicini. Ma l'amministrazione che l'ha richiesta, ed i capi della guardia nazionale richiesti, sono tenuti egualmente di renderne conto all'istante all'amministrazione dipartimentale.

291. Senza il previo consenso del corpo legislativo, niuna milizia straniera può essere introdotta sul territorio della repubblica napoletana. (1).

TITOLO X.

Della educazione ed istruzione pubblica.

292. L'educazione è fisica, morale ed intellettuale.

(1) Si noti che l'esclusione delle milizie straniere nella costituzione napoletana è così assoluta come nella francese. I legislatori napoletani non si piegarono alla transazione accolta da quelli della repubblica cisalpina.

293. L'educazione fisica, morale ed intellettuale privata, che debbono i padri di famiglia dare a' loro figliuoli fino all'età di sette anni, è prescritta dalla legge.

294. L'educazione pubblica comincerà all'età di sette anni compiuti.

295. In ogni comune vi saranno dei luoghi pubblici, dei ginnasii, e campi di Marte, destinati a varii esercizii ginnastici e guerrieri.

296. I soprastanti e gl'istruttori saranno scelti a scrutinio dalle municipalità.

I soprastanti debbono avere almeno cinquanta anni compiuti.

297. Ogni padre di famiglia è responsabile della educazione de' suoi figliuoli.

298. In ogni giorno festivo i giovanetti maggiori di sette anni intervengono nei luoghi dalla legge stabiliti a sentire la spiega del catechismo repubblicano.

Essi si conformeranno a tutte le pratiche morali che la legge stabilisce.

299. Vi sono de' teatri repubblicani, in cui le rappresentazioni son dirette a promuovere lo spirito della libertà.

300. Vi sono ancora stabilite le feste nazionali, per eccitare le virtù repubblicane.

301. Vi sono delle scuole primarie, nelle quali i giovanetti apprendono a leggere, a scrivere, e gli elementi dell'aritmetica, ed il catechismo repubblicano.

302. La repubblica s'incarica delle spese per l'abitazione degl'istitutori.

303. In diverse parti della repubblica vi sono delle scuole superiori alle scuole primarie, il cui numero sarà in tal modo regolato, che ve ne sia almeno una per ogni dipartimento.

304. Per tutta la repubblica vi è un istituto nazionale incaricato di raccogliere le nuove scoperte, e di perfezionare le arti e le scienze, e d'invigilare e dirigere tutte le scuole.

305. I diversi stabilimenti di educazione e d'istruzione pubblica non hanno fra loro alcun rapporto di subordinazione nè *corrispondenza* amministrativa.

306. I cittadini hanno il diritto di formare degli stabilimenti particolari di educazione e d'istruzione, ma conformi alle leggi della repubblica, come ancora delle libere società per concorrere a' progressi delle lettere, delle scienze e delle arti (1).

Della Censura. (2)

307. In ogni cantone vi è un tribunale di censura, composto di cinque membri, i quali a scrutinio si eleggono un segretario.

308. I membri di questo tribunale si eleggono dalle assemblee elettorali conformemente all'articolo 37.

309. Niuno può essere eletto membro della censura, se non abbia almeno cinquanta anni compiuti, e non sia cittadino domiciliato nel cantone almeno cinque anni di seguito precedenti all'elezione.

310. Le loro funzioni finiscono coll'anno; dopo tal termine più non si potranno riunire in qualità di censori.

311. I membri usciti non possono essere rieletti se non dopo un triennio.

312. Essi si radunano ogni tre mesi nel capoluogo del cantone.

Le loro sessioni non si prolungano più di otto giorni.

313. Essi giudicano dei costumi dei cittadini, tanto di ufficio quanto per denuncie ricevute dai giudici di pace.

314. Se alcuno viverà poco democraticamente, cioè da dis-

(1) Tutto questo titolo è ampliato ed elevato a forma più dottrinale. Il titolo decimo francese non parlava che d'*istruzione pubblica*. Qui si parla più generalmente *di educazione privata e pubblica*, ed è notevole soprattutto che la libertà d'insegnamento è formalmente riconosciuta coll'articolo 306, che manca alla costituzione francese del 1795.

(2) Questo capitolo è del tutto nuovo. I tribunali di censura rappresentano in parte i tribunali correzionali, ma più propriamente rappresentano l'antica autorità censoria de' Romani. Forse il legislatori napoletani osarono troppo, o per lo meno sperarono troppo per questo riguardo: ma è pur certo che essi diedero ottima prova di spirito italiano, più che le altre parti d'Italia, ed indicarono a noi qual profitto potrebbe trarsi dai ricordi dell'antica sapienza italiana.

soluto e voluttuoso, darà una cattiva educazione alla sua famiglia, userà dei modi superbi ed insolenti e contro l'eguaglianza; sarà dai censori privato del dritto attivo o passivo di cittadinanza, secondo la sua colpa. In qualunque caso non potrà la pena eccedere il triennio: ma per nuove colpe potrà esser notato, e castigato di nuovo.

315. Non possono i censori infliggere la pena censoria a coloro che si trovano costituiti in autorità; ma dopo terminate le loro pubbliche funzioni, possono punirli per que' vizi che avranno manifestati anche nel corso delle loro cariche.

316. I censori debbono altresì vegliare sulla educazione pubblica, e possono punire tutti i funzionarii a quella destinati, così per omissione come per commissione.

317. I decreti di questo tribunale sono inappellabili: si debbono stampare, leggere ed affiggere in tutti i luoghi pubblici.

318. L'articolo 108 e seguenti fino all'articolo 121, sono comuni ai membri del tribunale di censura.

TITOLO XI.

FINANZE.

Contribuzioni.

319. Le contribuzioni pubbliche sono in ogni anno stabilite dal corpo legislativo: ad esso solamente si appartiene stabilirle. Non possono esse durare più di un anno, se non sono espressamente rinnovate.

320. Il corpo legislativo può determinare quella specie di contribuzione che crede necessaria: ma deve in ogni anno stabilire una imposizione prediale, ed una imposizione personale.

321. Le contribuzioni di ogni maniera sono ripartite fra tutti i cittadini, in proporzione delle loro facoltà.

322. L'Arcontato dirige ed invigila la percezione e l'incas-

samento delle contribuzioni; ed a questo effetto dà tutti gli ordini necessarii.

323. I conti distinti della spesa de'ministri, sottoscritti e documentati dai medesimi, si pubblicano in sul cominciare di ogni anno.

Lo stesso dee farsi riguardo all'introito delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche.

324. Le liste di queste spese ed entrate sono distinte secondo la loro natura, ed esprimono le somme ricevute e spese anno per anno in ogni parte d'amministrazione generale.

325. Sono similmente pubblicati tutti i conti delle spese particolari ne' dipartimenti, relativi ai tribunali, alle amministrazioni, al progresso delle scienze, ed a tutti i lavori e stabilimenti pubblici.

326. Non possono le amministrazioni dipartimentali e municipali ripartire per imposizione somme maggiori di quelle stabilite dal corpo legislativo, nè deliberare o permettere senza autorizzazione del medesimo alcun imprestito locale a carico de'cittadini del dipartimento, del comune o del cantone.

327. Al solo corpo legislativo si appartiene il diritto di regolare la coniazione e l'emissione di ogni specie di moneta, di fissarne il valore ed il peso, e determinarne l'impronta.

328. L'Arcontato invigila sulla coniazione delle monete, e nomina gli uffiziali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.

Tesoreria nazionale e contabilità.

329. Vi sono tre commessarii della tesoreria nazionale, nominati dal consiglio sopra una triplice lista presentata dal senato (1).

330. Le loro funzioni durano tre anni. Uno di essi si rin-

(1) L'articolo francese stabiliva cinque commessarii. Del rimanente la costituzione napoletana in questo capitolo si uniforma alla francese, e non ritiene le modifiche fatte dai legislatori cisalpini.

nova in ogni anno, ma può esser rieletto senza intervallo e indefinitamente.

331. I commessarii della tesoreria sono incaricati:

1. D'invigilare sulla riscossione di tutto il danaro nazionale;

2. Di ordinare il giro de' fondi ed il pagamento di tutte le spese pubbliche approvate dal corpo legislativo;

3. Di tenere un conto aperto d'introito ed esito col ricevitore delle contribuzioni dirette di ogni dipartimento, colle diverse agenzie nazionali, e con i pagatori stabiliti nei dipartimenti;

4. Di mantenere con detti ricevitori e pagatori, colle agenzie ed ammistrazioni la corrispondenza per assicurare l'incassamento preciso e regolare delle pubbliche rendite.

332. Essi non possono far seguire alcun pagamento, sotto pena di esser trattati come rei di peculato, se non in virtù:

1. Di un decreto del corpo legislativo, fino allo adempimento della somma dal medesimo decretata sopra ciascuno oggetto;

2. Di una decisione del potere esecutivo;

3. Della sottoscrizione di un ministro che ordina la spesa.

333. Non possono eziandio, senza incorrere nel delitto di peculato, approvare alcun pagamento, se il mandato sottoscritto dal ministro, cui spetta tal genere di spesa, non porta la data così della decisione dell'Arcontato, come dei decreti del corpo legislativo, i quali autorizzano il pagamento.

334. I ricevitori delle contribuzioni dirette di ciascun dipartimento, e le diverse agenzie nazionali, ed i pagatori dei dipartimenti, rimettono alla tesoreria nazionale i loro rispettivi conti. La tesoreria li verifica, e provvisionalmente li ammette.

335. Vi sono tre commessarii della contabilità nazionale, eletti dal corpo legislativo nello stesso tempo e nelle stesse forme e condizioni che i commessarii della tesoreria.

336. Il conto generale delle entrate e spese della repubblica, documentato da conti particolari e giustificativi, vien presentato dai commessarii della tesoreria a quelli della contabilità, i *quali lo* verificano, e l'approvano.

337. I commessarii della contabilità dànno conto al corpo legislativo degli abusi, delle malversazioni e di tutti i casi di responsabilità che scoprono nel corso delle loro operazioni. Essi per parte loro propongono le misure convenienti agl'interessi della repubblica.

338. Il risultato de'conti ammessi dai commessarii della contabilità si stampa e si pubblica.

339. I commessarii così della tesoreria nazionale come della contabilità, non possono essere nè sospesi nè dimessi, se non dal corpo legislativo.

Ma durante l'aggiornamento del corpo legislativo, l'Arcontato provvisoriamente può sospendere e surrogare un commessario della tesoreria nazionale, coll'obbligo di riferire al corpo legislativo, tostochè questo ha riprese le sue sessioni.

TITOLO XII.

Relazioni estere.

340. La guerra non può esser decisa se non dal corpo legislativo sulla proposizione formale e necessaria del potere esecutivo.

341. Il corpo legislativo deviene nelle forme ordinarie a decidere la guerra.

342. In caso di cominciate od imminenti ostilità, di minacce o di preparativi di guerra contro la repubblica, l'Arcontato è obbligato d'impiegare per la difesa dello stato, tutti i mezzi posti a sua disposizione; ma deve prevenire, senza alcuna dilazione, il corpo legislativo.

Può ancora proporre in questo caso l'accrescimento delle forze, e le nuove disposizioni legislative, che le circostanze potrebbero richiedere.

343. Il solo Arcontato può mantenere relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze di terra e di mare come gli sembra conveniente e regolarne la direzione in caso di guerra.

344. È autorizzato a fare le stipulazioni preliminari di armistizio e di neutralità, e può eziandio stabilire delle convenzioni segrete.

345. L'Arcontato conchiude, sottoscrive o fa sottoscrivere colle potenze straniere tutti i trattati di pace, d'alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio ed altre convenzioni che gli sembrano necessarie al bene dello stato.

Questi trattati e convenzioni si negoziano a nome della repubblica dagli agenti diplomatici nominati dal potere esecutivo, ed incaricati delle sue istruzioni.

346. Contenendo un trattato degli articoli segreti, le disposizioni di questi articoli non possono essere distruttive degli articoli palesi, nè contenere una alienazione del territorio della repubblica, nè alcuna cosa che direttamente minacci la libertà.

347. I trattati non sono validi se non dopo essere stati esaminati e ratificati dal corpo legislativo: pur tuttavia le segrete condizioni possono provvisionalmente ricevere la loro esecuzione nel punto che sono state conchiuse dall'Arcontato.

348. Nè il senato, nè il consiglio delibera sulla guerra o sulla pace se non in comitato generale.

349. I forestieri, sieno o pur no stabiliti nel territorio della repubblica, succedono a' loro parenti forestieri o cittadini della repubblica. Essi possono contrattare, acquistare e ricevere beni situati nel territorio della repubblica, e disporne al pari di ogni altro cittadino, con tutti i mezzi autorizzati dalla legge.

TITOLO XIII.

Custodia della Costituzione. (1)

350. Vi ha un corpo di tanti membri quanti sono i dipartimenti della repubblica, nominati in ogni anno dalle assem-

(1) La più importante novità fatta dai legislatori napoletani è quella dell'istituzione degli Efori, di cui si occupa questo titolo XIII.

lee elettorali. Questo corpo si chiama degli efori: esso non terviene ad alcuna funzione pubblica, nè riceve onori fuori el palazzo ove risiede.

351. Il corpo degli efori non può per se stesso, nè per ezzo de'suoi delegati esercitare il potere legislativo, esecutivo, o giudiziario. Ciascun membro si reputa rappresentante ella intera nazione, e non già del dipartimento che lo ha ominato.

352. Gli articoli 58 e seguenti fino all'articolo 64, sono ommuni al corpo degli efori.

353. Vi ha una guardia di cittadini presi dalla guardia azionale sedentanea, presso il corpo degli efori, eguale a ella dell'Arcontato, il servizio della quale è determinato allo stesso corpo.

354. La qualità di membro del corpo degli efori, e l'esercizio di qualsiasi funzione pubblica, eccetto quella dell'istituto azionale, sono incompatibili.

355. Niun dipartimento, qualunque sia la differenza della ra popolazione, può eleggere più di un membro di questo orpo.

356. Saranno nominati dai rispettivi dipartimenti altrettanti rrogandi: ognuno di essi, in caso di mancanza dell'eforo el proprio dipartimento, o per infermità, o per morte, o per spensione o accusa, prende il suo luogo.

357. In ciascun anno il corpo degli efori si rinnova tutto ntero.

358. I membri che ne escono non possono essere rieletti non dopo lo spazio di cinque anni, a cominciare dall'anno ppresso alla loro uscita: e per lo spazio di tre anni, a conare dal medesimo tempo, non possono esser membri nè dell'Arcontato, nè del corpo legislativo.

359. I membri del corpo degli efori si riuniscono il dì 20 prile di ogni anno nel comune destinato per la residenza el corpo legislativo.

360. Le sessioni si tengono in una casa diversa da quella el corpo legislativo e dell'Arcontato.

361. Le funzioni di presidente, scelto a scrutinio, non possono eccedere la durata di cinque giorni: e quelle di segretario finiscono colla disunione del corpo.

362. Le sessioni durano soli quindici giorni consecutivi, eccetto il primo giorno della riunione del corpo.

363. Finiti i giorni 15 delle sessioni, il corpo è disciolto di pieno diritto. Niun cittadino, che sia stato membro del corpo degli efori, può dal giorno dello scioglimento prendere il titolo di eforo, nè riunirsi con tal qualità a coloro, che furono con lui membri di questo corpo. La contravvenzione al presente articolo è un attentato contro la costituzione.

364. I membri del corpo degli efori ricevono una indennità di ducati 300 al mese, per soli due mesi, dal giorno della loro elezione.

365. Niuno può essere eletto membro del corpo degli efori,

1. Se non ha 45 anni compiuti;

2. Se non è ammogliato o vedovo;

3. Se non è stato almeno una sola volta membro del corpo legislativo o del potere esecutivo;

4. Se non è stato domiciliato sul territorio della repubblica dieci anni immediatamente precedenti alla elezione.

366. Tali condizioni s'intende doversi osservare dieci anni dopo lo stabilimento della costituzione, eccetto quella della età.

La condizione del domicilio non riguarda i cittadini usciti dal territorio della repubblica con missione del governo.

367. Il corpo degli efori non può deliberare se la sessione non è composta almeno di due terzi de'suoi membri.

368. Appartiene esclusivamente al corpo degli efori di esaminare:

1. Se la costituzione è stata conservata in tutte le sue parti;

2. Se i poteri hanno osservato i loro limiti costituzionali, oltrepassando o trascurando ciò che la costituzione *stabilisce*;

5. Di richiamare ciascun potere ne' limiti e doveri rispettivi, cassando ed annullando gli atti di quel potere che si avesse esercitati oltre le funzioni attribuitegli dalla costituzione.

4. Di proporre al senato la revisione di qualche articolo della costituzione, se per esperienza non si trovasse conveniente.

5. Di rappresentare al corpo legislativo l'abrogazione di quelle leggi che sono opposte ai principii della costituzione (1).

569. Questo corpo ha il potere di farsi presentare tutte le carte e tutti i registri che saranno necessarii.

570. I decreti del corpo degli efori sono stampati, letti e pubblicati in tutti i cantoni della repubblica; e nell'anno seguente sono rieletti alle assemblee primarie ed elettorali nel tempo delle loro solite sessioni.

571. Questi decreti dal giorno della loro pubblicazione hanno il loro pieno effetto.

572. Il proemio dei medesimi esprime la data della sessione del corpo degli efori, e gli articoli della costituzione trasgrediti.

573. L'annullamento di qualche atto contro la costituzione si esprime con questa formola sottoscritta da due terzi almeno degli efori intervenuti alla sessione: « La costituzione riprova ed annulla l'atto del potere ecc. ».

574. Il corpo degli efori manda nel giorno medesimo il suo decreto al corpo legislativo e dall'Arcontato, i quali sono tenuti di uniformarvisi.

575. L'atto annullato per decreto degli efori non ha più forza di obbligare alcun cittadino, il quale non è più tenuto in niun caso di ubbidirvi.

(1) Dalla lettura di questo articolo risulta che l'autorità dell'Eforato è latissima: esso attende non alla sola *conservazione ed osservanza* dello statuto, ma altresì alla sua revisione e modificazione. Se non che, l'Eforato per questa seconda parte non fa che indicare e proporre: le facoltà costituenti sono nelle assemblee di revisione, come nello statuto francese.

376. Quando il corpo degli efori è definitivamente costituito, ne dà subito avviso per mezzo di un messaggio al corpo legislativo ed al potere esecutivo.

377. Esso nomina due messaggi pel suo servizio, i quali portano al corpo legislativo ed all'Arcontato le sue decisioni, ed hanno perciò l'ingresso nel luogo delle sessioni del corpo legislativo e dell'Arcontato, essendo preceduti da due uscieri.

378. Il corpo degli efori non può neppure per un giorno sospendere le sue sessioni.

379. Appone il suo particolar suggello a'suoi decreti, e per mezzo dei presidenti delle municipalità ne fa la pubblicazione nella forma seguente:

» In nome della repubblica napoletana. Decreto del corpo » degli efori ».

380. Gli articoli 108 e seguenti fino a 121 inclusivamente, sulla guarentigia de'membri del corpo legislativo, sono comuni ai membri del corpo degli efori: se non che quèl che è ivi detto delle accuse prodotte nel corpo legislativo, qui s'intende delle accuse nel corpo degli efori, il quale esclusivamente giudica solo delle accuse de' suoi membri.

TITOLO XIV.

Revisione della Costituzione.

381. Se l'esperienza facesse sentire l'inconvenienza di qualche articolo della costituzione, ed il senato non ne avesse ricevuto invito dal corpo degli efori, può da se medesimo proporne la revisione (1).

382. Nell'uno e nell'altro caso, la proposizione del senato va sottomessa alla ratifica del consiglio.

383. Allorchè fra lo spazio di nove anni la proposizione del senato ratificata dal consiglio vien riproposta in tre differenti

(1) In conseguenza la revisione della costituzione può esser proposta in doppio modo, cioè dall'Eforato e dal Senato.

epoche, lontane l'una dall'altra tre anni almeno, si convoca un' assemblea di revisione.

384. Quest'assemblea si compone di due membri di ciascun dipartimento, eletti nella stessa maniera come pel corpo legislativo, e sotto le stesse condizioni richieste pel senato.

385. Il senato destina per la riunione dell' assemblea di revisione un luogo distante da quello del corpo legislativo 56 miglia almeno.

386. L'assemblea di revisione ha il diritto di mutare il luogo di sua residenza, osservando la distanza prescritta nell'articolo precedente.

387. L'assemblea di revisione non esercita alcuna funzione legislativa nè di governo; limitandosi solamente alla revisione de' soli articoli costituzionali che le sono stati indicati dal corpo legislativo.

388. Tutti gli articoli della costituzione, niuno eccettuato, continuano ad essere in vigore infino a che i cangiamenti proposti dall'assemblea di revisione non sieno stati dal popolo accettati.

389. I membri dell' assemblea di revisione deliberano in comune.

390. Niuno, essendo membro del corpo legislativo nel tempo in cui si convoca un'assemblea di revisione, può essere eletto membro di questa assemblea.

391. L' assemblea di revisione indirizza immediatamente alle assemblee primarie il progetto della riforma stabilito, e subito resta disciolta.

392. La durata dell'assemblea di revisione non può in verun caso prolungarsi più di tre mesi.

393. I membri dell' assemblea di revisione non possono essere citati, accusati, nè giudicati in alcun tempo per quel che hano detto o scritto nell' esercizio delle loro funzioni; purchè non sia in favore dei poteri ereditarii e perpetui. Nel tempo di queste funzioni non possono essi essere arrestati e condotti in giudizio per oggetti criminali, se non dinanzi

all'alta corte di giustizia, e per decisione degli stessi membri dell'assemblea di revisione.

394. L'assemblea di revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica.

I suoi membri ricevono la stessa indennità dei membri del corpo legislativo.

395. Essa ha il diritto di esercitare e fare esercitare la polizia nel comune in cui risiede.

TITOLO XV.

Disposizioni generali.

396. Fra i cittadini non esiste alcuna superiorità, salvo quella de' pubblici funzionarii, e relativamente all' esercizio delle loro funzioni.

397. La legge stabilirà per tutti i cittadini, senza distinzione, il modo onde le nascite, i matrimonii e le morti dovranno constare.

398. Niuno può essere impedito di dire, scrivere, stampare e pubblicare i suoi pensieri.

Gli scritti non possono esser sottommessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione.

Niuno può esser responsabile di quel che ha scritto o pubblicato, se non ne' casi dalla legge divisati.

399. Non vi è privilegio, nè maestranza, nè diritto di corporazione, nè limitazione alla libertà della stampa, del commercio, all' esercizio, dell' industria e delle arti di ogni specie.

Ogni legge proibitiva su questi particolari, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisionale, nè può avere effetto ad di là di un anno, se non sia formalmente rinnovata.

400. La legge invigila particolarmente sulle professioni, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza e la salute de' cittadini. L' ammissione all' esercizio di cosiffatte pro-

fessioni non può farsi dipendere da alcuna prestazione pecuniaria.

401. La legge deve provvedere alla ricompensa degl'inventori, o al mantenimento della proprietà esclusiva delle loro scoperte e delle loro produzioni.

402. L'inviolabilità delle proprietà è guarentita dalla costituzione, come ancora l'indennizzamento di quelle, delle quali la pubblica necessità, legalmente provato, ne richiegga il sacrificio.

403. La casa di ciascun cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte niuno ha diritto di entrarvi, ove non sia per incendio, inondazione, o reclamo proveniente dall'interno della medesima.

Non vi si può fare alcuna visita domiciliare, se non in virtù di una legge, per la persona o per l'oggetto espressamente designato nell'ordine della visita.

404. Non possono formarsi corporazioni, nè associazioni contrarie all'ordine pubblico.

405. Niuna assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare.

406. Niuna società particolare, che si occupi di questioni politiche, può tener corrispondenza con alcun' altra, nè affigliarsi a quella, nè tenere delle sessioni pubbliche composte di associati e di assistenti distinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni di ammissione, nè di eleggibilità, nè arrogarsi diritti di esclusione, nè far portare a' suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione.

407. I cittadini non possono esercitare i loro diritti politici che nell'assemblea primaria o comunale.

408. Tutti i cittadini hanno la libertà d'indirizzare alle autorità pubbliche delle petizioni; ma esse debbono essere individuali. Niuna associazione può presentarne delle collettive, eccetto le autorità costituite, e soltanto per oggetti proprii delle loro attribuzioni.

I petizionarii non debbono giammai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite.

409. Ogni attruppamento armato è un attentato alla costituzione, e debb'essere sul momento dissipato dalla forza.

410. Ogni attruppamento non armato dev'essere egualmente dissipato, prima per via di comando verbale, e poi, se è necessario, colla forza armata.

411. Non possono più autorità costituite riunirsi per deliberare insieme. Niun atto emanato da una tal riunione può essere eseguito.

412. Niuno può portare insegne, che ricordino funzioni anteriormente esercitate o servigi prestati.

413. I membri del corpo legislativo, e tutti i funzionarii pubblici portano, nell'esercizio delle loro funzioni, l'abito ed il segno dell'autorità di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma.

414. Niun cittadino può rinunziare, nè in tutto nè in parte, all'indennità o al trattamento che gli è assegnato dalla legge in ragione delle funzioni pubbliche.

415. Vi è nella repubblica uniformità di pesi e di misure.

416. L'èra repubblicana, che incomincia a' 22 settembre 1792, giorno della fondazione della repubblica francese, è comune alla repubblica napoletana.

417. La nazione napoletana dichiara, che in niun caso soffrirà il ritorno di quei nazionali, che avendo abbandonata la loro patria, sono stati dalla legge dichiarati emigrati; ed interdice al corpo legislativo di fare delle eccezioni a questo riguardo.

I beni degli emigrati sono irrevocabilmente a profitto della repubblica.

418. La nazione napoletana proclama similmente sotto la guarentigia della fede pubblica, che dopo un' alienazione legalmente fatta di beni nazionali, qualunque ne sia l'origine, l' acquirente legittimo non può esserne spogliato, salvo il diritto del reclamante di essere indennizzato, essendovi luogo, dal tesoro nazionale.

419. Niun funzionario stabilito dalla presente costituzione, ha il diritto di mutarla nella sua totalità, nè in alcuna delle

sue parti, salvo le riforme che potrebbero esservi fatte per via di revisione, secondo le disposizioni del titolo decimoquarto.

420. I cittadini si ricorderanno sempre, che dalla bontà delle scelte nelle assemblee primarie ed elettorali dipende principalmente la durata, la conservazione e la prosperità della repubblica napoletana.

421. La nazione napoletana rimette il deposito della presente costituzione alla fedeltà del corpo legislativo, dell' arcontato, degli amministratori e dei giudici, alla vigilanza dei padri di famiglia, alle spose ed alle madri, al zelo dei giovani cittadini, ed al coraggio di tutta la nazione napoletana.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

Le provincie della repubblica cisalpina, occupate dagli austriaci, furono nel 1800 riconquistate da Napoleone, il quale dopo la battaglia di Marengo v' introdusse ordini nuovi, creando una consulta legislativa ed una commissione di governo. Più tardi, obbedendo ai voleri di Francia, la consulta legislativa decretò che una consulta straordinaria si adunasse a Lione per fondare gli ordini salutari della repubblica. La consulta straordinaria, o, come la chiamarono, i comizii nazionali sancirono la costituzione della repubblica, la quale abbandonò il titolo di Cisalpina per assumere quello d'Italiana, ed acclamarono a presidente il general Buonaparte.

La Costituzione porta la data 26 gennaio 1802, anno I.

TITOLO PRIMO.

Della repubblica italiana.

Art. 1. La religione cattolica apostolica romana è la religione dello Stato.

2. La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini.

3. Il territorio della repubblica si divide in dipartimenti, distretti e comuni.

TITOLO II.

Del diritto di cittadinanza.

Art. 4. Ogni figlio di cittadino, purchè dimori nel territorio della repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.

5. Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero, che possedendo nel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno stabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.

6. Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza insigne nel territorio della repubblica, o un' abilità straordinaria nelle scienze od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigi importanti resi alla repubblica.

7. Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima che sieno verificate le suddette condizioni.

8. La legge determina il limite dell' età minorile, quello della proprietà necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per le quali si sospende, o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.

9. Regola pure la formazione del registro civico: i soli cittadini descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni costituzionali.

TITOLO III.

De' collegi.

Art. 10. Tre collegi elettorali, cioè il collegio de' *possidenti*, quello de' *dotti*, e quello de' *commercianti*, sono l'organo primitivo della sovranità nazionale.

11. Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della consulta di Stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione, e di cassazione, ed i commissarii della contabilità. Le loro sessioni non durano più di quindici giorni.

12. Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.

13. La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di più d'un terzo de' suoi membri.

14. Ad ogni sessione ordinaria de' collegi il governo presenta a ciascuno di essi la lista de' posti vacanti, e le notizie relative alle nomine da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.

15. Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli articoli 109, 111, 114.

16. Pronunziano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale, che loro viene proposta dalla consulta di Stato.

17. I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 50 anni e sono eletti a vita.

18. Si cessa d'esser membri de' collegi: 1. per fallimento doloso legalmente provato: 2. per un'assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal proprio collegio senza legittima causa: 3. per servigio accettato presso d'una potenza straniera senza permissione del proprio governo: 4. per assenza dalla repubblica continuata sei mesi dopo il legale richiamo: 5. finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di cittadinanza.

19. Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il processo verbale della sua seduta.

TITOLO IV.

Del collegio de' possidenti.

Art. 20. Il collegio de' possidenti è composto di 500 cittadini scelti fra tutti i proprietarii della repubblica, che hanno

in beni stabili una rendita annua non minore di seimila lire. La sua residenza pei primi dieci anni è in Milano.

21. Ogni dipartimento ha il diritto di avere nel collegio de' proprietarii per lo meno tanti membri, quanti in ragione di uno per ogni trentamila abitanti corrispondono al totale della sua popolazione.

22. Se non si trovano in un dipartimento tanti cittadini forniti della rendita prescritta dall'art. 20, il numero si completa sopra una lista quadrupla de' maggiori possidenti dello stesso dipartimento.

23. In ogni sessione il collegio completa se medesimo sugli stati di possidenza fondiaria, che ha diritto di chiedere al governo.

24. Elegge nel suo seno nove membri a formar parte della censura.

25. Forma a maggiorità comparativa dei voti una lista tripla per l'elezione de' funzionari pubblici indicati all'art. 11, e la presenta alla censura.

TITOLO V.

Del collegio de' dotti.

Art. 26. Il collegio de' dotti è composto di 200 cittadini scelti fra gli uomini più celebri in ogni genere di scienze, o di arti liberali, e meccaniche, ed anche fra più distinti per dottrina nelle materie ecclesiastiche, o per cognizioni morali, legali, politiche ed amministrative. La sua residenza pei primi dieci anni è in Bologna.

27. In ogni sessione il collegio trasmette alla censura una lista tripla de' cittadini forniti de' suddetti requisiti, sulla quale la censura rimpiazza i posti in esso vacanti.

28. Elegge nel suo seno sei membri per far parte della censura.

29. Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista dupla per l'elezione de' funzionarii pubblici indicati all'articolo 11, e la presenta alla censura.

TITOLO VI.

Del collegio de' commercianti.

Art. 30. Il collegio de' commercianti è composto di 200 cittadini scelti fra i negozianti più accreditati, ed i fabbricatori più distinti per l'importanza del loro commercio. La sua residenza nei primi dieci anni è in Brescia.

31. In ogni sessione il collegio si completa coll'appoggio de' lumi che ha diritto di domandare al governo.

32. Sono comuni a questo collegio gli articoli 28, 29.

TITOLO VII.

Della Censura.

Art 33. La censura è una commissione di 21 membri nominati da' collegi nel modo e nella proporzione indicata agli articoli 24, 28. La sua residenza pei primi dieci anni è in Cremona.

34. Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo la sessione de' tre collegi.

35. Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue sedute non sono legittime senza l'intervento almeno di 17 de' suoi membri.

36. Sulle liste de' tre collegi elegge agli impieghi costituzionali indicati all'art. 11 alla pluralità assoluta de' voti.

37. Proclama eletti quelli che si trovano nominati da tutti tre i collegi, pure con pluralità assoluta.

38. Elegge ai posti vacanti nel collegio de' dotti, come all'art. 27.

39. Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione nel termine prefisso alle sue sessioni.

40. Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli 109, 111, 114.

41. La censura si rinnova ogni sessione anco straordinaria de' collegi elettorali.

42. Gli atti della censura vengono presentati ai collegi nella prossima loro sessione.

TITOLO VIII.

Del governo.

Art. 43. Il governo è affidato ad un presidente, ad un vice presidente, ad una consulta di Stato, e de' ministri, e ad un consiglio legislativo nelle loro rispettive attribuzioni.

44. Il presidente dura in carica 10 anni, ed è indefinitamente rieleggibile.

45. Il Presidente ha l'iniziativa di tutte le leggi come all'art. 76.

46. Ha pure l'iniziativa di tutte le negoziazioni diplomatiche.

47. È incaricato esclusivamente dal potere esecutivo che esercita per mezzo dei ministri.

48. Nomina i ministri, gli agenti civili, ed i diplomatici, i capi dell'armata ed i generali. La legge provvede per gli ufficiali di rango inferiore.

49. Nomina il vice-presidente, che in di lui mancanza prende il suo luogo nel consiglio legislativo, e lo rappresenta in tutte le parti, che egli vuole affidargli. Nominato una volta, non può essere rimosso durante la presidenza di chi lo ha eletto.

50. In qualunque caso di vacanza della presidenza, passano in lui tutti gli attributi del presidente sino alla elezione del successore.

51. I sigilli dello Stato sono presso al presidente. Un segretario di Stato da lui eletto, che ha il grado di consigliere, è incaricato, sotto la sua personale risponsabilità, di presentargli entro il termine di tre giorni le leggi sanzionate dal corpo legislativo, di apporgli il sigillo dello Stato, e di promulgarle.

52. Lo stesso segretario di Stato contrassegna la firma del presidente e tiene il registro particolare de' di lui atti.

53. Il trattamento del presidente è di lire 500,000 di Milano, quello del vice-presidente è di lire 400,000.

TITOLO IX.

Della consulta di Stato.

Art. 54. La consulta di Stato è composta di otto cittadini d'età non minore di 40 anni, eletti a vita dai collegi, e distinti per segnalati servigi resi alla repubblica.

55. Presiede alla consulta di Stato il presidente della repubblica. Uno de' suoi membri a scelta del presidente è ministro degli affari esteri. Questi presiede la consulta in mancanza del presidente.

56. La consulta di Stato è specialmente incaricata dell'esame de' trattati diplomatici, e di tutto ciò che ha rapporto agli affari esteri dello Stato.

57. Le istruzioni relative alle negoziazioni diplomatiche sono diverse nella consulta: ed i trattati non sono definitivi, se non osservati dalla maggiorità assoluta de' suoi membri.

58. Se il governo per motivi di sicurezza della repubblica ha ordinato l'arresto di qualche persona sospetta, deve il presidente entro il termine di 10 giorni o rimetterlo ai tribunali competenti, o, in vista delle particolari circostanze dello Stato, ottenere dalla consulta un decreto di proroga a tradurvelo. Questo decreto deve essere sottoscritto dal presidente, e dalla maggiorità de' membri della consulta.

59. Un somigliante decreto è pur necessario quando occorra di allontanare dalla centrale della repubblica qualche cittadino che ne turbi la quiete.

60. Tutte le misure particolari non appoggiate dal testo di veruna legge generale, ma però reclamate dalla sicurezza dello Stato, formano necessariamente l'oggetto di un decreto speciale della consulta.

61. Allorchè la sicurezza dello Stato esigesse di metter fuori della costituzione un dipartimento, o quando l'insurrezione di

qualche corpo armato, o la condotta di qualche grande funzionario richiedesse alcuna misura straordinaria per la salvezza della repubblica, questa deve essere autorizzata da un preventivo decreto della consulta di Stato.

62. Ogni decreto della consulta è sempre ristretto al caso speciale che lo ha determinato.

63. Il presidente ha esclusivamente l'iniziativa di tutti gli affari che si propongono nella consulta di Stato, ed il voto preponderante in parità di suffragi.

64. La consulta di Stato, ne' casi di cessazione, rinunzia o morte del presidente, elegge a pluralità assoluta di voti il successore nel termine di 48 ore, nè può separarsi prima di avere compita la nomina. A questa sessione, in mancanza del presidente, presiede il vice-presidente.

65. Il trattamento dei membri della consulta di Stato è di lire 50,000.

TITOLO X.

De' ministri.

Art. 66. I ministri sono eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo.

67. Il presidente può nominare un gran giudice nazionale: questi è necessariamente il ministro della giustizia. La carica di gran giudice non si perde che per rinunzia o condanna.

68. Gli attributi particolari di gran giudice sono: 1. lo stabilire i regolamenti d'ordine pei tribunali: 2. la facoltà di sospendere per un semestre qualche giudice negligente, o di una condotta che offenda la dignità della sua carica: 3. il diritto di presiedere, quando il governo lo ricerca, al tribunale di cassazione, con voce preponderante.

69. Allorchè il governo crede opportuno il nominare un segretario di Stato della giustizia, e confidargli questo dipartimento, il gran giudice conserva bensì il suo titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni. Il segretario di Stato della giustizia

esercita le funzioni del ministro della giustizia, ma non gode le prerogative di gran giudice.

70. Il ministro delle relazioni estere è necessariamente tolto fra i membri della consulta di Stato a scelta del presidente, il quale lo nomina e lo dimette a suo piacere.

71. Un ministro è specialmente incaricato dell'amministrazione del tesoro pubblico. Egli veglia sulle riscossioni, ordina il giro de' fondi ed i pagamenti autorizzati dalla legge; ma non può permettere verun pagamento se non in virtù: 1. di una legge, e fino alla concorrenza de' fondi specialmente assegnati ad un determinato oggetto di spesa: 2. di un decreto del governo: 3. di un mandato firmato da un ministro.

72. Dee sotto la propria risponsabilità far presentare ogni anno il conto generale del tesoro pubblico ai commissarii della contabilità entro l'ultimo semestre dell'anno successivo.

73. I conti dettagliati della spesa di ciascun ministro, sottoscritti da lui medesimo, vengono ogni anno pubblicati.

74. Nessun atto del governo può aver effetto se non è firmato da un ministro.

TITOLO XI.

De' Consigli legislativi.

Art. 75. Il consiglio legislativo è composto per lo meno di 40 cittadini d'età non minore di 30 anni, eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo dopo tre anni.

76. I consiglieri danno il loro voto deliberativo sui progetti di legge proposti dal presidente, che non vengono approvati se non a maggiorità assoluta de' suffragi.

77. Hanno voto consultivo in tutti gli altri affari ne'quali il presidente lo ricerca.

78. Sono specialmente incaricati della redazione de' progetti di legge; dell' esposizione de' motivi che gli hanno determinati; delle conferenze cogli oratori del corpo legislativo, e delle discussioni relative in contraddittorio de' medesimi; decidono sulle quistioni di cui all' art. 100.

79. I ministri possono intervenire al consiglio legislativo in conseguenza dell' invito del presidente.

80. Il trattamento di ogni consigliere è di lir. 2,000.

TITOLO XII.

Del corpo legislativo.

81. Il corpo legislativo è composto di 75 membri d'età non minore d' anni 30. La legge determina il numero de' membri che debbono scegliersi da ciascun dipartimento in ragione di popolazione. Almeno la metà deve essere tolta fuori dei collegi.

82. Si rinnova per terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo, e del secondo viene determinata dalla sorte. In progresso l' anzianità regola il turno.

83. Il governo convoca il corpo legislativo, e ne proroga le sedute. Esse però non possono durare meno di due mesi all' anno.

84. Non può deliberare senza l' intervento di più della metà de' suoi membri, non compresi gli oratori.

85. I membri dei collegi, quelli della consulta di Stato, quelli del consiglio legislativo, ed i ministri hanno diritto di assistere alle sedute del corpo legislativo dalla tribuna loro specialmente destinata.

86. Il corpo legislativo nomina nel suo seno una camera di oratori in numero non maggiore di 15. A questa commissione viene comunicato ogni progetto di legge trasmesso dal governo.

87. La commissione lo esamina, conferisce in segreto coi consiglieri del governo, e porta al corpo legislativo il suo voto d' approvazione o di rifiuto.

88. Il progetto si discute alla presenza del corpo legislativo fra due oratori e due consiglieri del governo.

89. Il corpo legislativo delibera senza discussione a scrutinio segreto, ed a maggiorità assoluta de' suffragi. Gli oratori non hanno voto.

90. La promulgazione della legge si fa dal governo tre giorni dopo la decisione del corpo legislativo.

91. Durante quest'intervallo la legge può essere denunziata come incostituzionale.

92. La denunzia sospende la promulgazione e l'effetto della legge.

93. Il trattamento de' membri del corpo legislativo è di lire 6,000 di Milano. Quello degli oratori è di lire 9,000.

TITOLO XIII.

De' tribunali.

94. Le diferenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il loro giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono in materia civile de' conciliatori, e de' giudici di prima istanza, dei tribunali d'appello, due tribunali di revisione, ed uno di cassazione.

95. Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel solo caso di due sentenze discordanti.

96. Il tribunale di cassazione: 1. Annulla i giudicati inappellabili, ne'quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta contravvenzione alla legge: 2. Pronuncia sulla domanda di remissione da un tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo, o di sicurezza pubblica: 3. Pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale: 4. Denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo che importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento al libero di lui esercizio.

97. In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti soggetti a pena afflittiva o infamante un primo giurì ammette o rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce e verifica il fatto ed i giudici applicano in seguito la legge. Il giudizio è inappellabile.

98. La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la

iurisdizione territoriale, le funzioni de' tribunali ed il trattamento de' giudici.

99. La legge fissa l' organizzazione dei giurì, e l' epoca a cui debbono essere attivati, non però più lontana di dieci anni.

100. Le questioni di pubblica amministrazione sono di privata competenza del consiglio legislativo.

101. Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause mercantili.

102. I delitti militari sono giudicati dai consigli di guerra a norma del codice militare.

103. I membri dei tribunali di cassazione, e rivisione, sono eletti dai collegi. Quelli de' tribunali d' appello, i giudici ordinari ed i conciliatori sono nominati dalla consulta di Stato sopra le liste che vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e d' appello. La legge regola la formazione di quelle liste.

104. I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde il diritto di cittadinanza.

TITOLO XIV.

Della risponsabilità de' funzionarii pubblici.

105. Le funzioni di membro de' collegi, e della censura, di presidenti e vice-presidenti del governo, di membro della consulta di Stato del consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli oratori, de' tribunali di revisione e di cassazione, non dànno veruna risponsabilità.

106. Per delitti personali e non derivanti dall'esercizio delle suddette funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi cui appartengono.

107. I ministri sono risponsabili: 1. degli atti del governo da loro sottoscritti: 2. della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti d'amministrazione pubblica: 3. degli ordini parti-

colari che avessero dato contrarii alla costituzione ed ai regolamenti veglianti: 4. della malversazione della sostanza pubblica.

108. Il governo, la camera degli oratori, il tribunale di cassazione per gli oggetti di loro rispettiva competenza denunziano ai tre collegi gli atti incostituzionali ed i dilapidatori della pubblica fortuna. Se due collegi dichiarano che la denuncia merita di essere presa in considerazione, viene rimessa alla censura.

109. La censura dietro il voto de' due collegi esamina i fondamenti della denunzia, sente i testimonii, cita gli accusati, e quando crede fondata l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.

110. Indipendentemente dall'esito del giudizio, il decreto con cui la censura ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica e lo inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.

111. Oltre i casi di denunzia degli art. 108, 109, la censura può direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.

112. Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto convenire nell'opinione della censura.

113. I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del giorno sulla denunzia: se a quello della censura, rimettono il messaggio del governo all'esame della censura prossima.

114. La seconda censura dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i fondamenti della denunzia, sente l'accusato ed i testimonii: e quando crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'art. 110.

115. I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tri-

nale di revisione da quello di cassazione pe' delitti relativi lle loro funzioni.

TITOLO XV.

Disposizioni generali.

116. La costituzione non riconosce altra superiorità civile nor di quella che nasce dall' esercizio delle pubbliche funioni.

117. È libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l' esercizio privato del proprio culto.

118. L'arresto, senza mandato preventivo d'un' autorità che bbia diritto d' ordinarlo, è nullo, a meno che il delinquente on sia stato sorpreso in flagrante delitto: ma quest' arresto può essere convalidato dal decreto posteriore d' un' autorità ompetente, motivato sopra sufficienti indizii.

119. La repubblica non riconosce altri privilegii nè altri vincoli all' industria ed al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la legge stabilisce.

120. Evvi in tutta la repubblica uniformità di pesi, di misure, di monete, di leggi criminali e civili, di catastro prediale, e di sistema di pubblica istruzione elementare.

121. Un istituto nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte e di perfezionare le scienze e le arti.

122. Una contabilità nazionale regola e verifica i conti dell' entrata e delle spese della repubblica. Questa magistratura è composta di cinque membri scelti dai collegi. Si rinuova mediante la sortita di uno de' suoi membri di due in due anni. Essi però sono indefinitamente rieleggibili.

123. La truppa assoldata è subordinata ai regolamenti di amministrazione pubblica. La guardia nazionale non lo è che alla legge.

124. La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato può deliberare.

125. Tutti i debiti e crediti delle diverse provincie, le quali

in oggi forman parte della repubblica, appartengono alla nazione. La legge determina le disposizioni relative a quelli dei comuni.

126. L'acquirente de' beni nazionali di qualunque provenienza, che ne gode dietro una vendita legalmente compita, non può per alcun titolo essere turbato nel pacifico possesso dei beni comperati salvo al terzo reclamante, qualora vi sia luogo il diritto d'essere indennizzato dal tesoro pubblico.

127. La legge assegna sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita ai vescovi, ai loro capitoli e seminari, ai parrochi, ed alla fabbrica delle cattedrali. Questa rendita è intangibile.

128. Quando dopo l'intervallo di tre anni, la consulta di stato riconosce necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone ai collegi, che ne giudicano.

Firmato, BONAPARTE - Melzi - Marescalchi.

Per copia conforme

Il consigliere segretario di Stato.

Guicciardi

STATUTI COSTITUZIONALI

DEL

REGNO D'ITALIA

La repubblica italiana adottò nel marzo 1805 la forma di governo monarchico, retto da Costituzioni fondate sopra le stesse basi di quelle dell' impero francese, e sopra i principii medesimi delle leggi già date da Napoleone all' Italia. Queste costituzioni sono contenute in nove decreti, che furono in diverse epoche pubblicati col titolo di *Statuti Costituzionali.*

Il nuovo regno d'Italia, al quale nel giorno 1° maggio 1806 furono aggregati gli Stati Veneti ceduti dall' Austria col trattato di Presburgo, durò sino alla caduta di Napoleone.

PROCLAMA

CON CUI FU PUBBLICATO

il primo Statuto Costituzionale 19 marzo 1805.

LA CONSULTA DI STATO

Ai Popoli del Regno d' Italia.

Uno Stato nuovo creato in mezzo a tante commozioni politiche, non poteva tutto ad un tratto salire ad un grado tale di consistenza, di perfezione, di forza, che assicurarne per

sempre potesse l'esistenza, il riposo e la prosperità. Il genio del fondatore, per quanto vasto ed ardito si fosse, doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si opponevano, e la medesima penetrazione sua doveva consigliargli di non ispingere al di là di quello che permettevano le circostanze. Tale fu la sorte della nostra repubblica, allorchè inaspettatamente la prima volta comparve sull'orizzonte politico dell'Europa.

Ella fece al certo un gran passo quando ne' comizii radunati in Lione sotto gli auspizi e la mano del suo creatore, rifuse la costituzione, e proclamò un capo, i lumi ed il potere del quale l'avrebbero più rapidamente innalzata alla felicità ed alla considerazione, a cui le permetteva pretendere il suo destino.

Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere che precaria, onde non fece che conformarsi in quel punto alle combinazioni contemporanee, e commettersi per il seguito all'esperienza. Ha questa di fatti provato che molto mancava ancora al compimento dell'edifizio; e per quanto sieno state abili e pure le mani che vi hanno dato opera, la marcia era ancora troppo lenta per non accorgersi che le fondamenta ed i mezzi non erano per anche abbastanza, solide quelle, questi efficaci.

Alfine il grande esempio presentato dalla Francia terminò di convincere i più pertinaci, e l'esito il più felice ci disse ch'era tempo omai ancora per noi di imitarla.

Da quell'istante la consulta di Stato, incaricata per istituto di vegliare alla sicurezza della Repubblica, prese ad esaminare con quali modi operare un salutare cangiamento, prescritto non solo da quanto vedevamo operarsi d'intorno a noi, ma da un interesse ben anche più grande, quello cioè della nostra conservazione.

Già aveva essa comunicati i suoi pensieri e diretti i suoi voti all'augusto capo dello Stato; già gli aveva essa sottomesso il risultato delle sue meditazioni, quando fu invitata di recarsi a Parigi del pari che una numerosa deputazione composta di membri tratti da tutte le autorità costituite, onde

assistere alla solenne incoronazione di Napoleone imperatore de'Francesi.

Allora fu che avendo occasione di osservare più da vicino le opere luminose di questo genio prodigioso; che ammirando lo stato di prosperità e di gloria a cui egli ha d'un lampo di nuovo innalzata la nazione ch'egli governa; che vedendo per tutto regnare la tranquillità e la confidenza, la Consulta rivolse lo sguardo sulla patria, e non potette resistere ad invidiare per lei la felicità, di cui era venuta ad essere testimonio.

Per altra parte la Consulta era ognor tormentata dal pensiero di futuri pericoli, nè poteva dissimularsi quali, e quanti si sarebbero sempre uniti per far minaccia. Essa non dimenticava i disegni e gl'interessi d'altre potenze, ed il disequilibrio delle forze e il danno d'una posizione sì esposta, nè quello delle attrattive del nostro territorio.

Giudicò dunque essa del dover suo di riassumere l'incominciato lavoro, e, riunendosi ai deputati, distinti tutti ugualmente per le cariche da loro sostenute, non che pel loro zelo e per i loro lumi, d'emettere di voce unanime il voto che tutti hanno creduto il più vantaggioso, e che senza fallo era di già formato da tutti i cuori.

Questo voto che l'amore e la gratitudine dettavano ed inculcavano inoltre con ugual forza, fu accolto. Napoleone è re d'Italia. La corona è ereditaria di maschio in maschio nella sua discendenza diretta e legittima, sia naturale, sia adottiva. Ma egli soltanto potrà riunire nella sua persona la corona d'Italia e quella di Francia; e tutti i successori di lui avranno a risedere costantemente sul territorio della nostra repubblica.

È l'interesse nostro che ha condotto e mosso Napoleone ad acconsentirvi. Di fatti, questa corona egli ricusa di ritenerla, nè la riterrà se non fino a tanto che questo interesse ne imporrà la legge alla sua saggezza ed all'affetto che egli ci conserva: moderazione però fatale per noi, che, mentre potevamo lusingarci d'averlo a presidente per sempre, ci pone a rischio di non averlo a re che un istante: poichè se il suo

regno va a cessare ogni volta che cesseranno i nostri pericoli, il genio suo e la sua preponderanza non lasceranno durar lungo tempo.

Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere, egli ne limiterà di più, e regolerà l'estensione e l'uso. Ci saranno date costituzioni che ci garantiranno la nostra religione, l'integrità del nostro territorio, l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite de' beni nazionali, il diritto esclusivo di coprire le cariche dello Stato; che riserberanno alla legge sola l'autorità di stabilire le imposizioni, e che insomma consacreranno, consolideranno tutti i grandi principii sopra i quali è fondato il vero bene dei popoli e la loro tranquillità. Napoleone ne ha assunto l'impegno: chi può dubitare che egli non voglia, che egli non sappia adempirlo?

Tali sono i risultati dello statuto costituzionale unito a questo proclama, cioè:

LA CONSULTA DI STATO

Presieduta dal vice-presidente, ed i deputati per i collegi e per i corpi costituiti della repubblica italiana;

Considerando la posizione dell'Europa e quella della patria;
Sono d'unanime opinione:

1° Che sia giunto il momento di dare l'ultima mano alle istituzioni, delle quali furono a Lione gittate le basi, e dichiarare a quest'effetto il governo della repubblica italiana monarchico ereditario, seguendo gli stessi principii che costituiscono il governo dell'impero francese;

2° Che l'imperatore Napoleone primo, fondatore della repubblica sia dichiarato re d'Italia;

3° Che il trono d'Italia sia ereditario di maschio in maschio nella sua discendenza per retta linea legittima, naturale

o adottiva, escluse in perpetuo le femmine e loro discendenza: ben inteso che il diritto d'adozione conferitogli non possa estendersi ad altri che ad un individuo dell'impero francese o del regno d'Italia;

4° Che la corona d'Italia non possa essere riunita alla corona di Francia, se non che nella sua persona; che tal facoltà sia interdetta a tutti e ciascuno de' suoi successori, e che nessuno di essi possa regnare in Italia se non risiede nel territorio della repubblica italiana;

5° Che l'imperatore Napoleone, vita sua natural durante, possa nominarsi un successore fra i suoi figli legittimi, sieno naturali od adottivi; diritto di cui egli non potrà però far uso senza compromettere la sicurezza, l'integrità, l'indipendenza di uno Stato, l'esistenza del quale è uno de' più bei pregi della sua gloria, sino a tanto che le armate francesi occuperanno il regno di Napoli, le armate russe Corfù, le forze britanniche Malta, e che la Penisola d'Italia sarà ad ogni momento minacciata d'aver a servire di campo di battaglia alle maggiori potenze d'Europa;

6° Che la sicurezza dello Stato non permette la separazione delle corone di Francia e d'Italia, se non quando queste circostanze si saranno cangiate;

7° Che regolato che sia il punto più importante per le nazioni, cioè la natura e la fissazione del potere supremo, sia l'imperatore Napoleone pregato di recarsi a Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita la Consulta di stato e le deputazioni straordinarie de'collegi, dare al regno una costituzione definitiva che garantisca al popolo la sua religione, l'integrità del suo territorio, l'eguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite de'beni nazionali; alla legge sola la facoltà di stabilire le imposizioni, ed ai nazionali il diritto esclusivo d'essere chiamati a coprire le cariche dello Stato; principii tutti che l'imperatore ha consacrati colle leggi che ha già date all'Italia, e la proclamazione dei quali fu la prima voce che si fece intendere dalla sommità delle Alpi, tutte due le volte che egli ne discese per conquistare e liberare la patria.

8° Che infine l'Europa dovrà essere convinta che tutte le parti del regno d'Italia sono omai consolidate per sempre, e che nessuna ne può essere separata senza distruggere il principio sopra cui è fondato il tutto.

Parigi, li 15 marzo 1805, anno IV.

Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi, Guastavillani, Lambertenghi, Carlotti, Dabrowski, Rangone, Calepio, Litta, Fè, Alessandri, Salimbeni, Appiani, Busti, Giulini, Negri, Sopranzi, Valdrighi.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni imperatore de' Francesi e re d'Italia.

A TUTTI I PRESENTI E FUTURI, SALUTE.

La Consulta di Stato decreta, e noi ordiniamo ciò che segue:

Estratto de'registri della Consulta di Stato del giorno 17 marzo 1805.

PRIMO STATUTO COSTITUZIONALE

La Consulta di Stato, veduto il voto unanime della Consulta e deputazione unite del giorno 15 marzo 1805.

Veduto l'art. 60 della Costituzione sull'iniziativa costituzionale:

DECRETA

Art. 1. L'imperatore de'Francesi Napoleone primo è re d'Italia.

2. La corona d'Italia è ereditaria nella sua discendenza legittima e per retta linea, sia naturale, sia adottiva, di maschio in maschio, escluse in perpetuo le femmine e discen-

denza loro; il diritto d'adozione non potrà estendersi ad altri che ad un cittadino dell'impero francese o del regno d'Italia.

5. Tosto che le armate straniere si saranno ritirate dal regno di Napoli, dalle isole Jonie, e da quella di Malta, l'imperatore Napoleone trasmetterà la corona d'Italia ad uno de' suoi figli maschi legittimi, sia naturale o adottivo.

4. Da quest'epoca la corona d'Italia non potrà essere più unita colla corona di Francia nella stessa persona, ed i successori di Napoleone primo nel regno d'Italia dovranno stabilmente risedere sul territorio della Repubblica Italiana.

Entro l'anno corrente l'imperatore Napoleone col parere della Consulta di Stato e delle deputazioni dei collegi elettorali, darà alla monarchia italiana costituzioni fondate sopra le stesse basi di quelle dell'impero francese, e sopra i principii medesimi delle leggi ch'egli ha già date all'Italia.

Firmato: NAPOLEONE

Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.

Mandiamo ed ordiniamo, che le presenti, munite dei sigilli dello Stato, inscrite nel bollettino delle leggi, sieno trasmesse ai tribunali ed alle autorità amministrative, affinchè le iscrivano sui loro registri, le osservino e le facciano osservare: il nostro gran giudice, ministro di giustizia del nostro regno d'Italia è incaricato di sorvegliarne l'esecuzione.

Dato al palazzo delle *Tuileries* il 17 marzo 1805, e primo del nostro regno.

Firmato: NAPOLEONE.

Per sua maestà l'imperatore e re sottoscritto,

Parigi, il 19 marzo 1805. firmato: F. *Marescalchi.*

Popoli d'Italia aprite i cuori vostri alla speranza ed alla gioia. Oggi comincia il corso de' vostri luminosi destini.

A quale gloria, a quali beni non avete voi ora diritto di

aspirare? Fra poco il vostro re sarà fra voi. Egli verrà non tanto per aggiungere alla augusta sua fronte il nostro diadema, ma ben più per potere esaminare più d'appresso i bisogni vostri, porre egli stesso la mano nelle ferite ancora aperte dalle antiche calamità, ed occuparsi definitivamente d'una organizzazione che anche meglio assicuri la vostra felicità.

Voi accorrete in folla dinanzi a lui. Le vostre acclamazioni, le vostre voci saranno interpreti dei vostri sentimenti, ed egli leggerà in tutti i volti il rispetto e l'ammirazione, l'amore e la riconoscenza delle quali tutte le anime vostre debbono essere penetrate.

Parigi, 19 marzo 1805.

Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.

SECONDO STATUTO COSTITUZIONALE

Che riguarda la reggenza, i grandi ufficiali del regno ed il giuramento, 29 marzo 1805.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni imperatore de' Francesi e re d' Italia.

A TUTTI I PRESENTI E FUTURI, SALUTE.

La Consulta di Stato ha decretato, e noi ordiniamo ciò che segue:

Estratto dei registri della Consulta di Stato del giorno 28 marzo 1805 in seduta a Saint-Cloud.

SECONDO STATUTO COSTITUZIONALE

La Consulta di Stato veduto lo Statuto costituzionale dei 17 marzo:

DECRETA

TITOLO PRIMO.

Della reggenza.

Art. 1. La maggiorità del re d'Italia è fissata a 18 anni compiti. Durante la minorità vi è un reggente del regno.

2. Il reggente deve avere l'età di almeno 25 anni compiti, e risiedere nel regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.

3. Il re può destinare il reggente fra i principi della casa reale che abbiano 25 anni compiti, ed in difetto fra i grandi uffiziali della corona.

4. In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza è deferita al principe della casa reale il più prossimo in grado dietro l'ordine dell'eredità, e che abbia 25 anni compiti.

5. In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il Senato o la Consulta, elegge il reggente fra i grandi uffiziali della corona.

6. Se a motivo della minorità del principe chiamato per l'ordine dell'eredità alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente men prossimo, o ad un grande ufficiale della corona, il reggente che entrò in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità del re.

7. Il reggente esercita sino alla maggiorità del re ed in nome del re minore tutte le attribuzioni della dignità reale.

Non può per altro nominare ai grandi uffizii del regno; e le sue nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non sono che provvisorie, e non diventano defi-

nitive che mediante la conferma del re, un anno dopo la sua maggiorità.

8. Il reggente non è personalmente responsabile degli atti della sua amministrazione.

9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re minore.

10. La custodia del re minore è conferita a sua madre, e in difetto al principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità.

In mancanza della madre del re minore e d'un principe destinato dal re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande ufficiale della corona che sarà il primo dell'ordine qui sotto stabilito all'art. 12, e che abbia i necessarii requisiti.

Non possono essere eletti per la custodia del re minore nè il reggente, nè i suoi discendenti.

11. Quando un re destina, o un reggente per la minorità, o un principe per la custodia del re minore, l'atto di destinazione fatto in presenza de' grandi uffiziali della corona, vien ricevuto dal segretario di Stato, e immantinente trasmesso al Senato, o alla Consulta, per essere trascritto nei suoi registri e depositato ne' suoi archivii, o soltanto depositato s'è suggellato.

Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che d'un principe per la custodia d'un re minore, sono revocabili dal re a volontà.

Qualunque atto di designazione, o di revoca di designazione, che non sia stato trascritto sui registri del Senato, o deposto nel suo archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.

TITOLO II.

Dei grandi uffiziali del regno.

12. I grandi uffiziali del regno sono:

In primo luogo: I grandi ufficiali della corona, cioè:

Il cancelliere guardasigilli della corona;

Il grand'elemosiniere;

Il gran maggiordomo maggiore;

Il gran ciambellano;

Il grande scudiere.

In secondo luogo: I ministri.

I ministri non sono grandi uffiziali del regno, che durante l'esercizio delle loro funzioni.

In terzo luogo: Gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e di Ferrara.

In quarto luogo: I marescialli del regno, che verranno scelti fra i generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di quattro.

Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell'anno 1810.

Il primo de' capitani della guardia del re;

L'ispettore generale dell'artiglieria;

L'ispettore generale del genio.

In quinto luogo: Sei membri del collegio de'possidenti scelti dal re fra i 50 individui che pagano un'imposizione più forte, e siano inoltre più distinti pel loro merito.

13. Con uno Statuto del primo re d'Italia, che regola la organizzazione del palazzo, sono parimenti istituiti gli uffiziali ordinarii della corona per il decoro dei varii servigii del palazzo. I successori del re sono tenuti di conformarvisi.

14. I grandi uffiziali del regno sono inamovibili, salva la eccezione che trovasi all'art. 12, § 2.

Queste cariche non possono essere conferite che ai sudditi del regno d'Italia.

15. I grandi uffiziali della corona tengono rango immediatamente dopo i principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del Senato e del Consiglio di Stato.

Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di chiamarveli.

Essi sono membri del consiglio privato.

16. Quattro commende di 36,000 lire di Milano di rendita, cioè:

La prima posta fra la Sesia e l'Adda;

La seconda fra l'Adda e l'Adige;

La terza sulla sponda destra del Po;

La quarta fra il Santerno ed il Rubicone, sono assegnate ed unite, vita natural durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della corona, di gran maggiordomo, di gran ciambellano, e di grande scudiere. Il grande elemosiniere gode di un beneficio ecclesiastico.

I grandi uffiziali della corona godono inoltre:

1. Di un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle loro funzioni nel palazzo.

2. Dell'assegno di consigliere di Stato e di senatore.

17. Se per un atto della volontà del re, o per qualunque altra causa si sia, un grande uffiziale del regno viene a cessare dalle sue funzioni, egli conserva il suo titolo, il rango e le sue prerogative.

TITOLO III.

Dei giuramenti.

18. Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono, o alla sua maggiorità, accompagnato:

Dai grandi uffiziali del regno;

Presta giuramento a Dio sugli Evangeli, ed in presenza

Del Senato;

Del Consiglio di Stato;

Del corpo legislativo;

Dei tre presidenti dei collegi;

Degli arcivescovi e vescovi;

Del tribunale di cassazione;

Della contabilità nazionale;

Dei presidenti dei tribunali di revisione e di appello.

Il segretario di Stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.

19. Il giuramento del re è nei seguenti termini:

« Io giuro di mantenere l'integrità del regno; di rispet-
« tare e far rispettare la religione dello Stato; di rispettare
« e far rispettare l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica
« e civile, la irrevocabilità delle vendite de' beni nazionali;
« di non esigere alcuna imposta, nè stabilire alcuna tassa
« che in virtù della legge; di governare colla sola vista del-
« l'interesse, della felicità, e della gloria del popolo ita-
« liano. »

20. Il reggente, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, accompagnato dai grandi uffiziali del regno;

Presta giuramento a Dio sugli Evangeli, ed in presenza

Del Senato;

Del Consiglio di Stato;

Del presidente del Corpo legislativo;

Del presidente del tribunale di Cassazione.

Il segretario di Stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.

21. Il giuramento del reggente è ne' seguenti termini:

« Io giuro di amministrare gli affari dello Stato secondo
« le costituzioni del regno, i decreti del Senato, e le leggi;
» di mantenere in tutta la loro integrità il territorio del re-
« gno, i diritti della nazione, e quelli della dignità reale;
« e di rimettere fedelmente al re, al momento della sua
« maggiorità, il potere di cui mi è confidato l'esercizio. »

22. I grandi uffiziali del regno, il segretario di Stato, i membri del Senato, del Consiglio di Stato, del Corpo legislativo, dei collegi elettorali, prestano il giuramento nei seguenti termini:

« Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno e fe-
« deltà al re. »

I funzionarii pubblici, civili e giudiziarii, e gli ufficiali e soldati dell'armata prestano lo stesso giuramento.

Firmato: NAPOLEONE.

Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.

Mandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello Stato, inserite nel bollettino delle leggi, siano trasmesse ai tribunali ed alle autorità amministrative perchè siano trascritte nei loro registri, le osservino e le facciano osservare: il nostro gran giudice, ministro di giustizia del nostro regno d'Italia è incaricato di sorvegliarne l'esecuzione.

Dato al palazzo di Saint-Cloud il 29 marzo 1805. e primo del nostro regno.

NAPOLEONE.

Per sua maestà l'imperatore e re,

firmato: *Marescalchi.*

TERZO STATUTO COSTITUZIONALE

5 GIUGNO 1805.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni imperatore de' Francesi e re d'Italia.

Per la grazia di Dio e per le costituzioni imperatore dei Francesi e re d'Italia:

La Consulta di Stato, e la deputazione straordinaria dei collegii decreta, e noi ordiniamo quanto segue:

Estratto dei registri della Consulta di Stato, e della deputazione straordinaria dei collegi del giorno 5 giugno 1805.

TERZO STATUTO COSTITUZIONALE

TITOLO PRIMO

Dei beni della Corona.

Art. 1. Le proprietà della corona sono:

1. Il palazzo reale di Milano e la villa Bonaparte;

2. Il palazzo di Monza e sue dipendenze;

3. Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro ducale di Modena;

4. Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al più presto destinati colle convenienti dipendenze.

5. I boschi di Ticino.

È specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni nazionali per l'acquisto dei palazzi posti ne' contorni di Brescia e di Bologna, pei fondi necessarii alla formazione dei parchi di Monza, e dei boschi di Ticino.

2. Indipendentemente dalle premesse disposizioni, e per provvedere a ciò che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro verserà nelle mani del tesoriere della corona una somma di 6,000,000 di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.

3. Parimenti il tesoro pubblico verserà nella medesima cassa, e per una dodicesima parte mensualmente la somma di 2,000,000 di lire di Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto cesserà d'essere compresa nel budget del ministero della guerra.

Vi sarà inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli, nipoti, pronipoti, cugini germani dei membri dei collegi, o questi membri medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare.

4. I beni e le rendite assegnate alla corona dall'articolo precedente saranno amministrate da un intendente generale, e

sottoposti alle stesse leggi e formalità dei beni e rendite della corona di Francia.

8. Il re, allorquando le circostanze lo esigono, può fissare sulla lista civile un assegno vedovile alla regina, il quale in nessun caso ecceda la somma annua di trentamila lire.

L'atto contenente quest'assegno è ricevuto dal cancelliere guardasigilli della corona.

TITOLO II.

Del Vice-re.

6. Durante il tempo in cui S. M. l'imperatore e re Napoleone conserva la corona d'Italia, può farsi rappresentare da un vice-re.

7. Un decreto e delle speciali istruzioni determinano la natura ed estensione delle facoltà che sono delegate al vice-re.

8. Il vice-re prima di assumere l'esercizio della sua dignità, presta nelle mani di S. M. ed alla presenza dei grandi uffiziali della corona, de' membri del Consiglio di Stato il giuramento concepito come segue:

« Giuro di essere fedele alla costituzione e di obbedire « al re; di cessare dalle mie funzioni al momento stesso in « cui ne riceverò l'ordine dal re, e di rassegnare immedia- « tamente l'autorità affidatami a chi sarà da esso lui dele- « gato. »

9. Il vice-re risiederà negli Stati del regno d'Italia.

10. I grandi uffiziali della corona, e gli uffiziali del palazzo eseguiranno presso il vice-re le medesime funzioni che loro incombono presso S. M. l'imperatore e re.

TITOLO III.

Dei Collegi.

11. I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti si radunano separatamente, ed in conseguenza di una convo-

cazione del re che indica il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del corpo legislativo.

12. Il presidente della censura ed i presidenti de'tre collegi sono nominati dal re.

13. Quei membri dei tre collegi che risiedono nello stesso dipartimento si uniscono una volta ogni anno in collegio dipartimentale nel capo-luogo, ed in seguito di una convocazione del re.

14. Essi non formano che una sola adunanza nella quale i possidenti seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto al banco.

15. Il presidente è nominato dal re.

16. Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli generali di dipartimento e pei giudici di pace.

Il numero de'candidati presentati è triplo di quello delle piazze vacanti.

Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.

TITOLO IV.

Del Consiglio di Stato.

17. Il Consiglio di Stato è composto:

1. Del Consiglio dei consultori;
2. Del Consiglio legislativo;
3. Del Consiglio degli uditori.

18. I membri di questi tre consigli sono nominati dal re.

§ 1.

Del Consiglio dei consultori.

19. Il Consiglio dei consultori è composto di otto consiglieri di Stato consultori.

I grandi uffiziali della corona vi hanno voce e seduta.

20 Il Consiglio dei consultori conosce dopo la comunicazione che gliene vien data da un ministro in virtù di un ordine del re:

1. Di tutto ciò che è relativo, sia alla interpretazione di uno o più articoli degli statuti costituzionali, sia alle modificazioni da farsi ai detti statuti;

2. Dei trattati di pace, di commercio, di sussidii che gli saranno presentati prima della loro pubblicazione.

21. Il Consiglio dei consultori nel caso previsto all'art. [illegible] del secondo statuto costituzionale elegge il reggente fra i grandi uffiziali della corona.

22. Nel caso previsto dall'art. 11 del medesimo statuto costituzionale, la trasmissione dell'atto di destinazione sia d'un reggente per la minorità, sia di un principe per la custodia del re, si fa al Consiglio dei consultori che procede come è prescritto nel detto articolo.

23. Il Consiglio dei consultori è presieduto da uno de' suoi membri nominato dal re.

§ 2.

Del Consiglio legislativo.

24. Il Consiglio legislativo è composto di dodici consiglieri di Stato al più.

25. Questo consiglio, in seguito di trasmissione fatta per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri. conosce:

1. Di ogni progetto di legge, qualunque siane l'oggetto;

2. Di tutti i progetti di regolamenti di amministrazione pubblica, spiegazioni e sviluppi, o interpretazioni di detti regolamenti.

26. Alcun regolamento d'amministrazione pubblica non può stabilir pene maggiori di quelle della giustizia correzionale.

27. Il Consiglio legislativo è presieduto da uno de' suoi membri nominato dal re.

§ 3.

Del Consiglio degli uditori.

28. Questo Consiglio è composto al più di quindici consiglieri di Stato.

29. Questo Consiglio, dopo la trasmissione fatta ad esso per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce:

1. Di tutti gli affari contenziosi:

2. Di tutte le collisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione d'affari, che inerendo agli interessi immediati del demanio dello Stato e alle quistioni di pubblica amministrazione, non sono della competenza dei tribunali ordinarii;

3. Delle traduzioni in giudizio degli agenti immediati dell'amministrazione pubblica;

4. Delle appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura;

5. Delle domande di concessione di miniere e stabilimenti di officine sui fiumi e canali navigabili;

6. Delle autorizzazioni da accordarsi sia ai comuni, sia agli spedali ed altri istituti di pubblica beneficenza, sia agli stabilimenti del culto per l'accettazione di donazioni o legati, per vendite, permute, transazioni e sovrimposte locali.

7. Delle proposizioni di pensioni, e trattamento di ritirata, o di giubilazione a favore degli ufficiali e soldati, e degli impiegati civili.

30. Il Consiglio degli uditori è presieduto da uno dei suoi membri nominato dal re.

31. Gli affari contenziosi fra il demanio ed i particolari, e le appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura, sono accennati sopra una tabella affissa alla segreteria generale del consiglio, affinchè le parti possano esserne avvertite, e produrre le loro memorie per iscritto entro un mese perentorio.

§ 4.

Divisione in servizio ordinario e straordinario, e in sezioni.

ORDINE DEL LAVORO.

32. I membri del consiglio di Stato sono divisi in servizio ordinario, ed in servizio straordinario.

Le liste del servizio ordinario e straordinario sono fatte da S. M. il re ogni sei mesi.

33. Il Consiglio legislativo, ed il Consiglio degli uditori si dividono in tre sezioni, cioè:

Sezione di legislazione e del culto;

Sezione dell'interno e delle finanze;

Sezione di guerra e marina.

34. Le sezioni fanno l'esame preventivo, e lo spoglio degli affari rimessi ai consigli legislativo e degli uditori. Un membro della sezione ne fa il rapporto.

Il Consiglio dei consultori, il Consiglio legislativo ed il Consiglio degli uditori stendono in seduta particolare, ed in forma di progetto di legge, regolamento, decreto o decisione, il loro parere sugli oggetti che loro saranno stati rimessi.

Questi progetti sono presentati dal presidente di ciascun consiglio al re, il quale pria di adottarli ne ordina la trasmissione al consiglio di Stato.

35. Il Consiglio di Stato è presieduto dal re, o in lui assenza, da un grande ufficiale della corona, o da un consigliere consultore delegato a quest'effetto da S. M.

36. I Consiglio di Stato non ha che voce consultiva.

37. Allorchè egli delibera sopra progetto di legge, o di regolamento di pubblica amministrazione, due terzi de' membri in servizio ordinario debbono essere presenti.

Non può deliberare sugli altri oggetti, che allorquando vi sono almeno diciotto membri presenti.

38. Avvi un segretario generale del consiglio di Stato, il

quale ha dei sostituti, il di cui numero è determinato in ragione dei bisogni del servizio.

§ 5.

Disposizioni generali.

39. Dopo la primitiva fondazione, niuno potrà essere nominato membro del Consiglio legislativo, se non è stato membro del Consiglio degli uditori; niuno potrà essere nominato membro del Consiglio de' consultori, se non è stato membro del Consiglio legislativo.

40. Il trattamento dei membri del Consiglio degli uditori è fissato in 6,000 lire di Milano. Quello dei membri del Consiglio legislativo in 15,000. Quello dei membri del Consiglio dei consultori in 25,000 lire.

41. I membri del Consiglio de' consultori sono consiglieri di Stato a vita: non possono essere rivocati del re, e se per un di lui ordine, o per qualunque siasi altra causa vengono a cessare dalle loro funzioni, conservano il loro titolo, il loro rango, le loro prerogative ed i loro appuntamenti.

Essi non li perdono che per le stesse cause che importano perdita dei diritti di cittadinanza.

42. I ministri sono membri nati del Consiglio di Stato durante l'esercizio delle loro funzioni. Essi possono intervenire ai consigli sia dei consultori, sia legislativo, sia degli uditori, a misura che gli oggetti che vi sono trattati, riguardano il loro rispettivo dipartimento.

43. Il re affida, quando lo giudica opportuno, ai membri del Consiglio di Stato, o qualche ramo di pubblica amministrazione o qualche dipartimento dei ministeri, ovvero delle missioni nell'interno, od all'estero.

TITOLO V.

Del corpo legislativo.

44. Il re fa l'apertura delle sessioni del corpo legislativo.

45. La Camera degli oratori è soppressa. I progetti di legge sono rimessi ad una commissione, che il corpo legislativo nomina nel suo seno, e che gliene fa rapporto.

46. Il corpo legislativo ha un presidente, e due questori che sono nominati dal re per due anni.

47. Sono di competenza del corpo legislativo:

1. Il conto annuo delle entrate e spese dello Stato;
2. La coscrizione militare;
3. L'alienazione de' beni nazionali;
4. Il sistema monetario;
5. I cambiamenti da introdursi nel sistema delle contribuzioni pubbliche collo stabilimento o di nuove imposte o d nuove tariffe per le imposte esistenti;
6. Le modificazioni da farsi alla legislazione, sia civile, sia d'alto criminale, sia commerciale.

Tutt'altro oggetto è di competenza della pubblica amministrazione.

48. Ogni anno è fatto sul tesoro pubblico un fondo di 300,000 lire per sostenere le spese del corpo legislativo, sia per le riparazioni ed il mantenimento del suo palazzo, sia per le spese dei di lui ufficii, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno dei di lui membri.

Questo fondo è amministrato dal presidente e dai questori, conformemente ad un decreto che sarà fatto ogni due anni in comitato segreto, col quale il corpo legislativo ne regola l'impiego.

Su questa somma è prelevato l'onorario annuo del presidente e dei questori, il quale è fissato per il presidente a 25,000 lire, e pei questori a 10,000 lire per ciascuno.

49. Il re può disciogliere il corpo legislativo.

Entro i sei mesi che seguono lo scioglimento del corpo legislativo, i collegi sono convocati per procedere a nuove elezioni.

TITOLO VI.

Dell' ordine giudiziario.

50. I giudici sono nominati dal re: le loro funzioni sono a vita.

51 Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono composti di più giudici che deliberano, e pronunciano a maggiorità di voti.

52. Le cause criminali, sono sempre giudicate dai giudici che hanno ascoltati i testimonii. I giudici devono sedere in numero pari.

53. Le sessioni de'tribunali, sia civili, sia criminali, sono pubbliche.

I testimonii ed i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati nell'udienza.

54. Ogni qualvolta il tribunale di cassazione viene in cognizione, che il senso di una legge, o di un articolo di legge dia luogo per parte dei tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il gran giudice il cui rapporto su quest'oggetto viene presentato alla discussione del consiglio di Stato. In seguito di che il re pronuncia sopra il senso che si deve dare ai termini della legge.

55. Non vi sarà che un solo Codice civile per tutto il regno d'Italia.

56. Il Codice Napoleone sarà messo in attività, ed avrà forza di legge a datare del 1 gennaio prossimo.

A quest'effetto il gran giudice nominerà una commissione di sei giureconsulti per farne la traduzione in lingua latina ed italiana.

Questa traduzione sarà presentata alla approvazione del re il primo novembre prossimo al più tardi.

Il Codice sarà in seguito stampato e pubblicato in latino, in italiano ed in francese. La sola traduzione italiana potrà essere citata ne'tribunali, ed avere forza di legge.

57. Non vi potrà essere fatto cambiamento alcuno per lo

45. La Camera degli oratori [illegible] il tribunale di cassa-
sono rimessi ad una commis[illegible] studi consultati, il consi-
nomina nel suo seno, e che [illegible] tendente a modificare ciò
46. Il corpo legislativo ha [illegible] del Codice.
che sono nominati dal re
47. Sono di competenza [illegible] VII.
1. Il conto annuo d[illegible]
2. La coscrizione mili[illegible] *di far grazia.*
3. L'alienazione de[illegible]
4. Il sistema monetar[illegible] grazia. Egli lo esercita dopo
5. I cambiamenti da[illegible] consiglio privato composto del
buzioni pubbliche collo[illegible] ufficiale civile della corona, di
nuove tariffe per le im[illegible] d'un membro del consiglio dei
6. Le modificazio[illegible] del primo tribunale del regno.
sia d'alto criminale.
Tutt'altro oggetto [illegible] VIII.
strazione.
48. Ogni anno [illegible] CORONA DI FERRO.
300,000 lire per so[illegible]
per le riparazioni [illegible] § 1.
per le spese dei
accordarsi a cia[illegible] *organizzazione.*
Questo fon[illegible]
stori, conforme[illegible] con dei contrassegni d'onore una
anni in comitato[illegible] servigii resi alla corona, tanto nella car-
gola l'impiego.[illegible] in quella dell'amministrazione, della
Su questa [illegible] lettere e delle arti, sarà istituito un or-
sidente e dei [illegible] di *ordine della corona di ferro.*
25,000 lire, e[illegible] composto di cinquecento cavalieri.
49. Il re pu[illegible] e venti dignitarii.
Entro i [illegible] gran maestri dell'ordine.
legislativo, i [illegible] l'imperatore e re Napoleone, nella sua qua-
elezioni. [illegible] conserverà, fin che vive, il titolo e le
[illegible] non godranno che dopo lui.
[illegible] di cavalieri, venticinque di commenda-
[illegible] sono specialmente destinati per la

prima formazione agli ufficiali e soldati francesi che hanno avuta una parte gloriosa nelle battaglie, il cui successo ha più contribuito alla formazione del regno.

§ 2.

Decorazione.

63. La decorazione dell'ordine consisterà nell'emblema della corona lombarda, intorno alla quale saranno scritte queste parole: « Dio me l'ha data, guai a chi la toccherà. »

Questa decorazione sarà sospesa ad un nastro color di arancio con strisce verdi all'orlo.

64. I cavalieri la porteranno d'argento attaccata al lato sinistro.

I commendatori la porteranno d'oro attaccata nella stessa maniera.

I dignitarii la porteranno pendente al collo.

65. Il gran maestro nominerà a tutti i posti dell'ordine.

§ 3.

Nomina, ricevimento e giuramento.

66. I commendatori saranno scelti fra i cavalieri, ed i dignitarii fra i commendatori. In conseguenza e per la prima formazione, tutti i membri dell'ordine saranno nominati cavalieri.

67. Ogni anno il giorno dell'Ascensione sarà provveduto alle piazze vacanti.

68. Tutti i cavalieri, commendatori e dignitarii si riuniranno il giorno suddetto in capitolo generale nella chiesa metropolitana di Milano; niuno potrà essere dispensato dall'assistere senza aver fatti approvare i motivi della sua assenza dal gran consiglio di cui si parlerà in seguito.

69. I nuovi cavalieri presteranno giuramento in capitolo

spazio di 5 anni. Dopo questo tempo il tribunale
zione e gli altri tribunali essendo stati consultati
glio di Stato propone una legge tendente a mod
che sarà ritenuto difettoso nel Codice.

TITOLO VII.

Del diritto di far grazia.

58. Il re ha il diritto di far grazia. Egli lo es
avere inteso il parere di un consiglio privato co
gran giudice, di un grande ufficiale civile della
un grande ufficiale militare, d'un membro del co
consultori, e di un membro del primo tribunale d

TITOLO VIII.

DELL'ORDINE DELLA CORONA DI FERRO.

§ 1.

Creazione ed organizzazione.

59. Affine di assicurare con dei contrassegni d'
degna ricompensa ai servigii resi alla corona, tanto
riera delle armi che in quella dell'amministrazi
magistratura, delle lettere e delle arti, sarà istitu
dine sotto la denominazione di *ordine della coron*

60. Quest'ordine sarà composto di cinquecento
cento commendatori e venti dignitarii.

61. I re d'Italia saranno gran maestri dell'ordi

Nulladimeno l'imperatore e re Napoleone, nel
lità di fondatore, ne conserverà, fin che vive, il
funzioni di cui essi non godranno che dopo lui.

62. Duecento posti di cavalieri, venticinque di
tori e cinque di dignitarii sono specialmente dest

[illegible]

[illegible]

[illegible]

generale, e sarà proceduto alla loro accettazione conformemente al cerimoniale che verrà regolato.

70. Le notizie storiche dei membri dell'ordine che fossero morti nell'anno saranno lette in questa solennità. L'oratore farà la storia dei loro servizii che avranno resi dopo la loro nomina. Egli ricorderà i principii sui quali l'ordine è fondato, e le circostanze che hanno preceduto la sua formazione.

71. Il giuramento dei cavalieri è concepito in questi termini: « Io giuro di dedicarmi alla difesa del re, della corona « e dell'integrità del regno d'Italia, ed alla gloria del suo « fondatore. »

72. I principi della casa del gran maestro, i principi delle case straniere, e gli altri stranieri ai quali le decorazioni dell'ordine saranno accordate, non si calcoleranno nel numero fissato all'art. 62.

§ 4.

Dotazione ed amministrazione.

73. Sarà applicato alla dotazione dell'ordine un reddito di 400,000 lire di Milano sul Monte Napoleone.

74. I membri dell'ordine godranno d'un onorario annuo, cioè:

Pei cavalieri di	L.	300
Pei commendatori	»	700
Pei dignitarii	»	3,000

75. Sul reddito di questa dotazione sarà prelevata una somma annua di 100,000 lire per le pensioni straordinarie che il gran maestro giudicherà a proposito di accordare a dei cavalieri, commendatori, o dignitarii. Le pensioni saranno a vita.

76. I gran dignitarii comporranno il gran consiglio d'amministrazione dell'ordine.

Saranno scelti fra i gran dignitarii un cancelliere, ed un tesoriere dell'ordine.

Fra i commendatori, un maestro delle cerimonie.
Fra i cavalieri due aiutanti delle cerimonie.

TITOLO ULTIMO

Disposizioni generali.

77. Le disposizioni della costituzione di Lione, che non sono contrarie agli statuti costituzionali, sono confermate.

F. Marescalchi, Caprara, Paradisi, Penaroli, Costabili, Luosi, Moscati, Guicciardi, consultori.

Aldini presidente della censura, Stanislao Bovara, Giovanni Famasia, segretarii della censura.

Giuseppe Taverna, G. Soresina Vidoni, L. Scazzo, B. Oriani, Fè Marcantonio, V. Brunetti, G. B. Verteva, F. Conti, G. B. Piazzoni, L. Castiglioni, C. Bignami, C. Bentivoglio, L. Salina, F. Peregalli, S. Bologna, L. Massari, Odescalchi, Barzetta, membri della censura.

Comandiamo, ed ordiniamo che le presenti munite dei sigilli dello Stato ed inserite nel bollettino delle leggi siano dirette ai tribunali, ed alle autorità amministrative perchè le trascrivano nel loro registro, le osservino e le facciano osservare, ed il nostro segretario di Stato del nostro regno di Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo di Milano il giorno 6 giugno 1805, primo del nostro regno.

NAPOLEONE.

V. da noi cancelliere guarda-sigilli della corona,
Melzi.

Per l'imperatore e re, il consigl. e segret. di Stato,
L. Vaccari.

QUARTO STATUTO COSTITUZIONALE

16 FEBBRAJO 1806.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni imperatore de' Francesi e re d'Italia.

Visto il primo Statuto costituzionale del nostro regno d'Italia del 17 marzo 1805;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il principe Eugenio Napoleone, arcicancelliere di Stato del nostro impero di Francia e vice-re del nostro regno d'Italia è adottato nostro figlio.

2. La corona d'Italia dopo noi, e in mancanza de' nostri figli e discendenti maschi, legittimi e naturali, è ereditaria nel principe Eugenio, e nella sua discendenza diretta legittima e naturale di maschio in maschio, con ordine di regolare primogenitura, escluse in perpetuo le femmine e la loro discendenza.

3. In mancanza de nostri figli e discendenti maschi, legittimi e naturali, e de'figli e discendenti maschi, legittimi e naturali del principe Eugenio, la corona d'Italia si devolverà al figlio o al parente più prossimo di quello tra' principi del nostro sangue, che allora regnerà in Francia.

4. Il principe Eugenio nostro figlio godrà di tutti gli onori annessi alla nostra adozione.

5. Il diritto che gli dà la nostra adozione alla corona di Italia non potrà mai, in verun caso e in veruna circostanza, autorizzare nè lui nè i suoi discendenti a promuovere pretese alla corona di Francia, la di cui successione è irrevocabilmente regolata dalle costituzioni dell'impero.

6. Comandiamo ed ordiniamo che le presenti munite dei

gli atti delle Stato siano comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali ed autorità amministrative, perchè le trascrivano ne'loro registri; le osservino e le facciano osservare [illegible] segretario di Stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 16 febbraio 1806.

NAPOLEONE.

Per l'imperatore e re, il ministro segretario di Stato,
A. Aldini.

QUINTO STATUTO COSTITUZIONALE

con cui viene eretto il Senato consulente.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni imperatore de'Francesi, re d'Italia e protettore della Confederazione del Reno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Consiglio de' consultori cessa di far parte del Consiglio di Stato, e assume il nome di Senato consulente.

2. Egli aggiugne alle attuali sue attribuzioni il registro delle leggi, e la repressione di qualunque abuso relativo alla libertà civile.

3. Vi sarà necessariamente nel Senato un senatore d'ogni

dipartimento. Questi saranno nominati dal re sopra lista tripla formata dai collegi elettorali.

4. Il Senato consulente verrà organizzato per mezzo di statuti speciali.

5. Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite del sigillo dello Stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali e alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne'loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il segretario di Stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

NAPOLEONE.

V. da noi cancelliere guardasigilli della Corona,

(l. s.) *Melzi d'Eris.*

Per l'imperatore e re, il ministro segr. di Stato,

A. Aldini.

SESTO STATUTO COSTITUZIONALE

relativo all'organizzazione del Senato consulente istituito col quinto Statuto 21 marzo 1805.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni imperatore de'Francesi, re d'Italia e protettore della Confederazione del Reno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

SESTO STATUTO COSTITUZIONALE

TITOLO PRIMO

Organizzazione del Senato.

Art. 1. Il Senato consulente, istituito col quinto Statuto costituzionale, è composto:

1. Dei principi della famiglia reale, i quali sono fuori di minorità;

2. De'grandi ufficiali della corona;

3. Dell'arcivescovo di Milano, del patriarca di Venezia, e degli arcivescovi di Bologna, Ravenna e Ferrara, grandi ufficiali del regno;

4. Di tanti benemeriti cittadini nominati dal re, quanti in ragione di otto per ogni milione d'abitanti corrispondono alla popolazione del regno.

Il re ne sceglie due di ciascun dipartimento, uno dei quali sopra liste dei tre collegi elettorali.

2. Per la formazione delle liste, il collegio de' possidenti presenta due candidati di ogni dipartimento.

Gli altri due collegi ne presentano uno solo per ciascheduno.

Collo stesso metodo si formano le liste per rimpiazzare posti vacanti, togliendo i candidati da que'dipartimenti rettivamente ai quali la vacanza si è verificata.

3. Il re può accrescere il numero de'senatori quando giudichi che il bene dello Stato lo esiga, ed in tal caso accresce proporzionatamente la dotazione del Senato.

4. Il re presiede il Senato, e può anche farlo straordinariamente presiedere da qualche grande ufficiale della corona.

Nomina però un presidente ordinario, le di cui funzioni durano un anno.

5. Il presidente convoca il Senato dietro un ordine del re, ovvero sulla domanda di qualche commissione consegnata [illegible]

qualche senatore ufficiale del Senato per affari interni del suo corpo.

6. Esso rende conto al re dell'oggetto delle convocazioni senatorie fatte sulla domanda di qualche commissione, o di qualche senatore, e del risultato delle deliberazioni del Senato.

7. Un cancelliere, un tesoriere e due pretori sono nominati dal re per sei anni sopra una lista tripla del Senato.

8. Il cancelliere ha la custodia dei registri, degli archivi e del sigillo del Senato.

Il tesoriere soprintende alla percezione delle rendite ed alle spese.

I pretori sono incaricati di tutto ciò che risguarda la polizia interna ed esterna del loro corpo.

TITOLO II.

Attribuzioni.

9. Tutte le attribuzioni del consiglio dei consultori passano nel Senato.

10. I progetti di statuti e di leggi sono presentati al Senato, e discussi avanti il medesimo dagli oratori del governo.

11. Sugli statuti il Senato delibera a scrutinio segreto, e alla pluralità di due terzi di voti.

12. Delibera a maggiorità assoluta sui progetti di legge, che per istraordinarii bisogni dello Stato portassero accrescimento delle imposte attuali.

13. Sopra qualunque altro progetto di legge il Senato può presentare al re le sue osservazioni entro dieci giorni dopo la comunicazione che gliene vien fatta.

14. Sono registrati dal Senato:

1. Gli statuti costituzionali;

2. Le leggi;

3. I titoli che il re giudicherà conveniente di accordare per maggior lustro della corona;

4. I maggioraschi che il re permetterà di creare a qualche famiglia benemerita dello Stato.

15. Dietro una commissione del re il Senato pronunzia:

1. Sulla incostituzionalità degli atti dei collegi elettorali;

2. Sui ricorsi per eccesso o abuso della giurisdizione ecclesiastica:

3. Sulla rimessione dei giudici inamovibili per titolo di prevaricazione, o di altra grave delinquenza in ufficio.

16. Sono comunicati al Senato, prima della loro pubblicazione, i trattati di pace, di alleanza, di commercio, le dichiarazioni di guerra, le convenzioni relative alla cessione o al cambiamento di qualche parte del territorio, e i conti dei ministri.

17. Il Senato è autorizzato a presentare ogni anno al re, col mezzo di una deputazione, le sue osservazioni sul conto dei ministri, ed a fargli conoscere i bisogni e i voti della nazione.

18. È creata nel seno del Senato una commissione della libertà individuale, per reprimere qualunque abuso relativo alla libertà civile.

19. Un determinato numero di senatori forma parte dell'alta Corte reale, che risiede nel palazzo del Senato.

20. Due senatori sono ammessi nel consiglio privato del re per gli affari di grazia.

TITOLO III.

Dotazione.

21. Il palazzo attualmente all'uso del ministro di guerra è posto alla disposizione del Senato per la sua residenza.

Sono affetti alla dotazione del Senato:

1. Un annuo assegno di L. 400.000 sul tesoro dello

2. Tanti beni stabili quanti diano un'annua rendita di un milione.

22. Le rendite accordate nell'articolo precedente sono impiegate:

1. Nelle spese di riparazione, manutenzione e ammobigliamento del palazzo senatorio;

2. Nelle altre spese ordinarie e straordinarie del senato.

3. Nel trattamento de' senatori.

23. Le rendite della dotazione del Senato decorrono dal primo gennaio 1808.

Il trattamento de' senatori dal giorno della loro nomina.

Gli avanzi sono erogati nelle prime spese del senato.

24. Vi è alla fine d'ogni anno un gran consiglio di amministrazione, presieduto dal re, composto d'un determinato numero di senatori, in cui viene fissato il budget per l'anno prossimo, e definitivamente regolato il trattamento de' senatori per l'anno cadente. Vengono pure fissate le pensioni alle vedove de' senatori.

25. Il presidente ha un trattamento doppio, il cancelliere, il tesoriere ed i pretori hanno la metà più degli altri senatori.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali.

I grandi ufficiali, di cui all'art. 1, num. 3, in luogo di trattamento sono provveduti dallo Stato di benefizii ecclesiastici.

26. Nessuno può essere senatore prima di quarant' anni compiti.

27. La carica di senatore non si perde se non se per quelle cause per cui perdesi il diritto di cittadinanza.

28. Non è incompatibile colla carica di senatore quella di ministro o di direttore generale di qualsivoglia parte della pubblica amministrazione.

29. Le sessioni del Senato sono segrete.

non sono legittime senza l'intervento di più della metà dei membri.

50. Il Senato delibera a maggiorità assoluta di suffragi, eccetto il caso di cui all'art. 11.

51. I quattro consiglieri di Stato consultori passano di diritto nel Senato.

Comandiamo ed ordiniamo, che le presenti munite dei sigilli dello Stato, siano comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bullettino delle leggi e diramate ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le inscrivano ne'loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il segretario di Stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries, questo dì 21 marzo 1808.

NAPOLEONE.

Per l'imperatore e re, il ministro segretario di Stato,

A. Aldini.

SETTIMO STATUTO

relativo ai titoli ed ai maggioraschi del Regno
31 settembre 1808.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni imperatore de' Francesi, re d'Italia e protettore della Confederazione del Reno.

A TUTTI QUELLI CHE VEDRANNO LE PRESENTI, SALUTE.

Volendo noi dare compimento alle istituzioni preordinate al titolo II del sesto statuto costituzionale;

Abbiamo ordinato e decretato, ed ordiniamo e decretiamo quanto segue:

SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE

TITOLO PRIMO

Dei titoli.

Art. 1. Quegli elettori che per tre volte saranno stati presidenti dei collegi elettorali generali porteranno il titolo di duca, e potranno trasmetterlo a quello de'loro figli, in favore del quale abbiano istituito un maggiorasco di un annuo reddito di L. 200,000, o in fondi stabili, o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili.

2. I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di conte.

3. I figli primogeniti de' grandi ufficiali della corona avranno

il titolo di conte, sempre che il padre abbia istituito a loro favore un maggiorasco della rendita di lire 30,000.

Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, e per ordine di primogenitura.

4. I grandi ufficiali del regno potranno istituire pel loro figlio primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i titoli di conte o di barone, secondo le condizioni determinate qui appresso.

5. I nostri ministri, i senatori, consiglieri di Stato incaricati di qualche parte della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi porteranno durante la loro vita il titolo di conte.

6. Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, di quello che ne sarà stato rivestito; e per gli arcivescovi a quello dei loro nipoti che avranno scelto, presentandosi davanti il nostro cancelliere guardasigilli, a fine di ottenere le nostre lettere patenti sotto le condizioni infrascritte.

7. Il titolare giustificherà, nelle forme che noi ci riserviamo di determinare, una rendita netta di trentamila lire, in beni della natura di quelli che dovranno entrare nella formazione dei maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del titolo menzionato nell'art. 5, e passerà con lui sopra tutte le persone ove questo titolo si fisserà.

8. I titolari menzionati nell'art. 4, potranno istituire a favore del loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi, in favore del loro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale sarà attaccato il titolo di barone, secondo le condizioni determinate qui sotto.

9. I presidenti de' nostri collegi elettorali del dipartimento, il primo presidente ed il procuratore generale della nostra corte di cassazione, i primi presidenti ed i procuratori generali della nostra corte di appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova, Ferrara, Padova, Udine, Ancona,

Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena, Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno durante la loro vita il titolo di barone, cioè: i presidenti dei collegi elettorali, allorchè avranno presieduto il collegio per tre sessioni; i primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorchè avranno dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute le loro funzioni con nostra soddisfazione.

10. Potranno pure i membri de'collegi elettorali generali prendere il titolo di barone, sopra la dimanda che ci sarà stata fatta, e trasmetterlo a quello dei loro figli in favore del quale avranno istituito un maggiorasco di L. 15,000 di annuo reddito, o in fondi stabili, o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili.

11. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli che porteranno, loro vita durante, il titolo di barone; nondimeno, non saranno tenuti giustificare che una rendita di L. 15,000 il di cui terzo sarà destinato alla dotazione del titolo, ed insieme con questo passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà.

12. I dignitarii, i commendatori ed i cavalieri dell'ordine della corona di ferro potranno trasmettere il titolo di cavaliere alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al cancelliere guardasigilli, a fine di ottenere le nostre lettere-patenti, e giustificando una rendita netta di 3,000 lire.

13. Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo convenienti, ai generali, prefetti, uffiziali civili e militari, e ad altri de'nostri sudditi, i quali si saranno distinti per servigi resi allo Stato.

14. Quelli fra i nostri sudditi a'quali noi avremo conferito de'titoli, non potranno portare altri stemmi, nè avere altre livree se non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione.

15. Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli

ufficiali dello stato civile, notari ed altri di darle loro; rinnovando in caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in vigore.

TITOLO II.

DE' MAGGIORASCHI.

CAPITOLO PRIMO

Delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a trasmettere il loro titolo, formando un maggiorasco.

SEZIONE PRIMA

Formazione de' maggioraschi, modo ed esame della domanda per l'istituzione.

16. Non potranno entrare nella formazione d'un maggiorasco, che beni immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da restituzione in virtù degli art. 1048 e 1049 del Codice Napoleone.

17. Le rendite sul Monte Napoleone potranno essere ammesse nella formazione d'un maggiorasco, purchè siano rese inalienabili, nella forma regolata dagli articoli seguenti.

18. Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che farà il proprietario nella medesima forma che si pratica per le traslazioni delle rendite.

19. Le rendite in tal modo rese inalienabili continueranno ad essere inscritte sul gran libro del debito pubblico per memoria, con dichiarazione dell'inalienabilità e saranno inoltre portate sopra un libro particolare.

20 Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un bollo che le annunzierà affette a maggiorasco.

21. Quella parte di rendite d'un maggiorasco che sarà in rendite sul Monte Napoleone, verrà sottoposta a una ritenzione annuale di un decimo, che sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo Stato a profitto del titolare del maggiorasco, e dei chiamati dopo di lui. Queste rendite saranno parimenti inalienabili.

SEZIONE SECONDA

Dei maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire il loro titolo.

22. Quei nostri sudditi ai quali il titolo di duca, di conte e di barone sono conferiti di pieno diritto, e che vorranno approfittare della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al cancelliere guardasigilli.

23. La petizione sarà motivata ed annunzierà:

1. La natura e la durata delle funzioni che rendono il petente capace d'istituire un maggiorasco;

2. La specie di maggiorasco per il quale la domanda è fatta;

3. I beni che il petente intende di applicare alla dotazione del maggiorasco;

4. Il prodotto di questi beni;

5. Il certificato del conservatore delle ipoteche che i detti beni non sono gravati d'alcuna ipoteca o privilegio;

6. Il numero de'figli viventi del petente, distinguendo i maschi e le femmine.

24. Il prodotto de'beni immobili sarà giustificato:

1. Dagli scritti d'affitto per la durata di ventisette anni;

2. Dall'estratto de'registri della imposizione.

In mancanza d'istrumento, il petente produrrà uno stato estimativo delle rendite, ed un atto di notarietà fatto da-

vanti il giudice di pace od un notaio, da sette notabili del circondario ove i beni sono situati, e comprovanti la pubblica fama.

Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione.

25. Il cancelliere guardasigilli farà trascrivere la domanda sopra un registro del segretario generale del consiglio menzionato qui sotto, e farà rilasciare al petente un bollettino di registro.

26. Il cancelliere procederà all'esame della dimanda, assistito da un consiglio nominato da noi e composto come segue;

Tre senatori:

Due consiglieri di Stato;

Un procuratore generale;

Un segretario generale.

Il consiglio sarà denominato, Consiglio del Sigillo dei titoli.

27. Il segretario generale terrà registro delle deliberazioni, e ne sarà il depositario.

28. Il consiglio delibererà alla maggiorità dopo d'aver inteso il rapporto del procuratore generale fatto sopra la domanda e i documenti uniti.

29. Se il consiglio non si trova bastantemente istruito, il nostro cancelliere guardasigilli potrà ordinare che siano prese nuove informazioni dal procuratore generale, il quale a tale effetto corrisponderà coi magistrati, funzionarii e particolari.

30. Tosto che la dimanda sia registrata, il cancelliere guardasigilli darà la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco.

31. In virtù di quest'atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo la sua trascrizione agli uffizii delle ipoteche ove i beni sono situati, i beni che vi saranno descritti, diverranno inalienabili durante un anno, e non potranno essere sottoposti nè a privilegio, nè ad ipoteca, nè a' carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del Codice Napoleone nè a

condizione alcuna che ne diminuisca la proprietà ed il prodotto.

32. Il procuratore generale del sigillo invigilerà per l'iscrizione sopra i registri del conservatore delle ipoteche, il quale sarà obbligato di dare avviso al procuratore generale delle iscrizioni o trascrizioni che fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti 15 giorni.

33. Nel tempo stesso che il procuratore generale del sigillo farà fare la trascrizione per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per render liberi i beni dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme volute dalle leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di rilasciare il parere di cui si parlerà nell'articolo seguente.

34. Se il parere è favorevole alla dimanda, il nostro cancelliere guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto parere, un progetto di decreto conferente il titolo dimandato, ed autorizzante l'istituzione del maggiorasco.

35. Quando il consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano le condizioni ordinate per la formazione dei maggioraschi, la dimanda, i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. Se noi approviamo il parere del consiglio, la richiesta ed i documenti saranno restituiti al petente dal segretario generale.

36. La detta restituzione sarà menzionata nel registro, e il procurator generale indirizzerà ai conservatori delle ipoteche ove sono situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà cancellata ogni trascrizione.

37. Allorchè noi avremo firmato il decreto, l'istanza ed i suoi documenti saranno deposti agli archivii del sigillo de'titoli, con una spedizione del decreto.

SEZIONE TERZA

Rilascio, pubblicazione e registro delle lettere patenti.

38. Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le lettere-patenti.

39. A quest'effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa dell'ordine della corona di ferro una somma eguale alla quinta parte d'un'annata delle rendite del maggiorasco.

40. Metà di questa somma apparterrà all'ordine della corona di ferro, l'altra metà sarà destinata per le spese del sigillo.

41. Le lettere-patenti saranno scritte in pergamena, e munite del nostro gran sigillo.

42. Esse indicheranno:

1. Il motivo della distinzione che noi avremo accordata;
2. Il titolo da noi affetto al maggiorasco;
3. I beni che ne formano la dotazione;
4. Gli stemmi e le livree accordate all'impetrante.

43. Le lettere-patenti saranno trascritte per intiero sopra un registro specialmente destinato a questo uso, e che rimarrà depositato agli archivii del consiglio del sigillo dei titoli. Di tutto sarà fatta menzione sopra le lettere-patenti dal segretario generale del sigillo.

44. Il nostro cancelliere guardasigilli, dietro i nostri ordini si porterà al senato per comunicargli le nostre lettere-patenti, e farle trascrivere sui registri, conformemente all'articolo 14, § 3 e 4 del titolo II del sesto statuto costituzionale.

45. Le lettere-patenti saranno, ad istanza tanto del procuratore generale, quanto dell'impetrante, e sulla requisitoria del ministero pubblico, pubblicate e registrate alla corte di appello, e al tribunale di prima istanza del domicilio dell'impetrante e del luogo ove sono situati i beni affetti al maggiorasco.

46. Il cancelliere di ciascheduna di queste corti e tribunali farà menzione sull'originale delle patenti della pubblicazione all'udienza e della trascrizione sui registri.

47. Queste patenti saranno pure iscritte per intiero nel bollettino delle leggi, e trascritte sul registro del conservatore delle ipoteche ove i beni sono situati.

48. Le spese di pubblicazione e di registro sono a carico dell'impetrante.

CAPITOLO II.

Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati sia di proprio moto, sia sulla domanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la trasmissione del titolo.

SEZIONE PRIMA

Maggioraschi di proprio moto.

49. Allorchè sarà stata da noi accordata la totalità della dotazione del titolo, il nostro decreto e lo stato de'beni affetti al maggiorasco, saranno diretti al nostro cancelliere guardasigilli, il quale, sull'istanza dell'impetrante, farà spedire le patenti. Entro il mese dopo la loro spedizione, le patenti saranno registrate, pubblicate e trascritte, come viene ordinato agli articoli 43 e 44.

50. Allorchè la dotazione del titolo sarà stata fatta in tutto o in parte dal titolare, le patenti non potranno essere spedite se non dopo la verificazione ed adempimento delle disposizioni prescritte nella sezione II del capitolo II del presente titolo.

SEZIONE SECONDA

Maggioraschi sopra domanda.

31. Quelli fra i nostri sudditi i quali bramcranno d'istituire nella loro famiglia un maggiorasco, conformemente all'art. 14, § 4 del sesto statuto costituzionale, c'indirizzeranno direttamente una petizione a quest'oggetto.

32. Questa petizione sarà motivata, e porterà, oltre l'indicazione de' servigii del requirente e della sua famiglia, le diverse dichiarazioni prescritte dall'art. 23.

33. Allorchè la domanda ci parrà suscettibile d'esser presa in considerazione, sarà rimessa coi relativi documenti al nostro cancelliere guardasigilli, il quale li farà esaminare dal custode del sigillo de'titoli, secondo le forme prescritte negli art. 25, 26, 27 e 28.

34. Il cancelliere guardasigilli ci presenterà le conclusioni del procurator generale, ed il parere del consiglio, non solo sopra i mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora sopra i servigii, costumi e vita onorevole del petente e della sua famiglia.

35. Lo stesso cancelliere, dietro i nostri ordini, ci presenterà, se vi è luogo, il progetto di decreto, tendente all'istituzione del maggiorasco, alle condizioni che ci piacerà di imporre.

36. Nel caso in cui la domanda fosse rigettata, il cancelliere ordinerà la consegna delle carte al petente con annotazione della detta consegna nei registri.

37. Allorchè la domanda sarà accordata, il cancelliere guardasigilli farà spedire le patenti. Se a' noi sarà piaciuto imporre delle condizioni, il cancelliere guardasigilli, prima della spedizione delle lettere-patenti, ci renderà conto del loro adempimento.

38. Le forme da seguirsi per la consegna, la pubblicazione e il registro delle patenti, saranno quelle prescritte al capitolo I, sezione III del titolo II.

CAPITOLO III.

Degli effetti della creazione de' maggioraschi rispetto alle persone.

59. Il titolo che ci sarà piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco, sarà affetto esclusivamente a quello in favore del quale avrà avuto luogo la creazione, e passerà alla sua discendenza legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio per ordine di primogenitura.

60. Niuno per altro de'nostri sudditi, investito d'un titolo, potrà adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal Codice Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sarà accordato o pervenuto, ad un figlio adottato prima che egli sia investito del titolo, se ciò non è con nostra autorizzazione enunciato nelle patenti rilasciate a quest'effetto.

Quegli che vorrà ottenere una tale autorizzazione si presenterà davanti il nostro cancelliere guardasigilli, il quale prenderà a questo riguardo i nostri ordini.

61. Quelli fra i nostri sudditi ai quali saranno conferiti di pieno diritto i titoli di duca, conte, barone e cavaliere, e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento:

« Io giuro d'essere fedele al re ed alla sua dinastia, di « ubbidire alle costituzioni, leggi e regolamenti del regno; « di servire sua maestà da buono, leale e fedel suddito, e « di educare i miei figli negli stessi sentimenti di fedeltà ed « ubbidienza, e di marciare alla difesa della patria ogni « volta che il territorio sarà minacciato, e che S. M. andrà « all'armata. »

62. Lo stesso giuramento verrà prestato entro tre mesi da quelli che saranno chiamati a ricevere un maggiorasco.

63. I duchi e i conti presteranno il giuramento nelle nostre mani, e ci saranno presentati dal cancelliere guardasi-

dilli. I baroni ed i cavalieri lo presteranno nelle mani di quello o di quelli che noi avremo delegati a quest'oggetto.

SEZIONE SECONDA

Dell'effetto della creazione dei maggioraschi relativamente ai beni che li compongono.

64. I beni che formano i maggioraschi sono inalienabili; non possono essere nè ipotecati, nè sequestrati.

Nondimeno i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti della loro legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il compimento sui beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco.

65. Ogni atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi beni fatta dal titolare; ogni atto che desse loro privilegio od ipoteca; ogni giudizio che convalidasse questi atti, eccetto i casi qui sotto espressi, sono nulli di pieno diritto.

66. La nullità de'giudizii sarà pronunciata dal nostro consiglio di Stato, nella forma regolata dal terzo statuto costituzionale, relativamente agli affari del contenzioso della amministrazione, sia ad istanza del titolare del maggiorasco, sia del procuratore generale del sigillo de'titoli.

67. Proibiamo ai notari di ricevere gli atti enunciati nell'art. 65, agli impiegati dell'ufficio del registro di registrarli, ai giudici di pronunciare la validità.

68. Proibiamo parimenti a tutti gli agenti di cambio, sotto pena di destituzione, ed anche di pene più gravi, se occorre, e di tutti i danni e spese delle parti, di negoziar direttamente, nè indirettamente le iscrizioni del Monte Napoleone marcate col bollo stabilito all'art. 20.

69. I beni de'maggioraschi non potranno essere aggravati d'alcuna ipoteca legale nè giudiziaria.

70. Nondimeno, se in virtù di una ipoteca legale acquistata anteriormente alle formalità enunciate negli articoli 50,

51, 52 e 53, e della quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini del Codice Napoleone, vi fosse luogo a diminuzione del valore dei beni del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne è ricercato, compiere o rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati stralciati per effetto della detta ipoteca.

71. Il godimento de' beni seguirà il titolo sopra tutte le teste che lo porteranno, secondo le disposizioni dell'articolo 59.

72. Alla morte del titolare, sia che egli lasci una posterità mascolina, sia che per mancanza di posterità mascolina il maggiorasco si trovi estinto, o trasportato fuori della discendenza mascolina, la sua vedova avrà diritto ad una pensione, che verrà presa sul reddito de'beni affetti al maggiorasco.

73. Questa pensione sarà della metà del prodotto se il maggiorasco è estinto o traslocato, e del terzo se il maggiorasco sussiste ancora: in quest'ultimo caso la pensione non sarà dovuta:

1. Se la vedova abbia ne'suoi beni particolari un reddito eguale a quello che dato le avrebbe la pensione;

2. Se si rimaritasse senza nostro permesso.

74. Il titolare di maggiorasco sarà tenuto:

1. Di pagare le imposizioni ed altri carichi reali;

2. Di mantenere i beni da buon padre di famiglia;

3. Di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente;

4. Di pagare i debiti del titolare pei quali, a termine dell'articolo 76. avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che il titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi più del terzo del prodotto dei beni, durante i due primi anni;

5 Di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della natura di quelli che sono enunciati nell'art. del Codice Napoleone, e che fossero stati lasciati e madre defunti del titolare attuale.

Questi pagamenti non sono forzati che fino alla concorrenza d'un'annata del reddito.

75. I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro, che nel caso e nella proporzione in cui avrebbero potuto essere delegati.

76. Essi non potranno essere delegati che pei debiti privilegiati indicati dall'articolo 2101 del Codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2103; ma la delegazione non sarà permessa, per quest'ultimo caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che sono a carico degli usufruttuarii.

Nell'uno e nell'altro caso, la delegazione non potrà aver luogo se non per la concorrenza della metà del reddito.

77. Ove sopravvengano de' casi che esigano dei lavori o delle riparazioni considerabili agli edifizii o proprietà componenti il maggiorasco, ed eccedenti le somme la cui disposizione è qui sopra autorizzata, vi sarà provveduto da un decreto fatto da noi, in consiglio di Stato, sulla domanda del titolare, e sul parere del consiglio del sigillo dei titoli.

CAPITOLO IV.

Dell' autorizzazione d' alienare i beni affetti ai maggioraschi: delle forme di queste alienazioni e del reimpiego.

SEZIONE PRIMA

Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ad un maggiorasco.

78. Potranno i titolari che avranno formato essi stessi la sezione, ottenere, se vi è necessità od utilità, l'autorizzazione di cambiare in tutto o in parte i beni che la compongono.

79. Nell'uno e nell'altro caso i titolari indirizzeranno la loro dimanda coi documenti giustificativi, voluti dagli articoli 23 e 24 al cancelliere guardasigilli, il quale prenderà i nostri ordini per farla esaminare, se vi è luogo, dal consiglio del sigillo de' titoli.

80. Il consiglio procederà sulla domanda nelle forme prescritte dagli articoli 28 e 29.

Se il suo parere è favorevole, il cancelliere guardasigilli ci presenterà, col detto parere e rapporto del procuratore generale, un progetto di decreto tendente ad autorizzare l'alienazione od il cambio, e specificare il modo e le condizioni della vendita; ed ordinando, se vi è luogo, il deposito del prezzo alla cassa d'ammortizzazione, fino al compimento del detto reimpiego.

81. La vendita potrà esser fatta amichevolmente o all'incanto.

82. Fino a che la vendita sia consumata, il titolare continuerà a percepire i redditi del maggiorasco.

83. L'impetrante sottoporrà al consiglio del sigillo dei titoli il progetto, sia di vendita, sia di cambio, o il libro dei carichi.

84. Il consiglio, dopo d'aver preso gli schiarimenti necessarii, darà, sulle conclusioni del procuratore generale, il suo parere, che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli.

85. Quando noi crederemo di dover approvare il parere, saranno spedite delle patenti, le quali verranno rilasciate, registrate, pubblicate e trascritte, come è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II.

Da questo momento i beni, di cui sarà permessa l'alienazione, rientreranno nel commercio.

86. Il contratto di vendita o di cambio, o l'aggiudicazione avrà luogo in presenza del procuratore generale del consiglio del sigillo dei titoli, o di un suo delegato.

87. Ogni aggiudicazione, vendita o cambio in cui non fossero state osservate alcune delle formalità stabilite negli articoli precedenti della presente sezione, saranno nulli e di nessun effetto.

88. Le nullità saranno pronunciate dal nostro consiglio di stato, il quale, sulla istanza del procuratore generale decreterà nelle forme stabilite dal terzo statuto costituzionale, relativamente alle vertenze contenziose d'amministrazione.

Proibiamo alle nostre corti e tribunali di mischiarsene.

89. L'acquirente dovrà di pieno diritto al titolare gli interessi del prezzo sino al pagamento, ancorchè non fossero stati stipulati, e senza che vi sia bisogno di sentenza.

Egli non ne sarà dispensato, se non col versarne il prezzo, a termini convenuti, nella cassa d'ammortizzazione, la quale ne pagherà l'interesse al titolare.

SEZIONE SECONDA

Del reimpiego del prezzo de'beni alienabili.

90. Il reimpiego del prezzo de'beni alienati sarà fatto entro sei mesi dall'alienazione in beni della natura di quelli che, secondo gli articoli 16 e 17, devono formare i maggioraschi.

Esso verrà effettuato nella forma e modi seguenti.

91. Il titolare, s'egli si propone di fare il reimpiego in immobili reali, presenterà al consiglio del sigillo de' titoli:

1. Lo stato de'beni che egli desidera di acquistare;

2. I titoli che ne fanno constare la proprietà ed il valore;

3. Le carte che ne giustificano il prodotto;

4. Le condizioni del contratto.

92. Il consiglio, dopo aver preso gli schiarimenti necessarii, stenderà il suo parere, che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli, per essere da noi definitivamente decretato come sarà di ragione.

93. Nel caso in cui non giudicassimo a proposito di autorizzare l'acquisto, ci riserviamo di prorogare il termine che è accordato al titolare per trovare un reimpiego.

Nel caso contrario, il nostro decreto di approvazione sarà munito di patenti, le quali saranno rilasciate, regi-

strate, pubblicate e trascritte, come è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II.

94. I beni ammessi in reimpiego vestiranno la natura e la condizione che avevano i beni che rimpiazzeranno, prima che fossero stati rimessi nel commercio.

95. Allorchè, a termini del decreto d'alienazione, o per decreto susseguente, il reimpiego sarà stato permesso in rendite sul Monte Napoleone, il prefetto del Monte darà al titolare che avrà fatto l'acquisto delle rendite per la somma del reimpiego, la dichiarazione della loro inalienabilità, secondo le forme prescritte nella sezione I, del capitolo I, titolo II.

96. Una dupla di questa dichiarazione sarà deposta negli archivii del sigillo per essere unita allo stato dei beni del maggiorasco, e sulla rappresentanza dell'altra dupla il prefetto del Monte Napoleone farà eseguire il pagamento fino alla concorrenza del valore delle dette rendite, corrente al momento del loro acquisto.

97. Le proprietà possedute in maggiorasco non avranno non conferiranno a quelli, in favore de' quali sono create, alcun privilegio relativamente ai nostri sudditi ed alle loro proprietà.

In conseguenza i titolari resteranno soggetti alle leggi civili e criminali, ed a tutte le leggi che reggono i nostri Stati, in quanto non v'è derogato dalle presenti; essi sopporteranno le contribuzioni, personali, mobiliarie ed immobiliarie, dirette ed indirette nella stessa proporzione degli altri cittadini.

98. Se la discendenza mascolina e legittima d'un titolare che avrà fornito i beni componenti la dotazione si estinguerà, il titolo resterà soppresso; i beni affetti al maggiorasco diverranno liberi nella successione dell'ultimo titolare, e passeranno nei suoi eredi.

Noi ci riserviamo però, secondo le circostanze e sulla domanda del titolare, di trasportare il maggiorasco sulla testa d'uno de' suoi generi, ovvero s'egli non ha figli, d'uno dei suoi eredi collaterali, senza che la presente disposizione pre-

giudicar possa ai diritti di legittima che potrebbero esser dovuti sui beni componenti la dotazione.

99. Allorchè la dotazione del maggiorasco sarà stata, in tutto od in parte, da noi accordata, a condizione della reversione nel caso d'estinzione della discendenza mascolina e legittima, occorrendo il caso la condizione si adempierà sopra questi beni o sopra quelli che avessero potuto essere acquistati in reimpiego; ed il nostro procuratore generale del consiglio del sigillo de'titoli, i nostri procuratori generali presso le corti, i nostri procuratori, presso i tribunali, ed i nostri agenti del demanio ne sorveglieranno la esecuzione.

Comandiamo ed ordiniamo, che le presenti munite dei sigilli dello Stato, sidno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bullettino delle leggi e dette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le rascrivano ne'loro registri, le osservino e le facciano osservare.

Dato dal nostro palazzo imperiale di Saint-Cloud, il 21 settembre 1808.

NAPOLEONE.

Per l'imperatore e re, il ministro segretario di Stato,
A. Aldini.

OTTAVO STATUTO

relativo alla dotazione della corona, ed agli appannaggi dei principi e delle principesse d'Italia.

15 MARZO 1810.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni imperatore de' Francesi, re d'Italia, protettore della Confederazione del Reno e mediatore della Confederazione Svizzera.

Vista la deliberazione del Senato, in data del 26 febbraio 1810, sul progetto di statuto statogli presentato il dì 22 detto mese, e discusso in conformità degli articoli 10 e 11 del sesto statuto costituzionale;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

OTTAVO STATUTO

Estratto de' registri del Senato consulente del giorno 26 febbraio 1810.

Il Senato consulente, riunito nel numero dei membri prescritto dall'art. 29 del sesto statuto costituzionale;

Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli oratori del governo, ed il rapporto della commissione speciale nominata nella seduta del 22 febb. 1810;

Essendo stata deliberata l'adozione col numero di voti prescritto dall'articolo 11 del sesto statuto, decreta quanto segue:

TITOLO PRIMO

Della dotazione della corona.

SEZIONE PRIMA

Art. 1. La dotazione della corona è composta dei palazzi, case, parchi, demanii, rendite e beni compresi nelle disposizioni del terzo statuto e dei decreti 11 giugno e 18 luglio 1806, 11 gennaio e 5 ottobre 1807, e 19 settembre 1808.

2. Lo stato de'beni componenti la suddetta dotazione sarà trasmesso al Senato, e annesso alla minuta del presente statuto.

3. I diamanti, le perle, gioie, quadri, statue, pietre incise ed altri monumenti delle arti che trovansi nei palazzi reali, fanno parte della dotazione della corona.

Ne sarà fatto l'inventario e trasmesso al Senato per essere annesso alla minuta del presente statuto.

4. Le suppellettili, le carrozze, i cavalli, ecc., fanno egualmente parte della dotazione della corona sino alla concorrenza di una somma di L. 5,000,000.

I re possono però aumentare, sia per testamento, sia per donazione fra' vivi, le suppellettili della corona.

SEZIONE SECONDA

Della conservazione dei beni che formano la dotazione della corona.

5. I beni formanti la dotazione della corona sono inalienabili e imprescrittibili.

6. Non possono essere nè dati in pegno, nè aggravati di pesi e d'ipoteche.

7. La permuta degli immobili affetti alla dotazione della corona, non può aver luogo che in vista di un senatoconsulto.

SEZIONE TERZA

Dell' amministrazione dei beni che formano la dotazione della corona.

8. I beni della corona sono amministrati da un intendente generale, il quale esercita le azioni giudiziarie del re, contro del quale vengono dirette tutte le azioni a carico della re, e pronunziate le sentenze.

9. I beni stabili fruttiferi che trovansi affetti alla dotazione della corona, possono essere affittati, a condizione che la durata delle locazioni non ecceda il tempo prefisso dagli articoli 595, 1429, 1430 e 1718 del Codice Napoleone. Si eccettua il caso in cui una locazione enfiteutica fosse stata autorizzata con decreto deliberato in consiglio di Stato.

10. Il taglio di boschi dipendenti dalla corona è regolato conformemente alle discipline vigenti pei boschi dello Stato.

SEZIONE QUARTA

Dei carichi della dotazione della corona.

11. I beni che formano la dotazione della corona soggiacciono a tutti i carichi civili della proprietà, ma non sono soggetti alle pubbliche imposte.

12. I beni della corona non rimangono gravati dai debiti del re defunto: tali debiti vengono pagati sul demanio privato.

13. Tutte le pensioni accordate dal re defunto, non possono essere pagate che sul demanio privato. In mancanza, o in caso d'insufficienza di questo, non saranno pagate, se non vengano confermate dal nuovo re.

14. Tutte le pensioni di ritirata accordate ad impiegati nel servizio della casa del re sono pagate col fondo di ritenzione fatto sul trattamento dei detti impiegati. Questo fondo

in può ricevere alcun'altra destinazione. ed è posto sotto l'amministrazione e la responsabilità dell'intendente generale.

TITOLO II.

Del demanio straordinario.

15. Il demanio straordinario è composto dei beni mobili immobili che il re acquista, esercitando il diritto di pace di guerra in virtù di conquiste o di trattati, siano pubblici, siano segreti.

16. Il re dispone del demanio straordinario:

1. Per sovvenire alle spese delle armate;

2. Per ricompensare i soldati ed i grandi servigi civili militari resi allo Stato;

3. Per innalzare monumenti, eseguire opere pubbliche, coraggiare le arti ed accrescere lo splendore del regno.

17 I beni appartenenti al demanio straordinario sono soggetti a tutti i carichi della proprietà ed a tutte le contribuoni pubbliche imposte. come i beni dei particolari.

18. Vi sarà un intendente generale ed un tesoriere del emanio straordinario.

19. L'intendente generale esercita le azioni giudiziarie del . Tutte le azioni a carico del re sono dirette contro l'inndente, e contro il medesimo ne sono pronunciate le senze.

20. La contabilità del tesoriere sarà verificata ciascun anno a una commissione del consiglio di Stato.

21. Il re dispone del demanio straordinario mobile o imobile per decreto, o per decisione.

22. Se la disposizione cadé sui beni mobili, l'intendente lascerà in favore del donatario un ordine sopra il tesoriere enerale. Senza quest'ordine niun assegno gli sarà fatto uono ne'suoi conti.

23. Se la disposizione cade su di un immobile, l'intenente formerà lo stato dei beni e lo invierà al cancelliere

guardasigilli, il quale farà fare l'atto d'investitura dal consiglio del sigillo dei titoli in favore del donatario. Nell'investitura sarà sempre espresso il caso di reversione dei beni dati dal re.

24. Ogni disposizione fatta o da farsi dal re sul demanio straordinario è irrevocabile.

TITOLO III.

Del demanio privato del re.

25. Il re ha un demanio privato proveniente sia da donazioni, sia da successioni, sia da acquisti, conformemente alle regole del diritto civile.

26. I beni del demanio sono amministrati da un intendente generale che esercita le azioni giudiziarie del re. Contro dell' intendente sono dirette le azioni e pronunciate le sentenze a carico del re.

27. Tutti i mobili della corona al di là del valore di 3 milioni fissato dall' articolo 4 appartengono al demanio privato.

28. Il demanio privato sopporta tutti i carichi della proprietà, tutte le contribuzioni e i pesi pubblici come i beni dei particolari.

29. Il danaro contante ed i valori di ogni specie che trovansi depositati nelle casse della corona e del demanio privato, allorchè si fa luogo alla successione, appartengono al demanio privato.

30. Il re dispone del suo demanio privato, sia per atto tra vivi, sia per ultima volontà, senza essere legato da alcune delle disposizioni proibitive del Codice Napoleone.

31. Le disposizioni tra vivi dei beni del demanio privato sono fatte con un decreto reale controfirmato dall' intendente generale.

32. Se la disposizione è fatta sui beni mobili, si procede come all'art. 22.

33. Se la disposizione è fatta sui beni immobili, l'intendente formerà lo stato de'beni, ed il donatario n'entrerà in possesso, adempiendo le formalità prescritte dalle leggi.

34. Le disposizioni testamentarie, in virtù delle quali il re dispone de'beni del suo demanio privato, sono ricevute dal cancelliere guardasigilli, assistito dal segretario di Stato, nelle forme determinate dagli articoli 23 e 24 dello Statuto dell'impero 30 marzo 1806.

35. Il re non può prima dell'età d'anni 25 disporre per atto ra vivi del suo demanio privato.

36. Il re all'età d'anni 16 potrà disporre per atto di ultima volontà sino alla somma di 2,000,000.

37. In caso di morte del re senza aver disposto in tutto o in parte del suo demanio privato, la successione sarà regolata come segue:

38. Se il re non lascerà che un figlio maschio, questi succede in tutti i beni del demanio privato.

39. Se il re lascia più figli maschi, o maschi e femmine, essi divideranno egualmente tra loro i beni, siano mobili, siano immobili, del demanio privato sino alla concorrenza di un capitale di 500,000 lire di rendita per ciascuno d'essi, e ciò indipendentemente dal loro appannaggio, caso ne siano forniti. Il soprappiù apparterrà al primogenito.

40. Se il re non lascia che delle principesse, succedono come i principi, e sino alla stessa concorrenza. La primogenita di dette principesse potrà ereditare sino alla concorrenza di un milione di rendita.

Il nuovo re avrà i medesimi diritti, come se fosse figlio del re defunto, ed erediterà come all'art. 39.

41. I principi e le principesse chiamati a qualche regno straniero, sono esclusi dalle eredità. Per altro le principesse, in caso di vedovanza, i principi secondogeniti, le principesse ed i loro discendenti possono essere ripristinati dal re nella loro eredità.

42. I beni immobili ed i dirtti appartenenti al demanio privato dal re, non sono in alcun tempo, nè sotto qualsivo-

gli a pretesto riuniti di pieno diritto al demanio dello Stato. La riunione non può farsi che per istatuto.

43. La riunione dei beni non è presunta neppure nel caso in cui il re avesse giudicato a proposito di farli amministrare confusamente col demanio dello Stato o della corona, e per mezzo degli stessi ufficiali.

44. Il demanio privato resterà obbligato al pagamento delle somme cui il re defunto lo avesse affetto per pubblici servigi, come costruzione di edifizii, monumenti, strade, canali ed altre spese.

45. Qualunque diamante e pietra preziosa intagliata od incisa del valore al disopra di L. 500,000, ogni pittura di artista famoso, ogni statua, medaglia o manoscritto antico, sono riuniti di diritto alle suppellettili della corona.

46. I beni appartenenti al re, dati col patto di reversione, ritornano al demanio privato o straordinario, secondo che dall'uno o dall'altro provvengono.

47. Le regole stabilite da questo statuto per l'acquisto, godimento e disposizione del demanio privato saranno osservate non ostante qualunque disposizione contraria delle leggi civili.

TITOLO IV.

Del vedovile delle regine e degli appannaggi dei principi italiani.

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali.

48. Il vedovile della regina è a carico dello Stato. Il quantitativo del vedovile è fissato da un senatoconsulto all'atto del matrimonio del re o del principe reale, o all'avvenimento al trono del principe secondogenito, se ha preso mo-

pie avanti l'epoca in cui ha acquistata la qualità di erede presuntivo della corona.

49. Gli appannaggi sono dovuti:

1. Ai principi figli secondogeniti del re regnante o del p e del principe reale defunti;

2. Ai discendenti maschi di questi principi, quando non in stato accordato verun appannaggio al loro padre od avo.

50. Non è dovuto appannaggio alle principesse ed ai loro liscendenti. Esse però hanno i diritti espressi nel titolo V.

51. Gli appannaggi dei principi sono formati per la maggior parte di beni stabili, situati nel territorio del regno.

52. I beni immobili del demanio straordinario, o privato lel re, servono di preferenza a formare gli appannaggi dei principi.

In caso d'insufficienza, vi è provveduto da un senatoonsulto.

53. I beni particolari dei principi appannaggisti non si confondono coi beni formanti il loro appannaggio.

54. I principi appannaggisti posseggono i loro beni particolari patrimonialmente, ne godono e ne dispongono conformemente alle regole del diritto civile.

SEZIONE SECONDA

Della trasmissione degli appannaggi.

55. Dopo la morte dei principi appannaggisti, il figlio primogenito eredita l'appannaggio.

56. In caso di estinzione della linea mascolina, l'appannaggio ritorna, sia al demanio dello Stato, sia al demanio straordinario e privato del re, secondo che ciascuno di essi lo abbia somministrato.

57. Non si fa luogo all'esercizio del diritto agli appannaggi, che allorquando i principi, ai quali appartiene, si ammogliino o siano giunti all'anno diciottesimo.

58. In caso di mancanza di uno o più rami mascolini della

linea appannaggista, l'appannaggio passa nel ramo maschile più prossimo sino alla totale estinzione della discendenza mascolina.

59. I beni appannaggiati sono trasmessi ai principi d'ogni grado, chiamati a succedervi, liberi da debiti, obblighi ed ipoteche contratte dai precedenti appannaggisti, salve le locazioni fatte nei termini degli articoli 475, 1429, 1430 e 1718 del Codice Napoleone, e gli affitti enfiteutici fatti conformemente alle disposizioni dell'art. 9.

60. Le contestazioni sull'ordine dell'eredità degli appannaggi, o sulla loro trasmissione o conservazione sono decise dal consiglio di famiglia.

SEZIONE TERZA

Della concessione degli appannaggi.

61. Gli appannaggi, sia sul demanio straordinario, sia sul demanio privato, sono fatti con decreto del re, e registrati negli atti del Senato. Gli appannaggi sullo Stato non sono concessi che in virtù di un senatoconsulto, dietro proposizione fatta in nome del re, dopo l'epoca in cui si fa luogo al diritto di ottenerli.

62. Può il re differire, finchè lo giudica conveniente, la proposizione dell'appannaggio, senza che il ritardo possa mai essere riputato rinunzia.

63. Il re può proporre e costituire l'appannaggio in più volte e per parti. Se l'appannaggio è costituito sullo Stato, non si presume che il re abbia rinunziato al diritto di addimandare il compimento, senza una espressa rinunzia.

64. Se il re muore prima d'aver fatta o esaurita la costituzione o la proposizione dell'appannaggio, usano del di lui diritto i re successori, nei limiti determinati dall'articolo seguente.

SEZIONE QUARTA

Della fissazione degli appannaggi.

65. La fissazione degli appannaggi non è uniforme. Viene determinata dal re entro i limiti di un'annua rendita di un milione.

SEZIONE QUINTA

Della fissazione degli appannagisti.

66. La rendita degli appannaggi è affetta:

1. Per l'educazione dei principi, e delle principesse, figli naturali e legittimi dell'appannaggista;

2. Pel loro mantenimento fino al loro matrimonio e stabilimento;

3. Pel vedovile che sarà stato costituito alle vedove.

Non potrà però il vedovile oltrepassare la terza parte della rendita.

67. A qualunque grado della discendenza mascolina sia pervenuto l'appannaggio, le principesse, figlie di alcuno degli appannaggisti attuali, caso non siano maritate, hanno diritto, maritandosi, al conseguimento di una congrua dote da determinarsi dal consiglio della famiglia reale.

Il capitale della dote è pagato o dal demanio straordinario o privato, o in sussidio dallo Stato, mediante un senatoconsulto.

68. Gli appannaggi sono trasmessi ai principi chiamati a succedervi, liberi da ogni debito e ipoteca dei precedenti appannaggisti, all'eccezione del vedovile, come è detto all'art. 66. Tuttavia l'erede dell'appannaggio è obbligato di pagare i debiti del suo antecessore sino alla concorrenza della metà di un'annata del reddito, prendendo quelle dilazioni [illegible] fissate dal consiglio di famiglia.

SEZIONE SESTA

Della conservazione dell' appannaggio.

69. Sono comuni ai beni stabili componenti gli appannaggi le disposizioni portate dagli art. 5, 6 e 10.

70. Non possono essere permutati che in virtù d'un senatoconsulto. Qualunque permuta altrimenti fatta, è nulla.

71. È proibito alle corti ed ai tribunali di conoscere della nullità. Viene questa pronunciata dal consiglio di stato sopra denuncia del gran giudice, ministro della giustizia.

SEZIONE SETTIMA

Dell' estinzione degli appannaggi.

72. Gli appannaggi si estinguono, 1. per la mancanza della discendenza mascolina del primo concessionario, salvi però i vedovili di cui trovansi affetti: 2. per la vocazione dell' appannaggista attuale ad un regno estero allorchè non esistono principi collaterali dello stesso ramo, chiamati a succedere nell'appannaggio: 3. per la sortita del principe appannaggista dal territorio del regno, senza la permissione del re, allorchè non esiste alcun principe chiamato dopo di lui all' appannaggio. In questi due casi l' appannaggio passa al principe collaterale chiamato ad ereditarlo; in difetto, del principe appannaggiato e de' suoi figli.

73. I principi, il cui appannaggio è, o sarebbesi estinto per la vocazione ad un regno estero, possono essi od i loro discendenti essere spropriati, mediante indennizzazione dei loro beni patrimoniali, situati nel regno al momento della loro assunzione al trono.

74. I beni dei principi in tal modo espropriati rimangono nella famiglia reale, e sopo riuniti di pieno diritto al demanio privato del re; l' indennizzazione dovuta ai principi

espropriati viene regolata dal consiglio di famiglia, è pagata sul tesoro della corona, oppure sul demanio privato.

75. I discendenti maschi e le figlie dei principi espropriati non sono esclusi dalle donazioni che il re può far loro dei beni che compongono il suo demanio privato e il demanio straordinario.

76. La proprietà dei beni che il re loro concede, rimane nelle loro mani, sino al quinto grado esclusivamente della loro discendenza, sotto le condizioni stabilite dagli articoli della sez. V. del presente titolo per gli appannaggi. Dopo il quinto grado i beni sono affrancati da queste condizioni, ed i concessionarii acquistano i diritti di prima ed assoluta proprietà.

77. Se fino al quinto grado inclusivamente i concessionarii vanno a stabilirsi nell'estero senza la permissione del re, la concessione cessa di pien diritto, ed i beni ritornano al demanio privato o al demanio straordinario, secondo provengono dall'uno o dall'altro.

TITOLO V.

Della dotazione delle principesse.

78. Le principesse figlie del re regnante, o defunto e le figlie dei principi, figli dell'uno o dell'altro, quando queste hanno perduto il loro padre, o che il padre non ha appannaggio, sono dotate dal re sopra il suo demanio privato, o sopra il demanio straordinario; e nel caso che queste non sieno bastanti, dallo Stato, in virtù di un senatoconsulto.

79. Quando la principessa non isposa un italiano regnicolo, la dote non può essere costituita che in danaro.

80. Essa non è accordata che sopra proposizione del re, ed è regolata da un senatoconsulto, nella somma indicata dal re.

81. Le principesse giunte all'età dei 18 anni compiti e non maritate, avranno diritto ad un' annua pensione.

82. Questa pensione sarà fissata, per ciascuna di loro, come è detto all'art. 61. sez. III. tit. IV.

83. Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re.

Il presidente ed i segretarii

Firmato. Conte *Paradisi*, presidente

» *Mengotti, Lamberti*, segretari.

Veduto e sigillato

Pel cancelliere del Senato assente

Firmato *Mengotti*

Comandiamo ed ordiniamo che il presente Statuto, munito dei sigilli dello Stato, sia registrato dal Senato, pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi elettorali del nostro regno, e diretto ai tribunali ed autorità amministrative, perchè lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e facciano osservare: ed il segretario di Stato del nostro regno è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries. questo dì 15 marzo 1810.

NAPOLEONE.

V. da noi cancelliere guarda-sigilli della Corona,
(l. s.) Il duca di *Lodi*

Per l'imperatore e re, il ministr. segr. di Stato,
A. Aldini.

NONO STATUTO COSTITUZIONALE

Sulla fondazione dell' appannaggio a S. A. I. il Principe Vicerè d'Italia. 15 marzo 1810.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni imperatore de' Francesi, re d' Italia, protettore della Confederazione del Reno, e mediatore della Confederazione svizzera.

Vista la deliberazione del Senato, in data del 2 marzo 1810 sul progetto di statuto statogli presentato il 27 febbraio, e discusso in conformità degli art. 10 e 11 del sesto statuto costituzionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

NONO STATUTO COSTITUZIONALE

Estratto de' registri del Senato consulente del giorno 2 marzo 1810.

Il Senato, riunito nel numero dei membri prescritto dall'art. 29 del sesto statuto costituzionale;

Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli oratori del governo, ed il rapporto della commissione speciale nominata nella seduta del 27 febbraio p. p.

Essendo stata deliberata l'adozione col numero de' voti prescritto dall'art. 11 del sesto statuto, decreta quanto segue:

Art. 1. L'appannaggio del principe Eugenio Napoleone, nostro amatissimo figlio adottivo, sarà formato di tanti beni demaniali, quanti in ragione del cinque per cento diano un'annua rendita di un milione di lire italiane.

Apparterrà pure all'appannaggio la villa Bonaparte.

2. Il predetto appannaggio sia riguardo alle persone che vi hanno interesse, sia riguardo ai beni che lo compongono, sarà regolato in tutto e per tutto a norma delle disposizioni portate dal titolo IV dello statuto del 26 febbraio p. p.

3. Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re.

Il presidente ed i segretarii

Firmato, Conte *Paradisi*, presidente

» *Mengotti*, *Lamberti*, segretarii.

Veduto e sigillato

Pel cancelliere del Senato assente

Firmato, *Mengotti*.

Comandiamo ed ordiniamo che il presente statuto, munito dei sigilli dello Stato, sia registrato dal Senato, pubblicato ed inserto nel bollettino delle leggi, ed inoltre comunicato ai collegi elettorali del nostro regno, e diretto ai tribunali ed autorità amministrative, perchè lo trascrivano ne' loro registri, l'osservino e lo facciano osservare: ed il segretario di stato del nostro regno è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries, questo dì 15 marzo 1810.

NAPOLEONE.

V. da noi cancelliere guardasigilli della Corona,

(l. s.) Il duca di *Lodi*.

Per l'imperatore e re, il ministr. segr. di Stato.

A. Aldini.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA LIGURE

DELL'ANNO 1802.

Fu pubblicata nel giorno 24 giugno 1802 dalla commissione straordinaria che Napoleone avea istituita fino dal 23 Giugno 1800, ebbe vigore col giorno 29 giugno 1802, e cessò nel giugno 1805, epoca in cui la Liguria venne aggregata all' impero francese.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA LIGURE

TITOLO PRIMO

Principii fondamentali.

Art. 1. La Libertà, l'Eguaglianza e la Rappresentanza nazionale sono le tre grandi basi della Costituzione della Repubblica Ligure.

2. La Costituzione determina l'organizzazione dei diversi poteri ed i principii delle leggi organiche.

Le leggi organiche non potranno essere riformate, salvo che cinque anni dopo la loro emanazione. Le riforme che saranno proposte in allora anderanno soggette alle forme usate per la deliberazione delle leggi.

3. Le leggi determinano gli oggetti che appartengono al Codice civile, criminale e commerciale; le imposte, le alienazioni de' beni nazionali, leve di truppe di terra e di mare, ed il battere monete. Le leggi sono sottoposte dal Senato alla sanzione del popolo rappresentato dalla Consulta nazionale.

4. Le disposizioni generali fondate sopra delle leggi e dirette a procurarne l'esecuzione sono materia de' decreti del Senato.

Ne' casi urgenti ed impensati, e soprattutto se la tranquillità pubblica è compromessa, il Senato con due terzi de' voti può provvisoriamente ordinare l'esecuzione de' progetti di legge. Le sole imposte sono eccettuate da questa disposizione.

5. Gli ordini e gli editti relativi alle leggi, e ai decreti, l'invigilare sugli agenti, la direzione della forza armata, sono incarico di un magistrato supremo scelto dal Senato nel suo seno.

6. L'applicazione della legge ai delitti contro la società, siccome alle controversie dei cittadini, sì fra di essi che col pubblico, spetta all'ordine giudiziario.

TITOLO II.

Dei corpi, che concorrono alla formazione, ed alla esecuzione delle leggi.

7. Il Senato è composto di trenta membri aventi almeno trent'anni.

Il Senato è presieduto da un doge di anni quaranta almeno.

Il Senato si divide in cinque magistrati:

Il Magistrato supremo.

Quello di giustizia e legislazione.

Quello dell'interno.

Quello di guerra e marina.

Quello delle finanze.

I presidenti de'quattro magistrati particolari fanno ciauno, nella parte che li concerne, le funzioni di ministro.

Il Magistrato supremo è composto di nove membri, cioè, l doge che presede, dei presidenti degli altri quattro magistrati, e di quattro altri senatori, due de'quali almeno sono elti fra i deputati del Collegio de'possidenti.

Il Senato elegge i presidenti e i membri di ogni magirato. Egli può cambiarli sulla proposizione del doge.

La carica di doge dura sei anni.

Il Senato si rinnova ogni biennio per terzo.

L'onorario del doge è di 80 mila lire di Genova.

Quello dei membri del magistrato supremo di lire nove lla.

Quello degli altri senatori di sei mila lire.

Questo articolo è la base della legge organica sul Gorno.

8. Vi sono nella Repubblica tre grandi Collegi.

Il Collegio de'possidenti, i di cui membri debbono posdere almeno in fondi stabili iscritti nel catastro 120 mila e. Il quarto di questa somma potrà essere supplito con creto di scritte nazionali e luoghi delle compere di S. Giorgio.

Il Collegio dei Negozianti.

Il Collegio de' Dotti scelti fra i Giureconsulti, e fra quelli ie si occupano di scienze, belle lettere ed arti liberali.

Ciascuno dei due primi Collegi è composto di duecento embri.

Quello dei Dotti è composto di cento membri solamente.

I membri de'collegi debbono avere almeno 30 anni.

Si riuniscono di pieno diritto ogni due anni, e possono sere convocati straordinariamente dal Senato.

La loro sessione non può durare più di dieci giorni; ed punti, su dei quali si riuniscono, debbono essere distanti meno di due leghe.

Essi eleggono i Senatori, e presentano tre Candidati, fra i quali il Senato nomina il Doge.

I membri dei collegi sono a vita.

Ogni sesto anno si rimpiazzano i morti, ed i colpiti di censura.

Una Legge Organica prescrive il modo di elezione e la qualità degli eleggibili.

9. In ogni giurisdizione i cittadini nominano, ogni tre anni, una Consulta di giurisdizione, che non ecceda il numero di settantacinque membri.

Per essere eleggibili, si richiede una proprietà fondiaria, o uno stabilimento d'industria, che frutti almeno mille lire annue, ovvero un impiego di mille lire di stipendio, o l'esercizio quinquennale di capitano di bastimento, e scevro di emenda legale.

Queste consulte formano un prospetto, che contiene le occorrenze, ed espone lo stato della rispettiva giurisdizione, e lo trasmettono al Governo. Esse nominano in una data proporzione i deputati alla consulta nazionale, che devono avere almeno un reddito di tre mila lire.

Questa consulta deve essere composta di sessanta in sessantadue membri. È convocata, e può essere prorogata dal Senato. Si raduna almeno una volta nell'anno per ricevere il bilancio dello Stato, ed esaminare i proposti progetti di legge.

Questi progetti si discutono da nove procuratori nominati dalla consulta nel proprio seno. Essa è presieduta da un Oratore da lei scelto per tutto il tempo della sessione.

I membri della consulta non ricevono onorario.

Questo articolo è la base della Legge organica sulle consulte.

10. I collegi nominano ogni due anni un sindacato di otto membri, i quali dovranno aver almeno dieci mila lire di reddito e quarant'anni; cioè:

Due membri del Senato.

Due della Consulta Nazionale.

Due di ogni Consulta di giurisdizione.

Due di ogni Tribunale.

La di lui sessione non può durare più di dieci giorni.

Il processo verbale delle di lui operazioni è stampato.

La consulta può ordinare nelle occorrenze, che dei sindicatori straordinarii si trasportino nelle giurisdizioni.

Il processo verbale delle loro operazioni è stampato.

La censura non può essere pronunciata, che all'unanimità de' suffragi. Se ella è votata dalla sola maggiorità, è sottoposta, per ciò che riguarda le autorità superiori, alla consulta nazionale, e per le autorità subalterne alle consulte delle giurisdizioni rispettive.

Questo articolo è la base della Legge organica sulla censura.

11. Il territorio della Repubblica si divide in sei giurisdizioni, e queste in cantoni. Vi è in ogni giurisdizione un provveditore nominato dal magistrato supremo ed una giunta amministrativa.

Questo articolo è la base della legge organica sull' amministrazione.

12. I giudici sono eletti a vita.

Vi è per tutta la Repubblica un tribunale supremo, che giudica definitivamente le appellazioni dei tribunali di revisione, o d'appello.

I ricorsi in cassazione sono pure devoluti a questo tribunale.

Vi sono tre tribunali di revisione, o di appello, sei di giurisdizione, e de'giudici di cantone, o di prima instanza.

Vi sono de' tribunali di commercio, che giudicano sommariamente.

Vi è un tribunale speciale per giudicare le cause, nelle quali la Nazione ha un interesse originario e diretto.

Vi sono de'tribunali speciali per i delitti militari.

La Legge non riconosce verun altro tribunale, fuori di quelli stabiliti dalla presente Costituzione.

Questo articolo è la base della Legge organica sull'ordine giudiziario.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

13. La religione cattolica, apostolica, romana è la religione dello Stato.

I beni attualmente posseduti dagli arcivescovi, vescovi, capitoli diocesani, seminarii, parochie, vicarii sono invendibili.

Questo principio serve di base alla Legge organica che regola ciò che concerne i culti.

14. Il popolo ligure onora e protegge il commercio.

Sarà stabilito in Genova un arsenale di costruzione, e la Repubblica manterrà un armamento marittimo composto almeno di due vascelli da 74, due fregate, e quattro corvette. Tre milioni sono assegnati annualmente alle spese della marina.

Sarà fatta una classificazione generale della gente di mare.

Le diverse disposizioni di questo articolo servono di base alla legge organica sulla marina e sul commercio.

15. La Repubblica provvede alle spese pubbliche per via d'imposizioni dirette ed indirette, fissate e ripartite dalla legge. Il netto ritratto dalle imposizioni deve eccedere nove milioni di lire.

Una Commissione di contabilità scelta dalla Consulta nazionale verifica ogni anno il conto dell'introito e delle spese dello Stato.

Il Governo avrà cura di assicurare al più presto il pagamento dei frutti del debito pubblico consolidato, compresi i proventi dei luoghi di S. Giorgio. Egli presenterà alla Consulta nazionale un modo di provvedimento per la parte del debito nazionale non ancora liquidato.

Questo articolo serve di base alla legge organica sulle finanze.

16. La costituzione protegge ed assicura la libertà civile.

Una legge organica somministra il modo di assicurarsi della persona dei cittadini inquisiti di delitti e tradurli innanzi ai tribunali.

17. Vi è un Istituto nazionale. Una legge organica determina la sua composizione e le sue attribuzioni.

18. La Costituzione garantisce agli acquirenti de' beni nazionali il possesso dei beni stati ad essi venduti dalla nazione.

19. Le leggi organiche indicate nella presente Costituzione saranno fatte dal Senato e pubblicate nel termine di un anno.

20. Sono nominati per la prima volta

Doge

Il cittadino Giovanni Francesco Cattaneo.

Senatori

Aluigini Silvestro, de' Monti liguri.
Assereto Giuseppe, di Rapallo.
Balbi Emanuele, di Genova.
Cambiaso Michel'Angelo, di Genova.
Celesia, Domenico di Genova.
Corvetto Luigi, di Genova.
Dagnino Antonio, di Genova.
D'Aste Marcello, Riviera di Ponente.
De La-Rue Antonio, di Genova.
De-Marini Domenico, di Genova.
Durazzo Girolamo, di Genova.
Ferreri Onorato, d'Alassio.
Fravega Giuseppe, di Genova.
Gandolfo Giambattista, di Chiavari.
Langlad Tommaso, Riviera di Ponente.
Lupi Luigi, di Genova.
Maghella Antonio, di Varese.
Maglione Agostino, di Laigueglia.
Massone Marcello, Riviera di Levante-Recco.

Montaldo Francesco, di Genova.
Morchio Giuseppe, di Carvè.
Pareto Agostino, di Genova.
Piaggio Francesco, di Genova.
Remedj Cesare, di Sarzana.
Riccardi Francesco, d'Oneglia.
Rossi Giovanni Battista, di Genova.
Serra Girolamo, di Genova.
Spinola Vincenzo, di Genova.
Taddei Nicolò, Riviera di Levante.

Firmato, BONAPARTE.

Per copia conforme
il ministro delle relazioni estere
C. M. TALLEYRAND.

STATUTO COSTITUZIONALE

DEL

REGNO DI NAPOLI E DI SICILIA

DELL'ANNO 1808.

Giuseppe Napoleone, quando si vide chiamato al trono di Spagna, pensò a dare al regno di Napoli, ch'egli stava per abbandonare, uno Statuto Costituzionale, che fu poco dopo seguito dal decreto di Napoleone, col quale il principe Gioachino Murat venne eletto re di Napoli e di Sicilia.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI E SICILIA, PRINCIPE FRANCESE,

GRANDE ELETTORE DELL'IMPERO.

Volendo consecrare con uno statuto costituzionale i principii, che debbono reggere la monarchia;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO

Della religione.

La religione cattolica apostolica romana è la religione dello stato.

TITOLO II.

Della corona.

La corona di Napoli sarà ereditaria nella discendenza diretta e legittima, da maschio in maschio, per ordine di primogenitura.

TITOLO III.

Della reggenza.

Art. 1. Il re è minore fino all' età di 18 anni compiuti.

2. Nel caso di minorità, la reggenza appartiene per diritto alla regina, ed in mancanza di lei a quel principe della famiglia reale, che verrà scelto dall' imperatore dei Francesi, come capo supremo della famiglia imperiale; in mancanza di principi della famiglia reale, la scelta dovrà cadere sopra di nazionali.

3. Il trattamento del reggente è fissato al quarto della dote della corona.

4. La cura del re minore è affidata a sua madre, ed in sua mancanza al principe nominato dal predecessore del re minore.

TITOLO IV.

Della famiglia reale e della dote della corona.

Art. 1. Il figlio primogenito del re prende il titolo di *principe reale.*

2. I membri della famiglia reale sono personalmente sottoposti agli statuti della famiglia imperiale.

3. La dote della corona è formata

1. Dalle rendite dei siti reali considerati nello stato in cui si trovano presentemente;

2. Da una somma annua di un milione e trecentomila

mila ducati, che dal tesoro pubblico saranno versati mensualmente nel tesoro reale in dodici rate eguali.

4. L' assegnamento vedovile della regina è fissato a centoventimila ducati annui.

5. I figli del re, giunti all' età maggiore di anni 18, godono a titolo di appannaggio di una somma annua, cioè

Il principe reale, di centomila ducati;

Gli altri principi suoi fratelli, di sessantamila ducati;

Le principesse sue sorelle non maritate, di trentamila ducati.

6. La dote di una principessa maritata, è stabilita a centoventimila ducati per una sola volta.

TITOLO V.

Degli ufficiali della corona.

Art. 1. I grandi uffiziali della corona sono sei: un grande Elemosiniere, un gran Ciamberlano, un gran Maresciallo, un grande Scudiere, un gran Cacciatore, un gran Maestro di cerimonie. Le loro cariche sono a vita.

2. I ciamberlani, gli scudieri, i prefetti del palazzo, sono uffiziali della corona.

3. Lo Stato mantiene per la guardia del re un corpo di quattromila uomini.

TITOLO VI.

Del ministero.

Art. 1. Vi sono sei ministri. Un ministro della giustizia e del culto, un ministro degli affari esteri, un ministro dell' interno, un ministro delle finanze, un ministro della guerra e della marina, ed un ministro della polizia generale.

2. Un segretario di stato, col rango di ministro, contrassegnerà tutti gli atti.

3. I ministri sono responsabili, ognuno per la parte che lo riguarda, dell' osservanza delle leggi e dell' esecuzione degli ordini del re.

TITOLO VII.

Del consiglio di Stato.

Art. 1. Vi è un consiglio di stato, composto non meno di ventisei membri, nè più di trentasei.

Sarà diviso in quattro sezioni, della giustizia e del culto, dell' interno e della polizia, delle finanze, della guerra e della marina.

Ogni sezione è composta di un presidente e di cinque membri almeno.

2. I ministri ed il presidente della corte di cassazione sono per diritto membri del consiglio di stato. Essi assistono alle riunioni del consiglio; non fanno parte di alcuna sezione, nè sono compresi nel numero de' consiglieri stabilito nell' articolo primo.

3. All' immediazione del consiglio di stato vi saranno dei relatori, degli uditori e degli avvocati.

4. Il consiglio di stato è presieduto dal re, o dalla persona che il re destina.

5. I progetti di leggi civili e criminali, ed i regolamenti generali di pubblica amministrazione, saranno discussi e compilati dal consiglio di stato.

6. Esso giudica de' conflitti di giurisdizione tra i corpi amministrativi ed i corpi giudiziarii, del contenzioso dell' amministrazione e delle contribuzioni, della intimazione di giudizio contro gli agenti dell' amministrazione pubblica, e degli appelli ed abusi in materia ecclesiastica.

7. Il consiglio di stato nelle sue attribuzioni non ha che voce consultiva.

8. Gli atti del re intorno agli oggetti compresi, nelle attribuzioni assegnate al parlamento nazionale nel titolo seguente,

hanno forza di legge, fino alla prima assemblea del parlamento nazionale, allorchè sono stati discussi nel consiglio di stato (1).

9. Quando un membro del consiglio di stato è riportato per cinque anni sulla lista de' membri del consiglio al servizio ordinario, riceverà un brevetto di consigliere di stato a vita. Ove cessi di esser riportato sulla lista de' consiglieri di stato impiegati nel servizio ordinario o straordinario, non potrà pretendere che il terzo del trattamento di consigliere di stato.

TITOLO VIII.

Del Parlamento nazionale.

Art. 1. Vi è un parlamento nazionale composto di cento membri, e diviso in cinque sedili.

Sedile del clero, sedile della nobiltà, sedile dei possidenti, sedile dei dotti, sedile de' commercianti;

Il sedile del clero sarà collocato sulla diritta del trono.

Il sedile della nobiltà sulla sinistra.

E i tre sedili de' possidenti, dei dotti, e de' commercianti, dirimpetto al trono.

2. Il sedile del clero sarà composto di venti arcivescovi, vescovi, ed altri ecclesiastici distinti per la loro pietà e pel loro ingegno.

3. Il sedile della nobiltà sarà composto di venti persone titolate.

4. Il sedile dei possidenti sarà composto di venti proprietarii.

Quello dei dotti sarà composto da' membri delle università e de' tribunali, da uomini di scienze, o distinti pel loro merito personale, sia nelle scienze, sia nelle belle arti, formando in tutto il numero di venti.

(1) Questo articolo distrugge esso solo tutta la costi[illegible] dimostra che la costituzione era in parole, e [illegible]

Quello de' commercianti sarà composto di venti individui della classe de' negozianti o commercianti.

5. Gli arcivescovi, i vescovi e gli altri ecclesiastici, che compongono il sedile del clero, sono innalzati al rango di membri del parlamento nazionale per mezzo di una lettera patente suggellata col suggello dello Stato. La loro nomina è a vita.

Essi non possono esser privati dell'esercizio delle loro funzioni che per effetto di un giudicato de' tribunali competenti emesso nelle forme autentiche.

6. I nobili per esser membri del parlamento nazionale debbono possedere un' annua rendita di diecimila ducati per lo meno.

Essi sono elevati al grado di membri del parlamento nazionale per mezzo di una lettera patente suggellata col gran suggello dello Stato. La loro nomina è a vita.

Non possono essere privati dell' esercizio delle loro funzioni che in seguito di un giudizio reso da' tribunali competenti nelle forme autentiche.

7. I membri del sedile de' possidenti sono eletti dai collegi elettorali, che portano il nome di collegi de' possidenti.

8. Vi sarà un collegio de' possidenti per ogni distretto, la cui popolazione sia almeno di dugentomila abitanti, e di trecentomila al più.

9. Ciascun collegio de' possidenti è composto di cento membri nominati a vita dal re tra i dugento proprietarii del distretto, che pagano maggiore imposizione territoriale.

10. Ogni collegio nomina un membro del sedile dei possidenti per iscrutinio ed a maggioranza assoluta di voti.

I membri del sedile de' possidenti sono eletti di nuovo ad ogni sessione.

11. I membri del sedile dei dotti son nominati a vita dal re sopra una triplice lista, che gli sarà presentata dalle accademie, dalle università, dalla corte di cassazione e da' tribunali di appello.

12. I membri del sedile dei commercianti sono nominati

dal re sopra liste d'individui presentati dai collegi elettorali, i quali portano il nome di collegi dei commercianti.

15. Vi sarà un collegio de'commercianti in Napoli, e nelle dieci altre principali città del regno.

16. Il collegio de' commercianti in Napoli è composto di duecento negozianti, commercianti e mercanti i più distinti della città di Napoli, e nominati a vita dal re.

17. Esso presenta trenta individui eletti allo scrutinio ed alla pluralità de' voti, fra i quali il re sceglie dieci membri del sedile de'commercianti.

18. Il collegio de'commercianti di ognuna delle dieci principali città del regno è composto di trenta membri al più, o venti almeno, nominati a vita dal re fra i negozianti, commercianti e mercanti i più distinti delle dette città.

17. Ognuno di questi dieci collegi presenta tre individui eletti allo scrutinio ed alla pluralità de' voti.

Le presentazioni dei detti collegi formano una lista generale di trenta individui, sulla quale il re nomina dieci membri del sedile dei commercianti.

18. In tutti gli anni sarà provveduto al rimpiazzo de'membri del commercianti, che venissero a mancare per causa di morte o di fallimento.

19. I membri del sedile de'commercianti saranno eletti di nuovo ad ogni sessione.

20. I collegi de' possidenti e de' commercianti non si possono riunire che in virtù di una lettera di convocazione del re, che enunci l' oggetto ed il luogo della riunione, come ancora il tempo dell' apertura e della chiusura dell' assemblea.

Il presidente de' collegi è nominato dal re.

21. Il parlamento nazionale si riunisce in forza di una convocazione ordinata dal re. Esso non può esser prorogato, differito e disciolto se non per ordine del re.

Si riunirà per lo meno una volta ogni tre anni.

22. Il presidente del parlamento nazionale è nominato dal re. A lui è affidata la polizia interna del luogo delle sedute.

23. Nell'apertura di ogni sessione il parlamento nazionale nomina

1. Tre candidati alla presidenza,

2. Due vice-presidenti e due segretarii,

3. Tre commissioni, composta ognuna di cinque membri, cioè una commissione della giustizia, una commissione dell'interno, una commissione delle finanze.

24. I vice presidenti, secondo l'ordine della loro nomina, prendono il luogo del presidente nel caso di assenza o d'impedimento.

25. Le sedute del parlamento nazionale non sono pubbliche, e le sue deliberazioni sono prese alla maggioranza assoluta di voti, sia per appello nominale, sia per iscrutinio segreto.

26. Le opinioni e le deliberazioni non debbono essere mai palesate, nè impresse.

Qualunque pubblicazione per via di stampa o di affissi che si faccia dal parlamento nazionale o da uno de'suoi membri, è considerata un atto di ribellione.

27. La ripartizione delle contribuzioni tra le provincie, i cambiamenti notabili da farsi al codice civile o al codice penale, al sistema delle imposizioni, o al sistema monetario, debbono essere sottoposti alla deliberazione del parlamento nazionale, per mezzo degli oratori del Consiglio di stato.

28. I progetti di leggi debbono essere anticipatamente comunicati dalle rispettive sezioni del Consiglio di stato, alle commissioni corrispondenti del parlamento nazionale nominate all'apertura della sessione.

29. I conti d'introito e di esito delle finanze e della cassa delle rendite, divisi ne' rispettivi servizi, e resi pubblici in ogni anno per mezzo della stampa, saranno rimessi dal ministro delle finanze al parlamento nazionale, il quale potrà far quelle rappresentanze che giudicherà convenienti sugli abusi per avventura introdotti nell'amministrazione.

30. Gli atti, che dal re saranno stati rimessi alla deliberazione del parlamento nazionale, sono promulgati colla formola: *inteso il parlamento.*

TITOLO IX.

Dell'ordine giudiziario.

Art. 1. La giustizia è amministrata in nome del re dalle Corti e dai tribunali da lui istituiti.

2. Niuna autorità potrà mettere ostacolo ad un giudizio civile o criminale introdotto innanzi ai tribunali.

Ogni giudizio proferito in ultima istanza deve ricevere la sua piena ed intera esecuzione: nè potrà essere tradotto innanzi ad altro tribunale, se non nel caso che sia stato annullato dalla Corte di cassazione.

3. Vi sono dei giudici di pace che formano un tribunale di conciliazione, dei magistrati di sicurezza, dei tribunali di prima istanza, delle corti di appello, ed una corte di Cassazione per tutto il regno.

4. Le leggi sull'organizzazione giudiziaria del mese di maggio 1808, le leggi che portano la promulgazione del codice penale e del codice di procedura, quelle che stabiliscono la promulgazione del codice Napoleone al mese di novembre 1808, avranno piena ed intera esecuzione.

5. Il re solo ha il diritto di far grazia.

Egli la esercita dopo avere inteso il rapporto del ministro della giustizia in un consiglio privato composto di due ministri, due consiglieri di stato e due membri della corte di cassazione.

6. Vi è un sol codice di commercio per tutto il regno.

7. In ogni gran città commerciante del regno vi è un tribunale ed una camera di commercio.

TITOLO X.

Dell' amministrazione provinciale.

Art. 1. Le leggi del 4 agosto 1806 sull' amministrazione delle università, dei distretti e delle provincie, quella dei 18

ottobre 1806, che porta la creazione dei decurionati, dei consigli distrettuali e dei consigli generali delle provincie, avranno piena ed intera esecuzione.

TITOLO XI.

Disposizioni generali.

Art. 1. Ogni uomo nato sul territorio del regno è cittadino.

2. I forestieri che presteranno o che hanno prestato dei servigi importanti allo Stato, che porteranno nel suo seno elletto ingegno, invenzioni ed industrie utili, che formeranno de' grandi stabilimenti, o che avranno acquistato de' beni stabili che paghino una contribuzione fondiaria almeno di cento ducati annui, potranno essere ammessi a godere il dritto di cittadinanza.

Questo dritto sarà loro conceduto per mezzo di un atto del re, emesso sul rapporto del ministro dell'interno, ed inteso il consiglio di stato.

3. Niuno può occupare impieghi civili se non sia nato nel regno, e se non vi abbia acquistato il dritto di cittadinanza conformemente a quanto è stato prescritto nell'articolo precedente.

4. Le leggi del 2 agosto 1806, che portano la soppressione della feudalità, e che non conservano altro delle antiche istituzioni di nobiltà salvo i titoli che rammentano i servigi resi allo stato, e che sono altrettante onorevoli ricordanze per le famiglie, avranno la loro intera esecuzione.

5. Il debito dello stato è guarentito. Le casse dette *delle rendite e di ammortizzazione* sono inviolabili. I fondi che vi sono stati assegnati, non possono essere distratti da questo loro primo destino. I governatori di detti stabilimenti sono nominati dal re. Essi prestano giuramento al re in presenza del parlamento nazionale. Non possono essere deposti dalla loro carica che per delitto di peculato.

6.° Il debito pubblico consolidato è riconosciuto.

7. Le liquidazioni dei crediti dello stato sono definitivamente risolute dal re, inteso il consiglio di stato.

8. Le vendite de'beni dello stato legalmente consumate, sono irrevocabili.

9. Le fondazioni di ospedali e di altri stabilimenti di pubblica istruzione, e le dotazioni di qualunque natura che sono state fatte dopo l'anno 1806, sono irrevocabili. I beni che ai medesimi sono stati assegnati e costituiti, non possono esser distratti da quest'uso primitivo.

10. Il tesoro pubblico è distinto e separato dal tesoro della corona.

11. Il direttore del tesoro pubblico è nominato dal re. Egli presta nelle sue mani il giuramento di non permettere alcuna distrazione del danaro pubblico, e di non autorizzare alcun pagamento che non sia conforme ai crediti aperti per le diverse spese dello stato.

12. Tutto ciò ch'è relativo all'amministrazione della Sicilia sarà regolato da uno statuto particolare.

Il presente statuto costituzionale sarà registrato nell'archivio del consiglio di stato, trascritto sopra i registri delle corti e dei tribunali del regno, letto in ogni parrocchia dal parroco la domenica che seguirà la pubblicazione, pubblicato ed affisso ne'luoghi e colle forme usitate.

Dato in Bajona li 20 giugno 1808.

Firmato — Giuseppe Napoleone.

Napoleone per la grazia di Dio imperatore de'Francesi, re d'Italia, protettore della confederazione del Reno ec. ec.

Avendo il nostro caro e ben amato fratello il principe Giuseppe Napoleone re di Napoli e di Sicilia, sottoposto alla nostra approvazione lo statuto costituzionale, che deve servir di base alla legislazione politica de'regni di Napoli e di Sicilia, abbiamo approvato ed approviamo il detto statuto costituzio-

nale, e ne guarentiamo l'esecuzione al sovrano, ed a' popoli di detti regni.

Dato nel nostro palazzo imperiale e reale di Bajona al 20 giugno 1808.

Sottoscritto — NAPOLEONE.

STATUTO

DELL' IMPERATORE DE' FRANCESI.

Napoleone per la grazia di Dio imperatore dei Francesi, re d'Italia, protettore della confederazione del Reno.

Essendo vacante il trono di Napoli e di Sicilia per l'avvenimento del nostro caro ed amatissimo fratello Giuseppe Napoleone al trono di Spagna e delle Indie;

Abbiamo stabilito e stabiliamo le disposizioni seguenti, per essere eseguite come parte dello Statuto costituzionale dato in Bajona ai 20 giugno dell'anno corrente.

Art. 1. Il nostro caro ed amatissimo cognato il principe Gioachino Napoleone gran duca di Berg e di Cleves, è re di Napoli e di Sicilia dal 1 agosto 1808.

2. La corona di Napoli e di Sicilia è ereditaria nella discendenza diretta, naturale e legittima del detto principe Gioachino Napoleone, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, ed a perpetua esclusione delle femmine e loro discendenti.

3. Nondimeno, nel caso che la nostra cara ed amatissima sorella la principessa Carolina sopravvivesse al suo consorte, ella salirà sul trono.

4. Dopo la morte del nostro caro ed amatissimo cognato Gioachino Napoleone, e della nostra cara ed amatissima sorella la principessa Carolina, ed in mancanza di discendenza

mascolina, naturale e legittima del detto principe Gioachino Napoleone, la corona di Napoli e di Sicilia sarà devoluta a noi ed a'nostri eredi e discendenti maschi, naturali e legittimi o adottivi.

In mancanza di nostra discendenza mascolina, naturale e legittima o adottiva, la corona di Napoli e di Sicilia apparterrà a'discendenti maschi, naturali e legittimi del principe Giuseppe Napoleone re di Spagna.

In mancanza di discendenza mascolina, naturale e legittima del principe Giuseppe Napoleone, la corona apparterrà ai discendenti maschi, naturali e legittimi del principe Luigi Napoleone re di Olanda.

In mancanza di discendenza mascolina, naturale e legittima del principe Giuseppe Napoleone, la corona apparterrà a' discendenti maschi, naturali e legittimi del principe Luigi Napoleone re di Vestfalia.

E nel caso che l'ultimo re non avesse figli maschi, a colui egli avrà designato nel suo testamento, sia tra'suoi più prossimi parenti, sia fra coloro che giudicherà più degni di governar le due Sicilie.

5. Il principe Gioachino Napoleone, divenuto re delle due Sicilie, conserverà la dignità di grande ammiraglio di Francia, la quale resterà annessa alla corona fintanto che sussisterà l'ordine di successione stabilito dal presente statuto.

Il presente statuto costituzionale sarà registrato negli archivii del consiglio di stato, trascritto su' registri delle corti e dei tribunali del regno, pubblicato ed affisso ne'luoghi soliti, e secondo le forme usitate.

Dato nel nostro palazzo imperiale e reale di Bajona a' dì 15 luglio 1808.

Firmato — NAPOLEONE.

COSTITUZIONE DI SICILIA

del 1812.

FERDINANDO III.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ECC., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA, ECC., ECC., ECC.

Convocatosi da noi, qual vicario generale coll'alter ego, straordinario generale Parlamento, con real dispaccio del primo maggio dell'anno passato; per provvedersi dal medesimo non solo ai bisogni dello Stato, ma ancora alla correzione degli abusi, al miglioramento delle leggi, ed a tutto ciò, che interessar potesse alla vera felicità di questo fedelissimo regno; ed essendosi il medesimo collegialmente riunito, e stabilite le basi di una nuova Costituzione, che sotto il 25 dello scorso luglio ci furono dallo stesso indirizzate; autorizzati noi dal nostro augusto genitore, per foglio del dì primo del decorso agosto, transuntato ed esecutoriato dal protonotaro del regno il giorno 10 dello stesso mese; aderendo alle proposte del parlamento, ed in conseguenza al voto della nazione, abbiamo munito della real sanzione.

I. Che la religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la cattolica, apostolica, romana; e che il re sarà obbligato professare la medesima religione; e quante volte ne professerà un'altra, sarà ipso facto *decaduto dal trono.*

II. Che il potere legislativo risiederà privativamente nel solo Parlamento. Le leggi avranno vigore, quando saranno da sua Maestà sanzionate. Tutte le imposizioni di qualunque natura dovranno imporsi solamente dal Parlamento, ed anche avere la sovrana sanzione. La formola sarà veto, o placet, *dovendosi accettare o rifiutare dal re, senza modificazione.*

III. Che il potere esecutivo risiederà nella persona del re.

IV. Che il potere giudiziario sarà distinto ed indipendente dal potere esecutivo e legislativo, e si eserciterà da un corpo di giudici e magistrati. Questi saranno giudicati, puniti, e privati d'impiego per sentenza della Camera de' Pari, dopo l'instanza della Camera de' Comuni, come meglio rilevasi dalla Costituzione d' Inghilterra, e più estesamente se ne parlerà nell'articolo Magistrature.

V. Che la persona del re sarà sacra ed inviolabile.

VI. Che i ministri del re, e gl'impiegati, saranno soggetti all'esame ed alla censura del Parlamento; e saranno dal medesimo accusati, processati, e condannati, qualora si troveranno colpevoli contro la Costituzione, e l'osservanza delle leggi, o per qualche grave colpa nell'esercizio della loro carica.

VII. Che il Parlamento sarà composto da due Camere, una detta de' Comuni, o sia de' rappresentanti delle popolazioni tanto demaniali che baronali, con quelle condizioni e forme, che stabilirà il Parlamento ne' suoi posteriori dettagli su questo articolo: l'altra chiamata dei Pari, la quale sarà composta da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, e da tutti quei baroni, e loro successori, e possessori delle attuali Parie, che attualmente

hanno dritto di sedere e votare ne' due bracci ecclesiastico e militare, e da altri che in seguito potranno essere eletti da sua Maestà giusta quelle condizioni e limitazioni, che il Parlamento fisserà nell'articolo di dettaglio su questa materia.

VIII. Che i baroni avranno, come Pari, testaticamente un voto solo, togliendosi la molteplicità attualmente relativa al numero delle loro popolazioni. Il protonotaro del regno presenterà una nota degli attuali baroni ed ecclesiastici, e sarà questa inserta negli atti parlamentari.

IX. Che sarà privativa del re il convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento, secondo le forme ed istituzioni, che si stabiliranno in appresso. Sua Maestà nondimeno sarà tenuta di convocarlo in ogni anno.

X. Che niun siciliano potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, e turbato nel possesso e godimento de' suoi diritti e de' suoi beni, se non in forza delle leggi d'un nuovo Codice, che sarà stabilito da questo Parlamento e per via di ordini, e di sentenze de' magistrati ordinarii, ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, che diviserà in appresso il Parlamento medesimo. I Pari godranno della forma de' giudizi medesimi, che godono in Inghilterra, come meglio si diviserà dettagliatamente in appresso.

XI. Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali; e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, relevi, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze.

XII. Finalmente, che ogni proposizione relativa a sussidi debba nascere privativamente, e conchiudersi nella riferita Camera de' Comuni; ed indi passarsi in quella

de' Pari, dove solo si dovrà assentire, o dissentire senza punto alterarsi; e che tutte le proposte riguardanti gli articoli di legislazione, o di qualunque altra materia, saranno promiscuamente avanzate dalle due Camere, restando all'altra il diritto di ripulsa.

L'anzidetta Real sanzione fu sotto il 10 agosto decorso per via del nostro segretario di Stato, ed azienda, comunicata al Parlamento, il quale si applicò in seguito a sviluppare e stabilire gli articoli di dettaglio della nuova Costituzione, come meglio si rileva dall'atto parlamentario stipulato alla nostra presenza il giorno sette dello scorso novembre dal protonotaro di questo nostro regno, e da noi ancora non intieramente sanzionato. E siccome il Parlamento stabilì la nuova forma de' consigli civici, che deve aver luogo prima dell' imminente maggio dell'anno corrente, tempo nel quale dai medesimi passar si dovrà rispettivamente alla elezione de' magistrati municipali, che d'allora in poi dovranno disimpegnare le incumbenze, ed eseguire gl' incarichi loro addossati dal Parlamento; e perchè i capitoli riguardanti la nuova forma de' sopradetti consigli civici, alcuni del potere legislativo, non meno che le istruzioni per la elezione dei rappresentanti la Camera de' Comuni, stabiliti dal Parlamento istesso, e da noi di già muniti della real sanzione, sono necessarii per l'organizzazione de' medesimi consigli, e per la formazione delle due Camere dell'imminente nuovo Parlamento; così noi esercitando le facoltà del potere esecutivo, inteso il parere del privato Consiglio, abbiamo stabilito, ed ordiniamo, che prontamente si eseguа in tutto il regno la nuova organizzazione de' consigli civici, e quanto altro prescrivesi negli altri capitoli.

FRANCESCO

Principe ereditario delle due Sicilie, e vicario generale in questo regno di FERDINANDO III., *per la grazia di Dio, re delle due Sicilie, e di Gerusalemme, infante delle Spagne, duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. gran principe ereditario della Toscana, ecc. ecc. ecc.*

Investiti Noi, qual vicario generale di questo Regno con l'*Alter Ego*, della pienezza del sovrano potere, abbiamo munito prima di ogni altro della Real sanzione quegli atti dell'ultimo generale parlamento, che riguardavano le basi della costituzione, e l'organizzazione, e le incumbenze e prerogative delle due camere dello stesso parlamento, e dei civici consigli; perchè, riputandoli i più conducenti al lustro ed al bene generale della nazione, abbiamo creduto doversene differire, il meno che fosse possibile, la esecuzione. Pubblicati però, ed in parte anche messi in pratica gli anzidetti articoli, abbiamo rivolto l'animo e l'attenzione nostra alle rimanenti proposte del prelodato parlamento; e col parere del privato consiglio abbiamo apposto, e manifestiamo il reale assenso sopra ognuna di esse nella forma e modo che segue:

TITOLO PRIMO

POTERE LEGISLATIVO.

CAPO PRIMO

§ 1. Il potere di far le leggi, e quello di dispensarle, interpretarle, modificarle ed abrogarle, risiederà esclusivamente

nel parlamento. Ogni atto legislativo però avrà forza di legge e sarà obbligatorio, tosto che avrà la sanzione del Re — *placet* —

2. Il Re si compiacerà rispondere ai decreti del parlamento prima che resti sciolto, o prorogato, colla formola del *placet*, o *Veto*, e senza apportarvi alterazione o modificazione veruna, come si degnò sanzionare con real dispaccio del 10 di agosto 1812.

placet; intendendosi che questo stabilimento debba principiare dal parlamento del 1813 *in poi, menochè riguardo alle nuove leggi de'nuovi codici, le quali, come parte integrale della presente costituzione, dovranno essere considerate come tante differenti proposte, e però talune potranno essere sanzionate, ed altre rigettate.*

3. Ogni legge dovrà inserirsi nei registri del regno, ed il segretario di Stato del ripartimento sarà tenuto di farne arrivare a nome del re la copia in istampa a tutti i magistrati e pubblici funzionari, per la esecuzione.

placet; con che resti inerente alla corona il dritto di proclamarle, ed al bisogno richiamarle in osservanza, ed inculcarne l'esecuzione con degli editti.

4. Al solo parlamento apparterrà non meno il diritto di far leggi, che quello ancora della creazione, ed organizzazione di nuove magistrature, e soppressione delle antiche.

placet; con che relativamente alla creazione ed organizzazione di nuove magistrature, nei casi straordinarii, sia in facoltà nostra di delegare uno o più individui, da scegliersi fra i magistrati esistenti; da regolarsi però nella processura a tenore del rito e delle leggi vigenti.

CAPO II.

§ 1. Il solo parlamento avrà il potere di mettere nuove tasse di ogni specie, e di alterare quelle già stabilite. Tutti i sussidii non avranno che la durata di un anno. Tali determinazioni però del parlamento saranno nulle, come già si è

detto delle leggi, se non saranno avvalorate dalla real sanzione — *placet* —

2. La nazione da oggi in avanti sarà la proprietaria di tutti i beni ed introiti dello stato, di qualunque natura; e quindi ne disporrà il parlamento con piena libertà, sempre però colla real sanzione — *placet* —

CAPO III.

I beni ecclesiastici debbono considerarsi inalienabili, menochè nei casi previsti dalla Santa Chiesa.

placet; menochè in quei casi che lo sono stati de jure.

CAPO IV.

Riguardante la nuova formazione della Camera de' Pari, e della Camera de' Comuni.

§ 1. Il prossimo parlamento, e tutti gli altri, che in appresso si convocheranno da S. R. M., saranno composti da due Camere, l'una detta de' Pari, ossia de' Signori, e l'altra de' Comuni — *placet* —

2. La camera de' Pari risulterà da tutti quei baroni, e loro successori, e da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, che attualmente han dritto di sedere e votare in parlamento. I Pari, tanto spirituali che temporali, avranno testaticamente un voto solo, togliendosi l'attuale moltiplicità delle loro parie — *placet* —

3. Viene stabilita la rispettiva ed unica paria dalla nota presentata dal protonotaro del regno, e lo stesso per gli ecclesiastici; la quale nota sarà posta in fine dell'atto parlamentario. — *placet* —

4. La dignità de' Pari temporali, giusta quel titolo che è espresso nella nota suddetta, sarà perpetua, inalienabile, ereditaria; e non si potrà ad altri trasferire nè per vendita, nè per donazione, nè per qualsisia maniera, fuorchè quella della

successione, secondochè questa si troverà stabilita nelle particolari famiglie. Egualmente restano perpetue ed inalienabili le dignità ecclesiastiche parlamentarie — *placet* —.

5. Sua Real Maestà potrà creare quanti nuovi Pari temporali vorrà, purchè quelli da eleggersi siano o principi, o duchi, o marchesi, o conti, o visconti o baroni siciliani, ed abbiano almeno una rendita netta sopra terre di once seimila all'anno; perlochè qualunque diploma del re a tal uopo non avrà alcun vigore se prima non sarà registrato negli atti della camera de' Pari, che sola, dovrà prendere cognizione delle predette condizioni.

placet per la creazione de' Pari; ma nell' intelligenza che S. M. si riserba di dichiarare in appresso il suo animo sulle limitazioni.

6. Erigendosi nel nostro regno di Sicilia nuovi vescovati, s' intendano, *ipso facto*, Pari spirituali i nuovi vescovi, e loro successori — *placet* —

7. I Pari temporali potranno costituire per loro procuratore il loro immediato successore: i medesimi, come ancora gli spirituali, potranno intestare la procura a qualunque altro Pari, purchè non si cumuli nella stessa persona più di una procura — *placet* —

CAPO V.

§. 1. La Camera de' Comuni sarà formata da' rappresentanti delle popolazioni di tutto il regno, senza alcuna distinzione di demaniale o baronale, nel numero e proporzione che segue — *placet* —

2. Tutto il regno, fuori le isole adiacenti, si dividerà in ventitrè distretti, giusta la mappa formata, nella quale sono anche notati i capi-luoghi o popolazioni capitali, e di cui si farà registro agli atti del Protonotaro del regno. Ciascuno di questi distretti manderà alla Camera de' Comuni due rappresentanti — *placet* —

3. La città di Palermo ne manderà sei: le città di Catania

e di Messina ne manderanno tre per ognuna: e qualunque altra città o terra, la cui popolazione arrivi al numero di diciottomila anime, ne manderà due, oltre quelli del rispettivo distretto — *placet* —

4. Qualunque città o terra, la cui popolazione arrivi al numero di seimila abitanti, ma non al numero di diciottomila, ne manderà uno — *placet* —

5. Quelle città o terre, che contino un numero di abitanti infra seimila, saranno comprese ne' distretti.

« Ma il Parlamento dichiara, che questa legge non debba » togliere la rappresentanza alle attuali città demaniali, che » la godono, ancorchè la popolazione non arrivi a seimila » anime; semprechè le vicende de' tempi non abbiano ri- » dotta alcuna di esse in tale decadenza che non abbiano se » non duemila abitanti » — *placet* —

6. La numerazione delle anime pubblicata nel 1798 sarà di norma all' esecuzione del predetto stabilimento; beninteso però, che le ulteriori generali numerazioni da pubblicarsi ed approvate dal Parlamento, serviranno sempre di norma, ma per regolare il numero de' rappresentanti — *placet* —

7. L' isola di Lipari solamente avrà un rappresentante, come attualmente lo ha ottenuto — *placet* —

8. Le università degli studi delle città di Palermo e di Catania manderanno un rappresentante per ciascuna: qualora poi l' università degli studii di Palermo avesse, come proprietaria di Badie, voce parlamentaria fra i Pari, dovrà in tal caso perdere la suddetta rappresentanza, ed avrà in compenso due rappresentanti nella camera de' Comuni — *placet* —

9. La mappa già ridotta agli atti di popolazioni o rappresentanti, fatta sulla numerazione del 1798, e con le regole di sopra stabilite, si metterà all'ultimo dell'atto, dopo quella de' Pari — *placet* —

10. Nessuno potrà avere nella camera de' Comuni più di una procura o di un voto, e niun membro della medesima potrà sostituire o trasferire ad altri la procura fattagli dai suoi costituenti — *placet* —

CAPO VI.

Non potranno rappresentare alcun distretto, città, terra o università degli studi,

§. 1. Gli esteri di qualunque nazione — *placet* —

2. Quelli che non avranno venti anni compiuti — *placet* —

3. Quelli, che saranno criminalmente accusati, fino a che l' accusa non sia stata cancellata — *placet* —

4. I presidenti e giudici di tutti i tribunali, e qualunque altro magistrato, meno i magistrati municipali — *placet* —

5. Gli uffiziali dell' esercito e della marina in attuale servizio, da colonnello in giù, salvo fra questi coloro, che abbiano una rendita di once trecento annuale — *Vetat* —

6. Tutti gl' impiegati secondarii nelle reali segreterie, dogane, segrezie ed altri rami di pubblica amministrazione, come ancora quelli, che avranno pensioni amovibili a piacere di S. M. — *placet* —

7. Non potranno rappresentare un distretto quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita netta e vitalizia, che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande, e simili specie di proprietà, salvo quella proveniente da ufficio amovibile, di once trecento all' anno — *placet* —

8. Non potranno rappresentare la città di Palermo quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di once cinquecento l' anno — *placet* —

9 Non potranno rappresentare una città o terra parlamentaria, o università degli studi quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di once centocinquanta all'anno; ben vero i rappresentanti delle università degli studi saranno dispensati dal giustificare la detta rendita, ove fossero cattedratici delle medesime università — *placet* —

10. Qualunque persona eletta, sia come rappresentante di un distretto, sia di una città o terra parlamentaria, dovrà recarsi in Palermo a proprie spese: qualora le università volessero dai sopravanzi contribuire alle dette spese, saranno

in tal caso in libertà di farlo; ben vero la sovvenzione non potrà eccedere un'oncia al giorno, e ciò dovrà farsi col consenso del consiglio civico — *placet* —

11. Tutti poi i siciliani nati, o figli di siciliani abitanti in Sicilia, ne' quali si verificheranno le sopraddette condizioni, potranno essere ammessi nella camera dei Comuni, senza riguardo a grado o condizione — *placet* —

CAPO VII.

§. 1. Non saranno ammessi nella camera de' Comuni per rappresentanti i debitori dello stato, nè i Pari potranno sedere nella loro camera, trovandosi in eguale circostanza; concedendosi però ai medesimi la rappresentnaza per i debiti finora contratti collo stesso, purchè si saldassero in quattro anni; e che tutte quelle somme che forse fossero dovute, ma che sono state dilazionate, non formino debito, se non allorquando, spirata le dilazione, non fossero corrisposte: benintesо però, che il potere esecutivo non sarà mai impedito di agire per la riscossione dei debiti a favore dell'erario nazionale — *placet* —

2. Resta abolita l'eccezione *ostica* per i membri sì dell'una che dell'altra camera, salvo il dritto di non essere molestati di persona, menochè in quei delitti che si eccetturanno nel nuovo codice.

Per l'abolizione dell'eccezione ostica, e per il dritto di non esser molestati di persona nelle materie civili Placet: *per le materie criminali però,* Placet, *per i soli delitti a relegazione infra, fintantochè non sarà stabilito e sanzionato il nuovo codice.*

CAPO VIII.

§ 1. I rappresentanti di un distretto nella camera de' Comuni saranno eletti da tutti coloro, i quali possederanno nello stesso distretto una rendita netta vitalizia almeno di once 18

all'anno, sia che la stessa provenga da diretto o utile dominio o da qualunque censo o rendita sopra bimestre, tande, o simili specie di proprietà — *placet* —

2. I rappresentanti della città di Palermo saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o suo territorio, una rendita netta vitalizia almeno di once cinquanta all'anno, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande e simili specie di proprietà: da tutti coloro i quali avranno nella medesima città, o suo territorio, un ufficio pubblico vitalizio e inamovibile almeno di once cento all'anno; e finalmente dai cinque consoli, che per antica osservanza han goduto il privilegio di eleggere il procuratore della città di Palermo, e dal solo console e capo di ognuna delle legali corporazioni degli artefici, quante volte abbia la rendita annuale di once diciotto — *placet* —

3. I rappresentanti di ogni altra città o terra parlamentaria saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o terra e suo territorio, una rendita netta e vitalizia almeno di once diciotto annuali, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande e simili specie di proprietà — *placet* —

4. Da tutti coloro che avranno nella medesima città o terra un ufficio pubblico vitalizio ed inamovibile almeno di once cinquanta all'anno, e dai consoli e capi degli artefici, purchè abbiano una rendita di once nove annuali — *placet* —

5. Finalmente i rappresentanti delle due università degli studi saranno eletti dal rettore, dal segretario e dal corpo dei professori e dei dottori collegiali di ognuna — *placet* —

6. Chiunque possederà una rendita come sopra, di once diciotto o più, avrà il dritto di votare e per la elezione dei rappresentanti della stessa città o terra, e per quella dei rappresentanti del distretto nel quale essa città o terra è compresa — *placet* —

7. Gli stessi requisiti espressi per i rappresentan[illegible] osservarsi per gli elettori ad eccezione [illegible]
placet —

CAPO IX.

§ 1. I capitani d'arme, o i capitani giustizieri, saranno quelli che dovranno assistere alla elezione dei rappresentanti nella camera de' Comuni de' rispettivi luoghi alla loro giurisdizione soggetti, a seconda delle istruzioni che saranno fatte a suo tempo.

placet, essendosi già approvate le istruzioni.

2. Apparterrà al capitano d'arme di ogni distretto ed al capitano giustiziere d'ogni città o terra parlamentaria, il tenere il ruolo de'votanti, della cui formazione si parlerà in appresso; ed il convocare tali votanti per procedere alle dette elezioni in giorni prefissi — *placet* —

3. Impedire i disordini e le irregolarità in sì fatte adunanze; il decidere inappellabilmente sul momento qualunque dubbio e controversia che potrebbe nascere sopra la legalità de'voti e delle elezioni; e dicesi inappellabilmente per prevenire sul luogo i disordini che altrimenti ne potrebbero accadere; giacchè le parti che si crederanno gravate dalle procedure e decisioni dei capitani d'arme o giustizieri, potranno dopo l'elezione, portarne querela alla camera de'comuni, la quale sola avrà il dritto di decidere della legalità o illegalità della elezione de'suoi proprii membri — *placet* —

4. Eseguita la elezione, tenerne subito avvisato il protonotaro, e darne parimenti un certificato alla persona eletta — *placet* —

5. Ove la rappresentanza di un distretto, città o terra venisse per qualunque siasi causa a vacare, quel tale distretto, città o terra potrà passare alla nuova elezione colle forme stabilite; e sarà dovere di ogni capitano d'arme o capitano giustiziere l'intimare la nuova elezione, previa la notizia legale allo stesso inviata, come si stabilirà in appresso — *placet* —

6. Per le elezioni de' rappresentanti delle due università degli studi di Palermo e di Catania, si eseguiranno le anzi-

dette incumbenze dal rispettivo rettore di ognuna, ed in mancanza, dal più antico dei professori — *placet* —

7. I capitani d'arme, i capitani giustizieri, e i due rettori delle università degli studi di Palermo e di Catania non debbono ingerirsi nel giudicare de' requisiti sopra specificati, richiesti nei candidati per essere eletti rappresentanti de' Comuni; appartenendo, fatte già le elezioni, tale esame e giudizii, prima al protonotaro, e quindi, ad istanza delle parti interessate, alla camera de' Comuni. — *placet* —

CAPO X.

§ 1. Le elezioni de' rappresentanti de' distretti si faranno nelle capitali de' distretti medesimi — *placet* —

2. Quelle de' rappresentanti della città e terre parlamentarie, nelle stesse città e terre — *placet* —

3. Si designerà sempre per tali adunanze un luogo pubblico o una piazza, ad elezione de' rispettivi capitani — *placet* —

4. Ogni elettore sarà in libertà di proporre qualunque candidato; ma la elezione cadrà sopra colui che ha riportato maggior numero di voti — *placet* —

5. Ciascun elettore dovrà dare il suo voto personalmente, e per procura ad alta voce in mano del rispettivo maestro-notaro, e alla presenza del capitano e suoi uffiziali, che ne faranno registro, secondo le formole, che si stabiliranno in appresso.

placet, stante le formole di già approvate.

6. Nessun pari avrà il dritto di frammischiarsi nelle elezioni de' membri della camera de' Comuni — *placet* —

7. Il maestro notaro del comune, dove le elezioni si dovranno effettuare, assisterà alle medesime — *placet* —

8. Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risedere in quei luoghi, in cui si faranno le sopradette elezioni — *placet* —

9. Se si troverà forza armata [illegible] pari [illegible],

detto delle leggi, se non saranno avvalorate dalla real sanzione — *placet* —

2. La nazione da oggi in avanti sarà la proprietaria di tutti i beni ed introiti dello stato, di qualunque natura; e quindi ne disporrà il parlamento con piena libertà, sempre però colla real sanzione — *placet* —

CAPO III.

I beni ecclesiastici debbono considerarsi inalienabili, menochè nei casi previsti dalla Santa Chiesa.

placet; menochè in quei casi che lo sono stati de jure.

CAPO IV.

Riguardante la nuova formazione della Camera de' Pari, e della Camera de' Comuni.

§ 1. Il prossimo parlamento, e tutti gli altri, che in appresso si convocheranno da S. R. M., saranno composti da due Camere, l'una detta de'Pari, ossia de'Signori, e l'altra de'Comuni — *placet* —

2. La camera de'Pari risulterà da tutti quei baroni, e loro successori, e da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, che attualmente han dritto di sedere e votare in parlamento. I Pari, tanto spirituali che temporali, avranno testaticamente un voto solo, togliendosi l'attuale moltiplicità delle loro parie — *placet* —

3. Viene stabilita la rispettiva ed unica paria dalla nota presentata dal protonotaro del regno, e lo stesso per gli ecclesiastici; la quale nota sarà posta in fine dell'atto parlamentario. — *placet* —

4. La dignità de' Pari temporali, giusta quel titolo che è espresso nella nota suddetta, sarà perpetua, inalienabile, ereditaria; e non si potrà ad altri trasferire nè per vendita, nè per donazione, nè per qualsisia maniera, fuorchè quella della

successione, secondochè questa si troverà stabilita nelle particolari famiglie. Egualmente restano perpetue ed inalienabili le dignità ecclesiastiche parlamentarie — *placet* —.

5. Sua Real Maestà potrà creare quanti nuovi Pari temporali vorrà, purchè quelli da eleggersi siano o principi, o duchi, o marchesi, o conti, o visconti o baroni siciliani, ed abbiano almeno una rendita netta sopra terre di once seimila all'anno; perlochè qualunque diploma del re a tal uopo non avrà alcun vigore se prima non sarà registrato negli atti della camera de' Pari, che sola, dovrà prendere cognizione delle predette condizioni.

placet per la creazione de' Pari; ma nell' intelligenza che S. M. si riserba di dichiarare in appresso il suo animo sulle limitazioni.

6. Erigendosi nel nostro regno di Sicilia nuovi vescovati, s' intendano, *ipso facto*, Pari spirituali i nuovi vescovi, e loro successori — *placet* —

7. I Pari temporali potranno costituire per loro procuratore il loro immediato successore: i medesimi, come ancora gli spirituali, potranno intestare la procura a qualunque altro Pari, purchè non si cumuli nella stessa persona più di una procura — *placet* —

CAPO V.

§. 1. La Camera de' Comuni sarà formata da' rappresentanti delle popolazioni di tutto il regno, senza alcuna distinzione di demaniale o baronale, nel numero e proporzione che segue — *placet* —

2. Tutto il regno, fuori le isole adiacenti, si dividerà in ventitrè distretti, giusta la mappa formata, nella quale sono anche notati i capi-luoghi o popolazioni capitali, e di cui si farà registro agli atti del Protonotaro del regno. Ciascuno di questi distretti manderà alla Camera de' Comuni due rappresentanti — *placet* —

3. La città di Palermo ne manderà sei: le città di Catania

e di Messina ne manderanno tre per ognuna: e qualunque altra città o terra, la cui popolazione arrivi al numero di diciottomila anime, ne manderà due, oltre quelli del rispettivo distretto — *placet* —

4. Qualunque città o terra, la cui popolazione arrivi al numero di seimila abitanti, ma non al numero di diciottomila, ne manderà uno — *placet* —

5. Quelle città o terre, che contino un numero di abitanti infra seimila, saranno comprese ne' distretti.

« Ma il Parlamento dichiara, che questa legge non debba » togliere la rappresentanza alle attuali città demaniali, che » la godono, ancorchè la popolazione non arrivi a seimila » anime; semprechè le vicende de' tempi non abbiano ri- » dotta alcuna di esse in tale decadenza che non abbiano se » non duemila abitanti » — *placet* —

6. La numerazione delle anime pubblicata nel 1798 sarà di norma all' esecuzione del predetto stabilimento; benintesо però, che le ulteriori generali numerazioni da pubblicarsi ed approvate dal Parlamento, serviranno sempre di norma, ma per regolare il numero de' rappresentanti — *placet* —

7. L' isola di Lipari solamente avrà un rappresentante. come attualmente lo ha ottenuto — *placet* —

8. Le università degli studi delle città di Palermo e di Catania manderanno un rappresentante per ciascuna: qualora poi l' università degli studii di Palermo avesse, come proprietaria di Badie, voce parlamentaria fra i Pari, dovrà in tal caso perdere la suddetta rappresentanza, ed avrà in compenso due rappresentanti nella camera de' Comuni — *placet* —

9. La mappa già ridotta agli atti di popolazioni o rappresentanti, fatta sulla numerazione del 1798, e con le regole di sopra stabilite, si metterà all'ultimo dell'atto, dopo quella de' Pari — *placet* —

10. Nessuno potrà avere nella camera de' Comuni più di una procura o di un voto, e niun membro della medesima potrà sostituire o trasferire ad altri la procura fattagli dai suoi costituenti — *placet* —

CAPO VI.

Non potranno rappresentare alcun distretto, città, terra o università degli studi,

§. 1. Gli esteri di qualunque nazione — *placet* —

2. Quelli che non avranno venti anni compiuti — *placet* —

3. Quelli, che saranno criminalmente accusati, fino a che l' accusa non sia stata cancellata — *placet* —

4. I presidenti e giudici di tutti i tribunali, e qualunque altro magistrato, meno i magistrati municipali — *placet* —

5. Gli uffiziali dell' esercito e della marina in attuale servizio, da colonnello in giù, salvo fra questi coloro, che abbiano una rendita di once trecento annuale — *Vetat* —

6. Tutti gl' impiegati secondarii nelle reali segreterie, dogane, segrezie ed altri rami di pubblica amministrazione, come ancora quelli, che avranno pensioni amovibili a piacere di S. M. — *placet* —

7. Non potranno rappresentare un distretto quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita netta e vitalizia, che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande, e simili specie di proprietà, salvo quella proveniente da ufficio amovibile, di once trecento all' anno — *placet* —

8. Non potranno rappresentare la città di Palermo quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di once cinquecento l' anno — *placet* —

9 Non potranno rappresentare una città o terra parlamentaria, o università degli studi quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di once centocinquanta all'anno; ben vero i rappresentanti delle università degli studi saranno dispensati dal giustificare la detta rendita, ove fossero cattedratici delle medesime università — *placet* —

10. Qualunque persona eletta, sia come rappresentante di un distretto, sia di una città o terra parlamentaria, dovrà recarsi in Palermo a proprie spese: qualora le università volessero dai sopravanzi contribuire alle dette spese, saranno

in tal caso in libertà di farlo; ben vero la sovvenzione non potrà eccedere un'oncia al giorno, e ciò dovrà farsi col consenso del consiglio civico — *placet* —

11. Tutti poi i siciliani nati, o figli di siciliani abitanti in Sicilia, ne' quali si verificheranno le sopraddette condizioni, potranno essere ammessi nella camera dei Comuni, senza riguardo a grado o condizione — *placet* —

CAPO VII.

§. 1. Non saranno ammessi nella camera de' Comuni per rappresentanti i debitori dello stato, nè i Pari potranno sedere nella loro camera, trovandosi in eguale circostanza; concedendosi però ai medesimi la rappresentnaza per i debiti finora contratti collo stesso, purchè si saldassero in quattro anni; e che tutte quelle somme che forse fossero dovute, ma che sono state dilazionate, non formino debito, se non allorquando, spirata le dilazione, non fossero corrisposte: beninteso però, che il potere esecutivo non sarà mai impedito di agire per la riscossione dei debiti a favore dell'erario nazionale — *placet* —

2. Resta abolita l'eccezione *ostica* per i membri sì dell'una che dell'altra camera, salvo il dritto di non essere molestati di persona, menochè in quei delitti che si eccettueranno nel nuovo codice.

Per l'abolizione dell'eccezione ostica, e per il dritto di non esser molestati di persona nelle materie civili Placet: *per le materie criminali però,* Placet, *per i soli delitti a relegazione infra, fintantochè non sarà stabilito e sanzionato il nuovo codice.*

CAPO VIII.

§ 1. I rappresentanti di un distretto nella camera de' Comuni saranno eletti da tutti coloro, i quali possederanno nello stesso distretto una rendita netta vitalizia almeno di once 18

all'anno, sia che la stessa provenga da diretto o utile dominio o da qualunque censo o rendita sopra bimestre, tande, o simili specie di proprietà — *placet* —

2. I rappresentanti della città di Palermo saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o suo territorio, una rendita netta vitalizia almeno di once cinquanta all'anno, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande e simili specie di proprietà: da tutti coloro i quali avranno nella medesima città, o suo territorio, un ufficio pubblico vitalizio e inamovibile almeno di once cento all'anno; e finalmente dai cinque consoli, che per antica osservanza han goduto il privilegio di eleggere il procuratore della città di Palermo, e dal solo console e capo di ognuna delle legali corporazioni degli artefici, quante volte abbia la rendita annuale di once diciotto — *placet* —

3. I rappresentanti di ogni altra città o terra parlamentaria saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o terra e suo territorio, una rendita netta e vitalizia almeno di once diciotto annuali, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande e simili specie di proprietà — *placet* —

4. Da tutti coloro che avranno nella medesima città o terra un ufficio pubblico vitalizio ed inamovibile almeno di once cinquanta all'anno, e dai consoli e capi degli artefici, purchè abbiano una rendita di once nove annuali — *placet* —

5. Finalmente i rappresentanti delle due università degli studi saranno eletti dal rettore, dal segretario e dal corpo dei professori e dei dottori collegiali di ognuna — *placet* —

6. Chiunque possederà una rendita come sopra, di once diciotto o più, avrà il dritto di votare e per la elezione dei rappresentanti della stessa città o terra, e per quella dei rappresentanti del distretto nel quale essa città o terra è compresa — *placet* —

7. Gli stessi requisiti espressi per i rappresentanti debbono osservarsi per gli elettori ad eccezione della rendita — *placet* —

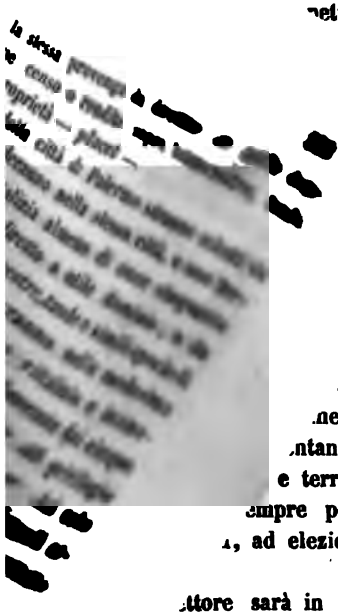

…ettivo rettore di ognuna, ed in man-
…ssori — *placet* —
…inistizieri, e i due rettori
di Catania non deb-
a specificati, ri-
presentanti de' Co-
, tale esame e giu-
ad istanza delle parti
— *placet* —

X.

…esentanti de' distretti si faranno
…nedesimi — *placet* —
…ntanti della città e terre parlamenta-
e terre — *placet* —
…empre per tali adunanze un luogo pub-
…, ad elezione de' rispettivi capitani — *pla-*

…ttore sarà in libertà di proporre qualunque
…a la elezione cadrà sopra colui che ha ripor-
…or numero di voti — *placet* —

…scun elettore dovrà dare il suo voto personalmente, procura ad alta voce in mano del rispettivo maestro-…ro, e alla presenza del capitano e suoi uffiziali, che ne …ranno registro, secondo le formole, che si stabiliranno in appresso.

placet, stante le formole di già approvate.

6. Nessun pari avrà il dritto di frammischiarsi nelle elezioni de'membri della camera de'Comuni — *placet* —

7. Il maestro notaro del comune, dove le elezioni si dovranno effettuare, assisterà alle medesime — *placet* —

8. Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risedere in quei luoghi, in cui si faranno le sopradette elezioni — *placet* —

9. Se si troverà forza armata di ordinaria guarnigione,

CAPO IX.

§ 1. I capitani d'arme, o i capitani giustizieri, saranno quelli che dovranno assistere alla elezione dei rappresentanti nella camera de' Comuni de' rispettivi luoghi alla loro giurisdizione soggetti, a seconda delle istruzioni che saranno fatte a suo tempo.

placet, essendosi già approvate le istruzioni.

2. Apparterrà al capitano d'arme di ogni distretto ed al capitano giustiziere d'ogni città o terra parlamentaria, il tenere il ruolo de'votanti, della cui formazione si parlerà in appresso; ed il convocare tali votanti per procedere alle dette elezioni in giorni prefissi — *placet* —

3. Impedire i disordini e le irregolarità in sì fatte adunanze; il decidere inappellabilmente sul momento qualunque dubbio e controversia che potrebbe nascere sopra la legalità de'voti e delle elezioni; e dicesi inappellabilmente per prevenire sul luogo i disordini che altrimenti ne potrebbero accadere; giacchè le parti che si crederanno gravate dalle procedure e decisioni dei capitani d'arme o giustizieri, potranno dopo l'elezione, portarne querela alla camera de'comuni, la quale sola avrà il dritto di decidere della legalità o illegalità della elezione de'suoi proprii membri — *placet* —

4. Eseguita la elezione, tenerne subito avvisato il protonotaro, e darne parimenti un certificato alla persona eletta — *placet* —

5. Ove la rappresentanza di un distretto, città o terra venisse per qualunque siasi causa a vacare, quel tale distretto, città o terra potrà passare alla nuova elezione colle forme stabilite; e sarà dovere di ogni capitano d'arme o capitano giustiziere l'intimare la nuova elezione, previa la notizia legale allo stesso inviata, come si stabilirà in appresso — *placet* —

6. Per le elezioni de' rappresentanti delle due università degli studi di Palermo e di Catania, si eseguiranno le anzi-

delle incumbenze dal rispettivo rettore di ognuna, ed in mancanza, dal più antico dei professori — *placet* —

7. I capitani d'arme, i capitani giustizieri, e i due rettori delle università degli studi di Palermo e di Catania non debbono ingerirsi nel giudicare de' requisiti sopra specificati, richiesti nei candidati per essere eletti rappresentanti de' Comuni; appartenendo, fatte già le elezioni, tale esame e giudizii, prima al protonotaro, e quindi, ad istanza delle parti interessate, alla camera de' Comuni. — *placet* —

CAPO X.

§ 1. Le elezioni de' rappresentanti de' distretti si faranno nelle capitali de' distretti medesimi — *placet* —

2. Quelle de' rappresentanti della città e terre parlamentarie, nelle stesse città e terre — *placet* —

3. Si designerà sempre per tali adunanze un luogo pubblico o una piazza, ad elezione de' rispettivi capitani — *placet* —

4. Ogni elettore sarà in libertà di proporre qualunque candidato; ma la elezione cadrà sopra colui che ha riportato maggior numero di voti — *placet* —

5. Ciascun elettore dovrà dare il suo voto personalmente, e per procura ad alta voce in mano del rispettivo maestro-notaro, e alla presenza del capitano e suoi uffiziali, che ne faranno registro, secondo le formole, che si stabiliranno in appresso.

placet, stante le formole di già approvate.

6. Nessun pari avrà il dritto di frammischiarsi nelle elezioni de' membri della camera de' Comuni — *placet* —

7. Il maestro notaro del comune, dove le elezioni si dovranno effettuare, assisterà alle medesime — *placet* —

8. Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risedere in quei luoghi, in cui si faranno le sopradette elezioni — *placet* —

9. Se si troverà forza armata di ordinaria guarnigione,

menochè il servizio del giorno puramente necessario, dovrà questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia, due giorni prima, e ritornare due giorni dopo compiute le elezioni suddette — *placet* —

10. Niuno impiegato, o dipendente dalla Corona, potrà intromettersi nelle elezioni suddette, sotto la pena di once duecento, e della perdita dell'ufficio — *placet* —

11. I candidati non potranno dare agli elettori danaro, feste, pranzi, o altro, sotto pena di once duecento, e di nullità della elezione — *placet* —

12. Le elezioni de' rappresentanti delle due università di Palermo e di Catania si eseguiranno cogli stessi regolamenti rapportati di sopra; ed il rispettivo segretario, in presenza del rettore, farà le veci del maestro notaro, per ricevere e registrare i voti de'professori — *placet* —

13. L'accettazione di un impiego dato dal re rende vacante *ipso facto* il posto, che si ha nella camera dei Comuni, eccettuati gli impieghi militari; potrà essere nuovamente eletto, menochè per tutti quegli impieghi, che sono eccettuati a tenore del § 5 del cap. 6 di sopra indicati.

Placet: con che tutti gli altri impiegati, non esclusi nel citato paragrafo sesto del capitolo sesto, possano intervenire.

CAPO XI.

§ 1. Sarà unicamente dritto di S. M. quello di convocare, sciogliere e prorogare il Parlamento — *placet* —

2. Il re sarà tenuto a convocarlo in ogni anno come è stato sanzionato all'articolo nono — *placet* —

3. Nondimeno il re dovrà convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento sempre inteso il parere del suo consiglio privato, della cui formazione si tratterà in appresso — *placet* —

4. La rappresentanza alla camera dei Comuni non avrà vita al di là di anni quattro, da contarsi dalla data della

convocazione, dopo il qual termine essa cesserà naturalmente — *placet* —

5. La convocazione del Parlamento dovrà farsi per via del protonotaro del regno, il quale manifesterà la volontà del re ad ogni pari, e rappresentante de' Comuni, premesso l'ordine del re per via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro — *Placet* —

6. Nella rinnovazione poi della camera dei Comuni, intimerà ai capitani d'armi, ai capitani giustizieri ed ai rettori delle due università di convocare gli elettori per procedersi alle elezioni de'rispettivi rappresentanti de'comuni fra un dato tempo, che non sarà mai nè più nè meno di giorni quaranta; e ciò secondo le forme, di cui si parlerà in appresso, premesso l'ordine del re per via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro — *placet* —

7. L' apertura del Parlamento si farà da S. M. intervenendo personalmente, o per delegazione ad uno dei pari, nella camera stessa de'signori, i quali daranno il giuramento di fedeltà in mano de'due commessarii del re nelle formole cattoliche, ed in essa interverranno ancora i comuni che resteranno all' impiedi, ed alla barra della Camera — *placet* —

8. H re vi pronuncierà, o farà leggere un discorso analogo alla circostanza, a cui niuno de' membri ha facoltà di rispondere — *placet* —

9. La prorogazione o dissoluzione del Parlamento si farà da S. M. personalmente, o per delegazione, con quelle medesime formalità (eccetto il giuramento) specificate per l' apertura.

Placet, nel senso che la prorogazione s'intenda, che si debba riunire il Parlamento ad altro tempo, non elasso l'anno dalla convocazione, come si è stabilito nel paragrafo secondo di questo capitolo, e per dissoluzione debba intendersi, che S. M. vuole convocarlo con nuovi membri della camera de' Comuni; e tanto

nel primo che nel secondo caso qualunque discussione pendente si dovrà stimare come non fatta.

CAPO XII.

§ 1. Nella camera de' pari starà sempre eretto il trono sopra tre scalini — *placet* —

2. Nel giorno dell'apertura del Parlamento il re vi sederà — *placet* —

3. Gli staranno a destra i principi della famiglia reale, che abbiano rappresentanza, o spirituale o temporale, indi gli arcivescovi, i vescovi, e gli altri ecclesiastici giusta la loro precedenza; a man sinistra i pari temporali secondo il loro titolo; dirimpetto al trono staranno all'impiedi i membri de' comuni dietro la barra che sarà situata in fondo — *placet* —

Placet: con che vi assistano i membri che compongono il primario Magistrato del Regno, e fintantochè non saranno organizzati i nuovi magistrati, sarà la giunta de' presidenti e consultori.

CAPO XIII.

§ 1. Nella camera de' Comuni nessun membro avrà la menoma distinzione o precedenza; in quella de' pari si conserverà l'istesso ordine nel sedere secondo l'antichità di ciascuna paria, in modo che i nuovi eletti, qualunque sia il loro titolo, prenderanno l'ultimo luogo — *placet* —

2. I voti in tutte le due camere si daranno confusamente collocandosi a dritta gli affermativi, ed a sinistra quelli che saranno per la negativa — *placet* —

CAPO XIV.

§. 1. Il presidente della camera de' Pari sarà in ogni Parlamento eletto da S. M. fra i membri della camera stessa; e

quello de' Comuni sarà eletto dall' istessa comera de' Comuni, ed approvato da S. M. — *Placet* —

2. La elezione del presidente della Camera de' Comuni si farà il giorno appresso alla solenne apertura, al quale effetto presiederà il protonotaro del regno — *placet* —

3. Questa elezione si farà a voti segreti, e potrà cadere solamente sui membri della camera de'Comuni — *placet* —

CAPO XV.

§. Il presidente di ogni Camera avrà le seguenti preminenze ed attributi:

Sederà in luogo distinto;

Risponderà ed arringherà in nome della Camera quante volte sarà mestieri;

Metterà gli affari in deliberazione;

Proporrà il tempo di dare i voti, e, dopo raccolti per mezzo del cancelliere, ne pubblicherà il risultato;

Deciderà definitivamente tutte le controversie, che potranno insorgere fra i membri per la precedenza della parola;

Intimerà silenzio ed ordine, insorgendo nella camera animosità e disturbi; e se alcuno prontamente non desisterà, la Camera potrà punirlo con un voto di censura a voce o in iscritto, o con più severe ammonizioni e castighi, in proporzione della sua contumacia e colpevole condotta —*placet*—

2. Il presidente avrà solamente voto in caso di parità — *placet* —

3. Maneggerà le spese, e sopraintenderà al regime, ed alla polizia della camera — *placet* —

4. Eseguirà e sottoscriverà da parte della camera tutti i decreti della medesima — *placet* —

5. Potrà fare ammonizioni a qualunque dei membri, ma senza dure ed ingiuriose espressioni; potrà minacciare dei castighi, senza poterne infliggere alcuno che col consenso della camera — *placet* —

6. Sarà egli in tutto, come ogn' altro membro, sottoposto alla censura ed alle punizioni della Camera, le quali in casi gravissimi si estenderanno alla privazione dell' ufficio ed alla espulsione dalla Camera — *placet* —

CAPO XVI.

§. 1. Niun giudice o magistrato potrà mai inquirere, processare, arrestare, proferire o eseguire sentenza contro i membri delle due Camere, e contro le Camere istesse, per qualunque cosa detta, fatta, discussa e deliberata nel Parlamento medesimo; e ciò sotto la pena di once mille, della perdita di qualunque pubblico ufficio, e della relegazione per dieci anni in un' isola — *placet* —

2. S. M. nell' esecuzione di tali sentenze non potrà mai concedere perdono, o mitigazione alcuna al castigo dovuto ai delinquenti; nè questi, per iscusare o minorare il loro reato, potranno allegare ordini o commissioni della M. S. — *placet* —

3. La Camera sola potrà prendere cognizione degli eccessi che i suoi membri commetteranno nella stessa Camera: ad essa sola si apparterrà di punirli con voti di censura espressi a voce, o ridotti agli atti, colla carcerazione, col divieto di intervenire in parlamento, o con pene anche più gravi; come si dichiarerà nel nuovo codice criminale — *placet* —

CAPO XVII.

§. 1. Ciascuno de' due presidenti eleggerà il cancelliere della sua camera coll' annuo soldo di once quattrocento.

Per le cariche placet Regiae Majestati · con che verranno creati dal Re a nomina del rispettivo presidente.

2. Ognuno di questi due cancellieri eleggerà due segretari coll' annuo soldo di once cento cinquanta, ed altri uffiziali subalterni, che si crederanno dalla camera necessarii — *placei* —

5. I due presidenti eleggeranno un usciere per ciascuna camera coll' annua somma di once cento per ognuno — *Placet* —

4. I due cancellieri co' rispettivi segretarii registreranno distintamente tutti gli atti delle loro Camere, conteranno e pubblicheranno i voti, e ne conserveranno rispettivamente i registri.

Placet, in conformità alla Sovrana Sanzione apposta al §. 1. di questo capitolo.

5. Il protonotaro del regno manterrà l' archivio di tutti gli atti particolari, sanzionati e non sanzionati, in un ufficio esistente nella stessa casa del Parlamento — *Placet* —

6. Vi sarà, oltre ai sopradetti impieghi nella Camera dei Comuni, un capitano d' ordine, che sarà ad elezione del presidente di essa Camera: costui manterrà la polizia nella Camera, e però l' uscirne dipenderà da' suoi ordini. Sarà suo speciale dovere di eseguire qualsiasi mandato della camera medesima, avutane l' autorizzazione per iscritto del presidente di essa, per gli affari che riguardano la stessa Camera solamente; coll' annuo soldo di once centocinquanta. Il presidente della Camera dei Pari eleggerà un altro simile ufficiale col soldo medesimo a tenore della costituzione d' Inghilterra.

Placet per le cariche: ma saranno eletti dal Re a nomina del protonotaro, fintantochè non si stabilirà da S. M. un impiego analogo a quello del gran Camerlengo.

7. Le ambasciate da una Camera all' altra si recheranno da tre membri o più, secondochè sarà determinato da ciascuna delle stesse Camere — *Placet* —

8. Sarà cura degli uscieri conservare la polizia nella Camera, e nelle sedute, assistere alla porta, escludendo chiunque non sia autorizzato ad entrarvi, e servire in tutte le altre occorrenze — *Placet* —

9. Tutti i sopradetti ufficiali non potranno rimuoversi dall' impiego se non per colpa nel loro ufficio, o per poco lodevole condotta — *placet* —

10. Vi sarà una stamperia dipendente del Parlamento dentro le mura del suo edificio. La sua spesa dovrà aggiungersi alle altre sopra mentovate — *vetat* —

11. Il direttore della medesima dipenderà immediatamente ed unicamente da' presidenti delle due Camere, i quali dovranno dare, ad esclusione di ogni altro, gli ordini per la stampa di tutte quelle mozioni od atti che si risolveranno nelle Camere rispettivamente — *vetat* —

12. Si formeranno nelle Camere delle ringhiere per le persone che non sono parlamentarie — *placet* —

13. Avranno queste l'ingresso per biglietto firmato da uno dei membri delle Camere, o dal presidente — *placet* —

14. I primi non potranno darne che un solo: l'altro due — *placet* —

15. Chiunque però avrà l'ingresso non potrà portar armi, bastoni, batter le mani, parlare ad alta voce o commettere qualunque indecenza, sotto pena non solo di essere cacciato dalla Camera, ma ancora di essere arrestato; e quando la Camera si formerà in comitato segreto non potrà rimanervi — *placet* —

CAPO XVIII.

§ 1. In ciascuna delle due Camere, chiunque de'suoi membri potrà avanzare qualunque proposta — *placet* — .

2. Le proposte di legge presentate alla Camera in iscritto, prima di passarsi alla finale deliberazione e votazione, si dovranno leggere e discutere in tre differenti sedute. Potrà la Camera, per maturamente esaminarsi le proposte suddette, eleggere un comitato, il quale ne faccia il suo rapporto accompagnato dal suo parere alla Camera istessa: potrà però intervenirvi il primario tribunale del regno, che sederà in un luogo separato dai Pari, e dietro il presidente; esso non potrà interloquire sopra alcuna materia se non sarà interrogato, ed allora avrà voto solamente consultivo a tenore della costituzione d'Inghilterra.

Placet: beninteso che in seguito di quanto si è detto al § 3 del cap. 12, i membri del primario magistrato debbono essere chiamati ad ogni nuovo Parlamento, per potere intervenire nelle sedute della Camera de'pari, e dare sopra ogni materia giudiziaria il loro voto puramente consultivo.

3. Per lo stesso oggetto potrà l'intera Camera costituirsi in comitato segreto, ed apportarvi quei miglioramenti e correzioni che giudicherà opportune, senza la solita formalità — *placet* —

4. Ognuna delle due Camere potrà a piacere aggiornare le sue adunanze, discussioni, e deliberazioni — *placet* —

5. La proposta rigettata in una delle due Camere non potrà riproporsi che nella sessione dell'anno seguente — *placet* —

CAPO XIX.

§ 1. Qualunque proposta relativa a sussidii ed imposizioni dovrà iniziarsi nella Camera de' Comuni — *placet* —

2. Quella de' Pari avrà solamente il dritto di assentirvi o dissentirvi, senza potervi fare alterazione o modificazione alcuna — *placet* —

3. Tutte le proposte che per le loro conseguenze potranno ledere i dritti della Paria, debbono iniziarsi nella Camera dei Pari, e non possono ricevere alcuna modificazione in quella de' Comuni, la quale avrà solamente il dritto di assentirvi o dissentirvi — *placet* —

4. S. M. non potrà ingerirsi, nè prendere cognizione alcuna delle proposte pendenti nelle Camere del Parlamento; ma queste solamente, dopochè saranno state passate alla votazione di entrambe le Camere, dovranno presentarsi a S. M. per averne un assoluto *placet* o *veto* — *placet* —

5. La M. S. manifesterà il *placet* o *veto*, inteso il parere del suo privato Consiglio, o con real rescritto, o a voce, intervenendo nella Camera de' Pari, ove si raduneranno pure i

membri della camera de'Comuni colle forme di sopra descritte — *placet* —

6. Tutte le volte che S. M. volesse dare a voce la sua real sanzione, intervenendo nella Camera dei Pari, i membri dei Comuni v' interverranno stando in piedi dietro la barra; il protonotaro leggerà ad alta voce gli articoli stabiliti dal Parlamento, ed il cancelliere della camera de' Pari proferirà il *placet* o *veto*, che sarà decretato dal re — *placet* —

7. Il cancelliere in fine di ogni articolo noterà il *placet* o *veto*, affinchè poi legalizzati dalla firma del protonotaro del regno, e dal real suggello da apporsi dal medesimo, siano conservati originalmente ne' rispettivi archivii del Parlamento e del protonotaro — *placet* —

8. Una Camera non potrà ingerirsi nè prendere cognizione delle proposte che si discutono e sono pendenti nell' altra — *placet* —

9. Ove le due Camere fossero d'accordo in alcuni punti, e discordi in altri di una medesima proposta, potrà ciascuna di esse deputare un certo numero de'suoi membri, i quali sedendo insieme procureranno di conciliare le differenze e ridurre le Camere all'accordo ed alla uniformità de' voti — *placet* —

CAPO XX.

Per essere compiuta la camera de' Pari si richieggono almeno trenta componenti, e per essere compiuta quella dei Comuni almeno sessanta. Qualora i presidenti delle rispettive Camere vedranno non esservi il sopradetto numero di membri, aggiorneranno la seduta o al giorno appresso, o a quel giorno che si troverà antecedentemente dato — *placet* —

CAPO XXI

Le due camere del Parlamento potranno stabilire per le loro sedute giorni diversi, non essendo necessario che nello stesso giorno siedano ambe le Camere — *placet* —

CAPO XXII.

Ogni cittadino siciliano, che non fosse membro del Parlamento, potrà avanzare una sua domanda, querela, o progetto di legge per lui, o in nome del pubblico, al Parlamento per mezzo di un membro del medesimo: se la domanda, progetto o querela riguardi un oggetto pubblico, il membro di una delle due Camere che ne sarà incaricato non potrà ricusarsi di leggerlo pubblicamente alla Camera; se riguardi un oggetto particolare, si darà ad un comitato per discutersi se debba accettarsi o ricusarsi — *vetat* —

CAPO XXIII.

Ogni pari ha il dritto di fare inserire nel giornale della Camera le sue proteste colle ragioni che l'accompagnano, e ciò quando è stata determinata dalla Camera una cosa contraria al suo sentimento — *placet* —

CAPO XXIV.

§ 1. Ogni membro di ciascuna Camera, che sarà accusato, dovrà immediatamente uscirne, e non potrà rientrarvi se non chiamato alla barra, o cancellata la sua accusa.

Placet: quante volte l'accusa sia fatta per mezzo di rapporto di un Comitato, e non già per la sola mozione.

2. Le ingiunzioni si eseguiranno per via degli uscieri — *placet* —

3. La Camera de'Comuni, dopo avere stabilita l'accusa, comincerà a far le ricerche per le pruove e per i documenti del processo, e manderà l'accusa documentata alla Camera de'Pari, la quale passerà a compilare il processo, e quindi al giudizio, ed alla condanna del reo.

Placet: per ciò, che riguarda i delitti comuni soltanto; ma trattandosi d'una malversazione qualunque,

la Camera de' Comuni farà unicamente l' accusa, ed il di più si praticherà dalla Camera de' Pari.

4. Entrambe le Camere hanno il dritto di fare arrestare qualunque persona, da cui sieno state oltraggiate; ma prima di chiudersi il Parlamento, ove l'affare non sia definito, dovrà essere commesso al magistrato ordinario.

Placet: con che, seguito lo arresto, debba rimettersi il querelato al magistrato ordinario (qualora sia necessario di farsi il processo) perchè lo formi, e pronunzi la sentenza definitiva: nell' intelligenza che quegli arrestati, che non si troveranno rimessi al tribunale, nello sciogliersi o prorogarsi il Parlamento, resteranno immediatamente liberi.

CAPO XXV.

§ 1. Tutti i pari sono eguali in dritti: essi sono consiglieri ereditarii della corona — *placet* —

2. I pari, e le loro mogli, e le vedove finchè non passino a seconde nozze, come ancora le eredi delle parie, debbono essere giudicati nelle materie criminali dalla Camera dei pari con quelle forme, che si stabiliranno in appresso.

Placet; riserbandosi S. M. di dichiarare il suo real animo sulle forme da stabilirsi.

3. La paria si limita ai soli padri di famiglia — *placet* —

4. I pari faranno le testimonianze sul proprio onore, e non con giuramento, come i comuni.

Placet: quando sia per il giudizio che i Pari pronunziano; ma quando saranno ricevuti come testimoni, e chiamati come rei, allora dovranno prestare il giuramento tanto nelle cause civili che criminali.

ISTRUZIONI

RIGUARDANTI L'ARTICOLO NONO DEL POTERE LEGISLATIVO, PER LE FORME DELLA ELEZIONE DE' RAPPRESENTANTI ALLA CAMERA DEI COMUNI.

N. 1. Sanzionato che sarà il capitolo nono del potere legislativo, sarà dovere del capitano di ciascun villaggio, terra o città, di far pubblicare per mezzo di affissi, che qualunque persona, la quale giustificherà al capitano del comune ed a tre de' membri del consiglio civico di avere un'annua rendita netta di once diciotto, potrà dare il suo voto per la elezione del deputato o deputati di quel comune, e di quelli del distretto.

I detti tre membri del consiglio civico saranno eletti dal medesimo consiglio a voti segreti, appena pubblicato l'ordine della convocazione del Parlamento. Eglino saranno chiamati squittinatori — *placet* —

2. Si eseguirà lo stesso anche da' parrochi, curati e dagli arcipreti, ma a voce, e nelle rispettive chiese e parrocchie — *placet* —

3. Si pubblicherà ancora dalle persone suddette, ne' modi espressi di sopra, la maniera colla quale si farà l'elezione de' deputati mentovati, e le qualità prescritte per i medesimi — *placet* —

4. Il parroco curato o l'arciprete di ogni villaggio o terra, ed i parrochi curati o arcipreti de' rispettivi quartieri nelle grandi città, faranno le liste di tutte quelle persone, che diranno di avere le qualità richieste per gli elettori, e ne trasmetteranno le copie da essi firmate al capitano ed ai tre squittinatori del luogo — *placet* —

5. Sarà di privativa ispezione de' rispettivi capitani e squittinatori lo esaminare e verificare *gratis* se esistono o pur no ne' pretendenti all'elettorato le qualità prescritte per gli elettori, e di far loro anche *gratis*, verificati i requisiti suddetti,

il corrispondente certificato coi suggelli del capitano e del consiglio civico — *placet* —

6. Un altro obbligo de' suddetti squittinatori e capitano sarà quello di formare un registro di tutti gli elettori riconosciuti come sopra, munito delle loro firme, di conservarlo nell'archivio del consiglio civico, e di rimetterne le copie da essi sottoscritte, ed autenticate coi loro suggelli, al capitano ed ai tre squittinatori del capo-luogo — *placet* —

7. Il capitano d'ogni villaggio, terra o città, ricevuto che avrà l'ordine dal protonotaro del regno per l'elezione de' deputati de' comuni, dovrà farlo immediatamente pubblicare da un pubblico banditore. Farà ancora notificare nel modo stesso a tutti gli elettori del comune di presentarsi a lui, ed ai tre squittinatori nello spazio di tre giorni, per essere riconosciuti, ed ottenere in seguito un contrassegno del loro dritto all'elezione così del deputato o deputati locali, come di quelli del distretto — *placet* —

Farà pubblicare egualmente il luogo, il giorno e l'ora in cui si passerà all'elezione del deputato o deputati del luogo, e che terminata l'elezione de' mentovati deputati, gli elettori dovranno conferirsi al capoluogo, per dare personalmente o per procura il loro voto per la elezione de' deputati del distretto — *placet* —

8. Il luogo di quest'adunanza sarà aperto e spazioso, ed il giorno da assegnarsi sarà il quarto dalla pubblicazione del bando.

Placet: con che, secondo lo spirito del § 3 del capitolo X del potere legislativo, il luogo dovrà essere la casa senatoria, o la sala del civico consiglio ad elezione del capitano giustiziere; ed a maggior comodo dei votanti, la radunanza duri per il corso di giorni otto, da correre dal giorno della pubblicazione del bando.

9. Pubblicato quanto si è espresso all'articolo settimo di queste istruzioni, si riunirà il consiglio civico per passare alla elezione de' squittinatori nel modo espresso nell'articolo primo — *placet* —

10. L'incarico del maestro notaro sarà quello di scrivere e registrare i voti degli elettori, e di formare i certificati, e tutt'altro conveniente agli elettori ed ai deputati — *placet* —

11. I capitani e gli squittinatori cureranno di fare nel giorno vegnente e ne' susseguenti affiggere ne' luoghi pubblici le liste de'nomi de'candidati, o sia de'pretendenti a rappresentare nel Parlamento, e di trasmetterne copie suggellate, e da essi firmate, al capitano d'arme ed agli squittinatori del capo-luogo — *placet* —

12. Sarà dovere de' capitani e dei tre squittinatori rispettivi di dare a ciascuno degli elettori due bullettini in istampa suggellati coi suggelli del capitano e del civico consiglio — *placet* —

13. L'oggetto di fornire gli elettori di questi bullettini sarà quello di poter giustificare al capitano ed agli squittinatori del comune, e a quelli del distretto, al momento che sopraintenderanno all'elezione de'deputati, il loro dritto di votare per dette elezioni — *placet* —

14. Fatta la elezione del deputato o deputati di ciascuna comune, tutti gli elettori si trasferiranno nello spazio di tre giorni al capoluogo rispettivo, per eleggere i deputati di quel distretto — *placet* —

15. L'elezione de'sopradetti deputati si eseguirà nel modo che segue:

Presiederanno all'elezione de'deputati di ciascun comune il capitano e gli squittinatori, ed a quella di deputato di distretto, il capitano d'arme e gli squittinatori del capo-luogo — *placet* —

16. Gli uni e gli altri rispettivamente sopraintenderanno alla recezione de' voti che si farà dal maestro notaro — *placet* —

17. Staranno questi a sedere intorno ad un tavolino in una tribuna espressamente eretta nel luogo destinato per l'elezione suddetta.

Placet, ma per il corso de'sopradetti otto giorni, con

doper ricevere i voti che a mano a mano gli elettori presenteranno, cioè la mattina tre ore prima di mezzo dì, e il dopo pranzo, due ore dopo mezzo giorno sino al tramontar del sole.

18. Vi sarà all'uopo sul tavolino suddetto il registro di tutti gli elettori del loro particolare comune — *placet* —

19. Il capitano d'arme però, e gli squittinatori dei capiluoghi, che presiederanno all' elezione de' deputati dei loro distretti, dovranno avere innanzi a sè il registro de'nomi degli elettori di tutti i paesi de' cennati distretti — *placet* —

20. Radunati gli elettori nel luogo prescritto, si ordinerà dal capitano di darsi principio alla votazione.

Stante le modificazioni fatte agli articoli 8 *e* 17, *vetat.*

21. Immediatamente gli elettori, avvicinandosi alla tribuna uno dopo l'altro, metteranno sul tavolino uno de' due bullettini espressati nell'articolo 12 pronunziando ad alta voce e coll'ordine istesso il nome e cognome del candidato prescelto.

Placet Regiæ Maiestati, purchè tutto ciò si esegua durante il corso de'giorni otto stabiliti all'articolo ottavo.

22. Per questa prima volta, in caso che non vi siano i capitani d' arme, ne faranno le veci i capitani giustizieri delle città capoluoghi de'distretti — *placet* —

23. Il maestro-notaro scriverà i suffragi degli elettori sotto i nomi di quelli fra i candidati, che li avranno ottenuti, ed assegnerà perciò a ciascuno di questi ultimi una colonnetta nel libro, in cui scriverà i voti — *placet* —

24. Il tempo della elezione durerà al più tre giorni; e, finita la votazione di ciascun giorno, si sommeranno dal capitano e dagli squittinatori del luogo i voti che avrà ottenuto ciascuno dei candidati. Queste somme si segneranno in vista dai detti capitani e squittinatori.

Placet, purchè il tempo si regoli a norma dell'articolo ottavo.

25. Spirati i tre giorni, si passerà alla numerazione di tutti i voti che avrà ottenuto ciascuno dei candidati nel ter-

mine di sopra prescritto, e si darà a ciascuno degli eletti a pluralità di voti il certificato corrispondente firmato dal capitano, dagli squittinatori e dal maestro notaro del luogo, ed autenticato, co' suggelli del detto capitano e del consiglio civico.

Placet, regolandosi col termine prescritto di giorni otto.

26. Durante l'elezione, o finita la medesima, il maestro-notaro non potrà negare a qualunque dei candidati o degli elettori copia da lui firmata delle liste dei voti, che ha avuti. Questi all' incontro dovranno pagargliene i dritti — *placet* —

27. Spetterà al capitano di ciascun villaggio, terra o città l'impedire i disordini e le irregolarità, e il decidere al momento inappellabilmente qualunque dubbio e lite, che potrà nascere nella elezione; resterà non pertanto alle parti che si crederanno gravate, compiuta l' elezione, il dritto di appellarsi al protonotaro, ed in seguito alla camera dei comuni, cui apparterrà il decidere se debba o no ricominciarsi l'elezione per i candidati in contesa, e se il già eletto dovrà rappresentare nella Camera durante la nuova elezione — *placet* —

28. Tanto i capitani quanto gli squittinatori non potranno ingerirsi nell'esame dei requisiti stabiliti per i candidati, appartenendo un tale esame, fatta che sarà l'elezione, al protonotaro, e quindi alla Camera de' comuni — *Placet* —

29. Tutte le anzidette istruzioni votate e conchiuse, non vanno annesse al corpo delle nuove costituzioni, ma soltanto si consegneranno al protonotaro del regno, per comunicarle a tutto il regno — *Placet* —

PER LA SUCCESSIONE AL TRONO

DEL REGNO DI SICILIA.

Il Parlamento, persuaso che la base di ogni Costituzione in qualunque regno non elettivo è fondata nello stabilire prima l' ordine e i diritti alla successione della Corona, animato dalla speranza di vedere questo regno felice sotto gli auspici dei discendenti della M. V., rispettando i sovrani decreti, e quanto fu stabilito dal magnanimo genitore della M. V. riguardante l' ordine di detta successione; viene col più profondo rispetto a sottomettere i seguenti articoli, sopra dei quali prega e supplica la M. V di voler concedere la sua reale sanzione..

§. 1. I. La monarchia di Sicilia sarà sempre ereditaria — *placet* —

2. II. La successione al trono sarà conservata nell' attuale ramo della famiglia Borbone oggi regnante in Sicilia, e sarà stabilita con quelle leggi qui appresso espresse, analoghe e conformi alla saggia disposizione dell' augusto e magnanimo padre del nostro monarca — *placet* —

3. La successione si deve regolare a forma di primogenitura col diritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di maschio in maschio — *placet* —

4. Fra questi discendenti però si stabilisce che dovranno regnare i discendenti maschi di maschio della linea mascolina, e non le femmine — *placet* —

5. Fra i maschi si dovrà succedere con diritto di primogenitura — *placet* —

6. Questi dovranno succedere con diritto di rappresentazione, per cui qualunque primogenito, comechè premorto, trasmette ai suoi discendenti abili il suo diritto, come acqui-

stato dal momento della nascita; onde è che il nipote si preferisce allo zio in forza di questo diritto di successione — *placet* —

7. Se mai il regnante della linea venisse a mancare senza figli maschi, la successione sarà dovuta al primogenito maschio di maschio della linea prossima, sia fratello, o zio paterno, o in maggior distanza, purchè però sia primogenito nella sua linea, e sia nel ramo che prossimamente si distacca o si è distaccato dalla linea retta primogeniale — *placet* —

8. Estinti tutti i maschi di maschio della sua discendenza, e de' suoi fratelli, dovrà succedere quella femmina del sangue, e dell' agnazione, che al tempo della mancanza sia vivente, e che fosse la prossima; osservandosi sempre lo stesso ordine della primogenitura e della rappresentanza stabilita ne' maschi — *placet* —

9. Qualora l' ultima erede fosse maritata, e venisse a premorire al marito senza lasciare alcun figlio o figlia, in questo caso viene immediatamente a cessare il diritto di regnare in persona del marito; ed il Parlamento resterà in libertà di eleggerlo come re, o di chiamare un altro principe al trono di Sicilia — *placet* —

10. Ove il marito premorisse alla moglie ultima erede, e lasciasse un successore, qualora detta ultima erede volesse passare a seconde nozze, sarà detto successore sotto la tutela del Parlamento, o sia delle persone che il medesima eleggerà per tutori — *placet* —

11. III. Tutte le quistioni o dubbii di qualunque natura riguardanti l' attuale stabilimento di successione saranno decisi dal Parlamento.

Placet; *ma sempre con la real sanzione.*

12. IV. Riguardando tutti i legami di famiglia, i diritti alla successione, e le pretensioni che potranno nascere; tutti i matrimonii che si contratteranno dal re o dai suoi figli o figlie, e successori, dovranno essere conosciuti, ed approvati dal Parlamento.

Veto; ma gl' individui della Famiglia Reale non potranno contrarre alcun matrimonio senza il consenso del Re, salvo il caso che giunti essi all'età di venticinque anni, e non avendo potuto ottenere tale consenso pei loro matrimoni in un anno dopo la domanda, e non essendosi opposta nello stesso tempo le due Camere del Parlamento (che è il solo caso in cui esse vi si potrebbero opporre) siano allora in piena libertà di maritarsi con chi, e come vogliano.

13. V. In mancanza di legittimi eredi e successori, la nazione avrà il diritto di scegliere il suo re, il quale dovrà regnare con quelle condizioni, che saranno prescritte dalla medesima — *placet* —

14. Se la nazione sarà obbligata a fare la scelta del suo re fra i principi stranieri, non dovrà giammai eleggere un Sovrano di un' altra nazione; ma sempre un principe ultragenito, che non ha sovranità alcuna in altro paese; e fin dal primo giorno della sua elezione stabilir deve la sua residenza in Sicilia; deve però essere immancabilmente di una famiglia reale — *placet* —

15. VI. Il re di Sicilia non potrà per qualunque cagione allontanarsi dal regno senza il consenso del Parlamento. Ogni re, che abbandonasse il regno senza il detto consenso, o che prolungasse la sua dimora fuori dell' Isola al di là del tempo concedutogli dal Parlamento, non avrà più diritto a regnare in Sicilia, e da quel momento salirà al trono o il suo successore, se ne avrà, o la nazione eleggerà il suo nuovo re.

Veto, in quanto alla facoltà di allontanarsi, dovendosi in quel caso unicamente stabilire col consenso del Parlamento da chi e con quali condizioni nella sua assenza dovranno esercitarsi le facoltà dategli dalla Costituzione.

16. VII. Il re non potrà mai, o per trattato o per successione ad un altro regno, rinunziare o cedere quello di Sicilia o in tutto o in parte, con disporne in favore di qualche altro principe, che non sia l' erede immediato; in tal caso ogni atto, che farà, sarà nullo, e la nazione non sarà tenuta a riconoscere la volontà del re — *placet* —

17. VIII. Se il re di Sicilia riacquisterà il regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro regno, dovrà mandarvi a regnare il suo figlio primogenito, o lasciare detto suo figlio in Sicilia con cedergli il regno; dichiarandosi da oggi innanzi il detto regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli, e da qualunque altro regno o provincia.

Placet per l'indipendenza; per tutto il dippiù resta a stabilirsi dal Re e dal suo primogenito alla pace generale chi della loro Famiglia debba regnarvi.

18. IX. Alla morte del re, l'immediato successore di proprio diritto assumerà il governo del regno — *placet* —

19. Egli però dovrà, al più fra due mesi, farsi riconoscere dal Parlamento — *placet* —

20. X. Ogni re o regina erede, dal momento che sarà riconosciuto o riconosciuta, dovrà prestare il giuramento solenne nel duomo di Palermo, ed in mano dell' Arcivescovo nella forma che segue: — *placet* —

21. « Noi ecc. Re, o Regina di Sicilia, promettiamo e » giuriamo sopra la Croce di nostro Signore Gesù Cristo e » sopra li quattro Evangeli, di volere osservare, e fare os- » servare la religione cattolica apostolica romana, di volere » osservare e rispettare, e fare osservare e rispettare la » Costituzione di questo regno di Sicilia, e tutte le leggi » fatte, e che si faranno dal Parlamento ecc. Giuriamo, e » promettiamo, sopra detta Santa Croce, di non voler mai » tentare cosa alcuna, che sia contraria alle leggi stabilite » dal Parlamento, ovvero alla felicità de' nostri sudditi ec.»

Placet; con che le Leggi fatte, e che si faranno dal Parlamento, s'intende che debbano esser quelle, che hanno di già meritata la Real Sanzione, o che potranno in seguito meritarla.

22. Il Parlamento poi presterà nello stesso tempo il seguente giuramento:

« La nazione da noi rappresentata dichiara di riconoscere » nella persona di N. N. il suo vero e legittimo Re, o Re- » gina Costituzionale; e nello stesso tempo promette, e giura

» sopra la Croce di nostro Signore Gesù Cristo, e sopra i » quattro Evangeli di volerlo mantenere in tutti quei diritti, » che gli accorda la Costituzione — *placet* —.

23. XI. La maggiorità del re sarà stabilita all'età di anni 18: durante la sua minorità il Parlamento sceglierà una Reggenza; e stabilirà le restrizioni, con le quali la Reggenza dovrà esercitare l' autorità reale.

Placet; rimanendo al Re la facoltà di raccomandare al Parlamento quei soggetti, che giudicherà i più idonei al buon governo del regno, ed alla perfetta educazione del Successore.

24. XII. Qualora il re fosse incapace di esercitare l' autorità Reale, per infermità di mente, o per altro difetto, il Parlamento dovrà eleggere una Reggenza, come si è detto all' articolo XI, finchè durerà la sopradetta incapacità.

Placet; nel solo caso di demenza.

25. XIII. Dopo la morte del re, o regina erede, se il Parlamento si trovi convocato, dovrà prolungare le sue sedute per altri mesi sei. Se il Parlamento si troverà prorogato, dovrà subito riunirsi da sè. Se poi non vi fosse Parlamento esistente, per essere stato sciolto dal defunto re, i membri dell' ultimo Parlamento si uniranno da sè, e formeranno un nuovo Parlamento — *placet* —

26. Il sapradetto Parlamento, qualora il successore fosse di minore età, eleggerà una Reggenza, come si è detto all' articolo XI; farà la ricerca, correggerà e riformerà più esattamente che in ogni altro tempo, tutti gli abusi, che si fossero introdotti, durante il regno precedente: e ciò ad oggetto di condurre la Costituzione ai suoi veri principii; e finalmente per provvedere ad ogni altro bisogno dello Stato — *Placet come nel* §. 23 —

27. XIV. Se, alla morte del re, il successore fosse di maggiore età, potrà, dopo essere stato riconosciuto dal Parlamento, scioglierlo; ma dovrà convocarlo immediatamente colla nuova formazione della Camera de' Comuni — *placet* —

28. In mancanza di eredi o successori, il Parlamento, che

si prolungherà, o quello che si riunirà, dovrà subito occuparsi della scelta del nuovo re — *placet* —

DECRETO PER LA LIBERTA' DELLA STAMPA.

§ 1. Ognuno potrà stampare e pubblicare le sue idee senza bisogno di licenza, e senza obbligo di sottoporle ad una precedente revisione; e ciò dal momento in che S. M. avrà sanzionato il presente capitolo — *placet* —

2. I soli scritti sopra materie di religione resteranno soggetti alla previa censura degli ordinarii ecclesiastici, come si stabilisce nel concilio di Trento: intendendosi per tali scritti tutti quelli che di proposito trattano de' dogmi e culto della religione cristiana cattolica apostolica romana, i catechismi cristiani e le versioni ed interpretazioni del nuovo ed antico testamento.

Placet: restando soggetti ancora all' istessa censura tutti gli scritti riguardanti la teologia dogmatica e la teologia morale, sia che ne trattino direttamente o indirettamente; e ciò s'intenda ancora di tutte le opere della natura espressa in questo paragrafo, che s' introducono da fuori.

Sarà delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta:

3. I. Che contengano articoli contro la religione cattolica apostolica romana, e contro i buoni costumi — *placet* —

4. II. Nei quali si offenda la persona del re dichiarata inviolabile — *placet* —

5. III. Nei quali si offenda un individuo della real famiglia — *placet* —

6. IV. Che tendessero a distruggere direttamente le basi della Costituzione del 1812, cioè la divisione dei poteri nel modo già sanzionato; per cui il potere legislativo risiede presso il Parlamento diviso in due Camere, l'una de' Pari, e l' altra de' Comuni; il potere esecutivo presso il re; ed il potere giudiziario presso i magistrati; che il solo Parlamento abbia il diritto d' imporre le tasse; che i funzionari pubblici siano ad

esso responsabili, e niuno possa essere arrestato e punito se non conforme alle leggi o per via d'ordini e sentenze de' magistrati ordinarii.

Placet; nell'intelligenza che il potere legislativo s'intenda nel senso stesso espresso nel paragrafo 1 del capit. I del potere legislativo.

7. V. Che promuovano direttamente e a disegno la disobbedienza alle leggi ed ai mandati ed ordini de' magistrati relativi alla esecuzione delle stesse; potendo però ognuno sotto le restrizioni contenute nel presente decreto manifestare la sua opinione tanto sulle leggi, quanto su qualunque atto del potere esecutivo, o del potere giudiziario — *placet* —

8. VI. Che contengano libelli infamatorii, scritti calunniosi e licenziosi, e contrarii alla decenza pubblica, ne' quali si svelino gl'intrighi ed i segreti scandalosi delle famiglie — *placet* —

9. Colui che incorrerà nel primo de' suddetti delitti, sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci.

Placet, nell'intelligenza che le pene proposte dal Parlamento debbano esser valide finchè il nuovo codice non le abbia regolate, e che debbano anche applicarsi a coloro che introducono, vendono o fanno circolare libri esteri delle condizioni di sopra descritte.

10. Nel secondo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci — *placet* —

11. Nel terzo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a quattro — *placet* —

12. Nel quarto sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci — *placet* —

13. Nel quinto sarà condannato alla relegazione da mesi sei ad anni due — *placet* —

14. Nel sesto sarà obbligato l'editore al risarcimento dei danni, spese ed interessi alla parte offesa — *placet* —.

15. Se la diffamazione sarà calunniosa, sarà condannato come libellista da un anno sino a quattro di relegazione. Se la diffamazione sarà su cose vere, verrà punito colla relega-

zione di sei mesi sino a due anni, sempre in proporzione della gravezza del delitto — *placet* —

Lo stampatore sarà obbligato,

16. I. A far firmare dall'autore innanzi a due testimonii i fogli del manoscritto che dovrà pubblicare, ed avere una piena cognizione di colui, dal quale ha ricevuto l'originale — *placet* —

17. II. Apporre il suo nome, il luogo e l'anno dell'impressione.

Placet; con che oltre ai sopradetti doveri sia obbligato di presentare una copia di ciascun'opera, che stamperà, nella stamperia dell'interno.

18. Non sarà tenuto di palesare il nome dell'autore, se non ricercato dal giudice ordinario, a cui ne sarà stata avanzata l'istanza. Mancando a questa giustificazione, o tacendo, sarà soggetto alle stesse pene prescritte per l'autore — *placet* —

19. Colui che falsificherà, ovvero ometterà il nome, il luogo e l'anno dell'impressione, sarà condannato a pagare once dugento, applicabili ad un'opera pia dello stesso comune.

Placet; quante volte non vi sia complicazione di altri delitti, per i quali sono inflitte le pene di sopra stabilite a cui pure dovrà esser soggetto.

20. Chiunque è offeso ha dritto di reclamare presso il magistrato ordinario — *placet* —

21. Per tali giudizi si osserverà la forma vigente nel regno dei giudizi criminali — *placet* —

22. Trovatosi l'autore per sentenza colpevole, gli sarà inflitta la pena rapportata di sopra. La gradazione sarà proporzionata alla gravezza del delitto da arbitrarsi per ora dal giudicante, finchè il nuovo codice criminale non avrà distintamente stabilita la forma dei giudizii e le diverse qualità e gradi de'sopradetti delitti e delle pene, senza punto allontanarsi da quanto è stato nel presente capitolo prescritto — *placet* —

23. Sotto il nome di autore sarà compreso anche l'editore, o

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CAPO PRIMO

Ogni cittadino siciliano avrà la facoltà illimitata di parlare su qualsivoglia oggetto politico, lamentarsi delle ingiustizie fattegli, senza aversi riguardo dai magistrati alle denunzie delle spie, e senza poter essere castigato per qualunque cosa si sia fatto lecito di dire. Sarà però punito severamente colui, il quale sarà convinto di avere promosso complotti sedizioni.

Placet; regolandosi di restare anche vietati tutti quei discorsi su gli articoli, che dal § 1, sino al 6 della libertà della stampa vengono proibiti; come ancora tutto ciò che tenda a promuovere complotti o sedizioni popolari.

CAPO II.

Ogni cittadino siciliano avrà il dritto di resistenza contro qualunque persona, che senza essere autorizzata dalla legge volesse usargli violenze o con la forza o con le minacce, o volesse procedere colla supposta personale autorità: cosicchè non si riconosce nei magistrati altro diritto, salvo quello che la legge loro concede.

Placet; ma nel senso che resta prescritto nei § 25, 26, 27. *del capitolo I del Potere Giudiziario.*

CAPO III.

Un cittadino siciliano di qualunque classe non potrà esercitare più di due impieghi pubblici lucrativi, dovendosi impedire la moltiplicità delle cariche nello stesso soggetto.

Placet; intendendosi da oggi innanzi, e non già per quei cittadini che li posseggono attualmente.

CAPO IV.

Non dovendo la legge stabilire che pene schiettamente ed evidentemente necessarie, niun cittadino siciliano potrà essere punito se non in virtù di una legge stabilita, promulgata antecedentemente al delitto ed applicata legalmente.

Placet; con che restino ferme le attuali leggi vigenti sino alla compilazione del nuovo codice.

CAPO V.

Ogni proprietario sarà libero di tenere delle cacce nei propri fondi, purchè li giri di mura di fabbriche, alte palmi otto almeno.

Placet; intendendosi per le cacce di cignali, cervi, daini e capri, ad esclusione però delle terre che si posseg-

gono da S. M. sotto qualunque titolo; e per il dippiù restando in osservanza il Capitolo del re Giacomo, trascritto nel qui appresso cap. VI; e restando anche in facoltà di ognuno di guardarsi la caccia minuta nei propri fondi secondo della legge vigente, e con quelle modificazioni che potrà farvi il nuovo codice.

CAPO VI.

Nelle terre de' particolari non potranno da oggi innanzi esservi riserve o cacce reali, o di altri principi e signori; dovendosi riputare dette riserve o cacce contrarie al diritto sacro della proprietà. Quanto a detta riserva, si rinvigorisca e si osservi il capitolo 28 del re Giacomo espresso ne' seguenti sensi:

« Colla maggior severità proibiamo, che dall'Altezza No-
» stra, dai magistrati, ed ufficiali della nostra Curia, o da
» altri che fosse, non si facciano delle foreste (ovvero bandite)
» nelle terre de' privati. E che, per ragione di cotali foreste,
» dalla nostra Curia e dai sopraintendenti e custodi delle fo-
» reste istesse, alcuno non si molesti nella coltivazione e rac-
» colta de' frutti delle sue terre, e danno ed ingiustizia alcuna
» non gli si cagioni. »

Placet; da principiare dopo la fine di luglio, per trovarsi terminata la raccolta.

CAPO VII.

§. 1. Nè l'erario, nè le chiese, nè le comunità, nè qualunque altra corporazione o persona privilegiata, potranno reclamare o godere alcuna prerogativa, privilegio e distinzione nelle loro cause di qualunque specie; giacchè in queste si dovrà sempre procedere, e dovranno le medesime essere sempre trattate e giudicate come quelle di tutti i particolari, senza distinzione alcuna.

Ci riserbiamo di manifestare il nostro real animo in

di questo, e sopra i quattro seguenti paragrafi di questo capitolo, tostochè gli articoli in essi paragrafi contenuti saranno pienamente definiti e dilucidati dal nuovo codice che dovrà in ciò uniformarsi alla Costituzione inglese, e principalmente per quanto riguarda i privilegi dell' erario.

2. Resta abolita del pari la così detta mano fiscale, e rivocato ancora qualunque privilegio, che il fisco dell'erario ha goduto finora, derogando in conseguenza il Parlamento qualunque legge o statuto, che venisse in opposizione alla presente abolizione; e particolarmente annulla quanto su tal particolare trovasi stabilito nella prammatica X, titolo II, *de officio magistrorum rationalium* § 22, nella prammatica VII, titolo III, *de officio conservatoris regii patrimonii*, e nella prammatica unica titolo X, *de officio perceptorum* §. 16.

3. Cosichè i procuratori ed avvocati dell'erario non potranno giammai invadere i beni di qualsivoglia comune o corporazione, o di qualunque particolare, senza il precedente decreto di giustizia, o la formale sentenza del giudice o magistrato, a cui si apparterrà, giusta la presente Costituzione; come ancora non potranno occupare gli altrui beni di propria autorità prima che ne avessero dalle sentenze de'giudici o magistrati anzidetti ottenuto il titolo legittimo.

4. Finalmente il fisco non potrà più godere nelle locazioni di qualsivoglia cespite o fondo della così detta addizione *in diem*, nè restituzione alcuna, non ostante qualunque privilegio o consuetudine; al quale oggetto deroga il parlamento qualunque legge o statuto, che vi si potesse opporre.

5. Per le chiese, le comunità, e qualunque altra corporazione, o persona finora riguardata come privilegiata e restituibile, il nuovo codice civile fisserà i necessarii provvedimenti analoghi.

CAPO VIII.

Ogni cittadino siciliano sarà reputato come faciente parte del potere legislativo direttamente o indirettamente, e come tale non riconoscerà altre autorità, salvo quelle stabilite dalla legge.

Veto *per la prima parte;* placet *riguardo a non riconoscere altre autorità, che quelle stabilite dalle leggi.*

CAPO IX.

Ogni cittadino siciliano sarà in dovere di conoscere la Costituzione del regno, e tutte le leggi che la compongono; e perciò sarà obbligo de' parrochi e de' magistrati municipali d' istruire della Costituzione del 1812 tutti coloro, che appartengono ai loro quartieri ed al loro comune; come egualmente sarà dovere delle università, e delle scuole pubbliche e private, di leggere due volte l' anno la Costituzione — *placet* —

CAPO X.

Ogni siciliano, per poter aver parte diretta o indiretta alla formazione della legge, dovrà saper leggere e scrivere; e così nel 1830 non sarà permesso ad alcun siciliano, che non sappia leggere, il poter essere elettore — *placet* —

CAPO XI.

Ogni cittadino siciliano, che da oggi in avanti non avrà cura di vaccinare i figli, non potrà aver parte diretta o indiretta nella formazione della legge, nè potrà essere ammesso ne' consigli civici.

Ciò sarà rilevato dalla nota che si presenterà dal magistrato municipale — *Veto* —

CAPO XII.

Ogni siciliano non potrà ricusarsi ad essere giudice di fatto, salvo se fosse impedito per ragione di parentela — *placet* —

CAPO XIII.

Ogni siciliano non potrà prendere servizio sotto altra potenza senza il permesso del re; ed ottenendolo, non potrà giammai prendere le armi contro la patria, altrimenti resterà soggetto a quelle pene, che stabilirà il nuovo codice — *placet* —.

DELLA FEUDALITA', DIRITTI E PESI FEUDALI.

CAPO PRIMO

§ 1. Abolita la feudalità, come fu definito nelle basi della Costituzione all'articolo XII, da S. M. sanzionato, gli abitanti di qualunque comune saranno considerati di egual diritto e condizione, e tutte le popolazioni del regno saranno governate colla stessa legge comune del regno — *placet* —

2. Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali, e non ostante qualunque privilegio, cesseranno tutti i meri e misti imperi, senza indennizzazione ai possessori — *placet* —

3. Saranno in correlazione disgravati i baroni di tutti i pesi annessi all'esercizio di giurisdizione della custodia del territorio e responsabilità de'furti, della conservazione delle carceri e castellani, delle spese occorrenti pei detenuti, e d'ogn'altra gravezza annessa.

Placet; con che i baroni debbano lasciare a vantaggio dei comuni l'uso delle carceri per mesi sei, nel qual tempo ogni università dovrà pensare a provvedersene; e che per li furti restino responsabili gli attuali capitani,

come lo sono quelli dei paesi finora distinti come demaniali, finchè non saranno stabiliti i capitani d'arme.

4. Cesseranno in conseguenza ne' baroni gli uffizi di maestro-notaro di corte, di baiulo, di catapano, ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile. Gl' introiti o gabelle di tali uffici resteranno a vantaggio dello stato, per le necessarie spese dell' amministrazione di giustizia: quante volte però le maestre-notarie non siano dipendenti da mero dritto signorile, ma per causa onerosa; in tal caso si dovrà compensare il capitale — *placet* —

5. Non vi saranno più gli attributi feudali di servizio militare, d' investiture, di relievo, di devoluzione a favore del fisco, di decima e tarì feudale, di diritti di grazia e di mezza annata, e di altri di qualunque denominazione inerente ai feudi — *placet* —

6. Cessando la natura e forma de' feudi, tutte le proprietà, diritti e pertinenze per lo innanzi feudali, rimaner debbono, giusta le rispettive concessioni, in proprietà allodiale presso ciascun possessore — *placet* —

7. Conserverà ognuno i titoli e gli onori, che sinora sono stati annessi ai già stati feudi, e de'quali ha goduto; trasferibili questi ai suoi successori.

Placet; con che s'intenda ancora per quei titoli non inerenti ai già aboliti feudi.

CAPO II.

§ 1. Il Parlamento, in correlazione de' principii stabiliti di sopra, ed in dilucidazione dell' articolo XIII delle basi della Costituzione, dichiara, che la mano per l' innanzi baronale cesserà; ma che ciascun possessore di fondi di qualunque natura, per la facile esigenza de' crediti, abbia il diritto di sequestrare, ed impedire che si estraggano sul momento dai gabellotti, censualisti, terraggieri e coloni i prodotti ed animali dal fondo, con adirsi intanto la giurisdizione

ordinaria del luogo, perchè provveda in giustizia sul pegno, inteso il creditore e debitore — *placet* —

2. Le angherie e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile, restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali, e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore — *placet* —

3. Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti o molini, fuorchè in quelli del già barone, di non cuocer pane se non ne' forni dello stesso, di non recarsi altrove che ne' suoi alberghi, fondachi ed osterie, i diritti di zagato per non vendere commestibili e potabili in altro luogo se non nella taverna baronale, e simili, qualora fossero stabiliti sulla semplice prerogativa signorile, e forza baronale — *placet* —

4. Saranno però compensati, come in ciascun altro privato, i diritti signorili di sopra descritti, tanto proibitivi, che privativi, qualora provengano da una convenzione corrispettiva tra baroni e comune, o singoli, o da un giudicato — *placet* —

5. Non sarà impedito alle popolazioni di potere attaccare nelle consuete e legali forme le corrispettive convenzioni fatte coi baroni relativamente agli avvisati diritti proibitivi; di appellarsi dalle sentenze proferite a favore degli stessi baroni, qualora non sia fatta cosa giudicata, per liberarsi dallo stabilito compenso; beninteso, che per l' anzidetto non s' intende concedere alcun nuovo diritto o azione alle medesime — *placet* —

6. Saranno parimenti aboliti dal giorno della Real sanzione tutti i diritti angarici che si corrispondono dalle popolazioni del regno alle rispettive università, e regie segrezie, volgarmente appellate diritti di scuro, bocche, fumo, tappitelli, ed

altri simili, a seconda dei principii stabiliti di sopra —*placet*—

7. Saranno questi medesimi diritti, privative, redimibili, volendone il comune o i singoli l' affrancazione; nei casi, in cui deve aver luogo l' indennizzazione, come si è detto al § 4 — *placet* —

8. Dovrà questa eseguirsi, o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato, in considerazione dell'avviamento che viene a mancare cessando la privativa, il che si dovrà fissare, adoperandosi il legale giudizio de' periti sulla media somma del risultato dell'ultimo decennio; o con convertire ad arbitrio dell'affrancante il diritto e la privativa in un'annua prestazione in denaro; il che sarà pure legalmente arbitrato dai periti sulla stessa media somma dell'ultimo decennio. Ed intanto sino alla indennizzazione dovrà sospendersi qualunque novità di fatto — *placet* —

9. Tolta qualunque opposizione di semplice prerogativa signorile, resterà ciascun comune e cittadino nella libera facoltà di erigere ed usare de' molini, trappeti, forni, fondachi, taverne ed altri: resteranno però illesi e conservati in ciascun barone i diritti, che gli competono per ragione di pertinenza di suolo, di dominio territoriale, di proprietà di fiume, salti d'acqua e simili, giusta le rispettive concessioni — *placet* —

10. I diritti angarici, che sono stati da S. M. venduti, saranno compensati nell'istesso modo, che si è detto dal Parlamento per le altre compensazioni — *placet* —

CAPO III.

§ 1. Il Parlamento colla stessa eguaglianza di principii viene a stabilire, che come si sopprimono senza compenso i diritti signorili assolutamente angarici, così vengono del pari aboliti senza indennità gli usi civici assolutamente angarici, che i singoli ed i comuni esercitano sopra i fondi dei baroni per legnare, pascere e compascere, cogliere ghiande, prevenire ed occupare terre a seminerio, sotto [illegible]

ratico, e simili servitù e costumanze attive e passive, che sono state dall'abuso introdotte, come pregiudizievoli all'agricoltura ed alla libera economia de'predii — *placet* —

2. Saranno compensati però quegli usi civici, che provengono da un condominio o diritto di proprietà, da una convenzione corrispettiva tra il barone ed il comune, o singoli, e finalmente da un giudicato — *placet* —

3. Saranno però questi medesimi redimibili a vantaggio della libera economia del fondo. Ed essendo promiscui i diritti di dominio, sarà per il favor dell' industria preferito nell' affrancazione il particolare contro il corpo morale o singoli — *placet* —

4. L'affrancazione dovrà eseguirsi o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato, che sarà fissato sulla media somma di risultato dell'ultimo decennio, secondo il legale giudizio de' periti; o con convertire il diritto ed uso civico ad arbitrio di colui, che ne dovrà dare il compenso, in un' annua prestazione in danaro, che sarà pure legalmente arbitrata dai periti sulla media somma dell'ultimo decennio.

Ed intanto sino all'indennizzazione sarà proibita qualunque novità di fatto — *placet* —

5. Qualunque altro diritto angarico privativo o proibitivo, da qualunque origine provenga, resta similmente abolito, con restare ferme le condizioni di sopra stabilite, riguardo al compenso, ove convenga — *placet* —

CAPO IV.

§ 1. Desiderando il Parlamento, per il maggior vantaggio del regno, che avessero effetto prontamente i provvedimenti di sopra stabiliti ne'precedenti capitoli, per la soppressione tanto de'diritti signorili che degli usi civici, che gravitano sulle persone e sulle cose; ha deliberato, che i tribunali e magistrati ordinarii debbano occuparsi immediatamente, tostochè saranno i presenti capitoli da S. M. sanzionati, ad

esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti, pesi, servitù, prestazioni ed usi civici, debbano in ogni popolazione restar soppressi senza indennità, e quali previo il compenso, a seconda degli articoli precedenti — *placet* —

2. Quando conosceranno, secondo i principii definiti di sopra, essere il caso dell' indennizzazione, debbono a maggior facilitazione fare eseguire col consenso delle parti interessate la valutazione del surrogato — *placet* —

CAPO V.

§ 1. Conoscendo il Parlamento, che il maggior vantaggio e progresso de'boschi e delle foreste dipende dal libero uso di tali proprietà, nell'atto che decreta lasciarsi libero ai possessori e senza qualunque siasi superiore permesso il taglio degli alberi atti a negozio, riserbando quelli di alta cima, che sono gli alberi di rovere, di pino, zappino ed elce; vuole, che il novello codice stabilisca tutte le buone leggi necessarie per animare i proprietarii alla conservazione di essi boschi, ed alla coltivazione degli alberi di alta cima, abolendo ogni restrizione angarica, che si opponga ad un sì lodevole oggetto, e facendo insieme conseguire alla nazione il vantaggio del legno abbondante, e degli alberi di alta cima atti alla costruzione.

Placet; ma considerando noi che per incoraggiare la coltivazione de' boschi, tanto necessaria in un paese marittimo, sarebbe cosa utile il permettere anche ai proprietari la libertà di vendere gli alberi di qualunque specie, purchè restino obbligati a farne inteso il governo pria di eseguire il taglio di quella specie atta a costruzione, per potersi preferire volendo farne acquisto: desideriamo che il Parlamento prenda in considerazione questo interessante oggetto.

2. Il codice medesimo stabilirà ancora le leggi penali pegli

loro che abusando della proprietà vogliono far mancare l'utile pubblico colla totale distruzione de'suddetti boschi —*placet*—

DELL'ABOLIZIONE DE' FEDECOMMESSI.

§. I fedecommessi e le sostituzioni di qualunque natura, tanto universali che particolari, sia per atto tra vivi che per ultima volontà, menochè le sostituzioni volgari, pupillari ed esemplari, restano aboliti dal giorno della reale sanzione.

2. In conseguenza di ciò, qualunque disposizione riguardante antiche sostituzioni ed antichi fedecommessi sarà reputata nulla e di niun vigore, e tutti i beni resteranno liberi nell'attuale possessore, nel modo che sarà prescritto nel presente progetto.

3. Per tutte le disposizioni che si faranno in avvenire dopo la sanzione di questa legge, e per quelle che si trovano fatte da persone ancor viventi, da verificarsi dopo la loro morte, che contengano fedecommesso, sostituzione o qualunque obbligazione nell'erede o nel donatario di restituire i beni ad un terzo: il fedecommesso, la sostituzione o l'obbligazione di restituire sarà reputata nulla e di niun vigore, ed i beni resteranno ne'primi eredi o donatarii con titolo libero e da poterne disporre a loro volontà.

4. Le così dette doti di paraggio, le così dette quote di fedecommesso regolare, e qualunque altra pertinenza vincolata, di cui si trovano in possesso le zie, le sorelle, le figlie e le nipoti e discendenti di colui, che possiede i beni fedecommessati; restano in piena proprietà negli attuali possidenti, ed in perpetuo, da poterne disporre a loro volontà.

5. Le così dette vitemilizie, ed altre quote come sopra, che si posseggono dagli zii, fratelli, figli, nipoti e discendenti di colui che possiede i beni fedecommessati; restano in perpetuità presso gli attuali possidenti, e ne possono disporre a loro piacere.

6. Ciò che attualmente posseggono gli ultrageniti, sia per ragione di vitamilizia, di dote di paraggio, di quote di fedecommesso regolare, e per qualunque altra causa; l'abbiano in piena proprietà perpetuamente, e con titolo libero: l'abbiano ancora se loro aggrada, in terre; perciocchè, venuta meno quell'assurda e barbara indivisibilità di poderi alla maniera feudale informati, non v'ha ragione per cui il secondogenito non debba avere in gleba la sua parte.

7. Dal giorno della real sanzione della legge sull'abolizione de' fedecommessi, ciascuno resterà libero amministratore e dispositore de' proprii beni. Alla sua morte si osserverà per la legittima dei figli quanto viene prescritto dal diritto comune; ma questa osservanza avrà luogo sino alla pubblicazione del nuovo codice, nel quale saranno stabiliti gli opportuni regolamenti.

8. La libera facoltà di disporre sarà limitata nei Pari nel modo seguente:

Siccome nel capitolo IV. del potere legislativo si è disposto, che le Parie saranno perpetue ed inalienabili, così il Parlamento ha deliberato, che i Pari attuali debbano assegnare e conservare per dotazione perpetua della Paria la quarta parte di netto di tutti quei beni, che posseggono attualmente come gravati, ed in vigore di qualunque sostituzione o fedecommesso: questa quarta parte di beni sarà reputata non come un fondo addetto alla famiglia, ma come un maiorasco proprio esclusivamente dalla Paria, sarà quindi inalienabile senza che sulla medesima, per qualunque cagione, possa farsi veruna assegnazione o detrazione in favore di chichessia, e degli stessi figli anche per causa di alimenti.

9. Nella Paria suddetta sarà osservato un ordine perpetuo di successione, come in un maiorasco puro agnatizio mascolino di primogenito, in infinito, ed in perpetuo.

10. In mancanza però di discendenti maschi potrà succedere la femmina in questa Paria col medesimo ordine di primogenitura agnatizia.

11. I possessori attuali, nei quali a norma della proposta

legge di abolizione de' fedecommessi resteranno svincolati e liberi i beni prima fedecommessati, saranno obbligati a conservare inalienabile sopra i suddetti beni calcolati di netto quel tangente, che a norma del dritto romano dovrebbe spettare ai figli per diritto di legittima dopo la loro morte; e siccome il numero de' figli potrebbe crescere e decrescere, così per maggior cautela de' medesimi sarà il padre obbligato a conservare due terzi de' beni attualmente fedecommessati in riguardo alle legittime de' figli, i quali dopo la morte del padre si tasseranno a norma del dritto romano.

12. Resterà poi in libertà di ogni padre di poter disporre dell'altro terzo (esclusa sempre ne' Pari la quarta parte, che deve precedentemente sottrarsi da tutto l'asse finora fedecommessato), venderlo, alienarlo, ipotecarlo, ec., purchè in qualunque atto di alienazione siano citati precedentemente i figli, o il curatore dei medesimi, i quali saranno abilitati a chiedere la liquidazione de' due terzi, che deve conservarsi per cautela della loro legittima, la quale resterà poi libera e franca di ogni vincolo nei legittimarii.

Beninteso, che se questi legittimarii nell' atto di conseguire la loro porzione di dette due terze parti dal loro padre, si trovassero maritati, o con figli di precedente matrimonio; allora di detta porzione dovranno nuovamente riservarsi inalienabili due terze parti per dividersi alla morte del legittimario fra i suoi figli, i quali diverranno liberi possessori delle loro rispettive porzioni senza ulteriore gravame.

13. Per i figli e le figlie collocati in matrimonio, siccome è dovere che s' imputi nella loro assegnazione o dote la legittima, che spetterà loro dopo la morte del padre; se mai si fossero loro assegnati o fondi o rendite, questi verranno calcolati nelle due terze parti da conservarsi, giacchè formano parte delle suddette.

14. Si abbiano in considerazione tutti i nobili del regno, i quali siano considerati anche ne' loro primogeniti nella quarta parte di tutto quello che possiede il padre, e ciò per lo decente mantenimento di sua nobile famiglia. Negli

ultrageniti poi si osservi la libertà, e la legge comune romana.

15. Per le cause revindicatorie, possessorie, rescissorie e simili, dipendenti dagli antichi fedecommessi, laddove sieno introdotte anche con la sola citazione della parte, possano proseguirsi; e se non vi sia, possano introdursi infra lo spazio di un anno, bastando per l'introduzione la sola citazione, e facendosi dopo i suddetti giudizii, secondo le regole da stabilirsi nel nuovo codice. Qualora poi vi fossero accordi intermedii per pretensioni dipendenti dai fedecommessi verificati prima della presente generale abolizione, dovrà restarsi a quelle regole di legge, che stabilirà il nuovo codice.

Avendo preso Noi nella più seria considerazione tutti i paragrafi del presente articolo, siamo venuti a manifestare, che ammettiamo una riforma degli attuali fedecommessi; ma dichiariamo che non saremo mai per approvarla, fintantochè il Parlamento non ci presenterà un progetto di legge su questo oggetto, che sia interamente uniforme alla Costituzione Inglese.

TITOLO II.

POTERE ESECUTIVO.

CAPO PRIMO.

§ 1. Sarà privativa del Re il rappresentare la nazione siciliana presso le potenze straniere — *placet* —

2. Quella di far la guerra e la pace, quando lo giudicherà; ed il proporre e conchiudere qualsivoglia trattato colle altre potenze, a condizione però che non ripugni direttamente o indirettamente alla Costituzione del regno — *placet* —

3. Lo stabilire il suo privato consiglio, il quale verrà composto dei quattro segretarii di stato e di due almeno dei consiglieri, senza eccedere il numero di dodici, compresi i suddetti segretarii, che debbono esser membri del medesimo

durante la loro carica. Come ancora l'eleggere tutti quei consiglieri di stato, che S. M. giudicherà, i quali dovranno essere siciliani, e persone della più alta fiducia e merito.

Placet nel senso che il segretario di affari esteri e quello dell' interno, o sia di grazia e giustizia, saranno Consiglieri nati; per tutti gli altri resterà in facoltà nostra di eleggere chi vorremo, e quanti ne vorremo; come del pari sarà del nostro arbitrio chiamare nel consiglio quei consiglieri che vorremo, e quanti ne vorremo.

4. Sarà la M. S. tenuta di consultare in tutti gli affari più gravi un tale consiglio, e specialmente in quelli appartenenti alla dichiarazione della guerra, alla conchiusione della pace, ed allo stabilimento de' trattati colle potenze estere — *placet* —

5. Il Parlamento avrà sempre il diritto di chieder conto e ragione di qualunque atto del potere esecutivo di processare e punire i ministri ed i membri del consiglio, quante volte li troverà contrari alle prerogative ed agl'interessi della nazione — *placet* —

6. Apparterrà a S. M. l' eleggere fra i soli siciliani i quattro segretarii di stato ed i rispettivi direttori delle reali segreterie per impiegarli ne' diversi dipartimenti ad elezione della M. S., come pure l' eleggere fra i soli siciliani gl' impiegati subalterni.

Placet per l' avvenire; ma non già per gli attuali impiegati.

7. L' onorare quei ne che saranno degni delle solite cariche e dignità di Corte, degli ordini equestri, delle legali e consuete onorificenze e titoli di nobiltà.

Placet; restando però a nostro arbitrio di creare quante altre nuove cariche di Corte vorremo, e conferire o creare tutte quelle onorificenze che ci piacerà.

8. Il dare col consenso del Parlamento gratificazioni o pensioni a coloro, che per utili servigi prestati allo stato, si saranno resi benemeriti della patria — *placet* —

9. Il coniare moneta, senza poterne però alterare il peso

ed il titolo, o sia valore intrinseco, se non previo il consenso del Parlamento.

Placet; restando ancora in facoltà nostra sospendere il corso di quella moneta, che non giudicheremo conveniente, e di permettere l' introduzione di monete estere, con fissarne il valore in proporzione della moneta del regno.

10. Il regolare e comandare le forze tutte di terra e di mare di Sicilia; talchè il re dovrà sempre considerarsi come il loro generalissimo — *placet* —

11. Il conferire tutti i beneficii ecclesiastici detti di regio patronato, tutti i gradi militari, tutte le magistrature civili e criminali ai soli siciliani, e le commissioni che sarà necessario dare in esecuzione degli atti del Parlamento.

Placet; ma con tutte le altre provviste e nomine ecclesiastiche solite a farsi finora da Sua Maestà.

12. L' erigere col consenso del Parlamento novelle corporazioni, ed autorizzarne con diplomi l' istituto ed i regolamenti — *placet* —

13. Il sopraintendere al commercio interno ed esterno della nazione, ed a tutte le opere ed istituzioni pubbliche, come strade, poste, ponti, canali, porti, carceri, collegi, a tenore però sempre delle determinazioni del Parlamento da S. M. sanzionate — *placet* —

14. Il far grazia, o alleviare e commutare la pena stabilita ai colpevoli con sentenza, in quei casi solamente nei quali l' azione contro il reo sia di privata natura, e si sia già compensato il danno o l' interesse della parte offesa, come più diffusamente si spiegherà nel nuovo codice criminale.

Placet; col far grazie ancora per tutti quei delitti pubblici, che non sono in opposizione alla Costituzione.

15. Curare che i ministri, e generalmente tutti gli amministratori delle cose pubbliche, adempiano i loro doveri; chieder conto, e prendere informazione della loro condotta; ammonire quelli, che con poca lode si comporteranno nei

loro uffici; e punire quelli, che a tenore delle leggi saranno convinti rei, per mezzo delle autorità e dei magistrati competenti — *placet* —

16. Il far eseguire le sentenze, che saranno a tenore delle leggi pronunziate dalle autorità e magistrati competenti — *placet* —

17. Resta abolito il sistema di eccitative, che oggi si osserva nelle reali segreterie di stato, per mezzo delle quali, intervenendosi dai ministri nelle pendenze giudiziarie dei particolari, si verrebbe ad attaccare l' indipendenza del potere giudiziario già sanzionato da S. M. Quindi si stabilisce, che non s' intende in virtù di questo articolo autorizzato niun ministro a prender parte nelle pendenze giudiziarie de' particolari introdotte innanzi a' differenti magistrati.

Placet; menochè per l' esecuzione di quanto viene stabilito nel §. 15 *di questo stesso capitolo.*

18. Il re eserciterà queste alte incumbenze per mezzo dei suoi rispettivi segretarii di stato, che ne saranno sempre responsabili al Parlamento: nè valga a questi per iscusare la loro colpa, l' allegare qualunque ordine di S. M. — *placet* —

19. Il Parlamento poi ritiene, per qualunque atto del potere esecutivo, il diritto di far delle petizioni e rimostranze; e S. M. dovrà sempre prenderle nella dovuta considerazione — *placet* —

CAPO II.

§. 1. Non ostante l'eminente dignità che ha il re di generalissimo, non potrà egli introdurre, nè tenere in Sicilia altre truppe e forza qualunque di terra e di mare, se non quelle per le quali ne avrà ottenuto il consenso dal Parlamento.

Placet; salvo le truppe estere, per le quali trovansi stipulati dei trattati.

2. S. M. non potrà giammai obbligare alcun siciliano a servire nelle reali forze di terra e di mare.

Placet; meno in quei casi, nei quali vi sarà il consenso del Parlamento.

CAPO III.

§. 1. Apparterrà a S. M. l' amministrazione della rendita nazionale e dei beni di ogni sorta, per mezzo del ministro e del consiglio delle finanze, con quelle condizioni che si diranno.

Placet; con le condizioni e modificazioni apposte ai seguenti paragrafi.

2. Restano quindi soppressi la Deputazione del regno ed il Tribunale del Real Patrimonio con tutte le loro dipendenze.

Placet; ma da aver luogo dal primo settembre 1815. Beninteso, che resteranno per giudicare le cause dell'erario gli attuali ministri togati con l'attuale avvocato fiscale del tribunale del patrimonio, fintantochè non sarà stabilito e posto in pratica il nuovo piano delle magistrature, nel quale il Parlamento dovrà proporre il modo come stabilire un tribunale per l'erario, a tenore della Costituzione Inglese, onde assicurare il grande oggetto della percezione della pubblica rendita.

3. Il metodo, con cui sarà regolata la suddetta amministrazione, è il seguente:

Dovranno da S. M. eleggersi quattro gran camerarii, ponendoli sotto la direzione e dipendenza del ministro delle finanze — *placet* —

4. La durata della carica di essi gran camerarii sarà amovibile ad arbitrio di S. M. — *placet* —

5. Dippiù quattro vice-camerarii da eleggersi da S. M. — *placet* —

6. La durata della carica de' quattro vice-camerarii sarà amovibile ad arbitrio di S. M. — *placet* —

7. Un tesoriere generale — *placet* —

8. Un conservatore generale — *placet* —

9. Un avvocato — *placet* —

10. Un procuratore generale dell' erario — *placet* —

11. Ventitre segreti — *placet* —

12. Ventitre proconservatori — *placet* —

13. Un pro-segreto in ciascuna delle isole adiacenti, ed in ciascuna popolazione, che non sia capitale di distretto.

Placet; con che il Parlamento dovrà per i sopradetti impiegati stabilire le rispettive preminenze e facoltà per la facile percezione della rendita pubblica.

14. La durata di questi uffici sarà perpetua, ma amovibile per delitto o per mancanza in ufficio, o per qualunque altra causa benvista al ministro delle finanze.

Placet; con che s'intendano i sopradetti impieghi egualmente di nostra elezione, e amovibili a nostro arbitrio; e che tutti gli impiegati, descritti in tutti i paragrafi del presente capitolo, debbano godere di tutte le preminenze e facoltà, che godono a seconda della Costituzione d' Inghilterra gl' impiegati per l' erario.

15. Due gran camerarii avranno per ognuno assegnati otto distretti, il terzo ne avrà sette e le isole adiacenti, per amministrarvi rispettivamente la rendita pubblica.

Placet; ma con quelle facoltà e poteri, per essi e loro dipendenti, che finora ha goduto il fisco nella parte amministrativa, fino a che il nuovo codice ne avrà stabilite le giurisdizioni e facoltà, in conformità della Costituzione Inglese.

16. Il quarto poi sarà solo incaricato di soddisfare i creditori dello stato, come sono i tandisti, assegnatarii, creditori della rendita de' milioni e simili — *placet* —

17. Tutti gli altri cespiti e beni nazionali, che non cadono sotto i ripartimenti de' distretti, saranno similmente distribuiti dal ministro delle finanze fra i quattro gran-camerarii — *placet* —

18. Ogni gran-camerario avrà sotto di sè un vice-camerario per essere assistito nelle sue differenti incumbenze — *placet* —

19. Il consiglio di finanze sarà composto dai quattro gran-camerarii, e preseduto del segretario di stato delle finanze. Uno de' vice-camerarii v' interverrà in qualità di segretario. Un tale consiglio si adunerà regolarmente due volte la settimana. — *placet* —

20. Per qualunque risoluzione ed operazione sarà insieme col ministro delle finanze responsabile al Parlamento, e punibile dallo stesso — *placet* —

21. Il tesoriere generale sarà il cassiere dello stato, e terrà per via de' suoi ufficiali la scrittura di cassa — *placet* —

22. In suo nome si riceveranno e si pagheranno tutte le somme per conto dello stato medesimo — *placet* —

23. Il conservatore generale co' suoi uffiziali terrà la scrittura di tutti gl' introiti ed esiti dell' erario, e ne presenterà regolarmente il bilancio in ogni quindici giorni al ministro e consiglio delle finanze — *placet* —

24. L'avvocato ed il procuratore generale dell'erario maneggeranno tutti i negozi litigiosi dell'erario stesso presso i magistrati ordinarii.

Placet; ma presso quel magistrato che verrà stabilito dal Parlamento, e con che ritengano le preminenze e giurisdizioni che finora hanno goduto, finchè il nuovo codice non le modellerà a seconda della Costituzione Inglese.

25. Si stabiliranno simili avvocati e procuratori nei differenti distretti presso i segreti, quante volte saranno necessarii.

Placet, con la riserva di sovra.

26. I segreti di distretti sotto gli ordini de'gran-camerarii amministreranno e riscuoteranno tutti gl' introiti dell'erario de' loro rispettivi distretti. In ogni mese, per mezzo delle compagnie d'arme, trasmetteranno al tesoriere generale le somme da essi riscosse.

Placet; restando in facoltà del ministro delle finanze di usare tutti gli altri mezzi che crederà opportuni.

27. I proconservatori faranno ne' distretti lo stesso uffizio del conservatore generale in Palermo — placet —

28. I pro-segreti nelle isole adiacenti avranno lo stesso incarico dei segreti ne' loro distretti — *placet* —

29. I pro-segreti delle popolazioni di ogni distretto saranno immediatamente soggetti ai segreti del distretto medesimo, e riscuoteranno e trasmetteranno ai rispettivi segreti i proventi nazionali esistenti ne'territorii delle stesse popolazioni — *placet* —

30. Ogni pagamento che si farà all' erario dovrà farsi per via de' banchi di Palermo e di Messina — *placet* —

31. Tutti i surriferiti pubblici funzionari non avranno soldi fissi, ma il cinque per cento sopra tutte le somme che riscuoteranno e faranno passare all'erario. da ripartirsi secondo il rango e le fatiche di ognuno, in quella proporzione che a proposta del ministro delle finanze stabilirà il Parlamento.

Placet; per il cinque per cento. ma con quella ripartizione che giudicheremo di stabilire.

32. Siccome in forza de'sopradetti decreti debbonsi riunire insieme diversi archivii ed ufficii. ed abbisognano molti minuti regolamenti per la conveniente organizzazione di tutte le parti della nuova amministrazione delle finanze, così il segretario di stato delle finanze farà un completo piano relativo a tutti i sopradetti oggetti e lo sottoporrà al prossimo futuro Parlamento. per essere approvato, o perchè vi faccia quei cambiamenti che crederà opportuni.

Appartenendo ciò al potere esecutivo, faremo quei stabilimenti che crederemo più confacenti alla buona amministrazione delle finanze.

CAPO IV.

§ 1. I libri della Reale Conservatoria dovranno essere pubblici, siccome quelli di qualunque notaio del regno.

Placet, precedendo il permesso del gran-camerario del dipartimento, e con quelle regole che si osservano dai notai presentemente, per le quali intendiamo che non debbasi fare novità.

2. Il ministro delle finanze sarà tenuto di presentare in ogni anno al Parlamento il conto dettagliato di tutti gl' introiti ed esiti dell'erario. Il Parlamento ne casi di negligenza farà un voto di censura contro il predetto ministro, ed in quelli d' irregolarità, malversazione o peculato, lo punirà; dovendolo sempre accusare la Camera de Comuni, e processare e giudicare quella dei Signori — *placet* —

3. Tutto ciò che si è detto riguardo al ministro delle finanze, debba egualmente valere per i quattro gran-camerarii — *placet* —

4. I conti suddetti del segretario di stato delle finanze, prima di essersi presentati al Parlamento, dovranno stamparsi per intelligenza e soddisfazione di tutta la nazione — *placet* —

CAPO V.

§ 1. Non si potrà creare in questo regno alcun nuovo ufficio o carica senza il consenso del Parlamento, dovendo la giustizia, e generalmente la cosa pubblica, essere solamente amministrata e distribuita dai magistrati e potestà ordinarie; e non si potrà similmente da oggi in avanti alcun ufficio o carica nè alienare, nè dare, come si dice in feudo; dovendosi sempre conferire a persone veramente idonee, e capaci di ben servire lo stato.

Placet; restando riserbata a noi la facoltà di creare quelle cariche ed uffici che giudicheremo, purchè siano senza emolumenti.

2. Per quegli uffici o cariche che attualmente trovansi alienate, potrà il Parlamento ricomprarle, indennizzando i proprietari, con formare una rendita corrispondente al fruttato attuale da stabilirsi con un coacervo decennale, o dando il capitale che corrisponda al risultato del coacervo suddetto, ragionandosi al 5 per 0[0.

Placet; con che siano di nostra elezione quelli che si dovranno rimpiazzare e provvedere in futuro.

CAPO VI.

§ 1. I benefizi ecclesiastici, gl'impieghi e le dignità, gli uffici e cariche di qualunque natura, senza distinzione ed eccezione alcuna, neppure dell'arcivescovato di Palermo e delle commende della religione Gerosolimitana, non potranno, nè dovranno mai conferirsi che a' soli siciliani.

Placet; per quelli da conferirsi d'oggi innanzi.

2. Per siciliani s'intendono quelli unicamente che sono nati in Sicilia e da padri siciliani; come ancora quelli che sono nati fuori di Sicilia, ma da padri siciliani non divenuti sudditi di straniera potenza.

Placet; intendendosi benanche per siciliani i figli nati in Sicilia dai forestieri, senza che possano reclamare altra patria,

3. Per ciò che riguarda i gradi militari, chiunque non sia siciliano non potrà mai essere considerato nei reggimenti siciliani — *placet* —

4. Qualora il Parlamento risolvesse mantenere dei reggimenti esteri, allora potranno essere abilitati anche ad occuparvi degli impieghi uffiziali esteri. Questi però di qualunque classe sia il loro rango, debbono prestare il solenne giuramento all'osservanza della Costituzione.

La forma del giuramento si proporrà in appresso.

Placet; *con che resti stipulato per le truppe estere quanto si è detto al paragrafo 1 del capit. II di questo titolo, ed il giuramento dovrà prestarsi tanto a noi che alla Costituzione. Ci riserbiamo di dichiarare il nostro real animo dopochè ce ne verrà presentata la formola.*

5. Ne'corpi facoltativi e nella real marina non potrà essere proposto alcun estero. Gli attuali però che sono in tali corpi, potranno rimanervi — *placet* —

6. Nell'artiglieria e corpo del genio dovranno dividersi le compagnie siciliane ed estere, fintantochè non si formi la intera armata siciliana; e gli uffiziali esteri non potranno essere impiegati nelle compagnie siciliane.

Dichiareremo in appresso il nostro real animo.

7. Da oggi innanzi non potrà essere ammesso nei corpi facoltativi alcun estero, senza il consenso del Parlamento — *placet* —

8. I governi militari, il comando de'porti, il comando generale delle diverse armi, il comando di piazze delle fortezze, castelli ed isole, dei corpi d'armata, delle flotte e flottiglie siciliane, non potranno averli uffiziali esteri senza il consenso del Parlamento.

Placet; con che debba ciò aver luogo per gli impieghi che andranno a provvedersi da oggi innanzi.

9. E ciò, dal momento che sarà sanzionato il presente capitolo, per quel che riguarda i gradi militari — *Veto* —

10. Qualunque forestiere, il quale otterrà il privilegio di cittadinanza da qualunque comune del regno, o prenderà per moglie una donna siciliana, non si renderà per ciò capace di avere in Sicilia pensioni ecclesiastiche o pubblici uffici di qualunque specie — *placet* —

11. Le lettere di naturalizzazione o il diritto della cittadinanza siciliana potrà concedersi a' forestieri dal solo Parlamento; ma saranno i figliuoli de'naturalizzati e non già i naturalizzati stessi, che potranno conseguire pensioni ecclesiastiche e pubblici uffici, come i Siciliani di origine.

Placet; per la naturalizzazione; ma per la cittadinanza sarà di nostra facoltà accordarla colle clausole apposte alla sanzione del § 2 *di questo capitolo.*

TITOLO III.

POTERE GIUDIZIARIO.

CAPO PRIMO

La potestà di giudicare sarà nell'applicare le leggi ai casi ed ai fatti, tanto nel civile che nel criminale.

§ 1. Risiederà esclusivamente presso quei magistrati, ai *quali sarà* conferita — placet —

2. Abolite di già tutte le giurisdizioni particolari, ovvero i così detti fori, vi sarà unica potestà giudiziaria residente presso i giudici ordinarii e le magistrature stabilite nella presente Costituzione; e quindi le cause pendenti non si potranno avocare, anche col rimedio del giusto ricorso al principe, nè declinarsi per qualunque privilegio in avanti concesso, nè accordarsi restituzione. Resteranno solo gli ordinarii rimedi stabiliti da un giudice o tribunale ad un altro, presso de'quali pienamente si eserciterà il potere de giudizi.

Placet, come all'articolo dell'abolizione de'fori viene stabilito, e con che tutta la potestà giudiziaria sarà esercitata dagli attuali magistrati ordinarii, finchè non saranno poste in esercizio le nuove magistrature da stabilirsi.

3. Qualunque giudice, tribunale o magistrato non potrà per qualsivoglia causa prorogare la propria giurisdizione, nè potrà giammai accettare istanza, o ammettere petizione, la cui cognizione appartenga ad altro giudice o magistrato — *placet* —

4. La giustizia sarà dai tribunali amministrata a nome del re, presso cui risiede il potere esecutivo. Tutti gli ordini, provviste ed esecutorie emanate da'magistrati saranno autorizzate col nome di S. M. — *placet* —

5. Le sentenze tanto nel civile che nel criminale, per evitare ogni arbitrio nei giudicanti, dovranno essere ragionate sulla legge del nuovo codice; ove questa manchi, si dovrà implorare il potere legislativo, che risiede presso il Parlamento.

Placet; senza che il Parlamento prenda cognizione del merito delle cause prodotte in giudizio dai particolari, salvo però quanto viene stabilito nel § 2 del capitolo XXV del potere legislativo.

6. Nelle sentenze si dovrà premettere la legge, o l'argomento ricavato direttamente dalla stessa, accennare l'azione prodotta coll'applicazione della legge premessa; la conchiusione sarà la sentenza, assolvendo o condannando il reo, o convinto tanto nel civile che nel criminale — *placet* —

7. Il nuovo codice sarà scritto in lingua italiana, e quindi tutti gli atti giudiziari e le sentenze saranno scritte nella stessa lingua — *placet* —

8. Due sentenze uniformi nelle materie civili faranno cosa giudicata — *placet* —

9. Tutte le materie di fatto ne' giudizi civili e criminali saranno decise da un giurì, per la formazione ed applicazione del qual sistema sulle leggi stabilite in Inghilterra resta interamente incaricato il comitato per la formazione de' codici civile e criminale.

Placet; riserbandoci di dichiarare il nostro real animo dopo che avremo esaminato ciò che stabilirà il nuovo codice su questo punto.

10. Nel criminale, ove la sentenza dichiari l'accusato innocente, non sarà appellabile; se essa lo condanna, potrà essere riesaminata in quelle forme ed in quei casi, che il codice stabilirà, regolandosi sulle leggi inglesi.

Placet; riserbandoci di esaminare le leggi, che si proporranno nel nuovo codice.

11. Qualunque persona in Sicilia non potrà essere arrestata, detenuta in prigione, relegata fuori Sicilia, obbligata a cambiar domicilio, o sottoposta a pena qualunque, se non colle forme prescritte dalle leggi del regno, e dietro l'ordine e sentenza di un magistrato ordinario.

Placet; con che s'intenda per i soli Siciliani, e che resti sempre la facoltà nei ministri di Stato di ordinare l'arresto di qualunque persona, purchè prima delle ore ventiquattro rimettano l'arrestato ai magistrati ordinarii.

12. Sono per qualsisia causa e persona proibiti tutti gli arresti di ogni sorta per *alta economia, de mandato principis*, ecc., sotto pena, contro chiunque praticherà e contribuirà all'esecuzione degli anzidetti e somiglianti atti arbitrarii, della perdita di qualunque pubblico ufficio, di once mille a profitto dell'erario, e della relegazione in un'isola, di maggiore o minore durata, secondo la gravezza della trasgressione — *placet* —

13. Sua Real Maestà non farà giammai grazie per simili delitti — *placet* —

14. I magistrati ed i tribunali non potranno procedere per qualunque delitto contro alcun cittadino, se non per accusa della parte offesa ed interessata. Quindi viene loro proibito di procedere per inquisizione, salvo ne' seguenti qualificati delitti, cioè: — *placet* —

15. I. Quello di lesa Maestà Divina — *placet* —

16. II. Quello di lesa Maestà umana, che si limita agli attentati contro la corona del Re nostro Signore, o la sua vita, o quella di S. M. la Regina, o de' successori al trono, o del suo vicario generale.

Placet; con doversi ancora comprendere tutti quei delitti contro la persona del Re e la Real Famiglia, che verranno stabiliti dal nuovo codice, a tenore della Costituzione Inglese.

17. III. Quello di sedizione, che comprende effettive congiure contro del governo e della pubblica tranquillità — *placet* —

18. IV. Quello di omicidio — *placet* —

19. V. Quello di incendio — *placet* —

20. VI Quello di furto con violenza — *placet* —

Placet, sia di scrittura o di altro, e per tutti quei delitti, che sono contrari alla tranquillità, alla morale ed alla fede pubblica, come meglio dovrà divisare il nuovo codice.

22. Per i suddetti delitti potranno i magistrati ed i tribunali procedere per la via dell' informazione e dell' inquisizione. Non saranno però autorizzati ad arrestare alcuno, se non dietro i legali indizi e le ben fondate presunzioni del reato, il che sarà largamente definito nel nuovo codice — *placet* —

23. La forza militare non potrà impiegarsi all'arresto dei rei che a domanda e sotto la direzione de' magistrati ordinarii — *placet* —

24. Non potrà questa adoperarsi mai contro il popolo, salvo ne' soli casi di sedizione — *placet* —

25. Ogni ufficiale di giustizia, per procedere all'arresto di qualunque persona, dovrà essere munito di un mandato firmato ed autorizzato col suggello del giudice o magistrato ordinario, che l'ha incumbenzato, nel quale verrà espresso il nome della persona da carcerarsi, il delitto di cui viene imputata, l'accusatore, gl'indizi, e le cagioni per le quali è stata ordinata la sua detenzione.

Placet, senza però espressarsi gli accusatori e gli indizi.

26. Qualunque opposizione a questi mandati, anche colla fuga, sarà reputata e punita come resistenza diretta alla legge; ed all'incontro qualsivoglia atto di resistenza con cui un cittadino si opporrà all'esecuzione de' mandati di arresto, che manchino delle forme già prescritte, non sarà punito dalla legge — *placet* —

27. Si eccettuano però i casi, ne' quali, per qualunque dei surriferiti qualificati delitti, un cittadino sia notoriamente colpevole, o ritrovato in *flagranti*: allora potrà essere arrestato senza il suddetto mandato non solo dagli ufficiali di giustizia, ma ancora da qualunque particolare — *placet* —

28. Qualunque arrestato, anche per le ragioni di sopra espresse, dopo ventiquattro ore del suo arresto dovrà aver comunicato il mandato di arresto nel modo e forma di sopra stabiliti; e gli sarà fatta nota la causa della sua prigionia, la persona che ha fatto istanza, gli atti e le prove, che vi concorrono.

Placet; con che resti riserbato al nuovo codice lo stabilire a seconda del nuovo rito la natura degli atti e delle prove, che si dovranno comunicare allo arrestato.

29. I custodi delle prigioni non potranno ricevere alcun cittadino per ordine verbale del giudice o magistrato, senza ricuperare questi tali suddetti mandati per la giustificazione della causa, per cui il cittadino è detenuto — *placet* —

30. Il giudice o magistrato dovrà, al più tardi fra ventiquattro ore, prender conto, e sentire il detenuto; e questi ha il diritto di far decidere dal competente tribunale la legalità della sua detenzione — *placet* —

51. Qualunque arrestato e detenuto condotto innanzi al giudice, dovrà essere abilitato a prestare idonea malleveria, e posto in libertà fino alla conchiusione della causa, ove non si tratti di alcuno dei qualificati delitti — *placet* —

52. Le leggi del nuovo codice dovranno stabilire il modo col quale debbano assicurarsi le persone ed i beni per via di mallevadori a stare in giudizio, e pagare il giudicato, col massimo favore della libertà civile del cittadino, e con classificare le somme proporzionate alla diversa condizione delle persone — *placet* —

53. Le testimonianze contro gli accusati o inquisiti dovranno esser prese sopra tutto il fatto, alla presenza degli accusati o inquisiti medesimi e di un loro procuratore, al quale sarà permesso di fare ad ogni testimonio le interrogazioni che vorrà, e notare le risposte e deposizioni, come meglio sarà stabilito nel nuovo codice criminale — *placet* —

54. Sarà vietato a qualunque giudice o magistrato l'uso della tortura nelle procedure criminali di questo regno: saranno in conseguenza proscritti i così detti damnusi, ferri ai piedi, ed alle mani, ed ogn'altra qualunque sevizia che si voglia adoperare contro gli accusati o inquisiti, come quelle che ingiustamente puniscono i supposti rei prima della sentenza del giudice, ispirano ad una nazione sentimenti di crudeltà, ed espongono spesso gl' innocenti deboli, e sottraggono i robusti delinquenti alla pubblica vendetta delle leggi — *placet* —

55. Il nuovo codice stabilirà le istruzioni della processura, ed i motivi ad inquirere, a carcerare, a costituire, ed a subire i rei; adottandosi la legge dell' *habeas corpus*, ed i provvedimenti del codice criminale inglese, in quanto permettono gli usi del nostro regno, lo spirito e costume nazionale — *placet* —

56. Quel giudice o magistrato, che userà sevizie di qualunque specie contro un detenuto, sarà obbligato non solo alla rifazione dei danni, ma ancora alla perdita della carica; e verrà condannato a quelle pene e multe, che largamente fisserà il nuovo codice penale — *placet* —

37. Le carceri dovranno essere conformate ad assicurare la persona ne' casi in cui non si trova o non si ammette mallevatore, non mai però a molestare i detenuti — *placet* —

38. Quindi saranno esse pubbliche, autorizzate dalle leggi, salubri e convenevoli alla condizione del detenuto, il quale non deve esser soggetto alla pena prima che la sentenza del giudice non l'abbia dichiarato reo — *placet* —

39. Nel nuovo codice dovrà stabilirsi la durata di ciascuna causa corrispondente alla rispettiva indole. I processi tanto civili che criminali saranno formati con brevità; ma nello stesso tempo senza soffocare le necessarie pruove, affinchè l'azione e il dritto d'ognuno abbia sollecito espedimento, e i delitti sieno prontamente puniti — *placet* —

40. Apparterrà ai giudici di pace la cura e la sorveglianza delle pubbliche carceri, sotto l'immediata ispezione del supremo tribunale di cassazione — *placet* —

CAPO II.

Delle qualità de' giudici e magistrati.

§ 1. Niuno potrà essere giudice ed occupare alcuna magistratura se non sia nato siciliano — *placet* —

2. Se non abbia l'età compiuta di anni trenta — *placet* —

3. Se non abbia dato sufficienti pruove di probità — *placet* —

4. Se non sia laureato nell'uno e nell'altro diritto in una delle due università degli studi di Palermo e di Catania — *placet* —

5. Se non abbia quella stessa rendita che il Parlamento ha stabilita per essere elettore nella rappresentanza della Camera de'Comuni — *placet* —

6. I giudici ed i magistrati non potranno esercitare altre funzioni che quelle di giudicare. Sarà loro vietata qualunque altra amministrazione e delegazione.

Placet, menochè per i giudici di pace.

7. È loro vietato di tenere alcuna amministrazione o direzione di beni e famiglie particolari, e molto meno di ricevere soldi dalle stesse.

Placet; menochè per i giudici di pace.

8. Non potranno giammai rappresentare, così alle reali segreterie come al Parlamento, per riforma o sospensione di legge, se non saranno ricercati dal potere legislativo — *placet* —

CAPO III.

Dell' abuso del potere giudiziario.

§ 1. Qualunque giudice ed intero tribunale sarà sindacabile. Lo saranno ancora tutti gli ufficiali ed impiegati nella amministrazione della giustizia — *placet* —

2. Gli abusi di autorità daranno azione popolare. Qualunque individuo potrà proporre la sindacatura presso il Parlamento sulla condotta pubblica del giudice e magistrato, nel modo e forma da stabilire nel codice suddetto — *placet* —

3. Qualunque persona offesa ed interessata potrà proporre la sua querela in forma al Parlamento per qualunque contravvenzione alla legge fatta dal giudice e tribunale, sia nel procedere, sia nel decidere, e per qualunque altra colpa nel modo e forma da stabilire nel codice suddetto.

Placet; beninteso che ciò si pratichi per mezzo di un dei membri del Parlamento.

4. Nel corso della processura sino alla sentenza diffinitiva potranno essere sospesi di carica, quando il Parlamento lo giudicherà — *placet* —

5. Potranno dopo la sentenza essere assolutamente rimossi dalla carica, per un delitto legalmente giudicato, e sottoposti inoltre a tutte quelle altre pene, che saranno proporzionate nel nuovo codice — *placet* —

6. I tribunali non potranno conoscere, nè giudicare le cause attive de'segretari di stato per lo dipartimento dei quali sono nominati.

Veto; stante la responsab[illegible]

PIANO GENERALE

PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MAGISTRATURE DI QUESTO REGNO, E PER LO STABILIMENTO DEL POTERE GIUDIZIARIO.

CAPO PRIMO

Resteranno abolite in questo regno tutte le magistrature attuali, a riserba di quelle, che saranno specificate nel presente piano, e ad eccezione delle municipali magistrature, delle quali si è avuto conto nell'organizzazione de'consigli civici.

Placet, per l'abolizione delle magistrature attuali, purchè ciò segua dopo che saranno fissate e messe in esecuzione le nuove, nello stabilimento delle quali si dovrà tener presente quanto si è stabilito nel § 2 del capitolo III, del Potere esecutivo; relativamente al magistrato per le cause dell'erario.

CAPO II.

Il qui appresso notato sarà il numero di tutte le magistrature del regno, colla natura e coi rapporti della loro rispettiva giurisdizione.

I capitani giustizieri.

I capitani d'arme.

I giudici di pace.

I giudici di prima istanza.

I giudici di seconda istanza.

I podestà delle isole adiacenti, o sia giudici di prima istanza.

I tribunali distrettuali.

I supremi tribunali di appello.

Due tribunali di terza istanza, uno in Messina, e l'altro in Catania.

Un tribunale di cassazione.

L'alta corte del Parlamento.

L'alta corte de' Pari.

Le curie ecclesiastiche.

I magistrati di commercio.

La delegazione di Monarchia.

La suprema deputazione di salute pubblica.

Il protonotaro del regno, e suo collegio.

Placet, per le seguenti magistrature, cioè a dire:

Per i capitani giustizieri in ogni luogo;

Per i capitani d'arme in ogni distretto;

Per i giudici di pace in ogni paese, in quel numero e noi crederemo opportuno, ed amovibili a nostro arbitrio;

Per i giudici di prima istanza;

Per i podestà delle isole;

Per i tribunali distrettuali, in quel numero ed in quella forma, che sarà proposta dal nuovo parlamento; volendosi però stabilire in ogni capo luogo dei commissionati per l'erario, a seconda della Costituzione Inglese;

Per i supremi tribunali di appello, unicamente in Palermo;

Per il tribunale di cassazione;

Per l'alta corte del parlamento;

Per l'alta corte dei pari;

Per le curie ecclesiastiche;

Per la delegazione di Monarchia;

Per la suprema deputazione di salute;

Per il protonotaro del regno, e suo collegio;

Per tutto quello poi che riguarda i limiti della giurisdizione e la forma de' predetti magistrati, che si enumerano ne' seguenti capitoli, come altresì per un tribunale ammiragliato per le prede, per tutt' altro a quella Costituzione Inglese; manifesteremo dopochè il nuovo parlamento [illegible] ro esame, e ne avrà a noi presen[illegible]

proposte, analoghe a ciò che ne' nuovi codici sarà divisato.

CAPO III.

§. 1. In ogni popolazione del regno vi sarà un capitano giustiziere, ed in ogni distretto un capitano d' arme: essi avranno l' ufficio di arrestare i rei, prevenire i delitti, mantenere il buon ordine e la quiete pubblica, eseguire i mandati e le sentenze di qualunque competente magistrato, quali rispettive funzioni saranno meglio specificate nel nuovo codice.

2. I capitani d' arme avranno soldi fissi, e saranno, giusta l' atto parlamentario del 1810, tenuti a pagare i furti commessi ne' loro propri distretti.

3. Apparterrà ai giudici di pace il prender cognizione di quelle offese, che per la loro leggerezza saranno specificate appartenere alla loro ispezione dal nuovo codice criminale. Nel qual caso dovranno essi, intese le parti, compilare, come dicesi, un camerale processo, siccome sarà stabilito dal nuovo codice; pronunziare in iscritto i loro giudizi, che saranno definitivamente eseguiti; e non potranno mai decretare contro i colpevoli una pena maggiore di un mese di detenzione nelle pubbliche carceri o nella casa di correzione, o di una multa tutto al più di once dieci, in favore cioè metà dell' offeso e metà del rispettivo municipale governo.

4. Sarà speciale incarico dei giudici di pace, in ogni comune, di conciliare in materie civili qualsivoglia differenza, che potrà insorgere: perciò chiunque vorrà esperire un'azione civile, ad esclusione di quelle azioni esecutive, che saranno determinate dal codice civile; dovrà fare la sua istanza per iscritto, e chiamare la parte innanzi al giudice di pace, ove trovasi il convenuto: il quale non appena citato sarà obbligato a comparire innanzi al detto giudice di pace, e presentare egualmente in iscritto le sue riconvenzioni ed eccezioni; nè potrà una tale istanza presentarsi innanzi ad un

tribunale, prima che il giudice di pace non esprimerà per iscritto di non aver potuto riuscire ad effettuare una tale conciliazione, il che si dovrà dal giudice di pace praticare al più tardi nel termine di giorni otto, come meglio si svilupperà dal codice civile.

5. I capitani giustizieri, i capitani d' arme ed i giudici di pace di tutto il regno saranno sotto la vigilanza del segretario di stato di alta polizia, le cui facoltà sopra i cennati magistrati saranno specificate nel nuovo codice criminale.

6. Resteranno abolite in conseguenza tutte le attuali curie di polizia.

7. In tutte le città e terre di questo regno e delle isole adiacenti vi sarà un giudice di pace; in quelle di diciottomila in sopra ve ne saranno due; in Messina ed in Catania ve ne saranno quattro; in Palermo ve ne saranno sei, quattro per la città, e due per i suoi borghi e campagne.

CAPO IV.

§. 1. In ogni città e paese da tremila anime in sopra vi saranno due giudici, uno di prima e l'altro di seconda istanza.

2. Apparterrà al primo il decidere in prima istanza le cause di tutti quelli, che hanno stabile domicilio nel rispettivo paese o città, ove eserciterà le sue funzioni, il cui interesse non oltrepasserà le once quaranta. Apparterrà al secondo il decidere per via di appello in seconda istanza le cause decise dal primo.

3. Tali facoltà le avranno i giudici di prima e di seconda istanza di quelle città e paesi, la cui popolazione sarà da tremila sino ad ottomila anime.

4. Nelle città di ottomila anime in sopra apparterrà agli anzidetti giudici il decidere in prima ed in seconda istanza, o in appello, tutte le cause civili come sopra si è detto, il cui interesse non dovrà eccedere la somma di once sessanta.

5. Sarà della facoltà di tali

istanza l' eseguire le sentenze ed i mandati dei tribunali, e fare per i crediti esecutivi di qualunque specie le legali cazioni, sotto la correzione però e l' appello del tribunale del distretto. Ognuno però, dopo essere stata proferita e pienamente eseguita una sentenza nel caso indicato, potrà chiamarli ed accusarli presso il tribunale del distretto per qualunque illegale procedura e sentenza, per ottenerne compenso e soddisfazione, a tenore delle leggi da stabilire nel nuovo codice.

6. In tutti i paesi di tremila anime in giù vi sarà un giudice di prima istanza.

7. Apparterrà ai detti giudici il decidere in prima istanza le cause, il cui interesse non oltrepasserà la somma di once dieci: detti giudici dovranno essere scelti tra le persone, che sapranno leggere e scrivere.

8. Le cause decise in prima istanza ne' paesi da tremila anime in giù, passeranno in seconda istanza al giudice di prima istanza del distretto; ed in terza istanza, ove il bisogno lo richiederà, al giudice di seconda istanza residente in detto distretto.

9. Le cause civili di qualunque specie dovranno farsi nel distretto di quella città o paese, ove trovasi domiciliato il convenuto; per i delitti criminali poi dovrà agitarsi la causa nel luogo, dove è successo il delitto.

CAPO V.

§. 1. Vi sarà in ogni distretto dei 23 già stabiliti per la rappresentanza in Palermo, un tribunale composto di tre giudici, l'anziano dei quali farà le veci di presidente.

2. Vi sarà pure in ogni città, che ha attualmente il dritto di mandare un rappresentante nel braccio demaniale, un tribunale composto di tre giudici, l'anziano de'quali farà le veci di presidente come sopra.

3. Il tribunale di ogni distretto risiederà nella sua capitale e deciderà in prima istanza tutte le cause civili di qualunque

specie ed interesse di tutti coloro, che hanno stabile domicilio nel distretto medesimo, e le cause criminali di tutti coloro, che han commesso delitto nel luogo del distretto, a riserba del limite fissato di sopra per i giudici di prima e seconda istanza.

4. Il tribunale di ogni città demaniale deciderà in prima istanza tutte le cause civili e criminali di qualunque interesse di tutti coloro, che hanno stabile domicilio nella città e territorio; dovrà però la erezione essere domandata dal rispettivo civico consiglio, organizzato colla nuova forma; e S. M. dovrà eleggere i componenti di detti tribunali; dovendo per lo stabilimento dei medesimi esservi due terzi affermativi de'voti componenti detti civici consigli; e siccome questa è una distinzione che si accorda dal Parlamento a tali città demaniali, che hanno il diritto attualmente di rappresentare nella Camera demaniale, così dovrà a spese de'singoli o dei sopravanzi delle università (qualora il suddetto consiglio civico aderirà nel modo che di sopra si è detto) stabilirsi il soldo ai componenti di detti tribunali.

5. I podestà delle isole adiacenti, ossia i giudici di prima istanza in dette isole, faranno le veci dei tribunali dei distretti nelle isole ove saranno assegnati.

6. In ogni isola vi sarà un podestà.

7. Tutte le differenze però tra l'erario e qualunque individuo o corporazione di qualsivoglia città del regno in prima istanza, si dovranno esclusivamente conoscere e decidere dal tribunale del rispettivo distretto, ove risiede il segreto.

CAPO VI.

§ 1. Si stabiliranno cinque supremi tribunali di appello, tre risiederanno in Palermo, uno in Messina, ed un altro in Catania.

2. Saranno composti detti tribunali da tre giudici ed un presidente.

3. Riceveranno i tre di Palermo gli

diciannove distretti e dei tribunali di tutte le città privilegiate e dei podestà, o sia giudici di prima istanza delle isole adiacenti, ad eccezione delle città privilegiate comprese nei distretti di Messina, a tenore dell'assegnazione a ciascun tribunale di appello, che ne farà S. M.

4. Tutte le cause di qualunque natura appartenenti allo erario decise in prima istanza da qualunque tribunale, sia di distretto sia di città privilegiata, dovranno in appello essere portate in Palermo ai corrispondenti supremi tribunali.

5. Il supremo tribunale di appello di Messina riceverà gli appelli dei tribunali de' distretti di Messina, Castroreale e Patti, e delle città demaniali contenute in detti distretti, che avranno tribunale.

6. Il supremo tribunale di appello di Catania riceverà gli appelli del tribunale del distretto di Catania stessa.

7. Vi sarà un tribunale di terza istanza composto di tre giudici ed un presidente in Messina, ed un altro in Catania; e siccome tanto i tribunali di appello in Messina ed in Catania, quanto i tribunali di terza istanza, si sono dati per distinzione a queste due rispettabili città, così il soldo dei componenti questi quattro tribunali non dovrà andare a carico della nazione, ma dovranno pagarlo le città di Messina e di Catania.

CAPO VII.

§. 1. Due sentenze uniformi faranno cosa giudicata. Tutte le sentenze che proferiranno i giudici di prima istanza in quelle città e terre, il cui interesse non oltrepasserà, come sopra si è detto, la somma di once quaranta, passeranno in appello al giudice di seconda istanza della stessa città o terra, in cui sarà decisa in prima istanza la causa; e qualora vi sarà bisogno di un terzo appello, passerà la causa in terza istanza al tribunale del distretto, in cui saranno comprese le città o terre ove sarà decisa la causa.

2. Si osserverà l' eguale liturgia per tutte le cause decise

in prima istanza da quei giudici di prima istanza, che risiederanno nelle città e terre di ottomila anime in sopra, che hanno la facoltà, come sopra si è detto, di decidere le cause, il cui interesse non oltrepasserà le once sessanta.

3. Le cause decise in prima istanza nei tribunali dei 23 distretti, e delle città privilegiate che avranno tibunali, comprese in detti distretti, dei podestà delle isole adiacenti, ad esclusione dei distretti di Messina, Castroreale, Patti e Catania, e dei tribunali delle città privilegiate comprese ne' tre distretti di Messina; passeranno in seconda istanza ai tre tribunali supremi di appello in Palermo, ai quali saranno assegnati: e bisognando degli ulteriori appelli per le sentenze de' cennati tribunali soggetti a Palermo, passeranno al secondo tribunale colà esistente; e se bisognerà per alcuni articoli della causa, per i quali non vi saranno due sentenze uniformi, passeranno al terzo tribunale di appello in Palermo.

4. Le cause che si decideranno in prima istanza dal tribunale del distretto di Messina, di quelli di Castroreale e Patti, e delle città demaniali comprese in detti distretti, che avranno tribunali, passeranno in seconda istanza al supremo tribunale di appello di Messina; ed in terza istanza, qualora il bisogno lo richiedesse, al tribunale di terza istanza in Messina.

5. Le cause che si decideranno nel tribunale del distretto di Catania passeranno in seconda istanza nel tribunale supremo di appello residente in Catania; e qualora le dette cause, dietro la sentenza del tribunale di appello, non faranno cosa giudicata, passeranno al tribunale di terza istanza residente in Catania.

6. In tutte quelle città, nelle quali vi sarà un tribunale collegiale, non vi saranno giudici, come negli altri luoghi del regno, di prima e di seconda istanza; e per le cause di piccola somma il nuovo codice regolerà la maniera come gli individui componenti il tribunale dovranno conoscere e decidere le suddette cause.

7. La gradazione delle cause [illegible] nuovo codice.

CAPO VIII.

§ 1. Vi sarà in tutto il regno un tribunale di cassazione, che risiederà in Palermo.

2. Cinque giudici ed un presidente costituiranno il predetto tribunale di cassazione, le cui prerogative ed incumbenze saranno il conoscere inappellabilmente ed annullare le sentenze di tutte le cause civili e criminali pronunziate da qualunque inferiore tribunale, inclusi quelli di Messina e Catania, nel processo delle quali non siasi accuratamente osservato il rito e le forme giudiziarie dalle leggi ordinate, e che saranno dal codice stabilite.

3. Avrà la cura di badare alla legalità degli arresti, quando ne riceverà la corrispondente istanza; e qualora troverà violata la legge della sicurezza delle persone, sanzionata nell'articolo XI delle basi della presente costituzione, potrà fare un mandato di escarcerazione. Sarà parimenti nelle sue facoltà il determinare perentoriamente, ed al più tardi in dieci giorni, tutte le controversie circa le competenze di giurisdizioni dei magistrati e de' tribunali del regno.

4. Il tribunale di cassazione sarà il più eminente del regno, e potrà il Parlamento consultarlo sopra i punti più astrusi ed intrigati della legislazione.

Esso non deciderà mai nel merito delle querele e delle istanze, fuorchè ne' predetti casi; perlochè cassata dal medesimo una sentenza di un giudice o di un tribunale sopra qualsivoglia causa, dovrà questa incontinente rimettersi al tribunale, che succede dopo il magistrato che ha deciso, nell'ordine dell'autorità giudiziaria, per essere dallo stesso nelle consuete legali forme giudicata. L'ordine e successione delle cause saranno sviluppati nel nuovo codice.

CAPO IX.

§ 1. Ognuno de' surriferiti tribunali de' giudici di prima e di seconda istanza, e dei podestà delle isole adiacenti, a-

vranno un maestro-notaro, e gli altri soliti uffiziali inferiori, siccome sarà prescritto ne' due nuovi codici civile e criminale.

2. Cesseranno totalmente le cariche di avvocati fiscali, e di fiscali.

3. Sarà abolita parimenti la carica del consultore del governo.

4. Resteranno abolite le cariche di uditore generale degli eserciti, e dei pro-uditori del regno, e di qualunque altro particolare magistrato militare; dappoichè, giusta quanto è stato stabilito nella presente costituzione, i fori sono tutti riuniti in unico e solo; ed i militari di qualunque rango e classe, compresi i servienti e gl' individui politici addetti alle truppe, debbono essere giudicati dai sopra stabiliti magistrati in tutte le loro cause civili e criminali.

5. Per i soli delitti puramente militari, e per quelli che si commettono tanto dai militari quanto dai pagani ne' recinti de' quartieri e campi, il nuovo codice militare stabilirà la formola ed il rito de' consigli di guerra dei corpi e degli eserciti.

6. I presidenti de' tribunali supremi, i giudici dei tribunali di distretti, i giudici di prima e di seconda istanza avranno soldi fissi sopra l'erario, che si stabiliranno dai due segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze, a condizione di dover essere quindi sottomessi o ratificati nel prossimo futuro Parlamento: non potranno però i detti magistrati esigere alcun diritto di sentenze e propine, dovendo tali diritti, che si fisseranno nel nuovo codice, versarsi nell'erario della nazione.

7. I diritti delle sentenze delle città, che si vorranno erigere un tribunale, e di quei dei tribunali d'appello di Catania e Messina, e de' tribunali di terza istanza di detta città, dovranno esigerli rispettivamente le anzidette città, ove risiederanno i sopracitati tribunali; giacchè si è stabilito che dovranno pagare a proprie spese i componenti
simo.

8. Si fisseranno dal nuovo codice i diritti che dovranno esigere i subalterni delle magistrature.

9. Nelle cause criminali avrà luogo il giudizio dei giurati, in quel modo conforme alla costituzione d'Inghilterra che sarà distintamente espresso nel nuovo codice criminale.

10. Sarà stabilito dal codice civile e criminale un tempo determinato, in cui dovranno essere decise le cause civili e criminali, avendo riguardo al differente interesse delle medesime ed al modo dell'ammissione de' libelli.

11. Dovrà il nuovo codice stabilire i casi, in cui dovranno pagare i litiganti le spese del primo o del secondo giudizio;

12. Per nullità di sentenza, perdendo alcuno una causa nel tribunale di cassazione, dovrà la parte, che ha perduto, o il giudice o i subalterni, per cui è processa la nullità, rifare a colui che vincerà, le spese e gl' interessi tutti di un tale giudizio.

13. Sotto pena a qualunque tribunale, che trasgredirà ognuna delle anzidette determinazioni, della perdita dell'ufficio, del ristoramento delle spese e degl' interessi alla parte offesa, e di una multa di once quattrocento all'erario.

14. Ogni magistrato nell'ammettere il libello dovrà decidere sommariamente l' interesse della lite.

15. Le spese e gl' interessi dei giudizi da pagarsi da uno dei litiganti a norma degli anzidetti regolamenti, dovranno calcolarsi e determinarsi sommariamente ed inappellabilmente da tre arbitri, due scelti, uno da ognuno, ed il terzo scelto da questi concordemente.

CAPO X.

§ 1. I presidenti ed i giudici di tutti i tribunali saranno perpetui ed amovibili solamente ne' casi e co' modi specificati negli atti del presente Parlamento 1812.

2. I giudici de' tribunali dei distretti e delle città privilegiate, menochè quelli di Palermo, Catania e Messina, dovranno

cambiare di distretto in distretto in ogni triennio, come sarà stabilito dal codice: beninteso però, che i tribunali delle città privilegiate non possono passare che in altre città privilegiate.

3. Stabilirà il codice il metodo di rifiutare i giudici per motivi di sospensione, e la maniera di surrogare i giudici sospetti.

4. I capitani, i giudici di pace ed i giudici di prima e seconda istanza, saranno eletti da S. M. in ogni biennio: potranno essere confermati ad istanza di due terze parti del consiglio, ed amovibili o per delitto in ufficio, dietro formale processo e sentenza de' tribunali ordinarii; o per cattiva condotta, con un ordine di S. M. preceduto da un voto uniforme di due terze parti del consiglio di quel comune, dove essi rispettivamente eserciteranno la loro giurisdizione; e quanto ai capitani d'arme, essi saranno amovibili a piacere di S. M. e del suo privato consiglio.

5. Tutti poi i detti magistrati, come è stato già sanzionato, potranno essere rimossi, dietro un formale processo, dal Parlamento.

6. S. M. dovrà eleggere i capitani giustizieri del regno, i giudici di prima e di seconda istanza, e tutti i giudici di pace, tra quelli che saranno proposti nello squittinio solito a farsi, e che da oggi innanzi dovrà eseguirsi dai consigli civici organizzati colla nuova forma.

7. Si dovranno fissare i salarii per tutti i capitani giustizieri del regno dai ministri delle finanze e di grazia e giustizia, per essere quindi ratificati dal Parlamento.

8. Restano aboliti tutti i gravami, pendente la lite, anche per il modo di procedere, ed ognuno potrà passare la causa per via di appello, come di sopra si è detto, o per nullità al tribunale di cassazione, e non mai per gravame.

9. Restano pure abolite le provviste così dette di regalia.

10. I codici civile e criminale fisseranno le ore dell'amministrazione della giustizia, ed i luoghi ove dovrà essere amministrata dai rispettivi tribunali e giudici.

11. Tutti i componenti de'tribunali saranno togati.

CAPO XI.

§ 1. I litiganti di ogni specie potranno liberamente compromettere per qualunque loro causa, e delegare, cioè per atto pubblico anche inappellabilmente, la decisione a quella persona o persone, che vorranno; e le sentenze di tali arbitri dovranno esattamente eseguirsi dai magistrati e tribunali sotto la pena di once quattrocento in favore dell'erario, e della perdita della carica contro chiunque, che alle predette determinazioni controverrà.

2. Quando i compromessi saranno appellabili, il codice stabilirà il metodo dell'appello.

CAPO XII.

§ 1. Per adottare poi quanto si è stabilito dal Parlamento di applicare ad alcune cause civili il giudizio dei Pari, come in Inghilterra; si stabilisce, che tutte le liti appartenenti all'agricoltura ed alle arti e mestieri, dovranno essere giudicate innanzi ai magistrati competenti da quel numero d'intelligenti ed onesti agricoltori, o artefici, secondo determinerà il nuovo codice, e che non siano più di sette, nè meno di cinque; non dovendo in tal caso i predetti tribunali fare altro che sopraintendere alla legalità de'processi, dirigere nelle decisioni i sopracitati arbitri, ed autorizzare le loro sentenze; e perchè i tribunali ordinarii (ai quali apparterrà il determinare quando dovranno adoperarsi sì fatti giudizi) potranno per privati loro fini ed interessi talvolta rigettarli, in questo caso la parte o le parti interessate potranno appellarsi al tribunale di cassazione, il quale dall'esame unicamente del libello dell'attore, sollecitamente e senza le consuete formalità, decreterà inappellabilmente se mai competa o no il domandato giudizio de' *Pari* o degli arbitri.

2. I giudici anziani dei rispettivi magistrati eleggeranno gli nzidetti arbitri tra i migliori agricoltori, artefici e negozianti ai rispettivi distretti, a tavole chiamate dei non sospetti, pre-entate dai due litiganti.

CAPO XIII.

§ 1. Le magistrature del commercio in Sicilia resteranno ttualmente come si trovano stabilite, e risiederanno in quei aesi ove attualmente si trovano, colle stesse facoltà e giu-sdizioni, che hanno esercitate sino al presente.

2. Resta abolita la corte almirantica, ed i suoi ufficiali si ggregheranno a quelli de'magistrati del commercio, che eser-iteranno rispettivamente le giurisdizioni di detta corte almi-antica.

3. Resta parimenti abolito il tribunale delle prede, e si ggregherà questa giurisdizione al magistrato del commercio.

CAPO XIV.

Resta abolita la giunta delle dogane, e la carica di giu-lice privativo delle dogane, esercitando le funzioni di que-l'ultimo il tribunale ordinario del distretto di Palermo; e osi per gli altri luoghi, ove vi saranno dette giunte e giu-ici privativi

CAPO XV.

Resta abolita la carica di maestro segreto, dovendo assu-ere le giurisdizioni, che ha esercitate sino al momento, i spettivi ventitrè tribunali dei distretti per il circondario del roprio distretto.

CAPO XVI.

§ 1. Sarà unico il protonotaro in questo segno.

2. Eserciterà il medesimo tutte quelle funzioni, che sono

state e saranno stabilite nel corso di questo straordinario Parlamento.

3. Avrà la stessa giurisdizione che ha al presente sopra tutti i notai del regno.

4. Non potrà più intromettersi in nessuna elezione di uffiziali di regno; e gli squittini che dovranno mandarsi, come sopra si è detto; si manderanno dai consigli civici direttamente alla real segreteria di grazia e giustizia.

5. Tutto ciò che riguarda le giurisdizioni ed attributi dell'alta Corte del Parlamento, dell'alta Corte dei Pari, dell'avvocato generale dell'erario, del maestro-portolano, della deputazione di salute: e di qualche altro articolo relativo alle presenti discussioni, resti stabilito e fissato nel nuovo codice.

Abolizione de' fori.

§ 1. Aboliti i feudi, e tutte le preminenze o giurisdizioni feudali (come si disse all'articolo XII, già di S. M. sanzionato) la giustizia sarà uniformemente amministrata in tutti i luoghi di Sicilia dalle medesime potestà giudiziarie elette, ed autorizzate da S. M., secondo il nuovo piano da stabilirsi dal Parlamento.

Placet; ma in conformità del piano di magistrature da stabilirsi, e colle preminenze da fissarsi per l'erario.

2. Saranno abolite in questo regno le delegazioni e commesse le privative giurisdizioni giudiziarie, o sia i così detti detti volgarmente fori, ad eccezione del foro ecclesiastico per le cause spirituali e per le cause che appartengono alla regia monarchia ed apostolica legazia, abolendosi il foro personale di tutti i laici, commissionati, impiegati e subalterni della medesima, e per come sarà spiegato nel nuovo Codice; talchè le cause tanto attive che passive, così civili che criminali di ogni classe di cittadini, dell'erario o del fisco, di tutti i comuni e corporazioni, dovranno essere senza eccezione portate e decise dai magistrati e tribunali ordinarii dalla Costituzione stabiliti.

Placet; restando salvo il foro della Crociata giusta la bolla di Gregorio XIII per le cose di natura ecclesiastica, appartenenti alla Crociata medesima, ed a condizione che i redattori del nuovo codice debbano incaricarsi, e riferire sulle disposizioni relative a tale foro, che potranno essere state fatte dai posteriori romani pontefici, per potersi quindi impartire i convenienti provvedimenti; e salvo ancora quando dovrà proporsi dal Parlamento su i privilegi dell' erario, e con che si pratichi quanto si è detto al § 2 capitolo I. del potere giudiziario, finchè non saranno sistemate e poste in pratica le nuove magistrature.

3. I soli delitti puramente militari, e quelli commessi dalla gente di guerra nei quartieri, nelle fortezze chiuse, nei campi o a bordo di legni da guerra, dovranno essere conosciuti e giudicati dai consigli di guerra, e da quel magistrato che sarà prescritto dalle ordinanze dell'esercito, che dovrà presentare il ministro della guerra, ed approvare il Parlamento.

Placet, riserbandoci di emanare le nostre risoluzioni sul nuovo codice militare, che si proporrà colla facoltà di apporvi le sanzioni come si è detto nel § 2 capitolo I. del potere legislativo.

4. Per le cause criminali, il Parlamento specificherà come e da chi dovranno essere giudicati i membri del Parlamento stesso, e segnatamente i Pari (giusta l'articolo sanzionato) e le altre persone di un pubblico e privilegiato carattere, in conformità delle massime della Costituzione d'Inghilterra.

Placet, riserbandoci Noi di apporvi le sovrane risoluzioni, a misura che il parlamento ci presenterà le indicate specificazioni.

5. Sarà però rispettata l'immunità personale degli ecclesiastici, come sarà stabilito a suo luogo nel nuovo codice.

Placet, dovendosi nel nuovo codice tener presenti i Concordati e le Bolle esecutoriate in questo regno.

Giudizio de' giurì, o sia eguali.

§ 1. Il giudizio de'giurì, o sia eguali giudici di fatto, sarà introdotto e stabilito in questo regno per i giudizi criminali egualmente per ogni classe di cittadini.

2. I Pari temporali del regno saranno però giudicati dalla Camera de'Pari in quei casi e cogli stessi modi e forme che si praticano in Inghilterra.

3. I Pari spirituali saranno giudicati dalla Camera de' Pari in quei casi permessi dalle leggi della Chiesa.

4. Il comitato, che sarà incaricato della formazione del codice civile e criminale, regolerà l'adottato sistema de'giurì alle circostanze locali e morali di questo regno.

5. Egualmenle si adotterà per i giudizi civili in quei casi e modi, che lo crederà conveniente.

6. Lo stesso comitato stenderà le forme e i modi da praticarsi nei giudizi de' Pari, o sia signori, regolandosi sulla Costituzione d'Inghilterra.

Placet, per tutti i sei paragrafi di questo titolo in quanto allo stabilimento; riserbandoci Noi di dichiarare il nostro real animo su tutto il rimanente, quando ci verranno presentati gli stabilimenti del nuovo codice.

Tutti i negozi pubblici e gl' interessi de' comuni del regno dovranno essere trattati ed amministrati da un consiglio e magistrato municipale nella forma e modo qui sotto descritti.

CONSIGLI CIVICI E MAGISTRATURE MUNICIPALI.

CAPO PRIMO

§ 1. Saranno naturali componenti del consiglio di tutte le popolazioni e città di questo regno tutti coloro che possono votare per la elezione de' rappresentanti delle medesime nella

camera de' comuni, purchè sieno naturali, o che abbiano ottenuto la cittadinanza dello stesso comune — *placet* —

2. Tali consigli tuttavia non potranno essere composti di più di sessanta membri nè meno di trenta per qualunque comune; in tutte quelle città poi, le quali manderanno in Parlamento più di un rappresentante, crescerà il numero de' membri nei loro consigli in ragione di dieci per ogni rappresentante che interverrà nel Parlamento — *placet* —

3. Se il numero de' componenti di un consiglio sarà minore di trenta, dovrà completarsi con aggiungervisi dal medesimo consiglio, sotto nome di aggregati, que cittadini del luogo ne' quali concorre la maggiore fiducia — *placet* —

4. Se però il numero degli anzidetti membri oltrepasserà quello di sessanta, tutto il loro corpo ne sceglierà in ogni tre anni sessanta per la formazione del consiglio civico — *placet* —

5. I dritti e le incumbenze del consiglio civico saranno:

Stabilire quel sistema di pubblica annona, che reputerà più confacente al bene generale di quel comune — *placet* —

6. Non potrà però a tale effetto, senza l'autorità del Parlamento, imporre tasse, ordinare imprestiti forzati, chiedere preferenza ne' contratti di compra e vendita, proibire o limitare l'entrata o l'esportazione di qualunque merce e genere, impedire la libera panizzazione de' particolari, e generalmente violare e restringere il sacro dritto di proprietà di chicchessia — *placet* —

7. Si permettono bensì gl'imprestiti forzati ne' soli casi urgentissimi di decisa carestia, d'incendio, di peste, di alluvione, di tremuoto, e sbarco de' nemici; restando in dritto ciascuno, che si crederà gravato, di farne i dovuti rectami al Parlamento.

Non potrà mai in qualunque dei sopradetti casi nè in qualunque altro, gravare i possidenti non abitanti nel comune, nè direttamente nè indirettamente sulle loro proprietà di qualunque natura — *placet* —

8. Restano abolite dall' imminente raccolto, dopo la real sanzione le così dette *terze parti*, che si sogliono contribuire sulla produzione de'grani — *placet* —

9. Ciascun comune deve provvedere alla sua annona per mezzo di un peculio, che dovrà formarsi o supplirsi con una imposizione fondata sopra i riveli fatti in esecuzione del Parlamento del 1810; e da retrarsi per una sola volta da'proprietarii possidenti terre, che appartengono ai territorii dei rispettivi comuni: quale imposizione non potrà eccedere il cinque per cento, restando bensì l'obbligo a coloro, de'quali forse saranno rettificati i riveli, a contribuire quel di più che avrebbero dovuto sin da principio pagare in forza della suddetta imposizione — *placet* —

10. Restano esclusi dalla suddetta contribuzione i dominii diretti ed intermedi; restano egualmente eccettuate dal pagamento tutte quelle terre, i cui proprietarii trovansi avere preventivamente ricomprato un tal peso — *placet* —

11. Non van compresi nella presente legge tutti quei comuni, i quali altronde han provveduto al peculio — *placet* —

12. Il consiglio civico stabilirà la proporzione della tassa fino al cinque per cento. a seconda delle circostanze del luogo — *placet* —

13. Lo stesso consiglio determinerà il metodo dell'amministrazione di detto peculio, rimanendo ferma la solidale responsabilità di tutti i consulenti — *placet* —

14. Ogni proprietario, che dovrà come sopra contribuire. sarà tenuto depositare la sua tangente in maggio del prossimo venturo anno 1813; ma per i feudi atti in parte a seminerio, che trovansi gabellati per più anni in danaro, dovrà questa sborsarsi dal gabellotto, da compensarsela sulla gabella da lui dovuta, menochè quella rata che deve da lui contribuirsi colla seguente proporzione — *placet* —

15. La tassa che sarà per imporsi sopra tal fondo, si dovrà dividere in venti rate, ed il gabellotto sarà tenuto contribuire tante vigesime per quanti sono gli anni della gabella, da correre dal giorno dell'imposizione — *placet* —

16. Apparterrà al consiglio civico il proporre i mezzi di provvedere ai bisogni del proprio comune, o sia stabilire la così detta congrua, beninteso però, che quanto all'accrescere con nuovi pesi comunicativi gli introiti, ciò non possa farsi senza l'intelligenza ed approvazione del Parlamento.

Non potrà mai però, in qualunque de'sopradetti casi nè in qualunque altro, gravare i possidenti non abitanti nel comune, nè direttamente nè indirettamente sulle loro proprietà di qualunque natura — *placet* —

17. Sopraintendere agli introiti ed alle spese del comune, e divisare quelle pubbliche istituzioni ed opere, che servano per i bisogni, comodo ed ornato del comune medesimo — *placet* —

18. Eleggere il magistrato municipale, e sindacarne in ogni anno i conti — *placet* —

19. Per questo effetto saranno nella fine di ogni indizione destinati dal consiglio cinque de'suoi propri membri per farne lo esame e la discussione alla presenza del suddetto magistrato, o di persone da lui delegate: sul rapporto e parere di questi cinque membri, il consiglio procederà dopo matura deliberazione a determinare l'approvazione o la riprovazione — *placet* —

20. Fattasi con atto solenne dal consiglio l'approvazione, il magistrato municipale resterà libero da qualunque ulteriore inquisizione e querela per l'amministrazione tenuta l'anno precedente — *placet* —

21. Pronunziandosi però la riprovazione o censura dal consiglio, i cinque sopradetti membri a nome del comune proporranno l'accusa, e si adopereranno per la convenevole punizione presso i magistrati ordinarii. Il magistrato municipale e tutti gli amministratori, ed i congiunti sino a quel grado di sospezione che si dichiarerà dal nuovo codice, non potranno dar voto nell'elezione dei cinque membri sindacatori, nè nell'esame e querela della loro amministrazione — *cet* —

22. Il consiglio di ogni città o popola

gno si adunerà regolarmente una volta il mese, ed estraordinariamente quante volte sarà richiesto dal magistrato municipale — *placet* —

23. Il dritto di convocarlo e di presedervi sarà del capitano giustiziere, il quale in caso di parità di voti ne avrà uno di più — *placet* —

24. I conti dell'amministrazione di qualunque ramo municipale dovranno esser dati alle stampe, e pubblicarsi in ogni anno, ed i libri dovranno essere manifesti ad ognuno — *placet* —

CAPO II.

§ 1. Il magistrato municipale di ogni popolazione sarà composto dello stesso numero; conserverà la stessa denominazione di senatori o giurati, e le medesime esteriori onorificenze delle quali sinora ha goduto — *placet* —

2. Sarà tutto eletto nel prossimo venturo mese di maggio 1813 dal consiglio civico; l'elezione di tale magistrato municipale si eseguirà a suffragi segreti, e si concluderà colla maggioranza dei voti.

Nello stesso mese di maggio in ogni anno il consiglio cambierà solamente uno di questi membri, ed in sua vece ne surrogherà un altro; talchè la durata degli individui componenti tale magistrato municipale sarà per tanti anni quanti saranno i membri che lo compongono — *Placet* —

3. E siccome con un tale regolamento non tutti avranno nel primo periodo la medesima durata, così si rimetterà alla sorte la decisione di colui che ogni anno dovrà deporre la carica; quale periodo terminato, deporrà la carica il più antico fra tutti — *placet* —

4. L'elezione di tale magistrato dovrà cadere sui possidenti probi e facoltosi del comune.

Saranno esclusi coloro che si trovano interessati nei pubblici arrendamenti.

Le così dette mastre-serrate restano abolite — *placet* —

5. Quei membri che saranno eletti potranno, seguita l'ele-

zione, immettersi nell'esercizio del loro impiego — *placet* —

Le preminenze e gli incarichi del suddetto magistrato municipale saranno:

6. I. Rappresentare immediatamente il comune — *placet* —

7. II. Curare tutti gli oggetti di pubblica salute con quella autorità e dipendenza dall'attuale supremo e generale magistrato di salute, come sarà stabilito nel nuovo piano di magistrature e nel novello codice — *placet* —

8. III. Eleggere i soliti ufficiali subalterni del comune colla facoltà di poterli rimuovere — *placet* —

9. IV. Somministrare tutte le rendite del comune — *placet* —

10. V. Eseguire tutte le risoluzioni del consiglio civico circa l'annona e qualsivoglia altro ramo di pubblica economia — *placet* —

11. VI. Vegliare all'osservanza del nuovo sistema metrico a tenore del codice metrico-siculo stampato in Catania nel corrente anno 1812, con quelle giurisdizioni e dipendenze che in seguito stabilirà il Parlamento — *placet* —

12. La carica di sindaco resta abolita, ed il proconservatore non avrà più ingerenza nel magistrato municipale — *placet* —

13. Nessuna autorità potrà ingerirsi e regolare le operazioni di qualunque consiglio e magistrato municipale — *placet* —

14. Ogni cittadino però ha il dritto di querelarsi ed accusare l'uno a l'altro presso i magistrati ordinarii per qualsiasi loro decreto o procedimento illegale — *placet* —

15. Sarà pure in arbitrio di ogni cittadino avanzare le sue querele e rimostranze sullo stesso oggetto ai tribunali ordinarii — *placet* —

CAPO III.

§ 1. Sarà totalmente libera l'esportazione ed importazione da un luogo all'altro del regno delle derrate di ogni specie — *placet* —

2. Niun magistrato municipale o altra autorità potrà impedire la libera circolazione de'generi sotto alcun pretesto di pubblico bisogno ed utilità — *placet* —

3. Saranno egualmente abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura, e le segrezie; con doversene però compensare il valore o la rendita a quei particolari, che con titolo oneroso attualmente posseggono le dette segrezie e dogane, o la rendita su di esse, e con quegli stabilimenti che son prescritti dal Parlamento; al momento poi che sarà indennizzato il proprietario, resteranno annullate le gabellazioni che potranno trovarsi fatte — *placet* —

4. Restano aboliti gli uffici de'protomedici del regno. Beninteso che dovrà aver luogo tale abolizione tostochè nel nuovo codice civile da compilarsi vi sarà sostituita una nuova polizia medica.

Sua Maestà si riserba di emanare le sue nuove deliberazioni, tosto che avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo nel nuovo codice delle leggi civili e criminali.

5. I visitatori, che in ogni anno sono dal protomedico destinati nel regno, restano parimenti aboliti; beninteso dovrà aver luogo tale abolizione, tostochè nel nuovo codice civile da compilarsi vi sarà sostituita una nuova polizia medica.

Sua Maestà si riserba di emanare le sue sovrane deliberazioni, tosto che avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo nel nuovo codice delle leggi civili e criminali,

COSTITUZIONE

DEL

REGNO DI NAPOLI

DELL'ANNO 1815.

Questa costituzione accordata dal re Gioachino porta la finta data di Rimini 30 marzo, ma fu mandata a Napoli soltanto il 12 maggio e pubblicata il 18, vale a dire due giorni prima del celebre trattato di Casalanza che ricondusse i Borboni sul trono di Napoli.

COSTITUZIONE

DEL

REGNO DI NAPOLI

TITOLO PRIMO

Basi fondamentali.

Art. 1. Il governo del Regno di Napoli è una monarchia costituzionale ereditaria.

2. La costituzione è rappresentativa.

3. La rappresentanza nazionale si compone del re, e di

un parlamento, diviso in due camere, cioè il Senato ed il il Consiglio de' notabili.

4. L' autorità esecutiva appartiene esclusivamente al re.

5. L' autorità legislativa appartiene alla rappresentanza nazionale, quindi niuna legge può farsi, abrogarsi, o modificarsi senza il concorso dell' intiera rappresentanza nazionale.

6. Niuna imposta può crearsi, nè percepirsi: niuna leva di truppe può farsi (eccetto l' arruolamento volontario) se non in vigore di una legge, e quindi del consenso della nazione, espresso per mezzo della rappresentanza nazionale.

7. La Religione cattolica, apostolica romana è la religione dello stato; niuno però potrà molestarsi per le sue opinioni religiose, quando altronde conformisi alle leggi nelle azioni esteriori.

8. I Ministri sono responsabili.

9. Il potere giudiziario è indipendente quanto all' esercizio delle attribuzioni che la legge gli delega.

10. Il regno si divide in provincie, ciascuna delle quali ha un' amministrazione particolare sotto l'autorità del governo per i suoi interessi locali.

11. Le provincie si compongono di comuni, aventi ognuna la propria amministrazione, sotto l' autorità dell' amministrazione provinciale e del governo.

12. Ogni altra divisione di provincia forma sezione di provincia, giammai amministrazione particolare.

13. Tutti i napoletani senza alcuna eccezione, sono ugualmente soggetti alle leggi, che regolano i loro diritti ed i loro doveri.

14. Niuna distinzione può farsi, nè privilegio alcuno accordarsi nella distribuzione de' pubblici impieghi. La libertà individuale, ed il diritto di proprietà sono ugualmente garantiti a ciascuno dalla costituzione.

TITOLO II.

Del Re.

Art. 15. Il re è il capo supremo dello Stato. La sua persona è sacra. Egli non va soggetto ad alcuna responsabilità.

16. Il Re porta il titolo di Maestà Napoletana.

17. Concorre alla formazione delle leggi, le sanziona e le fa promulgare, come verrà detto nel titolo 12.

18. Egli ha il diritto di convocare, di aggiornare, di prorogare il parlamento e di sciogliere il consiglio de' notabili.

19. Ha pienamente nelle sue attribuzioni il potere di far eseguire le leggi, e pubblica a questo effetto i decreti, i regolamenti, e le ordinanze che giudica necessarie.

20. Ogni giustizia emana da lui, e si rende in di lui nome da magistrati di sua scelta, ma inamovibili. Egli vigila perchè sia resa prontamente e compiutamente in tutta la estensione del regno.

21. Egli ha diritto di far grazia e di commutare le pene, toltine i casi fissati dalla legge.

22. Egli nomina i senatori e distribuisce gli onori, i titoli e le distinzioni di ogni genere, che le leggi ammettono nello Stato.

23. Egli nomina a tutti gli impieghi giudiziari, amministrativi, ecclesiastici e militari.

24. Egli accorda le pensioni e le ricompense cui la legge dà diritto per pubblici servigi.

25. Egli ordina e sorveglia la fabbricazione delle monete, il di cui peso e titolo è regolato dalle leggi. Le monete portano la sua effigie ed il suo nome.

26. Egli è generalissimo delle truppe di terra e di mare, e ne prescrive l'organizzazione, la disciplina, il movimento. A lui solo appartiene il diritto di levare armate, allestire flotte, costruire fortezze, e provvedere con ogni mezzo autorizzato dalle leggi alla sicurezza interna ed esterna del regno.

27. Egli dirige le relazioni politiche e commerciali colle

altre potenze, Invia e riceve ambasciatori e ministri, nomina ed ammette i consoli ed altri agenti, a misura che le crede utile agli interessi della nazione, e conforme alla dignità della corona.

28. Il re può dichiarare la guerra e fare la pace. Può negoziare e conchiudere trattati di alleanza e di commercio, fuorchè nulla contengano di contrario ai privilegi della nazione, ed alle disposizioni delle leggi in vigore. Egli comunica al Senato ed al Consiglio de' notabili i motivi ed i risultati delle negoziazioni intraprese, tosto che gli interessi della Stato non esigono che simili affari rimangano segreti.

29. Niun atto di estraneo potere qualunque può pubblicarsi nel regno, nè ammettersi da ordine alcuno di cittadini, o da alcuna corporazione senza l'autorizzazione del re, che non la accorda, se non quando simili atti in nulla offendono i diritti, ed i privilegi della nazione, nè quelli dei particolari.

30. Lo stato mantiene per la guardia del re un corpo di 2000 uomini.

31. Nell' anno del suo avvenimento al trono, o essendo minore della sua maggiorità, presta il re in presenza del Senato e del Consiglio de' notabili il seguente giuramento:

« Io giuro di governare secondo la costituzione e le leggi dello Stato; di rispettare e far rispettare la libertà individuale, di non sofferire che il diritto di proprietà sia violato; di non interrompere giammai il corso della giustizia, e di non porre in uso il mio potere, se non per la gloria e per la felicità della nazione napoletana. »

TITOLO III.

Della successione alla corona.

Art. 32. La corona di Napoli è ereditaria nella discendenza mascolina per ordine di primogenitura e con diritto di rappresentanza nella linea mascolina.

33. Il figlio del re, erede presuntivo della corona, porta il titolo di principe reale.

34. Per una eccezione che non potrà mai rinnovarsi, ed attesa l' alta saviezza, che distingue la regina Maria Carolina Bonaparte, come ancora i servigi resi allo Stato, segnatamente nella reggenza avutane duranti le guerre che ce ne allontanarano il re, viene a lei devoluto il diritto di regnare dopo di lui, e l' ordine di successione stabilito colla costituzione presente, non incomincerà sulla testa del principe ereditario se non appresso la morte della regina.

35. Uno statuto particolare regolerà l'ordine della successione alla corona, nel caso che mancasse la discendenza mascolina. Il re si riserva di presentare un tale statuto al Parlamento.

TITOLO IV.

Della reggenza e delle cure del Re minore.

Art. 36. La maggiorità del re di Napoli è fissata a diciotto anni compiti.

37. Durante la minorità del re, vi ha una reggenza.

38. Il Re può cenferire la reggenza, come ancora la cura del re minore, che debbe succedergli.

39. Il reggente nominato dal re, debbe essere scelto tra principi della famiglia reale in età d' oltre 25 anni, o tra i ministri, ed i grandi uffiziali della corona.

40. Devolvendosi il trono ad un re minore, senza che il re suo predecessore abbia disposto della reggenza, questa appartiene di diritto alla regina madre qualora esista.

41. Se non avvi regina madre, la reggenza appartiene al principe della famiglia reale in età di 25 anni compiti, il più prossimo in grado nell' ordine di eredità.

42. Se non avendo il re designato reggente, e niuno dei principi della famiglia reale trovasi in età d' anni 25 compiti, i ministri in esercizio, i grandi uffiziali della corona, l' ar-

civescovo di Napoli, il più antico de' dignitarii dell' ordine reale, il più antico de' presidenti delle sezioni del consiglio di stato, il più antico de' tenenti generali, il presidente della corte di cassazione, quello della corte de' conti, riuniti tutti sotto la cura e presidenza del ministro più antico nel ministero, conferiranno la reggenza alla maggiorità assoluta di voti. In caso di parità tra due concorrenti, il più antico sarà preferito, ed in eguaglianza di età deciderà la sorte.

43. Se il re minore viene a morire lasciando un fratello, erede del trono, la reggenza quale trovasi stabilita alla di lui morte, continua senza niuna formalità novella, sino alla maggiorità del nuovo re.

44. Se la regina madre essendo reggente, viene il re minore a morire, lasciando il trono ad un re anche minore, che non sia figlio della regina; questa cessa di esercitare la reggenza, e dovrà provvedere in conformità di ciò che si dispone negli articoli 41, 42 e seguenti.

45. Se per l' età minore del principe chiamato alla reggenza nell' ordine d' eredità, trovasi questa conferita ad un parente più rimoto, o ad un de' grandi uffiziali della corona, il reggente entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità del re.

46. In caso di morte del reggente, provvedesi alla reggenza, come questa si aprisse per l' avvenimento del re minore, ed il principe che dopo la morte dell' ultimo re fosse divenuto abile ad esercitarla, rientra ne' suoi diritti.

47. La regina reggente, o il reggente esercitano sino alla maggiorità del re, in di lui nome, e col parere del consiglio di reggenza, tutte le attribuzioni dell' autorità reale; non potendo tuttavia nominare nè grandi uffiziali della corona, nè senatori; e aventi solo la facoltà di fare delle nomine provvisorie per gli altri impieghi, le di cui funzioni siano a vita. Tali nomine provvisorie non divengono definitive, se non mediante la conforma del re, un anno dopo la di lui maggiorità.

48. La regina reggente od il reggente, debbono prendere

il parere del consiglio di reggenza in tutti gli affari dello Stato.

49. Il consiglio di reggenza è composto:

De' ministri, che trovansi in esercizio all'avvenimento del re minore, e che restano inamovibili durante la sua minorità:

De' grandi ufficiali della corona i più antichi:

Del presidente della corte di cassazione:

Del presidente della corte de' conti.

50. I membri del consiglio di reggenza hanno voce deliberativa; ed il parere della maggioranza debbe venire adottato qualora si tratti:

1. Di conferire la cura del re minore:

2. Di trattare il suo matrimonio:

3. Di dichiarare la guerra:

4. Di ratificare un trattato di pace, di alleanza o di commercio:

5. Di convocare il Senato, o il consiglio de' notabili, e di chiudere le loro sessioni:

6. Di sciogliere il consiglio de' notabili:

7. Di fissare progetti d'inviarsi alle due Camere, o di sanzionare gli atti, che le medesime hanno deliberato:

8. Di nominare ad un ministero in caso di morte, o dimissione di un ministro: divenendo per diritto il nominato uno de' membri del consiglio di reggenza, ed inamovibile davanti le minorità:

9. Di pronunziare sulle domande di grazia, facendo in ciò il consiglio di reggenza le funzioni del consiglio privato.

51. In tutte le altre materie il consiglio di reggenza non ha che voce consultiva.

52. In caso di divisione nelle deliberazioni del consiglio di reggenza, la voce della regina reggente, o del reggente hanno la preponderanza.

53. Se il presidente della corte di cassazione, o di quella de' conti, vengono o a morire, o a dimettersi durante la minorità, la regina reggente, o il reggente suppliscono alle

funzioni del loro impiego con una nomina provvisoria: ma i nuovi magistrati non entrano nel consiglio di reggente.

54. In ogni caso che voglia il re stabilire una reggenza, per doversi allontanare dal regno potrà conferirla, regolarla, e comporne il consiglio, come stimerà più conforme alle sue intenzioni ed al bene dello Stato.

55. In mancanza di disposizione dell'ultimo re la cura del re minore appartiene per diritto a sua madre, e non esistendo essa, al principe del sangue in età di anni 25 almeno, il più prossimo dopo il reggente nell'ordine d'eredità, e non discendente da questo.

56. In mancanza del principe del sangue in età d'anni 25 e non discendente dal reggente, la cura del re minore, si conferisce dal consiglio di reggenza deliberante in conformità dell'art. 50.

57. All'apertura della prima sessione del Parlamento, consecutiva all'avvenimento del re minore, la regina reggente, od il reggente prestano il giuramento che segue, al re assiso sul trono, circondato da' ministri, da' grandi ufficiali della corona, da due magistrati, membri del consiglio di reggenza e da' consiglieri di Stato, in presenza del Senato e del consiglio de' notabili riuniti:

« Io giuro fedeltà al re. Giuro di esercitare la reggenza » in conformità della costituzione e delle leggi, per i soli » interessi del re, e della nazione napoletana, che riguar- » derò sempre come inseparabili ».

58. Il tesoro e le rendite della casa reale, sono totalmente distinte dal tesoro dello Stato.

TITOLO V.

Della lista civile e del mantenimento della famiglia reale.

59. Il re ha la libera amministrazione, e godimento del de-

manio della corona, quale trovasi attualmente, e che resta inalienabile.

60. Gode inoltre a titolo di lista civile, sul tesoro dello Stato, di una somma bastante a sostenere lo splendore del trono, e che vien determinata dalla rappresentanza nazionale al principio di ogni regno, per tutta la durata del regno medesimo.

61. Il re nomina un intendente, o amministratore del demanio della corona, e della lista civile, ch'esercita tutte le azioni giudiziarie del re, e contro di cui dirigonsi tutte le azioni a carico del re medesimo, e se ne pronunziano i giudizii. Le condanne ottenute da creditori del demanio della corona, o della lista civile verranno personalmente eseguite contro l'amministrazione, e sopra i di lui beni.

62. Le regine vedove godono a titolo di assegnamento vedovile un' annua rendita pagabile sul tesoro dello Stato, ed eguale al decimo della somma pagabile annualmente dal tesoro medesimo, a titolo di lista civile durante il regno del re defunto.

63. Il principe reale giunto all' età di anni 18, gode a titolo di appannaggio un'annua rendita sul tesoro dello Stato eguale al duodecimo della somma, che si paga dal tesoro medesimo per la lista civile del re.

64. I figli cadetti dal re, giunti all'età medesima, godono una rendita di appannaggio sul tesoro dello Stato, eguale alla metà di quella fissata pel principe reale.

65. Le principesse figlie del re, giunte del pari all'età di anni 18, ottengono sino al loro matrimonio, sul tesoro dello Stato, un'annua rendita, eguale a due terzi di quelle di cui godono i principi cadetti.

66. Allorquando una principessa figlia del re si marita, la di lei dote pagabile sul tesoro dello Stato, è eguale al decimo dell'annua somma pagata dallo stesso tesoro per la lista civile al tempo del matrimonio.

67. Il re può disporre come più stima, e senza restrizione alcuna, de' beni ch'egli possiede al suo avvenimento al trono,

o che indi acquista a titolo singolare; ma non disponendone, tali beni si riuniscono di pieno diritto al demanio della corona dopo la di lui morte, ed al pari di tutti gli altri appartenenti a questo demanio divengono inalienabili.

TITOLO VI.

De' grandi ufficiali della corona.

68. I grandi ufficiali della corona sono in numero di sei, cioè:

Un grande Elemosiniere.
Un grande Ciamberlano,
Un gran Maresciallo,
Un grande Scudiere,
Un gran Cacciatore,
Un gran Maestro di cerimonie.

69. Gli impieghi di grandi ufficiali della corona sono compatibili con tutti gli altri dello Stato.

70. I grandi ufficiali della corona sono inamovibili.

71. Se per un atto della volontà del re, o per altra causa qualunque, un grande ufficiale della corona cessa dalle sue funzioni, conserva sempre il suo grado, il suo titolo, e le sue prerogative.

TITOLO VII.

De' ministri.

72. Il re esercita la sua autorità per mezzo di ministri, che egli nomina e congeda a suo volere, ne determina il numero e ne fissa le attribuzioni con regolamenti, che comunica alle due camere del Parlamento.

73. I ministri possono essere membri del Senato o del consiglio de' notabili.

Hanno l'ingresso e i loro posti contrassegnati nell'una e nell'altra Camera, e debbono esservi intesi qualora lo richieggano.

74. Ogni ordine del re deve essere contrassegnato da un ministro.

75. I conti che i ministri rendono al re e segnatamente i conti annui e generali delle finanze, e del tesoro dello Stato, vengono messi sotto gli occhi del Parlamento, e renduti pubblici per via della stampa.

76. I ministri sono responsabili di ogni violazione della costituzione, e delle leggi del regno, di ogni abuso del denaro pubblico, e di ogni atto che avesse manifestamente compromesso l'interesse o la sicurezza del re e dello Stato.

77. Per ogni atto che non rechi una contravvenzione formale, e diretta alla costituzione ed alle leggi, cesserà la responsabilità personale de'ministri, qualora consti che la determinazione presa, siasi deliberata e risoluta in consiglio del re, composto almeno di 5 suoi consiglieri, ministri od altri. In questo caso, l'azione di risponsabilità non potrà esercitarsi contro il ministro esecutore, se non in quanto si eserciti nel tempo stesso contro del consiglio intiero, o contro quelli de'suoi membri, i di cui voti abbiano provocato l'atto in quistione.

78. I ministri accusati non potranno mai addurre in loro discolpa ordini del re contrarii alla costituzione, o alle leggi, o al bene dello Stato; dovendo simili ordini riguardarsi non mai come espressione della sua volontà, ma come errori, in cui siasi indotto il sovrano, e da cui i ministri avrebbero dovuto garantirlo.

79. Le accuse contro i ministri e consiglieri del re non possono prodursi che al consiglio dei notabili. Il Senato le giudica, ed i prevenuti hanno diritto di essere intesi. Una legge determinerà la forma, e le solennità di procedura da osservarsi su tali accuse, ed in tali giudizi.

80. I giudizi che saranno resi dal Senato contro i ministri e consiglieri, debbono sottoporsi alla sanzione del re, che in questo caso non può far grazia.

TITOLO VIII.

Del consiglio di Stato.

81. Il consiglio di Stato è composto di ministri in esercizio, di consiglieri di Stato, di relatori e di altri ufficiali, che il re crede a proposito di nominare.

82. Il re determina e regola a suo giudizio, le attribuzioni ed il travaglio del consiglio di Stato e de' membri che lo compongono per la preparazione delle leggi e di atti che debbono presentarsi al Parlamento; come ancora dei regolamenti e disposizioni di ogni genere che concernono l' esecuzione delle leggi, e l' andamento generale dell' amministrazione e degli affari del regno.

83. Nelle materie contenziose, le attribuzioni del consiglio di Stato vengono determinate dalle leggi.

TITOLO IX.

Del senato.

84. Il numero dei senatori è indeterminato. Tuttavia non può il senato comporsi di un numero di membri inferiore al triplo del numero delle provincie del regno.

85. Fino all'anno 1825 il numero de' senatori non potrà eccedere il numero sei volte preso delle provincie del regno.

86. I senatori si nominano a vita dal re tra le persone titolate.

87. Nel senato vi sono sempre sei senatori ecclesiastici almeno, scelti fra gli arcivescovi e vescovi del regno.

88. Il re può rendere ereditaria la dignità di senatore in favore di quei che possiedono de' maggioraschi, formando la dotazione de' loro titoli.

89. Avanti che spiri l'anno 1821 non potranno esservi più di 25 dignità senatorie ereditarie.

90. Dopo l'anno 1820, non potranno mai in un anno medesimo stabilirsene più di cinque.

91. Niuno potrà nominarsi senatore prima dell' età di anni 30.

92. I senatori ereditarii hanno luogo in senato, e voce consultiva a 25 anni. Non vi hanno la deliberativa che a trenta.

93. Il grado de'senatori fra loro è regolato secondo quello de' loro titoli.

94. I principi della famiglia reale sono senatori per diritto di nascita. Hanno nel senato sedie distinte dopo il presidente e voce deliberativa a 25 anni.

95. I principi non possono sedere in senato che d' ordine del re, espresso ad ogni sessione per un messaggio, sotto pena di nullità di tutto ciò che altrimenti facciasi in loro presenza.

96. Non può il senato adunarsi se non in forza di lettere di convocazione spedite per ordine del re dal ministro incaricatone.

97. Ad ogni sessione del parlamento, e prima del giorno destinato dalle lettere di convocazione, il re nomina un presidente, ed un vice presidente del senato.

TITOLO X.

Del consiglio de' notabili.

98. Il consiglio de' notabili si compone di deputati
Delle provincie,
Delle città,
Del commercio,
Dell'università di Napoli,
Delle corti d'appello del regno.

99. Niuno potrà scegliersi deputato delle provincie, o delle città se non abbia l' età di anni 30, e se non paghi una contribuzione diretta di ducati quaranta almeno, o non sia figlio di genitori che paghino tale contribuzione. A quest'ef-

fetto in ogni distretto ed in ogni città, aventi diritto di deputazione, si formerà prima della scelta una lista di eleggibili.

100. Nella formazione di questa lista in ogni distretto, si avrà non solo riguardo alla contribuzione che ogni contribuente paga nel distretto di suo domicilio, ma benanche a quella di cui giustificherà essere caricato in altri distretti.

101. Niuno potrà essere portato sulla lista degli eleggibili, se non di quel distretto, e di quelle città, in cui abbia dichiarato il suo domicilio di diritto.

102. Nell'epoche che saranno determinate dal re, i sindaci di ogni distretto insieme con un elettore specialmente nominato da ogni comune, si riuniranno nella città capo luogo del distretto, e sotto la presidenza del sindaco di questa nomineranno alla maggiorità assoluta di voci due deputati, l'uno de' quali dovrà essere necessariamente scelto fra gli eleggibili del distretto e l'altro indifferentemente tra questi, o tra gli eleggibili di altri distretti e città delle provincie. Nomineranno altresì, e colle medesime condizioni, due supplenti.

103. I sindaci che non potranno intervenire all' assemblea del distretto, vi saranno suppliti dal loro aggiunto, o dal più antico membro del decurionato, che non si trovi impedito.

104. Ogni città del regno capo luogo di provincia, o la di cui popolazione sorpassi 14,000 abitanti, nominerà un deputato.

105. La città di Napoli ne nomina sei.

106. Questa nomina si farà in Napoli nella forma seguente, alla presenza del consiglio municipale. Tra i contribuenti che avendo giustificato di pagare quaranta ducati di contribuzione, si trovino portati sulla lista degli eleggibili della città, si tireranno primieramente a sorte 60 nomi di cittadini domiciliati nella città medesima. Riunitisi indi questi nel giorno e senza separarsi, nomineranno alla maggiorità assoluta di voci sei candidati, niuno de' quali potrà prendersi fra i 60 elettori.

107. Nel giorno seguente a questa nomina, si tireranno

dalla stessa urna, contenente i nomi di tutti gli eleggibili, altri 60 nomi, ed i nuovi 60 elettori nomineranno altri sei candidati.

Niuno de' nuovi elettori potrà essere compreso in questa nomina, ma potranno bensì comprendervisi quelli del giorno innanzi.

108. Nel dì consecutivo sotto la presidenza del sindaco, alla presenza del corpo municipale e di 120 elettori, si metteranno in un'urna separata i sei nomi risultanti da ciascuna elezione; tre di essi verranno estratti da ogni urna, ed i sei candidati che indicheranno, saranno i deputati della città.

109. Dopo questa operazione, i nomi restanti nelle due urne verranno messi in una sola, ed estratti successivamente: l'ordine col quale usciranno, determinerà quello col quale i sei candidati saranno chiamati come supplenti al rimpiazzo dei deputati della città in caso di loro morte, o perentorio impedimento.

110. Le formalità medesime si osserveranno nelle altre città del regno, ove ogni corpo di 60 elettori nominerà un solo candidato. I due nomi saranno posti in un'urna medesima, e la sorte indicherà il deputato della città che avrà per supplente l'altro candidato.

111. Se in una città non trovansi 200 contribuenti che paghino ducati quaranta di contribuzione, i cento venti elettori saranno estratti a sorte tra i 240 contribuenti che pagano nella città medesima la contribuzione maggiore.

112. Ogni elettore indicato dalla sorte, che non si presenti all'ora stabilita per l'elezione, verrà rimpiazzato da un altro cittadino, il di cui nome si estrarrà dall'urna in presenza degli elettori riuniti, nè quello potrà nominarsi candidato, qualunque causa lo abbia impedito di presentarsi.

113. I deputati al consiglio de' notabili saranno eletti per cinque anni, ed in ogni anno rimpiazzati per la quinta parte.

114. Cinque serie di rimpiazzi saranno determinate dal re,

e la sorte regola tali serie.

115. Se usando del suo privilegio il re scioglie il consiglio de' notabili, l'ordine delle serie dovrà nuovamente regolarsi dalla sorte, in conformità dell'articolo precedente.

116. Il commercio del regno avrà cinque deputati al consiglio dei notabili. Saranno essi scelti da un collegio di 100 negozianti del regno, nominati a vita dal re, su di una doppia lista presentata dalla camera di commercio di Napoli.

117. L'università di Napoli nominerà due deputati alla maggiorità assoluta delle voci dei membri che la compongono.

118. Ogni corte d'appello del regno nominerà un deputato preso fuori dal suo seno, ed alla maggiorità delle voci de' suoi membri, compresi i procuratori generali, ed i loro sostituti. In caso di parità tra due concorrenti, verrà preferito chi abbia più anni. In eguaglianza di anni deciderà la sorte.

119. Per essere deputato a nomina del commercio, dell'università, e delle corti di appello, basta di essere cittadino originario del regno, ed in età di anni 30.

120. I deputati del consiglio de' notabili possono ritenere gli impieghi che occupano al momento della loro nomina. Ognuno però di essi, che durante il suo esercizio quinquennale accetti un impiego od una pensione dal governo, cessa nell'istante di far parte della camera, e vi è rimpiazzato dal suo supplente.

121. Nel cominciamento di ogni sessione il consiglio de' notabili nomina cinque candidati, tra' quali il re designa un presidente ed un vice-presidente della camera.

TITOLO XI.

Disposizioni comuni alle due Camere.

122. Il Senato ed il consiglio de'notabili concorrono ugual-

mente alla formazione delle leggi, nel modo che si stabilisce in appresso.

123. Le due camere debbono riunirsi in ogni anno. Esse verranno sempre convocate, aggiornate, e prorogate in un medesimo tempo.

124. Qualunque riunione delle due camere, o di una tra esse, senza convocazione, o dopo l'aggiornamento, o la prorogazione del re, o dopo lo scioglimento del consiglio de' notabili, verrà considerata e trattata come un atto flagrante di ribellione contro la costituzione dello Stato.

125. L' apertura e la chiusura della sessione del Parlamento si fa dal re, o da una delegazione regale al senato, in cui chiamasi ad intervenire il consiglio de' notabili.

126. Le formalità da osservarsi nel ricevimento del re, o della delegazione regale al Parlamento, vengono regolate dal re medesimo.

127. Tutte le comunicazioni necessarie tra le due camere ed il governo, hanno luogo per mezzo di un ministro che n' è specialmente incaricato.

128. Nella morte del re, il Parlamento è prorogato per dritto; nè l'una nè l'altra camera possono più riunirsi, senza una convocazione del nuovo sovrano, o della reggenza in caso di minorità.

129. I membri delle due camere sono inviolabili per tutto ciò che riguarda gli atti delle loro attribuzioni. Non possono essi inquisirsi giammai sotto qualunque titolo o pretesto, per le opinioni, o per i voti che abbiano emessi.

130. I membri del senato o del consiglio de' notabili non possono venire arrestati durante la sessione del Parlamento, senza l'autorizzazione della camera, cui appartengono, o nel caso di flagrante violenza.

131. Se un membro del senato o del consiglio de' notabili viene arrestato nel caso previsto coll'articolo antecedente, dovrà porsi a disposizione della camera di cui è membro, entro lo spazio di 24 ore.

132. Ciascuna delle due camere esercita la polizia nelle

sale delle sue sedute e nel recinto che ne dipende. Può in conseguenza pronunciare contro i proprii membri, o altri individui che ne abbiano turbato l'ordine, una punizione non eccedente un mese di prigionia, salvo il rinvio del prevenuto ai tribunali, se vi abbia luogo, quando siasi incorso in pene più gravi indipendentemente da quella pronunziata dalla camera.

133. Le due camere si dividono in commissioni per l'esame delle materie loro sottoposte dal re.

134. Alcuna camera può supplicare di prendere in considerazione oggetti legislativi o amministrativi, o anche affari particolari, che si riferiscono ad interessi pubblici, come il mantenimento della libertà individuale e del diritto di proprietà o di ogni altro diritto garantito dalla costituzione, e dalle leggi. Ma su tali oggetti non possono le camere farsi tra loro alcuna comunicazione, nè prendere l'iniziativa per la redazione di alcun progetto di legge, o di regolamento.

135. Le due camere hanno la facoltà di ricevere petizioni e d'interpellare testimonii sui fatti che stimeranno a proposito di verificare; affinchè sempre possano col loro intervento proteggere i diritti di ogni cittadino.

136. Le petizioni ad ambe le camere debbono farsi per iscritto, ed i petizionari non possono in caso alcuno essere intesi nè al senato nè al consiglio de'notabili, sia personalmente sia col mezzo d'incaricati.

137. I testimonii non possono rispondere se non sulle domande di fatto che loro dirigonsi, e che saranno prima determinate nella camera. Nè il presidente, nè membro alcuno possono aggiungere nulla a tali domande, nè i testimonii parlare più di una volta su ciascuna di esse.

Le loro deliberazioni verranno redatte in iscritto alla loro presenza e contrassegnate da loro.

138. Ciascuna camera ha un segretario, redattore e conservatore nominato dalla medesima. Egli è risponsabile del registro de'processi verbali, e ne ha la custodia sotto la vigilanza del presidente.

Il numero e le funzioni degli altri uffiziali ed impiegati necessarii in ciascuna camera verrà determinato dal re sulla proposta de' presidenti.

139. Le sedute delle due camere sono pubbliche, ma la dimanda di un terzo de'membri presenti sarà bastante perchè ciascuna camera si formi in comitato secreto.

Similmente dovranno le camere deferire ad ogni invito del re per la discussione in comitato segreto di affari che non converrebbe discutere altrimenti, salvo di render pubbliche le loro deliberazioni quando alla maggioranza di oltre due terzi credono che possa farsi senza inconvenienti.

TITOLO XII.

Delle leggi e degli atti del Parlamento.

140. La proposizione delle leggi e di tutti gli atti che debbono per loro natura discutersi nelle due camere del Parlamento appartiene al re.

141. La proposizione della legge annua sulle finanze, ed ogni proposizione di legge o atto concernente le contribuzioni pubbliche vengono prima comunicate al consiglio dei notabili nè passano al senato che dopo la deliberazione di quello.

142. Le proposizioni di legge o atti, sia di ogni altra materia, possono, a grado del re, portarsi prima al senato, od al consiglio de'notabili.

143. Tutte le leggi esistenti e contrarie alla presente costituzione rimanendo in vigore, il re farà attendere alla revisione de'diversi rami di legislazione affine di perfezionarli, coordinarli, metterli in armonia tra loro in modo da formare nelle parti e nel tutto un corpo compiuto e regolare di leggi.

Questo lavoro verrà presentato alla deliberazione del Parlamento.

144. I progetti di legge da presentarsi al Parlamento, ver-

ranno tutti preparati e discussi alla presenza del re, quando egli lo stimi a proposito, mediante una commissione di ministri e di consiglieri formata a suo piacimento, o mediante l'intiero consiglio di Stato. Allorquando il re approverà i progetti sottomessigli e stimerà che possano discutersi al Parlamento, egli ne ordinerà l'invio ad una delle due camere colla formola seguente:

« Rinviato al Senato (o al Consiglio de'notabili) per essere esaminato dal Parlamento. »

145. I progetti di legge potranno rimettersi al Parlamento, o con un semplice dispaccio del ministro incaricatone, diretto al presidente della camera, cui il re ne ordina il rinvio, o per mezzo di commissari specialmente delegati dal re a quest'effetto, e de'quali il ministro avrà annunciata la missione.

146. I commissari nominati esporranno alla camera i motivi de'progetti che recano. Avranno la facoltà di assistere, e prender parte alle discussioni nell'una e nell'altra camera, ed a quest'effetto il presidente ne farà loro conoscere il giorno destinato. Non avranno però in caso alcuno voce deliberativa.

147. Allorchè un progetto è rimesso al Parlamento, la camera che lo riceve ne fa subito il rinvio ad una delle commissioni indicate nell'art. 133, nè può aprirsene la discussione, chè sul rapporto della commissione medesima.

148. Approvato da una camera il progetto ricevuto, il presidente lo trasmette al presidente dell'altra, e ne previene il ministro.

149. La camera cui il progetto è stato trasmesso, lo rinvia come la prima, ad una delle commissioni menzionate nell'art. 133, e sul di lei rapporto ne apre la discussione.

150. Insorgendo obbiezioni al Parlamento sui progetti presentativi per ordine del re, o proponendosi delle modificazioni, le commissioni, se ve ne sono, o i consiglieri che hanno presentati i progetti, possono sull'autorizzazione del re concertarsi colle commissioni di ambo le camere, affine di appianare le difficoltà, e di concorrere ad una redazione, che secondi le vedute del re e del Parlamento.

151. Il re può in ogni tempo richiamare i progetti che ha fatto rimettere al Parlamento, o per modificarli o per sopprimerli se lo stima a proposito.

152. Allorchè un progetto ha ricevuto l'approvazione delle due camere, il presidente di quella che lo ha esaminato in ultimo luogo, ne dirige al ministro una spedizione certificata e munita del suggello della camera. Ne dirige al tempo stesso una simile al presidente dell'altra camera, che ne ordina il deposito agli archivi.

153. I progetti discussi ed adottati dalle due camere, non ottengono forza di legge, se non in quanto vengono promulgati dal re.

154. La formola della promulgazione delle leggi è così concepita:

« .... Per la grazia di Dio, e per la Costituzione dello Stato, re di Napoli: Abbiamo proclamato e proclamiamo come legge dello Stato le seguenti disposizioni, esaminate sulla nostra proposizione nelle due camere del Parlamento; cioè: nel senato il giorno..... e nel consiglio de' notabili il giorno.....» *nominando sempre in primo luogo quella delle due camere che avrà deliberata la prima.*

155. Ogni progetto adottato dalle due camere, e non promulgato dal re nello spazio di 30 giorni consecutivi a quello, in cui il presidente della camera ultima a discuterlo, ne fece la comunicazione al ministro, non può più acquistar forza di legge, se non dopo essere di nuovo rinviato al Parlamento, e discussovi con tutte le solennità richieste.

TITOLO XIII.

Del potere giudiziario.

156. L'applicazione delle leggi nelle cause civili e criminali appartiene esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario, secondo le giurisdizioni determinate dalla legge.

157. La corte di cassazione sarà conservata.

158. I magistrati dell'ordine giudiziario non possono essere destituiti, se non in vigore di un giudizio, reso nelle forme prescritte dalla legge.

159. Non possono essere sospesi, se non a cagione di una accusa. legalmente intentata ed ammessa.

160. Nulla viene innovato relativamente ai giudici di pace.

161. I corpi giudiziari non possono deliberare, che sui fatti contenziosi loro sottomessi. È ad essi vietato di fare regolamento alcuno, o di emettere sotto qualsiasi forma alcun avviso interpretativo della legge, la di cui applicazione possa estendersi ad altre quistioni, oltre quelle il di cui giudizio fu loro commesso.

162. Tutti i cittadini dello Stato, sia in materia criminale sia in civile, sono egualmente sottomessi alle stesse giurisdizioni, senza eccezione, nè privilegio.

163. Niuno potrà essere sottratto a' suoi giudici naturali. Resta quindi vietata ogni commissione straordinaria per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

164. Tutte le corti speciali resteranno disciolte al pubblicarsi di questa costituzione. Non potrà giammai stabilirsene alcuna, se non in forza di una legge speciale.

165. Cogli articoli precedenti nulla s'intende innovato quanto alle giurisdizioni militari.

166. La pena della confisca de'beni rimane abolita.

167. Contando al più tardi dall'anno 1816 l'ordine delle procedure criminali sarà regolato in guisa, che si pronunzi sulle quistioni di fatto da'magistrati delle corti competenti, e da un numero eguale di *giurì* non magistrati. I soli giudici applicheranno la legge.

TITOLO XIV.

Delle amministrazioni provinciali.

168. Ogni provincia essendo capace di stabilimenti di rendite d'interesse che le sono propri, e che non dipendono da

quelli appartenenti allo stato in corpo, o al corpo dello stato, avrà un procuratore Sindaco, specialmente incaricato d' invigilarvi.

169. Questo procuratore Sindaco verrà nominato dal re per cinque anni sulla presentazione di tre candidati, fatte dal corpo elettorale de' Sindaci, ed elettori speciali, allorchè si riuniranno per l'elezione al consiglio de' notabili. Potrà egli essere continuato nelle sue funzioni finchè il suo nome venga riprodotto tra quei candidati che presenterà il corpo elettorale.

170. Il procuratore sindaco sarà membro aggiunto del consiglio d'intendenza, e del consiglio provinciale.

171. Egli farà presso l'intendente tutte le istanze necessarie al compimento delle misure proposte dal consiglio di provincia, che abbia ottenuta l'approvazione del governo.

172. Egli farà il controllo di tutti gli introiti ed esiti provinciali propriamente detti, come di quelli degli stabilimenti della provincia.

173. I fondi appartenenti a ciascuna provincia, o a' suoi stabilimenti, non potranno sotto qualunque pretesto distrarsi dalla destinazione avuta, e se ne renderà ogni anno un conto particolare.

TITOLO XV.

Delle amministrazioni comunali.

174. Dovendo i sindaci concorrere cogli elettori speciali d'ogni comune nelle elezioni de' deputati delle provincie al consiglio de' notabili, la nomina de' sindaci dovrà emanare da cittadini della comune ch' essi rappresenteranno in qualità di elettori.

175. In conformità del disposto nell' articolo precedente, gli abitanti di ogni comune riuniti in parlamento generale, secondo le antiche prammatiche ed usi del regno, nomineranno il decurionato della comune, ed il decurionato farà la

nomina del sindaco, salvo l'approvazione del governo, che non potrà negarsi senza motivo. Le funzioni de' decurioni e de' sindaci dureranno 5 anni.

176. I Parlamenti generali delle comuni, all'epoca di riunirsi per la nomina de' decurioni, designeranno prima di tutto i loro elettori speciali, di cui si è parlato all'art. 140. Questi elettori potranno in un tempo esser membri de' decurionati qualora trovinsi destinati a tali funzioni dai voto de' Parlamenti comunali.

177. Le rendite comunali di ogni specie saranno esclusivamente applicate alle spese che i Parlamenti generali delle comuni, o i decurionati abbiano avuto in voto, ed il governo abbia approvato. Non potranno esse distrarsi da tale destinazione.

TITOLO XVI.

Disposizioni generali.

178. La carriera dei pubblici impieghi è aperta ad ogni napoletano senza distinzione alcuna.

179. I pubblici impieghi non possono conferirsi nel regno che ad individui napoletani.

180. La legge determina le condizioni necessarie, perchè un estraneo possa essere naturalizzato e godere i diritti di cittadino napoletano.

181. In qualunque epoca siasi la naturalizzazione ricevuta o possa ottenersi, non vi è caso in cui renda un estraneo ammissibile al Senato, o al consiglio de' notabili, nè agli impieghi di ministro, e di grande ufficiale della corona, dovendo tali impieghi appartenere in ogni tempo ai napoletani d'origine.

182. Alla disposizione contenuta nell'articolo precedente non potrà mai farsi alcuna eccezione, se non per eminenti servigi militari, e per un atto proposto dal re al Parlamento, discusso ed ammesso nelle sue Camere.

183. Nel regno di Napoli ogni cittadino ha diritto di far stampare e pubblicare le sue opinioni, salvo le disposizioni legislative, destinate a prevenire o reprimere gli abusi di tale libertà. Queste disposizioni verranno proposte dal re al primo Parlamento riunito costituzionalmente.

184. Il diritto di proprietà è inviolabile. Niuno può essere privato di quello che possiede a giusto titolo se non a motivo di utilità pubblica, dichiarata dal governo, e per mezzo di una giusta e precedente indennità.

185. Il debito pubblico è garantito, ed il pagamento delle rendite inscritte al gran libro a pro de' creditori dello stato, sarà sempre la prima e la più urgente spesa, cui il tesoro reale dovrà provvedere.

186. Tutte le alienazioni fatte dal governo in qualunque tempo, ed a qualunque titolo, sono irrevocabili.

187. Niuna alienazione di demanio, o di ogni altra proprietà dello stato, potrà in avvenire aver luogo, se non in virtù di una legge, e colle formalità che la legge avrà prescritte.

188. Il Parlamento verrà indispensabilmente convocato nel corso dell'anno presente, affine di deliberare sulla legge delle finanze per l'anno 1816.

Data dal nostro quartiere generale

Rimini, 30 marzo 1815.

Firmato: Gioachino Napoleone.

Da parte del re, il ministro segr. di Stato

Firmato: Conte di Mosbourg.

Pubblicata in Napoli, il 18 maggio 1815.

FERDINANDO PRIMO

Per la grazia di Dio e per la costituzione della monarchia Re del regno delle Due Sicilie, Re di Gerusalemme, ecc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. ecc. Gran principe ereditario di Toscana, ecc. ecc. ecc.

SAPPIATE

Che il Parlamento del regno delle Due Sicilie ha decretato le modificazioni alla costituzione politica delle Spagne per adattarla alla monarchia delle Due Sicilie.

Nel nome di Dio onnipotente Padre, Figliuolo e Spirito Santo, autore e supremo legislatore della società.

In conseguenza degli atti de' 7 e de' 22 luglio 1820. co' quali fu adottata la costituzione politica della monarchia spagnuola con le modificazioni (salve le basi che la rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederebbe di proporre per adattarla alle circostanze particolari del regno delle Due Sicilie, il Parlamento nazionale essendosi di ciò occupato col più maturo e scrupoloso esame; ed avendo indagato tuttociò che fa d'uopo a soddisfare il grande oggetto di promuovere la gloria, la prosperità ed il bene di tutta la nazione; decreta modificata, come segue, la costituzione politica per lo buon governo e per la retta amministrazion dello Stato.

TITOLO PRIMO

DELLA NAZIONE E DE' NAZIONALI DELLE DUE SICILIE.

CAPITOLO PRIMO

Della nazione delle Due Sicilie.

Art. 1. La nazione del regno delle Due Sicilie è la unione di tutte le popolazioni che la compongono.

2. La nazione delle Due Sicilie è libera ed indipendente. Essa non è nè può essere il patrimonio di alcuna famiglia o di alcuna persona.

3. La sovranità risiede essenzialmente nella nazione: e perciò a questa appartiene il diritto esclusivo di stabilir le sue leggi fondamentali.

4. La nazione è nell'obbligo di conservare e proteggere con le leggi savie e giuste la libertà civile, la proprietà, o gli altri legittimi dritti di tutti gli individui che la compongono.

CAPITOLO II.

De' nazionali del regno delle Due Sicilie.

Art. 5. Sono nazionali del regno delle Due Sicilie:

I. Tutti gli uomini nati e domiciliati nel regno medesimo figli di essi;

II. Gli stranieri che dal parlamento abbiano ottenuto il decreto di nazionalità;

III. Coloro che senza questo decreto contino dieci anni di domicilio, a termini della legge, in quasivoglia luogo appartenente alla monarchia.

6. L'amor della patria è uno de' principali doveri di tutti nazionali del regno delle Due Sicilie, e parimenti l'esser giusti e benefici.

7. Ogni nazionale delle Due Sicilie è tenuto di esser fedele alla costituzione, di ubbidire alle leggi, e di rispettare le autorità costituite.

8. Ogni nazionale delle Due Sicilie senza alcuna distinzione è parimente obbligato a contribuire in proporzion de'suoi averi alle spese dello Stato.

9. Ogni nazionale delle Due Sicilie è anche nel dovere di difender la patria con le armi, quando vi sia chiamato dalla legge.

TITOLO II.

DEL TERRITORIO DELLE DUE SICILIE, DELLA SUA RELIGIONE, DEL SUO GOVERNO E DE' SUOI CITTADINI.

CAPITOLO PRIMO

Del territorio delle Due Sicilie.

Art. 10. Il territorio del regno delle Due Sicilie comprende nella Penisola le seguenti provincie:

I. Provincia di Napoli;
II. Campania con le isole Ponzie (Terra di Lavoro);
III. Marsia (seconda di Abruzzo ultra);
IV. Pretunziana (prima di Abruzzo ultra);
V. Frentania (Abruzzo citra);
VI. Sannio (Molise);
VII. Daunia con le isole di Tremiti (capitanata);
VIII. Peucezia (terra di Bari);
IX. Salento (terra di Otranto);
X. Lucania orientale (Basilicata);
XI. Irpino (principato ultra);
XII. Lucania occidentale (principato citra);
XIII. Calabria Cosentina (Calabria citra);
XIV. Calabria Brezia (seconda di Calabria ultra);
XV. Calabria Reggina (prima di Calabria ultra);

Nell' isola poi di Sicilia la

XVI. Provincia di Messina;
XVII. Provincia di Catania;
XVIII. Provincia di Siracusa;
XIX. Provincia di Caltanissetta;
XX. Provincia di Girgenti;
XXI. Provincia di Trapani;
XXII. Provincia di Palermo.

11. Con altra legge costituzionale potrà fissarsi una divisione più convenevole del territorio delle Due Sicilie, subito che le circostanze politiche della nazione il permettano.

CAPITOLO II.

Della religione.

Art. 12. La religione della nazione del regno delle Due Sicilie è, e sarà perpetuamente la cattolica, apostolica e romana, unica vera, senza permettersene alcun' altra nel regno.

CAPITOLO III.

Del governo.

Art. 13. L'oggetto del governo è la felicità della nazione; non essendo altro lo scopo di ogni politica società, che il ben essere di tutti gli individui che la compongono.

14. Il governo della nazione del regno delle Due Sicilie è una moderata monarchia ereditaria.

15. La potestà di far le leggi risiede nel Parlamento col re.

16. La potestà di far eseguire le leggi risiede nel re (1).

17. La potestà di applicare le leggi alle cause civili e criminali risiede ne' tribunali fissati dalla legge.

(1) Art. 163.

CAPITOLO IV.

De'cittadini delle Due Sicilie.

Art. 18. Son cittadini quelli che per parte di padre traggono origine dai dominii del regno della Due Sicilie, e che sono domiciliati in qual si voglia luogo degli stessi dominii.

19. È parimente cittadino lo straniero, che godendo dei dritti di nazionalità, ottenga dal Parlamento il decreto speciale di cittadino (1).

20. Perchè uno straniero possa conseguire dal Parlamento il decreto di cittadinanza, dovrà avere per moglie una nazionale premorta; o esser benemerito di aver portata, o stabilita nel regno delle Due Sicilie qualche industria, o invenzione importante; o possedervi beni stabili, per cui paghi una contribuzione diretta, ed esservi insieme domiciliato; o esercitare il commercio con un capitale di sua proprietà e di considerazione, a giudizio del Parlamento; o aver reso dei servigi segnalati per lo bene e per la difesa della nazione.

21. Son parimente cittadini i figli legittimi degli stranieri domiciliati nel regno delle Due Sicilie, i quali oltre di esser nati nei dominii del regno medesimo non ne sieno usciti senza permesso del governo, contino di età 21 anni compiti, sieno domiciliati in alcun luogo degli stessi dominii, ed ivi esercitino qualche professione, uffizio o industria utile.

22. Quelli soltanto che sieno cittadini del regno delle Due Sicilie, potranno eleggere, o essere eletti per gli impieghi municipali ne'casi preveduti dalla legge (2).

23. La qualità di cittadino del regno delle Due Sicilie si perde:

I. Per nazionalità acquistata in paese straniero;

II. Per accettazione d'impieghi di altro governo;

(1) Vedi le limitazioni degli articoli 89, 183, 213 e 221.
(2) Articoli 303, 305.

III. Per effetto di decisione irrevocabile, con la quale si imponga pena afflittiva per misfatto, tranne il caso di esser nuovamente abilitato;

IV. Per avere risieduto cinque anni consecutivi fuori del territorio del regno delle Due Sicilie senza commissione o permesso del governo.

24. L'esercizio dei medesimi diritti si sospende

I. Per interdizione giudiziaria in conseguenza d'incapacità fisica o morale;

II. Per la circostanza di essere debitore fallito; come pure per causa di debito contratto in uffizio verso il pubblico tesoro;

III. Per la condizione di servo domestico;

IV. Per mancanza d'impiego, uffizio, o di mezzi conosciuti di sussistenza:

V. Per essere sotto processo criminale o correzionale con la spedizione di mandato di arresto;

VI. Dopo l'anno 1830, coloro che vorranno per la prima volta entrare nell'esercizio de' dritti di cittadino, dovranno saper leggere e scrivere.

25. I diritti di cittadinanza possonsi perdere o sospendere, per le sole ragioni additate nei due articoli precedenti, e non per altre.

TITOLO III.

DEL PARLAMENTO.

CAPITOLO PRIMO

Della formazione del Parlamento.

26. Il parlamento è il complesso di tutti i deputati, che rappresentano la nazione, e che son nominati da' suoi cittadini nel modo che sarà detto in appresso.

27. La base della rappresentanza nazionale è la popolazione

composta da' nazionali del regno delle Due Sicilie, i quali per linea di padre sieno originari de' dominii della monarchia, da coloro che abbiano ottenuto diploma di nazionalità dal parlamento, e dagli altri compresi nell'art. 21.

28. Per lo computo della popolazione de' dominii delle Due Sicilie si adoprerà l'ultimo censimento che precede la elezione.

29. Per ogni cinquantamila anime di popolazione composta a' termini dell'articolo 27, vi sarà un deputato al parlamento.

30. Numerata la popolazione delle differenti provincie, se in alcuna di queste risulti un eccesso al di là di venticinque mila anime, si eleggerà un altro deputato, come se un tal numero fosse di cinquanta mila: e quando l'additato eccesso non superi i venticinque mila, non se ne terrà conto alcuno.

CAPITOLO II.

Della nomina de' deputati al Parlamento.

31. Per la nomina de' deputati si convocheranno le assemblee elettive di parrocchia, di circondario elettorale, e di provincia. I circondari elettorali saranno determinati con una particolar legge.

32. In tutte queste assemblee nessun cittadino potrà presentarsi armato.

CAPITOLO III.

Delle assemblee elettive di parrocchia.

Art. 33. Le assemblee elettive di parrocchia si comporranno da tutti i cittadini domiciliati e residenti nel territorio rispettivo, compresi gli ecclesiastici secolari.

34. Queste assemblee si convocheranno sempre nella prima

domenica del mese di settembre dell'anno precedente a quello della convocazione del parlamento.

35. Quindici giorni prima della convocazione delle assemblee parrocchiali saranno pubblicate ed affisse in ordine alfabetico le liste di tutti i cittadini votanti: tali liste saranno formate dal parroco e dal sindaco.

36. Nelle assemblee di parrocchia si nominerà un elettore parrocchiale per ogni duecento cittadini ivi domiciliati.

37. Quando il numero dei cittadini della parrocchia ecceda quello di trecento, sebbene non giunga a quattrocento, si nomineranno due elettori. Quando ecceda il numero di cinquecento, sebbene non giunga a seicento, ne saranno nominati tre, e così progressivamente.

38. Nelle parrocchie ove il numero de'cittadini non ascende a dugento ma a cento cinquanta almeno, si nominerà un elettore. Nelle parrocchie, ove non si abbia questo numero, i cittadini votanti si riuniranno a quelli dell'altra immediata, e tutti riuniti nomineranno l'elettore o gli elettori in proporzione del numero che risulta dalla loro unione.

39. L'assemblea parrocchiale eleggerà a pluralità di voti undici compromessari: ed essi nomineranno un elettore parrocchiale. In caso di parità, dovrà decider la sorte.

40. Quando nell'assemblea parrocchiale dovranno farsi due elettori parrocchiali, si nomineranno preventivamente ventuno compromessari. Quando il numero degli elettori fosse di tre, quello dei compromessari sarà di trentuno.

41. Quando il numero degli elettori dovesse essere al di là di tre, l'assemblea parrocchiale sarà divisa in sezioni; ognuna di seicento cittadini.

In quanto al numero che potrebbe restare, se questo giunga a centocinquanta, formerà una sezione separata: in altro caso i cittadini saranno divisi per le altre sezioni: e perciò una parrocchia che non avesse settecento cinquanta cittadini, non sarebbe divisa in sezioni. La divisione sarà fatta dal sindaco e dal parroco, secondo l'ordine alfabetico de'cognomi: e quando vi fossero molti cognomi simili, la divisione

composta da' nazionali del regno delle Due Sicilie, i quali per linea di padre sieno originari de' dominii della monarchia, da coloro che abbiano ottenuto diploma di nazionalità dal parlamento, e dagli altri compresi nell'art. 21.

28. Per lo computo della popolazione de' dominii delle Due Sicilie si adoprerà l'ultimo censimento che precede la elezione.

29. Per ogni cinquantamila anime di popolazione composta a' termini dell'articolo 27, vi sarà un deputato al parlamento.

30. Numerata la popolazione delle differenti provincie, se in alcuna di queste risulti un eccesso al di là di venticinque mila anime, si eleggerà un altro deputato, come se un tal numero fosse di cinquanta mila: e quando l'additato eccesso non superi i venticinque mila, non se ne terrà conto alcuno.

CAPITOLO II.

Della nomina de' deputati al Parlamento.

31. Per la nomina de' deputati si convocheranno le assemblee elettive di parrocchia, di circondario elettorale, e di provincia. I circondari elettorali saranno determinati con una particolar legge.

32. In tutte queste assemblee nessun cittadino potrà presentarsi armato.

CAPITOLO III.

Delle assemblee elettive di parrocchia.

Art. 33. Le assemblee elettive di parrocchia si comporranno da tutti i cittadini domiciliati e residenti nel territorio rispettivo, compresi gli ecclesiastici secolari.

34. Queste assemblee si convocheranno sempre nella prima

domenica del mese di settembre dell'anno precedente a quello della convocazione del parlamento.

35. Quindici giorni prima della convocazione delle assemblee parrocchiali saranno pubblicate ed affisse in ordine alfabetico le liste di tutti i cittadini votanti: tali liste saranno formate dal parroco e dal sindaco.

36. Nelle assemblee di parrocchia si nominerà un elettore parrocchiale per ogni duecento cittadini ivi domiciliati.

37. Quando il numero dei cittadini della parrocchia ecceda quello di trecento, sebbene non giunga a quattrocento, si nomineranno due elettori. Quando ecceda il numero di cinquecento, sebbene non giunga a seicento, ne saranno nominati tre, e così progressivamente.

38. Nelle parrocchie ove il numero de'cittadini non ascende a dugento ma a cento cinquanta almeno, si nominerà un elettore. Nelle parrocchie, ove non si abbia questo numero, i cittadini votanti si riuniranno a quelli dell' altra immediata, e tutti riuniti nomineranno l' elettore o gli elettori in proporzione del numero che risulta dalla loro unione.

39. L' assemblea parrocchiale eleggerà a pluralità di voti undici compromessari: ed essi nomineranno un elettore parrocchiale. In caso di parità, dovrà decider la sorte.

40. Quando nell'assemblea parrocchiale dovranno farsi due elettori parrocchiali, si nomineranno preventivamente ventuno compromessari. Quando il numero degli elettori fosse di tre, quello dei compromessari sarà di trentuno.

41. Quando il numero degli elettori dovesse essere al di là di tre, l'assemblea parrocchiale sarà divisa in sezioni; ognuna di seicento cittadini.

In quanto al numero che potrebbe restare, se questo giunga a centocinquanta, formerà una sezione separata: in altro caso i cittadini saranno divisi per le altre sezioni: e perciò una parrocchia che non avesse settecento cinquanta cittadini, non sarebbe divisa in sezioni. La divisione sarà fatta dal sindaco e dal parroco, secondo l'ordine alfabetico de'cognomi: e quando vi fossero molti cognomi simili, la divisione

avrà luogo anche coll'ordine alfabetico de'nomi apposti a canto a'cognomi simili.

42. Per le piccole parrocchie, i di cui cittadini ascendono a venti, sarà nominato un compromessario. Se la parrocchia ne è da trenta a quaranta, si nomineranno due compromessari, e così progressivamente. La parrocchia che ne avesse meno di venti, si riunirà alla più vicina per la elezione de'compromessari.

43. I compromessari delle parrocchie delle piccole popolazioni eletti nel modo espresso si riuniranno nel luogo più opportuno: e quando il numero montasse ad undici o almeno a nove, nomineranno un elettore parrocchiale. Se il numero dei compromessari montasse a 21 o almeno a diciassette, nomineranno due elettori parrocchiali. Quando il numero de' compromessari montasse a 31, e se ne riunissero almeno venticinque, nomineranno tre elettori.

44. Per esser nominato elettore parrocchiale si richiede la qualità di cittadino, la età di 25 anni compiti, e l'esser domiciliato e residente nella parrocchia.

45. Le assemblee parrocchiali saranno presedute dal sindaco del comune, ove si congreghino, e dovrà assistervi anche il parroco per maggior solennità dell'atto. Se in un istesso luogo per ragion del numero delle sue parrocchie dovessero congregarsi due o più assemblee, una di queste sarà presieduta dal sindaco, e le altre dal giudice o giudici municipali, dagli eletti e decurioni scelti a sorte: tal sistema sarà osservato, quando una stessa parrocchia sarà divisa in più sezioni, e vi assisterà un sacerdote destinato dal parroco, se pur questo ultimo non ha un sostituto di dritto.

46. Giunta l'ora della riunione, che seguirà nelle case comunali o ne' luoghi a ciò destinati, i cittadini votanti insieme riuniti passeranno col di loro presidente, o coi presidenti delle sezioni, alla parrocchia. Ivi sarà celebrata la solenne messa dello *Spirito Santo* dal parroco: questi pronunzierà un discorso analogo alla circostanza.

47. Terminata la messa, ritorneranno al luogo, donde par-

tirono: e le sezioni, quando ve ne fossero. si divideranno per i luoghi loro destinati. Si aprirà l'assemblea col nominare fra i cittadini presenti due scrutinatori ed un segretario. La elezione si farà a pluralità relativa di voti.

In questa operazione preparatoria faranno da scrutinatori i due più anziani, e da segretario uno dei più giovani dell'assemblea, a giudizio del presidente. Il tutto si farà a porte aperte.

48. Dopo di ciò domanderà il presidente, se alcuno dei cittadini avesse da esporre doglianza alcuna di subornazione o corruzione eseguita, perchè la elezione ricadesse su qualche determinata persona: e quando ciò fosse, dovrà farsene pubblico processo verbale. Risultando certa l'accusa, saranno i delinquenti privati di voce attiva e passiva: e risultando calunniosa, soffriranno i calunniatori la stessa pena. Di tal giudizio non si ammetterà gravame.

49. Se sorgessero dubbi sopra alcun de' presenti in quanto al concorrere in lui le qualità richieste per votare, la stessa assemblea pronunzierà all' istante ciò che ne pensa. Le sue decisioni si eseguiranno senza gravame per questa sola volta e per questo solo effetto.

50. Si procederà quindi alla nomina dei compromessari. A tal uopo ogni cittadino si avvicinerà alla tavola, presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario, e nominerà un numero di persone eguale a quello de' compromessari da eleggersi. Il segretario formerà un elenco de' nomi delle persone nominate, e ciò in presenza del nominatore. Tanto in questo, quanto negli altri atti di elezione niuno potrà dare il voto a se stesso, sotto pena di perdere il dritto di votare.

51. Terminato questo atto d'inscrizione, il presidente, gli scrutinatori ed il segretario scrutineranno le liste formate. Quindi verranno ad alta voce pubblicati dal segretario i nomi de' cittadini eletti compromessari, per aver riunito un numero maggiore di voti.

52. Prima di sciogliersi l'assemblea, i compromessari no-

minati dalla intera parrocchia si riuniranno col segretario e scrutinatori in luogo separato, facendo da presidente il più vecchio tra essi, e procederanno alla nomina dell'elettore o degli elettori della parrocchia. Per esser eletto bisogna aver unito più della metà de' voti. Si raccoglieranno essi giusta il metodo prescritto nell'art. 69. Ciò fatto si pubblicherà tal nomina nell'assemblea.

53. Il segretario dell'assemblea, o quello della prima sezione distenderà un atto soscritto da esso, dal presidente, e da' compromessari: e ne darà copia firmata dalle stesse persone all'eletto, o agli eletti, onde possano far constare la loro nomina.

54. Niun cittadino potrà ricusarsi a queste funzioni per qualsivoglia motivo o pretesto.

55. Segulta che sarà la nomina degli elettori, l'assemblea verrà immantinente sciolta: e sarà nullo qualunque altro atto in cui volesse ingerirsi.

56. I cittadini che hanno composta l'assemblea, si trasferiranno nuovamente alla parrocchia, ove si canterà un solenne *Te Deum*, conducendo l'elettore o gli elettori trà il presidente, gli scrutinatori ed il segretario.

CAPITOLO IV.

Delle assemblee di circondario elettorale.

Art. 57. Le assemblee elettive di circondario saranno composte di elettori parrocchiali che dovranno congregarsi nel capo-luogo di ogni circondario elettorale per nominare gli elettori, i quali debbonsi poscia trasferire nella capitale della provincia, onde eleggere i deputati al parlamento.

58. Queste assemblee si celebreranno nella prima domenica del mese di ottobre dell'anno antecedente a quello, in cui devesi unire il Parlamento.

59. Il numero degli elettori di circondario elettorale

sarà almeno triplo di quello de' deputati che debbonsi eleggere.

60. Se il numero de' circondarii elettorali della provincia fosse maggiore di quello degli elettori che si richieggono in conformità dell'articolo precedente per la nomina de' deputati che gli corrispondono, si nominerà ciò non ostante un elettore per ogni circondario elettorale.

Se il numero de' circondarii elettorali fosse minore di quello degli elettori che debbonsi nominare, ciascun circondario elettorale ne sceglierà uno o più sino al completo del numero che si richiede. Se mancasse un elettore, verrà questi nominato dal circondario elettorale che abbia una maggiore popolazione.

Se ne mancasse un altro, sarà nominato dal circondario elettorale immediato che più abbondi di popolazione; e così successivamente.

61. Per quanto si è stabilito ne' due precedenti ultimi articoli del pari che nel 29 e nel 30, il censimento determina quanti deputati corrispondano ad ogni provincia, e quanti elettori ad ogni circondario elettorale.

62. Le assemblee elettive di circondario verran presedute dal capo politico o sia sindaco del capo-luogo del circondario elettorale medesimo. Si presenteranno ad esso gli elettori parrocchiali muniti del documento, che assicuri la loro elezione, onde i loro nomi vengano registrati nel libro in cui debbonsi distendere gli atti dell'assemblea.

63. Nel giorno stabilito si uniranno gli elettori di parrocchia col presidente nelle sale municipali a porta aperta, e daranno principio alle loro funzioni con la nomina di un segretario e di due scrutinatori, cui dovranno scegliere fra gli elettori medesimi, a' termini dell'art. 36.

64. Gli elettori presenteranno i certificati della loro nomina, onde essere esaminati dal segretario e scrutinatori; e questi nel giorno seguente dovranno dar conto, se i certificati esibiti sieno o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori saranno esaminati da una commissione

composta di tre individui dell'assemblea per ciò nominati: essi dovranno del pari dar conto nel seguente giorno della validità di tali documenti.

65. Fatto in questo giorno l'appello degli elettori parrocchiali, si leggeranno gli informi che risulteranno dai certificati esibiti: e se vi sia cosa da opporre agli accennati documenti od agli elettori per mancanza di alcuna delle circostanze richieste, l'assemblea deciderà definitivamente, senza interrompere le sue funzioni, ciò che ne stimi: e tali giudizii verranno eseguiti senza gravame.

66. Dopo di ciò, radunati gli elettori parrocchiali col loro presidente, si trasferiranno alla chiesa maggiore, ove si canterà la messa solenne dello *Spirito Santo* dall'ecclesiastico di maggior dignità: questi pronunzierà pure un discorso analogo alla circostanza.

67. Ciò fatto, si restituiranno tutti alle case municipali. Gli elettori sederanno senza preferenza alcuna: ed il segretario leggerà alla loro presenza questo capitolo della Costituzione. Il presidente quindi farà la stessa domanda enunciata nell'art. 48; ed a questo riguardo si osserverà quanto si prescrive nel medesimo articolo.

68. Immediatamente dopo si procederà alla nomina dell'elettore o elettori di circondario elettorale, scegliendoli uno per uno o per iscrutinio segreto, col mezzo di cedole, nelle quali sia scritto il nome della persona che ciascuno vuol indicare.

69. Tosto che siansi presi tutti i voti nella forma prescritta, il presidente, il segretario e gli scrutinatori li ordineranno: e rimarrà eletto quegli che abbia riunito almeno un voto più della metà. Ciò fatto, il presidente pubblicherà ciascuna elezione. Se niuno avesse riunita la pluralità assoluta di voti, per gli due che abbiano ottenuto il maggior numero, si praticherà un secondo scrutinio, e rimarrà eletto quegli che abbia raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di parità dovrà decider la sorte.

70. Per essere elettore di circondario si richiede la qua-

lità di cittadino nell'esercizio de' suoi diritti, la età di venticinque anni compiti e la circostanza di esser domiciliato e residente nel circondario, benche non presente all'assemblea, sia secolare o ecclesiastico-secolare.

71. Il segretario distenderà un atto soscritto da esso, dal presidente e dagli scrutinatori, e ne darà copia firmata dalle stesse persone all'eletto o agli eletti; onde possano far constare la loro nomina. Il presidente dell' assemblea rimetterà altra copia conforme soscritta da esso e dal segretario al presidente dell'assemblea di provincia, dove l'elezione avvenuta sarà inserita ne' pubblici fogli.

72. Nelle assemblee elettive di circondario elettorale si osserverà quanto si ordina per le assemblee elettive di parrocchia negli art. 51. 55, 56.

CAPITOLO V.

Delle assemblee attive di provincia.

Art. 73. Le assemblee elettive di provincia si comporranno degli elettori di tutti i circondari elettorali della medesima: eglino si riuniranno nel capo-luogo ad oggetto di nominare i corrispondenti deputati che debbono formare il parlamento in qualità di rappresentanti della nazione.

74. Queste assemblee si convocheranno sempre nella prima domenica del mese di novembre dell' anno precedente a quello della formazione del parlamento.

75. Le assemblee elettive di provincia saranno presedute dal sindaco del capo-luogo della provincia medesima: a lui si presenteranno gli elettori di circondario muniti del documento della loro elezione, onde i loro nomi vengano notati nel libro in cui si debbono distendere gli atti dell'Assemblea.

76. Nel giorno designato si uniranno gli elettori col presidente, a porte aperte, nelle case comunali, o in altro edifizio che si giudichi più convenevole per adempire un atto così solenne. Daranno quindi principio alle loro funzioni con

la nomina a pluralità di voti di un segretario e di due scrutinatori cui sceglieranno fra gli elettori medesimi.

77. Si leggeranno i quattro capitoli della presente costituzione politica, i quali trattano della elezione, ed indi i certificati degli atti dell'elezioni eseguite ne' capo-luoghi dei circondarii elettorali; certificati rimessi da' rispettivi presidenti. Dovranno parimenti gli elettori presentare i certificati della loro nomina per farli esaminare dal segretario e scrutinatori; e questi nel giorno seguente dovranno riferire, se que' documenti sieno o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori saranno esaminati da una commissione composta di tre individui dell'Assemblea, perciò nominati: ed essi ancora dovranno, nello stesso giorno seguente, dare il loro parere su' documenti medesimi.

78. Riuniti che saranno in questo giorno gli elettori di circondario elettorale, si leggeranno gl'informi rispettivi sopra i documenti presentati: e quando sorgessero de' dubbii contro tali documenti o contro gli elettori per deficienza di alcune delle qualità richieste, l'assemblea risolverà definitivamente e senza interrompere le sue funzioni ciò che le sembrerà più opportuno. Queste risoluzioni saranno eseguite senza gravame.

79. Ciò fatto, gli elettori di circondario col loro presidente si dirigeranno alla cattedrale, ove si canterà la messa solenne dello *Spirito Santo:* ed il vescovo, o in sua mancanza l'ecclesiastico di maggiore dignità, pronunzierà un discorso analogo alle circostanze.

80. Terminato questo atto religioso, torneranno tutti al luogo donde partirono; ed a porta aperta dopo che gli elettori siensi seduti senza preferenza alcuna, farà il presidente la stessa domanda esposta nell'articolo 48; e si osserverà pienamente a questo riguardo quanto si prescrive nell'articolo medesimo.

81. Si procederà quindi dagli elettori che sono presenti, alla elezione de' deputati ad uno ad uno: Gli elettori a questo oggetto si avvicineranno alla tavola, presso di cui seg-

gono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario: o quest'ultimo nella presenza de' nominatori scriverà ne' registri il nome della persona che ciascuno elegge. Il segretario e scrutinatori saranno i primi a dare il voto.

82. Subito che siensi presi tutti i voti, il presidente, gli scrutinatori ed il segretario li ordineranno: e rimarrà eletto quegli che abbia riportato almeno un voto più della metà. Se niuno avesse raccolta la pluralità assoluta de' voti, per i due che ne avessero ottenuto il maggior numero, si praticherà un secondo scrutinio: e rimarrà eletto quegli che riunisca la pluralità. Nel caso di parità dovrà decidere la sorte. Terminata la elezione, sarà immantinente pubblicata dal presidente.

83. Dopo la elezione de' deputati si procederà a quella dei supplenti con lo stesso metodo e forma; ed il loro numero sarà in ogni provincia le terza parte de' deputati che le corrispondono. Se ad alcuna provincia spetta l' elezione di due deputati, verrà ciò non ostante eletto un supplente. Questi supplenti interverranno al parlamento sempre che si verifichi la morte del proprietario, ovvero a giudizio dello stesso parlamento la sua impossibilità di rappresentare: e ciò in qualunque tempo che avvenga o l'uno o l' altro accidente dopo la elezione.

84. Per esser deputato si richiede la qualità di cittadino nell' esercizio de' suoi diritti, la età di venticinque anni compiti e l' esser nato nella stessa provincia, o l' essere in essa domiciliato con sette anni almeno di residenza, tanto se sia del ceto secolare quanto dell' ecclesiastico-secolare (1). La elezione potrà ricadere non meno su' cittadini i quali compongono l' assemblea, che su gli assenti da questa.

85. Per essere deputato al parlamento si richiede altresì il possesso di una proporzionata rendita annua procedente da beni proprii.

86. La disposizione dell'articolo precedente rimane sospesa,

(1) Vedi il seguente art. 87.

[illegible]

87. Se avviene che la stessa persona sia eletta dalle varie di due [illegible] in quelli in cui si [illegible] abbia la elezione per causa di domicilio [illegible] in cui è suo [illegible] agire nel parlamento i rispettivi eletti.

88. I segretari di Stato, consiglieri di Stato, [illegible] loro che occupano impieghi della casa reale non possono essere eletti deputati al parlamento.

89. Neppure potrà essere eletto deputato qualunque altro, sebbene abbia ottenuto dal parlamento i diritti di cittadinanza.

90. Niun impiegato pubblico nominato da governo può essere eletto deputato al parlamento per la provincia in cui esercita le sue funzioni [1].

91. Il segretario distenderà l'atto della elezione [illegible] scriverà insieme col presidente e con tutti gli elettori.

92. In seguito tutti gli elettori daranno, senza che alcuno possa astenersene, a tutti ed a ciascuno dei deputati eletti gli ampli poteri nella forma che in appresso è prescritta, onde presentarli al parlamento. Ciascun deputato dovrà ricevere separatamente una copia conforme di tali poteri.

93. I poteri saran concepiti ne' seguenti termini:

Nel comune di . . . . nel giorno . . ., del mese di . . . nella sala di . . ., essendosi congregati i signori (seguitano i nomi del presidente e degli elettori di circondario elettorale che compongono l'assemblea di provincia) *hanno dichiarato innanzi a me pubblico notato ed a' testimoni chiamati a quest'oggetto, che essendosi proceduto in conformità della costituzione politica della monarchia delle*

[1] Vedi appresso gli articoli 128, 133.

Due Sicilie alla nomina degli elettori parrocchiali e di circondario, con tutte le solennità prescritte dalla stessa costituzione, siccome consta da' certificati originali a ciò relativi; ed essendosi riuniti in seguito gli elettori suddetti de' circondarii della provincia di . . ., nel giorno . . ., del mese di . . ., del presente anno, hanno nominato i deputati che in nome di questa provincia debbono concorrere a rappresentarla nel parlamento, e sono stati eletti per tali deputati della stessa provincia i signori N. N. siccome consta dall'atto disteso e firmato da N. N. Per conseguenza i nominati elettori concedono ampli poteri a'medesimi deputati insieme riuniti ed a ciascun di essi in particolare, onde adempiere e disimpegnare le auguste funzioni de' di loro incarichi, e perchè riuniti con gli altri deputati nel parlamento, come rappresentanti della nazione delle Due Sicilie, possano concedere e risolvere quanto giudichino convenevole al bene generale della stessa, dovendo in ciò usare delle facoltà fissate dalla Costituzione, e mantenersi ne' limiti prescritti da questa, senza poter derogare, alterare o variare in alcun modo e sotto alcun pretesto niuno de' suoi articoli. Gli stessi elettori quindi in virtù di tutte le podestà ad essi concedute per l'adempimento del presente atto si obbligano tanto in nome proprio, quanto in quello di tutti i capi di famiglia di questa provincia a tener tuttociò che i nominati deputati del parlamento facessero, per valido, ed ubbidire ed adempiere tuttociò che da questo si risolvesse in conformità della costituzione politica del regno delle Due Sicilie. Tanto hanno dichiarato e promesso in presenza de' testimoni N. N. che insieme con essi elettori si sono soscritti. Di tuttociò fo fede, ecc.

94. Il presidente, gli scrutinatori ed il segretario rimetteranno immantinente una copia da essi firmata dell'atto seguito dell'elezioni alla deputazione permanente del parlamento: e procureranno che tali elezioni si pubblichino per mezzo della stampa, e che di queste si spedisca copia ad ognuna delle popolazioni della provincia,

95. I deputati godranno di una indennità a carico delle provincie, la quantità della quale verrà fissata dal parlamento nel secondo anno di ogni deputazione generale.

96. Si osserverà nelle assemblee elettive di provincia tutto ciò che si ordina negli articoli 32, 34, 35 e 36 ad eccezione di quello che si stabilisce nell' art. 514.

CAPITOLO VI.

Della convocazione del Parlamento.

Art. 97. Il parlamento si riunirà in ogni anno nella capitale del regno, ed in un edifizio destinato a questo solo oggetto (1).

98. Quando il parlamento giudicasse conveniente di trasferirsi in altro luogo diverso dalla capitale, potrà farlo, purchè la traslazione venga approvata da due terzi almeno dei deputati presenti.

99. Le sessioni del parlamento dureranno in ogni anno per tre mesi consecutivi. Vi darà principio nel primo giorno del mese di marzo (2).

100. Il parlamento potrà prorogare le sue sessioni per un solo mese, e ne'seguenti due casi:

I. Se il re lo richiegga;

II. Se il parlamento lo giudichi necessario, e lo risolva espressamente con due terzi dei deputati (3).

101. I deputati si rinnoveranno totalmente in ogni biennio.

102. Se la guerra o l'occupazione fatta dal nemico di alcuna parte del territorio della monarchia impedissero a tutti o ad una parte de'deputati di una o più provincie di presentarsi in tempo opportuno al parlamento, verranno suppliti i mancanti dagli anteriori deputati delle rispettive provincie.

(1) Vedi l'art. 1 del regolamento per lo governo interiore delle corti.
(2) Vedi appresso gli articoli 112, 114 e 155, n. 3, 165, n. 1.
(3) Vedi l'art. 75 del citato regolamento.

Quegli che li suppliscono saranno estratti a sorte fra essi fino a che sia completo il numero che si richiede.

103. I deputati una volta eletti non potranno esserlo di nuovo, se non dopo che sia trascorsa un'altra deputazione.

104. I deputati nel giungere alla capitale si presenteranno alla deputazione permanente del parlamento. Questa farà inscrivere nella segreteria del parlamento medesimo i nomi di tali deputati ed il nome della provincia che li ha eletti.

105. Nell' anno in cui dee seguire la rinnovazione de' deputati, si convocherà la prima assemblea preparatoria a porte aperte nel giorno 15 di febbraio. Farà in essa le funzioni di presidente colui che l' esercita presso la deputazione permanente; ed alle funzioni di segretari e di scrutinatori la stessa deputazione nominerà coloro che giudicherà fra gl' individui rimanenti (1).

106. A questa prima assemblea tutti i deputati presenteranno i di loro poteri: e dalla stessa si nomineranno a pluralità di voti due commissioni, una di cinque individui, onde esamini i poteri di tutti i deputati; l' altra di tre, onde esamini i poteri dei cinque individui che compongono la commissione suddetta.

107. Nel giorno venti dello stesso mese di febbraio si convocherà parimenti a porte aperte una seconda assemblea preparatoria, cui le due commissioni nominate faranno rapporto della legittimità de' poteri esibiti, tenendo presenti le copie degli atti della elezione provinciale.

108. In questa assemblea e nelle altre che saranno necessarie sino al giorno venticinque del mese accennato, si risolveranno diffinitivamente ed a pluralità di voti i dubbi che sorgessero su la legittimità de' poteri e su le qualità de' deputati.

109. Nell' anno che succede a quello della rinnovazione dei deputati, si terrà la prima assemblea preparatoria nel giorno venti di febbraio. Ne' giorni rimanenti sino al venticinque si

(1) Vedi nello stesso regolamento l'art. 11 fino al 26.

terranno tutte le altre che si crederanno necessarie per deliberare nel modo e nella forma indicati ne' tre articoli precedenti su la legittimità de' poteri de' deputati che di nuovo si presentino.

110. Nel giorno venticinque di febbraio di ciascun anno si convocherà l' ultima assemblea preparatoria. In essa tutti i deputati, apposta la mano a' santi evangeli, daranno il giuramento nella seguente forma :

D. *Giurate difendere la religione cattolica apostolica romana senza ammetterne alcun'altra nel regno?*

R. *Si lo giuro.*

D. *Giurate di osservare e di fare osservare religiosamente la costituzione politica adottata nel* 1820 *per la monarchia delle due Sicilie con le modificazioni proposte dalla rappresentanza nazionale?*

R. *Si lo giuro.*

D. *Giurate di adempiere pienamente e fedelmente l'incarico che la nazione vi ha affidato, avendo in mira in ogni rincontro il bene e la prosperità della nazione?*

R. *Si lo giuro.*

— *Se così farete. Iddio vi premii: e nel caso contrario ve lo imputi.*

111. Ciò fatto, si procederà ad eleggere fra gli stessi deputati, per iscrutinio segreto ed a pluralità assoluta di voti, un presidente, un vice-presidente e quattro segretari (1). Dopo di ciò si avrà per costituito e formato il parlamento: e la deputazione permanente cesserà da tutte le sue funzioni.

112. Nello stesso giorno si nominerà una deputazione di ventidue deputati e di due segretari, perchè si porti da S. M. a parteciparle la seguita istallazione del parlamento, la quale avrà luogo nel giorno primo di marzo (2).

115. Se il re si trovasse fuori della capitale, gli si farà

(1) Vedi l'art. 114 del regolamento.

(2) Vedi nell'indicato regolamento l'articolo 120 fino al 129.

tal partecipazione e richiesta in iscritto: ed il re risponderà nello stesso modo.

114. Il re assisterà in persona all'apertura del parlamento. Quando fosse impedito, eseguirà quest'atto il presidente nel giorno designato, senza che per motivo alcuno si possa differirlo ad altro giorno.

Le stesse formalità si osserveranno per l'atto della chiusura del parlamento.

115. Nella sala del parlamento il re entrerà senza guardie, accompagnato soltanto dalle persone che si additano nel regolamento del governo interiore del parlamento per la cerimonia dell'ingresso e della partenza del re (1).

116. Il re pronunzierà un discorso in cui proporrà al parlamento quanto crederà convenevole. Il presidente risponderà in termini generali. Quando il re non assiste, rimetterà il suo discorso al presidente, perchè questi lo legga al parlamento.

117. Il parlamento non può deliberare alla presenza del re.

118. Nel caso che i ministri segretari avanzino proposizioni al parlamento in nome del re, assisteranno alle discussioni che avranno luogo su l'oggetto nel giorno e nel modo che si fisserà dal parlamento. Avranno la parola nel parlamento medesimo su le proposizioni indicate: ma non potranno essere presenti quando esso emette il suo voto (2).

119. Le sessioni del parlamento saranno pubbliche, meno che nei casi i quali esigano riserba e ne'quali potranno essere segrete (3).

120. In tuttociò che riguarda le discussioni del parlamento ed il suo ordine e governo interiore si osserveranno i regolamenti adottati dal parlamento attuale. Ciò non sarà di ostacolo alle riforme che il parlamento successivo giudicasse opportune.

(1) Vedi nel suddetto regolamento l'art. 146 a 154.
(2) Vedi nel regolamento gli articoli 67 e 68.
(3) Vedi nel regolamento gli art. 72, 73, 74.

121. I deputati saranno inviolabili per le di loro opinioni; e non potranno per queste esser molestati in alcun tempo, in alcun caso e da autorità alcuna. Nelle cause criminali che s'intentassero contro di essi, non potranno esser giudicati se non dal tribunale del parlamento nel modo e nella forma prescritta ne'regolamenti per lo governo interiore dello stesso (6). Mentre durano le sessioni del parlamento, e per lo spazio di un mese successivo, non potranno i deputati esser citati civilmente, nè essere molestati in alcun modo per causa di debito.

122. Nel tempo della di loro deputazione, cominciando dal giorno in cui la di loro nomina fu verificata presso la deputazione permanente, non potranno i deputati accettare per sè o sollecitare per altri impiego alcuno che sia a provvista del re, nè domandare alcun avanzamento, che non sia nella scala della propria carriera.

123. I deputati non potranno parimenti nel corso della loro deputazione, ed anche per un anno successivo all'ultimo atto delle loro funzioni, ottenere per sè stessi, nè sollecitare per altri delle pensioni o decorazioni di sorta alcuna che sieno a provvista del re.

CAPITOLO VII.

Delle facoltà del Parlamento.

124. Le facoltà del parlamento sono:

I. Proporre e decretare le leggi, interpretarle e derogarle in caso che ciò sia necessario (1).

II. Ricevere il giuramento del re, del duca di Calabria e della reggenza (quando vi sia) nelle forme che si prescriveranno a suo luogo;

III. Risolvere qualunque dubbio di fatto o di dritto che sorga nell'ordine della successione alla corona.

(6) Vedi nel regolamento gli art. 52 a 59.
(1) Art. 126.

IV. Eleggere la reggenza o il reggente del regno ne'casi dalla costituzione indicati, e fissare i limiti, ne' quali la reggenza ed il reggente debbano esercitare l'autorità regia;

V. Rendere pubblica la ricognizione del duca di Calabria;

VI. Nominare il tutore del re minore ne' casi indicati dalla costituzione;

VII. Approvare prima della ratifica i trattati di alleanza offensiva, de' sussidii ed i particolari trattati di commercio (1);

VIII. Concedere o negare che si ammettano truppe straniere nel regno;

IX. Decretare la creazione o la soppressione degl'impieghi ne' tribunali che stabilisca la costituzione; e la creazione o soppressione di altri impieghi pubblici;

X. Fissare in ogni anno, a proposta del re, le forze di terra e di mare, determinando quelle che debbansi tenere in piedi in tempo di pace, ed il di loro aumento in tempo di guerra;

XI. Fissare le ordinanze delle armate di terra, di quelle di mare e della milizia nazionale in tutti i rami che le riguardano;

XII. Fissare le spese della pubblica amministrazione;

XIII. Stabilire annualmente le contribuzioni e le imposte (2);

XIV. Prendere de' capitali in prestito sul credito della nazione nei casi di bisogno;

XV. Approvare la ripartigione delle contribuzioni (3);

XVI. Esaminare ed approvare i conti dell'impiego dei pubblici capitali;

XVII. Stabilire le dogane, le tariffe de' dritti;

XVIII. Disporre ciò che sia convenevole per l'amministrazione, conservazione ed alienazione de' beni nazionali;

(1) Vedi appresso l'art. 165, n. 5.
(2) Vedi i seguenti art. 165, n. 8, e 325.
(3) Vedi appresso l'art. 331.

XIX. Determinare il valore, il peso, la lega, il tipo ed il nome della moneta;

XX. Adottare il sistema che si stimi più giusto e più idoneo per i pesi e misure;

XXI. Promuovere ed incoraggiare ogni sorta d'industrie, e toglier gli ostacoli che ne impediscano i progressi;

XXII. Stabilire il piano generale della pubblica istruzione in tutta la monarchia, ed approvare quello che si formerà per la educazione del duca di Calabria;

XXIII. Approvare i regolamenti del regno in ciò che riguarda la polizia e la salute pubblica;

XXIV. Proteggere la libertà della stampa (1);

XXV. Recare ad effetto la risponsabilità de' ministri-segretarii di stato e degli altri publici funzionari (2);

XXVI. Appartiene finalmente al parlamento il dare o negare il suo assenso in tutti i casi, ne' quali ciò si prescriva dalla costituzione (3).

CAPITOLO VIII.

Della formazione delle leggi e della sanzione reale.

Art. 125. Ogni deputato ha la facoltà di proporre al parlamento de' progetti di legge; ma dee farlo in iscritto, assegnandone le ragioni (4).

126. Due giorni almeno dopo che siasi presentato e letto il progetto di legge, si leggerà per la seconda volta, ed il parlamento delibererà se si debba o no discuterlo.

127. Ammesso a discussione il progetto, quando il parla-

(1) Vedi appresso l'art. 368.

(2) Vedi appresso l'art. 250, n.° 2, 3, 4, 5 e l'art. 259. E vedi pure nel regolamento gli art. 118 a 125.

(3) Vedi sopra l'art. 5 n.° 2 ed in appresso gli art. 144, n.° 15, 175, n.° 2, 6, 7, 12, 172, 173, 174, 182, 189, 190, 198, 200 a 208, 210, 214, 217, 219, 219, 220, 223 a 225, 228, 230, 245, 250, n. 5, 307, n. 3, 308, 312, 322, n. 4, 323, 341, 344 a 346, 352.

(4) Vedi nel regolamento gli art. 90, 87, 94, e 95.

mento ne conosca la importanza, ne sarà inviato l'esame preventivo ad una commissione.

128. Quattro giorni almeno dopo che siasi ammesso a discussione il progetto, si leggerà per la terza volta, e potrà designarsi il giorno della discussione.

129. Giunto il giorno designato per la discussione, questa sarà fatta su la totalità del progetto e su di ciascuno de' suoi articoli.

130. Il parlamento deciderà, se il progetto siasi sufficientemente discusso. Quando lo sia, risolverà se vi è luogo o no a deliberare.

131. Posto che vi sia luogo a deliberare, il parlamento procederà a questo atto, ed o ammetterà o ributterà in tutto od in parte il progetto, lo varierà o lo modificherà, giusta le osservazioni che si sien fatte nella discussione.

132. La deliberazione sarà quella che avrà riunita la pluralità assoluta de' voti. Perchè ciò si verifichi, sarà necessaria la presenza della metà, più uno, della totalità de' deputati che debbon comporre il parlamento (1).

133. Se il parlamento rigettasse un progetto di legge in qualunque stato del suo esame, o risolvesse che non debba procedersi a deliberare, non potrà questo progetto riproporsi nello stesso anno (2).

134. Se venisse adottato, si distenderà per duplicato in forma di legge, e si leggerà nel Parlamento. Ciò fatto e soscritti amendue gli originali dal presidente e da due segretari verranno subito presentati al re da una deputazione.

135. Al re appartiene la sanzione delle leggi.

136. Il re dà la sua sanzione con la seguente formola soscritta di suo pugno, - *si pubblichi per legge.*

137. Il re nega la sanzione con la seguente formola soscritta parimenti di suo pugno: *ritorni al Parlamento:* e vi

(1) Vedi nel suddetto regolamento gli art. 50, 103, 104.
(2) Ivi art. 96.

unirà per esteso i motivi che ha avuti per negare la sanzione.

138. Il re avrà trenta giorni di tempo per usare di tale prerogativa. Se in questo intervallo non avrà data o negata la sua sanzione; per la stessa ragione s'intenderà data, e sarà data di fatto.

139. Data o negata la sanzione del re, verrà restituita al Parlamento per la sua intelligenza uno degli originali con la corrispondente formola apposta. Questo originale si conserverà nell'archivio del Parlamento, ed il suo duplicato rimarrà presso del re.

140. Se il re negasse la sua sanzione, non si riprodurrà il medesimo soggetto nel Parlamento dello stesso anno: ma potrà ciò farsi nel Parlamento dell'anno seguente (1).

141. Se nel Parlamento dell'anno seguente venisse di nuovo proposto, ammesso ed approvato lo stesso progetto; potrà il re, cui il progetto sarà presentato, dar la sua sanzione, o negarla per la seconda volta ne'termini prescritti dagli articoli 136 e 137.

Nel caso che la sanzione venga ancora negata, non si tratterà più quel soggetto nell'istesso anno.

142. Se il progetto fosse per la terza volta proposto, ammesso, ed approvato nel Parlamento dell'anno seguente, la sanzione del re si terrà per data: ed essendogli presentato il progetto, darà di fatto la sanzione, usando la formola espressa nell'art. 136.

143. Se prima che spiri il termine di trenta giorni, nei quali debbe il re dare o negare la sua sanzione, giungesse il giorno in cui debbono terminare le unioni del Parlamento, il re darà o negherà il suo assenso ne' primi otto giorni del nuovo Parlamento. Quando spirasse detto termine senza di aver data la sanzione, s'intenderà data, e la darà egli di fatto, usando la formola prescritta. Se però il re negasse la sua

(1) Art. 133.

sanzione, potrà questo Parlamento trattare il medesimo progetto.

144. Quando, dopo di avere il re negata la sanzione ad un progetto di legge, passi uno o più anni senza che il progetto indicato si riproduca, si farà una distinzione. Se si riproduca nel tempo della stessa deputazione che lo adottò per la prima volta, o nelle due deputazioni che immediatamente la seguono, si avrà sempre per lo stesso progetto, in quanto riguarda gli effetti della sanzione reale, di cui trattano i tre articoli antecedenti. Che se non venisse a proporsi nel tempo delle tre espresse deputazioni, in tal caso riproducendosi nei termini stessi, si terrà tuttavia per un progetto novello in quanto agli effetti indicati.

145. Se riprodotto un progetto per la seconda e terza volta tra i limiti prescritti nell' art. precedente, il parlamento lo rigettasse, si terrà sempre per progetto nuovo in qualunque tempo venga proposto.

146. Le leggi si derogano con le stesse formalità e nel medesimo modo, con cui si stabiliscono (1).

CAPITOLO IX.

Della promulgazione delle leggi.

Art. 147. Pubblicata la legge nel parlamento, se ne darà avviso al re, onde senza ritardo alcuno si promulghi solennemente.

148. Il re nella promulgazione delle leggi userà la formola seguente: « N. (il nome del re) per la grazia di Dio ec. » e per la costituzione della monarchia, re del regno delle » due Sicilie, re di Gerusalemme ec. infante di Spagna, duca » di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. gran principe ereditario » di Toscana ec. ec. ec. a tutti coloro ai quali perverranno » e che conosceranno questi atti: sappiate che il parlamento

(1) Art. 124, n.

» ha decretato, e noi abbiam sanzionato quanto segue (qui il testo letterale della legge) » Pertanto comandiamo a tutti » i tribunali, autorità giudiziarie, capi e governatori ed au» torità tanto civili, quanto militari ed ecclesiastiche di qua» lunque classe, e dignità, che osservino e faccian osser» vare, adempiere ed eseguire la presente legge in tutte le » sue parti. Siatene intesi per lo suo adempimento, e dispo» nete che s' imprima, si pubblichi, e si renda nota a tutti». (La legge va diretta al corrispondente ministero).

149. Tutte le leggi si comunicheranno per ordine del re da' rispettivi ministri segretari di stato a tutti ed a ciascuno de' tribunali supremi, a quelli delle provincie ed a' capi ed autorità superiori da cui saranno comunicate a tutte le rispettive autorità subalterne.

CAPITOLO X.

Della deputazione permanente del Parlamento.

Art. 150. Il parlamento prima di sciogliersi nominerà una deputazione che verrà detta *deputazione permanente del parlamento*: e sarà composta di sette membri di esso, due de' quali dovranno essere della Sicilia oltre al Faro (1).

151. Il parlamento nel tempo istesso nominerà due supplenti per questa deputazione, de' quali uno delle provincie di qua del Faro, e l' altro di quelle al di là del Faro medesimo.

152. La deputazione permanente durerà per tutto il tempo che intercede fra un parlamento ordinario e l' altro.

153. Le facoltà di questa deputazione sono: I. Invigilare su la osservanza della costituzione e delle leggi, onde dar conto al prossimo parlamento delle infrazioni che avessero osservate. II. Convocare il parlamento straordinario nei casi prescritti dalla costituzione. III. Disimpegnare gl' incarichi or-

(1) Vedi il citato regolamento dall'art. 183 al 201.

dinati negli articoli 104, 105. IV. Dare avviso ai deputati supplenti, onde accorrano invece de' proprietari, e quando avvenisse la morte o la impossibilità assoluta de' membri proprietari e supplenti di provincia, comunicare gli ordini opportuni alla stessa, perchè proceda a nuova elezione (1).

CAPITOLO XI.

Del Parlamento straordinario.

Art. 154. Il parlamento straordinario si comporrà degli stessi deputati che per due anni formano il parlamento ordinario.

155. La deputazione permanente convocherà il parlamento straordinario, indicando il giorno della sua unione ne' tre casi seguenti:

1. Quando vacasse la corona;

2. Quando il re fosse impossibilitato per qualunque ragione al governo, o volesse abdicare la corona al successore. Nel primo di questi casi rimane la deputazione autorizzata a prender tutte le misure che stimi convenevoli, onde assicurarsi della inabilità del re (2).

3. Quando per critiche circostanze o per arduì affari giudichi il re opportuno che si convochi, e ciò partecipi alla deputazione permanente del parlamento.

156. Il parlamento straordinario non si occuperà, se non dell'oggetto per cui è stato convocato.

157. Le sessioni del parlamento straordinario principieranno e termineranno con le stesse formalità del parlamento ordinario.

158. La convocazione del parlamento straordinario non sarà d'impedimento alle ordinarie elezioni di nuovi deputati nel tempo prescritto.

(1) Art. 155 n. 2.

(2) Vedi nel regolamento l'art. 138.

159. Se il parlamento straordinario non avesse terminate le sue sessioni nel giorno designato per la riunione del parlamento ordinario, cesserà il primo dalle sue funzioni, ed il secondo continuerà la discussione del soggetto, per cui il primo fu convocato.

160. Nel caso del precedente articolo la deputazione permanente del parlamento continuerà nelle funzioni che le sono assegnate dagli articoli 104 e 105.

TITOLO IV.

DEL RE.

CAPITOLO PRIMO

Della inviolabilità del re e della sua autorità.

161. La persona del re è sacra ed inviolabile, e non soggetta a responsabilità.

162. Il re avrà il trattamento di *sacra real maestà*.

163. Nel re risiede esclusivamente la podestà di far eseguire le leggi: e la sua autorità si estende per tutto ciò che conduce alla conservazione dell'ordine pubblico per l' interno, ed alla sicurezza dello Stato per l'esterno a norma della costituzione e delle leggi (1).

164. Oltre la prerogativa che compete al re di sanzionare e promulgare le leggi, gli competono ancora, come facoltà principali, le attribuzioni seguenti:

I. Spedire i decreti, i regolamenti e le istruzioni che gli sembreranno convenevoli per la esecuzione delle leggi;

II. Procurare che in tutto il regno si amministri la pronta ed esatta giustizia;

III. Dichiarare la guerra, fare e ratificare la pace, dandone in seguito ragguaglio documentato al parlamento.

(1) Vedi il precedente art. 124, n. 7, non che l'art. 16.

IV. Nominare i magistrati di tutti i tribunali civili e criminali, dietro la proposta del consiglio di Stato (1);

V. Provvedere tutti gl' impieghi civili e militari;

VI. Dietro la proposta del consiglio di Stato presentare e nominare tutti i vescovadi e tutte le dignità e beneficii ecclesiastici di regio padronato (2);

VII. Concedere onori e distinzioni di ogni classe in conformità delle leggi;

VIII. Comandare le armate e nominare i generali;

IX. Disporre della forza armata, distribuendola nel modo il più convenevole;

X. Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre potenze; nominar gli ambasciadori, i ministri ed i consoli;

XI. Aver cura della fabbrica della moneta, che dovrà portare la effigie del re e del suo nome;

XII. Decretar l'uso de' fondi assegnati a ciascuno dei rami dell'amministrazione pubblica;

XIII. Far grazia ai delinquenti in conformità delle leggi;

XIV. Proporre al parlamento le leggi e le riforme che giudicherà convenevoli al bene della nazione, onde il parlamento possa risolvere su l'oggetto nella forma prescritta;

XV. Concedere l'*exequatur* o trattenere il corso *de' decreti conciliari* e delle bolle pontificie, previo il consenso del parlamento, quando contengano disposizioni generali, o ascoltando il consiglio di stato, quando cadono su di affari particolari o di governo, o rimettendone la cognizione e la decisione al tribunale di giustizia, quando siano oggetti contenziosi, affinchè quel tribunale possa deliberare in conformità delle leggi.

XVI. Nominare e dimettere a suo piacimento i ministri segretari di stato.

165. Le restrizioni dell' autorità del re sono le seguenti:

(1) Vedi appresso Part. 227.
(2) Vedi il suddetto art. 227.

I. Non può impedire il re sotto pretesto alcuno la convocazione del parlamento nelle epoche e ne' casi prescritti dalla costituzione, nè sospenderlo, nè scioglierlo, nè in modo alcuno disturbarlo nelle sue sessioni e deliberazioni. Coloro che lo consigliassero o lo aiutassero in qualunque tentativo di simil fatta, saran dichiarati traditori, e saran perseguitati come tali;

II. Non può il re uscire dal regno senza il consenso del parlamento; e quando ciò faccia, s'intende che abbia abdicata la corona;

III. Non può alienare, cedere, rinunciare, o in qualunque altro modo trasferire ad altra persona l'autorità reale, nè alcuna delle sue prerogative;

Se per qualsivoglia ragione volesse abdicare il trono a favore della persona del suo immediato successore, non potrà farlo senza l'assenso del parlamento.

IV. Non può il re alienare, cedere, o permutare provincia, città, villaggio, paese, o parte alcuna, per piccola che sia, del territorio della monarchia.

V. Non può fare il re alleanza offensiva, nè trattato speciale di commercio con alcuna potenza straniera senza il consenso del parlamento;

VI. Non può nè anche obbligarsi con trattato alcuno a dar sussidii ad una potenza straniera senza il consenso del parlamento;

VII. Non può il re cedere o alienare beni nazionali senza il consenso del parlamento;

VIII. Non può il re da per se stesso imporre contribuzione alcuna diretta od indiretta, nè chieder somma sotto pretesto alcuno per qualunque siasi oggetto; ma ciò dee sempre decretarsi dal parlamento;

IX. Non può il re concedere privilegio esclusivo a persona o a corporazione alcuna;

X. Non può il re prendere la proprietà di alcun particolare, o di alcuna corporazione, nè disturbarlo dal possesso. dall' uso e dal profitto della proprietà medesima: e quando in alcun caso si conoscesse necessario di prendere la proprietà

di un particolare per oggetto di pubblica utilità, non potrà farlo senza che nell'atto istesso il proprietario ne sia reso indenne con proporzionata equivalenza, a giudizio di uomini esperti ed onesti;

XI. Non può il re privare alcuno della sua libertà, nè imporgli da per se stesso alcuna pena. Il ministro segretario di stato che segnasse un tal ordine, ed il giudice che lo eseguisse, ne saranno responsabili alla nazione, e verranno castigati come rei di attentato contro la libertà individuale.

Soltanto nel caso che il bene e la sicurezza dello stato esigessero l'arresto di alcuna persona, potrà il re spedire i suoi ordini a questo riguardo; sotto condizione però che fra lo spazio di quarantotto ore debba mettere tal persona a disposizione del tribunale o del giudice competente.

XII. Il re prima di contrarre matrimonio ne darà parte al Parlamento, per ottenere l'assenso; e se lo contraesse senza di ciò, s'intenderà di aver abdicata la corona.

166. Il re nel suo avvenimento al trono, e nell'assumere dopo la minore età il governo del regno, presterà giuramento innanzi al parlamento nella seguente forma: *N.* (qui il nome del re) *per la grazia di Dio, e per la costituzione della monarchia, re del regno delle Due Sicilie, giuro in nome di Dio e sopra i santi Evangeli, che difenderò e conserverò la religione cattolica, apostolica, romana, senza permetterne alcun' altra nel regno; che osserverò e farò osservare la costituzione politica e le leggi della monarchia del regno delle due Sicilie; ed in quanto sarò per fare, non avrò in mira se non il bene ed il vantaggio della monarchia; che non alienerò, nè cederò, nè smembrerò parte alcuna del regno; non esigerò giammai quantità alcuna di frutti, nè somma alcuna di danaro, nè altra cosa qualunque, senza che abbia ciò decretato il parlamento; che non prenderò giammai la proprietà di alcuno; che rispetterò sopratutto la libertà di ogni individuo. E quando in quello che ho giurato, o in alcuna parte di questo giuramento facessi il contrario,*

non dovrò essere ubbidito: anzi tutto ciò che vi si opponesse, dovrà essere considerato come nullo e di niun valore. Così facendo, Iddio mi aiuti, e sia in mia difesa; ed in caso contrario me lo imputi.

CAPITOLO II.

Della successione alla corona.

Art. 167. Il regno delle due Sicilie è indivisibile, ed in esso la successione al trono sarà perpetua, dalla promulgazione della costituzione, nell'ordine qui appresso stabilito.

168. La successione alla corona è regolata a forma di primogenitura, col dritto di rappresentanza nella discendenza mascolina di maschio in maschio.

169. A quel maschio della linea retta che manca senza figli maschi, succederà il primogenito maschio di maschio della linea prossima all'ultimo regnante, di cui sia zio paterno o fratello o in maggior distanza; purchè sia primogenito nella linea, come si è detto, e sia nel ramo che prossimamente si distacca e si è distaccato dalla linea retta primogeniale del re Ferdinando, e successivamente da quella dell'ultimo regnante.

170. Estinti tutti i maschi di maschio della discendenza del re Ferdinando, succederà quella femmina del sangue e dell'agnazione (o sia questa figliuola propria, o sia di altro principe maschio di maschio della discendenza), che sia la più prossima all'ultimo maschio re, ed all'ultimo maschio dell'agnazione che manchi, o di altro principe che sia mancato. Sempre è ripetuto che nella linea retta sia osservato il dritto di rappresentanza, col quale la prossimità e la qualità di primogenita si misuri, e sia essa dell'agnazione.

Riguardo a questa ed a' discendenti maschi di maschio di essa, che dovranno succedere, si osserverà l'ordine stabilito.

171. L'ordine di successione prescritto, come sopra, non [illegible] l'unione della monarchia di Spagna col [illegible], in modo che o i maschi o le femine

delle discendenze chiamate siano ammessi al dominio italiano, sempre che non sieno re di Spagna, o principi delle Asturie dichiarati o da dichiararsi, quando sia altro maschio che possa succedere, in vigor della prammatica XIII del re Carlo III dell'anno 1759, secondo i termini della quale dovrà regolarsi la successione alla corona della monarchia delle due Sicilie.

172. Non possono essere re delle due Sicilie se non i figli legittimi procreati in costanza di legittimo matrimonio.

Il parlamento dovrà escludere quella o quelle persone che sieno incapaci di governare o che abbiano commessi atti per i quali meritino di perdere la corona.

173. Quando la corona debba per immediazione ricadere o sia di già ricaduta in una donna, non potrà questa eleggere marito senza l'assenso del parlamento, e quando ciò non facesse s' intende che abbia abdicata la corona.

174. Nel caso che giunga a regnare una donna, il di lei marito non avrà alcuna autorità relativamente al regno, nè parte alcuna al governo.

Nel caso che si estinguano, tutte le linee già nominate, il parlamento farà una nuova chiamata, attendendo al maggior vantaggio della nazione, e seguiterà sempre ad osservarsi la regola e l'ordine di succedere nella maniera di sopra stabilita.

CAPITOLO III.

Della minore età del re, e della reggenza.

175. Il re è minore sino all' età di diciotto anni compiti.

176. Mentre dura la minore età del re, il regno verrà governato da una reggenza (1).

177. Il regno sarà parimenti governato dalla reggenza nel caso che il re sia impossibilitato ad esercitare la sua autorità da qualunque causa fisica o morale (1).

178. Se l' impedimento del re oltrepassasse i due anni ed

(1) Vedi l'art. 144 dell'enunciato regolamento.

il successore immediato avesse compito gli anni diciotto, il parlamento potrà nominarlo reggente del regno in luogo della reggenza.

179. Nel caso che vacasse la corona, ed il Duca di Calabria fosse tuttavia minore, sino a che si riunisca il Parlamento straordinario (quando l'ordinario non si trovasse unito) la reggenza provvisoria si comporrà della regina madre, se vi fosse, di due individui della deputazione permanente del parlamento, i più antichi per ordine di elezione, e de' due più antichi consiglieri di stato, cioè il decano e quegli che lo segue. Se mancasse la regina madre, entrerà nella reggenza il terzo consigliere di stato per ordine di antichità (1).

180. La reggenza provvisoria sarà presieduta dalla regina madre nel caso che vi sia, ed in sua mancanza dall'individuo della deputazione permanente del parlamento, che sia presso di questa il primo nominato.

181. La reggenza provvisoria non risolverà se non che gli affari che non ammettano dilazione, e non rimoverà nè nominerà impiegati, se non interinalmente.

182. Dopo che il parlamento straordinario sarà riunito, nominerà una reggenza composta di tre o di cinque individui (3).

183. Per essere individuo della reggenza si richiede la qualità di cittadino nell'esercizio de' suoi dritti: ne sono esclusi gli stranieri, benchè fossero muniti di decreto di cittadinanza.

184. La reggenza sarà preseduta da uno de' suoi individui designato dal parlamento: ed a questo spetterà stabilire, nel caso di bisogno, se debba o no esservi alternativa nella presidenza, ed in quali termini.

185. La reggenza eserciterà l'autorità del re nel modo che verrà stabilito dal parlamento.

186. L'una e l'altra reggenza presteranno il giuramento in conformità della formola prescritta nell'art. 166, soggiungendo la clausola di essere *fedele al re*. La reggenza permanente

(1) Vedi nello stesso regolamento l'art. 134 fino al 138.
(2) Vedi nel detto regolamento gli art. 142, 143.
(3) Vedi l'art. 11 del regolamento.

aggiungerà di più che nell'esercizio dell'autorità sua osserverà le condizioni impostele dal parlamento, e che quando il re giunga ad essere maggiore, o cessi la incapacità sua, metterà nelle sue mani il governo del regno, sotto pena che ciò non facendo all'istante, sieno i membri di essa reggenza considerati e castigati come traditori (1).

187. Tutti gli atti della reggenza si publicheranno in nome del re.

188. Sarà tutore del re minore la persona che il re defunto abbia nominata nel suo testamento. In caso che non l'abbia nominata, sarà tutrice la regina madre, durante lo stato vedovile: in sua mancanza sarà il tutore nominato dal parlamento. Nel primo e nel terzo caso dovrà il tutore essere nativo del regno delle due Sicilie.

189. La reggenza procurerà che la educazione del re minore sia la più convenevole al grande oggetto della sua alta dignità in conformità del piano approvato dal parlamento.

190. Il parlamento fisserà il soldo, di cui debbon godere gl' individui della reggenza.

CAPITOLO IV.

Della famiglia reale e del riconoscimento del Duca di Calabria.

Art. 191. Il figlio primogenito del re porterà il titolo di *duca di Calabria.*

192. Gli altri figli, e figlie del re saranno e verranno chiamati *principi reali delle due Sicilie.*

193. Saranno e verranno parimenti chiamati *principi reali delle due Sicilie* i figli, e le figlie del duca di Calabria.

194. Soltanto alle cennate persone sarà limitata la qualità di *principi reali delle due Sicilie,* nè potrà estendersi ad altre.

195. I principi reali delle due Sicilie godranno i titoli, le

(1) Vedi nel regolamento l'art. 135 al 159.

distinzioni e gli onori che hanno goduto finora: e potranno essere designati per ogni sorta d'impieghi, meno che di giudicatura e di deputazione al parlamento.

196. Il duca di Calabria non potrà uscire dal regno senza l'assenso del parlamento: e se uscisse, rimarrà di fatto escluso dalla successione alla corona.

197. Lo stesso dovrà intendersi per lo caso in cui dimori fuori del regno più del tempo fissato nel suo permesso, e qualora richiamato non si restituisca nel termine stabilito dal parlamento.

198. Il duca di Calabria, i principi, e le principesse, e i di loro figli e discendenti sudditi del re, non potranno contrarre matrimonio senza il di lui assenso e quello del parlamento, sotto pena di esser esclusi dalla successione alla corona.

199. Degli atti di nascita, matrimonio e morte di tutte le persone della famiglia reale si rimetterà copia autentica al parlamento, ed in di lui assenza alla deputazione permanente, per esser conservata nell'archivio del parlamento.

200. Il duca di Calabria sarà riconosciuto dal parlamento con le formalità prescritte ne' regolamenti per lo governo interiore del medesimo (1).

201. Questo riconoscimento si farà nel primo parlamento, che si convocherà dopo la di lui nascita.

202. Il duca di Calabria, subito che sarà giunto a compire i quattordici anni, presterà giuramento innanzi al parlamento medesimo con la formola seguente. N. (qui il nome) *duca di Calabria giuro in nome di Dio e sopra i santi evangeli che difenderò e conserverò la religione cattolica apostolica romana senza permetterne alcun'altra nel regno; che osserverò la costituzione politica della monarchia delle due Sicilie, e che sarò ubbidiente e fedele al re. Così facendo Iddio mi aiuti* (2).

(1) Vedi gli articoli 60 a 164 del regolamento.

(2) Vedi nel detto regolamento gli articoli 165 a 168.

CAPITOLO V.

Dell' assegnamento della famiglia reale.

Art. 203. Il parlamento fisserà al re l' assegnamento annuo della sua casa in quantità corrispondente all' alta dignità di sua persona.

204. Apparteneranno al re ed a' suoi successori tutti gli edifizii reali, di cui egli ha goduto finora: ed il parlamento designerà i siti e la estensione delle terre per lo real diporto.

205. Al duca di Calabria dal giorno della nascita, ed ai principi e principesse reali da quello in cui compiono sette anni di età, si assegnerà per loro alimenti dal parlamento nazionale una somma annua proporzionata alla di loro dignità rispettiva.

206. Alle principesse reali nel caso di matrimonio assegnerà il parlamento per dote la somma che giudicherà opportuna: e dopo che questa siasi data, cesseranno i rispettivi alimenti annui.

207. A' principi reali ammogliati si continueranno gli alimenti assegnati a' medesimi, mentre risiedono nel regno delle due Sicilie: ma se si ammogliassero e risiedessero al di fuori, cesseranno i loro alimenti, e si darà loro per una volta sola la somma che verrà fissata dal parlamento.

208. Il parlamento stabilirà gli alimenti annui che debbonsi somministrare alla regina vedova.

209. I soldi degl' individui della reggenza si prenderanno dalla rendita assegnata alla casa del re.

210. La dotazione della casa del re e gli alimenti della real famiglia, de' quali si parla negli articoli precedenti, si fisseranno dal parlamento nel principio di ciascun regno: e mentre questa dura, non potranno alterarsi. (1).

211. Tutti questi assegnamenti debbono uscire dalla teso-

(1) Vedi l'articolo 145 del regolamento.

reria nazionale, da cui saranno consegnati all'amministratore che il re nominerà all'uopo: e con lo stesso dovranno trattarsi tutte le azioni attive e passive che per ragione d'interesse potranno sorgere.

CAPITOLO VI.

Delle segreterie di Stato.

Art. 212. I segretarii di stato saranno cinque.

I. Il segretario di grazia e giustizia;

II. Il segretario degli affari esteri;

III. Il segretario delle finanze;

IV. Il segretario dell'interno e degli affari ecclesiastici;

V. Il segretario di guerra e marina.

Il parlamento potrà fare in questo ordine di segreterie le modificazioni cui detteranno la esperienza e le circostanze.

213. Per essere ministro segretario di stato si richiede le qualità di cittadino nell'esercizio de' suoi dritti, rimanendo esclusi gli stranieri, benchè avessero decreto di cittadinanza.

214. Un regolamento particolare approvato dal parlamento stabilirà gli affari che debbon trattarsi in ciascuna delle segreterie.

215. Tutti gli ordini del re dovranno esser soscritti da quel segretario di stato, a cui l'affare appartiene.

Niun tribunale nè persona pubblica potrà dar esecuzione agli ordini accennati, quando manchi il detto requisito.

216. I ministri segretari di stato saranno risponsabili al parlamento degli ordini autorizzati da loro contro la costituzione o contro le leggi: nè potrà loro servir di scusa l'aver ciò fatto per ordine del re.

217. I ministri segretari di stato faranno presente al parlamento in ogni anno lo stato delle spese che crederanno necessarie per l'amministrazione del ramo ad essi affidato: e renderanno conto delle spese istesse nel modo che verrà prescritto.

218. Onde ridurre ad effetto la risponsabilità de' segretarii di stato ministri, il parlamento decreterà prima di ogni altra cosa che vi è luogo alla formazione del processo. (1)

219. Pronunciato questo decreto, rimarrà sospeso dalle sue funzioni il convenuto ministro segretario di stato: ed il parlamento rimetterà alla corte suprema di giustizia tutti i documenti che riguarderanno la causa da trattarsi dallo stesso tribunale: ella li esaminerà e deciderà in merito conformemente alle leggi.

220. Il parlamento fisserà il soldo dei segretarii ministri di Stato, durante le loro funzioni.

CAPITOLO VII.

Del consiglio di Stato.

Art. 221. Vi sarà un consiglio di Stato composto di ventiquattro individui che sieno cittadini con l'esercizio de' loro diritti. Gli stranieri ne saranno esclusi, malgrado che abbiano decreto di cittadinanza.

222. Questi consiglieri saranno precisamente scelti nel modo seguente: due ecclesiastici secolari e non più, fra i quali un vescovo; tutti di merito e di lumi conosciuti e sperimentati. Gli individui rimanenti saranno eletti tra que' che siensi più distinti per lumi e cognizioni, o per grandi servizi resi in alcuno de' principali rami dell'amministrazione e del governo dello Stato. Il parlamento non potrà proporre per consigliere alcun individuo che nel tempo di tale elezione si trovasse deputato al parlamento.

I due ecclesiastici saranno eletti indistintamente fra' soggetti dell'una e dell'altra Sicilia. I rimanenti ventidue saranno scelti uno per ciascheduna provincia della monarchia costituzionale delle due Sicilie.

(1) Art. 118 e seguenti del regolamento.

223. Tutti i consiglieri di Stato saranno nominati dal re in seguito delle proposte che ne farà il parlamento.

224. Per l'ordinamento di questo consiglio il parlamento istituirà tante terne, quante sono le provincie: ed ogni terna si comporrà da tre individui nati o domiciliati in ciascheduna provincia a termini dell'articolo 18. Similmente per gli ecclesiastici il parlamento farà due terne. Il re sceglierà da ciascuna di esse un consigliere di Stato (1).

225. Nel caso che avvenisse alcuna vacanza nel consiglio di Stato, il primo parlamento che si convocherà, presenterà al re tre persone della classe o della provincia rispettiva, onde scelga quella tra esse che più gli aggrada.

226. Il consiglio di Stato è l'unico consiglio del re: egli ne udirà il parere in tutti gli oggetti gravi di governo, segnatamente per dare o negar la sanzione alle leggi, per dichiarare la guerra, e per istipulare i trattati.

227. Spetterà al consiglio di Stato proporre al re per terne la provvista di tutti i benefizi ecclesiastici, e quella di tutti gli impieghi di giudicatura (2).

228. Il re farà i regolamenti per lo governo del consiglio di Stato, di cui ascolterà anticipatamente il parere: e tali regolamenti verranno presentati al parlamento, onde vi apponga la sua approvazione.

229. I consiglieri di Stato non potranno essere rimossi dai loro impieghi senza motivo giustificato innanzi al supremo tribunale di giustizia, e nemmeno trasferiti ad altra carica qualunque.

230. Il parlamento fisserà il soldo di cui debbon godere i consiglieri di Stato.

231. I consiglieri di Stato nel prender possesso de'loro impieghi presteranno giuramento nelle mani del re di osservare la Costituzione, di esser fedeli al re stesso, e di consi-

(1) Vedi nel regolamento l'art. 116.
(2) Art. 164 num. 4.

gliargli quanto crederan conducente al vantaggio della nazione senza alcuna veduta particolare, nè interesse privato.

TITOLO V.

DE' TRIBUNALI E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

CAPITOLO PRIMO

De' Tribunali.

Art. 232. Ai tribunali appartiene esclusivamente la potestà di applicare le leggi alle cause civili e criminali (1).

233. Nè il parlamento, nè il re potranno esercitare in verun caso le funzioni giudiziarie, nè richiamare a sè le cause pendenti, nè ordinare di aprirsi giudizi definitivamente terminati.

234. Le leggi stabiliranno l'ordine e le formole de' processi; e tanto l'uno quanto le altre saranno uniformi in tutti i tribunali: nè il re, nè il parlamento potranno dispensarvi.

235. I tribunali non potranno esercitare altre funzioni che quelle di giudicare e di far eseguire i giudicati.

236. Essi non potranno sospendere la esecuzione delle leggi nè fare alcun regolamento per l'amministrazione della giustizia.

237. Niun cittadino del regno delle due Sicilie potrà essere giudicato in causa civile o criminale da alcuna particolare commissione: ma dovrà esserlo dal tribunale competente che siasi anticipatamente fissato dalla legge (2).

238. Negli affari comuni, sieno civili o sieno criminali, non vi sarà che un solo foro per ogni classe di persone.

239. I militari per reati militari saranno giudicati da' loro tribunali rispettivi ne' termini dello statuto penale militare

(1) Art. 17.

(2) Vedi appresso l'art. 263.

attualmente in vigore, o di altro che potrà pubblicarsi in appresso.

240. Per esser nominato magistrato o giudice si richiede la qualità di cittadino nativo del regno delle due Sicilie, e l'età di venticinque anni compiti. Le altre circostanze rispettive che questi funzionari debbono avere, saranno determinate dalle leggi.

241. I magistrati ed i giudici non potranno essere destituiti dai loro impieghi, sien questi a tempo o perpetui, se non per motivo legalmente provato e giudicato: nè potranno venire sospesi dalle loro funzioni se non per accusa legalmente intentata.

242. Nel caso che il re avesse delle querele contro alcun magistrato, e dopo le dovute indagini prese su l'oggetto le trovasse fondate, potrà sospenderlo dopo di aver udito il consiglio di stato; ma rimetterà senza ritardo le indagini prese alla corte suprema di giustizia onde proceda e giudichi su l'oggetto in conformità delle leggi.

243. I giudici saranno personalmente risponsabili di tutti i falli che commetteranno nella osservanza delle leggi relative all' istruzione del processo, così nelle materie civili che criminali (1).

244. La corruzione, la subornazione e la prevaricazione tanto dei magistrati, quanto dei giudici, produce azione popolare contro della persona che ne sia colpevole.

245. Il parlamento fisserà per i magistrati e per i giudici patentati un competente assegnamento.

246. La giustizia si amministrerà in nome del re, e le sentenze, decisioni ed ordinanze porteranno in fronte lo stesso nome.

247. Il codice civile e criminale, e quello di commercio, sarà lo stesso per tutto il regno delle due Sicilie: ma senza pregiudizio delle variazioni che per circostanze particolari potrà farvi il parlamento.

(1) Art. 250 n. VII e 256.

248. Nel luogo della residenza fissa dal re vi sarà un tribunale chiamato *Suprema Corte di giustizia.*

249. Il parlamento stabilirà il numero de' magistrati che debbono comporre la corte suddetta, e le camere nelle quali si dee distribuirla.

250. Spetta a questo tribunale:

I. Dirimere tutte le competenze che sorgessero tra una ed un'altra corte di giustizia in tutto il territorio del regno delle due Sicilie, e quelle che avessero luogo tra le corti di giustizia ed i tribunali speciali che vi esistono, o tra i tribunali di prima istanza non dipendenti da una stessa corte di giustizia;

II. Giudicare i segretari di stato ministri in tutti i casi, ne' quali il parlamento decreti di esservi luogo a formazione di processo (1);

III. Conoscere e giudicare tutte le cause di rimozione, di sospensione de' consiglieri di stato, e de' magistrati delle Corti di giustizia, e di altri tribunali collegiati (2);

IV. Conoscere e giustificare le cause criminali de' segretari di stato ministri, de' consiglieri di stato, e de' magistrati delle corti di giustizia e degli altri tribunali collegiati. Apparterrà al capo politico di maggiore autorità la istruzione del processo, e l'invio del medesimo alla corte suprema;

V. Conoscere e giudicare tutte le cause criminali che si movessero contro gl'individui della stessa corte suprema. E nel caso che la risponsabilità di questa corte si trovi compromessa, il parlamento, previa la formalità prescritta nell'articolo 218 procederà per questo oggetto alla nomina di un tribunale composto di nove giudici che dovranno eleggersi a sorte da un numero doppio d'individui;

VI. Prendere conto della residenza di ogni impiegato pubblico il quale sia soggetto da questa circostanza per disposizione delle leggi;

(1) Vedi il precedente articolo 124 n. 25 e gli art. 216 e 218.
(2) Ivi.

VII. Conoscere e giudicare que' gravami sul vizio o difetto di nullità, i quali s' interpongono contro le sentenze in ultima istanza a solo fine di rinnovare la lite e ridurre ad effetto, se vi è luogo, la risponsabilità, di cui tratta l' articolo 243;

VIII. Ascoltare i dubbii degli altri tribunali su la intelligenza delle leggi, e consultare a tal uopo il re con l'esporgliene i motivi, onde ne promuova la necessaria dilucidazione del parlamento;

IX. Esaminare le liste che le corti di giustizia dovranno rimettere, delle cause civili e criminali, onde promuovere la pronta esecuzione delle leggi, passare per lo stesso oggetto le copie di tali liste al governo, e disporne la pubblicazione in istampa.

281. Tutte le cause civili e criminali si termineranno in ultima istanza fra' limiti territoriali di ciascuna corte di giustizia, eccetto le cause di rinvio ad altra corte.

282. Apparterrà alle corti di giustizia l'esaminare e giudicare in seconda istanza ne' termini prescritti dalla legge tutte le cause civili, in seguito di sentenze rese da' tribunali sottoposti alla loro giurisdizione.

Alle corti di giustizia parimenti apparterrà pronunziare nelle cause di sospensione e di rimozione de' giudici locali sottoposti alla loro giurisdizione, procedendo a seconda delle leggi, e dandone conto al re.

283. Apparterrà parimenti alle corti di giustizia il giudicare e conoscere le competenze che sorgono tra i tribunali di prima istanza sottoposti alla di loro giurisdizione, e tra i giudici inferiori che nella loro giurisdizione istessa non dipendono da un tribunale medesimo. Le competenze poi che sorgessero tra due corti di giustizia, o che si elevassero tra una corte di giustizia ed un tribunale di eccezione, o pure tra due tribunali di prima istanza dipendenti da corti diverse di giustizia, saran decise da un'altra corte di giustizia la più prossima al domicilio del reo convenuto.

284. Alle corti di giustizia appartiene ben anche il ricever

da tutti i tribunali subalterni di loro giurisdizione la notizia esatta delle cause che sorgano per delitti, e le liste delle cause civili e penali pendenti presso di loro con l'esatto notamento dello stato delle une e delle altre, onde promuovere la più pronta amministrazione della giustizia.

255. Alle corti di giustizia delle provincie di là del faro apparterrà altresì conoscere e giudicare i gravami sul vizio o difetto di nullità: dovranno però questi interporsi innanzi a quella corte che non abbia presa alcuna parte nella causa, e che sia la più vicina al domicilio del reo convenuto.

256. Dichiarato un tal vizio di nullità, la corte che ha ciò determinato, ne darà conto alla suprema corte di giustizia, e le rimetterà le prove ed i documenti opportuni, onde render effettiva, se vi è luogo, la risponsabilità di cui tratta l'articolo 243.

257. In ogni provincia vi sarà una corte di giustizia: leggi secondarie e particolari regolamenti determineranno quale debba esser la forma di tali corti, quali i luoghi della loro residenza, e quanti i magistrati che hanno a comporle.

258. Se con nuova divisione del territorio del regno delle due Sicilie venga ad accrescersi il numero delle provincie, ne sarà nello stesso modo aumentato quello delle corti di giustizia, e delle autorità giudiziarie che ne dipendono.

259. In ogni provincia vi saranno de' tribunali di prima istanza proporzionalmente alla sua estensione: leggi particolari ne determineranno la composizione, il numero, i siti, in cui debbansi stabilire, e l'ampiezza della loro territoriale giurisdizione.

260. Spetterà a questi tribunali pronunziare in grado di appello su le sentenze rese da ciascun giudice subalterno, ed in prima istanza nelle cause, che sono di lor propria giurisdizione.

261. Presso tutte le popolazioni ove convenga, vi saranno dei giudici municipali: e le leggi determineranno la estensione delle di loro facoltà tanto nella parte contenziosa, quanto nella economica.

262. Questi giudici dovranno dar conto al più tardi fra tre giorni al rispettivo tribunale, da cui dipendono, de'delitti commessi nel territorio di loro giurisdizione.

263. Dovranno rimettere parimenti a'rispettivi tribunali in ogni mese la lista generale delle cause pendenti ne'loro giudicati, indicandone lo stato con precisione.

264. Le leggi decideranno, se debbano esservi tribunali particolari per gli affari determinati (1).

265. I magistrati ed i giudici nel prender possesso de' loro impieghi presteranno giuramento di osservare la costituzione, di esser fedeli al re, di eseguir le leggi, e di amministrare imparzialmente la giustizia.

CAPITOLO II.

Dell'amministrazione della giustizia civile.

Art. 266. Niun nazionale del regno delle due Sicilie potrà privarsi del diritto di terminare la lite col mezzo di arbitri eletti dalle parti.

267. La sentenza pronunciata dagli arbitri sarà esecutoria, qualora le parti abbiano espressamente rinunziato al diritto di appello.

268. Il giudice municipale, nel paese di sua giurisdizione, eserciterà l'ufficio di conciliatore: ed ognuno che abbia azione da sperimentare per affari civili, gli si dovrà presentare per quest' oggetto.

269. Il giudice, con due uomini onesti, nominati da ciascuna delle parti, ascolterà l'attore ed il reo, si penetrerà delle ragioni sulle quali appoggiano rispettivamente la di loro domanda od eccezione: e, col parere de' due soci nominati, darà quella provvidenza che stimerà opportuna ad oggetto di terminare il litigio senza procedimento giudiziario: e ciò ap-

(1) Vedi il precedente art. 237.

punto avrà luogo quando le parti si acchetino a questa sentenza stragiudiziale.

270. Non potrà intentarsi alcuna causa senza che consti di essersi preventivamente adoperato il mezzo della conciliazione.

271. Per ogni lite, qualunque siane l'oggetto o la somma, potranno esservi al più due gradi di giurisdizione e due sentenze definitive. Leggi particolari ne stabiliranno il modo e la forma di procedura. Determineranno parimenti, secondo la natura degli oggetti, la indole e la qualità de' differenti giudizii, qual sentenza debba rendersi esecutiva in caso di appello, o non debba ammettere appellazione.

CAPITOLO III.

Dell'amministrazione della giustizia criminale.

Art. 272. Le leggi regoleranno l'amministrazione della giustizia criminale, in guisa che il processo sia formato con brevità e senza vizio, onde i delitti siano prontamente puniti.

273. Niun nazionale del regno delle due Sicilie potrà essere imprigionato senza che preceda un informo sommario del fatto per lo quale meriti di esser punito con pena corporale, e senza che gli si notifichi l'atto istesso dell'arresto, un mandato per iscritto del giudice.

274. Persone di ogni classe dovranno arrendersi a questi mandati: qualunque resistenza verrà riputato un grave delitto.

275. In caso di resistenza, o se si tema la fuga del reo, potrà usarsi la forza, onde assicurare la di lui persona.

276. L'arrestato pria di esser posto in prigione, e sempre che non vi sia causa che lo impedisca, verrà presentato avanti il giudice, onde faccia la sua dichiarazione. Nel caso che ciò non possa eseguirsi, si condurrà alla prigione in qualità di semplice arrestato; ed il giudice, nel termine di 24 ore, ne riceverà la dichiarazione.

277. La dichiarazione dell'arrestato sarà senza giuramento;

nelle materie criminali non si esigerà questo da alcuno sopra fatto proprio.

278. Qualunque delinquente può esser arrestato in flagranza e condotto al cospetto del giudice: presentatosi o condotto in qualche posto di guardia, si procederà in tutto a termini de'due precedenti articoli.

279. Quando il giudice risolva che l'arrestato si metta in carcere, o passi dalla qualità di detenuto a quella di carcerato, si distenderà un atto motivato di tale risoluzione, e se ne darà copia al custode delle prigioni, onde la inserisca nel libro de'carcerati; senza un tal requisito non ammetterà questi alcuna persona in qualità di carcerato, sotto la sua più stretta risponsabilità.

280. Non si farà sequestro di beni se non quando si proceda per delitti, a'quali sia annesso la risponsabilità pecuniaria, ed un tal sequestro verrà fatto proporzionalmente a ciò, cui può estendersi la somma da soddisfarsi.

281. Non sarà condotto in carcere chiunque offra un mallevadore: eccetto il caso in cui la legge proibisca espressamente la malleveria.

282. In qualunque stato di causa apparisca che non possa imporsi al carcerato pena corporale, si metterà egli in libertà sotto malleveria.

283. Le carceri saran disposte in modo che servano ad assicurare e non a molestare i carcerati: il custode li terrà ben custoditi, e terrà separati coloro, che il giudice ordini di dover essere senza comunicazione; ma in verun caso non adoprerà delle carceri sotterranee e mal sane.

284. La legge fisserà la frequenza con la quale debba ripetersi la visita delle prigioni: e non vi sarà alcun carcerato che possa lasciare di presentarvisi sotto alcun pretesto.

285. Il giudice ed il custode delle carceri i quali mancassero a quanto si prescrive negli articoli precedenti, saran puniti come rei di detenzione arbitraria: e questa sarà riguardata come delitto nel codice criminale.

286. Fra lo spazio di 42 ore si manifesterà al reo prevenuto il motivo della sua carcerazione ed il nome del suo accusatore, se vi sia.

287. Nel prendere la confessione del reo prevenuto gli si leggeranno per intero tutti i documenti e le dichiarazioni dei testimonii co' di loro nomi, e se i testimoni non fossero noti al prevenuto, gli si daranno tutte le notizie e distintivi che saranno necessari a venirne in cognizione.

288. Da questo momento in avanti il processo sarà pubblico nella forma prescritta dalle leggi.

289. Non si userà mai di tortura nè di atti violenti di costringimento.

290. Neppure s' imporrà la pena della confiscazione dei beni.

291. Niuna pena che s' imponga per qualunque siasi delitto, potrà estendersi per alcun motivo alla famiglia del reo che la soffra, ma avrà il suo pieno effetto precisamente su di chi l'ha meritata.

292. Non potrà farsi perquisizione nella casa di veruno nazionale del regno delle due Sicilie, se non ne' casi prescritti dalle leggi per lo buon ordine e per la sicurezza dello stato.

293. Niun nazionale del regno delle due Sicilie potrà essere sottoposto a giudizio penale senza far precedere un giudizio di accusa per mezzo di un giurì. Ammessa l'accusa, egli verrà giudicato da una corte di assise composta di giudici di dritto e giudici di fatto, nel modo e nella forma che le leggi prescriveranno.

294. Nel caso di circostanze straordinarie, in cui la sicurezza dello Stato esigesse in tutta la monarchia, o in qualche parte della medesima, la sospensione di alcuna delle formalità prescritte in questo capitolo per l'arresto de' delinquenti, potrà il parlamento decretarla per un tempo determinato.

TITOLO VI.

DEL GOVERNO INTERIORE DELLE PROVINCIE E DE' COMUNI.

CAPITOLO PRIMO

De' corpi municipali.

Art. 295. Per lo governo interiore de' comuni vi saran dei corpi municipali composti dal sindaco, dal giudice, o giudici municipali, da due o più eletti, e da decurioni: questi corpi saranno preseduti dal sindaco, ed in sua mancanza dal giudice municipale o dal primo nominato tra essi, quando ve ne fossero due o più. Quegli che presederà a tali corpi, non avrà mai voto.

296. Si stabilirà un corpo municipale presso i comuni che non lo abbiano, ed a' quali possa convenire. Ogni comune che conta mille anime in se stesso o nella estensione del suo territorio debbe avere una municipalità.

297. Le leggi fisseranno il numero degl' individui che dovran comporre la municipalità, e ciò in proporzione del numero delle anime dei rispettivi comuni.

298. I sindaci, il giudice o giudici municipali, gli eletti, e decurioni verranno eletti dalle rispettive popolazioni di ogni comune.

299. Nel mese di settembre di ogni anno i cittadini di ciascun comune si riuniranno per eleggere a pluralità di voti un determinato numero di elettori in proporzione del numero di abitanti che riseggono nell' istesso comune, e che godono dell'esercizio de' dritti di cittadinanza.

300. Questi elettori nomineranno nello stesso mese di settembre a pluralità assoluta di voti il sindaco, il giudice o giudici municipali, gli eletti ed i decurioni, affinchè entrino nell' esercizio delle loro funzioni nel dì primo gennaio dell' anno seguente.

301. I sindaci, il giudice o giudici municipali e gli eletti si

muteranno in ogni anno: i decurioni si muteranno, per metà nella stessa epoca.

302. Quegli che avesse esercitato alcuna delle accennate funzioni non potrà essere eletto di nuovo per alcuna di esse, se non dopo scorsi almeno due anni.

303. Per esser sindaco, giudice municipale, eletto a decurione, oltre la condizione di esser cittadino e nel pieno esercizio de' suoi diritti, si richiede ancora la età di anni 25 compiti, e cinque almeno di domicilio e di residenza presso il rispettivo comune. Le leggi determineranno le altre qualità che aver deggiono questi funzionari.

304. Niun impiegato pubblico di nomina regia, il quale sia in attuale esercizio delle sue funzioni, potrà esser sindaco, o giudice municipale, eletto o decurione (1).

305. Tutti gli accennati impieghi son dichiarati cariche nazionali, a cui niuno potrà negarsi senza legittima causa (2).

306. In ogni municipalità vi sarà un cancelliere archivario eletto dallo stesso corpo municipale a pluralità assoluta di voti, e salariato da' fondi del comune, il quale potrà venire rieletto in ogni anno.

307. Saranno a carico delle rispettive municipalità:

I. La polizia di salubrità e comodità del comune.

II. Prestare aiuto al giudice municipale in tutto ciò che riguardi, la sicurezza delle persone e delle proprietà de' cittadini e la conservazione dell'ordine pubblico.

III. L' amministrazione e l' impiego delle rendite provegnenti dai fondi patrimoniali e dalle tasse civiche de' rispettivi comuni in conformità delle leggi e de' regolamenti, non che la nomina di un cassiere sotto la responsabilità de' funzionari stessi che l'avranno nominato.

IV. Ripartire ed incassare le contribuzioni, e rimetterle alle tesorerie rispettive.

V. Prender cura delle scuole elementari e degli altri sta-

(1) Art. 318.
(2) Art. 23.

bilimenti di pubblica educazione o beneficenza, che si pagano da' fondi del comune.

VI. Aver cura particolare degli ospedali, case di proietti, ospizi ed altri stabilimenti di beneficenza, secondo i regolamenti che saranno prescritti su tali oggetti.

VII. Attendere alla costruzione ed alla riparazione delle strade, delle comunicazioni interne, de' ponti e delle carceri, prender cura speciale della piantagione e conservazione dei boschi comunali che interessano il bisogno, la utilità e l'ornamento pubblico.

VIII. Far le ordinanze municipali e presentarle all' approvazione del parlamento per mezzo della deputazione provinciale che dovrà accompagnarle con le sue particolari osservazioni.

IX. Promuovere l' agricoltura, la industria, e il commercio in conformità delle circostanze locali, incoraggiare le manifatture e tutti gli altri stabilimenti che crederanno di pubblica utilità.

X. Formare gli atti dello stato civile in conformità delle leggi.

308. Nel caso che per opere pubbliche o per qual siasi oggetto di comune utilità sia necessario per mancanza di fondi propri a sì fatti stabilimenti, ricorrere ad imposizioni particolari, non potranno queste eseguirsi, se non dopo che il parlamento le abbia approvate per mezzo della corrispondente deputazione provinciale.

Se la natura dell' opera o l' oggetto, per cui bisognano tali imposizioni, sieno della maggiore urgenza, potranno le municipalità farne uso provvisoriamente, previo il consenso della deputazione provinciale, fino a che il parlamento non abbia deliberato a questo riguardo. Tali imposizioni straordinarie saranno amministrate nello stesso modo che si pratica per gli ordinari fondi comunali.

309. I corpi municipali disimpegneranno tutti questi incarichi sotto la ispezione della deputazione provinciale, a cui daranno in ogni anno un conto giustificato delle somme ri-

scosse e dell' uso che siasene fatto, dopo di essersi discusso nel decurionato.

CAPITOLO II.

Del governo politico delle provincie e delle deputazioni provinciali.

Art. 310. Il governo politico della provincia risederà presso il capo superiore della stessa nominato dal re.

311. Vi sarà in ogni provincia, onde promuoverne la prosperità, una deputazione chiamata provinciale; questa sarà preseduta dal capo superiore.

312. Tale deputazione sarà composta dal capo superiore della provincia, dall' intendente di finanza, ambi senza voto, e da sette individui in quelle provincie, la cui popolazione non ecceda il numero di 300,000 individui abitanti nella stessa, da nove in quelle che hanno da 300,000 a 400,000 abitanti, da undici in tutte le altre che ne abbiano di più, senza che ciò si opponga alle variazioni che il parlamento potrà ordinare nel caso di nuova circoscrizione delle provincie.

313. La deputazione provinciale si rinnoverà in ogni due anni per metà, ed attesa la disparità del numero degl' individui che la compongono, ne uscirà nel primo anno il numero maggiore della metà, e nel secondo il numero minore, e così successivamente.

314. La elezione de' cittadini componenti la deputazione provinciale si farà dagli elettori di circondario elettorale nel giorno seguente a quello della nomina de' deputati al parlamento, e nella stessa guisa e con le stesse solennità che si praticano per la scelta di questi deputati.

315. Nel giorno stesso e nella stessa forma si eleggeranno tre supplenti per ogni deputazione composta di sette individui, quattro per quelle composte di nove, e cinque per quelle composte di undici.

316. Per esser membro della deputazione provinciale si richiede la qualità di cittadino nel pieno esercizio de' suoi diritti, la età di anni 25 compiuti, l' esser nativo e domiciliato nella provincia con la residenza in questa almeno di sette anni, e l' aver mezzi sufficienti ad un discreto mantenimento. Non potrà esser deputato provinciale alcun impiegato di nomina regia, a termini dell' art. 304.

317. Perché una stessa persona possa esser eletta per la seconda volta a questa carica, dovranno esser scorsi almeno quattro anni dal giorno, in cui cessò di esercitare le sue funzioni.

318. Nel caso che il capo superiore della provincia non potesse presedere alla deputazione, la presederà l' intendente di finanza; ed in mancanza di costui, l' individuo della deputazione che sia il primo in ordine di nomina.

319. La deputazione nominerà un segretario salariato dai fondi pubblici della provincia.

320. La deputazione terrà in ogni anno novanta sessioni al più, distribuite nell'epoche le più convenevoli. La prima riunione seguirà nel dì primo di marzo di ogni anno, giorno in cui avviene ancor quella del parlamento nazionale.

321. I membri delle deputazioni provinciali avranno una indennità per diete, durante il tempo delle sessioni.

La legge organica ne fisserà le somme ed il modo come pagarle.

322. Alle deputazioni provinciali spetta:

I. Intervenire ed approvare la ripartizione fatta delle contribuzioni da pagarsi dalle corrispondenti popolazioni delle provincie.

II. Invigilare sul buon uso de' fondi pubblici de' comuni ed esaminarne i conti; affinchè dopo messo il di loro visto, possano ottenere l'approvazione superiore, osservando in ciò quanto prescrivono le leggi ed i regolamenti.

III. Procurare che si stabiliscano le municipalità ne' luoghi ove convengono, a termini dell'articolo 296.

IV. Ove si offra la necessità di fare delle nuove opere

di utilità pubblica. per la provincia, o la restaurazione delle antiche, proporre al governo gli espedienti e le imposizioni che si giudicheranno a ciò necessarie, onde ottenere il corrispondente permesso dal parlamento.

Per incassare queste imposizioni straordinarie la deputazione dovrà nominare sotto la sua propria risponsabilità un cassiere, e dopo che avrà ella esaminati i conti dell'uso fattone, saranno rimessi al governo, onde li faccia osservare e postillare, e li passi in ultimo all'approvazione del parlamento.

V. Promuovere l'educazione e l'istruzione pubblica, secondo il nuovo piano che andrà a stabilirsi, ed incoraggiare l'agricoltura, l'industria e il commercio, col proteggere gli autori di nuove scoperte in qualunque de'rami accennati.

VI. Far noti al governo gli abusi e i disordini che mai si osservassero nella percezione e nell'amministrazione delle rendite pubbliche.

VII. Formare l'annuo censimento e la statistica delle provincie.

VIII. Procurare che gli stabilimenti di pietà e di pubblica beneficenza adempiano il di loro scopo, proponendo al governo le regole quali stimeranno opportune alla riforma degli abusi che vi scorgano.

IX. Partecipare al parlamento le infrazioni della costituzione, quali elleno osservino nella provincia.

323. Se alcuna deputazione abusasse delle sue attribuzioni potrà il re sospendere gl'individui che la compongono, dando notizia al parlamento di una tale disposizione e dei motivi che l'hanno prodotta, per le risoluzioni corrispondenti. Mentre durerà questa sospensione, entreranno a funzionare i supplenti.

324. Tutti i membri de'corpi municipali e quelli delle deputazioni provinciali nel prendere possesso delle loro funzioni presteranno gli uni nelle mani del sindaco, ed in sua mancanza in quelle del giudice municipale od eletti, e gli altri nelle mani del capo superiore della provincia il giuramento

di osservare la costituzione politica del regno delle due Sicilie, di ubbidire alle leggi, di essere fedeli al re, e d'adempiere religiosamente gli obblighi della loro carica.

TITOLO VII.

DELLE CONTRIBUZIONI.

CAPITOLO UNICO

Art. 325. Il parlamento stabilirà, o confermerà in ogni anno le contribuzioni dirette o indirette, generali, provinciali, o municipali: ma rimarranno in piedi le antiche sino a che se ne pubblichi la derogazione o la sostituzione di altre.

326. Le contribuzioni saranno ripartite proporzionalmente alle facoltà di ciascuno senza eccezione nè privilegio di sorta.

327. Le contribuzioni saranno proporzionate alle spese che il parlamento decreterà per lo servizio pubblico.

328. Perchè possano determinarsi così tutte le spese per i rami diversi delle pubbliche amministrazioni, come le contribuzioni che debbon pagarle, il segretario di stato ministro delle finanze presenterà al parlamento, tosto che sarà riunito, lo stato discusso generale degli esiti che giudicherà necessari, raccogliendo da ciascuno degli altri segretari di stato e ministri tutto ciò che concerne il suo ramo.

329. Lo stesso segretario di stato ministro delle finanze accompagnerà lo stato discusso generale delle spese col piano delle contribuzioni, che debbono imporsi per soddisfarle.

330. Se al re sembrasse gravosa o pregiudizievole alcuna contribuzione, lo manifesterà al parlamento per mezzo del segretario di stato ministro delle finanze; e progetterà nel tempo istesso quella contribuzione che crederà conveniente di sostituirvi.

331. Fissata la quantità delle contribuzioni dirette, il parlamento ne approverà la ripartigione fra le provincie, e ne

assegnerà la quota a ciascuna in proporzione delle sue facoltà; perchè ciò abbia luogo il segretario di stato ministro delle finanze presenterà ancora i documenti, che crederà necessari a fissar la quota da soddisfarsi da ogni provincia.

332. Vi sarà per tutta la nazione una tesoreria generale, cui spetterà disporre di tutti i fondi e delle rendite destinate al servizio dello stato.

333. Vi sarà in ciascuna provincia una tesoreria che incasserà tutti i fondi spettanti al servizio pubblico. Le tesorerie provinciali corrisponderanno con la tesoreria generale, e terranno i fondi a disposizione della medesima.

334. Non sarà valido alcun pagamento del tesoriere generale su le rendite dello stato, se non sarà documentato da un decreto del re contrassegnato dal segretario di stato ministro delle finanze. Questo decreto dovrà specificare la spesa cui si destina la somma richiesta, ed il decreto del parlamento che l'autorizzi.

335. Vi dovranno essere una o due altre autorità amministrative destinate a verificare tanto il carico, quanto la data de'conti della tesoreria generale e la distribuzione della pubblica rendita. Tutto ciò che ha rapporto alla istituzione, di cui si parla in questo articolo, sarà stabilito con legge particolare.

336. Altra simile legge stabilirà un'officina per l'esame de'conti relativi a'capitali pubblici.

337. Il conto annuo della tesoreria generale che abbraccia tutta la percezione delle diverse rendite dello Stato di qualunque specie e l'uso fatto di esse, dopo di aver ottenuto l'approvazione dal parlamento, sarà impresso, pubblicato e distribuito tanto per tutti i corpi municipali, quanto per tutte le deputazioni provinciali del regno.

338. Dopo l'approvazione del parlamento i conti annui dei ministri segretarii di Stato, che abbracciano le spese fatte in ciascun ramo loro spettante, saranno anche essi dati alle stampe, pubblicati e distribuiti per le deputazioni provinciali e per i corpi municipali.

339. L'amministrazione delle finanze sarà indipendente da ogni autorità diversa da quella cui sta affidata.

340. Non vi saranno dogane, se non ne' siti che la legge determini ne'confini di terra e di mare

341. Il parlamento con sollecitudine dovrà stabilire la quantità del debito pubblico riconosciuto: ed impiegherà le sue cure per farne avvenire la progressiva estinzione ed il pagamento degli interessi maturi. Il parlamento dovrà anche stabilire tutto ciò che riguarda la direzione di questo ramo importante così nella parte che abbraccia gli uffizi di conto e ragione, che nella parte la quale comprende le imposizioni da decretarsi a tal uopo, e che dovranno maneggiarsi separatamente dalla rendita della tesoreria generale.

342. Tutto altro che concerne le contribuzioni, sarà determinato con altre disposizioni che non faranno parte delle leggi costituzionali.

TITOLO VIII.

DELLA FORZA MILITARE NAZIONALE.

CAPITOLO PRIMO

Delle truppe di continuo servizio.

Art. 343. Vi sarà una forza militare nazionale permanente si di terra che di mare per la difesa esterna e per la conservazione dell'ordine interno dello Stato.

344. Il parlamento fisserà in ogni anno il numero di uomini richiesto dalle circostanze, ed il modo di levarli.

345. Il parlamento fisserà altresì in ogni anno il numero de'legni da guerra da armarsi, o da conservarsi armati.

346. Il parlamento stabilirà con ordinanze particolari la disciplina con l'ordine degli avanzamenti, i soldi, l'amministrazione, e tutto ciò che riguarda la buona organizzazione dell'amministrazione dell'esercito, e della marina.

347. Vi saranno delle scuole militari per la educazione ed istruzione di tutte le differenti armi tanto dell'esercito, quanto delle marina.

348. Niun nazionale del regno delle due Sicilie potrà esimersi dal servizio militare, quando vi sia chiamato dalla legge nella forma e nel tempo prescritto da essa (1).

CAPITOLO II.

Della guardia nazionale.

Art. 349. In ogni provincia vi saranno de' corpi di guardia nazionale, formati da' suoi abitanti proporzionatamente alla popolazione ed alle altre circostanze di essa.

350. Un'*ordinanza* particolare determinerà il modo di formarla, il numero e la completa organizzazione di essa.

351. La guardia nazionale non presterà servizio continuo, ma solo ne' casi richiesti dalle circostanze.

352. Ne' soli casi di necessità potrà il re disporne fra' limiti della provincia cui appartiene. Se vorrà impiegarla al di fuori, dovrà provocarne un particolare permesso dal parlamento.

TITOLO IX.

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

CAPITOLO UNICO

Art. 353. In ogni comune del regno vi saranno delle scuole elementari per i fanciulli dell' uno e dell' altro sesso; verrà loro insegnato a leggere, scrivere e conteggiare, non che il catechismo de' doveri religiosi e civili, secondo i principii della religione cattolica. Le fanciulle saranno ancora ammaestrate nelle arti donnesche.

(1) Art. 9.

384. Vi saranno delle università, de' collegi, e dei licei, ed altri stabilimenti simili di pubblica istruzione, atti all' insegnamento delle scienze, letteratura e belle arti.

385. Il piano generale d'insegnamento sarà uniforme in tutto il regno. In tutte le università e stabilimenti di pubblica istruzione, dove s'insegnano le scienze politiche ed ecclesiastiche, si darà il primo luogo allo spiegamento della costituzione politica.

386. Vi sarà una direzione generale di pubblica istruzione composta di persone illuminate, ed incaricata d'invigilare all' insegnamento pubblico sotto l'autorità del governo.

387. Il parlamento stabilirà de' piani e degli statuti speciali per fissare e promuovere l'importante oggetto della istruzione pubblica.

388. Ogni nazionale del regno delle due Sicilie ha libertà di scrivere, imprimere e pubblicare le sue idee senz' aver bisogno di licenza, revisione, o approvazione anteriore, ma sotto la responsabilità che le leggi determineranno (1).

TITOLO X.

DELLA OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE E DEL MODO DI PROCEDERE PER FARVI DE' CANGIAMENTI.

CAPITOLO UNICO.

Art. 389. Il parlamento nelle sue prime sessioni prenderà in esame le particolari infrazioni della costituzione, delle quali fosse stato informato, onde porvi l'opportuno rimedio, e rendere effettiva la responsabilità de' contravventori (2).

390. Ogni cittadino del regno delle due Sicilie ha diritto di reclamare innanzi al parlamento e presso al re l'osservanza della costituzione.

(1) Vedi il precedente art. 124, n. 24.
(2) Vedi il suddetto art. 124, n. 25.

361. Ogni persona che abbia da esercitare pubblico impiego, nel prenderne possesso dovrà prestar giuramento di osservare la costituzione, esser fedele al re ed adempiere pienamente il suo dovere.

362. Finchè sien passati otto anni dopo essersi messa in eseguimento la costituzione in ogni sua parte, non si potrà proporre in alcun articolo di essa, nè alterazione, nè addizione, nè riforma veruna.

363. Per fare nella costituzione qualche alterazione, addizione, o riforma, è necessario che la deputazione la quale dee decretarla definitivamente, venga a ciò autorizzata con procura speciale.

364. Ogni proposizione di riforma in qualunque articolo della costituzione dovrà farsi per iscritto, ed essere appoggiata e firmata da tredici deputati almeno.

365. La proposizione di riforma si leggerà tre volte con l'intervallo di sei giorni dall' una all'altra: e dopo la terza lettura si delibererà, se sia da ammettersi a discussione.

366. Ammessa alla discussione, si procederà in appresso con le formalità medesime e per gli medesimi tramiti che furono prescritti per la formazione delle leggi, e quindi si voterà per decidere, se dovrà di nuovo trattarsene nella seguente deputazione generale; a tal decisione sono necessarie le due terze parti di voti.

367. La seguente deputazione generale, previe in tutto e per tutto le stesse formalità, in qualunque de' due anni delle sue sessioni e purchè v'intervengano le due terze parti dei voti, potrà dichiarare di esservi luogo alla spedizione di speciale procura per eseguire la riforma.

368. Questa dichiarazione si pubblicherà e comunicherà immediatamente a tutte le provincie, e secondo il tempo in cui siasi fatta, determinerà il parlamento, se dovrà spedirsi il mandato di procura per la prossima immediata deputazione oppure per la seguente.

369. La procura sarà data da' congressi elettorali di provincia, e dovrà aggiungersi alle solite formole de' mandati la

clausola seguente: *Accordano inoltre la procura speciale per fare nella costituzione la riforma, di cui si tratta nel decreto del parlamento, il cui tenore è il seguente* (qui si copierà il decreto): *tutto ciò dovrà eseguirsi a norma di quanto è prescritto dalla costituzione medesima: e si obbligano a riconoscere e tenere per costituzionale ciò che in seguito si stabilisca.*

370. La proposta di riforma sarà discussa di bel nuovo: qualora sia approvata da due terze parti de' deputati, passerà ad esser legge costituzionale, e si pubblicherà per tale nel parlamento.

371. Una deputazione finalmente presenterà il decreto di riforma al re, onde lo faccia pubblicare, e circolare per tutte le autorità ed in tutti i paesi della monarchia.

Napoli, 9 dicembre 1820.

Il presidente

Cav. Pietro Antonio Ruggiero, deputato per la provincia di Napoli.

I segretari

Nazario Colaneri deputato pel Sannio.

Ferdinando De Luca, deputato per la Daunia.

Luigi Dragonetti, deputato per la Marsia.

Felice Pulejo, deputato per la provincia di Messina.

INDICE

DEL PRIMO VOLUME

Costituzione Napolitana . . . . . pag. 13
Statuto della Toscana . . . . . » 29
Statuto degli Stati Sardi . . . . . » 41
Statuto fondamentale del governo temporale degli Stati della Chiesa . . . . . » 53
Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento . . . . . » 67
Costituzione della Repubblica Romana . . . . » 81
Costituzione del Principato di Monaco . . . . » 89
I. Costituzione della Repubblica Cisalpina dell'anno 1797 . . . . . » 93
II. Costituzione dell'anno 1798 . . . . . » 147
Costituzione della Repubblica Cispadana, proclamata il 27 marzo 1797 . . . . . » 198
Costituzione del Popolo Ligure dell'anno 1797 . » 255

INDICE

DEL SECONDO VOLUME

Costituzione della Repubblica Romana dell' anno 1798 . . . . . pag. 5
Costituzione della Repubblica Partenopea dell' anno 1799. . . . . » 82
Costituzione della Repubblica Italiana del 26 *gennaio* 1802 . . . . . » 118
Statuti Costituzionali del Regno d'Italia;
Primo Statuto . . . . . » 133
Secondo Statuto . . . . . » 140
Terzo Statuto. . . . . . » 146
Quarto Statuto . . . . . » 160
Quinto Statuto . . . . . » 161
Sesto Statuto . . . . . » 163
Settimo Statuto . . . . . » 168
Ottavo Statuto . . . . . » 186
Nono Statuto . . . . . » 199
Costituzione della Repubblica Ligure dell'anno 1802 » 201
Statuto Costituzionale del Regno di Napoli e di Sicilia dell'anno 1808 . . . . . » 209
Costituzione di Sicilia del 1812 . . . . . » 222
Costituzione del Regno di Napoli dell'anno 1815 » 315
Costituzione Napolitana del 1820 . . . . . » 340